# L'ECONOMIA PUBBLICA

OSSIA

# CODICE UNIVERSALE DE' DOVERI

VOLUME UNICO

## AVVISO

[illegible]

# CODICE
## D' ETONOMIA PUBLICA
*Ossia*
# CODICE UNIVERSALE
## DE' DOVERI.

# CODICE
# D'ECONOMIA PUBLICA

*Ossia*

# CODICE UNIVERSALE
## DE' DOVERI
### LIBRI DUE

## *MANUALE*
### TEORICO E PRATTICO

PER OGNI CLASSE DI PERSONE

CON PERPETUI COMMENTARJ MORALI, CRITICI, ANTIQUARJ, E PROBATORJ DEL TESTO.

PRIMA EDIZIONE ORIGINALE.

**ROMA 1833.**

DALLA TIPOGRAFIA DELLE BELLE ARTI

Via in Arcione Num. 100.

διάγραμματα

I.

„ Accipite disciplinam .... et non pecuniam: doctrinam magis, quam aurum eligite „ - Audite disciplinam et estote sapientes et nolite abycere eam - Prov. VIII. 6. 33. „

II.

„ Curavimus, volentibus quidem legere, ut esset animi oblectatio: studiosis vero, ut facilius possint memoriae commendari: omnibus autem legentibus, utilitas conferatur. Et nobis quidem ipsis, qui hoc opus, breviandi animo suscepimus, non facilem laborem, imo vero negotium plenum vigiliarum, et sudoris, assumpsimus „ Macchab. lib. II. c. II. v. 26. 27. „

III.

„ Est Alamodalitas scribendi *(l'ecrire a la mode)* singulare quoddam eruditorum plurimorum studium, quo se, ingenii sui foetus edendo, tam in materiis seligendis, quam in modo tractandi, titulisque praefigendis, genio saeculi, varietatis semper avidi, in gratiam vel utilitatem lectorum, quoad salva conscientia fieri potest, accomodare laborant „ Gramoenus *de Alamodalitate scribendi apud Miscell. Lipsiensis* tom. V. p. 75. *Lipsiae* 1717. in 8. „

## TESTIMONIANZE DI UOMINI ILLUSTRI

### SUL PRESENTE CODICE, PER ORDINE DI DATA

### I.

### *Parere della ch. me. di Monsig. FILIPPO INVERNIZZI Avvocato generale del Fisco.*

Al ch. sig. avvocato G. G. Martinetti » Ho letto il manoscritto, che contiene il suo Codice de' doveri, ed ho così adempito a quella fiducia, che V. S. Illma ebbe la bontà di riporre nella mia persona. Devo dirle però a lode del vero, che la sua fatica sarà benedetta dai buoni, e dai traviati, perchè il suo fine è conciliatore, ed il suo metodo è ammirabile. Ella ha saputo alternare la filosofia, i principj d'ogni diritto divino ed umano, l'erudizione, l'antiquaria, ed una infinita lezione, ad un tema per se stesso morale ed istruttivo: ella in brevi cenni ha composto un manuale, il di cui testo è utilissimo per ogni classe di persone, e le note prevengono qualunque censura per la giustificazione del testo, e recano diletto per le colte persone. Mi sono oltremodo compiaciuto dei prolegomeni, che formano la più precisa idea di ogni diritto, ossia di ciascun fonte o rapporto elementare del Codice.

Io desidero, signor Avvocato, la publicazione di quest'opera, in cotal stagione morale, in cui giova riunire il complesso dei principj costitutivi del buon ordine, ma pur troppo dimenticati.

Gradisca ec: Roma li 27. Gennajo 1831.

### II.

### *Parere del Reverendiss. P. CHERUBINO D'ARIENZO M. O. Lettore giubilato di Sacra Teologia, Consultore de' SS. Riti, e della S. R. ed U. Inquisizione, Esaminatore de' Vescovi, e Revisore Teologo della presente Opera.*

Per commissione del Rmo P. Velzi Maestro del sagro Palazzo Apostolico, ho riveduto l'Opera del sig. Avvocato Giuseppe

Gaetano Martinetti intitolata « Economia publica » ossia « Codice universale de' doveri » In essa non solo non vi ho incontrato cosa alcuna, che si opponga alla fede, ai buoni costumi, ai doveri dovuti ai principi, ed ai rapporti politici delle nazioni, ma che anzi vi ho riconosciuto un impegno utilissimo nei nostri tempi, di scuoprire alla gioventù il fondo, e gli elementi della vera politica, e della prosperità publica e privata, basati nelle massime, e principj della vera cattoliça religione. Quindi giudico, che a comun vantaggio possa la detta Opera vedere la publica luce, come ripeto nella mia separata approvazione.

Roma dall'Araceli: Questo dì 29. Agosto 1831.

III.

*Parere del Reverendiss. P. Abate D. PAOLO DEL SIGNORE de' Canonici regolari Lateranensi, Esaminatore de' Vescovi, e Professore publico d' Istoria ecclesiastica nell' Università della Sapienza di Roma.*

Al chiarissimo sig. Avvocato Martinetti

Non è che per gentilezza sua, e per effetto di antica amicizia, ch' Ella si è voluto degnare di farmi leggere un suo manoscritto, che ha per titolo « Codice universale de' doveri » già da due uomini sommi riveduto e lodato, e dall'approvatore suggello del Rmo P. Maestro del sacro palazzo apostolico, permesso alla stampa. Ella ora ne ricerca da me un giudizio, ed io nella pochezza del mio sapere, nè potrei contradire a quei due sommi, che lo commendarono, nè l'opera per le tante e si varie cose pregievolissime, che contiene, abbisogna di deboli approvatori, qual' io mi sono. Tengo però certo, che avrà Ella tante approvazioni, quanti saranno quelli, che leggendo le sue dotte fatiche, sapranno trarne vantaggio. Non può dubitarne di molte, avendo trattato dei doveri di tutti. Permetta Ella intanto, che seco Lei mi congratuli della laboriosa sua impresa, e possa Iddio conservarla lungamente a prò della religione, e della società delle lettere.

Gradisca ec.

Dalla Canonica di s. Pietro in Vincoli il 24. Luglio 1832.

## IV.

*Parere dell' Eccellentissimo Giureconsulto sig. Dottor NICOLA BRUNI, Avvocato nella Romana Curia, Primario Luogotenente del Governo di Roma, Membro di diverse Accademie ec. ec.*

Al chiarissimo sig. Avvocato G. G. Martinetti.

Debbo molto sig. Avvocato chiarissimo alla bontà, ond'Ella ha voluto distinguermi. Non già che la tenuità mia, possa esser punto lusingata, se Ella mi ha posta sott'occhio la sua Etonomia, ossia il Codice de' doveri, quasi che si potesse intendere, di deferire al mio giudizio: bensì apprezzo assai, che mi abbia anticipata l'intima compiacenza di leggere, ed istruirmene.

Certamente ch'Ella era ben conosciuta fra i letterati, per altre sue pregievoli produzioni, ma in cotesta, il suo nome ed il suo zelo guadagnerà più che mai. E sembra a me, che il principal merito ne sia nella coerenza cogli stessi principj, schivando appunto di produrre nuove massime, meno che per l' applicazioue e l'uso delle teorie: proponendo i principj della morale eterna, non si potrebbe crearne degl'altri, senza offerirci invece i pensieri fallaci dell'uomo, anzi dell'umano orgoglio.

Peraltro la profonda scienza di quel ch'espone, l'erudizione illimitata che giustifica insieme e diletta, la novità del metodo, il pieno trattamento della materia, che scansa pure il μέγα βίβλιον μέγα κακὸν: sono pregi tutti suoi.

La purità poi del suo scopo e del suo zelo, è particolarmente marcata da quell'aria di semplicità, ch' è sempre la voce dell'amico che s'interessa, e schiva il tuono del pedante che urta. La sua opera, lo spero, farà il bene che si è proposto. E quanto mai non ve n'era bisogno al presente? Non si è forse riuscito a porre in rivoluzione la società, appunto col pervertimento de' principj, ed a forza di elevare all'entusiasmo l'orgoglio e le passioni dell'uomo, nel proporre sempre ed unicamente *i suoi diritti*, senza mai rammentargli i doveri? Non si è procurato di emanciparnelo, con farglieli dimenticare? E si avrebbe potuto riuscire

alle sovversioni, lasciando intatte le idee reciproche ed indivisibili di DIRITTO, e di DOVERE?

Così chiarissimo sig. Avvocato, ha Ella apprestato *un Codice di tutti i tempi, e per tutte le nazioni*, ed ha fornita finalmente quella *Legislazione*, che non potrebbe aversi *universale*, se non dai principj, e nel punto di vista del suo Codice.

Io dunque me ne congratulo non tanto con Lei, quanto col *genere umano*, il quale potrà, soltanto che il voglia, raccorre dalle sue fatiche un gran frutto.

A me si aggiunga la vivissima compiacenza di essere con singolarissima stima etc.

Roma dal palazzo del Governo li 10. Settembre 1833.

---

APPROVAZIONI D' UFFICIO

## NIHIL OBSTAT

Fr. CHERUBINUS AB ARGENTIO Ord. Min. Reg. Observ. S. Theologiae Lector jubilatus, Censor deputatus.

RAPHAEL FORNARI, Censor Theologus deputatus.

MICHAEL-DOMINICUS ZECCHINELLI Soc. J. Censor Theologus deputatus.

JOSEPH MEZZOFANTI Praefectus Bibliothecae Vaticanae, Censor deputatus.

IMPRIMATUR

Fr. DOMINICUS BUTTAONI O. P. Sacri Palatii Apost. Mag.

IMPRIMATUR

A. PIATTI Archiep. Trapezunt. Vicesgerens.

L' ECONOMIA PUBBLICA

# AVVERTIMENTO

## AL CORTESE LETTORE.

Un CODICE DI DOVERI!... E chi non sa i proprj doveri (dice taluno intollerante, o di mal umore), ed a qual fine questo Codice direbbe il VOLNEY? Ed io rispondo: E chi non sa il vangelo, li precetti della religione, e l'ultimo destino dell'uomo? Qual necessità dunque de' libri di meditazione, delle missioni, delle prediche, de' catechismi, e di mille libri istruttivi, che ricordino frequentemente le massime religiose, e l'ultimo inevitabile destino di ognuno? D'altronde chi non conosce l'ignoranza, o la malizia, o la dissipazione, o la demoralizzazione di una gran parte dell'uman genere?

Io dirò in senso opposto: Se l'umana natura corrotta, è proclive per se stessa al male, alla concupiscenza, all'immoralità, alla brutalità, alla sovversione dell'ordine, di ogni freno, e di ogni gerarchia, e perciò a desiderare una LIBERTÀ' disordinata per iscatenare tutte le tendenze animali, ed una EGUAGLIANZA di fortune, per annientare la sorte de' ricchi e de' personaggi, a cui vuol sublimarsi per fomite originario d'invidia: perchè mai non si fa agire da se stessa l'umana natura corrotta, potendo fare bastevoli, dannosi progressi; quandochè la MISSIONE FILOSOFICA

e per mezzo di libri, e di congreghe, e di segni geroglifici, e di associazioni, non ha cessato mai, e non cessa con tutti i mezzi, di promulgare questi principj di corruzzione, facendosi serva e ministra di questa natura corrotta?

Ora se la *missione filosofica*, crede indispensabile il suo continuo esercizio, per mantenere i suoi proseliti, e per convertire in religione della natura, ciò ch'è istinto e risultato della natura corrotta; io domando perchè mai non potrà essere in diritto eguale la MISSIONE DELLA VERITÀ per rettificare i principj corrotti, per ricordare a ciascuno li proprj doveri, per correggere le teorie de'pretesi *diritti dell'uomo*, e *diritti del popolo*, per promulgar l'ordine e la necessità di gerarchia, ed in fine per ismentire i disegni della stessa missione filosofica, non già con sarcasmi ed animosità, ma con i raziocinj i più fondati, con il candore dell' amicizia, con i monumenti i più rispettabili, con le dottrine e massime le più indubitate, e con tutto ciò che in questa misera terra, possiamo conoscere di più certo, di più esperimentato, e di più autorevole?

Ecco adunque umanissimo lettore, che io vi presento un Codice conciliatore, un Codice della verità, alieno peraltro da ogni parzialità ed adulazione, un Codice amico di tutti gl'uomini senza eccezzione, non esclusi perciò tutti li opinionisti intolleranti, ed apatisti di qualsivoglia classe: un manuale fedele ed utile per il ben'essere di ogni ceto.

Aggiungasi poi, che per classificare i doveri, si è dovuto fare per necessità una laboriosa partizione dei rapporti naturali e sociali d'ogni specie, e perchè tal fatica non restasse monotona, nè semplicemente *catechistica*, ma recasse diletto ed istruzione anche per li più intolleranti; si è rivestita di dottrine ed erudizioni relative e non comuni, specialmente in ordine alle origini delle classi, e dei rapporti, e di ciò che forma tema de' doveri, oltre i PROLEGOMENI che occupano il LIBRO I., dove si dà una sufficiente idea di tutti i diritti e di tutti i fonti, da'quali si produce l'ETONOMIA, ossia *la scienza o legge universale de' doveri* (1).

Giovi peraltro di avvertire il lettore, che li *prole-*

---

(1) *Spiegazione della* Litografia *allegorica sull' Etonomia publica.*

Per indicare sempre più lo scopo dell'*Etonomia*, la sua amabilità, necessità, ed utilità publica, io raccolsi, a richiesta d' un gran personaggio l'idea di una litografia allegorica, ch'esso dovea commettere ad abile disegnatore, per farne impiego alla publicazione del presente Codice. Tuttavia non spiacerà in ogni modo, che diasi quì la spiegazione di quest'allegoria, ancorchè non conosca ancora, se verrà finito questo disegno alla publicazione del Codice. L'*Etonomia publica* ch' è la *Scienza* o *Legge universale de' doveri*, è in sembianza d'una reina che siede in un soglio modesto. Al di sopra v' ha l' emblema della Triade santa, che protegge la stessa reina, e gl'infonde il dettame dei doveri, per dimostrare che questi devono fondarsi nel vangelo, ne' libri santi, e nel timor di Dio.

*gomeni* possono esser letti e gustati di seguito, ma il *Codice* che comincia nel LIBRO II. dee leggersi con maggior maturità, e rompendo il tempo tra un capo e l'altro, per gustar le materie, e non confonder le idee, come accaderebbe in chi volesse legger di seguito l'intero corpo delle leggi, ovvero un dizionario, o corso enciclopedico, benchè dotto ed erudito. L'utilità evidente si scorgerà, quando sarà d'uopo di riandare i proprj doveri, o quelli di alcuna classe. Allorchè si avrà uno scopo certo; si maturerà la *redazione*, e si vedrà separatamente ogni quadro con le sue proporzioni, le sue tinte, ed i suoi rapporti.

Egli è vero che la redazione e combinazione di questo Codice, ha importato un lavoro improbo ed

---

L'*Etonomia* tiene in mano il simbolo dell'abondanza, perchè l'osservanza de' doveri, porta la felicità: tiene nell' altra mano lo scettro, perchè regna sopra tutti i ceti, che sono subordinati ai respettivi doveri.

Il genio della giustizia, si trova a destra del soglio come subordinato a tal reina, perchè spetta alla giustizia, ch'è la precipua virtù de' dominanti, di garantirla, e di dargli man forte. Sembra il genio soprafatto da una gran meditazione, e sostiene una bilancia in equilibrio, dopo aver posto il Codice de' doveri in una estremità, ed il globo mondiale dall'altra, per significare che se ciascuno osservasse i suoi doveri, ossia quelli indicati nel Codice, il mondo si porrebbe in equilibrio. Alla sinistra si vedono due putti: l'uno inalza una targa, in cui è scritto « ORDINE PUBLICO » perchè questo nasce unicamente dall'osservanza de' doveri: l' altro insegna gli emblemi di tutti i ceti, poichè questi devono regolarsi dall'armonia dell'ordine publico, e dai dettami dell'*Etonomia*.

indefesso di circa quattro lustri: ma il redattore nell' accingersi a tal impresa malagevole, non ebbe in vista che il comun bene: e qualunque fosse il suo lavoro ( poichè la perfezzione non è attributo umano ); null'altro amò dimostrare al pnblico, se non che desso pregiavasi d'ottener soltanto, e di possedere un posto tra *gl'uomini di buona volontà.*

Questo è pertanto il solo conforto che implora il Redattore con fiducia dalla umanità del cortese lettore, oltre il suo benigno patrocinio, ed incoraggimento. E viva felice.

# PROTESTA DEL REDATTORE.

Il presente Codice ch'è di proprietà del redattore, reclama l'alta protezione di ciascun Sovrano e di ciascun Capo-politico di uno stato. Il Redattore si tiene raccomandato ai magistrati, a cui appartiene, affinchè qualunque persona voglia tentare una ristampa o traduzione del Codice, debba prima concertarsi con il medesimo in specie per quelle addizioni, modificazioni, o migliorazioni, che possono emergere nel testo, o nelle note di esso Codice, attesi i moltiplici e delicati rapporti, che contiene, li quali interessar possono qualsivoglia governo, e che il redattore è più a portata di adattare, e di porre al suo luogo. Ciò si avvisa con rispetto, onde non obligare il Redattore di publicare all'opportunità in altra edizione tali giunte occorrenti, che tolgano il pregio a diverse edizioni, con danno degl'intraprendenti, e reclamo degli acquirenti.

# CODICE

DI

# ETONOMIA PUBLICA

*OSSIA*

**CODICE UNIVERSALE DE' DOVERI.**

## PREFAZIONE

La giustizia venne da me divisa in tre classi, la prima è la giustizia di religione, che insegna i doveri verso Dio.

La seconda è la giustizia individuale, che insegna i doveri verso se stesso (1).

La terza è la giustizia di società, che regola e suggerisce i doveri, tanto dell'uomo, che del cittadino, ossia dell' uomo riunito in società. Sopra quest'ultima classe, si aggira lo sviluppo del presente Codice, e la sua etimologia (2).

---

(1) I moltiplici rapporti di queste due parti di giustizia, formano un' altra opera inedita di più volumi, già redatta ed ultimata, che potrà appellarsi *Diceólogia*, cioè *sermocinatio justitiae*. Tuttociò che si riferisce alla storia ed antiquaria vi è stato raccolto - *et ut foris prodire liceat* - dicea Gruterò, appartiene a generoso incoraggimento.

(2) Etonomia da ἦτος mos, e νομος lex, cioè *lex de moribus, Codex morum, Codice de' doveri, l'Etica ridotta a precetti*: V'ha un autore anonimo, che publicò un opera intitolata: *Ethocratie, ou le gouvernement fondé sur la morale*: Amsterdam 1766. in 8. Questo sistema promette la costituzione di un governo

Un padre di famiglia, sebbene rimanesse isolato nel mondo, sentirebbe la necessità di esercitare i doveri di capo, di padre, di sposo, e di giudice. Posciachè non appellasi società soltanto, quella che forma le città e riunisce i cittadini sotto un regime; ma può chiamarsi società la riunione di pochi individui, ed anco di due soli individui, che vivano insieme, senza elemento di vita civile. Ciò basta perchè nasca la correspettività de' doveri, e perchè la giustizia

---

etocratico, regolato da un Codice consimile a quello che io propongo e dice egregiamente, che un governo simile, in cui ciascuno conoscesse i propri doveri, sarebbe un governo veramente sovraumano e felice: ma in fatti quest' autore di buona volontà, restrinse in poche pagine la menzione di alcuni doveri sociali: poi spaventandosi di percorrere tutta la linea di questo sistema, conclude con augurarne lo sviluppo ad altro autore più intraprendente. Io non ho conosciuto questi voti, che, dopo terminato il mio lavoro, consolandomi d'esser stata preconizzata la presente Etonomia, con un sistema di Etocrazia, che mi ha preceduto più di mezzo secolo, sistema che sembrò prendere in mira i disegni di Voltaire che volea la distruzione della morale, e la sostituzione dell'anarchia, disegni esaltati e frenetici, che a somma confusione dell'uman genere e della storia dell'uomo, si riproducono a nostri giorni. Del qual sistema l'attuale governo di Francia, ha dovuto conoscere l'inconseguenza, confessando che senza lo sviluppo de' respettivi doveri e senza l'ordine publico che gli dia manforte, non può sussistere verun governo. Di fatti il simulacro dell'*ordine pubblico* non ha mai bisognato all'antichità per contenere i popoli, mentre per contener la febre, imaginò il simulacro della *dea Febre*. In oggi peraltro che la febre morale dell'anarchia, dell'irreligione, e del disordine, ci rende umilianti in faccia all'antichità, ha creduto necessario il sovrano de' Francesi d'imaginare il simulacro dell'ordine pubblico, opera del valente signor *Pradier*, ed ordinarne l'inaugurazione nella nuova sala dei deputati in Parigi.

subentri subito a regolar la loro misura. L'umano criterio ha diviso e suddiviso questi doveri in varie teorie e nomenclature, che si chiamano scienze e diritti.

Peraltro l'esperienza dimostra, che la nuda teoria di tali scienze e diritti, non migliora l'uman genere, ma ciò che tende a migliorarlo, si è la prattica, lo sviluppo, e la cognizione dettagliata de' rispettivi doveri. Tuttavia giova conoscere per semplice istruzione e quasi *per synopsim* la teoria de' doveri: quindi è necessario al prefisso scopo, di entrare in un dettaglio elementare sì, ma ragionato e compendiato, sulla prattica e sviluppo dei doveri medesimi.

Per ottenere quel fine utile che si può sperare da un' opera che può divenire un manuale universale, per ogni classe di persone, verrà l'opera prodotta con testo e note (1),

(1) Il testo serve per tutti gli uomini di buona volontà, come per gl' uomini colti ed istruiti, ai quali si fà vantaggio con l'esporre tali precetti *nel loro ordine naturale*, e dessi apprezzano questo sistema. Un tal vantaggio recò il Domat nel suo *Corpo di leggi civili secondo il loro ordine naturale*, come nell'aureo trattato che intitolò - *Legum delectus ad usum scholae et fori* - In linea criminale portò lo stesso vantaggio Dieterico Ermanno Kemmerich, nella sua sinopsi del diritto criminale, con il trattato - *Legum delectus ad usum scholae et fori* - ed il sig. Muyart de Vouglans, (di cui parlerassi altrove) celebre redattore delle leggi criminali di Francia. Le note servono per repertorio in chi voglia spaziarsi nell' istruzione, per diletto in chi ama degli aneddoti e delle distrazioni, e ciò che più interessa, per giustificazione e protezione del redattore. Sono queste note per esso a guisa de' boschi sagri, che proteggevano il grande oggetto della salute publica, siccome l'eruditissimo avvocato Agretti avrebbe dimostrato nella sua *Lucografia*, opera insigne, singolare, dottissima, ch' è rimasta inedita con la sua morte. È come i boschi più folti, erano i più salubri; così un' abondanza di note,

e verrà suddivisa in due libri principali. Il primo si aggirerà sulla teoria de' doveri, l'altro sul dettaglio di questi, onde ridurre a precetto tutto ciò ch'è più necessario di sapere: questo secondo libro conterrà il vero Codice de' doveri e sarà diviso in due parti, e queste in titoli, in vari capi, e sezzioni, per la moltiplicità dei rapporti che contiene.

---

risparmia al redattore qualunque replica, responsabilità o disastro di polemica; e coprendolo d'un manto impenetrabile, lo preservano da ogni censura. Questa prima avvertenza, serve a persuadere taluno, che credesse vedere nelle note talvolta, una specie di eccesso o di ridondanza. Ma una seconda avvertenza sembra anche molto plansibile: Il codice rassegna tutte le classi, e ciascuna classe desidera che sia ben appoggiata e sviluppata la sua materia: Il religioso vedrà con piacere e curiosità esposti e giustificati i suoi doveri: ma poco gl' importerà di profondarsi ne' doveri della classe legale, e della classe medica. Non così pensano però i legali ed i medici, ai quali piacerà appena di scorrere per curiosità il testo relativo ai religiosi, ma gl'interesserà non poco di conoscere tuttociò che ha rapporto alla propria classe. Così dicasi di tutte le altre classi; ad ognuna non possono dispiacere le note ed erudizioni relative. Il Codice è fatto per tutti, e per ciascuno: è fatto per scorrersi di seguito, come per consultarsi all'opportunità, quando a ciascuna classe occorre di farne uso, e di trarre profitto dal testo e dalle note che la riguardano.

# CODICE

DI

# ETONOMIA PUBLICA.

## LIBRO I.

### Prolegomeni sulla Teoria de' Doveri.

La giustizia di società riconosce come sue parti, e come addette alla teoria de' doveri, le cognizioni ridotte a sistemi, che formano le seguenti scienze, leggi, e diritti:

1. Il diritto di natura.
2. Il diritto delle genti.
3. Il diritto publico.
4. Il diritto ecclesiastico.
5. Il diritto publico ecclesiastico.
6. Il diritto civile.
7. Il diritto criminale.
8. Il diritto consuetudinario.
9. L'etica ossia la filosofia morale.

È mio istituto di dar qui soltanto l'idea primitiva di queste scienze e diritti, non tanto per darne un compendio utile per ogni classe di persone, quanto per indicare che queste scienze sono collegate per li diversi rapporti alla teoria de' doveri.

### TITOLO I.

#### Del Diritto di Natura.

Il diritto di natura riguarda l'uomo come semplice creatura ragionevole. Quindi non è che un lume o dettame della retta ragione, infuso dall' autore della natura, alla creatura ragionevole,

per mezzo di che, la medesima, indipendentemente da ogni principio positivo, discerne l'onesto dal turpe. Questo dettame di ragione, diviene una legge, la quale sa determinare, ciò, che conviene o disconviene alla natura ragionevole, o ciò che può essergli indifferente (1).

Questa legge o dettame di natura preso in un largo senso, sembra non differire dal dettame della coscienza. Ma v' ha pure una grande diversità. Il diritto o legge di natura stabilisce la regola generale, sopra le azioni rispettive, la coscienza però stabilisce il dettame prattico ne' singoli rapporti, vale a dire, ciò che si debba fare nelle particolari circostanze. In poche parole, la coscienza fa l'applicazione della legge di natura, all'azione particolare (2).

Si osservi che *s. Paolo*, col testo sopra citato, superando tutti gli umani gius pubblicisti, assegna nel tempo stesso alla coscienza due grandi funzioni. La prima di applicar la legge di natura alle singole azioni: la seconda di pronunciare il suo giudizio, ossia la sua testimonianza, sul merito di essa applicazione. La coscienza adunque applica, e giudica. Peraltro queste due funzioni dipendono dalla regola generale del diritto di natura, ed in conseguenza la coscienza non può confondersi con lo stesso diritto di natura, ma n'è distinta, come sono il potere legislativo, e l'esecutivo, li giudici, e la legge positiva (3).

Il legislatore mediato delle leggi di natura è l' intelletto. Ciocchè stabilisce l' intelletto si chiama legge, o dettame di ragione. La volontà, che altrimenti chiamasi appetito, dev' essere suddita alle regole di questa legge (4).

Il Legislatore immediato è lo stesso Dio Autore della natura, il quale nell' infondere l'anima ragionevole, accende nell' in-

---

(1) S. Paolo meglio di tutti insegnò *ad Rom.* 2. „ *Cum gentes quae legem non habent, naturaliter ea quae legis sunt faciunt, ejusmodi legem non habentes, ipsi sunt lex* „. Ved. Grozio *de jure belli et pacis cap.* 1. §. 10.

(2) Lo stesso s. Paolo al *l. c.* prosiegue: „ *Ostenderunt opus legis, scriptum in cordibus suis, testimonium reddente illis conscientia ipsorum* „.

(3) Vedi il Suarez *de Legibus lib.* 2. *cap.* 5. *e seg.*

(4) „ *Sub te erit appetitus tuus, et tu dominaberis illius* „. Genes. 4.

telletto una lucerna divina (1), la quale finchè non resta offuscata, ed estinta dai vizj, e dalle passioni (2), illumina l'intelletto di pronunciar le naturali regole archetipe, o primitive, che ha contrasegnato lo stesso autore della natura.

I principj generali del diritto di natura sono due: 1. Fuggir il male, e fare il bene. 2. Ciò che non piace a se, non fare ad altri (3). Da questi principj ne derivano tutti gli altri. Il diritto di natura regola gli uomini, sebbene isolati in famiglie, e non ancor riuniti in società (4).

I doveri assegnati dal diritto di natura riguardano tre rapporti. Li primi si riferiscono allo stesso Dio Autore della natura. Li secondi riguardano li nostri proprj individui. Li terzi riguardano il prossimo, ossia la società. Sotto questo rapporto sembra, che il diritto di natura si confonda con la giustizia in genere, alla quale abbiamo ancora assegnato i tre grandi rapporti cioè *rapporto di religione*, *rapporto individuale*, e *rapporto di società*. Ma la differenza è grande, se si considera, che i doveri suggeriti dal diritto di natura, sono circoscritti a certi precetti da tutti conosciuti senza l'ajuto, o contatto di verun principio rive-

---

(1) „ *Venias hic, et ego accendam in corde tuo lucernam intellectus, quae non extinguetur* „. 4. Esda. 14. *v.* 15.

(2) „ *Tenebris obscuratum habentes intellectum, alienati a vita Dei* „ Ephes. 4. v. 18.

(3) Seybold. *Dicaeomachia*, *seu Respublica Christianorum part.* 1. *sect.* 1. *per plures* §§. *edit. Oeniponti* 1721.

(4) Dice a questo proposito Omero nell'*Odissea lib.* 9. *v.* 106. „ *I Ciclopi non riconoscono veruna legge positiva. Ciascuno governa la propria famiglia, e regna sopra la sua moglie, ed i suoi figli. Gli affari dei loro vicini non gli fanno pena alcuna, nè credono che possano interessarli. Non tengono nè assemblea sugli affari pubblici, nè si governano con leggi generali. Il loro nutrimento consiste ne' frutti della terra; il loro soggiorno sulla cima de' monti, e gli antri servono per loro ritirata* „. È questo il vero ritratto della vita naturale, come riferisce anche Tucidide lib. 6. Il signor Bochart nella sua *Geogr. sacra lib.* 1. *cap.* 30. *pag.* 619. prova benissimo, che i popoli, a quali i Greci davano il titolo di Ciclopi, abitavano la parte occidentale della Sicilia.

lato o positivo, quando all' incontro li doveri della giustizia, non solo suppongono quelli emanati dal diritto di natura, ma si fondano sopra tutti i lumi rivelati, e sopra tutti i precetti positivi, senza veruna restrizione, ed eccettuazione. Adunque il diritto naturale non si dee confondere con la giustizia in genere, poichè ne forma soltanto una sua parte elementare.

L'imperatore *Giustiniano* prendendo la definizione del diritto naturale da' Pagani giureconsulti (1), che avevano offuscata la lucerna dell'intelletto da una religione carnale, e di prostituzione, ci diede un' idea umiliante del diritto di natura « *Esso è* (dicendo) *quella legge, che la natura insegna a tutti gli animali.* » *Giustiniano* non indicò in tal modo il diritto di natura, ma soltanto l'istinto, e la propensione della natura sensitiva, non considerò l'uomo, come uomo, ma soltanto, come animale: Legislatore com' era, invece di rimediare ai disordini, poneva in trono la libidine, e le voluttà, che gli animali prescrivono a se stessi, ed escludeva in tal modo tutti i precetti dell' onestà naturale (2). È meraviglia come *Giustiniano* non avesse almeno imparato da *Cicerone*, che l'uomo non era soltanto animale, ma dotato di anima ragionevole (3).

V'ha però il caso, in cui le funzioni meramente animali, come la commestione, la propagazione della specie, la conservazione della vita, ed il moderame della propria difesa, divengono

---

(1) *Inst. h. t.* §. 1. *L.* 1. §. 3 *ff. de just. et jure* „ *Jus naturale dicitur, quod natura omnia animalia docuit* „.

(2) Anche il Gravina *de orig. jur. lib.* 2. §. 1. fece questa bella riflessione „ *Quis mente sua, non aliena utens, definitionem illam, qua jus naturale dicitur id, quod natura omnia animalia docuit, composuerit cum praeceptis honestatis, quae nos abstrahunt ab iis corporis voluptatibus, ad quas natura ipsa invehimur?* „.

(3) Cicerone *de offic. lib.* 1. *cap.* 34. „ *Duplex est vis animorum, atque naturae, una pars in appetitu posita est, quae hominem huc illuc rapit, altera in ratione, quae docet, et explanat quid faciendum, fugiendumque sit* „. *Cicerone* si conta ancora, come il principe de' giureconsulti, che doveva ricercarsi da *Giustiniano*.

precetti del vero diritto di natura, e ciò succede, allorchè queste funzioni si sottopongono al giudizio della retta ragione, ed al rapporto di un fine onesto, come la commestione per riparare le proprie forze, la propagazione in matrimonio onesto, per conservar l'umana specie a gloria di Dio, la conservazione della vita per obbedire al precetto della ordinata dilezione di se stesso, ed il moderame della propria difesa, per obbedire allo stesso precetto, e conservar nella propria difesa anche la tutela di quelli, che ci appartengono. In tali casi però, non operiamo per istinto, come fanno gli animali, ma operiamo per un principio più nobile che viene regolato dal criterio di una retta ragione, e dalla riflessione d'un fine lecito ed onesto.

## TITOLO II.

### Del Diritto delle Genti.

Secondo il calcolo della Scrittura, *Caino* fu il primo, che nell'anno 130. del mondo riunì molte genti in società; e fondò la prima città chiamata *Enochia*, per solennizzare il nome di suo figlio *Enoch* (1). Qui sembra sbagliare l'autore *della storia dell'uomo*, che fissa la prima origine della società circa l'anno 850. Ma il medesimo volle intendere l'aumento della società, e l'origine delle diverse nazioni, che potevano ormai conoscersi nell'anno 850 (2). Di fatti circa quel tempo *Nembrot* potè aver fonda-

(1) „ *Cognovit autem Cain uxorem suam, quae concepit et peperit Henoch: et aedificavit civitatem, vocavitque nomen ejus ex nomine filii sui, Henoch* „. Genes. 4. 17. L'edizione della Bibbia del Vitrè segna questo fatto nell'anno 130. del mondo: e ciò si accorda ancora colla storia favolosa o mitologia Egiziana che il sig. Guerin de Rocher dottamente rileva derivante dai libri santi corrottamente applicati, come dall'opera incomparabile *Histoire veritable des tems fabuleux Paris* 1776. 3. *vol in* 8., e dalle vindicie di quest' opera contro Voltaire, Paw ed altri critici, fatte dall' Abb. Chapelle *Liege et Paris* 1779. *in* 8.

(2) „ *Nell'anno* 850. *la stessa causa, che aveva stabilito delle corrispondenze tra differenti famiglie, ne stabilì consimili fra li borghi, e le*

to delle città, e stabilita la prima monarchia del mondo (1). Quel che è certo si è, che se il diritto di natura regolò l'uomo, come creatura ragionevole, il diritto delle genti regola l'uomo come cittadino, e parte della società, non prima peraltro, che convenga in relazioni sociali. Allora nasce il diritto delle genti.

Gli antichi giureconsulti, che sbagliarono la definizione del diritto di natura, non poterono neppure indovinare la definizione del diritto delle genti, che chiamarono « *Un istinto proprio, e comune degli uomini, e che non conviene agli animali* (2) ». Questa definizione allude piuttosto alla definizione del diritto di natura ragionevole, ma questo non può chiamarsi un istinto, dipendendo da un intelletto puro, e non offuscato dai vizj. Anche la distinzione di diritto delle genti in *primario*, e *secondario* (3) non fece che simpatizzare con un sistema d'arbitraria ideologia, ossia moltiplicare la confusione d'idee fondate su' principj incompetenti.

La definizione, che io ho potuto conciliare da giustissimi principj, si è, che questo diritto « *È una legge non scritta, e fondata sulli dettami della retta ragione, la quale per comun consenso, e pe' costumi delle genti riunite in relazioni sociali, forma autorità presso tutto il genere umano* ». Questa definizione è più pingue di quella del *Puffendorfio*, che definì il diritto delle genti, « *qual diritto naturale applicato al commercio delle nazioni, e loro correlazioni, e rapporti* (4) ». Sembrami che tal definizione non possa sostenersi, giacchè non è

---

*città, e da queste differenti corrispondenze nacque una certa unità di costumi, di caratteri, e d'inclinazione, che in ciascuna contrada cominciarono a caratterizzare i popoli della terra* „. *Storia dell'uomo tom.* 1. *pag.* 155. *Yverdon* 1781. Quest'autore spiega benissimo gli elementi del diritto sociale, o delle genti.

(1) Genes. *cap.* 10. *vers.* 10.

(2) *Leg.* 1. §. *ultim., et L.* 2. *ff. de just., et jure.*

(3) *Leg.* 2. *ff. de just., et jure* §. 2. *v. nam usu: L. penul. ff. de leg.*

(4) Puffendorf. *de jur. natur. et gent. lib.* 2. *cap.* 3. §. 23.

il solo diritto di natura, ma sono i costumi, e consenso delle nazioni, che concorrono a formare il diritto delle genti, non tanto per via di applicazione semplice, che per via di legislazione non scritta, ma insita nel cuor nostro, e da noi consentita.

Egli è osservabile pertanto, che il diritto delle genti suggerisce i doveri reciproci tra nazioni, e genti riunite in società, ma non può diramare questi doveri a' popoli barbari, e feroci, che non conoscono nè un sistema di religione, nè forma di un governo politico (1).

Tra tutte le divisioni del diritto delle genti, sembrami la più giusta, che altro sia interno, ed altro esterno. L'interno non contiene alcuna obligazione propria coll'estero, poichè tende a mantenere le relazioni interne, il decoro, e la esistenza di qualunque privato popolo, e nazione. I doveri di questo diritto interno, pesano a responsabilità di chi governa, mentre dalla manutenzione, e garanzia di questi doveri, dipende la manutenzione, e garanzia del popolo. Tali doveri riguardano. 1. L'adozione di quella religione, che si conosce la più vera, e la più conducente al ben pubblico; 2. La conservazione dell' annona; 3. La fabrica delle case; 4. Le fortificazioni delle città; 5. La divisione delle cose; 6. La tutela del *postliminio*, per cui li reduci dalla guerra, ritornano ai primitivi loro diritti; 7. La circolazione della moneta; 8. Le contrattazioni particolari, quali sono la compra e vendita, e consimili obligazioni correspettive, le quali cose riguardano le relazioni interne della stessa nazione, e non hanno verun contatto con la felicità, e conservazione di tutto il genere umano. 9. L'accoglienza ed ospitalità di uomini inermi e pacifici che domandino asilo, ricovero, ed assistenza. Si osservi, che venendo tolto, o dimenticato alcuno de' suddetti doveri, la nazione, o popolo qualunque, mancherebbe di elementi per sussistere.

Il diritto delle genti esterno, ossia propriamente detto, riguarda le relazioni commerciali, ed esterne di qualunque nazione, o popolo, con le altre nazioni, o popoli della terra. Questo diritto

(1) Zoesio *ad tit. ff. de just., et jure num. 32., e seg.*

esterno, genera il così detto patto, o contratto sociale *di fare, o non fare, di osservare, o dimenticare alcune cose* (1). Da questo patto sociale implicito, e stabilito per i costumi, e consenso delle genti, nasce tra nazione, e nazione la facoltà, ossia l'azione di domandare, o di ricusare alcune cose. Ciò, che si possa domandare, o ricusare, è già stabilito dal consenso, e costumi di tutte le genti, talchè gli articoli del gran patto sono abbastanza promulgati. L'obligazione di osservare il patto, è tutta propria del diritto naturale, non ostante, che il patto sociale discenda soltanto dal diritto delle genti, e preordini il fondamento del diritto publico.

La garanzia del patto sociale spetta ai Sovrani nei governi monarchici, al Senato ne' governi aristocratici, od oligarchici, ai rappresentanti del popolo nelle republiche.

Gli oggetti, sopra i quali si aggira il gran patto sociale sono i seguenti. 1. La consuetudine di ammettere Ambasciatori, Nunzi, o Agenti diplomatici (2) tra l'una, e l'altra nazione, come per-

---

(1) Ved. il Goguet *Origine delle leggi pag.* 5., il quale prova, che il patto sociale può fissare li poteri d'un sovrano.

Della Diplomatica e Diplomazia.

(2) Scienza Diplomatica è la scienza dei trattati, che regolano le relazioni de' popoli. Corpo Diplomatico è la riunione di più ambasciatori, o ministri, che risiedono presso una potenza, e che talvolta si riuniscono in conferenze. La parola *diplomatico* nasce dai diplomi, ne' quali sogliono essere estesi i publici trattati, ed in questo senso la scienza diplomatica è subordinata al diritto delle genti. Il *Leibnizio* lo dimostrò chiaramente nella sua grand'opera stampata *in Annover* 1693 intitolata ,, *Codex juris gentium diplomaticus* ,, perchè vi sono riportati tutti i più celebri trattati, ed atti pubblici delle nazioni. Più estesamente di lui ha compilato questa materia il signor Dumont ed altri gius publicisti Francesi in 28. tomi in foglio con supplementi. Non bisogna però confondere questa scienza diplomatica con altra scienza di simil nome, che si aggira nell'interpretazione dè diplomi antichi, sulla qnale vi sono tante opere insigni, tra cui le opere del Maffei, del Mabillon, de' PP. Maurini autori del *Nouveau traité de diplomatique* in 6. vol. in 4. *Parigi* 1765. (opera insigne), di Mons. Gaetano Marini, e l'utilissimo Dizionario diplo-

sonaggi destinati a mantenere le relazioni di amicizia, e rappresentare i loro sovrani: d'indi nasce, che se una nazione non voglia ammetterli, o li disprezzi, incorre nella violazione del patto sociale; 2. L'ordinazione del regime publico in cui si comprende la divisione delle terre, la fondazione delle colonie, l'erezione de' principati, le terminazioni o confinazioni dei territori, le distribuzioni de' poteri, le distinzioni dei dominj, i publici stabilimenti, le relazioni commerciali, ed i contratti primitivi sociali comuni anche all'estero, come la permuta di merci, la compra e vendita di derrate, le locazioni e conduzzioni, l'istituzione de' patti reciproci, ossia obligazioni, eccettuate alcune che sono state introdotte dalla legge civile per un perfezionamento del regime sociale: in fine i patti d'avarie, di prese marittime, e di sequestri commerciali. 3. Il diritto di dichiarare la guerra, che compete ai principi, o republiche aventi alto dominio, e che non riconoscono superiori, ad oggetto di legittima difesa, o per la riparazione de' torti, che ledano l'onore, e l'interesse dello stato; 4. Il modo, e gli effetti della guerra: circa il modo, che consisteva una volta nella solennità dei Feciali (1), consiste in oggi in una solenne, e diplo-

---

matico del sig. De Vaines *Parigi* 1774. Quest'altra scienza diplomatica fraternizza con l'antiquaria, l'araldica, e la numismatica, e può riguardarsi nel ramo generale della storia de' popoli, e non ha rapporto con la scienza diplomatica relativa al diritto delle genti. Vero è però, che per togliere una confusione di termini, si suol far distinzione tra la parola *diplomatica*, e *diplomazia*. Scienza *diplomatica* è la vera interpretazione di antichi scritti, e diplomi, e sotto nome di diplomi (dice il signor *De Vaines tom* 1. *pag*. 392.) si comprendono le lettere patenti, privilegi, testamenti, donazioni, purchè siano alquanto antichi. *Diplomazia*, o scienza di *diplomazia* è la cognizione degli atti publici, la redazione de' protocolli e trattati vigenti delle nazioni, sotto la rattifica delle respettive Corti. La *diplomazia* regola i ministri, e gli agenti diplomatici. Ved. più diffusamente su questo rapporto l'art. 382, al 387. inclusive del presente Codice, con le sottoposte note.

Dei Feciali Antichi.

(1) Aulo Gellio *Noct. att. lib.* 16. *cap*. 4. riferisce il seguente modo di dichiarare la guerra » *Quoniam populus Hermundulus, hominesque po-*

matica dichiarazione, che si chiama *Nota ministeriale* dal verbo *noscere*, perchè il mondo conosca, e giudichi della giustizia della guerra, e perciò ciascuna di queste note è non solo ragionata, ma ben anco cita de' documenti in appoggio. Quindi si deè osservare la previdenza, che le armi, e le acque non vengano avvelenate, che il nemico non si sorprenda per mezzo di sicarj ed assassini, o violando una promessa, e che nè li generali, o principi belligeranti, nè li soldati stessi si servano d'inganni, d'arti ludicre, e specialmente di tradimenti per ottener la vittoria. Circa gli effetti, questi consistono nella regolare occupazione, ed acquisto delle proprietà, del bottino, e della cassa militare caduta in potere del vincitore, nell'impunità de' nemici, che cadono prigionieri in una guerra giusta: (poichè nelle guerre ingiuste si puniscono, come ribelli, e sediziosi), come pure nella ritenzione,

---

*puli Hermunduli adversus populum Romanum bellum facere deliquere, populus Romanus populo Hermundulo, hominibusque Hermundulis bellum jussit. Ob eam rem ego, populusque Romanus, populo Hermundulo, hominibusque Hermundulis bellum indico, facioque* „ Sebbene i Feciali traggano origine sotto i popoli Aborigini, pure non ebbero una decisa istituzione, che sotto *Numa Pompilio*: e *Plutarco* che fa la vita di questo principe, entra nel più minuto ragguaglio dell'ufficio, e doveri de Feciali. Sotto il console *Sulpicio*, che dichiarò la guerra al re *Filippo*, il collegio de' Feciali non era semplicemente incaricato della formola suddetta, ma venne innalzato al diritto eminente di dar il voto consultivo sul modo delle dichiarazioni di guerra. Lo attesta Tito Livio *Decad.* 4. *lib.* 1. „ *Consulti Feciales a consule Sulpitio, bellum quod indicerent regi Philippo, utrum ipsi utique nunciare deberent, an satis esset in finibus regni, quod proximum praesidium esset, eo nunciari: Feciales decreverunt, utrum eorum fecisset, recte facturum* „. Il ceto de' Feciali era sacerdotale, ed il loro capo si chiamava *pater patratus*, quasi *pater perfectus*. Essi avevano la pubblica fede, ed erano inviolabili. Al tempo di *Varrone*, com' esso attesta *lib.* 4. *de ling. lat.*, il collegio de' Feciali era di venti, e seguitavano ad esser consultati in affari di guerra „ *Statuerunt Feciales viginti, qui de his rebus cognoscerent* „. Dopo stabilita la guerra, un sacerdote feciale delegato dal collegio, si recava ai confini del nemico, ed ivi piantando un' asta di ferro colorita di sangue ed abbrustolita, recitava la formola riferita, e che riporta anche *Tit. Liv. lib.* 1. Ved. anche il Demsteau *lib.* 3 *cap.* 21. *ne' Paralipom. ul Rosini.*

trattamento, o cambio de' prigionieri; 5. Finalmente sono oggetto del gran patto li trattati di pace, le tregue, gli armistizj, le ambasciate parlamentarie, articoli preliminari, e cose simili, che il gran patto sociale consentito da tutte le genti, vieta di violare, o di deludere.

Tutti questi oggetti del diritto delle genti sì interno, che esterno, sono conosciuti e previsti dai compilatori del diritto canonico (1), e civile (2), non però con questa divisione, e classificazione, che non era forse loro istituto di dettagliare, ma che sparge molta chiarezza in questo ramo interessante.

## TITOLO III.

### Del Diritto Publico.

Il diritto delle genti nasce appena riunita la società, e costituita sotto una qualche forma di governo. Si pensa allora alla distribuzione delle case, alle fortificazioni, ed agli oggetti interni sopra enunciati. Di poi si pensa a ricercar amicizia con altre nazioni, si spediscono ambasciatori, si tratta la guerra, o la pace

---

(1) Dice Graziano nella *raccolta de' decreti, can. 9. dist. 1.* « *Jus gentium est sedium occupatio, aedificatio, munitio, bella, captivitates, servitutes, postliminia, foedera, paces, induciae, legatorum non violandorum religio* », corrisponde al *lib. 5. dell'etimologie di s. Isidoro di Siviglia.*

(2) Giustiniano *nella l. 5. dig. de just., et jure* accenna i seguenti oggetti del diritto delle genti « *Hoc jure gentium introducta bella, discretae gentes, et territoria, regna condita, dominia distincta, agris termini positi, aedificia collocata, commercium, emptiones, venditiones, locationes, conductiones, obligationes institutae, exceptis quibusdam, quae a jure civili introductae sunt* „. Tra le obbligazioni meramente civili si può annoverare l'enfiteusi, come prova il *Gotofredo*, il cambio, il censo, od imposizione di rendita, le quali obbligazioni sono odiernamente vigenti, ed introdotte per disposizioni parziali, e meramente civili. Peraltro il così detto *consolidato*, ossia iscrizione nel gran libro del debito pubblico, può riguardare un patto sociale interno tra il principe e i sudditi, o veramente esterno tra una nazione, e l'altra, e dee ascriversi nel numero de' trattati, ed atti pubblici, che sono regolati dal diritto delle genti.

per propria indennità, e conservazione, e si adempie anche con gli esteri alla legge del contratto sociale.

Se giustamente si considera il diritto delle genti, questi provede alla fondazione, e conservazione materiale della società. Ma è indispensabile anche la fondazione, e conservazione formale della medesima. Questa si deve al diritto pubblico. Quindi il diritto pubblico chiama a se il mantenimento del culto di quella religione, che divenne adottata, e dominante per consenso delle genti (1): in conseguenza rispetta, mantiene, e protegge i sacerdoti, conoscendo, che senza animare il culto, e proteggere i sacerdoti di quella religione, che fu adottata, non potrebbe sussistere la macchina della società. Perciò in un governo Musulmano il diritto pubblico protegge le moschee, ed i dervis, in un governo Cinese protegge i pagodi, ed i mandarini, ed in un governo Cattolico il diritto pubblico protegge le chiese specialmente cattedrali, le parrocchie, li vescovi, ed il clero regolare, e secolare.

Già s'intende, che il diritto pubblico esercita le sue funzioni per mezzo di quello, o quelli, che per consenso delle genti furono dichiarati sovrani, o capi della società, avuto riguardo alle tre diverse forme di governi sopra indicate (2). E quelli appunto, che furono designati sovrani, o capi, dopo aver assicurato la manutenzione del culto pubblico, e de' sacerdoti, conoscono la necessità indispensabile di chiamare altri agenti, per reggere la gran macchina del governo. Quindi per sostenere il decoro dello stato, nasce il ramo di corte; per sostenere la sicurezza, nasce il ramo di polizia, e quello della guerra; e per il pubblico governo, nasce l'organizzazione de' magistrati, la fondazione dei dicasteri, ed ufficiali pubblici nel ramo amministrativo e giudiziario, li regola-

---

(1) Dicea una legge ateniese riportata da Samuele Petit *pag.* 9. „*Ne quis novos colat deos, neve ignotas caeremonias adhibeat, nisi publice adscitos* „. E prosiegue „ *Statuit igitur Atheniensium civitas publica sua templa, in quibus sacra fiebant, publico totius civitatis sumptu* „.

(2) „ *Necessum est, universae Reipublicae, ut societatis regimen, ac administratio sit penes eum, qui summae rerum praeest* „ Vander Muelen *ad tit. de just. et jur. pag.* 49.

menti e disposizioni sulle loro attribuzioni, e doveri (1). Diviene in fine di pubblico diritto tutto ciò, che si riferisce alla materia, e forma dell'organizzazione amministrativa, e giudiziaria. Tali sono gli stessi regolamenti, gli editti, i protocolli, le rendite fiscali, li dazj, le vie pubbliche, le carceri, le scuole, gli edifizj pubblici, il sistema monetario, e tanti altri oggetti, che sono descritti negli ultimi libri del Codice, e delle Pandette (2).

È cosa meravigliosa, come *Ulpiano* nel primo suo libro delle istituzioni, comprendesse tutti questi grandi oggetti del diritto pubblico in tre parole, dicendo « *Il diritto pubblico consiste negli oggetti sagri al culto, ne' sacerdoti, e ne' magistrati* (3) » ma pure con tanto laconismo seppe comprendervi il tutto, abbandonando lo sviluppo a quelli, che dovevano far professione di questa scienza.

Piuttosto non si comprende, come i più celebri giuristi siansi confusi nel cercare la differenza tra il diritto naturale, il diritto delle genti, ed il diritto pubblico. *Cujacio* medesimo dovette confessare, che niun argomento era stato trattato dagl'interpreti più indecorosamente di questo (4). Egli stesso poi imprende a trattarlo con isquisita erudizione, e dottrina, e conclude una notabile differenza tra questi tre diritti. La conclusione non si può negare, ma li principj sono piuttosto sostenuti da uno sforzo di dottrina, piuttostoche da ragionevolezza, poichè *Cujacio* era per co-

(1) Dicea Cicerone *lib.* 3. *de leg.* „*Magistratibus opus est, sine quorum prudentia, ac diligentia civitas esse non potest, quorum descriptione omnis reipublicae administratio continetur*„.

(2) Seybold *de jurispr. part.* 2. *pag.* 132. Vedi anche li suddetti libri del Cod., e Dig., dove si ennmerano varj uffizj, e disposizioni relative al regime amministrativo, e giudiziario di quei tempi.

(3) „*Publicum jus in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit*„ Ulpiano *nel lib.* 1. §. 2. *dig. de just., et jure.*

(4) Cujac. *in tit. Dig. de just., et jure. tom.* 7. *pag.* 13. „*Jus publicum neque naturale, neque gentium, neque civile est.... Haec nobis perspicue explicanda sunt, non foedissime, ut interpretes fecerunt, quia nihil foedius scriptis doctorum ad hunc titulum*„.

sì dir superstizioso nel ritenere certi principj di *Giustiniano*, tra' quali l'umiliante definizione del diritto naturale, che solo spiegava l'istinto degli animali, e l'altra parimenti incoerente, sul diritto delle genti (1).

A me sembra, che ci voglia più ragionevolezza, che dottrina nel riflettere, che il diritto naturale regola gli uomini isolati in famiglie, ed ignoranti di ogni principio sociale. Il diritto delle genti somministra gli elementi per la fabbrica materiale della società. Il diritto pubblico poi provede alla forma, ed organizzazione costitutiva, ossia fondamentale della stessa società (2). Adunque riunendo insieme un uomo naturale, con un altro, che vive col diritto delle genti, v'ha tra di loro una differenza, che v'ha tra i principj semplici, ed i composti. Paragonando poi l'uomo, che vive col diritto pubblico, v'ha la differenza, ch'esiste tra li principj elementari, e li principj formali, e costitutivi, ossia tra la materia, e la forma (3). Merita peraltro una somma lode il sistema del sig. *Domat*, che più da vicino a noi, e con maggior dettaglio ha trattato le materie del diritto pubblico. Esso riconoscendo il principio, che il diritto pubblico contiene la forma e l'organizzazione della società, non si dipartì da questi principj generali, ch'esso procurò di ordinare, e di sottoporre al più minuto dettaglio, ed assegnò a tutte le classi li rispettivi doveri, formando così un completo sistema di ordine pubblico, col quale providde con dignità all'onor del culto, de' sacerdoti, del principe, de' magistrati, ed a tutte le dipendenze della pubblica amministrazione. Può asserirsi, che sa-

(1) *Ved. il Comment. di* Cujac. *ad* §. *hujus studii de just., et jure* nel luogo citato.

(2) Così anche pensava il gran Bacone da Verulamio. *De augm. scient. lib.* 8. *aforismo* 4. „ *Jus publicum extenditur ad religionem, et arma, et disciplinam, et ornamenta, et opes, denique ad omnia, circa bene esse civitatis* „.

(3) „ *Materia dicitur subjectum formarum naturalium. Hinc dicitur formarum parens, et mater, hospita quoque... Forma est interna illa ratio, qua quodlibet compositum naturale in suo esse absolvitur, ac completur*„. Chauvin *Lexic. philos. pag.* 259., *ad* 390.

rebbe felice quello stato, dove si osservassero i regolamenti, e doveri, che assegna questo celebre autore (1).

L'idea del diritto pubblico, che abbiamo quì data brevemente, appartiene al diritto pubblico universale, che si applica a tutti i popoli, e nazioni con qualche varietà indifferente circa la scelta della forma, che non varia però la sostanza de' principj. Ma il diritto pubblico che chiamava Ulpiano *rei Romanae* (2), e l'odierno diritto romano-germanico, a cui appartiene la bolla d'oro (3), li recessi dell' impero (4), le pacificazioni (5), e le costituzioni ger-

---

(1) La più bella edizione del Domat, che riunisce le leggi civili nel loro ordine naturale, il diritto pubblico, e *legum delectus*, è quella di *Parigi* con le note del *Bouchunet*, *Berroyer*, *e Chevalier* presso *David il giovane quai des Augustins: Parigi* 1756. *in fol. gr.*

(2) „ *Publicum jus est, quod ad statum rei romanae pertinet* „ Ulp. *nella l.* 1. §. 2. *dig. de just., et jure.* Si potrebbe anco congetturare, che *Ulpiano* ritenesse come barbare, e non civilizzate quelle nazioni, che non dipendevano da Roma, e perciò costringesse il diritto pubblico universale al solo impero romano. Ma se valesse questa congettura, *Ulpiano* potrebbe tacciarsi di soverchio stoicismo, o di pagana adulazione.

(3) Fu questa una costituzione dell'imperatore *Carlo IV. nel* 1356. circa l'elezione dell'imperatore, così detta da un bollo, o sigillo d'oro, che ne pende. Dicesi distesa, e scritta sopra sottil pergamena dal giureconsulto *Bartolo*, e custodita in *Francfort*, come la gran carta, o la legge fondamentale dell'impero. Le ultime viceude hanno prodotto la deroga alla bolla d'oro.

(4) *Recessus imperii* è una frase latino-germanica, per indicare la riunione di voti, o determinazioni di una dieta imperiale. L'etimologia di *recessus* nasce a *recedendo*, cioè, che la raccolta de' voti, seguiva nel ritiro de' deputati. Le diete sogliono convocarsi ne' circoli dell'impero, nella Polonia, e negli Svizzeri. Sono assemblee di deputati, così dette dalla greca parola *dietéo*, cioè *giudico* come un arbitro, per cui *dieteti* fra i Greci chiamavansi quegli arbitri, o deputati, che si eleggevano da ciascuna tribù, e formavano il numero di 44. Ved. Enrico Spelmanno *nel suo Glossario archeologico pag.* 189.

(5) Si conta specialmente tra le così dette pacificazioni: 1. La transazione pubblica, ossia la pace religiosa di Passavia del 1552., ratificata dopo tre anni in Augusta detta la *confessione Augustana*; 2. La pace di

maniche (1), o consimili sistemi nazionali; codesti unitamente al diritto pubblico universale, regolano, ed obbligano quelle sole nazioni, che li professano.

## TITOLO IV.

### Del Diritto Ecclesiastico.

La Chiesa ha la forma di uno stato Gerarchico-Teocratico presieduto da un capo divino Gesù Cristo, il quale è rappresentato in terra dal Sommo Pontefice suo Vicario: dopo succedono nella gerarchia, come grandi dignitari e primati di questo Stato li cardinali, ed i vescovi, quindi li sagri ufficiali, o ministri, che sono li sacerdoti, e poi l'universale ceto de' fedeli. Tutti insieme formano la Chiesa, la quale è la congregazione de' fedeli, la riunione delle membra col capo, perchè appunto la parola *Chiesa* significa congregazione, o convocazione (2). Niuna congregazione

---

*Munster*. 3. La pace di *Osnambruch*. Codesti trattati furono stipulati fra i principi Ortodossi, e gli eretici della Germania, accordando una tolleranza, per evitar carnificine, ed intestine discordie. È osservabile, che dall'epoca di questi trattati, l'eresie hanno degenerato dai principj stipolati ed allora vigenti (Ved. il Bossuet *delle variazioni delle chiese protestanti*), e si sono suddivise in altre sette, onde per la maggior parte degli eretici attuali, questi trattati non sarebbero applicabili. Il sig *Wiestner* celebre luterano, che poi abjurò, e fecesi cattolico, nel suo trattato *del diritto germanico in proem. num.* 78., *e seg.*, riduce a nulla le pretensioni degli eretici su queste pacificazioni.

(1) Le costituzioni più principali, e fondamentali oltre la bolla d'oro sono: 1 La costituzione della pace pubblica contro le violenze private, pubblicata in *Worms nel* 1495. *da Massimiliano I.* 2. L'ordinazione del giudizio della camera imperiale, e del giudizio Aulico imperiale. 3. Le costitnzioni criminali *di Carlo V.* 4. Le capitolazioni Cesaree così dette da certi capitoli, e condizioni, che l'eletto re de' romani doveva giurare, prima di esser promosso imperatore. Vedi il *Wiestner op. citat.*

(2) Non solo la parola greca *encaleo* significa *evoco*, o *convoco*, anzi dalla seconda persona del preterito passivo *eckelese*, tolto l'aumento, si forma la voce *ecclesia*; ma il testo ebraico nella parola *kabal* corrisponde alla parola *ecclesia*, secondo li settanta interpreti, ed appunto *kabal* significa *coetus*, o *congregatio* dalla radice *kabal-congregavit*.

può esistere senza il capo, che la presieda, senza gli ufficiali, e senza le membra.

Mentre il capo della società civile, pensa di rendere alla medesima la miglior forma, ed organizzazione, ed assegnando i doveri agli ufficiali, e ministri dello stato, fa rispettare i dogmi del patto sociale, e del diritto pubblico, esortando al mantenimento di quella religione, che si è adottata, come legge fondamentale dello stato; dall'altra parte la legittima autorità ecclesiastica, ricordando ai popoli, ch'essi non solo sono i figli della società, ma nascono figli della chiesa, gli fa conoscere la necessità di possedere le leggi ecclesiastiche, e di rispettarle.

Le leggi ecclesiastiche in genere, sono « *Le regole, che diriggono i fedeli al vero culto di Dio, a conservare la pace, unità, e giustizia cristiana, ed a conseguire l'eterna beatitudine* ».

Queste leggi comprendono I. Li libri santi, ed ispirati del vecchio, e nuovo Testamento; II. Le regole prescritte dalle tradizioni divine, apostoliche ed ecclesiastiche; III. I decreti de' concilj; IV. Il corpo del diritto canonico, che contiene cinque parti. 1. Il decreto di *Graziano*. 2. La collezione delle decretali di *s. Raimondo di Pennafort* gran penitenziere sotto *Gregorio IX.* e questa collezione in cinque libri formò la raccolta delle Decretali sanzionate da *Gregorio IX*. 3. Il sesto libro delle Decretali compilato sotto *Bonifacio VIII* 4. Le costituzioni di *Clemente V*. dette le Clementine. 5. Le costituzioni non comprese nelle precedenti raccolte, e che furono riunite parte dal pontefice *Giovanni XXII.* dette *Extra-vagantes* redatte dal medesimo, ed altre successivamente raccolte, dette *Estravaganti comuni*, perchè *vagabant extra jus comune.*

Vi fu certo *Pietro Mattei, o Mattejo*, che molti vogliono istoriografo di Francia, e che visse nel 1563, il quale da varie bolle, e costituzioni di pontefici, pretese compilare il settimo libro delle Decretali. Ma la sua collezione, non avendo nessuna approvazione, non fa parte del diritto ecclesiastico universale. Lo stesso dicasi della collezione dei V. Libri delle Decretali di Onorio III. estratti da *Innocenzo Cironio* uomo dottissimo, dalla biblioteca

di Vienna (1), ed anco questa collezione non può far parte del diritto ecclesiastico universale, ma solo per quelle Decretali, che trovansi comprese nelle raccolte sanzionate. In fine dicasi lo stesso di tante lettere di romani pontefici, che trovansi pubblicate (2). Codeste, e consimili raccolte, che sono vaganti fuori del comun diritto ecclesiastico, se non hanno un'autorità legislativa, ritengono però un'autorità consultiva, istorica, ed anco dottrinale in ciò, che non si oppone ai dogmi, e leggi fondamentali della chiesa.

Il pontefice Sisto V. conobbe la verità, che il governo, ed amministrazione della chiesa, non solo produceva giornalmente nuovi casi, e contingenze non previste nel diritto universale ecclesiastico, ma abbisognava di tribunali ecclesiastici, che decidessero le controversie. Devesi quindi al medesimo l'utile organizzazione, e fondazione di varie congregazioni composte di cardinali, vescovi, e prelati, che tuttora esistono, e che i successori pontefici hanno ampliato o ristretto secondo le circostanze. Perciò i decreti di queste congregazioni formano un' appendice al diritto ecclesiastico universale.

Nella stessa rubrica, cioè, come appendice del diritto universale ecclesiastico si possono contare 1. Le costituzioni, o decreti del Concilio di Trento; 2. Le regole di Cancelleria, che sono ordinazioni de' pontefici circa i beneficj e dignità ecclesiastiche; 3. Le varie costituzioni pontificie contenute nei bollarj; 4. I rescritti, e decreti del Pontefice, che si emanano nelle giornaliere contingenze.

L'analisi del diritto ecclesiastico, e delle sue appendici, spetta alle scuole dedicate a questo ramo. Spettava a me soltanto d'indicare i fonti, perchè si contengono in questi li doveri, che sono

---

(1) Vedi la Storia de' V. Libri delle Decretali di Onorio III. compresa nella biblioteca di diritto canonico del signor *De Riegger*, il quale collazionò, e ristampò queste Decretali con dottissime note, e paratitli in Vienna nel 1761.

(2) Tra le diligenti, ed utili raccolte delle lettere de' romani pontefici, v'ha l'ultima collezione del celebre *P. Coustant* in data di Parigi in foglio, di cui si desidera il secondo tomo.

prescritti al capo, ai primati, alli ministri, ed al ceto de' fedeli, che insieme compongono la chiesa cattolica, ossia il corpo universale ecclesiastico.

## TITOLO V.

### Del Diritto pubblico Ecclesiastico.

Il diritto ecclesiastico, che in se riunisce l'idea del complesso generale delle leggi ecclesiastiche, non deve giammai confondersi col *diritto pubblico ecclesiastico*. Non è il diritto pubblico ecclesiastico, che il risultato d'un sano criterio per custodire la gran linea di demarcazione, ch'esiste tra il sacerdozio e l'impero, d'onde nasce quella concordia, che può formare la felicità delle nazioni. Come la religione cattolica felicemente si estende in ogni regione; così scrittori d'ogni classe e d'ogni nazione, hanno adoperati i loro talenti, per ridurre a canoni ed a sistema questo pubblico diritto. Ma il grande oggetto di tal diritto, essendo circonvallato da molta polemica; ciascun scrittore si è permesso di seguire i proprj principj e la propria tendenza, per decider i rapporti con quella polemica, che si trovava più uniforme alle viste private. Quindi una gran parte di scrittori francesi, cade in *gallicanismo*, tra' quali l' arcivescovo Pietro De Marca fu de' più moderati nel suo celebre trattato *De concordia Sacerdotii, et Imperii*, ed esso avrebbe avuto talento di temperare il suo sistema al più retto sentiero, come dimostrò dopo varie sue ritrattazioni, e dopo il trattato *sull' infallibilità del Papa* (1), se non fosse stato prevenuto dalla morte. La massima parte dei scrittori della Germania ed altri oltramontani, o si confondono nello scopo, o deferiscono troppo all'impero, o si fanno conoscere addetti al protestantismo, o trascendono in altri rapporti, troppo teologici, o troppo diplomatici. Il Zallinger nelle sue istituzioni di diritto pubblico ecclesiastico, le quali hanno avuto una miglior accoglienza, può

---

(1) Vedi le notizie di Pietro de Marca, e delle sue opere, nella Biografia francese art. *Marca ( Pierre de )*.

dirsi il primo, che abbia riunito a sano sistema questo diritto, per eriggervi una cattedra, come d'interessante facoltà, ma tali istituzioni, sono in varj luoghi troppo oscure, altrove si scorge troppo laconismo, ed in molti luoghi sembra un trattato, che può interessare la sola Germania. Quest'autore poi, che ha fatto altre istituzioni lodevoli in materia di diritto, ha una partizione tutta sua propria, ma troppo arbitraria, e straordinaria, che ha usato in tutte le sue opere, e non ha escluso dal suo sistema di partizione, e dalle sue definizioni nuove, anche le istituzioni di questo genere, le quali esiggevano l'applicazione di altro metodo più facile e più comunicativo, per rilevare li principj sanissimi, e l'ottimo criterio, che animano quel dotto professore. Ciò non ostante il *Zallinger* può chiamarsi un uomo assai benemerito in questo ramo.

Nè deferisco neppure a molt'altri ancor fra gl'italiani, che in senso opposto hanno spinto troppo al di là, que' limiti, che spettano al sacerdozio, e troppo hanno esagerato la così detta *podestà indiretta*. Conviene in molti casi livellare ai fatti, le tesi del diritto, studiare l'esperienza, la storia dei trattati, le risorse della diplomazia, le vicende de' tempi, le cause impulsive di molti avvenimenti, li prudenti limiti che adottò la saviezza de' più grandi pontefici, e ponendo a calcolo questi grandi elementi, regolarsi nella definizione della tesi.

Ma fa pur d'uopo di confessare, che non abbiamo ancora un trattato principe sù tal nobile facoltà, e che riunisca i suffragi del mondo retto, dotto, ed imparziale. La religione, la diplomazia, e l'amor della pace pubblica, farebbero rispettare questo trattato. Abbiamo però una preziosa suppellettile ed immensi materiali, per completare quest' opera sapiente, ove un redattore sarebbe desiderabile, che fosse un buon cattolico, un uomo dotto, un uomo imparziale ed infaticabile. Non è sola la Germania, che possa riverir un *Zallinger* ed altri autori profondi, poichè varj tesori di materiali veramente preziosi, io veggo radunati in tante opere dottissime della Francia, che hanno trattato *ex professo* di questo ramo, senza parlare delle file di tanti altri, che ascrivo al corpo dei semplici controversisti. Io prescelgo tra le più belle opere l'*autorità delle due potestà* (del signor Puy) che meritò di esser divul-

gata nella nostra Italia con l'ottima traduzione del card. Brancadoro (1). È quest'opera un tesoro di buon criterio, di chiari e provati principj, di premesse e di conseguenze infallibili.

Per appoggiarsi poi alla dottrina di tutti i secoli, e di tutti i popoli, conviene avere a calcolo *la storia dogmatica della s. Sede*, (la quale non deve confondersi con *la storia dogmatica della religione*, altra opera insigne del medesimo autore) pubblicata dall'*abb. Sommier* poscia arcivescovo di Cesarea (2), la qual istoria o si trova raramente, o si trova incompleta, poichè ridusse alle strette tutti i nemici della verità, che disperando di criticar un'opera appoggiata a tanti fatti, adottarono la viltà di acquistare molte copie per sopprimerle. L'autore cita per esteso tutte le dottrine, sopra le quali appoggia il suo lavoro, cominciando dal s. Testo, dai Concilj, dai Padri del primo secolo, e dai filosofi dell'antichità. È cosa che sorprende ed insieme rallegra, l'apparato di somma erudizione, con cui l'autore sembra rassegnare sotto il suo comando tutta la veneranda antichità di secolo in secolo, per decidere i confini del sacerdozio, e dell'impero. Ma l'opera è sempre d'indole istorica, non d'uno stile metodico ed istruttivo, poichè non fu questo lo scopo dell'autore; per altro i suoi materiali ed i suoi cementi, sono indispensabili per l'edificio di tale istituzione.

Altro tesoro inestimabile in questo ramo, è l'opera grande del dottor sorbonico *Michele Mauclero* vivente nel secolo XVII., il cui solo titolo dimostra il grande scopo di quest'autore (3).

---

(1) *Foligno* 1788. 6 *vol. in* 8.

(2) *Nancy et Saint Diez* 1716. 33. 7. *vol. in* 12.

(3) „ *De Monarchia Divina, ecclesiastica, et saeculari christiana, deque sancta inter ecclesiasticam et saecularem illam, conjuratione, amico respectu, honoreque reciproco in ordine ad aeternam, non omissa temporali felicitate. Opus quatuor distinctum partibus in triginta libris distributum: Sanctissimo Domino nostro papae Gregorio XV. et christianissimo Francorum regi Ludovico XIII. speciali ac primogenito Dei filio consecratum: authore Michaele* Mauclero *Parisino, Doctore Sorbonico: Lutetiae Parisiorum sumptibus Sebastiani Cramoisy: via Jacobaea sub Ciconiis* 1622. *cum privilegio regis. tomi* 2. *in fol.* Il frontespizio rappresenta tutti em-

L' opera è divisa in due grandi volumi in foglio, ed è dedicata al pontefice Gregorio XV., ed a Luigi XIII. re di Francia. Prima di accettar la dedica, volle il Papa la censura ed il parere di otto grandi teologi, il cui voto onorevole, sta impresso dopo le dediche. Io non posso descrivere l'infinita lezione ed erudizione di questo autore, che con una profusione e ricchezza sorprendente di cognizioni, chiama in sostegno del suo nobile assunto tutta l' antichità biblica, sagra, e profana. Esso riporta per esteso tutti i testi, e tutte le dottrine, sopra ogni proposizione, e somministra al lettore un immenso repertorio, ed una suppellettile inesausta di cognizioni, venendo facilitate le ricerche da un doppio indice, che si trova in principio del tomo 1., essendo l' opera tutta paginata progressivamente fino alla pag. 2627. Quest' opera sola potrebbe formare un onore immortale alla nazione francese, tanto per lo scopo, che per l'infinita dottrina, se non che un' opera così classica e cotanto insigne, io la scorgo non solo d'una rarità incredibile a ritrovarsi (1), ma il nome stesso del grande autore ho veduto con sorpresa dimenticato e posto in oblio.

Nè posso ignorare come i presidi di quell' opposizione, che rifiuta ogni concordia nel sacerdozio e nell'impero, fino a voler sopprimere questi stessi grandi rapporti, si sono sempre giovati con due

---

blemi di unione, li gigli intrecciati alle chiavi, il Papa, ed il Re , che sostengono il mondo, e molti altri simboli allusivi alla vera concordia del sacerdozio, e dell'impero ,,.

(1) V'era quest'opera in Roma nella libreria Imperiali, ed in quella di Colonna, e trovasi tuttora in qualche pubblica biblioteca di Roma, poichè si sà, che Gregorio XV. ne faceva un gran conto. Ma non si trova affatto dai libraj, e da dodici anni che raccolgo i cataloghi delle auzioni de' libri, io viddi una copia sola in vendita , che non ebbe aspiranti , perchè opera affatto sconosciuta . Io però n' ero già proveduto , avendo avuto il vantaggio di acquistare la stessa copia di dedica, che l'autore presentò al sudetto Pontefice. Altrove poi, ed in Francia stessa è quest'opera irreperibile, perchè dimenticata da quasi tutti i bibliografi, e non si trova neppure nel prolisso catalogo di 9. volumi in 8. della biblioteca grandissima del *Duca della Valliere*, compilato dal celebre *Guglielmo de Bure*, stampato in Parigi 1783. una delle più stimate opere bibliografiche della Francia.

mezzi potenti, per giungere a questo scopo impossibile, vale a dire con la libertà di una stampa attiva, per promulgare ovunque le nuove dottrine a discredito della verità, e con la perquisizione di tutte le opere insigni, che potevano opporre un argine al torrente insidioso, per così distruggere il loro effetto. Da questo naufragio salvossi a stento qualche copia incompleta dell' opera dotta e sopra lodata dell'*abb. Sommier*, poichè essendo stampata in piccoli e vari tomi, e nell' intervallo di più anni, non potè giungere l'inquisizione a distruggere i primi volumi già sparsi, ma si bene gl' ultimi tre volumi, di çni n' è sfuggita qualche rarissimo esemplare, che si è potuto ristampare. Ma l'opera del *Mauclero* troppo grande e dispendiosa a ristamparsi, ed in una lingua non troppo coltivata in Francia, facilmente cadde sotto l'inquisizione e la dimenticanza. Fù questa pubblicata nel secolo XVII., e poterono con bell' agio gli agenti suddetti farla dimenticare, con la preponderanza che acquistarono nell' intero secolo XVIII. Perciò non deve fare veruna sorpresa, se l'opera e l'autore non trovansi ricordati ne' più celebri repertorj, fra' quali figurano il *Joecher* (1) il *Moreri* (2), la stessa *biografia generale* di Francia (3). Una sterile menzione si trova nel Dizionario grande ecclesiastico del

---

(1) Christiano Gottlieb Joecher „ *Lexicon eruditorum, Lipsiae* 1750. „ *tomi* 4. *in* 4. mass. in lingua tedesea. Vi fu poscia un gran supplemento in due vol in 4. di 2420. pag. di Adelung parimenti stampato in Lipsia, che giunse fino alla lett. I. Il dotto Rotermund tentò proseguire questo lavoro, ed impresse un altro tomo in 4. fino alla sillaba *Lung* che publicò in *Delmenhorst nel* 1810. *in* 4. Questo è il più gran lavoro bibliografico, ehe si conosca dai dotti.

(2) La migliore edizione del Morari, è quella rifusa con i supplementi dell'*abb. Goujet*, e stampata in Parigi 10. vol. in fog. per *Drovet nel* 1759., di cui ci sono delle ristampe anche in Italia Quest'opera fu per molto tempo il miglior Dizionario bibliografico e storico della Francia.

(3) *Biographie universelle ancienne et moderne.* „ *Paris chez Michaud* 1811. au 1828. *vol.* 52. *in* 8. e sonosi promessi i supplementi. Questa è in oggi l'opera più grande in biografia e bibliografia , dove per altro si scorgono non poche omissioni, specialmente di opere italiane.

*P. Richard* (1), e nel *Dupin* (2), ma quest' ultimi scrittori (ben si scorge) o non avevano letto, o non conoscevano quest' opera, se non per qualche remota relazione. Tuttavia se lice dar una succinta idea di quest'opera voluminosa, io dirò, che di molte tesi e di molte eccezioni, e di molti schiarimenti, che possono entrare odiernamente in un corpo di diritto pubblico ecclesiastico, non se ne fa menzione, oppure leggermente se ne parla da un' autore, che scriveva nel secolo XVII., secolo di una fede migliore de' due secoli successivi; come pure tante questioni, e tanti dettagli, che in oggi si giudicano superflui, occupano immensamente quell' autore, il cui metodo ancora è troppo analitico, e troppo minuto, per cui sorge una faragine di tesi e di questioni, specialmente in fatto di privilegj del re di Francia, e di massime interamente locali, che sembrano (e molte di esse sono effettivamente) estranee dallo scopo grande, che deve applicarsi a tutte le nazioni.

Ad onta di tutto ciò, qualunque materiale che può desiderarsi, si ritrova in quest' opera, dove si rinviene come in un gran repertorio, non solo il riporto di qualunque analogo testo e dottrina che può desiderarsi nelle due grandi demarcazioni del sacerdozio e dell' impero; ma bensì l'indirizzo per aver anche i più estesi schiarimenti. Può in sostanza somigliarsi quest' opera ad una massa abbondante di buoni materiali e di buoni cementi, con cui sorgerebbe l'edificio più solido, che potesse desiderarsi, se da maestra mano venissero adoperati sifatti materiali, e sì abbondante suppellettile.

Ma dopo avere encomiata la Francia, non dobbiamo già dimenticarsi della nostra Italia. Anche il secolo XVIII. ha dato nell' Italia scrittori energici in questo ramo, e che hanno saputo schiarire quelle contrarietà ed eccezioni, che neppur sospettavano i scrittori del secolo XVII. Impone ai dotti il rammentare un *Francesc' Antonio Zaccaria* nelle suo opere antifebroniane, e nelle

(1) *Dictionaire universel des sciences ecclesiastiques etc. Par le R. P.* Richard *et autres Religieux Dominicains etc. Paris* 1760. *t.* 3. *p.* 872. in fol.
(2) Dupin „ *Table des auteurs eccles. du dixseptieme siecle col* 1711.

sue piccole *brochures*. Sono rispettati i nomi del *card. Gerdil* specialmente ne' suoi opuscoli, che riguardano la Gerarchia ecclesiastica, di Monsig. *Anastasi - Suprema romani pontificis in ecclesia potestas propugnata*. *Beneventi* 1723. in 4., opera che si è resa ben rara, dell'abb. *Gianvincenzo Bolgeni*, nell'opera notissima dell' Episcopato, ossia potestà di governare la chiesa, ma un merito singolarissimo si riconosce nell' opera dotta del *P. Gian Antonio Bianchi* M. O. - *Della podestà e della polizia della Chiesa* - (1), opera che finora niuno ha superato per la sua infinita erudizione in punto d'istoria, e di sagra diplomatica.

Ho inteso in questa rapida escursione d'indicare i migliori e più ubertosi fonti, per completare un corpo di diritto pubblico ecclesiastico, adattabile ad una cattedra, ma senza escludere infiniti autori di ogni nazione, che hanno scritto sopra i rapporti o generali, o parziali di questo diritto (2), come sono tutti i scrittori anti-febronisti, anti-richeriani, anti-ricciani, anti-giansenisti, antimassonici, anti-liberali, e simili.

Intanto però nella redazione del mio lavoro, io ho dovuto esporre anche la base di questo diritto di demarcazione, e mi sono trovato per una parte circondato da una suppellettile abbondante, dall' altra da una polemica vessatrice, senza poter retrocedere dal guado indispensabile. Credetti perciò respinger la polemica fin dove fu possibile, ed attenermi a pochi principj, ma certi ed indisputabili, e quali sono convenienti ad un manuale istruttivo, che deve intendersi da ogni classe di persone.

---

(1) Quest'opera abbraccia sette vol. in 4., ed è stampata in Roma presso il *Pagliarini* 1745. Non si sa, se per malizia, o per caso, le copie di quest'opera che custodiva il s. Uffizio, furono depredate dai soldati esteri, che invasero Roma, e che servirono per cartatuccie. Quindi l'opera si rese rarissima.

(2) Anche la nazione Inglese, che sembra così distante da questo studio, vanta le celebri opere del *Pearson*, e *del Cobett*.

## TITOLO VI.

### Del Diritto Civile.

Come l'autorità ecclesiastica provede di leggi, e di regolamenti le persone, e le cose soggette al sistema religioso, avendo sempre in mira il fine spirituale; così l'autorità civile per condurre a perfezione la grand' opera della formazione della società, ha necessità di stabilire un corpo di leggi civili, che garantisca le proprietà e le speranze de' cittadini.

Dopo la divisione delle sostanze, la distinzione degli averi (1), e lo stabilimento della moneta (2) che accadde nell' epoca, in cui

---

Sulla divisione delle sostanze.

(1) La divisione delle terre, e l'apposizione de' confini, precede di molto i *tempi omerici*, e forse ancora l'epoca di *Giobbe*, e di *Mosè*. Così dice *l'autore della storia dell'uomo tom. 7. pag.* 180. „ *Una delle più antiche leggi tanto innanzi che dopo il diluvio fù quella, che assegnava a ciascun cittadino una certa porzione di terra a titolo di proprietà. Insegna Omero, che fu questa la prima cura di quelli, che volevano riunire la società. Questa pratica fece nascer l'idea di porre i confini, che avea luogo nell'epoca di Giobbe, e di Mosè. Dalla maniera poi, con cui si esprime Mosè, si conosce, che l'uso de' confini era molto cognito avanti di lui. Omero ne parla, come una pratica la più antica* „.

Sulla circolazione della moneta.

(2) Quanto poi alla circolazione della moneta, e la sua prima esistenza, riferisce Giuseppe Flavio *antiq. lib.* 1., che „ *Cain filius Adae multitudine* pecuniarum *congregata, ex praeda, ac rapinis, domum auxit* „. Bisogna però avvertire all' espressione del testo ebraico, che sotto l' espressione di moneta, usurpa qualunque cosa mobile, od immobile, che serviva alla permuta. Egli è verisimile, che Caino usasse o la moneta, o cosa equivalente per regolare la sua città di Enochia. Ma secondo lo stesso s. Testo abbiamo una miglior prova del corso della moneta ne' tempi di Abramo, il quale acquistò per una somma determinata il sepolcro di Sara. Secondo Erodoto *lib* 3. furono i Lidj, che batterono per i primi le monete d'oro e d'argento. Ma Plinio riguardo alle monete d'oro, dice d'ignorarlo

gli uomini consentirono a vivere col diritto delle genti, nacquero le contese, e le liti tra i cittadini, delle quali non potè occuparsi il diritto pubblico, intento a consolidare nell'interno, e nell'esterno, l'impianto dell'opera sociale. Dovette di ciò occuparsi il diritto civile, il quale eresse i tribunali, abilitò i difensori, creò i giu-

---

*lib.* 33. *cap.* 3., ov'esclama „ *Pessimum scelus fecit, qui primum ex auro denarium signavit* „. Lo stesso autore però *lib.* 7. *nat. hist. cap.* 56. dice delle monete d'argento „ *Argentum invenit Erictonius Atheniensis, alias Eacus: auri metalla, et conflaturam Cedinus Phoenix, ad Pagacum montem, dicunt alii Thoas, et Eathis in Panchajq; alii Sol Oceani filius* „. Secondo Strabone *lib.* 12. *pag.* 551. la circolazione della moneta era già cognita nell'anno 631. dell'era Attica, che sarebbe di 12. anni posteriore all'era omerica. Ma il dottissimo Bianchini nella sua storia universale provata con monumenti *pag.* 522., sostiene anche con l'autorità dello Sponio, che la moneta, se non perfettamente coniata, almeno in pezze di convenzione, e di peso, circolasse anche prima dei tempi omerici, come dimostrano racconti di Frissi, e degli Argonauti.

Digressione sulle trenta monete di G. Cristo.

Qui cade in acconcio una curiosa digressione circa le trenta monete, con cui fu venduto N. S. Gesù Cristo. Pretende *Alberico di Rosate* nel suo Dizionario *verb. moneta*, e nel commento della *leg.* 1. *ff. de contrah. empt.*, che queste trenta monete fossero li primi danari coniati nel mondo, che appunto assegnava ai tempi di Abramo, come abbiamo sopra motivato, e riferisco le sue parole alli luoghi citati „ *Reperivi in quodam scriptura eujusdam magni religiosi ordinis fratrum Heremitarum super Passione Christi, quod illi triginta denarii argentei, quibus Judas tradidit Christum Salvatorem et Redemptorem nostrum, fuerunt primi denarii, qui fabricati fuerunt in mundo, quos Thares pater Abrahae optimus faber, ad petitionem regis Ninivae Nini, filii Beli fabricavit, deinde per multas manus pervenerunt ad corbonam pontificum Judaeorum* „. Questo fatto si conferma da varj autori, fra i quali il Guido Papa *quaest.* 493. in fine, Gio. Aquilio *de monetae potestate cap.* 3. L'Afflitto nel preludio *delle costituzioni Nap.*, Gio. Corasio *in miscell. cap.* 13., ed il Bossio *nella sua prassi crim. tit. de falsa moneta num.* 6. Qualunque sia l'autorità di questi autori, posso dire che vi si opporrebbero a contrastar tale storia, non pochi canoni di critica e di sana ermeneutica. Riferisce però il *Budeo lib.* 5. *de asse*, che

dici, e diede le regole per decidere le questioni particolari, le quali formarono il corpo del diritto civile.

Le prime cure de' legislatori dovettero rivolgersi a frenare anche con leggi positive civili, li gravi disordini, che commetteva la promiscuità de' due sessi appena uscita dallo stato naturale, e

---

nel tempio di s. Gio. in Laterano, essendovi una di queste trenta monete, osservò in questa un carattere molto diverso dai danari romani; non avendo una effigie lusca, attesa la prominenza dell'altra guancia, ma una effigie intiera, ed al rovescio un piccolo fiore, stimando il suo peso di due dramme. Ciò posto narra il celebre Ranierо Budelio nella sua bell' opera *de monetis, et re nummaria Colonia* 1691. *pag.* 13., ch'esso possedeva una moneta di circa due dramme con effigie, e fiore consimile, e ne dà anche l'impronta nella sua opera. Soggiunge poi, che questa moneta si riconosce per il Siclo ordinario degli ebrei. Ora abbiamo dalla Scrittura sagra *Gen. cap.* 23., *Isai. cap.* 45., *e Paralip. cap.* 29., che *Abramo* era ricchissimo, che aveva argento pesato, e si nomina anche una somma di 5 mila talenti, e solidi 10. Del Siclo poi detto *Sokal* presso gli ebrei, e del mezzo Siclo si fa menzione espressa nell'*Esod cap.* 30., e nel *Levit. cap. fin.* Rileviamo poi da *s. Girolamo* al commento di questi testi, che gli ebrei avevano il Siclo ecclesiastico, e l'ordinario, il primo di quattro dramme, ossia 20 solidi, il secondo di due dramme, ossia dieci solidi. Il *Budelio al l. c.* dà anche l'effigie del Siclo ecclesiastico parimente col fiore, e ch'è il doppio dell'ordinario. Sembra da questi fatti potersi anche difendere l'assertiva di *Alberico di Rosate,* amando piuttosto di lasciar il lettore in questa polemica, che azzardare una decisione. Ma meglio su di ciò giova consultare Gio. Forstero nel suo Dizionario ebraico, ed il dotto Sante Pagnini *in Thes. ling. sanctae.*

Usando di questa digressione egli è certo, che la circolazione della moneta, o di cosa consimile, e rappresentativa, sembra un bisogno nato con la società. Dalla *Storia generale de' viaggi* tomo 5. pag. 31., dalla *Bibl. Raison. tom.* 1. *p.* 58., ed altrove si ricava, che presso quei popoli rozzi, che non conoscono la moneta, si usano in suo luogo pezzi, o tacche di legno a riscontro, conchiglie di una rara specie, grani di salpietra, dei frutti, e cose simili. Anche presentemente alla Cina, all'Abissinia, ed al Tonchino si fanno le compre, e vendite pesando l'oro, o l'argento in pezzi, come riferisce il Martini *storia della Cina tom.* 2. *pag.* 259., ed il Tavernier *tom.* 3. *pag.* 221.: Ved. la *Racc. de' viaggi della comp. delle Indie olandesi tom.* 1. *p.* 364., *e tom* 4. *p.* 32.

non ancor istruita delle massime religiose (1). Perciò le leggi civili sul matrimonio furono le prime istituzioni (2), e la sapienza del Legislatore divino vi diede poi l'ultima mano, elevando il matrimonio ad una sagra qualità (3). Dovettero quindi i legislatori subito occuparsi delle contestazioni fra cittadini, e concepir delle formole con una certa publicità, per garantire gl' interessi de' reclamanti (4). Nacquero poscia disposizioni positive sull' autorità de' giudici, sul luogo de' tribunali, e sul modo d'introdurre le azioni. Insegna l'antichità remota, che queste disposizioni venivano publicate col canto, ed in versi, perchè restassero impresse nelle menti degli uomini. Si vuole, che *Apollo*, fosse uno de' primi legislatori, che publicasse le leggi al suono della lira (5), ed è certo, che le prime leggi della Grecia, conservavano un metro regolare (6). Ciò anche si prova dalle prime leggi della Spagna (7), e da quelle promulgate da Tuiscone, che ha dato il suo nome alla gente tuisca, ossiano li tedeschi (8). Da ciò ebbero pure origine molte

---

(1) „ *Quos Venerem incertam sapientes, more ferarum*

*Viribus aeditior cedebat, ut in grege Taurus* „

Horat. *lib.* 1. *sat.* 3. *v.* 109.

(2) „ *Concubitu prohibere vago, dare jura maritis* „ Idem *de arte poetica* 398.

(3) „ *Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo, et in Ecclesia* „ Ephes. 5. *v.* 32.

(4) Vedi Strabone *lib.* 9. *pag.* 646. Svida *tom.* 2. *pag.* 630. Giobbe c'insegna al *cap.* 9. *v.* 7., che per dar maggior publicità ai giudizj, si facevano questi alle porte delle città: Mosè fa menzione di tal uso *Gen.* 23. 18., ed Omero attesta tal consuetudine anche ne'tempi eroici. Iliad. *lib.* 18 *vers.* 497.

(5) Così attesta Platone *in Min. p.* 567., ed Aristot. *problem.* 28. Ved. anche Strabone *lib.* 9. *p.* 646.

(6) Varie leggi Ateniesi, che rimontano ai tempi di Dracone, e Solone, i cui frammenti sono riportati da Samuele Petit nella sua bell'opera *ad leg. Atticas*, conservano una specie di metro, e di cadenza.

(7) Strabone *lib.* 3. *p.* 204.

(8) Vedi Kuhnius ad *Aelian. Var. histor. lib.* 2. *cap.* 39. Secondo l'Anoslocratore *Cronolog. pag.* 11., *Tuiscone* figlio di *Belo* viveva sul fine

istituzioni ritmiche presso i popoli del nord, e forse anche le sentenze e frasi politiche degli antichi *troubadours* nella Francia (1).

---

del 1700 dell'era volgare, e nel 1810 fondò l'antico regno de' Sarmati, che occupava il paese dei Tedeschi. Anche il Cluverio *Germ. ant. pag.* 80. seguendo *Tacito*, dice „ *Istud quippe nomen Teutsch, una cum gentis origine, a deo suo* Tuiscone *sese accepisse, ex antiquis credebant carminibus, Germani isti, Taciti aevo* „.

Dell'arte ritmica ridotta al morale.

(1) Molti attribuiscono al paganesimo quella specie d'ispirazione che si pretendeva trovare nelli versi ritmici, specialmente tra popoli barbari, da cui si ricavavano poi molti proverbj e precetti, come se l'estro ritmico nascesse dal tripode di *Apollo*, dal vestibolo di *Dodona*, e dalla presenza d'*Irmensül* il Dio pitico dei Germani. Noi vediamo i principi più barbari inchinarsi ai verseggiatori ritmici: di che fa fede il dottissimo Eckhart nella sua storia della Francia orientale „ *Virceburgi* 1739. *tom.* 1. *p.* 566. in fol. ove narra „ *Theodoricus* Gothorum et *Attila* Hunnorum reges, majorum suorum gesta inter epulas recitare faciebant, et carminibus hujus generis debemus, quidquid de majorum nostrorum legibus, Diis, et sacris, de origine Gothorum, Longobardorum et Francorum, de genealogia Amalorum et Balthorum, rebusque principum antiquorum praeclare perpetratis ante Francorum imperium scimus. Erat certum hominum genus, quod condendis et decantandis poematibus, operam navabat, hoc provinciales galli *trubadores* et *cantarellos*, Germani *dicther*, *saenger*, et tandem *maister-saenger* vocabant „. V'ha la storia dej *trubadori* di *Spangerbergio*, e di *Wangenselio*, e ne parla ancora il celebre Giureconsulto Gio. Pietro Ludewig *Opuscula miscella Halae Magdeburgicae* 1720. *in fol.*, ove alla pag. 664. tom. 2. dice dottamente „ Mos rythmorum et poesis fuit ex imitatione oraculi Delphici, quod metrico plerumque sermone respondebat, sive ex imitatione antiquorum Thraciorum poetarum. Hos enim theologos appellabant, et divinos, quia mores hominum formarent, deque rerum naturalium ortu, plura immiscuerunt „. Ved. più diffusamente al luogo citato. Dopo l'era cristiana questi stessi poeti ritmici, diedero origine alle favole romantiche, ossia ai *romanzi* – *a lingua vulgari, quam romanam vocant* –, di che parla dottamente lo stesso Eckhart *l. c.*, e quindi *Daniele* Huezio nel suo opuscolo *sull'origine dei romanzi*.

Tuttavia una sorgente più remota e più vera, giovi dare ai ritmi sentenziosi degli antichi, che regolavano talvolta i popoli, ed invece dell'im-

· Ma non bastava, che le leggi si credessero ispirate, e rimanessero impresse nelle menti degli uomini, poichè faceva d'uopo d'istituire persone destinate ad interpretare le leggi, ed i luoghi, dove si rendesse giustizia. La prima divisione de' popoli fu fatta in tribù. Il popolo d'Isdraele fu diviso in dodici tribù. La città di Atene fu divisa in dieci tribù, e *Servio Tullio* divise Roma in 30., e quindi in' 35. tribù. I tribunali adunque trassero il nome dalle tribù, ov' erano situati per render giustizia (1). Le persone destinate a render giustizia, ed interpretar le leggi erano persone saggie, coraggiose, e timorate di Dio, elette dal popolo presso gli ebrei, che si chiamavano giudici d' Isdraello (2). Presso gli ateniesi si sceglievano dal ceto de' patrizj (3). Presso i romani, e prima dell' impero si eleggevano dal popolo, e loro veniva assegnata la rispettiva attribuzione, poichè v'erano i pretori, i duumviri, i triumviri, i tribuni della plebe, i giudici pedanei, ed altre sorta di giudici, ed ufficiali di giustizia, che crebbero infinitamente sotto gl'imperatori, presso i quali nacquero gli ufficj in dettaglio di gran curione, ossia maestro della curia, che non differiva da un gran giudice; ed i così detti « *magistri quatuor tribunalitiae classis, magister audientiae triplicis, libellaris, beneficiariae, exemptilis, magister catalogi forensis, voluminis judicialis, be-*

---

pura origine pitica ed appollinea, giovi rimontare al monte Sinai, ove il primo legislatore umano Mosè, prendendo le leggi nell'udienza dell'Altissimo, co'raggi in fronte, e qual divinità ispirata, presentossi al popolo anelante, cui comunicò li precetti, quasi ritmi dell'Altissimo. Dopo Mosè tutti i legislatori hanno fatto credere d'esser ispirati dalla divinità, e tutti quei verseggiatori o trubadori, che in mezzo a popoli barbari volevano seminare delle verità, hanno preso ad imprestito la stessa supposizione, ed hanno adoperato un enfasi ed un arte, che appoggiasse siffatta supposizione.

(1) Cedreno *lib.* 1. *pag.* 29.

(2) „ *Provide de omni plebe viros potentes, et timentes Deum, in quibus sit veritas, et qui oderint avaritiam, qui judicent populum* „ Exod. 18. *v.* 21. 22.

(3) „ *Patricii . . . legum , rerumque sanctarun, ac divinarum interpretes sunto* „ Ved. le leggi attiche del Petit *lib.* 1. *tit.* 3. *p.* 8.

*neficiarii, et codicis, magister calendarii curialis, et annalium curiae, magister pignorum, et apparitorum*, tralasciando altre nomenclature, che non è qui luogo di analizzare (1).

Quanto poi alla prima emanazione delle leggi, egli è certo, che ogni popolo ed ogni nazione, dopo aver conosciuta la necessità delle medesime, s'imprese a formarne una raccolta. Grande probabilità ci porta a credere, che i babilonesi governati da *Nino*, e da *Semiramide*, fossero i primi, che riducessero a sistema, ed in iscritto le loro leggi civili, perchè un diligentissimo autore ci prova, che i babilonesi furono i primi, che introdussero l'uso di stipulare tutti gli atti in iscritto (2). Ciò accadde circa l'anno 1750. dell'era volgare, epoca in cui gli assirj (il cui impero fondò *Nembrod*), vinsero i babilonesi sotto Nino (3). Dopo i babilonesi, bisogna rivolgersi agli egiziani, da' quali per catena non interrotta, le più polite nazioni hanno ricevuto i primi principj delle leggi, delle arti, e delle scienze, poichè gli egiziani, istruirono i greci, e questi fecero lo stesso coi romani.

Ora sebbene si voglia da gravi autori, che un certo Elion, avanti *Osiride* dasse le prime leggi agli egiziani (4); non ostante

---

(1) Giuliano Taborzio dottissimo giureconsulto francese, che viveva nella metà del 1500., diede alla luce alcune opere dottissime, e di squisita erudizione, tra le quali - *de magistratibus, et personarum delectu* - *Lione* 1559., dove alla pag. 80., e seg. ho rilevato le suddette notizie, tacendo altre molte, che ivi si possono riscontrare.

(2) Syncello *pag.* 102., e Giulio Affricano presso il *Syncello pag.* 90.

(3) Diodoro di Sicilia *lib.* 2. *in princ.*

(4) Così Diod. Sic. *lib.* 1. *pag* 17. 18., e la *Cronaca Alessand. p.* 45. Ma per occasione di quest' Elion, *Rè-nume*, giovi qui dar un cenno dell'

Origine della Mitologia.

Ormai è una verità troppo dimostrata, ed inutilmente contrastata dagl' increduli, che la mitologia Fenicia ed Egiziana, quali diedero forma e tema alle altre mitologie, nacquero da traduzioni mal spiegate de' libri santi. Giovi darne un esempio con le prime parole della Genesi - *In principio creavit Deus coelum et terram* -, stranamente iotese e tradotte da Sanconiatone di Berito, i cui frammenti ci conservò Eusebio

siccome le leggi di questi *Rè-numi*, non erano state scritte, ritennero gli egiziani per loro primo legislatore *Menctete*, che altri

*Praep. Ev. lib.* I. c. 10. – *In principio* (dice Sanconiatone) *un certo* Elion *e sua moglie chiamata* Beruth, *ebbero un figlio nomato* Cielo, *ed una figlia detta* Terra – *Sanconiatone* ha visibilmente mal interpretato le prime parole della Genesi, essendo cosa sorprendente, che molti dotti, non abbiano su di ciò fatto attenzione. Egli è vero che noi abbiamo de' semplici frammenti interpolati con note di Filone da Biblo suo traduttore, e di pagana malignità per trasformare i frammenti al suo scopo, ed impedire ogni ravvicinamento ai libri ebraici: ma contuttociò ben si vede, che dalla parola *Elohim* che significa Dio, *Sanconiatone* ha spiegato *un certo Elion*, e perchè non si dubiti che tal *Elion*, significhi l'Altissimo, come indica la genesi, *Filone da Biblo*, vi aggiunse l'interpretazione greca *hypsistos*, l'Altissimo, corrispondente al senso ebraico.

Dalla parola *Bereschith* che significa – *In principio* – vi compose *Beruth*, forse per creare una divina fondatrice a *Berito* sua patria. Di qui nacque pure la gran dea *Berecinzia*, perchè madre di tutti i dei – Virgilio Aen. I. 6.

*Berecinthya mater*
*Laeta Deum partu, centum complexa nepotes* –

la quale fu formata da *Bara* generò, ed *Elohim*, li Dei.

Ed appunto la parola *Bara* che significa tanto *creò*, che *generò*, e che somiglia in effetti a *Bar*, che vuol dir figlio, come leggesi spesso nel vangelo, *Sanconiatone* tradusse – *Elion e Beruth, generarono un figlio chiamato Cielo, ed una figlia detta Terra* – strana interpretazione del versetto – *In principio creavit Deus coelum et terram* –. I greci peraltro che non s'interessavano punto della città di Berito, lasciarono là *Elion* e *Beruth*, sebbene ritenuero *Berecinzia* per madre di tutti i dei, ed il Cielo il più antico degli dei, e padre dei sette Titani. Il celebre M. Guerin de Rocheza nella sua opera incomparabile poco dianzi, ed in appresso lodata, sostiene contro il sentimento di *Pezron* che i sei primi Titani, furono i sei giorni della creazione, ed il settimo fu il giorno del riposo Nè più lice svilupparc in una nota. Ma tornando al nostro tema, se un tal Elion avanti *Osiride*, dee credersi il sinonimo dell'Altissimo, non v'ha dubbio che l'idea tradizionale degl'Egiziani era giustissima, cioè d'esser stato Elion il primo legislatore, perchè Dio di fatti fu il primo re, ed il primo legislatore degli uomini, e poscia del prescelto popolo ebreo vicinissimo all'Egitto, durante il governo teocratico, ed il celebre ministero di *Abramo*, di *Giacobbe*, di

vogliono esser lo stesso *Trismegisto*, perchè diede le sue leggi scritte in *caratteri geroglifici*, ch' esso pretese di aver imparato

---

*Giuseppe*, ed in specie di *Mosè*, la di cui vita, e la cui storia prodigiosa, è necessariamente amalgamata con la storia egiziana.

ORIGINE PRIMITIVA DELL' IDOLATRIA.

E poichè qui si nomina Mosè ministro di Dio, giovi dall'origine della mitologia, fare una breve transizione all'origine dell'idolatria. Io la cerco invano in tanti casi, ed oggetti, ed impressioni, in cui la ricercano i dotti: a mio parere bisogna rivolgere la lanterna di *Diogene* per entro i nascondigli del cuor umano. L'uomo non si fà cuore senza un nume, da cui possa temere e sperare. Ma l'uomo che vede con gl'occhi corporei, non si sazia della sola idea di Dio. Desso vuol esser persuaso ch'esiste, e brama ch'esista con un culto esterno che sia dedicato allo stesso Dio, od una certa sua imagine. Questo desiderio s'insinuò nella natura dell'uomo dopo la corruzione della carne che produsse il diluvio, e dopo la dispersione del genere umano sulla superficie del globo. Prima del diluvio, *Mathusalem* aveva vissuto molti anni con *Adamo*, *Noè* aveva vissuto varj secoli con *Mathusalem*, ed era troppo viva l'idea tradizionale di Dio e la sua onnipotenza nella recente creazione, di che non dubitavano neppure i reprobi ed i figli di *Caino*, che avevano ricevuto la stessa tradizione, e conoscevano la giustizia di Dio sopra *Lamech*, ed il suo autore. Ma dopo il diluvio, discostandosi i popoli dalla tradizione, furono impazienti di ricercare, e di rappresentarsi agl'occhi la divinità, di cui conservavano una idea, ma più remota. Mosè vinceva quest'impazienza ed incredulità degl'ebrei con miracoli sempre visibili, che presentavano l'imagine e la presenza di Dio, ora nella colonna ignita, ora nella nuvola, ora nel roveto. Ma che! Pochi giorni che gli ebrei non ebbero l'oggetto di un culto esterno, bastarono per dimenticar tutto, e formarsi un nume d'oro. Da questa origine, cioè, dal desio naturale dell'uomo di possedere un nume, avanti cui prostrarsi con un culto esterno sensibile, sfogarsi, piangere, e far mille voti, nacque l'idolatria, che guidata da depravato criterio, produsse una enorme massa d'abominazioni e di mostri.

L'alta sapienza di Dio conobbe la debolezza e la miseria dell'uomo. Creatore dapprima, poscia Redentore dell'umana natura, concesse il prodigioso dono dell'EUCARISTIA, per viver velato con gl'uomini, per somministrare il perpetuo oggetto del vero culto esterno, e così adattarsi al desiderio dell'umanità, consolarla, ed alienarla da ogn'altro culto, e rannodar sempre le sue promesse col genere umano. Qual consolazione una tal

da *Mercurio* (1). Ma celeberrimo autore, che fu un dotto orientalista (2) sostiene che *Menes* o *Menetete*, fu lo stesso personaggio di *Noè*.

Dopo gli egiziani passando alla Grecia, s'incontrano i tempi sconosciuti di Atene sotto il governo di *Ogige*, la cui epoca può fissarsi circa l'anno 1830. avanti l'era cristiana. Di questo re, sotto cui l'Attica restò devastata a segno da una straordinaria inondazione, che per 200. anni restò deserta (3), non si ha notizia di

---

presenza per gl'uomini, qual providenza sublime in quanto a Dio, di una concessione così importante, per saziare il cuore dell'uomo, e per dare vita e pascolo continuo ai slanei del culto! quanto mai questo dono ha migliorato e vinto l'indole dell'umana natura!!! Ciascuno che mediti questa verità, deve sentire il convincimento, che un *turco*, un *ebreo*, un *idolatra* non trova di che sodisfare il suo cuore ne' suoi templi, e vive in una gelida religione, di semplice forza, ostinazione, acciecamento, od abitudine, ma l'uomo *cattolico*, assai più d'un *cristiano* semplice, ovvero addetto a qualche pretesa umana riforma ( che intese diminuire e circoscrivere l'azione, e la presenza della divinità nell'Eucaristia ); vive in una religione d'amore, di fiducia, di convinzione, e di consolazione, trovando ogn'ora sodisfatto il proprio cuore, ed arricchito il genere umano d'un miglioramento morale positivo, che solo può nascere da una indefettibile presenza, e protezione dell'Altissimo. „ Dicea un saggio „ *Quo numen adest, virtus, vita, ac foelicitas adsunt* „.

(1) *Lo stesso* Diodo *pag.* 19. Plutarco *negli opusc. tom.* 2., e Platone *nel lib* 4. *de leg.* Veggasi il mio sistema sulli *geroglifici* egiziani, negl'opuscoli *Excerptum de hieroglyphicis*, e nella prefazione *Ad specimen bibliothecae demoticae ac hieraticae aegyptiae* –. Collez. Classica vol. 5. Roma 1828. in 8.

(2) M. Guerin de Rocher *hist. veritable des tems fabuleux – Paris* 1776. *vol.* 1. Chap. Menes – Noe – pag. 126. et suiv.

(3) Così scrive Eusebio sull'autorità di *Giulio Affricano praep. evang. l.* 10. *cap.* 10. *p.* 490., ma Strabone *lib.* 9. *p.* 623. cita alcuni monumenti antichi, da' quali pretende di provare che il diluvio di *Ogige* fu cagionato da una passeggiera inondazione, per esser stati chiusi gli scoli del lago *Copai*. – Noi vediamo certamente una densa caligine nella storia greca che si riferisce ai tempi di Ogige, poichè la mitologia stessa temè di avanzarsi in questo gran vacuo. Tuttavia sostiene il dotto Pietro Alcionio nel suo libro *de exilio* ( libro scritto a tempi di Leone X. per ricordare

leggi scritte. Ma sorgendo il regno d'Argo, ch'era il principale della Grecia, e che stabilissi precisamente nel Peloponeso circa 1822. anni avanti G. C. (1); *Foroneo* figlio d'*Inaco* (2) cercò di perfezionarlo, fissando non solo in ciascuna colonia i tribunali per amministrare la giustizia, ma promulgando un codice di leggi scritte, delle quali fu tanto celebrata la saviezza, che l'antico poeta *Acusilao*, quindi il poeta *Foronide*, e finalmente *Platone* lo chiamarono il padre degli uomini (3).

---

l'infelicità della letteratura e dei letterati, e che trovasi per il primo nella rara raccolta di Gio. Burcardo Menckenio – *Analecta de infoelicitate litteratorum – Lipsiae* 1707. in 12.) appunto quest'autore sostiene, che presso i Cesari Bizantini ossia nel medio evo, li sacerdoti greci, intesi soltanto in questioni religiose, consigliarono la distruzione di molti antichissimi poeti greci che a noi non sono pervenuti, per qualche oscenità che contenevano nelle loro opere, e così si perderono le più antiche tradizioni della Grecia – *Audiebam puer* (dice lo stesso autore) *ex* Demetrio Chalcondyla *graecarum rerum peritissimo, sacerdotes graecos, tanta floruisse auctoritate apud Caesares Byzantinos, ut in gratiam illorum integra complura de veteribus graecis poemata combusserint, in primisque ea ubi amores continebantur, atque ita* Menandri, Dipoili, Apollodori, Philemonis, Alexii fabellas, et Sapphus, Erynnae, Anacreontis, Mimnermi, Bionis, Alcmanis, Alcaei carmina intereidisse –. E nella scoperta del Perù, come del Messico, narra Garcilasso della Vega fedele storico della regia stirpe degl' *Incas*, che i Spagnoli distrussero per superstizione tutti i monumenti geroglifici delle due nazioni, credendoli caratteri magici, e perciò lo scrittore deplora di essersi perduta l'origine e la storia antica di quelle nazioni. Di questi e di altre simili distruzioni bisogna pur dire – *sic erat in fatis* – Così volle Dio per alti suoi fini, quel Dio che – *est conspector saeculorum* –.

(1) Inaco fondò il regno degli argonauti, e l'antica tradizione, che abbiamo da Apollodoro, ed Igino, come prova il Bannier *expl. des fables tom.* 6 *p.* 39. si è, che fosse figlio di *Oceano*, e di *Teti*, per ispiegare, che per mare giunse alla Grecia.

(2) Ved. s. Clem. Aless. *admonit. ad gent. p.* 67.

(3) *S. Clem. Aless. ne' stromati lib.* 1. riferisce tuttociò di *Foroneo*, e riporta alcuni versi di *Foronide*. Ved. il Taziano *p.* 274., Eusebio nella *Cronaca lib.* 2. *pag.* 65. Syncello *p.* 67, e 125.

Si distinse intanto anche il regno di Creta per le severe leggi pubblicate da *Minosse*, e da *Radamanto* (1), e *Platone* dedicò il suo dialogo *de lege* a *Minosse*. Alquanto posteriore fu *Licurgo*, che visse molti anni dopo la presa di Troja, e pubblicò le sue leggi agli spartani 150. anni innanzi le Olimpiadi (2). Fu allora, che il sistema di legislazione positiva, e scritta, si diramò presso tutti i popoli, e quel che fu cosa mirabile e quasi concertata nell' antichità, fù che i legislatori attribuirono sempre il codice delle leggi a qualche divinità, temendo la ferocia, e l'incostanza de' popoli (3).

Intanto Atene potè riprodursi dai guasti della inondazione, o diluvio di Ogige. Giunse la trigesimanona Olimpiade, e *Dracone* pubblicò il codice delle sue leggi, che in gran parte aveva forse compilato da quelle di *Minosse* (4). Perciò risentivano di estrema severità, e gli ateniesi se ne lagnarono anche troppo, perchè insolentirono apertamente contro le leggi, allorchè il gran legisla-

---

(1) Platone *lib.* 4. *Minos, vel de lege.*

(2) S. Clem. Aless. *negli stromati lib.* 1. *pag.* 309.

(3) Questa osservazioue applicabile non solo ai più antichi legislatori, ma ben anco ai posteriori, si fa ancora dal celebre Marsilio Ficino, che nel proemio del dialogo *Minos*, ossia *de lege pag.* 34. così si esprime ,, *Quamobrem omnes illustres conditores legum, inventionem legum in Deum, sed per diversa nomina, ac media retulerunt.* Zoroaster, *Bactrianis, Persisque legem tradens, in Horomaspin*, Trimegistus *Aegyptiis in Mercurium*, Moyses *Judaeis, rectissime in patrem totius naturae Deum*, Minos *Cretensibus in Jovem*, Charondas *Carthaginensibus in Saturnum*, Lycurgus *Lacaedemoniis in Apollinem*, Dracon, *et* Solon *Atheniensibus in Minervam*, Numa *Romanis in Aegeriam*, Mahometes *Arabibus in Gabrielem*, Zamolxis *Scytis in Vestam*, Plato *noster Magnesiis, et Siculis in Jovem*, *et Apollinem* ,,. Un altra riflessione mi sembra giusta, ed è, che avendo Mosè dato le sue tavole della legge da parte di Dio, perchè Dio era il capo di quel governo teocratico, ed essendosi il popolo ebreo sottomesso all' istante; perciò li legislatori contemporanei, ed i posteriori, usarono di metter in mezzo una divinità. Da ciò argomento, che Mosè non solo fu *conosciuto*, ma *imitato* corrottamente da tutti i legislatori.

(4) S. Clem. Aless. *lib.* 1. *stromat. pag.* 309.

tore *Solone*, temendo una rivolta irrimediabile, placò gli ateniesi con rifondere nuovamente le leggi, e temperarle di molto, le quali publicò nella quinquagesima Olimpiade (1). Abbiamo ancora dei frammenti delle leggi di *Dracone*, e di *Solone*, che *Samuele Petit* ha raccolto diligentemente nella sua bell'opera *ad Leges atticas*, e può anco consultarsi il *Meursio* nella sua raccolta, o diiò biblioteca erudita sulle cose attiche, come anche il *Biagi* nel suo trattato *De decretis atheniensium*, altrove citato.

Le leggi di Atene per la distinta loro saviezza divennero in poco tempo le leggi della Grecia. Mentre cominciava a fiorire la Grecia, cominciò l'esistenza di Roma. Il re fondatore, ed i suoi successori promulgarono le leggi regie, che *Papirio* ridusse in sistema, e si chiamò *diritto Papiriano* (2). Ma le leggi regie, di cui abbiamo qualche frammento (3), restarono abolite con l'autorità dei re, e fino ad *Augusto* non poterono richiamarsi in vigore (4).

I romani abbisognavano intanto di leggi, e la fama della Grecia trasse là, varj legati romani, che tornando in Roma, furono investiti di podestà legislativa, e publicarono le celebri dodici Tavole, delle quali ammiriamo ancora una saviezza natia (5).

---

(1) *Lo stesso pag.* 302.

(2) Pompon. *lib.* 2. §. 1., *et* 18. *ff. de orig. juris.*

(3) Marziano nella *leg.* 2. *ff. de mortuo inferendo*. Vedi Hottomanno nel libro *epigrammatum romanorum :* Corn. Tacito *lib.* 20., e nel Tesoro di Everardo Ottone *tom.* 1. *p.* 60. Vedi anche il Meerman. *tom.* 1.

(4) Dice Tito Livio *lib.* 34. „ *Lex regia de unius imperio lata est ineunte regnum Romulo, qua populus omnem potestatem in se concessit .. Cum autem annis amplius quingentis florente pop. rom. libertate, sopita fuisset; postea DD. Augusti, et Tiberii dominatu, qui legibus soluti sunt, excitata, subtilius, et copiosius quam antea praescripta est.* „

(5) Dionigi di Alicarnasso fu quello, che tra gli antichi ei conservò li residui di queste leggi, con dotti commenti. V'ha fra i più recenti, e migliori Giusto Lipsio, che trovò delle addizioni, ed il Gottofredo con note eruditissime, e specialmente nell'edizione, che si trova inserita nella bellissima collezione *Leeviana in* 8. *Lugduni Batav.* 1672. Ma più recentemente M. Bouchaud membro dell'accademia delle iscrizioni, e belle lettere di Parigi, ha pubblicato li più dotti e profondi commenti sulle leggi

Ma una grande repubblica, ch' era agitata più da intestine discordie, che da guerre esterne, non poteva regolarsi a sufficienza con leggi estere, e formate per uno stato più ristretto, e di un governo differente. In Roma voleva far leggi la plebe, e si chiamavano *plebisciti*, pretendeva di farle il senato, e si chiamavano *senatusconsulti*: vi erano i pretori, e facevano *gli editti*: i tribuni della plebe facevano essi stessi *le leggi* in nome del popolo. I dittatori facevano le leggi, li consoli egualmente, e fino i censori cominciarono a dar leggi, come dice *Plinio* (1). Uno di questi legislatori scriveva la legge in sua casa, e sceglieva de' consulenti, perchè nulla vi fosse contro la republica, e quindi la promulgava (2). Ma purtroppo *Cicerone* stesso ci avverte, che tali cautele venivano spesso disprezzate, e che l'iniquità di tanti legislatori poneva in soqquadro la republica (3).

Tante leggi discordanti, ingiuste e presso che infinite (4) somigliavano a quell'abbondanza di rimedj contrarj, e mal' appli-

---

delle 12 tavole in un gran vol. in 4. *Parigi* 1787. È l'opera più insigne in questo genere.

(1) Afferma Plinio *lib.* 35. *cap.* 7. „ *Lex Metilla extat Fullonibus dicta, quam censores dederunt ad populum, ferendam. At minor magistratus, qui leges etiam ferret, tribunus plebis erat* „.

(2) Il dottissimo Pandolfo Pratejo ne' prolegomeni alla descrizione delle leggi, che fa *Paolo Manuzio* nel *lib.* 6. *delle antichità romane p.* 591. dopo il dizionario di diritto stampato in Lione 1574. così dice: „ *Legem autem laturus magistratus, scribebat eam domi, et cum peritis consultabat, ne quid contra populi rem, aut voluntatem sanciret, neve quid quod vetus aliqua lex, si ferretur, inane, infirmumque, juberet esse .... Promulgabatur deinde lex, et promulgare, ait Festus, est quasi provulgare. Spatium promulgationis, ut ex Macrobio, Dionysio, Cicerone, et Quintiliano patet, erat trinundium, ut per trinas nundinas a rustica plebe, cognosci posset* „.

(3) Cicerone nel *lib.* 3. *dell' epist. ad Attico*; parlando delle leggi di *Clodio*, e di *Vatinio*, le chiama – *alienas a more majorum* – e prosiegue „ *Haec igitur, quae proposui, quasi legitima a bonis viris, in ferenda lege omnia cavebantur. Sed ubi rationem vincit libido, spreta bonorum consuetudine, nihil praeter suam potentiam, et utilitatem in lege spectarunt* „.

(4) Tanto Paolo Manuzio *lib. Ant. Rom.*, che il Pratejo al *l. c.* danno il novero delle leggi romane a noi pervenute, oltre le leggi delle 12.

cati, che uccidono un malato. Di fatti il corpo morale di questa grande republica fu notabilmente afflitto, e lacerato dalla moltitudine, ed antinomia delle leggi, finchè fu sollecitata una crisi, ch' eresse un impero, e distrusse una republica.

*Augusto* richiamò la legge regia, perchè questo era il fondamento della monarchia, e potea chiamarsi la *gran carta* del nuovo impero. Ma nè desso, ne molti suoi successori, pensarono seriamente a dare un codice ordinato di leggi civili. Si vivea alla giornata. Il consolato trascinava una languida figura di republica, e perciò gli oratori potevano estendere il loro repertorio anche alle leggi republicane. Queste però facilmente si confutavano, con nuove leggi, e rescritti degli imperatori.

Allora alzarono cattedra, e tribunale, li pretori, uomini saggi, e che presiedevano alla giustizia. Essi non avevano alcun potere legislativo, ma per ben publico, esponevano fuori de' loro tribunali alcuni editti, che sembravano regolare l'applicazione delle leggi, alla pratica. Nella confusione ed oscurità delle leggi, sembravano questi editti, quali benefiche faci per camminar dirittamente, e rendevano molto vantaggio. *Bacone da Verulamio* li loda con ragione (1). Venne in fine *Salvio Giuliano*, e publicò l' editto perpetuo. Fu questo una completa legislazione, che affissa sotto gli occhi dell' imperatore, fu da lui acclamata, come fu acclamata dal popolo. Furono ivi sapientemente calcolati i diversi casi, non previsti nelle umane contrattazioni, e perfino ne' delitti, e vi fu apposta la relativa disposizione (2).

---

tavole. Il *Pratejo* le dispone in ordine alfabetico, e cominciando dalla legge *Acilia*, ho avuto la pazienza di contarle fino al numero di *quattrocentotredici*, senza quelle infinite che si sono perdute.

(1) Bacone *De augm. scient. lib. 8. aphoris.* 46. „*Non sine causa in usum venerat apud romanos album praetoris, in quo praescripsit, et publicavit, quomodo ipse jus dicturus esset. Etenim optima est lex, quae minimum relinquit arbitrio judicis: optimus autem judex, qui minimum sibi* „.

(2) Salvio Giuliano fu proavo di *Didio Giuliano*, che successe a *Pertinace*. Viveva sotto *Adriano*. Donello, e Cujacio hanno molto merito nella riunione di quest'editto. Ma più recentemente Guglielmo Ranchino giure-

Giovarono molto gli editti de' pretori, ma non potevano provvedere al gran vuoto, che lasciava una morbosa pinguedine di leggi, *crassities legum*. Insorsero allora uomini prudenti, che versati nella giurisprudenza, e nell' economica, davano ai postulanti guida, e consiglio. Gli stessi giudici pendevano da queste risposte, e le case di questi prudenti, sembravano templi di gravità, e di esperienza. L'erudito *Pratejo* ci dà in compendio i nomi, e le gesta di sessantacinque di questi prudenti, che sono stati in diversi tempi i principi, e corifei di questa nuova classe di legislatori privati (1).

La tolleranza del governo, e la pazienza de' giudici, fece moltiplicare anche troppo il numero di questi prudenti. V' entrò lo stoicismo, lo spirito di partito, il cinicismo, ed emulando le sette filosofiche, ebbero anch' essi li loro portici, e li loro peripati. Edmondo Merillio riferisce dottamente le dispute dei *Cassiani*, de' *Proculejani*, de' *Pegasiani*, ed altri molti, e come, e con quali formole i primi giureconsulti erano costretti di ascriversi all'una, o all' altra setta, o formarne una nuova, per non esser abbandonati dai proseliti, cosa riputata assai indecorosa (2); in fine questi prudenti fecero sì, che il rimedio divenisse peggiore del male.

Così il gran corpo morale dell' impero romano, afflitto al di fuori con ferite profonde, lacerato al di dentro con rivalità, e guerre civili, non bene governato da mole portentosa di leggi, mal curato da quegli stessi, che invece di essere prudenti medici, erano divenuti pericolosi settarj, dovette subire una crisi, e finalmente spirare, e disciogliersi nell'occidente.

Non era ancor disciolto il cadavere politico dell' impero d'occidente, che i barbari di tante nazioni rompendo l'argine, che

---

consulto olandese, lo restituì alla sua antica promulgazione, e lo arricchì di note eruditissime. Trovasi nella bella collezione olandese *cum notis varior.* del *Leewio* 1672. *pag.* 309. *Lugdun-Batav.*

(1) Ved. pag. 279. alla pag. 285. op. cit. Non ho trovato in altri autori, fuori che in Ottomanno una raccolta così erudita, e dettagliata degli antichi prudenti, e giureconsulti, come pure nel Brissonio e Calvino, autori di lessici eccellenti.

(2) Merillio *observ. lib.* 3. *Lut. et Paris* 1618, *lib* 1.

avean guardato per tanto tempo, inondarono l'Italia e Roma. Ciò accadde la prima volta sotto Alarico I. nell'anno 447. del Signore (1). Nemici del nome romano, e di tutto ciò, che risentiva delle loro leggi, vollero sostituire le loro costumanze, e d'indi ebbe origine il codice de' visigoti composto di dodici libri: e le leggi saliche ripuarie e di altri popoli, fecero una strana mistura di legislazione. Fu allora che *Alarico II.* sentendo lodare l'equità del codice Teodosiano già dimenticato, ordinò a *Gojarico* suo ciamberlano e uomo istruito, di farne un compendio, che publicossi in Agda, e chiamossi *Breviarium Alaricianum*, quale dal 506. regolò per qualche secolo i paesi meridionali della Francia. Successe quindi il celebre editto di *Teodorico* di 154. capitoli, che l'incomparabile giureconsulto *Pietro Piteo* ricompose, e donò al publico con la sua biblioteca (2).

Un secolo dopo regnava *Giustiniano* in oriente. Figlio di Roma, non poteva dimenticar le leggi patrie. Queste leggi erano già state riunite in tre codici da *Ermogene*, *Gregorio*, e *Teodosio*. Oltre questi codici, v'erano duemila libri all'incirca, e trecento miriadi, ossia tre millioni di versi (3). In mezzo a questa farragine, *Giustiniano* istituì una giunta o commissione composta di *Triboniano*, *Doroteo*, *Teofilo*, ed altri. I tre codici furono trasformati in un solo, che si chiamò *Giustinianeo*. Dalle tante miriadi di versi, e libri estravaganti, si composero li cinquanta libri delle Pandette. Quindi si publicarono le istituzioni. In seguito venne publicato il così detto codice *repetitae praelectionis*, derivante dall'antico codice Giustinianeo, che non abbiamo; e poi le Novelle, giacchè le consuetudini feudali, riconobbero più bassi

---

(1) Ciò ricavasi dalla cronica inedita *d'Isidoro di Siviglia* publicata da *Pietro Piteo* innanzi il codice de' Visigoti con l'edizione di *Parigi* 1579. *pag.* 2.

(2) L'edizione principale del solo codice de' Visigoti, e dell'editto di *Teodorico* del Piteo, è di Parigi 1579., presso il *Nivellio, via Jacobaea*. Si trova però quasi sempre con le opere di *Cassiodoro*, stampato con la stessa epoca.

(3) Leg. 1. §. 1. *Cod. de vet. jur. enucleand.*

tempi (1). Giustiniano vietò severamente le glosse, e le risposte de' prudenti (2). Chiamata la giurisprudenza a nuova vita, temè, che non tornasse al primiero disordine. Giustiniano ordinò che il solo testo potesse allegarsi nel foro (3). Ma il divieto fu infelicemente violato, mentre le decisioni de' tribunali o de' giureconsulti, si anteposero al testo, e per una gran parte ha formato l'oggetto d'uno studio inutile, di semplice partito, e pregiudizievole al buon criterio legale.

Secondo il *Poliziano* (4), il *Muratori* (5) ed il *Gravina* (6), trasmise *Giustiniano* a Ravenna la copia originale del codice, e forse vi rimise anche le Pandette. Esercitando una languida autorità per mezzo di un' Esarca, ne fu impedita una solenne promulgazione, per gelosia dei longobardi, e dei barbari. Quindi per artificio di questi, scomparvero in un momento il Codice, e le Pandette. Allora tornarono le leggi *Saliche*, *Ripuarie*, *Longobarde*, *Anglo-Teutoniche*, e *Vandaliche*, le quali portarono anche in Roma, e nell' Italia uno strano miscuglio, a misura della preponderanza dell' uno, o l'altro popolo. Già dissi altrove, che le leggi di *Giustiniano* rimasero dimenticate, e sepolte per circa sei secoli, cioè fino al 1135., nel qual tempo si trovò il Codice in Ravenna, e le Pandette in Amalfi (7). Dopo lunga morte, accadde questo risorgimento, e dopo il risorgimento, cominciò una miglior vita.

Da quell' epoca le leggi romane furono salutate, come leggi generali, e diritto civile comune. Il mondo si convinse per mezzo del confronto passato con le leggi de' longobardi, de' goti, e delle

---

(1) Si vuole autore del libro de' feudi l'abbate Isernia. Ved. il Vallense in *proem.* § 6.

(2) Leo. 1. *Cod. de novo cod. cond.*

(3) Leo. 1. *Cod. de novo cod. confirmando.* – Leo. 1. *Dig. de concept. dig.* edizione fiorentina delle Pandette.

(4) Lib. 20. cap. 4.

(5) Muratori *Antichità italiane, diss.* 44.: *Annali d'Italia t.* 6. *pag.* 2.

(6) *De ortu, et progressu juris civilis lib.* 1. §. 140.

(7) Ved. la bell' opera di Enrico Brenckmanno *Historia pandectarum: accedit gemina dissertatio de Amalphi: Trajecti ad Vhenum* 1722. *in* 4.

altre nazioni, che infinitamente più saggie, più calcolate, e più adattate al reggimento de' popoli, erano le leggi romane (1). Pertanto ciascun governo intavolò degli statuti parziali, dove particolari circostanze de' popoli, non trovavano previsti i loro bisogni. Nel resto, in cui non disponevano gli statuti, il diritto comune esercitava il suo impero. Così si è sempre regolato, e si regolerà il mondo (2). Io penso, che la collezione Giustinianea poggiata essendo su principj cristiani, e mosaici (3), mai potrà esser svelta,

---

(1) Nella collezione d'opuscoli del giureconsulto Vestfalo G. P. Ludewio altrove citata, si trovano sette opuscoli nel fine del tomo 2, intitolati *De differentiis juris romani et germanici.* Qui l'autore acerrimo Luterano, spingendo il suo spirito di parte, fino a dichiararsi nemico del nome romano, destina questi opuscoli a sostenere, che ingiustamente tutti i popoli si sono dichiarati per adottare la saviezza delle leggi romane, poichè pretende provare, che le leggi germaniche anco le più antiche, sono infinitamente migliori. Il solo paralello peraltro condanna l'autore e tradisce il suo scopo: nè rimane all'autore che un metodo virulento e maldicente, senza criterio e ragionevolezza. Talvolta sembra persino confinare con la pazzia, come di criticare altamente (pag. 1003.) la legge di cominciare gl' istromenti e li testamenti col santo nome di Dio, dicendo esser ciò una superstizione anti-germanica. Quest'autore furente, confermò la massima per tutti gli uomini di buon criterio, sulla saviezza delle leggi romane.

(2) Per convincersi di questa verità, basta scorrere l'opera celebrata del giureconsulto *Simone* Van-Leeuwen, il quale ravvisa i principj, e l'esercizio del diritto romano in tutte le nazioni appena incivilite. Veggasi il di lui dotto trattato. « *Censura forensis theoretico-practica, idest totius juris civilis romani methodica collatio, qua non tantum ipsa Juris romani fundamenta, ad rationis ac veritatis censuram methodice reducuntur, sed ad usum practicum transferuntur, interjectis constitutionibus, decisionibus, moribus, et statutis non tantum generalioribus, verum etiam particularibus, cujusque fere christianorum gentis regionis, et provinciae* —. *Editio quarta* Gerardus de Haas *J. C. recensuit, et observationibus illustravit „ Partes duae „ Lugduni Batavis sumptibus Luchtmans, et Haak* 1741. *in fol.*

(3) Ved. *Collatio legum mosaicarum, et romanarum cum notis* Joannis Cannegieteri, *et disquisitio de notis, et siglis veterum: Trajecti* 1764. in 4. Oltre quest'opera eruditissima, può confrontarsi nella lodata collezione *Leewiana „ Licinii Rufini mosaicarum legum collatio cum notis* P. Pithoei *pag.* 605. *Lugd. Batav.* 1672. Ved. anche il Fabricio, *Bibliotheca latina*

o cambiata dai suoi cardini, ma solo modificata in qualche parte, o ridotta semplicemente a precetti ordinati, ossia che riportino le leggi nel loro ordine naturale, come tentò felicemente il Domat, e qualche nazione che ha composto il suo codice di civile legislazione.

## TITOLO VII.

### Delle Leggi Criminali.

Il mondo cominciò con un delitto di origine, e poco dopo dovette conoscere un fratricidio, ond'è, che appena il mondo si riunì in società, si trovarono i buoni uniti ai cattivi; ed i facinorosi, i ladri, i prepotenti, e gli omicidi cercarono di usurpare le sostanze degl'innocenti. Quindi la necessità delle leggi criminali, e coercitive de' delitti, nacque col mondo.

Iddio comandava con governo teocratico il popolo ebreo, e la sua sapienza suppliva alla mancanza primitiva di leggi criminali scritte. Quando però succedeva l'infrazione dei suoi comandi, desso vi applicava la pena. Il diluvio fu la prima di queste pene, e ve ne fu poi un lungo seguito di altre ben sensibili. Finalmente comandò Iddio stesso a Mosè di promulgare le leggi criminali scritte, onde il popolo fosse inescusabile sulla scienza di esse. Ciò accadde appunto, perchè il Decalogo non fosse vilipeso, ma garantito con altrettante leggi penali, dette giudiziali, o miste (1).

---

*ediz. di Lipsia* 1773. *tom.* 3. *p.* 483. dove si riportano con erudizione tutti gli autori, che hanno fatto il confronto delle leggi mosaiche colle romane. E ved. il Menagio *amoenit. jur. cap.* 7. *p.* 37., come anche il codice e le pandette – *cum notis* Julii Pacii – *Lugduni* 1580. due vol. in fol., ove si riportano in margine varie leggi mosaiche di confronto.

(1) Si sa, che le leggi promulgate da Mosè, furono cerimoniali, morali, e miste: quelle, che appartengono alla punizione de' delitti, si ritrovano tra le giudiziali, e miste. Il Seldeno nelle varie sue opere erudite, ma specialmente *Giosuè* Arndio nella sua opera laboriosa – *Manuale legum Mosaicarum tribus partibus inclusum. Gustrovi* 1666. – hanno ricavato da questi fonti tutte le leggi criminali, che Dio promulgò per mezzo di Mosè, le quali disposte per ordine, formano il codice criminale, e penale della na

Dopo le leggi del Pentateuco, succedono le leggi criminali di Egitto. L'esistenza delle prigioni per li malfattori ai tempi di *Giuseppe*, e li supplicj contro i malfattori, sono attestati dalla scrittura (1).

Gl'istorici entrano in maggior dettaglio sulla saviezza di queste leggi egiziane.

Narra *Diodoro di Sicilia*, che quei, ch'erano stati presenti alla uccisione di un uomo senza impedirla, doveano soffrire un preciso numero di colpi di frusta, e si facevano stare tre giorni senza mangiare, quante volte non provassero una impotenza, nel qual caso doveano indicare gli assassini (2).

L'omicidio volontario era punito con la morte senza distinzione di condizione di persona (3).

Il parricidio si puniva cacciando nel corpo del reo de' pezzetti di canna lunghi un dito, poi l'inviluppavano in un fascio di spine, ed in tal modo lo consegnavano alle fiamme (4).

I padri, che uccidevano i figli, erano costretti per tre giorni e tre notti continue, di tener abbracciati li cadaveri de' figliuoli uccisi, in mezzo alla guardia della città (5).

---

zione ebrea. E per maggior erudizione sulli principj del codice penale ebraico; Ved. la bell'opera – *Dictionnaire de la penalité de toutes le parties du mond connu* – del Pr. B. Saint Edme. 6. *vol. in* 8. *Paris* 1824.

(1) Genes. *cap.* 39. *v.* 20.

(2) „ *Si quis in via hominem interfici, aut quemlibet vim substinere videns; cum posset, non vindicasset, capitali supplicio obnoxius erat. Si quis tamen revera opem ferre, propter infirmitatem non potuisset, indicare tamen latrones tenebatur* „. Diodor. *lib.* 1. *edit. Hanoviae pag.* 69. *typis Wechelianis* 1604.

(3) „ *Qui sponte liberum hominem, aut etiam servum necasset, ei leges capitis supplicium irrogabant: utpote quae non fortunae conditione, a factorum consiliis, ac sceleribus, inhiberi cunctos vellent* „. Lo stesso *pag.* 70.

(4) „ *At in filios parricidas exquisitissimum poenae genus statuerunt. Damnatos enim ob haec, simul ac frustulatim corporis membra calamis praeacutis ad digiti magnitudinem desecuissent, vivos super spinis cremari necessum erat* „. Lo stesso *l. c.*

(5) „ *Parentibus liberorum interfectio non capitalis erat, sed tres dies, ac noctes in complexu occisi perdurare, custodia assidente publica cogebantur* ». Lo stesso *l. c.*

Lo spergiuro era punito colla morte (1), ed il calunniatore era condannato allo stesso supplicio (2).

Coloro, che falsificavano le monete, li pesi, e le misure, e li sigilli publici, o privati, come pure gli scrittori, e redattori degli atti publici, che tradivano il loro ufficio, rimanevano privi d'ambedue le mani (3).

Erano terribili le pene anche in materia del publico costume. Fa tremare la pena dello stupro, e sono savissime le addotte ragioni (4). Gli adulterj potevano commettersi difficilmente, e le donne ne portavano il segno per tutta la loro vita (5).

Due delitti non si potevano impedire in Egitto. Gli assassinj, che accadevano in alcune desolate sponde del Nilo, le quali si attribuivano ai coccodrilli, che talvolta n'erano innocenti: e li furti, che per miseria, e per consuetudine si commettevano liberamente. Sono ammirabili le due leggi, che distrussero in fine questi delitti. In quanto al primo si ordinò, che il cadavere fosse condito doviziosamente, e seppolto con pompa nella città più vicina. Questi funerali, che costavano una spesa considerabile, a

---

(1) „ *In perjuros, capitis poena sancita fuit, ut qui duo maxime committerent flagitia, nempe pietatem in Deos violarent, et fidem; maximum societatis fundamentum everterent* „. Lo stesso *pag.* 69.

(2) „ *Calumniatores statutam falso delatis poenam subibant, si postmodum condemnati essent* „. Il medesimo *l. c.*

(3) „ *Illis, qui monetam adulterarent, aut nova substituerent pondera, aut sigilla transculperent: scribis etiam, qui tabulas falsas concinnarent, vel de relatis in tabulas publicas quidquam demerent, aut syngraphas ementitas obtruderent, lex, utraque manu, praecidi jussit, ut alios ab id genus facinore, deterreret* „. Lo stesso *pag.* 71.

(4) „ *De sexu muliebri acerbas habebant leges. Nam qui vim ingenuae attulisset, huic genitalin praecidi jubebant; unius enim facinoris aenormitate, tria maxima flagitia; injuriam, corruptelam, liberorum confusionem, perpetrari judicabant* „. Il medesimo *l. c.*

(5) „ *Si persuasu, adulterium esset commissum, viro mille plagae fustium, mulieri narium detruncatio irrogabatur. Nam mulieri ad vetitas libidines sese exornanti, praecipua venustatis lenocinia adimenda censebant* „. Idem. *loc. cit.*

diligenza de' sacerdoti, obbligarono tutte le città confinanti di tener dietro a questi assassini, di sorprenderli, e di distruggere ben' anco i coccodrilli, per non subire queste gravose multe (1).

Quanto al secondo delitto, il governo affettò di approvare una compagnia di ladri residente in Menfi, e presieduta da un capo. Ordinò quindi, che tutti quelli, che si volevano dedicare a questo mestiere, fossero obbligati di recare al presidente l'oggetto derubato, ed intimò poi ai derubati, che dando i contrassegni, si diriggessero allo stesso preside per la restituzione, pagando la quarta parte di multa. Questa legge punì la negligenza degl' incauti, tutelò la restituzione degli oggetti, e fondò una cassa per mantenere una disperata e numerosa plebaglia (2). Io tacerò tante altre savissime leggi, che non appartengono al mio tema (3).

La saviezza di queste leggi fu appresa da *Solone*, da *Licurgo*, e dagli altri legislatori greci. Basta leggere la raccolta delle leggi

---

(1) „ Erodoto racconta questo fatto *ediz. di Francf. in fol.* 1608. *p.* 90., a cui corrisponde la buona versione italiana. Roma 1769. lib. 2. pag. 143. „ *Qualunque de' medesimi egiziani, o forastieri si trovi lacerato da un coccodrillo, o annegato nel fiume, è necessario, che quella città, a cui è stato balzato lo condisca, e con onestissima pompa lo seppelisca ne' sacri sepalcri: di toccar il quale neppur è lecito ad alcuno de' parenti, o degli amici, ma gli stessi sacerdoti del Nilo lo sepelliscano* „.

(2) „ *De furibus lex quaedam in aegypta est perquam singularis. Qui furtis operam dare volunt, nomina apud furum principem profitentur, et e vestigio furtum ex pacto ad eum referunt. Qui res suas amiserunt, similiter unumquodlibet amissorum literis consignatum exhibent, locumque, ac diem, et horam, quibus jacturam fecerint adscribunt. Hac modo cunctis facile repertis, fraudatus, taxatione rerum facta, quadrantem persolvit, et sua recuperat: et cum fieri non posset, ut omnes a furta abstineant, viam legislator invenit, qua, res sublata, praeter redemptionis pretium, servaretur* „ Diod. *l. c. p.* 72.

(3) Le leggi savissime, che anche oggidì sussistono, come a cagion di esempio, che non si potessero pignorare i bovi aratorj, e gli stromenti di arte, e non potessero esser soggetti all'arresto personale quelli, che avevano ricevuto i danari ad usura, ed i militari, e quelli, che servivano la republica, si devono agli egiziani, come dimostra Diodoro *loc. cit. pag* 72.

attiche publicate dà Samuele Petit (1), e si conoscerà il giusto criterio di quei popoli nella redazione delle loro leggi criminali. I romani trasfusero presso a poco li medesimi principj, non solo nelle leggi delle XII. tavole, ma nelle loro leggi parziali, tra cui distinguonsi la legge Cornelia *de sicariis, et veneficiis* (2), la legge Cornelia *de injuriis* (3), la legge Cornelia *de falso* (4), la legge Cornelia *majestatis* (5), la legge Clodia *de injuriis publicis* (6), la legge Ateria Tarpeja *de mulcta* (7), la legge Apuleja *majesta-*

(1) ,, *Ad leges atticas Paris.* 1635. *pag.* 46., *e seg.* Ivi si enumerano tutti i gradi dell'omicidio volontario, premeditato, casuale, e fatto in rissa, e si enumerano tutte le circostanze aggravanti, ed attenuanti, quindi si attribuiscono diversi gradi di pena, e fuori dell'omicidio casuale, si stabilisce l'areopago per tribunal competente a giudicare sugli altri delitti. Circa i suicidj si vuole, che ambe le mani si recidano, come ree del misfatto, e che i suicidi siano esclusi dal tumulo gentilizio. Si enumerano tutte le sorta di ladri, e si applicano pene severissime, ed anco la morte, come ai manifesti ladri detti *saccularii, et vecticularii*. Anche i plagiarj sono considerati, come ladri delle altrui produzioni, e si puniscono con la morte. Si giunge fino al dettaglio de' ladri degli erbaggi, e dello stabbio. Si puniscono con cinquecento dramme le gravi mormorazioni, e le ingiurie. Si stabilisce l'azione contro gl'ingrati in via criminale. Le spie falsarie si puniscono colla pena capitale. Così i monetarii falsi, i sediziosi, ed i disertori. Quanto ai sacrilegi, ed ai traditori, si aggiunge la confisca de' beni, e che il cadavere non si possa seppellire nell'Attica. Il parricidio è dimenticato, come delitto, a cui non si trova una pena proporzionata.

(2) La promulgò *L. Cornelio Silla* dittatore, e console l'anno di Roma 673. V. Marcian. *lib.* 1. *ff. ad leg. Corn. de sic.*

(3) Ved. Venulejo *in l. Hoc accusare* 12. *in fin. ff. de accusat.*

(4) Ne fa menzione Cicerone *Verrina* 3., e *de natur. deor. lib.* 2. Svet. *in Aug.* Pompon. *lib.* 2. *de orig. juris,* Paolo *sentent.* 4. *c.* 7., e *lib.* 5. *c.* 24.

(5) Ved. Cic. *in Pison.*, ed Ammiano Marcellino *lib.* 19.

(6) La promulgò P. Clodio tribuno della plebe, sotto il consolato di Pisone, e Gabinio l'anno 695. Ne fa menzione Cicerone *pro domo sua.*

(7) Fu promulgata dai consoli *Sp. Tarpejo Montano Capitolino*, ed *A. Aterio l'anno* 298. Si dava facoltà ai magistrati d'imporre alcune multe, che non eccedessero il prezzo di due buoi, e di trenta pecore. Vedi Dionigi di Alicarnasso *lib.* 10. Gellio *lib.* 2. *cap.* 1. Ulpiano *leg. unic. ff. si quis jus dicen. non obtemp.*

*tis* (1), la legge DUILLIA MAENIA *de coitionibus* (2), e simile *de foenore* (3), la legge FABIA *de plagiariis* (4), la legge GABINIA *de nocturnis coetibus* (5), e simile *de usuris* (6), la legge GENUZIA *de foenore* (7), la legge GIULIA *de vi* (8), la legge GIULIA *majestatis* (9), detta *de adulteriis* (10), la legge LUTAZIA *de vi publica* (11), la legge PEDIA *de interfectoribus Caesaris* (12), la legge PEDUCIA *de in-*

---

(1) Fu promulgata da *L. Apulejo Saturnino* tribuno della plebe per punire le sedizioni, e delitti di lesa maestà. Vedi CICER. *lib.* 2 *de oratore.*

(2) Fu promulgata nel 296. sotto i tribuni della plebe *M. Duillio*, e *L. Menio*. Impediva gli attruppamenti del popolo, e vi era la pena capitale per i capi insorgenti. Vedi TITO LIVIO *lib.* 7.

(3) Si vietavano le usure immoderate. TACIT. *lib.* 5. TITO LIVIO *lib.* 7.

(4) *L. penult., et ult. ff. ad l. Fabiam.* PAOLO *sentent. lib.* 5. *cap.* 7. CICERONE *pro Rabirio.*

(5) *A. Gabinio* tribuno della plebe promulgò la pena di morte per coloro, che facevano notturne conbriccole, e clamori per disturbar la pubblica quiete. CICER. *de legib. lib.* 3.

(6) Lo stesso pubblicò la legge contro le usure, aggiungendo una pena alla perdita della sorte. CICERONE *lib. epistol. ad attic.* 6.

(7) *L. Genuzio* tribuno della plebe nel 411., proibì affatto le usure. LIV. *lib.* 7.

(8) Vedi PAOLO *lib.* 5. *sentent. tit.* 26. *l.* 7. *ff. ad leg. Juliam de vi publica, leg.* 8. *ff. eod.* Era emanata contro i funzionarj pubblici, che procedevano arbitrariamente contro i cittadini romani, e v'era la pena di morte, o la deportazione.

(9) *C. Giulio Cesare* console con *Bibulo* applicò l'interdizione dell' acqua, e fuoco ai rei di lesa maestà. CICER. *Philipp. I.* Vedi i titoli dei digesti e del cod. *ad l. Juliam majestatis.*

(10) Vedi li tit. del dig., e cod. *ad l. Jul de adulteriis:* TACITO *lib.* 2., e SVET. *in August.*

(11) *Quinto Lutazio Catulo* essendo console con *C. Mario* nell'anno di Roma 647., promulgò questa legge contro i sediziosi, ed armati, che attentavano ai senatori, ed assediavano il senato, volendo, che si procedesse ancora ne' giorni festivi. Ved. CICER. nell'orazione *pro Caelio.*

(12) Il console *Q. Pedio* con *Cesare Augusto* stabilì nell' anno 711. l'interdizione dell'acqua, e fuoco contro gli autori della morte di Cesare. Vedi APPIANO *lib.* 3. *de bello civili,* SVETONIO in NERONE, e GALBA, e VELLEJO PATERCOLO *lib* 2.

*cestu* (1), la legge POMPEJA *de parricidiis* (2), la legge SCANTINIA *de pueris impudicis* (3), la legge TRIA *de lusu* (4), la legge TULLIA *de ambitu* (5), la legge CAPITOLINA *de vini potu* (6), ed altre molte leggi, che a noi non sono pervenute, e che poste in ordine potevano formare un codice criminale di molto pregio.

Ma queste leggi non avendo avuta collezione, come quelle civili, all'infuori di alcune, che senza ordine, e senza motivo, si trovarono miste colle leggi civili, di mano in mano venivano dimenticate, o rinnovate, o modificate, o contradette, come accade in quei paesi, dove non essendovi un Codice criminale, si procede con leggi o bandi generali, che ben sovente bisogna rinnovare, o richiamar in vigore. La decadenza dell'impero romano portò l'ultimo erollo a queste leggi criminali, delle quali si è conservata una imperfetta nozione.

---

(1) Il tribuno *Peducio* ne fu l'autore, e si nomina questa legge da CICER. *lib.* 3. *de natura deorum.*

(2) Questa famosa legge, con cui il parricida si dovesse cucire in un sacco con un cane, un gallo, una vipera, ed una scimia, fu emanata da *Gn. Pompeo* circa l'anno 701. Ved. MODESTINO *lib.* 9. *dig. ad leg. Pomp. de parricidiis*, e VALERIO MASSIMO *lib.* 1. *cap.* 1.

(3) La pederastia ossia il delitto di sodomia, che tanto regnava tra i greci, trovò riprovazione dalla saviezza de' romani. *C. Scantinio Aricino* tribuno della plebe ordinò la multa di dieci mila denari, tanto contro i prostituiti, che contro i complici. Si loda questa legge da SVETONIO *in Domiz.*, da GIOVEN. *sat.* 2., da CICER. *filipp.* 3. Costantino, e Costante accrebbero la pena capitale. *l. cum vir nubit cod. ad l. Jul. de adult.*

(4) *P. Tizio* tribuno della plebe proibì i giuochi d'azzardo, e le scommesse sotto gravissime pene. MARCIAN. *lib.* 3. *dig. de aleatoribus.*

(5) *Cicerone* impose l'interdizione dell'acqua, e fuoco a coloro, che acquistavano suffragi, ed onori con largizioni. Ved. DIONE *lib.* 37., e lo stesso CICER. *pro Muraena, pro Sext., in Vatin.*

(6) Anco l'ubbriachezza si considerava tra i delitti specialmente nelle donne libere, o serve, e nelle persone distinte, dalla pubertà fino a 35 anni, poichè dopo questa età succedendo una maggior maturità, l'ubbriachezza veniva piuttosto compatita, che punita. ELIANO *histor. var. lib.* 2. attesta, che gli antichi romani avevano questa legge edificante.

. . I barbari, che inondarono l'Italia, e si sparsero per tutta l'Europa, e che recarono le leggi Saliche, Longobarde, e le altre molte, che abbiamo altrove indicato, locchè seguì secondo tutti i cronologi nell'ottavo, nono, e decimo secolo: sembrarono tutti uniti a proscrivere la pena capitale dalle loro leggi, e far consistere in multe, l'applicazione delle pene. Questa potè chiamarsi un' epoca nuova per le leggi criminali, e durò circa 300. anni.

Ricercando un motivo di questo sistema, che a noi rende cotanta meraviglia, io non lo ritrovo nella natura di quei popoli, nè di quell'epoca di ferro, in cui pochi tratti si ravvisavano di coltura, e di umanità. Gli antichi *alemanni*, *franchi*, *sassoni*, *anglo-turingi*, *borgognoni*, *ripuarj*, *bojardi*, *westfali*, *frisoni*, *longobardi*, e *teutoni*, che ci hanno lasciato le loro leggi criminali (1) non avevano sicuramente la fama di popoli mansueti, e cortesi. Dico per altro, che gli autori di queste leggi (2), vivendo in tempi assai infelici per la coltura, e per le lettere, non però per la religione, e per la divozione alla s. Sede, ricevevano somma obbedienza dai popoli, per contenere i quali bastavano le mul-

---

(1) Vedi la collezione del lodato Basilio Gio. Herold *Basilea per Enrico-petri* 1557. , in cui si riportano nominatamente le leggi criminali di questi popoli. Più recente è la collezione del Georgisch fatta ad insinuazione del Gronovio. Ma niuno ancora ha superato la collezione di Paolo Canciano *Barbarorum leges antiquae. vol. 3. in fol.* con erudite note, ediz. di Venezia.

(2) Secondo la collezione Eroldina, gli autori di queste leggi tranne *Faramondo*, *Clodoveo*, ed i saggi della legge Salica, cioè *Bodogaste*, *Vindogaste*, e *Visogaste*, che vissero nel quinto secolo, e *Teodorico*, che visse nel settimo secolo, gli altri autori, che corressero le antiche usanze, e publicarono nuove leggi quasi uniformi, vissero nell'ottavo, nono, e decimo secolo; cioè in quei 300. anni, che ho di sopra indicato. Tali furono l'abate *Anseniso*, *Astolfo* re de' longobardi, *Dagoberto* re de' franchi, *Grimoaldo* re de' longobardi, *Guidone* re d'Italia, *Luitprando*, *Pipino*, *Rachis* re d'Italia, *Rotario* re de' longobardi, *Gondebaldo* re de' borgognoni: come pure gl'imperatori *Carlo Magno*, *Lotario* , *Ludovico Pio* , *Arrigo secondo* , ed *Ottone* il grande, che furono gli autori di tali leggi nella Germania occidentale, nella Francia, e nell'Italia.

te, e non era necessaria la pena di morte. Purtroppo la religione cattolica, e la soggezione alla fede di Pietro, forma il miglior fondamento del diritto pubblico, e frena i delitti, più di tutti i codici criminali: vale a dire la forza morale che nasce dalla religione supplisce in modo meraviglioso, qualunque grado imponente di forza fisica e materiale.

Basta riandare i tempi di *Alcuino*, le gesta di *Carlo Magno*, le sue lettere al re *Offa*, ed ai pontefici, i suoi capitolari (1), e la pietà dei sovrani suoi contemporanei (2), per convincersi, che i popoli specialmente occidentali e meridionali di quei tempi, sull' esempio de' principi vivevano colla remora della religione, e delle pene ecclesiastiche, le quali risparmiavano gran parte delle temporali, e supplivano per una gran dose alla forza materiale.

Nello stesso sistema convenne allora la Pannonia, la Boemia, la Servia, l'Ungheria, ed altri stati, che in quell'era non entravano nel corpo germanico, o potevano al più comprendere la parte più orientale della Germania (3).

Piaccia però di proseguire il nostro viaggio con più dettaglio e con occhio filosofico, per le più importanti regioni del globo, onde investigare il modo ed i motivi delle diverse leggi criminali. L'escursione sarà rapida, ma produrrà serie meditazioni a qualunque filosofo e legislatore, nel far il confronto de' nostri usi e de' nostri tempi. Noi potremo calcolare se ne' tempi andati, o se a tempi nostri, la legislazione possa servire alla forza morale, o la forza

(1) I capitolari di *Carlo Magno* sono documenti perenni del rispetto de' principi, e de' popoli alla religione, ed all'autorità della chiesa. Vedi il Baluzio ne' capitolari.

(2) Nelle opere di *Alcuino*, di cui vi sono molte ristampe, si trovano lettere assai edificanti di *Carlo Magno*, discepolo di *Alcuino* Quanto agli altri principi suoi contemporanei oltre gl'istorici, a' quali mi riferisco, v'ha un codice assai raro di Lupoldo di Bemberg stampato in *Basilea nel* 1497. *Idibus Maji impensis Joannis Bergman de Olpe*, il di cui titolo si è – *Germanorum veterum principum zelus, et fervor in christianam religionem, Deique ministros*–, libro, che ho letto con sommo contento, e che prova la verità della mia proposizione, con pregio, ed onore de' sovrani alemanni.

(3) Vedi il Cluverio *German. antiq. lib.* 3.

morale possa servire alla legislazione. S. Stefano I. re di Ungheria (1), amò quasi generalmente di sopprimere la pena di morte, e

(1) Il testo delle sue leggi, e delle seguenti, ossia de' suoi successori, ci è stato conservato dal Bonfinio *Hanoviae typis Vechelianis* 1605. Senza riportare il testo delle leggi, dirò brevemente, che l'omicidio casuale, veniva punito con il digiuno, e la multa di cinquanta giovenchi da consegnarsi ai parenti, e secondo le condizioni, diminuivano i giovenchi. Lo spergiuro si puniva col digiuno, col taglio delle mani, e colla multa di dodici a cinquanta giovenchi. L'omicidio volontario punivasi col digiuno, con cento dieci monete d'oro, e colla multa di dieci a cinquanta giovenchi, da consegnarsi ai parenti dell'ucciso. Il ratto delle fanciulle per isposarle senza consenso de' genitori, portava la pena della restituzione, se le fanciulle erano intatte, e di più la multa di dodici giovenchi, e cinque bovi per i poveri. Che se costava dello stupro, vi era per lo stupratore la pena di esser scorticato, ed in caso di recidiva — *non solum excorietur, sed decapitetur* —. Li maleficj, veneficj, e sortilegj, si punivano aggiudicando i rei alle persone offese, a' quali si permetteva di flagellarli. I rei di lesa maestà non si punivano, che colla scomunica, ed era questa la massima, e più temuta delle pene. I ladri dovevano subire il taglio del naso, che potevano redimere con cinque giovenchi. Ma ciò, che mi fa meraviglia si è, che dopo aver esclusa la pena di morte dall'omicidio, e dai maggiori delitti, le leggi di *s. Stefano* pronunciano la pena del taglione contro i delatori della spada. Cap. 46. *De his, qui hominem gladio occiderint* „ *Si quis hominem gladio occiderit*, *eodem jaguletur gladio* „. Cap. 47. „ *Si quis autem gladio evaginato alium quemlibet debilitaverit vel in oculo, vel in pede, vel in manu*, *consimile sui corporis patietur* „. Anzi tanto era l'odio della spada, che lo sguainarla soltanto senza ferire alcuno, meritava la pena dell'omicidio, che si componeva con 50. giovenchi „ cap. 48. „ *Si quis furore repletus evaginaverit gladium, et tamen non laeserit, pro sola evaginatione, homicidii compositum solvat* „. Per conciliare quest' apparente inconseguenza, bisogna dire, che le spade fossero armi proibite severamente, e forse appena introdotte tra' popoli più innocenti, che avevano solo le aste, e le freccie, e perciò nell'omicidio, ferita, o sguainamento si puniva come circostanza aggravante, la delazione della spada. Di qui potrebbe arguirsi, che la severità sulla delazione delle armi proibite, viene ben giustificata fino da quest'epoca. Altra ragione invitta si è, che studiandosi in quei tempi il vangelo più della ragion di stato, erano presenti al s. Re le parole del Signore: Matth. 26. 52. „ *Converte gladium tuum in locum suum, omnes enim qui acceperint gladium, gladio peribunt* „. Onde

così ancora santo Ladislao primo (1), come pure il re Bela (2) il re Colomanno (3), il re Andrea secondo (4).

---

v'entrò tutto lo zelo di religione a stabilir questa massima, con una interpretazione di buona fede, ma troppo letterale. Bonfin. *loc. cit.*

(1) Le leggi di *s. Ladislao*, che riporta il lodato Bonfinio *pag.* 12., *e seg.* furono anche più miti del suo antecessore, poichè tolse la pena di morte, ed il taglione all' uccisione colla spada, e sostituì la confisca de' beni, o la schiavitù. Inveì grandemente contro i furti, e non perdonò alle zitelle, vedove, e maritate. Volle, che le zitelle si vendessero schiave; le maritate perdessero tutt'i beni, si vendessero schiave, ed avessero il naso tagliato. Le vedove poi dovessero aver tolto un occhio invece del naso. Per i furti domestici anche di sei denari si cavavano ambidue gli occhi, e sotto i sei denari si cavava un occhio solo, oltre la restituzione del doppio. Vero è però, che i delinquenti, e specialmente i ladri venivano molto favoriti dall'immunità delle chiese, e delle case del vescovo. Una legge curiosa venne promulgata circa ai giudici, che se dentro 30. giorni non pronunziavano la sentenza, fossero pubblicamente frustati: abbiamo anche oggidì queste prefissioni di termini a render giustizia. Circa i cursori v'era una multa pecuniaria, per chi li avesse maltrattati. Bonfin. *l. c.*

(2) *Bela I.* dopo il s. Re *Stefano* restituì la religione cattolica, che sotto il re *Andrea I.* fu danneggiata dai pagani. Fu principe moderato, e fece varie leggi criminali contro i monetarj falsi, e monopolisti. Vedi il Bonfin. *Decad.* 2. *lib.* 3. *pag.* 203. Bela III. non potendosi liberare dalla gran quantità di ladri, di sicarj, e di facinorosi, impose, come rimedio estremo, la pena di morte, la quale, essendo insolita, produsse un terrore inconcepibile, come dice il *Bonfin. pag.* 270., e cessarono i delitti. Ciò prova, che la pena capitale si adopra con vantaggio in casi estremi. Bonfin. *l. c.*

(3) Il re *Colomanno*, che vivea nel decimo secolo deferì alle leggi di *s. Stefano*, ed essendo principe mansuetissimo, soppresse varie multe e pene, che le rimise alla sorte dei giudizj del ferro, e dell'acqua, all'arbitrio degli arcidiaconi giudici ecclesiastici di Ungheria, e Pannonia, ed alle censure ecclesiastiche, lasciando ferme le pene dei ladri. I vescovi, da cui dipendevano gli arcidiaconi, erano superiormente interpellati, e dovevano tenere in ciascuna città due case di correzione per i rei. I parricidj stessi non avevano pena determinata, ma dovevano giudicarsi a discrezione del vescovo, a differenza degli omicidj semplici, ch' erano di competenza degli arcidiaconi. Bonfin. *l. c.*

(4) La bontà di questi re non può abbastanza descriversi. Il re Andrea II. non solo non alterò le leggi di *Colomanno*, ma con uno statuto,

Ne dissentirono dalla mansuetudine delle leggi penali i popoli della *Francia orientale*, perchè ritrovaronsi sotto lo stesso scettro dei Carolingi e nell'epoca del s. vescovo Burcardo e suoi successori, epoca assai lodevole in cui la religione avea profonde radici nell'opinione dei popoli. Ed il dotto istoriografo della Francia orientale (1) arreca di ciò una convincente ragione che può estendersi in consimili rapporti, vale a dire che sotto Pipino ed i Carolingi si promulgavano le leggi o nei sinodi, o in quelle conferenze che si chiamarono capitolari. I membri di tali adunanze erano per la maggior parte, o totalmente li vescovi, abati mitrati, e persone ecclesiastiche di sperimentata probità. Inclinando essi con quei buoni sovrani alla mansuetudine del vangelo, e convinti della morale de' popoli, non era necessario l'aspetto del terrore, e della pena di morte.

I tempi del lungo regno di Arrigo secondo re d'Inghilterra coincidevano nell'epoca stessa; e le leggi criminali della Danimarca, e dell'Inghilterra, ch' erano sotto lo stesso scettro, poco o nulla differivano dagli altri popoli, e nazioni di Europa (2). Dee

---

che non ha esempio, e che troppo pericoloso sarebbe ai tempi nostri, si obbligò di non cambiar giammai queste leggi, e se altrimenti avesse fatto, volle, che i sudditi contradicessero a lui, ed ai suoi successori, e li dispensò da ogni fellonia È osservabile, che questo decreto riportato dal Bonfin. *Decretor. pag.* 37., fa menzione di dodici vescovi, che avevano le prime cariche dello stato.

(1) Uno de' più dotti istoriografi del suo tempo fu *Giovanni-Giorgio* d'Eckhart, come scorgesi nella *Biografia di Francia*. Le opere tutte di quest'autore sono eccellenti, ma l'opera sua incomparabile, e dove ho ravvisato un tesoro di antiquarià, di numismatica, e di buona critica è appunto la storia della Francia orientale, il cui titolo si è – *Commentarii de rebus Franciae orientalis et episcopatus Wirceburgensis etc. ex scriptoribus coaevis, bullis, diplomatibus, sigillis, nummis, gemmis, veteribus picturis, monumentisque etc. Auctore Joanne – Georgio ab* Eckhart *consiliario etc. Wirceburgi* 1729. *due vol. in fol.*

(2) Arrigo II. fu il restauratore delle leggi anglicane stabilite preventivamente dal re Guglielmo seniore. Vivea nel secolo decimo incirca, e di lui vi sono preziose e fedeli memorie lasciateci negli annali di Ruggero

dirsi altrettanto della Spagna, e delle regioni contermine, fino alle così dette colonne d' Ercole (1).

Parlando poi delle regioni più settentrionali, come la Moravia, la Polonia, e la Russia, non dissentivano dalli stessi principj.

Egli è vero che la storia della Moravia, è la storia più agitata che io conosca, o la storia delle calamità, delle stragi, delle crudeltà, delle guerre, dell'emigrazioni, da cui fino al secolo XVI.

---

de Hoveden, che si trovano nella bella collezione – *Rerum anglicarum scriptores post Bedam praecipui* –, stampata in *Francfort* 1601. Ivi *p.* 601. *e seg.* si riportano le leggi anglicane, tra quali non trovo la pena di morte se non che minacciata nel reato di lesa maestà, quale il re si riserva di permutare, contentandosi di mallevadori. Il sistema delle mallevadorie, come oggidì nella Gran Brettagna, si trova tener luogo dei varj gradi di pena, fin dai tempi di *Arrigo II.* I giudizj di Dio detti del fuoco, e dell'acqua, ed i grandi privilegj de'sagri asili, si frapponevano alquanto allo stabilimento delle pene, ed a promulgare un completo codice criminale. Finalmente bisogna confessare, che quei popoli avevano una gran remora di religione, e grande rispetto alla chiesa, per cui erano ben rari i delitti. Fanno riverenza due articoli di leggi di *Arrigo II.* riportati al l. c. Nel primo così si definisce l'offiecio del re „ *Rex autem, aut vicarius ejus ad hoc est constitutus, ut regnum terrenum, populum Dei, et super omnia sanctam ecclesiam revereatur, et maleficos ab ea evellat, et destruat, et penitus disperdat Quod nisi fecerit, nec regis nomen verum constabit, propheta Joanne testante: nomen regis perdit, qui quod regis est, non faciat*„. L'altro di dar una prelazione rispettosa agli affari della chiesa „ *Ubicumque regis justitia, vel cujuscumque sit, placita tenuerit, si episcopus veniat illuc, et aperuerit caussam sanctae ecclesiae, ipsa prius terminetur: justitia enim est, ut Deus ubique prae caeteris honoretur* „. Come potevano esser cattivi i popoli sotto codesti principj?

(1) Ne' tempi di *Carlo Magno*, cioè tra l'ottavo, e nono secolo, regnava in Ispagna, ed in tutte le regioni fino allo stretto di Cadice (dove erano i due monti nell'antica Betica, e Mauritania detti le *colonne d'Ercole*) il re Alfonso III. detto il *Casto*, il quale aveva per isposa la sorella di *Carlo Magno*, e però non m' intrattengo a dettagliare le sue leggi, le quali furono conformi ai principj di Carlo Magno. I suoi successori Ranimiro, Ordonio, ed Alfonso *il grande* detto il *conquistatore*, non ammettevano diversa legislazione, e perciò la pena capitale n'era esclusa. Vedi il *gran Teatro storico tom.* 4. *pag.* 514. *a Leyden* 1703.

non ebbe mai tregua quell'infelice nazione (1), ma tuttavia ebbe i suoi re, tra quali si distinsero SWATOSS, SANDOMIRO, SAMOSLAO (contemporaneo di *Carlo Magno*, da cui fu soggiogato, e poi restituito il regno, sotto la condizione di abjurare il paganesimo, ed abbracciare la fede cristiana), BAGACO, MOGEMIRO, RADISLAO, e SWATOPLUKO. Quest' ultimo ebbe un lungo regno ne' tempi di CARLOMANNO, e si uniformò alla stessa dolcezza delle leggi criminali, poichè rispettava molto i principj religiosi. Ma SWATOBOGIO suo figlio, che fu l'ultimo re della Moravia, cominciando il suo regno in età troppo giovanile, volle da principio deviare dai consigli delll'arcivescovo METUDIO suo reggente, con l'infliggere, a sfogo d'ira, qualche pena di morte, troppo pericolosa ne' suoi tempi. Quindi a misura che insultava la religione, e che discostavasi il popolo da lui, voleva supplire col terrore, la forza morale (2); ma fu allora che venne distrutto il suo regno, ed il re costretto a rifuggiarsi in un bosco (3).

Il medio evo della Polonia somministra nel rapporto di tali leggi un sorprendente fenomeno, per conoscere fino a qual punto

---

(1) Il celebre istoriografo della Moravia fu il vescovo TOMASSO GIO. PESSINA DI CZECHOROD, il quale nello stesso titolo della storia morava, promulgò le sciagure di quella nazione, cioè: – *Mars Moravicus, sive bella horrida et cruenta, seditiones, tumultus, praelia, et turbae, et ex his enatae, crebrae et funestae mutationes, incendia, clades, depopulationes, urbium vastationes, aedium sacrarum ac prophanarum ruinae, arcium et oppidorum eversiones, pagorum cineres, populorum excidia, et alia id genus mala, quae Moravia hactenus passa fuit.* – Questa storia è di molta rarità, ed è stampata in Praga nel 1677. in fol.

(2) Il suddetto istoriografo appella SWATOBOGIO, qual *Roboamo* e l'*Elagabalo* de' suoi tempi pag. 210. – *Sed sui postmodum juris factus, ac velut alter Roboam consiliis juniorum depravatus, a seriis et bonis principiis, ad vana et ludicra animum convertit in extremum, vix non in Elagabalum transformatus* –.

(3) La fine del regno di Moravia fu nell' anno 908. di G. C. Il re *Swatobogio* oppresso da rimorsi e da miserie andò vagando, finchè guadagnò un monte chiamato *Sembor*, ov'erano tre santi Anacoreti. Ivi si associò per il quarto, e fu molto penitente, nè fin che visse, permise che si scuoprisse il suo nome. Così lo storico lib. 2. cap. 7 p. 224. e seg.

può dominare la forza morale. S. Casimiro, ossia Casimiro I. che può riputarsi come il ristauratore del regno, e nuovo apostolo della Polonia, quello che rassegnò tutto il regno di Polonia in tributo e feudo del Vicario di Cristo, e che istituì il *danaro di s. Pietro*, vivea circa il mille, e col suo esempio governava i suoi popoli come un buon pastore, con i principj del diritto naturale, e le massime del vangelo: la sua virtù rese esemplare tutto il regno: poche contravenzioni, poche multe, rari delitti, analoghe applicazioni di pene ecclesiastiche: niun esempio di morte. La forza morale sedeva presso il suo trono (1). Questo fenomeno si prolungò per molto tempo, anche dopo la depravazione morale che altrove nasceva, e di cui or ora parleremo. E fu in vero cosa sorprendente, come nel principio del secolo XIV. ossia nel 1347., Casimiro III. detto il grande, dovette rivolgere il suo pensiero di dare per il primo le leggi criminali e civili alla Polonia. Non essendovi leggi, il solo arbitrio de' giudici le prescriveva: ma cessata l'epoca della buona coscienza che regolava il criterio de' giudici, successe l'epoca dell'oppressione (2), in cui è osservabile che la nazione guidata ancora dalla

---

(1) Joannis Dlugossi seu Longini *hist. Polonicae tom. 1. p. 217. edit. Lipsiae* 1711. *in fol.* „ Erat Casimirus Polouiae rex moribus suis, eloquiis „ et responsis adeo nitidus et modestus, ut impleret polonos spe certissima „ instaurandi regni ... dando responsa, fide, majestate, et prudentia, et „ ab omni ferociori verbo alienus ... Ab eo tempore regnum Poloniae fa„ ctum est romanae ecclesiae, imo Vicario J. C. summo pontifici feudale, „ et tributarium, nec umquam tributi praedicti passus est, solutionem, „ quacumque occasione aut pacto, intermitti aut rescindi „. Osserva il Dlugossi (ch'è il più stimato storico di Polonia), aver in tal feudalità quel sovrano eseguita la condizione imposta ai deputati di Polonia da Benedetto IX., poichè sotto questa prescrizione ottennero da quel pontefice la dispensa di assumere quest'ottimo re, ch'era già monaco e diacono Cluniacense, vale a dire in potestà della chiesa.

(2) Dlugossi lib. 9. p. 1082. „ Universum regnum suum *Casimirus* „ noverat in proferendis judiciis et decidendis litibus, differentiis, quae„ stionibus, pestifero gravamine laborasse, quod judicia terrestria non ex „ legum auctoritate et declaratione, sed ex judicantium et praesidentium „ sensu et capite, passionem, affectionem et corruptelam plerumque redo

forza morale, non si ribellava, non si scuoteva, ma umilmente supplicava la promulgazione della legge per arrestare l'arbitrio, lo che fu accordato dal buon re, combinando leggi di somma dolcezza e quali convenivansi al genio di una buona nazione, le quali furono promulgate in un giorno di festa, circondato il re da tutti i vescovi del regno che avea chiamato a consiglio (1). Queste leggi furono stabili per un secolo, cioè sino al principio del secolo XV. in cui il re *Wladislao*, dovette rifondere queste leggi, e renderle

---

„ lente, accipiebant decisionem, senserat enim, et multifaria experientia, „ ab ineunte aetate doctus erat, Polonicalia judicia et ea praesertim quae „ aut consuetudine vitiosa, aut ex ingenio, passioni aut libidini obnoxio, „ definiebantur, variis calumniis et exquisitis dolis et calliditatibus, abundare: noverat proh dolor! dolis et calumniis hujusmodi, non potentes aut „ noxios, sed tenues et de sorte humili, in causa justa percelli et oppressum iri. Ipsa vero judicia, pro lubitu judicantium, in una eademque persona aliter et aliter pronunciari et sententias passione suggerente aut „ amore proferri, adeo ut in ejusmodi judiciis nil aequum vel solidum, aut „ justum posse deprehendi. „ Ma non basterebbero tre pagine per riferire i dettagli del mostruoso abuso di giudicar senza leggi che lo stesso istorico chiama – *detestabilem et abominabilem abusum*, *vario calumniarum et injuriarum genere refertum* –.

(1) Idem p. 1081. „ Casimirus rex Poloniae, tam sceleratas calumnias „ et abusus volens in perpetuum a gente sua enervare et tollere, et thronum regni sui veris et justis legibus et judiciis roborare, generalem et „ grandem apud *Visliciam* oppidum terrae Sandomiriensis pro die Dominico *laetare* conventum indicit. In quo convenientibus omnibus pontificibus, videlicet *Jaroslao* etc., et dignitatibus omnium terrarum etc. rex „ *Casimirus* personaliter in hujusmodi conventione praesidens, adhibitis „ viris doctis in lege divina et humana peritis, super omnibus quaestionibus, differentiis, litibus, criminibus cum maxima sagacitate, industria, „ miscendo divina cum humanis, nonnulla vero, ex aequo, justo, recto „ que usu temperans, leges condit polonicales, et jura regni municipalia, „ perpetuam durabilitatem stabilitatemque habitura, conficit, ordinat, „ pronunciat, ac decernit „. Quest'epoca di legislazione alla Polonia, si fissa dallo storico nel 1347., in cui nella massa del popolo e della nazione durava ancora un lodevole stato di moralità.

più severe per le fatali dottrine che penetrarono anche in quel regno (1).

Il medio evo della Russia, dee calcolarsi almeno due secoli dopo quello dei paesi meridionali ed occidentali dell'Europa, dove regnava da molto tempo la religione cattolica, e con essa la dolcezza de' costumi. Perciò può segnarsi il principio del medio evo con la prima conversione, la quale sebbene si pretenda ne' tempi di Basilio *il macedone*, cioè nel secolo nono, sopra una equivoca testimonianza di Fozio; tuttavia quella conversione, o non fu generale, o non fu sincera (2). La vera e general conversione si assegna dopo la metà del secolo decimo, cominciata dalla principessa Olga vedova del principe Igor, e perfezionata da s. Wolodimiro il grande suo nipote, che sposò *Anna* la sorella del gran duca Basilio (3).

Niuna meraviglia pertanto, che sottentrando la mansuetudine del vangelo all'abrutimento dell'idolatria, scemassero i delitti e si perdesse l'idea della pena capitale. Narra appunto di quell'epoca Paolo Giovio, che le leggi erano semplicissime e senza pena capitale: si castigavano con alcuni supplicj i ladri, i sicarj, ed i pubblici ladroni. La tortura si conosceva anche nella Russia. Ma se in delitti che urtavano direttamente la religione, come ne' maleficj, altrimenti detti *fattucchierie*, *stregherie*, o sospetti di magia, si usava altrove più severità sino alla pena di morte, come nella celebre causa di Giovanna d'Arco (4); tuttavia si dava in Russia il castigo

(1) Vedi lo stesso istorico lib. 11. p. 472. – *Wladislaus* post plurimos „ tractatus, nova jura, summa maturitate redacta, veteribus juribus Casi- „ miri regis adjungit –.

(2) „ *Dissertatio de origine christianae religionis in Russia* – *Romae* 1826. *typis Salviucci in* 8. cap. 2.

(3) La stessa dissertazione cap. 3.

(4) Il libro intitolato – *Notices et extraicts des manuscrits de la biblioteque du roi. Paris* 1741. *in* 4. *tom.* 3., è dedicato interamente a publicar il processo ch'esisteva nella biblioteca del re, sulla condanna inflitta a quell'infelice eroina detta la *Pucelle d'Orleans*, non che il processo di revisione provocato da parenti, ove si condanna apertamente la supersti-

più mite di gettar dall'alto molt'acqua gelata sul reo, ciò che ritenevano per un tormento intollerabile (1). Tre secoli scorsi dalla sua conversione, la Russia fu conquistata interamente da Casimiro III. re di Polonia, quello stesso che poco innanzi fu nominato come il primo legislatore di quel regno, onde cadendo per allora la Russia sotto questo scettro (2), la legislazione di *Casimiro*, non alterò punto la semplicità delle leggi naturali del paese.

---

zione e l'iniquità di que' tempi, di ricuoprire con i pretesti di magia, qualunque privata vendetta. È da osservarsi a questo proposito l'opera assai dotta e critica intitolata – *Constantini Francisci* de Cauz *de cultibus magicis eorumque perpetuo ad ecclesiam et rempublicam habitu libri duo – cum adjunctis quibusdam eo pertinentibus ad jurisprudentiae legum latoriae illustrationem – Vindobonae* 1767. *in* 4. Ivi nell' appendice si riportano vari aneddoti circa *Giovanna d'Arco*. Veggasi ancora la recente biografia universale di Francia art. *Jeanne d'Arc*. La sentenza di revisione, che ristabilì la memoria di Giovanna d'Arco, fu promulgata in Roven li 7. Luglio 1456. dai delegati apostolici l'arcivescovo di Rheims, l'arcivescovo di Parigi, ed il vescovo di Costanza. Fu eretto un monumento esplatorio, ed una statua alla vergine eroina, là dove l'odio e la superstizione, gli avevano fatto subire la pena del fuoco.

(1) *Rerum Moscovitarum auctores varii in unum corpus congesti etc.* 1600. *in fol.* – ivi – Pauli Jovii *de legatione Basilii Magni principis Moscoviae ad Clementem VII. pont, max. liber. pag.* 128. „ Leges toto regno „ habent simplices, summa principum et justissimorum hominum aequita„ te conditas, et propterea populis valde salutares, quoniam eos ullis cau„ sidicorum cavillationibus interpretari atque praevertere non licet. De „ furibus, sicariis , et latronibus supplicium sumunt. *Quum de maleficiis quaestionem habent, reos multa gelida aqua superne demissa perfundunt, quod intolerandum tormenti genus esse perhibent. Nonnumquam obduratis, et contumacibus, ut confessio criminis exprimatur, ligneis cuneolis, digitorum ungues convelluntur* –.

(2) Dlugoss *hist. Polonicae* lib. 9. p. 1059. – *Universam terram Russiae*, Casimirus *sub uno anno unaque aestate et expeditione, plerisque nobilibus et bojaris Russiae, principatum suum ultro expetentibus, sibi et regno Poloniae subjicit, et illam, in formam provinciae redactam, regno Poloniae perpetuo applicat, incorporat, unit, et adnectit: nec ab illo tempore a regis et regni Poloniae subjectione et obedientia, visa est discessisse, sed semper in illius fide, sincera integritate, et devotione permansit* –. Così

Ecco dunque la maggior parte del mondo regolarsi con leggi semplicissime, e che rendevano ignoti li carnefici, e tanti generi di morti crudeli, che vediamo o sentiamo a' tempi nostri. La religione, e la fede, vere origini della forza morale, avevano la più gran parte in questa obbedienza de' popoli, e la garantirono al trono, finchè l'impero rispettò il sacerdozio. Ecco di ciò una prova di fatto in questa nostra escursione, che può servire di fondamento, a chi imprendesse trattare « *la storia critica e filosofica della forza morale* ».

Ma dopo il secolo decimo cominciando dai paesi meridionali ed occidentali, s'inalza una terribile tempesta contro la religione, e la chiesa romana. Tal fu l'iniqua setta de' *Valdesi*, degli *Albigesi*, de' *Patareni*, e de' *Pubblicani*. Il fedele storico-cronologo Ruggiero de Howeden vivente in quel epoca, ci fa conoscere i danni, e la seduzione, che arrecarono questi eretici tra i popoli, per bocca dello stesso papa Alessandro III. in sua lettera, che ci ha tramandato questo autore (1). *Federico I.* detto Barbarossa, sedotto infeli-

---

era nel 1340. E qual meditazione sulla sorte dei regni! nell'epoca nostra, la Polonia è provincia della Russia; Fù già Roma soggiogata dalle provincie, come in oggi Costantinopoli è vinta dall'Egitto. Dio abbassa gl'imperi e li compone. „ *Per me reges regnant* „. Tuttavia la rovina degl'imperi, viene preordinata calcolatamente o per lusso smodato, o per immoralità, o per ribellione, o quando il partito del movimento, non cerca di correggere, ma di cangiar l'impianto dell'antica costituzione. Vedi il Denina, il Tillemont, ed il Vertot *des revolutions etc.*

(1) „ *In Wasconia, Alberesio, et aliis locis, ita haereticorum quos alii cataros, alii publicanos, alii paterinos, alii aliis nominibus vocant, invaluit damnata perversitas, ut jam non in occulto, sicut alibi, nequitiam suam exerceant; sed errorem suum publice manifestent, et ad consensum suum, simplices attrahant, et infirmos. – De Brabanconibus, et Aragonensibus, Navarriis, et Basciis, et Coterelliis narratum est, tantam in christianos immanitatem exercere, ut nec ecclesiis, nec monasteriis deferunt, nec viduis, ac pupillis, nec pueris ac senibus, nec cuilibet parcant aetati, aut sexui, sed more paganorum omnia perdant* „. *Epist* Alex. III. *apud Roger. Howeden in collect. citat. pag.* 586. Quali e quanti eredi di costoro, non vi sono a dì nostri?

cemente, cominciò le questioni tra il sacerdozio, e l'impero, e più furente di *Attila*, invase gli stati della chiesa, e per tutte le parti spedì soldati per arrestare il pontefice *Alessandro III.*, che fuggì in Venezia, di che parlano le storie non solo, ma le cronache di quei tempi (1).

Questi semi diretti alla soppressione della forza morale che assisteva il sacerdozio e l'impero, e regnava sulla maggior parte de' popoli, cominciarono a germogliare nel secolo duodecimo, e terzo-decimo, ne' quali comparvero de' libri pericolosi, per confonder appunto l'autorità del sacerdozio con l'impero, finchè nel principio del secolo XIV. nacquero le famose contese fra *Bonifacio VIII.*, e *Filippo il Bello* di Francia, e comparvero contro la sede romana il domenicano *Giovanni* di Parigi, il romitano *Egidio* romano, *Marsiglio Mainardino*, *Giovanni di Gianduno*, ed il loro discepolo *Wicleffo* (2). Questa tempesta fù sedata colla confu-

---

(1) Ho letta su queste dolorose gesta la cronaca di OTTONE RAVENNATE *libri* 8., un transunto di antica istoria trovata dal vescovo CAPITECE in Roma, e mandata a *Gio. Delfino* doge di Venezia nel 1359., una copia estratta da un codice dei lateranensi di Venezia, che comincia ,, *Dominus Federicus Barbarossa romanorum imperator persecutus fuit D. papam Alexandrum per universum mundum, volens eum capere, et detrudere facere in carcerem* ,, : la cronaca veneziana scritta circa il tempo di *Alessandro*, la quale comincia: ,, *È da saver, che in del tempo de papa Adrian* 1152. *fu electo re d'Alemagna, Frederigo Barbarossa, el qual volse esser incoronà per forza. El qual papa finì, e ghe successe papa Alex. III. . . . El dicto Frederigo perseguitava el vero papa, e favoriva el sismatico. Ma a papa Alexandro ghe giera contrario* ,,. Ed un frammento di certo SASSONE grammatico contemporaneo di papa *Alessandro*, che comincia: ,, *Romani schismatis controversia, adstipulante Caesare Friderico pertinacissimo germanorum, errore compluribus annorum curriculis, alita; veri pontificis Alexandri pedibus inculcata succumbit* ,,. Vedi anche l'istoria della venuta a Venezia occultamente nel 1177. di papa *Alessandro III.*, e della vittoria ottenuta da *Sebastiano Ziani* doge, *comprobata da D. Fortunato* OLMO *casinese, Venezia presso il Dauchino* 1629.

(2) Ved. *la collezione di* EDOARDO BROWN *ad fasciculum rerum expetendarum, et fugiendarum Londini* 1690. *n.* 550. DUPIN *de Hierarch. eccl. lib.* 5. *cap.* 2. HARDUIN. *Concil. tom.* 7. *coll.* 1867.

tazione di uomini sommi, e colla condanna promulgata da papa Giovanni XXII. nel 1327., e da Gregorio XI. nel 1377. (1).

Di fatti ne fu persuasa la Francia, e fu allora, che *Pietro di Cugnieres* consigliere di stato, proponendo al re Filippo di Valois sessantasei articoli contro la libertà ecclesiastica, furono questi tanto mal ricevuti, che gli produssero una perpetua infamia (2).

Dopo la tregua insidiosa di qualche secolo, insorse una più furiosa tempesta nel secolo XVIII. epoca del preteso illuminismo, e sorgente delle disgrazie del mondo. Giustino *Febronio*, Camillo *Manetti*, Antonio *Pereira*, Giuseppe *Pasquali*, Giuseppe *Valentino Eybel*, Tomasso *Nesti*, Filippo *Hedderich*, Monsignor *Ricci*, ed una falange di autori anonimi, furono l'avanguardia per discreditare, ed abbattere se fosse stato possibile, l'autorità della chiesa, e del romano pontefice, riassumendo tutti gli errori del secolo XIV. I sovrani furono adulati, o per meglio dire ingannati a prestar le mani adjutrici contro il trono pontificio. Gli eretici n'esultarono.

V'era poi un'armata di osservazione diretta da *Spinoza*, *Bayle*, *Tolando*, *Collins*, *Voltaire*, *Diderot*, *La-Metrie*, *Raynal*, *Elvezio*, e tanti altri proseliti, i quali attaccarono i fondamenti della religione, e della chiesa, quando videro moltiplicati gli assalti contro l'autorità pontificia. Questi fanatici (3) dopo d'essersi confederati

---

(1) Ved. l'Harduino *l. c.*: ved. il Rinaldi in questi anni, Dupin *nouvell. biblioth. tom.* 11. *pag.* 127., *e seg.*

(2) Così dice la cronaca di Genebrardo arcivescovo di Aix, *ad annum* 1329. ivi „ *Petrus Cunierius, conatus labefactare jurisdictionem temporalem, ecclesiasticamque libertatem infringere, sibi perpetuam ignominiam accersivit, sigillo simo, deformique, illi per ludibrium in chori cathedralis* (di Parigi) *parietem infixo, quod etiam hodie stilis suis scriptoriis, pugnisque, praetereuntes, in perennem impietatis memoriam, confodere solent* „. Questo sigillo fu posto *ad modum marmoseti*, dice Filippo probo giureconsulto francese *in glossa ad pragm. sanct.*

(3) Per conoscere l'etimologia di *fanatici*, riporto l'autorità del lodato Eckkart nella sua storia della Francia orientale *tom.* 1. *p.* 410. – *Sveci* post suscepta Christi sacra: nomen Fan, diabolo tribuerunt, quod et veteres christiani jamdudum fecisse videntur: *S. Ambrosius* enim *epist.* 29. ait - *Quid est nisi fanum, in quo est conventus gentilium?* - Capitolare de parti-

con molti eretici fautori, e dopo d'essersi serviti del favor de' sovrani, per minare sotto il trono pontificio, e la religione, profittarono della sollevazione de' popoli, e della riscaldata fantasia della gioventù. Situati negli avamposti li *Macchiavelli*, *Giannoni*, *Mirabeaux*, e giuspublicisti di questa farina, dopo *l'autorità pontificia*, vollero deprimere *l'autorità regia*, e si servirono de' popoli acciecati, come di greggi ausiliarie. I troni vacillarono, poichè quegli stessi elementi propagati contro la religione, e la s. Sede, minarono i fondamenti dei troni, molti dei quali furono rovesciati da una combinata esplosione dell'illuminismo, ed altri scuoprirono la voragine preparata per inghiottirli.

Dopo questa seconda operazione, sorsero le republiche, ed all'ombra di queste, il governo tirannico, e dispotico degl' illuminati, e de' letterati loro proseliti, e fu la terza operazione. I popoli vedendosi oppressi, ed ingannati, poichè le imagini della libertà, e della eguaglianza non erano che idee morali, solo dipinte, o non esistenti, scossero il giogo, e richiamarono i loro antichi monarchi. Nell'urto de' popoli, e de' sovrani alleati, con gl' illuminati, ed i settarj, nacque una crisi: da questa l'invenzione di una costituzione liberale, la quale rispettava, e restituiva con belle frasi l'autorità regia: in realtà poi si teneva schiavo il sovrano, ed approvatore di tutti i delirj de' costituzionali: diversamente si poteva deporre e processare, finchè si trovasse persona, che sapesse solo firmare, e vestir di porpora. La violenza, e l'orgoglio, con cui gl'illuminati, ed i settarj eseguirono questa quarta operazione, produsse loro una nuova sconfitta, che non fu di molta durata, poichè l'infezione mo-

---

bus Saxoniae *cap.* 1., fana idolorum commemorat. *Fanatici* hinc appellabantur ethnici sive gentiles. Gregorius *Turonensis* lib. 2. cap. 10. *de regibus ante Clodoveum.* - *Haec*, inquit, *generatio*, *fanaticis semper cultibus visa est obsequium praebuisse* - gesta regum francorum *cap.* 10. de Clodoveo - *Eratque ipse tunc fanaticus et paganus* - Fredegarius in epitome cap. 65. - *A longobardis fertur, eorum Deum fuisse locutum, quem fanatici nominant* Wodanum - Qual sarà il dio de' fanatici del secol nostro?. . . Io credo però migliori quei fanatici che adoravano *Wodano*, di quelli che non conoscono alcun dio.

rale, avendo demoralizzato i popoli, la rivoluzione tornò in voga, vennero minati altri troni, e si tentò nulla meno, che di rivoluzionare tutto il mondo, e sottoporlo all'*unitarismo*, cioè a quello stato in cui si raccolsero non già nazioni intelligenti ed incivilite, ma nazioni barbare che sortivano da un orrido stato di natura selvaggia, e che formarono l'origine de' così detti *stati uniti di America*, sistema che pur minaccia oggidì di crollare, e disciogliersi. Ora poi bisogna riconoscere i nuovi temperamenti di questi multiformi nemici del genere umano, e della forza simultanea di opposizione.

Era necessaria questa digressione per osservare, che dall'epoca prima di queste mosse illuminate, che io segno tra il secolo undecimo, e duodecimo, la religione si raffreddò a poco a poco, ed a misura, che i popoli si dimenticavano di quella, cominciò a peggiorare il genere umano. Colla stessa gradazione i popoli derisero le leggi criminali, ch'erano stabilite ne' tre secoli precedenti: si moltiplicarono i delitti, in specie di lesa maestà e di cospirazione: ed i sovrani sbigottiti, dovettero chiamare in soccorso la pena di morte, cioè sostituire il terrore, alla religione, poichè la ribellione ed il tradimento, erano continuamente alle prese colla legittima autorità. Ecco le mannaje, i capestri, le fucilazioni, i squartamenti, gli uncini, le seghe, le mazze, le accette, le guillottine, ed altri generi di morte, succedere alla dolcezza delle pene ecclesiastiche, delle multe, dei digiuni, delle flagellazioni, e delle mallevadorie. Anche il governo del terrorismo dovette adoperare, e poi abusare di questa forza materiale, per sostenersi qualche giorno in un governo *de facto*, posciachè la demoralizzazione e l'anarchia, è in opposizione diretta di qualunque governo di fatto e di diritto. Tanti delitti estemporanei, e frequentissimi, fecero nascere in tutte le nazioni decreti, e leggi criminali adattate alle circostanze, e quindi le leggi mansuete dell'ottavo al decimo secolo, rimasero affatto dimenticate, ed inutili.

La via del terrore non persuade, che per forza, mai per sistema, come la via della religione. Perciò non pochi malfattori giunsero a beffarsi della pena di morte, con quella pretesa filosofia, con cui non dubitavano di esser suicidj. Fu di poi che non pochi autori di sistemi rivoluzionarj, facendo succedere una maliziosa reazione, vollero che varj governi abolissero la pena di morte, forse perchè un dì

non si ritorcesse sopra di essi, su di che torneranno altrove delle utili osservazioni. Ma intanto derisa la pena capitale dalle teste esaltate, abolita per reazione da maliziosi perturbatori, cosa non dovevano temer i sovrani nel veder annientate tutte le loro leggi criminali, e tolta persino l'ultima risorsa della pena capitale, che da molti si derideva, e da molti s'impediva ai propri sovrani?

*Carlo V.* si trovò nel fine del secolo XIV., e nel principio del secolo XV. Conobbe il gran cangiamento de' popoli, e la necessità di rifondere tutte le leggi criminali, e penali. Sull'esempio di *Giustiniano* commise a scelte persone, la redazione della celebre sanzione Carolina, con cui si regola anche oggidì la Germania (1). Rammentò con meraviglia le leggi precedenti, che ritenevano a delitto di spargere il sangue umano (2), e fece conoscere, che inopinate e severe misure dovute al peggioramento de' popoli, costringevano di cambiare il sistema criminale (3). Ciò non ostante li malfattori, e sediziosi trovarono de' filosofi, che si scagliarono contro la pena di morte, ma vennero anco ben confutati (4). Questo

---

(1) „ Karolus imperator, qui jam ante propensus erat omnia in meliorem statum reducere, mandavit electoribus, principibus, aliisque statibus benignissima voluntate, ut sanctionem, juxta quam in causis capitalibus, et criminalibus de inceps juri, et aequitati conformiter procederetur, componerent, atque in summam contraherent, qua in parte imitatus est Justinianum „ Gasp. Manzio comment. in criminal. sanction. „ Karolinam, Francofurti ad Moenum 1701. *pag.* 895. „

(2) „ Hodie non desunt, nec olim defuerunt, qui nescio qua formidine, ac conscientiae remorsu, causarum criminalium cognitiones fugiebant, et de sanguine humano sententiam ferre, piaculum existimabant „ „ Manzio *l. c. pag.* 894.

(3) „ Ea quae sancita sunt, non omnibus conveniunt, nec hominibus „ nec rebus, nec temporibus. Mens, et intentio Caroli V. fuit pravas consuetudines tollere, jus antiquum ad modernum temporum nostrorum „ statum deducere, ea, quae controversa erant, definire, et si quid juri „ communi deesset, de novo supplere „ Manzio ad sanct. Carolin. *p.* 897.

(4) Il Beccaria autore del libro *dei delitti, e delle pene*, cui fu commentatore il Voltaire, come dall'edizione italiana con la data di Londra 1744. in 8.; si è scagliato fortemente contro la pena di morte, ed il suo li-

temperamento divenne universale nel mondo, e tutti i sovrani, o nell' epoca di *Carlo V.*, o poco dopo, dovettero rinunciare alle antiche, e rifondere nuove leggi criminali. Dopo quest'epoca non già i malfattori hanno dovuto temere le leggi, ma le leggi hanno dovuto temere, e prevenire i malfattori. Lo stesso *Robespierre* il più crudele tiranno illuminato, si vide così compromesso, che imitò *Falaride*, e nell'ordine di un nuovo istromento di morte, e nella sua fine (1).

La Francia dopo la prima rivoluzione fece uno sforzo nella redazione di un nuovo codice criminale, ossia dei delitti, e delle pene, e pretendeva che in tal ramo, questo formasse il diritto comune. Codesto codice merita elogio per l'ordine naturale della sua disposizione, e per il criterio nella divisione e classificazione de' delitti e delle pene. Bisogna confessare, che in mezzo ai molti editti ed ordinanze di Francia, questo codice fece il gran vantaggio di riunir tutto, sotto un punto di vista, e render più semplice alla esecuzione questo ramo importante di amministrazione publica. Tuttavia non sembra fatto per tutte le nazioni, giacchè per alcune vi sarebbero troppe multe, per altre troppe carceri, e forse troppa severità. Bisogna confessare che tutte le leggi criminali di Francia, risentono troppo di multe per antica derivazione delle leggi

---

bro è una querela continua diretta ai sovrani. Ma valide penne hanno deriso, e confutato questo sistema precursore di ogni ribellione e delitto capitale, e lodansi tra gli stimati oppositori il chiarissimo sig. SCHEDONI: *Dell' influenze morali, tom. 1. pag.* 55., e prima di lui il sig. MUYART DE VOUGLANS, il gran collettore delle leggi criminali di Francia, di cui più diffusamente si parla nelle note sottoposte all' art. 545. 546. del presente codice.

(1) Non v'ha un miglior paralello di *Falaride*, a *Robespierre*. Ambidue tiranni della loro patria, l'uno di Girgento, l'altro di Parigi: ambidue per rendersi formidabili, ordinarono due nuovi istromenti di morte, l'uno un toro di bronzo per dilettarsi delle grida de' condannati al fuoco, l'altro la guillottina, per recider con rea prontezza le molte teste delle giornaliere vittime. Ambedue furono arrestati, ed esecrati dagli oppressi popoli. Ambedue morirono con que' nuovi istromenti di morte, che prepararono ai loro popoli.

*Saliche*, e *Franco-Ripuarie*, come le leggi inglesi risentono troppo di mallevadorie, per principj delle leggi *Anglo-Turingie*, ed *Enriciane*.

Egli è certo peraltro, che l'esempio di questo codice ha spianato una strada, per giungere una volta alla perfezione di questo ramo. Non so peraltro, qual nazione potrà aver il vanto di far ricevere il suo codice criminale, come diritto comune a tutti gli altri popoli. Sarebbe necessario per questa grande operazione, che il mondo tornasse in pace, e la fiaccola dell'illuminismo restasse affatto estinta, per dar luogo al pacifico impero della religione e della FORZA MORALE. Intanto però ciascuna nazione deve modificare un codice criminale alle sue circostanze, per togliersi dalla situazione umiliante di mendicare le leggi, e di studiare l'applicazione delle pene, nelle dimenticate leggi parziali, o promulgate per intervallo, che inutilmente si richiamano in vita, e cadono poi nello stesso languore, come uomo cronico, ed abituato nella letargia, che richiamato un poco in vigore da prezioso liquore, ricade dopo un momento nello stesso letargo (1). Egli è poi d'avvertirsi, che nella redazione di un codice criminale, bisogna aver il criterio di conoscer lo spirito della nazione, e dove più regna la religione specialmente cattolica, che per indole sua è la più sommessa all'autorità pubblica, inclinare alla mansuetudine; dove più regnano i rivoltosi ed i settarj, inclinare all'elemento della severità, e del terrore, secondo i gradi, e l'intensità politica della loro influenza, ed estensione.

## TITOLO VIII.

### DEL DIRITTO CONSUETUDINARIO.

Gli egiziani ne' loro geroglifici indicavano la consuetudine per mezzo di un augello detto *caprimulgo*, il quale dopo aver poppato le capre di Candia, inaridiva le poppe, e faceva acciecare le ca-

(1) Adempì in quanto ai stati romani siffatto voto, l'egregio regolamento sulli delitti e sulle pene che pubblicò con la data del 20. settembre 1832. l'emo. sig. card. TOMASSO BERNETTI ministro segretario di stato dell'ottimo massimo pontefice GREGORIO XVI.

pre (1). In tal modo (pensavano gli egiziani), la consuetudine inaridisce le poppe, che rappresentano le leggi, ed accieca le capre, con che intendevano i legislatori, qualora chiudano gli occhi ai progressi della consuetudine. Di fatti la consuetudine *crescit eundo* (2), e non solo si riveste della rappresentanza della legge (3), ma usurpa le veci della natura (4).

Perchè la consuetudine prenda il rango di diritto tacito, o non scritto 1. dev'esser *ragionevole*, 2. sia *legittimamente prescritta*,

---

(1) Così narra Piero Valeriano ne' *geroglifici lib.* 25. *pag.* 238., e così pensavano gli egiziani superstiziosi, sopra alcune false relazioni, e falsi tratti di storia. Recentemente il sig. Di Montbeillard bravo agronomo, e storico naturale, esaminando i costumi di quest'augello, detto altrimenti rondine notturna, o rospo volante, per la conformità tra la bocca di quest'augello, è quella del rospo, ha disingannato l'antico pregiudizio, osservando, che questo animale, il quale è grosso come un cucù, deve piuttosto nominarsi *ingoja vento* (nome già ricevuto in diverse provincie), perchè colle ali spiegate, coll'occhio fiero, e colla bocca aperta in tutta la larghezza, vola incontro agl'insetti, specialmente alle falene, che sembra inghiottire per aspirazione, e de' quali si pasce unicamente. Questi augelli si trovano nel vecchio, come nel nuovo continente. Non si conoscono però in Italia. Sono grassi nell'agosto, e settembre, e si vogliono di carne delicata. Vedi il Bomare *Dict. d'hist. nat. art. telechevre*, o *crapaud-volant*, o *hirondelle de nuit*.

(2) Nella Iconologia del Ripa publicata dall'Orlandi *tom.* 2. *pag.* 44. si dipinge la consuetudine, con le sembianze di un uomo vecchio carico d'istromenti, con cui si esercitano le arti, vicino ad una ruota, appoggiato ad un bastone, e tenendo coll'altra mano una carta, dov'è scritto il motto „ *Vires acquirit eundo* „.

(3) „ *Consuetudo est jus quoddam moribus institutum, quod pro lege suscipitur, cum deficit lex* „ s. Greg. Taum. *lib.* 5. *etymol.*, *cap.* 3. *pag.* 57. Ved. Can. *consuetudo* 5. *dist.* 3.; leo. 32., *et* 35. *ff. de legibus*; Chauvin *lexicon philos. pag.* 137.

(4) „ *Assidua consuetudo in naturam vertitur* s. Isid. *hisp. lib.* 1. *de synon.* „ *Difficile est resistere consuetudini, quia assimilatur naturae*., Cicer. *Orat.* 8. *in Verrem*. Diceva a questo proposito il celebre Giulio Cesare Scaligero „ *Supra celebrabatur axioma de consuetudine*: validam *esse: ego vero etiam* violentam *censeo*: *vim enim naturae affert saepe numero* „. Scalig. in *lib* 3. Theophr. *de caus. plant. cap.* 13.

3. introdotta *da pluralità di persone*, 4. debba *indicare una frequenza di atti*, 5. debba *supporre una scienza, o consenso tacito del legislatore* (1). Appartiene alle scuole di diritto, lo sviluppo ulteriore di questi requisiti.

La consuetudine differisce dalla *prescrizione*, poichè la prima stabilisce *un diritto generale*, ossia la legge; la seconda tende a stabilire *un diritto parziale*, o privato, sul possesso, o dominio di una proprietà.

V'ha la consuetudine *secundum jus*, la quale non è in fatti, che l'esecuzione della legge (2). La consuetudine *praeter jus* supplisce la mancauza, o la reticenza della legge (3). La consuetudine *contra jus* corregge, od abroga la legge, nella sopravenienza di quei casi, che hanno cambiato le circostanze, o non potevano prevedersi dal legislatore, alla emanazione della legge (4). In conseguenza potriano i poeti descrivere la consuetudine, come una divinità amica e concomitante la dea Temide, cui la stessa dea, conceda talvolta la qualità censoria, di supplire od interpretare le sue, supreme ordinazioni, nel modo stesso che ha le facoltà di farle eseguire.

Il diritto consuetudinario viene suggerito dalla ragione. Nei primordj del mondo, la consuetudine non si distingueva dal diritto di natura. Dopo le prime leggi, la consuetudiue si separò, e formò un diritto a parte, per eseguire, supplire, e correggere le leggi scritte. Sembrerà a molti, che il diritto consuetudinario sia figlio del tempo, e dell'esperienza. Un filosofo lo considererà piuttosto figlio del bisogno, e dell'umana imbecillità, poichè le sole leggi divine essendo perfette, e non le umane, subentra il diritto consuetudinario per garantire le buone leggi, o per supplire nel miglior modo possibile ai vuoti e deficienze, od aberrazioni degli umani legislatori.

---

(1) Can. fin. *de consuet.*, cap. *quamquam* 4. *de cens. in* 6. leg. 32., *et* 35. *ff. de legib.*

(2) Cap *Sopitae de censibus*, leg. *de quibus ff. de legib.*

(3) Can. *Consuetudo dist.* 1. leg. 32. *ff. de legib.* Pirrhingr. *de consuet. num.* 6.

(4) Can. *fin h. t.* leg. *de quibus ff. de legibus.*

## TITOLO IX.

### Dell' Etica, ossia Filosofia Morale.

Questa scienza somministra le migliori teorie nella dottrina dei doveri. È questa, la scienza de' costumi chiamata per antonomasia *la scienza dell'uomo*, e la figlia prediletta della giustizia.

Respingendo le sottigliezze di varj scolastici, e sistematici, e d'innumerevoli filosofi, che in questo ramo speculativo, hanno innalzato sistemi, divisioni, suddivisioni, piani, prospetti, e diatribe pressochè infinite, bizzarre, e strane, con che si è tentato di ricuoprire di nubi quella bella scienza; io divido la medesima in tre parti, cioè in *sentimentale, economica*, e *politica*.

La parte sentimentale è quella, che i filosofi hanno chiamato *monastica*, dalla parola μονος, senza ben convenire nella materia, nel fine, e nello sviluppo di questa parte, sulla quale premetto alcune necessarie nozioni, prima di spiegare la mia definizione.

Un grande stuolo di filosofi antichi, e moderni, tra' quali il Jacquier (1) ed il Fergùsson (2) assegnano alla parte *monastica* l'intima cognizione, che deve avere l'uomo di se stesso, onde discernere ciò, che deve a Dio, ed al proprio individuo, riserbando ciò, che deve al prossimo, ad altre parti dell'etica. Ma quest' assegnazione confonde una parte subalterna della filosofia morale con due parti essenziali della giustizia universale, cioè *la giustizia di religione*, e *la giustizia individuale*.

La filosofia morale, ch' è *figlia della giustizia universale*, deve dai fonti generali di questa apprendere ciò, che l'uomo deve a Dio, ed a se stesso, e sopra queste nozioni non insegnate, ma supposte, e preesistenti, deve classificare le virtù, che nascono da Dio, ed i vizj, che nascono dalla umana natura corrotta. Dalla classificazione, e divisione delle virtù, e de' vizj, ne nasce come per con-

---

(1) Jacquier. *Philos. moral. in proem. pag.* 2.

(2) Fergusson *Instit. de philos. morale, sixieme part. des moeurs ou des devoirs de conscience chap.* 1.

seguenza la riforma de' costumi (non tanto per l'uomo filosofo indagatore, quanto per la società), ed il dettaglio de' reciproci doveri tra gli uomini publici, o privati, cioè l'*economica*, e la *politica*.

Altri filosofi, tra quali il VANOSSI di Ungheria (1) assegnano la parte monastica ad una sterile considerazione, con cui l'uomo consultando se stesso, e riconcentrandosi in se, può diriggere le sue operazioni, nel qual senso mi sembra, che il *quietismo* potrebbe confondere la vera idea di questa filosofia monastica (2). Benanco un filosofo illustre, sembra dichiarare inutile questa prima parte della filosofia morale, dicendo con PLATONE, che gli uomini, o sortiscono l'indole di un'anima d'oro, ed allora conoscono ciò, che devono fare, o sortiscono anime di argento, ed allora facilmente apprendono, ed eseguiscono i loro doveri; o veramente sortiscono anime di ferro, ed allora è inutile, e disperata ogni lezione di dovere (3).

Che *Platone* pensasse in siffatto modo nell' epoca de' suoi tempi, in cui qualche verità metafisica, si doveva solo promulgare sotto metafore, o con un sistema tutto paralogico: cio non sorprende, tale essendo il genio di quel secolo, da cui deviò quasi il solo ARISTOTELE: è vero peraltro, che questo metodo di filosofare, cagionava molta incertezza nell'antica ideologia. Inoltre questo sistema plato-

---

(1) Vedi la sua opera intitolata „ *Idea sapientis theo-politico*, *idest tripartita morum philosophia, ethica, politica, oeconomica*, *summaria methodo comprehensa a R. P. Antonio* VANOSSI *e soc. Jesu, Tyrnaviae typis academicis soc. Jesu* 1746. *pag.* 2., ivi „ *Homo enim considerari potest sibi soli consulens, et sic monastica, a graeco μονοσ dicta, eumdem dirigit* „.

(2) Vedi SIANDA *lexicon polemicum tom.* 2. *pag.* 151.

(3) GODARTIUS *lexicon philosophicum Paris* 1675. *tom.* 11. *pag.* 5. ivi „ *Quoad monasticam, homines quidem norunt, quae sunt ipsis agenda in vita, eaque alacriter exequuntur, aureasque habent animas (ut cum* PLATONE *loquar), de quibus dicitur: gaudeant bene nati. Alii sunt qui non satis callent vitae officia: at studiose ea addiscunt, et jucunde ad praxim reducunt: iique sunt, qui argenteas sortiti sunt animas. Postremi demum bene vivendi rationem, et ignorant, et recusant addiscere, ferreasque habent animas, iique sunt, qui labem in laudem vertunt, qui suscipienda despiciunt, qui nolunt intelligere, ut sapiant . . . Morbus enim eorum animae, est a morali philosophia insanabilis* „. Quante anime di ferro nell' età nostra!

nico, che fu ricopiato da Esiodo (1) ammette troppo fatalismo, e troppo materialismo (2).

Dopo d'aver conosciuto l'oscillazione de' filosofi nella determinazione, e spiegazione della parte monastica, io sono di parere di dare a questa voce la spiegazione di *sentimentale*, poichè « *il sentimento* (dice un grave filosofo) (3) *si è la maniera, con cui l'anima, mossa viene dagli objetti intellettuali e dalle cose dipendenti dalla morale: il sentimento eccita la maniera, determina spesso i nostri giudizj, e per conseguenza le nostre azioni.* „ *Il sentimento* (dice un filosofo inglese (4)) *è lo stato dell' anima relativo a ciò, che noi crediamo buono, o cattivo* ». Questa spiegazione non differisce, che nel giro delle parole, dalla definizione di Aristotele (5), e di s. Tomasso suo espositore (6), e rende più facile la cognizione, e lo sviluppo di questa parte importante.

Difatti li così detti oggetti intellettuali, la determinazione de' nostri giudizj, la cognizione di ciò, che è buono o cattivo, tutti questi termini morali, che compongono la parte sentimentale, non

---

(1) Esiodo in *opera, et dies vers.* 126., e seg.

„ Optimus est, qui novit cuncta magistro,
„ Ad finem usque videns, quae semper sunt meliora
„ Et bonus est etiam qui paret, recta monenti.
„ At qui ex sese, nec scit, nec cuiquam porrigit aures,
„ Ut bona percipiat: malus iste et inutilis est vir.

Vedi le varianti di questo testo, nell'eccellente edizione di *Esiodo*, di Giovanni Clerico *cum notis variorum Amsterdam* 1701. *in due tomi in* 8.

(2) Vedi il Crispi *de ethnicis caute legendis pag.* 69.

(3) *Dizionario filosofico, ossia introduzione alla cognizione dell' uomo. Venezia Zatta* 1795. *pag.* 175.

(4) Fergusson *Instit. de philoph. morale pag.* 57.

(5) „ *Monastica est disciplina directiva actum voluntatis ad privatam honestatem seu privatum bonum* „ Arist. *libr.* 1. *ad Nicomach.*

(6) „ *Nam etsi vires sensitivae cognoscant res aliquas absolute: ordinem tamen unius rei ad aliam cognoscere, est solius intellectus, vel rationis* „ S. Tomasso *ad lib.* 1. *Ethic. in princ.*

possono meglio riferirsi, che alla nozione, e classificazione delle virtù, e de' vizj. Ivi si spazia, e si pasce il sentimento del filosofo morale. Adunque la prima parte della filosofia morale si può chiamare ETICA SENTIMENTALE, altrimenti dettà *monastica*, e si aggira nella nozione, e classificazione delle virtù, e de' vizj, *per discernere il bene*, e *fuggire il male*.

Nè dee confondersi questa parte, con quellà specie di prudenza, che si dice *enarchìa*, o prudenza enarchica, cioè *regimen sui ipsius*, che s. TOMASSO distinse dalla *poliarchìa*, o prudenza poliarchica, cioè *regimen commune* (1), poichè differisce l'enarchìa dall' etica sentimentale, come questa differisce dalla prudenza, ossia, come il genere dalla specie, giacchè l'enarchìa è una virtù morale, ch'entra nella classificazione della monastica, od etica sentimentale: Perciò dipende dalla medesima.

La seconda parte della filosofia morale è l'ECONOMICA, nel che convengono tutti i filosofi, e si aggira nella disposizione, e suggerimento de' doveri, che tendono al bene della famiglia.

La terza parte, in cui parimenti concorre l'unanime assenso de' filosofi, si chiama POLITICA, ed estende i suoi rapporti a determinare i doveri conducenti al ben publico.

Dicea *s. Isidoro di Siviglia*, che l'etica fu ritrovata da SOCRATE (2). Certamente *Socrate* fu un uomo dabbene e promulgatore di qualche verità in mezzo al paganesimo, e dopo la sua morte gli fu decretata dagli ateniesi una statua di bronzo: alcuni suoi frammenti difesi da LEONE ALLAZIO, come suoi (3), fanno travedere la sua grande saviezza, che ha mandato vividi raggi sino a noi, traversando

---

(1) Queste distinzioni della prudenza si leggono nella somma dell'intelligente *santo dottor D' Aquino* 2. 2. *q*. 47.

(2) „ *Ethicam Socrates, primus ad corrigendos mores instituit, atque omne studium ejus ad bene vivendi disputationem perduxit, dividens eam in quatuor virtutes, prudentiam nempe, justitiam, fortitudinem, temperantiam* „ s. ISID. HISP. *Orig. lib*. 2. *cap*. 24.

(3) Vedi la vita di SOCRATE nella galleria degli antichi greci, e romani traduzione dal tedesco: *Poschiavo* 1783. *tom*. 2. *pag*. 19.

le dense tenebre di tanti secoli (1). Peraltro si potrà convenire con s. Isidoro, che *Socrate* per il primo abbia ridotto l'etica a sistema, o facoltà, non già che l'abbia ritrovata, giacchè il ritrovamento di questa scienza, deve darsi alla divina ispirazione, ed al merito de' libri santi (2). Olimpiodoro poteva essere di ciò giudice competente, poichè prima di abbracciare la religione cattolica, essendo stato filosofo peripatetico, vale a dire, dopo di esser stato discepolo di Aristotele (che non può negarsi fosse un distinto ristauratore dell'eti-

---

(1) Ved. il Bayerlinck *Theatrum vitae humanae lib.* 5. *pag* 333, *e seg.*

(2) Certo Samuele Boalio teologo di Rostock città nella Sassonia inferiore, pubblicò con sommo ingegno l'*Etica sagra* tratta dai *proverbj di Salomone*, e fu continuata l'opera da Giorgio Wizleben che ne pubblicò una completa edizione in Rostock nel 1640. in 4. difficile a rinvenirsi. Il P. Oliva gesuita considerò la scienza etica anche nel libro storico della *Genesi*, e vi comprese quasi tutti i libri santi. Veggasi la sua opera – Joannis Pauli Oliva *soc. Jes.* eticae commentationes in genesim, in canticum canticorum, et in selecta s. scripturae loca. *Coloniae sumptibus fratrum de Tournes* 1744. *vol.* 6. *in fol.* Lo stile di questo autore è assai energico ed eloquente nella censura de' vizj, e degli atti umani viziosi, ma talvolta è troppo veemente, e può appellarsi il *Geremia* dei suoi tempi, ed un *filosofo morale-ultra.* Secondo il Rocca *Thes. pontificiarum*, *sacrarumque antiquit. tom.* 2. *pag.* 1., li libri del vecchio testamento si dividono in *cronici*, o *storici*, *poetici*, od *imnici*, *dialettici*, o *disputativi*, *oratorj*, o *profetici*, *etici*, o *filosofici morali*, quali sono il libro de' proverbj, della sapienza, e dell'ecclesiaste, ed in *politici*, *o legali*, quali sono l'Esodo, il Levitico, li Numeri, ed il Deuteronomio. Olimpiodoro conferma la stessa verità, quanto ai libri da lui considerati *etici*, che commentò, cioè „ Tria „ Salomonis opera feruntur. Ex his Proverbiorum liber, morum disciplinam tradit, certasque humanis actionibus, animique affectibus, et perturbationibus leges praefinit. Ecclesiastes vero rerum naturalium ratione, obiter delibata, praesentis vitae vanitatem ob oculos ponit. Canticum autem canticorum, sub sponsi, et sponsae schemate, perfectioris „ vitae viam ostendit „ Vedi Olimpiodoro presso la biblioteca dei padri „ *ediz. di Colonia tom.* 11. *pag.* 395. Secondo lo stesso Rocca al *l. c.*, i libri etici del nuovo testamento, che corrispondono a quelli del vecchio, sono le XIV. epistole di s. Paolo, e le VII. epistole canoniche. A mio credare anche varj salmi, ed i libri di Tobia sono libri etici, ed i testi di s. Matteo cap. V. VI. VII.

ca) seppe conoscere che i libri santi nel ramo dell'etica, avevano preceduto tutte le viste di *Aristotile* (1).

Difatti la *parte sentimentale*, ossia la classificazione de' vizj e delle virtù, dove meglio può rinvenirsi che da *libri santi*? E quali precetti più sublimi della *parte economica*, e della *parte politica*, possono altrove rinvenirsi? L'indole dell'uomo, i segreti impenetrabili del cuore umano, il reggimento de' popoli e de' ministri, la definizione e descrizione dell'uomo giusto, della donna forte, de' tristi, de' ribaldi, e persino dei stolti, degl' atei, e de' libertini, sono quadri marcati con divini colori. I doveri tutti del *rapporto naturale*, e quelli del *rapporto civile*, e persino *le relazioni politiche e diplomatiche* della guerra, della pace, e delle alleanze che emergono dai libri santi, formano la legge eterna delle nazioni, la felicità di ogni popolo. L'esperienza di *settanta secoli*, non ha smentito un solo di questi precetti. Il filosofo di *Ferney* fremeva ad ogni passo della sua *bibbia spiegata*, poichè i vividi raggi della sapienza immutabile di questi libri, sorpassavano l' ignita bile che pioveva dal suo cervello, ma questa, come avviene all'*amianto*, non lordava il codice divino, ma lo rendea più terso. *Lord* Bolyngbroke, Rousseau, Shakspeare, Bayle, Diderot, e tanti altri marescialli del *contr-ordine* e della *demagomania*, o schivarono l'attacco diretto con la sapienza, o vollero giudicare di sovraumano lavoro, dopo aver perduto la vista, il cuore, l' onore, la ragione, e l'intelletto.

Finalmente si osservi che ogni sistema di legislazione, degnamente si appoggia ai libri santi. Ugone Grozio sortendo dalla semplice *ideologia* arbitraria, e dalla sterilità legale, acquistò l'apice della gloria come gran pubblicista, perchè non solo comprese nel suo testo e nelle note dottissime l' applicazione della storia, e dell'antichità, ma quella de' Padri e de' *libri santi*, di cui conosceva l' ammirabile tesoro e convinzione.

Bastino intanto questi prolegomeni, a preordinare lo sviluppo in dettaglio, del codice de' doveri.

---

(1) Vedi la vita di Olimpiodoro nella biblioteca di Sisto senense lib. 4.

# CODICE

DI

# ECONOMIA PUBLICA

*OSSIA*

**CODICE UNIVERSALE DE' DOVERI.**

## LIBRO II.

### Idea Preliminare del presente Codice.

Dopo di aver conosciuto la Teoria de' doveri, ne' diversi suoi fonti o rapporti, giova d'indicare l'applicazione pratica de' medesimi doveri, avendo in vista il rapporto de' fonti sopra esaminati.

Nell'epoca presente, in cui una rivoluzione politica presso che generale, sembra aver riformato i governi, e la legislazione; molti codici sonosi pubblicati nel ramo amministrativo, civile, commerciale, criminale, e di procedura, la cui utilità non può negarsi, poichè raccogliendo in articoli le sparse leggi, con utile ma non oscuro laconismo, rendono guida, e vantaggio incalcolabile tra la società. Perchè non potrà questo metodo tentarsi nel sistema morale, per risparmiare al publico dotto, ed indotto la lettura d'infiniti trattati, e d'innumerevoli commentarj? È questo il guado, che io vado a tentare nel sottoposto codice, di cui mi appello soltanto *redattore*, e qual precursore d'ingegni più felici, che possano perfezionare il mio disegno.

Il sistema d'istruzione morale de' secoli di mezzo erano gli omeliarj (1), (quasi lettere apostoliche), le cronache miste di pre-

(1) L'omiliario di s. Burcardo apostolo della Francia orientale, che si riporta dal lodato Eckart nell'*appendice de' monumenti* al *tomo I.* della sua storia, è un continuo epilogo dei doveri che inculcava a tutte le classi

cetti (1), e poco dopo vennero le opere emblematiche, sentenziose, e le così dette opere *d'imprese*, nelle quali il senso morale anagogico, coperto trovavasi non solo da una periferia di parabole e di figure, ma ridotto ad un'incisione, o rame, che tante volte non combinava colla scrittura. Ho parlato altrove di tali opere emblematiche (2), le quali giacciono a'nostri dì, inonorate e neglette. Nel principio del secolo XVII. il sistema morale con maggiore intelligenza si determinò nei lessici, o dizionarj, che sortirono a dismisura anco in questo ramo importante. Infelicemente però la corruttela del secolo, pregiudicò notabilmente alla morale ed al costume con sifatto modo, e se non vi fosse al mondo, che il Dizionario di Bayle, e il famoso Dizionario enciclopedico di Parigi, basterebbero questi soli esempj a dimostrare i danni della morale. Il mondo tende sempre ad una maggior perfezione di sistema. Sembra oggidì gradita cosa di leggere la legislazione ridotta a chiari ed articolati precetti, e cessata sembra la smania dei Dizionarj. Il Merbesio nella sua -*Summa christiana*-, e meglio di lui Francesco-Amato Pouget, nelle sue *Istituzioni cattoliche*, specialmente nella parte II. si avvicinarono a questo metodo, e meritano moltissima lode. In questi autori si conserva, come nel presente codice, ed in specie nel Pouget la continuazione del testo, con note perpetue, ma la parte polemica e teologica, viene confusa con la storica, e con l'istruttiva, e queste e simili opere, possono ascriversi ad ottimi trattati o repertorj teologici e morali, ma non formano un manuale adattato per ogni classe di persone. Bacone da Verulamio nel suo nuovo organo di scienze, ridusse ad aforismi molti precetti, ma non fu costante di classificare un codice regolato. Questo grand' uomo peraltro a nostri tempi, avrebbe fatto un più insigne ed utile lavoro. Egli è perciò che io giustifico con la legge del tempo, il progetto del codice che presento.

---

del popolo, con l'autorità del Vangelo, de' martiri, e de' ss. padri. *S. Burcardo* viveva ai tempi di *Carlo magno*.

(1) Ved. La mia lettera sull'origine de' fogli publici *in fine. Roma Salviucci* 1822. *in* 4.

(2) Nel trattato inedito della *Diceologia*.

Una maggior difficoltà che nasce negl' oggetti speculativi, si è la moltitudine infinita di rapporti, giacchè nel limitato ramo di qualsisia legislazione, gli oggetti sono positivi, e come tali sono più facili ad essere determinati nelle massime, o principj generali, ma in una legislazione che può dirsi universale, li rapporti si avvicendano, e si moltiplicano.

L'altra difficoltà si è che gli oggetti speculativi, rinchiudono molta polemica e gran parte di metafisica, per cui con gran difficoltà si riducono a precetti di fondamento, e tali, che possano esser compresi da ogni classe di persona, quando che gli oggetti positivi non contengono grandi controversie o sottigliezze, e sono queste giudicate o previste con facilità.

Con tutto ciò, non ho voluto abbandonare l'impresa, zelando l'idea di tracciare una strada sconosciuta, ma utile per la società. Il mio codice non potrà esser perfetto, ma istruttivo, non comprenderà con rigore tutte le classi, ma le principali e le più conosciute, mentre però l'analogia di oggetti, chiamerà l'applicazione ad altri rapporti che si tacciono. Sarà conservato in esso codice il laconismo, ma non oscuro: gli articoli peraltro saranno appoggiati all'uno o l'altro de' fonti addetti alla teoria de' doveri, e saranno fondati sopra tutto ciò che vi è di più certo, cominciando dai libri santi, ed in mancanza di questi si citeranno i padri, ed indi le leggi ed i filosofi, meno qualche articolo di semplice ordinatoria, e che non avrà bisogno di prova. È questa una fatica inseparabile dal sistema istruttivo che mi sono proposto, per determinare i respettivi doveri, senza combattere con lividi oppositori.

In tal modo i dotti avranno il comodo di vedere la *legge* riunita alle *prove*, ed il metodo d' istruzione di cui fossero ricercati, sarà oltremodo facilitato, potendo l' uomo dotto ed istruito spaziare sul proposto tema, se vi aggiunge le proprie cognizioni.

Gl' uomini indotti, quelli della classe del popolo, le donne, ed in genere le persone idiote si contentino del *testo volgare*, e se volendo sopra-sapere, vogliano essere istruiti delle *prove* addotte, ricerchino la spiegazione da uomini onesti e scienziati. Questi non mancano nel mondo, il quale è composto di dotti, e d'ignoranti.

# DIVISIONE GENERALE

DEL

# CODICE DE' DOVERI

*OSSIA*

## Massime Preliminari.

## TITOLO I.

1. L'Uomo nasce in questo mondo, vincolato da obligazioni eterne con Dio Creatore (1), e Redentore (2).
2. La creazione dimostra, che Dio solo è l'immediato padrone dell' anima e del corpo dell'uomo, e perciò Dio ha potuto segnare i doveri che l'uomo deve a Dio, a se stesso, ed agl' altri (3).
3. La Redenzione aggiunge a questo dominio nuovi titoli, e nuove obligazioni, perchè la redenzione fu una RIGENERAZIONE, od una novella creazione (4).

---

(1) „ *Domine pater noster es tu: nos vero lutum, et fictor noster tu, et opera manuum tuarum, omnes nos* „ Isaia 64. *vers.* 8. - I sacerdoti egiziani esclamavano in frasi consimili verso il gran principio Cneph, che consideravano come l'Ente supremo. Ved. Guerin de Rocher *Hist. du tems fabul. tom.* 1. *p.* 120.

(2) „ *Vae eis qui recesserunt a me: Ego redemi eos, et ipsi locuti sunt contra me, mendacia:* Osee 7. *v.* 13. „ *Empti estis pretio magno, glorificate, et portate Deum in corpore vestro* „ 1. Cor. 6. *in fine*.

(3) „ Ecce omnes animae meae sunt, ut anima patris, ita anima filii, „ mea est, dicit Dominus Deus „ Ezech. 18. v. 4. „ Expandi manus meas „ ad te: anima mea, sine aqua, tibi „ salm. 142. v. 6. „Nunc autem posuit „ Deus membra, unumquodque eorum in corpore, sicut voluit „ 1. Cor. 12. *vers.* 18.

(4) „ Factus est primus homo Adam, ut animam viventem: novissi- „ mus Adam in spiritu vivificantem. Primus homo de terra terrenus, se- „ cundus homo de coelo coelestis „. 1. Cor *vers.* 45. 47.

4. I doveri dell'uomo verso Dio sono determinati dalla giustizia di religione: quelli dell'uomo verso se stesso, sono determinati dalla giustizia individuale; quelli dell' uomo verso gl' uomini dalla giustizia di società, da cui deriva il Codice de' doveri (1).
5. La parola *uomo*, s'intende indicare per eccellenza la specie umana, e perciò comprensiva del sesso femminile (2).
6. Il Codice de' doveri, regola e mantiene la specie umana (3).
7. Esso regola e mantiene il contratto sociale (4).
8. La sua sanzione nasce da Dio autore della giustizia, ch'è la legge eterna, ma la sua garanzia interessa ed appartiene a quell'armonia che deve regnare tra il capo della religione, ed i principi della terra (5)

## TITOLO II.

### Origine e Classificazione de' Doveri.

9. I doveri nascono dalla situazione morale, in cui gli uomini si ritrovano tra di loro.

---

(1) Li doveri dell' uomo verso Dio, e dell' uomo verso se stesso, sono sviluppati nell'opera inedita Dicæologia sopra mentovata.

(2) „ Omnes homines terra et cinis „ Omnes homines de solo et „ terra, unde creatus est Adam „ Eccles. 15 29. *id.* 33. 10. Ved. Enrico „ Stefano verb. ανϑρωπος, ed il Vossio nel dizionario etimologico v. *homo*.

(3) „ *Quaecumque lex loquitur iis, qui in lege sunt, loquitur ut subditus fiat omnis mundus Deo* „ Luc. 16. *vers.* 19. Ved. la sinopsi di Matteo Polo, a questo testo.

(4) „ *Omnis caro ad similem sibi conjungatur, et omnis homo simili suo, sociabitur* „ Eccl. 13. *vers.* 20. - *Sine officiis justitiae universalis, subsistere respublicae non possunt* – Stephanus Chauvin lexicon philosophicum *Leovardiae* 1713. *in fol. v. justitia.*

(5) „ Justitia tua, justitia in aeternum, et lex tua veritas „ sal. 118. *ver.* 142. „ Sufficiat vobis principes . . . judicium et justitiam facite, ait „ Dominus Deus „ Ezech. 22. *vers.* 9. „ Principes ecclesiastici et saeculares sunt duo crura, quibus tota ecclesia substentatur. Hi debent esse „ tamquam columnae marmoreae, fortes scilicet in operatione, subtiles in „ intelligentia veritatis, recti in intentione, candidi in via, politi in virtutum ornatu „ Card. Ugo *super cantica cap.* 5.

10. Questa situazione morale può suddividersi in rapporto *naturale*, e rapporto *sociale*.
11. Il rapporto naturale comprende lo stato dell'uomo sotto i precetti originati dalla legge di natura, e confermati dalla legge di grazia.
12. Appartengono al rapporto naturale li doveri.
    1. Tra i genitori, ed i figliuoli.
    2. Tra li mariti, e le mogli.
    3. Tra li fratelli, sorelle, parenti, ed affini tra di loro.
    4. Tra gli amici.
    5. Tra i vecchi, ed i giovani.
    6. Tra i padroni, ed i servi.
    7. Tra li ricchi, ed i poveri.
    8. Tra li superiori, e gl'inferiori.
13. Il rapporto sociale comprende il passaggio dell'uomo nella vita civile, dopo il contratto sociale, principiato dal diritto delle genti, e perfezionato dal diritto publico, in unione de' principj rivelati. Perciò questo rapporto suppone ogni partecipazione del diritto publico, sagro, e delle genti.
14. Appartengono a questo rapporto li doveri.
    1. Tra il capo della religione, ed il capo del governo.
    2. Tra il capo della religione, e le sue membra.
    3. Tra il capo del governo, ed i suoi sudditi.
    4. Tra il capo del governo, e gli altri popoli.
    5. Tra il clero, ed il popolo cristiano.
    6. Tra i magistrati, e gli amministrati.
    7. Tra gli agenti del potere esecutivo, e gl'individui soggetti al loro ministero.
    8. Tra gl'industrianti, e gli avventori.
    9. Tra i professori dell'arte liberali e meccaniche, e gl'individui che le riguardano.
    10. Doveri risultanti da disposizioni eccezionali.
    11. Doveri risultanti da disposizioni generali.
15. Li doveri, che abbracciano questi due diversi rapporti della situazione morale dell'uomo, costituiscono l'esistenza morale dei doveri, e suddividono il presente libro in due parti principali,

sù cui poggia la giustizia di società, sviluppata col presente Codice.

16. Questa partizione morale viene nel suddetto modo classificata, e viene poi dettagliata ne' titoli seguenti, insieme alle prescrizioni atte a stabilire, giustificare, e promuovere l'adempimento de' doveri rispettivi.

# CODICE DE' DOVERI

## PARTE PRIMA

### De' doveri assegnati al rapporto naturale dell'Uomo.

### CAPO I.

*Doveri de' Genitori, verso i Figliuoli.*

17 L'istinto di natura obliga i genitori ad alimentare i figliuoli, poichè sono parti, e membra dei medesimi, od imagini ad essi conformi (1).

18. La legge naturale, per organo divino, impone strettamente ai genitori l'educazione de' figliuoli (2).

---

(1) „ *Alunt filios, aspides, et leones, et nulla bestia est, quae non filiis suis blande murmuret. Ergo pater qui non alit suos filios, etiam bestiis pejor est* „ s. Agost. *serm.* 52. „ *Membrum patris est filius* „ Aristol. *magn. mor. lib.* 1. *pag.* 941. Lugd. 1581.

(2) „ *Erudi filium tuum, ne desperes* „ Prov. 19. 18. „ *Doce filium tuum, et operare in illo, ne in turpitudinem illius offendas* „ Eccles. 30 13. *Filii tibi sunt? Erudi illos*„ Eccl. 7. 25 „ Francesco Risicato nell'applaudita sua opera *De hominum statu in republica tom.* 1. *p.* 160. *seg. Panormi* 1673. *in fol.* brevemente spiega in che consiste l'educazione che spetta ai genitori, ponendo qui la traduzione letterale per intelligenza di tutti„. Quanto all'educazione de' figli (dice l'autore) questa consiste: *Primo* nell'istruzione di ciò che devesi a Dio, alla patria, ed agl'uomini con cui viviamo. *Secondo* spiegargli li rudimenti della fede, come avverte Egidio Colonna *de reg. princip. lib.* 2. *p.* 2. c. 5. per le ragioni da esso addotte, e perchè apprendano una religiosa dipendenza, ed il buon costume. *Terzo*

19. Questa educazione non solo dev' essere diligente, costante, ed esercitata verso tutti i figli, con imparzialità e con vigi-

---

vengano istradati i fanciulli negl'elementi delle lettere, delle scienze o delle arti per obbedire al precetto dell'ecclesiastico - *filium habes? erudi illum* - giacchè l'erudizione de' figli, deve considerarsi come il risultato del pietoso ufficio de' genitori, secondo il testo nella *L. quae pater filio* 2. *dig. fam. hercisc.* Per tal motivo deve il genitore affrontare tutti i mezzi e facilitazioni per tale istruzione, così ajutare e sorvegliare i figli, informarsi del loro profitto dai precettori, adoperare qualche incoraggimento o gastigo, ne rifiutarsi per l'acquisto de' libri, e provvista dell'occorrente, secondo la Glossa *in L. macedoniani cod. ad S. C. macedon* ,,. Fin qui l' autore lodato.

Quanto poi all'educazione delle figlie ossia delle femmine, oltre l'istruzione cristiana, non può tralasciarsi l'insegnamento del bel carattere e dell'aritmetica, poichè troppo giova ad esse nella vita domestica: le più agiate si possono estendere alla geografia, a qualche lingua diversa dalla propria, alla cognizione della storia sagra e profana, e con molta riserva e molto esame, possono accordarsi gli ornamenti del ballo, del suono e del canto, mentre sono i mezzi più proprj per la dissipazione, e per l'incentivo de' pericoli in tempo di gioventù, quando che nell' età più adulta e nella vecchiaja, questi ornamenti divengono un' onta, una rimembranza amara, un rincrescimento intollerabile, che mostrano la propria nullità.

Ciò che interessa sopra tutto nell' educazione delle figlie, siano più agiate o meno agiate, è l'istruzione de'lavori donneschi nel cucire, tessere, e filare, riservando per solo supplemento d'istruzione i lavori di maggior lusso de' merletti, del ricamo, e simili cose. Dicea s. Girolamo alla vergine *Demetriade - Habeto lanam semper in manibus, vel staminis pollice fila deducito, vel ad torquenda subtegmina in alveolis fusi vertantur* ,, Ed altrove diceva a *Leta* madre di famiglia sull' educazione di sua figlia - *discat et lanam facere, tenere colum, ponere in gremio calathum, rotare fusum, stamina pollice discere* ,, E queste appunto erano le migliori occupazioni della donna forte del vangelo, della moglie di *Tobia*, e di Maria Vergine che ben tesseva e cuciva, come narra s. Epifanio.

Gli antichi romani consagrarono come simboli della industria e pudicizia muliebre gli arnesi da filare ed il fuso, narrando Plutarco *in problem. cap.* 29. che il simulacro di bronzo di *Caja Cecilia*, qual donna forte dell' antichità, fu situato nel tempio di Anco Marzo - *cum colo, lana, et fuso* - La moglie di Ulisse, *Penelope*, fu esaltata da Omero come donna di gran pudicizia, perchè tessea di giorno, quel che smontava la notte.

lanza; ma dev'essere severa, finchè i figliuoli sono in età tenera (1).

20. I figliuoli, che si avvicinano all'età matura, nè debbono essere trattati da fanciulli, nè provocati ad ira, ed escandescenza (2).

---

*Lucrezia* moglie di *Collatino* fu encomiata dal poeta *Ovidio* qual' eroina, perchè di sera trovavasi dal marito a lavorare la lana, in mezzo alle sue fantesche come leggesi, *Fast. lib.* 2.

*Inde cito passu petitur Lucretia, cujus*
*Ante thorum calathi, lanaque mollis erat,*
*Lumen ad exiguum, famulae data pensa trahebant* etc.

Lo stesso artificio esercitò *Elena* lodandola lo stesso Omero *Odis. lib.* 4. ed *Odis. lib.* 5. Calipso figlia di *Atlante* fu amata da *Mercurio*, perchè la trovava sempre a tessere.

Per la qual cosa disse Accursio nella *L. si paterno C. de neg. gestis*, che la vera gloria delle donne, consiste nel ben cucire e nel tessere, e nella *L. cum quaeritur* §. *lana ff. de legatis*, asserì che la lana ed il lino sono per providenza di natura gli oggetti i più *simpatici* per il sesso muliebre.

Di fatti i più grandi sovrani giustificarono ed insinuarono tali verità, tra quali Augusto come narra Svetonio, non indossava altre vesti che quelle cucite dalla figlia e dalle nepoti. Carlo Magno (secondo narra Baguino *de franc. gestis*) volle che la sostanziale educazione delle sue figlie consistesse nel lanificio, e nel cucire. In fine la regina Serena moglie di *Stilicone* si gloriava di cucire e di tessere con le sue mani gli abiti del suo marito, dicendo Claudiano negl' epigrammi:

*Et medium te zona liget variata colorum*
*Floribus et castae, manibus sudata* Serenae

Ciò basti per l'educazione delle figlie.

(1) „ Qui parcit virgae, odit filium suum, qui autem diliget illum, instanter erudit „ Prov. 10. 24. „ Qui diligit filium suum, assiduat illi flagella, ut lactetur in novissimo suo „ Eccl. 30. 1. „ Curva illos a pueritia eorum „ Id 7. 25. „ Noli subtrahere a puero disciplinam, si enim percusseris eum virga, non morietur... Puer, qui relinquitur voluntati suae, confundit matrem suam „ Prov. 23 v. 13. *et cap.* 29. v 15. „

(2) „ Patres nolite provocare filios vestros ad indignationem, ut non pusillo animo fiant „ Coloss. 3. 21. „ Omnis homo sit tardus ad iram: ira enim justitiam Dei non operatur „ Jac. 1. 19. 20. „ Ira patris; filius stultus, et dolor matris, quae genuit eum „ Prov. 10 25 „ Vos patres nolite ad iracundiam provocare filios vestros, sed educate illos in disciplina et correctione Domini. „ Ephes. 6. v. 4.

21. I genitori devono allora usare i mezzi della mansuetudine e della prudenza (1).
22. Se questi mezzi sono inutili, devono implorare il braccio del governo, cui interessa di punire i figli cattivi, poichè divengono cittadini pericolosi (2).

---

(1) „ *Admone illos non litigiosos esse, sed modestos, omnem ostendentes mansuetudinem ad omnes homines* „ Tit. 3. *in princip.* „ *Sapientia aedificabitur domus, et prudentia roborabitur* „ Prov. 24. v. 3.

(2) „ *Castigabo te in judicio, nec quasi innocenti parcam tibi* , Hier. 46. *in fin.* „ *Qui abusi sunt vias meas, in tormentis commorabuntur, quia eas projecerunt in contemptu* „ 4. Esdr. 9. v. 9. „ *Homines pestilentes dissipant civitatem* „ Prov. 29. v 8. „ *Ad principum spectat officium, illos, quos paterna castigatio corrigere non potuit, vinculis et carceribus mancipare: principes debent gerere vices patrum* „ Glossa *ordin. sup. Josue cap.* 19. „ Leg. 9. §. 3 *ff. de offic. proconsulis et legati* „ *Proconsul obsequium parentibus et patronis, liberisque patronorum exhiberi jubeat: comminari etiam et terrere filium a patre oblatum, qui non ut oportet conversari dicitur... et non obsequentem emendare, aut verbis, aut fustium castigatione* „. Monsig. Fenelon in alcune sue lettere inedite e conservate fra i manoscritti della biblioteca del fu duca *de la Valliere*, mostra la sua sorpresa, come mai non sia venuto in mente di verun grande personaggio o di alcun sovrano, di fare uno stabilimento di beneficenza per i figli discoli ed immorali, la cui correzione spetta al principe, con percepire dai genitori una pensione proporzionata alla condizione, ed agli alimenti di vitto e vestito. Pensava questo grand'uomo che le battiture o la carcere, potessero ben poco migliorare i giovani discoli e temerarj. Nulla di odioso, desso voleva nel suo stabilimento, ma intitolarlo – *Casa de' figli dello stato* – Secondo i gradi di ardimento, d'insubordinazione, o d'immoralità, poneva al fianco de' medesimi, uomini abili per l'istruzione, quali medici vigilanti. Non vi doveva essere nè ozio nè dissipazione, ma impiegare il giovane nelle scuole o in arte di sua condizione. La detenzione soltanto restava per pena, ma questa dovea essere addolcita con cure paterne, e con visite ed incoraggimenti dello stesso sovrano. Finalmente in caso d'incorrigibilità, doveva l'alunno subire alcune restrizioni, e non dimettersi, onde non pregiudicare alla società, ma dopo le prove più decise di resipiscenza, dovea restituirsi il giovine alla casa paterna ed alla società, sull'esempio dei dementi, che dopo l'industriosa loro guarigione, tornano in seno delle famiglie. Questo stabilimento, calcolava il grand'uomo, farebbe il più grande onore

21. Il miglior elemento dell'educazione si ritrova nell' esempio dei genitori, poichè i figli vi conformano le loro impressioni (1).
24. I genitori non devono opporsi alla scelta dello stato di matrimonio, se li figliuoli vi sono inclinati, poichè la posterita non solo è consolazione, ma benedizione (2).
25. Essi devono ricercare ne' matrimonj.
    1. Il timor di Dio (3).
    2. L'eguaglianza di condizione (4).
    3. Il talento, e la saviezza (5).

---

ad uno stato, garantirebbe la sua sicurezza, e toglierebbe il libertinaggio dalla sua radice, affezionerebbe li stessi alunni, e consolerebbe tutte le famiglie onorate.

Leggi parziali sembrano in oggi compensare questo vuoto con più rigore, tra cui la recente dell'imperatore delle Russie Nicolao I., che sul reclamo de' genitori, o professori dell' università, i giovani discoli e temerari, o si rilegano in Siberia, o si arruolano nell'esercito, per spedirsi ai confini.

(1) „ *Non potest filius a se facere quidquam, nisi quod viderit patrem facientem: quaecumque enim ille fecerit, haec et filius similiter facit* „. Joan. 5. 19.

(2) „ *Quorum filii novellae plantationes in juventute sua* „ Salm. 143. 13. „ *Corona senum, filii filiorum, et gloria filiorum, patres eorum* „. Prov. 17. *v.* 6.

(3) „ *Melior est unus timens Deum, quam mille filii impii* „. Eccl. 16. *v.* 3. „ *Benedicat te Deus Israel, quia filius es optimi viri, et justi, et timentis Deum* „. Tob. 9. *ver.* 9.

(4) „ *Qui aequalem uxorem duxit, is adjutricem duxit, et sociam* „. S. Gio. Crisost. *hom.* 22. *sup. Matth. pag.* 1223. „ *Semper in conjunctionibus non solum quid liceat considerandum est, sed et quid honestum sit, si senatoris filia, neptis, vel proneptis, libertino, vel ei, qui artem ludricam exercuit, cujusve pater materve id fecerit, nupserit* „. Così la leg. 42. *ff. de ritu nuptiar.* „ *Par pari jungatur conjux: quidquid impar dissidet* „. Solon. *apud Ausonium lib.* 1. „ *Pares autem cum paribus, ut est in vetere proverbio, facillime congregantur* „. Catone *lib. de senectute.*

(5) „ Trade filiam, et grande opus feceris, et homini sensato da il- „ lam „. Eccl. 7. 27. „ Filius sapientiae, ecclesia justorum, et natio illo- „ rum, obedientia et dilectio „. Eccl. 3. *v.* 1. „ Maritus moribus, non na- „ talibus eligendus est, ipso enim, non parentibus utendum est „ In vita

26. I genitori devono conservare un sistema dignitoso, ed imperioso sopra i loro figli (1).
27. Ma non devono disprezzare i loro saggi consigli, ed i loro pensamenti (2).
28. Li suddetti doveri dall'artic. 17. fino al 27. *inclusive*, possono essere applicabili talvolta a coloro, che con le modificazioni da enunciarsi in appresso, sostengono le veci de' genitori, i quali sono: 1. Gli avi e le ave od altri ascendenti
    2. Li zii e zie od altri trasversali.
    3. Li fratelli e sorelle maggiori, quando si trovano al governo della famiglia, e vi siano altri fratelli o sorelle in età minore o pupillare, ai quali non sia destinato verun tutore o curatore.
    4. Li compari e le comari, quando li figliani e figliane si ritrovano sotto la loro sorveglianza.
    5. Li tutori e le tutrici.
    6. Li curatori e le curatrici.
    7. Li educatori e le educatrici, altrimenti chiamati aji ed aje.
    8. Li padri e le madri adottivi (3).

---

„ PATR. *lib.* 1. *de vita s. Eugeniae cap.* 2. *pag.* 340. „ Quisque juvenis ad „ puellae mores respiciens, ex virtute faciat electionem „ LYCURGUS *apud* „ *Plutarch. in vita.*

(1) „ *Lude cum filio et contristabit te* „. ECCL. 30. 9. „ *Filio non des potestatem super te in vita tua, ne forte poeniteat te: melius est enim ut filii tui te rogent, quam te respicere in manus filiorum tuorum* „. ECCL. 33. *v.* 20. 22.

(2) „ *Ne des filio potestatem in juventute, et ne despicias cogitatus illius* „. ECCL. 30. *v.* 11. „ *Filius sapiens laetificat patrem... filius sapiens, doctrina patris.* „ PROV. 10. e 13 *v.* 1.

(3) Vedi li TIT. del *dig. de administr. tut. et cur., de agnosc. liberis, auth.* 84. *de consanguin. et uterinis fratr., novella* 118 , TIT. *cod. de eo qui pro tutore negotium gessit, de patria potestate , de periculo successorum parentis, de periculo nominatorum, quando mulier tutelae officio fungatur, de tutor. et curat, ubi pupillus educari vel morari debeat , et de alimentis praestandis.* Ved. TERTULL. *de baptismo cap.* 8. Ved. *cap. omnes* 30. *qu.* 1. 2, *e quaest.* 2. *cap. post* 5. 30. TEOFICATTO *tit.* 4. *de paternitate*

9. Li padrigni e le madrigne (1).

29. La sola qualità de' genitori ha il privilegio d'essere inalienabile ed imprescrittibile (2), perchè viene immediatamente da Dio (3).

30. In conseguenza non competendo codesto privilegio a tutti coloro che sostengono le veci de' genitori, per umana disposizione, eccettuati sussidiariamente i compari e le comari regolati dalle leggi ecclesiastiche (4); cessano per gl'altri li menzionati doveri, se avvenga surrogazione di persona a persona, per fatto dell'uo-

---

*spirituali*. Ved. la LEG. 45. *ff. de adopt.* – *Onera ejus qui in adoptionem datus est, ad patrem adoptivum transferuntur* –. Ved. la nota dell'art. 61.

(1) Ved. l'art. 69. e seguenti.

(2) Ved. il TESTO § 1. *Instit. de jure nat. gent. et civ.*, LEG. *furiosae* 4. *dig. de curat. furios*, LEG. *divus* 5. *dig. ad leg. Pompej de parricid.*, LEG *congruentius* 3. *cod. de patria potest.* PLATONE *de leg. lib.* 4. „ Parentibus „ fas est prima et maxima debita omnium antiquissima debitorum, per- „ solvere. Putare enim quisque debet omnia quae possidet, eorum esse „ qui genuerunt et educarunt, ita ut illis haec omnia pro viribus mini- „ strare debeant; primum quidem externa bona: deinde etiam corporis, „ postremo quae ad animum pertinent, haec omnia videlicet mutuo data „ persolvens, et pro curis doloribusque priscis; parentum nunc in se- „ necta jacentium gratos se offerre: hinc per TOTAM VITAM parentes vene- „ rari maxime decet „.

(3) „ *Unusquisque patrem suum et matrem suam timeat* „. LEVIT. 19. 3. „ *Quam malae famae est qui derelinquit patrem, et est maledictus a Deo* „ *qui exasperat matrem*. Eccl. 3. v. 18.

(4) Sul rapporto della cognazione spirituale, è raro ed erudito l'opuscolo di Gio. OLAVIO – *Diatribe historico ecclesiastica de cognatione spirituali cum appendicula de cognatione legali* – *Hafniae apud Stein* 1771. *in* 12. Ivi alla pag 38. si riporta il decreto di NICOLÒ *I. c.* 1. *can.* 30. *qu.* 3. – *Ita diligere debet homo eum qui se suscepit de sacro fonte, sicut patrem* – e pag. 39. riferisce un testo di s. AGOSTINO cioè – *Quicumque de sacro fonte filios spirituales exceperint, cognoscant se pro ipsis fidejussores apud Deum extitisse, et ideo necesse est, ut semper illis sollicitudinem verae charitatis impendant, et castigent atque corripiant, ut castitatem custodiant, virginitatem usque ad nuptias servent, a maledicto vel perjurio refraenent* – e riporta ivi anche il testo di una antica legge ecclesiastica svedese cioè – *Patrinus qui tenet initiandum, se vadem et cautorem Deo promittit pro eo quem tenet, quare hunc hortari debet, ut castam vitam et*

mo (1), o della legge (2), come pure se gl' individui soggetti giungano all'età maggiore (3).

## CAPO II.

### *Doveri de' Figliuoli, verso i Genitori.*

31. La legge divina ed umana impone la più alta venerazione ai figliuoli verso i genitori (4).
32 In conseguenza è infame ed infelice colui che affligge e discaccia i suoi genitori (5).

---

*justitiam servet* –. Dal che s'intende che i padrini e madrine, sono fidejussori e garanti de' loro figliani, innanzi Dio ed innanzi gli uomini. Ed in tal qualità di fidejussori e mallevadori si ritengono i padrini, e madrine da un altro testo di *s. Agostino* riportato dal Graziano *de consecr. dist.* 4. e dal *Concilio di Rhems* dell'anno 1583.

(1) Ved. il *titolo* cod. *Quando tutores vel curatores esse desinant.* „ *De excusatione tutorum* „ *De vacatione et excusatione munerum* „ *De ingratis liberis* „.

(2) Ved. il *tit. dig. de susp. tutor. et curat.* e le istituzioni *lib.* 1. *tit.* 26. *de susp. tutor.*

(3) Ved. il *tit. cod. de filio fam. minore* „ *De his qui veniam aetatis impetraverunt* „.

(4) „ *Honora patrem tuum et matrem tuam, ut longo vivas tempore, et bene sit tibi in terra* „ Deut. 5. *vers.* 16. „ *Primus immortales divos pro lege colunto .... Inde parentis honos sequitor* „ Pittagora *ne' versi aurei vers.* 4. „ L'antichissimo Triptolemo figlio di Cerere lasciò tre precetti in Ateoe, fra quali la venerazione dei genitori, come riferisce s. Girolamo *adv. Jovinianum lib.* 2. – *Xenocrates philosophus de Triptolemi legibus apud athenienses, tria tantum praecepta Eleusiae remanere scribit. Honorandos parentes. Venerandos Deos. Carnibus non vescendum* „.

(5) „ *Qui affligit patrem, et fugat matrem, ignominiosus est et infelix* „ Prov. 19. 26. Presso li ateniesi riferisce Sopatro da *Ermogene*, che non solo era infamia d'ingiuriare i genitori; ma i figli venivano diseredati senza speranza di grazia, ed i genitori, venivano dichiarati perpetuamente infami, se tardavano di accusarli. „ *Filium qui in patrem contumeliosus fuerit, facultatum minime participem esse, quin et patrem contumelia adfectum, nisi filium in jus rapiat, infamem esse* „ E tal esederazione vien confermata da Libanio *Declam.* 37. *tom.* 1. „ *Et tu quidem fortis et magnus*,

33. Colui che percuote o maledice i suoi genitori, ed è con essi temerario ed ardito, viene condannato a morte, e perde l'intelletto (1).
34. Chiamasi enorme delinquente colui, che sottrae qualche cosa alla sostanza de' suoi genitori (2).

---

*sed non fortior lege, quae jam dudum lata, patribus injuria adfectis, opitulatur. Haec te de domo ejicit* „.

(1) „ *Qui percusserit patrem suum, aut matrem, morte moriatur*„ Esod. 21. *v.* 15. „ *Qui maledixerit patri suo, vel matri suae, morte moriatur* „ Id. *vers.* 17. „ *Qui maledicit patri suo aut matri, extinguetur lucerna ejus in mediis tenebris* „ Prov. 20. vers. 20. „ È terribile il giudizio che si fa da Dio nel Deuteronomio *c.* 21. *v.* 18. circa i figli temerarj ed arditi. „ Se un „ uomo (dice il Signore) avrà generato un figlio contumace e protervo, che „ non ascolti l'impero di suo padre e di sua madre, e costretto ad obedire „ li avrà dileggiati; si arresti, e si conduca ai senatori di quella città, ed „ alla porta del giudizio: dicano i genitori a quei giudici - *Il nostro figlio* „ *è temerario e contumace, non vuole ascoltare i nostri avvisi: desso si dis-* „ *sipa ne' conviti, nelle taverne, e nella lussuria.* - Allora il popolo della città „ lancierà le pietre contro colui, e morirà, perchè si tolga uno scandalo in „ mezzo a voi, e tutto Isdraele che sentirà questa legge, ne tremi „.

Giovi inoltre narrare li costumi degli ateniesi, che diedero agl' altri popoli gli esordj di cultura e di legislazione, presso i quali si sà, che v'era il taglio delle mani contro questi indegni percussori. Eraclide Pontico in *alleg. Hom.* così dice „ *Legislatores, parentes verberantibus, manus praecidunt: illam potissimum partem amputantes, quae impie fecit* „ Quintiliano *declam.* 372. „ *Qui patrem pulsaverit, manus ei incidantur* „. Un' altra legge stabiliva la lapidazione a questo delitto. Così l'autore dei problemi rettorici cap. 17., sembra aver copiato dal Deuteronomio „ *Lex jubet qui patrem verberaverit, ut a populo causa indicta, lapidibus interficiatur* „ Se le vessazioni o le percosse cagionavano la morte, si negava la sepoltura ai figli cattivi. Siriano in *Ermogene* „ *Lex est, qui parentes adflixerit, si contingat eos mori, uti insepultus maneat* „.

(2) „ *Qui subtrahit aliquid a patre suo vel matre, et dicit hoc non esse peccatum, particeps homicidae est* „ Prov. 28. *v.* 24. È osservabile che le leggi civili hanno scusato, ma non tolto questa delinquenza, accordando ai genitori in tali casi l'azione civile *rerum amotarum*, e non l'azione di furto. Ved. Cujacio ed altri giureconsulti ai titoli del cod. e digesto rerum *amotarum*. Però le leggi civili non tolsero la gravità morale della delinquenza.

35. Queste prescrizioni non cessano con l' emancipazione de' figli, con l'età maggiore, ne con qualunque loro dignità, ma sono permanenti fino all'estrema vecchiaja, ed al confine della vita de' genitori (1), poichè dalla loro benedizione dipende la prosperità delle famiglie (2).

36. I genitori che abbisognano di alimenti hanno un titolo fondato sulla legge di natura, per essere alimentati e soccorsi (3).

---

(1) „ *Deus honoravit patrem in filios, et judicium matris exquirens, firmavit in filios* „ Eccl. 3. v. 3. „ *Audi fili mi disciplinam patris, et ne dimittas legem matris tuae* „ Prov. 1. 8. „ *Audi patrem tuum qui genuit te, et ne contemnas cum senuerit mater tua* „ Id. 23. v. 22. „ *Docet nos Christus usque ad ultimam respirationem, parentum diligentiam habere* „ S. Gio. Crisostomo *in Joan.* 19. „ Nella legge civile si dice apertamente, che la riverenza ed i doveri figliali, non si alterano dall'emancipazione, dignità, o maggior età. Veggasi il §. *in testibus* Instit. *de testam. L. si a liberis* §. *sed utrum* dig. *de lib. agnosc. L. legatum* dig. *de cap. dimin. L. jura sanguinis* dig. *de reg. juris.*

Gli antichi Arconti e Tesmoteti di Atene erano i supremi magistrati, ne' quali si richiedeva una età provetta, ed una non comune sapienza. Eppure tra le severe inquisizioni che facevansi a quest' uomini grandi che concorrevano, si faceva principalmente l'esame „ *An parentibus bene faciant?* Lo attesta Demostene nell'ultima orazione contro *Eubulide* „ *Etiam nunc judices, in novem Archontes inquiritis: an parentibus bene faciant* „ e Polluce *lib.* 8. *cap.* 8. *sez.* 1. „ *Dicebatur etiam quaedam in thesmothetas inquisitio* „ .... *An bene parentibus facerent* „.

(2) Eccles. cap. 3. v. 11. „ Benedictio patris firmat domos filiorum, et maledictio matris eradicat fundamenta „.

(3) „ *Qui defraudat (panem) homo sanguinis est* „ Eccl. 34. v. 25. „ *Est alia probanda liberalitas, ut proximos seminis tui non despicias, si egere cognoscas. Melius enim est, ut ipse subvenias tuis, quibus pudor est, ab aliis sumptum deposcere, aut alicui postulare subsidium necessitati: non tamen ut illi ditiores fieri velint, quod tu possis conferre inopibus* „ s. Ambrogio *lib.* 1. *de offic.* „ *Filii tenentur eam parentibus pietatem praestare, quae sibi a parentibus praestatur* „ Auth. *licet in fine cod. de natur. liberis.* Ved. il tit. Cod. e dig. *de alend. liberis et parentibus.* Solone il gran legislatore di Atene, obligò per legge la prestazione degli alimenti ai genitori. Eliano *hist. anim. lib.* 9. *cap.* 1. *scrisse:* „ *Et Solon qui lege sancivit, filiis parentes alendos esse, haec leones facere non jussit: sed natura humanis le-*

37. La giustizia esigge che in mancanza di genitori, od in caso di necessità, gli avi o le ave, od altri maggiori, vengano dai successori, soccorsi ed alimentati (1).

## CAPO III.

### *Doveri dei Mariti, verso le Mogli.*

38. Il marito deve amare la moglie, come se stesso (2).
39. In conseguenza deve abbracciare il precetto naturale, di giudicare delle operazioni e difetti della moglie, come giudicherebbe delle proprie operazioni, e de' propri difetti (3).

---

*gibus nihil egens, ipsa immobilis lex, ad hoc officii munus docuit.* ,, E Diogene Laerzio nella vita di *Solone* lib. 1. riferisce la pena d'infamia, se si negavano gli alimenti – *Optime videtur Solon etiam legem tulisse: si parentes quis non alat, esto infamis* ,, Il rettore Curio Fortunaziano aggiunse la pena delle funi, e dice nel lib. 1 ,, *Qui parentes non aluerit, vinciatur* ,, Veggasi su tale argomento le sentenze di *Lisia*, d' *Aristofane*, d' *Eschine*, di *Plutarco*, di *Sofocle*, di *Cicerone*, d' *Iseo*, ed altri dotti dell' antichità, riportate dal celebre Meursio nella sua *Themis Attica lib. 1. ediz. fiorentina.* Solo aggiungo che oltre gli alimenti, dovevano essere i genitori soccorsi ne' loro pericoli per legge positiva, come asseriva il rettore Fortunaziano *lib. 1.* ,, *Qui auxilium parentibus non tulerit, capite plectatur* ,, E Sulpizio Vittore nelle istituzioni oratorie ,, *Qui parentibus auxilium non tulerit, capite puniatur* ,,.

(1) ,, Illo bene agit, qui scit prius servare quae justa sunt, quam ,, quae pia: ut collatus in proximiores, rivus misericordiae, de justitiae ,, fonte dicatur ,, S. Gregor. *lib. moralium* ,, Jubet lex parentes alere. ,, Parentes vero sunt pater et mater, avus et avia, tum et proavus et pro- ,, avia, si quidem supersunt ,,. Il greco oratore Iseo *orazione* 7.

(2) ,, Viri debent diligere uxores suas sicut corpora sua, qui suam ,, uxorem diligit, se ipsum diligit. Unusquisque uxorem suam diligat, si- ,, cut se ipsum ,,. Ephes. 5. *vers.* 23. *a* 33.

(3) ,, Quod tibi non vis, alteri ne feceris ,, In fine autem omnes una- ,, nimes, compatientes, fraternitatis amatores, misericordes, humiles, mo- ,, desti ,, I. Petr. 3. 8. ,, Assuescant invicem mores conjuges, et jugum ,, paribus animis ferant. Nos ipsos in altero cogitemus: nam fere in hoc ,, justitiae summa consistit, uti non facias alteri quidquid ipse ab altero ,, pati nolis ,,. Lactan. *divin. instit. lib.* 6. *cap.* 23.

40. Il marito deve astenersi dalle ingiurie e sevizie verso la moglie (1).
41. Deve astenersi dalla fornicazione e dall' adulterio (2).
42. Il marito deve ricevere, e ritenere la moglie presso di se (3).

---

(1) „ Viri diligite uxores vestras, et nolite esse amari ad illas „ Coloss. 3. 19. „ Non reddentes malum pro malo, maledictum pro maledicto, sed e contrario benedicentes, quia in hoc vocati estis, ut benedictionem hereditate possideatis. „ *I. Petr.* 3. 9. E dice bene s. Antonino „ *part.* 3. *tit. de sacram.* „ Debet uxor regi mansuete, non eum tyrannide de austeritatis aut rigore, verbis, non verberibus, amore, non timore, dulcedine, non amaritudine „ E s. Gio. Crisostomo *omel.* 19. *sup.* 1. *Cor.* „ Ultima ignominia est, non uxoris quae verberatur, sed viri qui verberat „. Parla il Meursio *l. c. cap.* 3. in fine, del famoso processo detto *malae tractationis*, che usavasi nell'attica contro le ingiurie e sevizie, e v'era la pena della multa e carcere, e sembrano in ciò poco dissimili le nostre leggi.

(2) „ *Attende tibi fili mi a fornicatione, et praeter uxorem tuam, numquam patiaris crimen scire* „ Tob. 4. 13. „ *Cum uxore proximi tui non coibis, nec seminis commixtione maculaberis* „ Levit. 18. 20. „ È osservabile che Dio proferì la pena di morte all'adultero ed adultera, come nel Deuter. *cap.* 22. Gli antichi legislatori *Dracone* e *Solone* adottarono la stessa legge, che poi abbracciarono i romani nella legge *Giulia de adult.* Molte altre pene si trovarono nell'Attica, come di conficcare un grosso rafano, o ravanello nelle parti verende, di tagliare le medesime, di frustare a sangue le adultere denudate, di tagliare le orecchie od il naso, di cavar gl'occhi, di scolpire un bollo agl'adulteri, di escluderli dai tempj e dai sacri misterj, ed altre pene che si leggono nella citata opera eruditissima del Meursio *cap.* 4. Nel curioso trattato di G. Brithopp – *De jure occidendi prehensum in adulterio, quatenus patri et marito competit* – non si dimentica il principio, che la moglie fedele, ha sopra il marito adultero, quelli stessi diritti, che ad esso marito, accorda la legge sulla moglie adultera –.

(3) „ Viri similiter cohabitantes, secundum scientiam, quasi infirmiori vasculo muliebri impertientes honorem, tamquam et cohaeredibus gratiae vitae, ut non impediantur orationes vestrae „. Petr. 3. 7. „ Item rescripserunt, muliere quamdiu recepta est, incolam ejusdem civitatis videri, cujus maritus est „. *Leg. ult.* § 3. *dig. ad municip.* „ Forum ex persona maritorum statuimus, et domicilia mutamus „. *Leg.* 3. *cod. de dignit.*

43. Il medesimo non deve defraudarla del diritto che Dio gli concede sul di lui corpo (1).
44. Il marito deve pensare al mantenimento della moglie, e della propria famiglia (2).

## CAPO IV.

*Doveri delle Mogli, verso i Mariti.*

45. La moglie deve esser soggetta al marito, non tanto per natura, che per pena (3).
46. Ciò non ostante il precetto della dilezzione del prossimo ossia la carità, ha temperato questa soggezione, quasi che presenti un' amorosa sociabilità della vita (4).

---

(1) „ Uxori vir debitum reddat „ 1. Cor. 7. v. 3. – Perfruere vita cum „ uxore quam diligis, cunctis diebus vitae instabilitatis tuae, qui dati sunt „ tibi sub sole „ Eccl. 9. v. 9. „ Vir sui corporis potestatem non habet, „ sed mulier „ 1. Cor. 7. 4.

(2) „ In sudore vultus tui vesceris pane „ Gen. 3. 19. „ Homo nasci- „ tur ad laborem, et avis ad volatum. „ Joa. 5. 4. 9. „ Administratio domus „ alia mulieris, alia viri. Nam viri est adquirere, mulieris servare „ Arist. *politic. lib.* 3. *cap.* 3. – S. Tommaso commentando questo passo, viene a lodarlo, dicendo „ Et hoc ideo, quia etiam in dispensatione domus, a- „ liud pertinet ad virum, aliud ad mulierem. Ad virum enim pertinet „ adquirere divitias, ad mulierem autem conservare –.

(3) „ Et ad virum appetitus tuus, et ipse dominabitur te. „ Gen. 3. 16. „ Mulieres subditae estote viris, sicut oportet in Domino: „ Coloss. 3. v. 18. „ „ Hoc enim viro potius Dei sententia detulit, et maritum habere dominum „ meruit mulieris non natura, sed culpa. Quod tamen nisi servetur, de- „ pravabitur amplius natura, et augebitur culpa. „ s. Agostino *lib.* 11. *de* „ *Gen. ad literam cap.* 37. „. Li *San Simoniani* si oppongono a questa massima, e favoriscono l'emancipazione delle mogli, per non colparle di adulterio, o per sollecitare impunemente la loro debolezza.

(4) „ Per charitatem spiritus, servite invicem „ Galat. 5. v. 13. „ Ob- „ secro vos ut digne ambuletis, supportantes invicem in charitate „ Ephes. „ 4. v. 1. 2. „ Prima naturalis humanae societatis copula, vir ut uxor est, „ quos nec ipsos singulos condidit Deus et tamquam alienigenas conjun- „ xit, sed alteram creavit ex altero: signans etiam vim conjunctionis in la-

47. Ma questa carità non può confondere giammai il grado superiore del marito, col grado inferiore della moglie, la quale si paragona eguale alla inferiorità della Chiesa, rapporto a Cristo (1).
48. In conseguenza la moglie nè deve soprasapere, nè dare istruzioni senza l' intesa del suo marito, ma ricevere le sue decisioni con rispetto e con silenzio (2).
49. Appartiene alla moglie
    1. L' assistenza alla salute del marito (3).

---

„ tere, unde et illa detracta, formata est „ Lo stesso *de bono Conj. lib.* 1. „ Uxor est vitae consors ac socia, in unum corpus a Deo conflata„ S. Clem. *pap. lib.* 6. *Constit.* La moglie non fu estratta dai piè del prim'uomo, perchè non dovea esser serva, ne dal suo capo, poichè non dovea dominarlo, ma dal suo lato, perchè dovea trattarsi come una dolce compagna. „ Mulier non est formata de pedibus viri, tamquam ancilla, neque de capite tamquam domina, sed de latere tamquam socia „. S. Tom. d'Aquino *sop.* 1. *Cor. c.* 7. *lect.* 1.

(1) „ Vir caput est mulieris, sicut Christus caput est ecclesiae . . . „ Sicut ecclesia subjecta est Christo, ita mulieres viris suis in omnibus „ „ Ephes. 5. 23. 24. „ Dixit quidem apostolus per charitatem servire invicem, „ sed mulierem non permittit apostolus dominari in virum. Possunt ita„ que conjuges per charitatem servire invicem, sed mulierem non permit„ tit apostolus dominari in virum „. S. Agost. *de Genes. ad litt. lib.* 11. *cap.* 37.

(2) „ Mulier in silentio discat cum omni subjectione. Docere autem „ mulieri, non permitto, neque dominari in virum, sed esse in silentio „ 1. Timot. 2. *v.* 11. 12. „ Uxor neminem sapientiorem reputare debet, quam „ virum suum, et si sit alter sapientior, tamen illa, sapientiorem esse alte„ rum, intelligere non debet „ S. Gio. Crisostomo *hom.* 42. „ Praecipuum „ domesticae pacis ac bonorum omnium fundamentum illud est, si uxor „ viro per omnia consentiens sit „. Lo stesso *hom.* 4. *ep. ad Tit.*

(3) „ Mulier diligens corona est viro suo „ Prov. 12. *v.* 4. „ Cunctae uxores tam majorum quam minorum, deferant maritis suis honorem „ Esth. 1. *v.* 10. „ Si aeger est maritus, ibi demum praestanda est „ vera uxor, consolandus, confovendus, curandus, habendus non minus „ charus et in deliciis, quam si esset maxime sanus et valens. Sic fiet, ut „ ille minus doleat, quum sociam te aspiciet sui doloris. Non est bona conjux, quae conjuge moerente gaudet, aegrotante valet. Lecto affixa sis

2. La sorveglianza interna della casa, sulle istruzioni ricevute dal marito (1).

3. L'economia domestica sul vitto, e vestito della famiglia (2).

---

,, oportet, modo verbis dolorem levans, modo fomentis leniens. Tu ipsa ,, vulnera, tu ulcera, tu affectum tuis manibus tracta, corpus tu tege, tu ,, retege, tu exterge, tu potionem praebe, tu urinam matella excipe: ne ,, haec abhorreas: ne reiicias curam in famulas, quae rem segnius ac negligentius curant, quia non amant. Et quum se non amari sentit aeger, ,, ingravescit corporis morbus ex animi aegritudine ,, Georg. Vivienni *de* ,, *officio probae matris fam. Autuerpiae* 1563. *in* 8. *lib.* 1. *cap.* 5.

(1) ,, Consideravit semitas domus suae, et panem otiosa non comedit: ,, surrexerunt filii ejus, et beatissimam praedicaverunt: vir ejus et laudavit eam. Confidit in ea cor viri sui, et spoliis non indigebit,, Prov. 31. ,, *v.* 11. 27. ,, Probam mulierem, omnibus quae sunt intus dominari oportet, curamque habere omnium, secundum praescriptas leges. Non permittentem quemquam ingredi sine praecepto viri. Et si quid intus, accidat, ut sit notum sibi soli, et si quid malum ab ingredientibus committatur, ut penes virum sit culpa ,,. Arist. *oeconomic. lib.* 2. *cap.* 1.

(2) ,, Quaesivit lanam et linum, et operata est consilio manuum suarum: facta est quasi navis institoris, de longe portans panem suum. ,, Et de nocte surrexit, deditque praedam domesticis suis, et cibaria ancillis suis. Non timebit domui suae a frigoribus nivis: omnes enim domestici ejus vestiti sunt duplicibus. Stragulatam vestem fecit sibi: byssus et purpura indumentum ejus: nobilis in portis vir ejus, quando sederit cum senatoribus terrae ,,. Prov. 31. *v.* 13. 14. 15. 21. 22. 23. ,, Ipsa ,, in angulo quopiam domus nens aut suens, aut texens, aliquid denique ,, similis operis obiens, in quo liberior est cogitatio, mittet animum suum ,, per cubicula, per arcas, per vestiaria, per quidquid est domi, ut consideret quid deest, quid superfluat, quid emendum, vendendum, sarciendum. Multum haec diligentia rem familiarem tuetur ac substentat. ,, Aderit puellis operi intentis, sive dum coquunt, sive dum nent, sive dum ,, texunt, sive dum suunt, sive dum suppellectilem vertunt. Exactius haec ,, omnia fiunt praesente domina, et frugalius ,, Georg. Vivienni *op. cit.* ,, *lib.* 1. *cap.* 23. *pag.* 30. ,, Mulieris officium est ut parta custodiat, ut ,, conservet reditus, et curet rem domesticam ,, S. Gio. Crisost. *hom.* 22. *in Matth.*

4. La conservazione non solo, ma l'aumento delle derrate ed oggetti che gli vengono affidati dal marito, o che derivano dall' onesta sua industria (1).
5. Di consigliare e domandare tutto ciò che crede espediente, per il morale e civile vantaggio del marito e della famiglia (2).
6. Di esser fedele, pronta e condiscendente alle giuste richieste del suo marito (3).

---

(1) „ Consideravit agrum et emit eum: de fructu manuum suarum „ plantavit vineam: accinxit fortitudine lumbos suos, et roboravit bra- „ chium suum: gustavit et vidit, quia bona est negotiatio ejus, non ex- „ tinguetur in nocte lucerna ejus: manum suam misit ad fortia, et digiti „ ejus apprehenderunt fusum . . . Sindonem fecit et vendidit, et cingu- „ lum tradidit chananaeo „ Prov. 31. v. 16. 17. 18. 24. „ Administratio „ domus, alia mulieris, alia viri. Nam viri est adquirere, mulieris servare „ „ Arist. *lib.* 3. *cap.* 3 „ Consentaneum est, uxorem, rem familiarem recte „ administrare, ut domesticas res conservet et obtemperet viro „ Platona „ *de virtute cap.* 2. „ Prima igitur cura sit, parare quidquid instrumento- „ rum usus domesticus postulat, deinde quod paratum est servare, et in „ promptu reponere „ Gerag. Vivienni *op. cit. lib.* 1. *p.* 34.

(2) „ Sapiens mulier aedificavit domum suam, insipiens extructam „ quoque manibus destruet „ Prov. 14. 1. „ Ubi uxor rectius judicat, di- „ gnum est, ut ei vir, auctoritatis suae legibus non obsistat „ S. Pier Dam. *lib.* 7. *ep.* 18. *ad Guillam comitiss. pag.* 353. „ Habet voluptatem quam- „ dam admonitio uxoris, cum plurimum amet illum cui consulit „ S. Gio. „ Crisost. *hom.* 60. *sup. Jon.* „ Uxor serva, et domina est viri „ Lo stesso „ *Hom.* 19. 1. *ad Cor.* „. La storia sembra sgridare i mariti che ricusano i consigli delle loro mogli. Il solo Svetonio nelle vite di *Giulio* e di *Augusto* dimostra che il consiglio della moglie di *Giulio Cesare*, disprezzato dal marito, lo condusse alla morte, ed il savio consiglio che la moglie diede ad *Augusto*, e che eseguì, circa il traditore *Cinna*, fece trasformare questo formidabile nemico, nel più sincero e sviscerato amico di *Augusto*.

(3) „ Mulier sui corporis potestatem non habet sed vir „ 1. Cor. 7. „ v. 4. „ Uxor vir debitum reddat, similiter autem et uxor viro „ Ia. v. 2. „ Existimare debet uxor bene composita, mores viri, esse legem suae vitae „ impositam sibi a Deo, quos si aequo ferat animo, perfacile reget domum „ Arist. *oeconom. cap.* 1.

## CAPO V.

*Doveri comuni ad ambidue li Conjugi.*

50. Sono di reciproco e cumulativo dovere dei conjugi:

1. Il rispetto ed armonia vicendevole con i parenti della moglie in quanto al marito, e del marito in quanto alla moglie (1).
2. L'ajuto e consolazione reciproca nelle angustie e nelle traversie (2).
3. Il sistema dell'umiltà, e mansuetudine vicendevole (3).

---

(1) „ Obsecro vos ut solliciti sitis servare unitatem spiritus, in vin„ culo pacis „ Eph. 4. v. 3. „ Quae pacis sunt sectemur, et quae aedifi„ cationis sunt in invicem custodiamus „ Rom. 14. v. 19. „ Monentes eam „ honorare soceros, diligere maritum, regere familiam, gubernare do„ mum, et seipsam irreprehensibilem exhibere „ Tob. 10. 13. „ Invenit„ que eos (soceros) incolumes in senectute bona, et curam gessit eorum „ et ipse clausit oculos eorum, et omnem haereditatem domus Raguelis „ ipse percepit, viditque quintam generationem „ Ib. 14. 14. „ Studen„ tes primo quidem curam omnem parentibus exhiberi: Vir quidem uxo„ ris parentibus non minus, quam propriis, uxor autem viri „ Aristot. „ *oeconom. lib.* 23. *cap.* 4.

(2) „ Sicut socii passionum estis, sic eritis et consolationis „ 2. Cor. 1. „ v. 7. „ Convertam luctum eorum in gaudium et consolabor eos „ Hier. 31. v. 13. „ Haec sunt officia consolantium, tollere aegritudinem „ funditus, aut sedare, nec pati manere longius, aut ad aliam traducere „. „ Cic. *qu. Tusc. lib.* 3. „ Hoc vere est conjugium, quando conjuges non „ solum in prosperitatem, sed et in periculis simul obambulant, et hoc „ germanae charitatis indicium est „ S. Gio. Crisost. *hom.* 32. *sup. Ge„ nes tom.* 1. *p.* 266.

(3) „ Verumtamen neque vir sine muliere, neque mulier sine viro „ in Domino: nam sicut mulier de viro: ita et vir per mulierem, omnia au„ tem ex Deo „ 1. Cor. 11. v. 11. 12. „ Ne domineris temere, quia uxor „ subjecta est, neque tu mulier infleris, quia a viro diligeris. Nec amor „ viri, uxorem extollat, nec subjectio uxoris, virum inflet „ s. Gio. Crisostomo *hom.* 10. *sup. epist. ad coloss.* pag. 1296. „ Deposita quidem su„ perbia, industria vero suscepta, cum benignitate ac mansuetudine gu„ bernantes, cum ad senectam pervenerint, deposito administrationis one„ re et concupiscentiis liberati, possunt et sibi ipsis inter se, ac filiis suis

51. È una indecenza che il marito voglia entrare nei dettagli dell'amministrazione interna e domestica, che spetta alla moglie (1).

52. Nè la moglie deve credere se stessa più scienziata del marito nel trattamento degli affari, o nel collocamento de'figliuoli (2).

## CAPO VI.

*Doveri dei Fratelli, Sorelle, Parenti, ed Affini tra di loro.*

53. I fratelli e sorelle, i parenti e gli affini, hanno per primo vincolo la fraternità cristiana, che deve essere la base della relazione della carne, che passa tra di loro (3).

---

„ rationem reddere, uter eorum magis profecerit in familiae gubernatione: „ ac statim scire, aut per fortunam, malum, ac per virtutem, bonum. In „ quibus qui superavit, maximum praemium a Diis consequitur „ Arist. *oeconom. lib.* 2. *cap.* 4.

(1) „ Gratia mulieris sedulae, delectabit virum suum, et ossa illius „ impinguabit: disciplina illius, datum Dei est „ Eccl. 26. *v.* 16. 17. „ Ubi „ non est sepes, diripietur possessio, et ubi non est mulier, ingemiscit egens „ Id. 36. *v.* 26. 27. „ Qui expellit mulierem bonam, expellit bonum „ Prov. 14, 18. „ Si totam ei domum regendam commiseris, serviendum est: sin aliquid arbitrio tuo reservaveris, fidem habe „ Ugone *da s. Vittore de nupt. carn. cap.* 1. *p.* 166. „ Pro dignitate vir praesidet, et in his quae virum oportet. Quae vero uxori accomodantur, haec „ illi tribuit: quod si in omnibus vir dominetur, praeter dignitatem hoc „ facit, et non ex ratione, quae praestabilior est „ Arist. *Ethic. lib.* 8. *cap.* 1.

(2) „ Deus ab initio constituit hominem, et reliquit illum in manu „ consilii sui „ Eccl. 15. *v.* 14. „ Virum de mille unum reperi, mulierem ex „ omnibus non inveni „ Eccl. 7. *v.* 29. „ Uxor non facile decipitur, habens consiliatorem virum, deinde nec facile de facultatibus aliquid aliis „ dat, cum sit in potestate viri „ s. Gio. Crisost. *hom.* 44. *in pr. p.* 1052. „ „ Patrum familias officium est, ut filiis suis adultis, pias deligant uxores „ secundum Abrahae exemplum; et e converso filiabus, modestos, pios, ac „ doctos, sapientesque maritos . . . Non compellant autem liberos ad aliquid vitae genus, ad quod propensi non sunt, quale est initiatorum sa- „ cris, et monachorum „ Georg. Viviennii *Op. cit. lib.* 3. *cap.* 35.

(3) „ Charitas fraternitatis maneat in vobis – Hebr. 13. *v.* 1. „ Sanguinis fraternitas unanimitatem cordis animaeque demonstrat: melior

54. Questa fraternità cristiana prescrive 1. Una eguaglianza di grado tra fratelli e sorelle, o siano uniti per un solo, o per ambedue i lati (1). 2. Una eguaglianza di carità tra parenti (2). 3. Una eguaglianza di discrezione tra gli affini (3).

---

„ est fraternitate sanguinis, Christi fraternitas, quoniam interdum illa sibi „ inimica est, Christi autem fraternitas, sine intermissione pacifica est. „ „ s. Agost. *de verbis apost. serm.* 25. *in pr.* „ Oh Christiani quare non in- „ vicem diligitis, qui de eodem patre, et de eodem sanguine estis? Omnes „ enim fratres sumus, unius patris potestate et sanguine redempti „ s. Bonav. *Serm.* 4. *dom.* 5. *post. pent.* „. Quatuor modis in scripturis divinis „ fratres dicuntur, natura, gente, cognatione, affectu. Affectus in duo scin- „ ditur, in spiritale, et comune. In spiritale quia omnes christiani, in comu- „ ne quia omnes ex uno patre nati, pari germanitate iuter se conjungun- „ tur „ s. Girolamo *Ep.* 1. *adv. Helvidium. tom.* 2.

(1) „ Vere frater ille est, qui tam corpore quam unanimitate germa- „ nus est: vere frater ille est, cujus idem spiritus et voluntas in fratre est „ s. Agost. *de verb. apost. serm.* 25. „ Fratres sunt inter se suppares, et „ omnes aequales, praeter differentiam aetatis „ Arist. *Ethic. lib.* 8. *cap.* 10. „ Ed ivi s. Tomasso „ Principatus quo fratres dominantur in domo, vi- „ detur esse democraticus, eo quod, fratres sunt aequales, nisi in quantum „ differunt secundum aetatem: Fratrum amicitia, sodalitiae est similis. Ae- „ quales sunt et plerumque coetanei, et similium morum, similiumque „ affectuum: similes sunt, reipublicae, quippe cum ea, aequales inter se „ cives esse debeant; per vicesque, et aequo principatus fiat „ Arist. „ *Ethic. lib.* 8. *cap.* 11.

(2) „ Charitas non aemulatur, non agit perperam, non inflatur: non est „ ambitiosa, non quaerit quae sua sunt, non irritatur, non cogitat malum „ „ 1. cor. 8. *v.* 4. 5. „ Illos putes parentes, qui tibi in Christo copulati „ sunt „ s. Girol. *Ep.* 28. *ad Lucinum* „ Ordinate in me charitatem, hic „ ordo in omni affectu necessarius est „ Lo stesso *lib.* 1. *sup. Math. cap.* 16.

(3) „ Interdum ordinata discretio est, dum negatur proximo, quod „ praestatur extraneo „ s. Isid. hispal. *lib.* 3 *de sum. bono cap.* 21. *sent.* 5. „ „ Discretio inter affines plurimum necessaria est. Sicut enim navis sine „ remige, sic spiritus eorum siue discretione „ Pietro Blesense *de amicit cap.* 16. „ Discretio quae mater virtutum est, et consummatio perfectio- „ nis, docet, ne quid nimis, ut non plus, nec minus fiat „ s. Bernard. *serm.* 3. *de circumc. in fine* „ Discretio non tam virtus est, quam quaedam „ moderatrix et auriga virtutum, ordinatrixque affectuum et morum du- „ ctrix „ Idem *serm.* 49.

55. L'eguaglianza di grado che regna tra i fratelli e sorelle, riduce il loro stato ad una perfetta società (1).
56. In conseguenza i fratelli e sorelle che vivono alla stessa mensa e con sostanze indivise, corrispondono al fondamento della cristiana fraternità (2).
57. L'eguaglianza di grado, non indica tra fratelli e sorelle verun superiore od inferiore (3).
58. Nel caso previsto nell' *art.* 28. *membro* 3., li fratelli o sorelle maggiori hanno solo un'amorosa e paterna custodia dei fratelli o sorelle minori, la quale non porta la facoltà di batterli e di castigarli severamente, per il qual' effetto bisogna ne' casi gravi ricorrere all'autorità publica a forma dell'artic. 22. (4).

---

(1) „ Qui societatem fraternitatis aliqua disenrdiae peste commaculant, Christum produnt, ut Judas „ V. Beda *lib.* 4. *sup. Marc. cap.* 14. „ Fratres se invicem adjuvent, auxilio, cousilio, consolatione, oratione, „ subsidio „ Card. Ugo *sup.* 2 *ad Cor. in princ.* „ Fratrum enim societas „ similis est mutuae potestati: Sunt enim pares, praeter differentiam aetatis „ Arist. *Ethic. lib.* 8. *cap.* 10. Ved. la nota dell'art. 54.

(2) „ Oh quam bonum, oh quam jucundum, nh quam divinum est „ habitare fratres in unum, ut sit unum cor, una voluntas, una omnium anima, et una farma vivendi! „ s. Agost. *serm.* 2. *ad fratres in Erem.* „ „ Judicium fraterni amoris est omnia possidere, et nihil proprium habere. „ Glossa ord. *super acta ap. cap.* 2. „ Frater qui a fratre adjuvatur, est „ sicut civitas fortis, et multo magis si vinculo charitatis inter se sunt juncti, omnibus daemonum resistunt insidiis „ s. Gio. Crisost. *Hom.* 26. „ *sup. Math.* „ Fraternitas separata, a semetipsa consumitur „ Id. *l. c.*

(3) „ Haec vera est fraternitas, ut major honore, et minor habeatur „ sincera dilectione „ Gio. Tritemio *ad reg. s. Bened. cap.* 4. *verb. seniores* „ Verus inquam frater est, cujus idem spiritus ac voluntas in „ fratre est. „ s. Massimo *presso la bibliot. de' padri tom.* 5. *p.* 42. „ Non „ est fraternus amor, nisi mutuis se praeveniant obsequiis „ Gloss. ord. „ *sup. Ep. ad Rom. cap.* 12.

(4) – *Si peccaverit in te frater tuus, vade et corripe eum inter te et ipsum solum* „ Matth. 18. *v.* 15. „ *Nolite quasi inimicum existimare, sed corrigite ut fratrem* „ 2. Thes. 3. *v.* 13. „ *Si multum aetate differant fratres, non videtur fraterna amicitia, sed quasi paterna* „ S. Tom. d'Aquino *ad Arist. ethic. lib.* 10. *sez.* 8.

59. Ciò non ostante, non solo in questo caso, ma benanco nella sociale convivenza, li fratelli o sorelle minori, devono deferire ai saggi consigli di quelli o quelle, che per età più provetta o maturità di senno, dimostrano una utile intelligenza nel regolamento degl' affari (1).

60. L' éguaglianza di carità che regna necessariamente tra parenti, i quali hanno la comunicazione dello stesso sangue, deve distruggere ogni germe di emulazione e di odio (2).

61. Tra parenti di maggior grado, e d' inferior grado, come tra l'avo, il zio, ed il nipote, e quando vi concorra specialmente la maggiorità ed inferiorità dell' età, esiste il dovere di correggere gl' inferiori, rapporto ai maggiori, e di rispettare i maggiori, rispetto agl' inferiori (3).

62. Si aumentano straordinariamente, e con reciprocanza questi doveri ne' casi previsti nell' artic. 28., e con la modificazione dell' artic. 58.

---

(1) – *Ecce Simon frater vester, scio quod vir consilii est: ipsum audite semper, et erit vobis pater* „ 1. Mach. 3. *v.* 65. „ *Quam speciosa veterani sapientia, et gloriosus intellectus et consilium!* „ Eccl. 8. 25. *v.* 7. „ *Est adolescentis majores natu revereri, ex hisque deligere optimos et probatissimos, quorum consilio et auctoritate nitatur* „ Cicerone *lib.* 1. *de off.*

(2) – *Morigerationis est, servata propria virtute, se juste pieque moribus secum commorantium contemperare* „ Ugone da S. Vittore *de fruct. carn. et spir. cap* 15. „ *Teneat se profundae pacis nexibus colligata fraternitas, et salutari vinculo charitatis, mutua se dilectione constriagat, quia dilectio magnanimum facit* „ S. Agost. *serm.* 169 „ *Hoc habent inter caetera boni mores, placeat sibi et permanent* „ Seneca *ep.* 47. *in fine.*

(3) – *Quis filius, quem noa corripit pater?* „ Hebr. 12. *v.* 7. „ *Vir prudens et disciplinatus, non murmurabit correptus* „ Ecc. 10. *v.* 28. „ *Qui odit correptionem, minuitur vita* „ Eccl. 16. *v.* 13. „ *Reverentia est justitia inclinans debitum reddere alteri majori se* „ Gio. Gersone *in description. terminorum verb. justitia* „ *Oportet colere patruum tamquam genitorem, fratris mortui sororisque liberos habere pro suis* „. Così Paolo *presso* Cujacio *tom.* 3. *pag.* 231.

63. L' eguaglianza di carità, non eguaglia i gradi, ma rende comune, ed ordina questa virtù in tutti i gradi (1).
64. L' eguaglianza di discrezione che regola gli affini, ha per iscopo principale l'esercizio comune della virtù della prudenza (2).
65. Ciò non ostante non esclude la carità, ma giustamente l' include, per esser riputata la discrezione, come l' ordinatrice e governatrice di tutte le virtù (3).
66. L' eguaglianza di discrezione, si esercita utilmente, nel ritenere i gradi di affinità eguali o somiglianti almeno ai gradi più caritativi e sociali di paternità, di figliazione, e di fraternità (4).
67. In tal modo come i suoceri e le suocere debbono considerare in se stessi piuttosto la dolce qualità di genitori rapporto i generi e le nuore; così li generi e le nuore debbono assumere la qualità di figliuoli rapporto i primi, ed i cognati e cognate la qualità di fratelli e sorelle tra di loro (5).

---

(1) „ *Obsecro vobis ut digne ambuletis, supportantes invicem in charitate* „ Eph. 4. v. 12. „ *Charitas non aemulatur, non agit perperam, non inflatur, non est ambitiosa, non querit quae sua sunt, non irritatur, non cogitat malum; omnia sustinet, omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, charitas patiens est, benigna est* „ 1. Cor. 13. v. 4. *ad* 7.

(2) „ *Discretio est prudentia praeceptiva, segregans vel secernens a comodis omnia incomoda* „ Gio. Gersone *l. c. verb. virtus* „ *Prudentis viri discretio solerter prospicit, ne proximiorum intemperanter agat, et de virtute in vitium transeat* „ S. Isid. hisp. *lib.* 2. *de summo bono* „. *Prudentia cum discretione promittit, et promissa accelerat, et amplius quam promiserat, praestat* „ S. Agost. *serm.* 4 *ad fratres.*

(3) „ *Discretio omni virtuti ordinem ponit, ordo modum tribuit et decoram etiam perpetuitatem. Discretio non tam virtus est, quam quaedam moderatrix et auriga virtutum, ordinatrixque affectuum, et morum ductrix* „ S. Bernard. *serm.* 49.

(4) „ *Habita est enim rectissima ratio charitatis, ut homines quibus esset utilis et honesta concordia, diversarum necessitudinum vinculis necterentur: nec unus in una multas haberet, sed singulae spargerentur in singulos: ac sic ad socialem vitam diligentius colligandam plurimae, plurimos obtinerent* „ S. Agost. *lib.* 15. *de civ. Dei cap.* 16.

(5) „ *Pater quippe ac socer duarum sunt necessitudinum nomina. Ut ergo alium sibi, habeat patrem, alium socerum, numerosius se charitas por-*

68. L'applicazione peraltro dev'essere ridotta ad atto ed esercizio, e gli affini non devono conoscere altri doveri, che quelli assegnati alle rubriche dei genitori, dei figliuoli, e dei fratelli.

69. Nella categoria degli affini, si annoverano ancora li padrigni e le madrigne, li figliastri e le figliastre (1).

70. V'ha una ragione inversa di discrezione tra questi ed altri affini, poichè li suoceri e le suocere, contraggono talvolta l'affinità senza loro consenso, ma per fatto dei figli, quandochè li padrigni e madrigne contraggono per loro volontà espressa, e quasi sempre, senza il consenso dei figliastri.

71. In conseguenza i generi e le nuore, devono usare maggior discrezione verso i suoceri e le suocere; e li padrigni o madrigne, una maggior discrezione verso i figliastri e le figliastre, per ottener respettivamente quell'affetto, e quell'adesione, che per parte altrui non poteva esistere nell'origine di tali affinità (2).

72. I generi e le nuore nel primo caso, li padrigni e le madrigne nel secondo caso, che non esercitano questa ragione inversa di discrezione, sono colpevoli innanzi a Dio, ed innanzi agli uomini, di tutte le conseguenze di una ingiusta od indiscreta condotta (3).

---

*rigit* „. E osservabile, che l'idioma francese, conserva quasi ne' suoi termini questo rapporto ed applicazione di gradi. Ved. la nota dell'*art*. 77.

(1) „ Moorstinus *lib*. 4. *de gradibus adfinit*. „ *Adfines etiam adsunt viri et uxoris cognati dicti, ab eo quod duae cognationes quae inter se diversae sunt, per nuptias copulantur, et altera ad alterius cognationis finem accedit. Nomina eorum haec sunt, socer, socrus, gener, nurus, noverca, vitricus, privignus, privigna* „ Ved. *L. nemini Coo. de nupt.*

(2) Laur. Beyerlinck *in theatro vitae humanae* in loc. *Amicitia conjugalis*. Tit. *gradus consaguinitatis et affinitatis* „ e nel tit. *De fidelitate et perfidia* edit. *Lugduni* 1678. in fol.

(3) „ *Pro omnibus tibi subjectis qui in domo tua sunt, rationem Deo reddes* „ S. Agost. *in ps*. 32. „ *Quidquid discretionem non tenet, nec Deo placet, nec diu durare solet* „ Tomasso de Kempis *de discipl. cap*. 9. *sez*. 2. „ *Qui discretione caret, pauper est* „ Ricc. da s. Vittore *part*. 1. *lib*. 2. *de erud. hom. inter. cap*. 16. „ *Sine discretione, omnis via praecipitium ha-*

73. Nelle controversie tra questi affini, si devono sempre favorire per tal principio li suoceri e le suocere, rapporto i generi e le nuore, ed i figliastri e le figliastre, rapporto i padrigni e le madrigne, poichè ciò comanda l'equità, subordinata alla discrezione (1).

---

*bet* „ Card. Ugo *sup. prov. cap.* 16. „ L'antichità conosceva poco la virtù della discrezione, la quale consiste appunto nel distinguere le vere dalle palliate virtù, come dice S. Bern. *de donis s. Spir. cap.* 5. „ Prima dalle verità rivelate si conosceva la prudenza che fraternizza con la discrezione, ma era questa una prudenza carnale, e rare volte virtuosa. Perciò li padrigni non tanto, ma le madrigne specialmente, prive di principj migliori, spaventarono la stessa antichità con i loro eccessi, e sono terribili i reclami che sono venuti sino a noi. Dicea il poeta Menandro „ *Gravius nihil aliud, noverca, malum. Novercae, privignis semper malum, neque amantes salvant. Phaedram inspice et Hyppolitum* „ Dicea Ovidio *lib*, 1. *metam*„. *Lurida terribiles miscent aconita Novercae* „ Euripide in Alceste ,. *Inimica consequens noverca liberis prius genitis, vipera nihilo clementior est*„ Plauto *in pseud. scen.* 3.„ *Novercari, idest novercarum more agere, hoc est maligne et inimiciter*„ Tacito *lib.* 1. „ *Nam Novercae proprium est odium Novercale, quo privignum persequitur* „ E Quintiliano *decl.* 2. §. 9. giunse a concludere „ *Miserrimus est maritus quisquis inducit filio noverca*„ Taccio la celebre declamazione 45. di Libanio su questo articolo, e la patetica narrazione di Eliodoro *Aetiopicor. lib.* 1. „ Si opponga peraltro la discrezione nel modo accennato, e sotto il mansueto impero della religione, ed ecco che rettificati i principj, le madrigne diverranno madri. La filosofia pagana con tutto il suo orgoglio non potè rimediare al disordine, e ci fa solo conoscere la sua disperazione.

(1) „ *Semper in conjunctionibus non solum quid liceat considerandum est, sed et quod honestum* „ Leg. 117. *de reg. jur.* „ *Mulieribus succurrendum est cum defraudantur, non ut facilius calumnientur* „ L. 110. §. 4 *dig. eod.* „ *Quoties aequitatem desiderii naturalis ratio aut dubitatio juris moratur, justis decretis res temperanda est* „ L. 85. §. 2. *ff. eod* „ *Semper in dubiis benigniora praeferenda sunt* „ L. 56. *eod.* „ *Non qui major est in honore inter homines, ille est justior, sed qui fuerit justior, ille major* „ Cap. *fin dist.* 40. „ *Ita Dominus universa disposuit, ut qui majorem se esse crediderit, minor esset, et qui minor videretur, major existeret*, Cap. Diaconi 3. *dist.* 93. „ Usandosi un tal criterio nel decidere tali controversie e nel foro interno, e nell'esterno, si otterrà sempre l'equilibrio delle famiglie.

74. Oltre l'indicata misura di discrezione, devono i padrigni e le madrigne esercitare l'officio di padri o madri non per natura, ma per obligo assunto d'invigilare alla famiglia, a cui spontaneamente si legano (1).
75. È questa una condizione ed un onere inseparabile dal loro matrimonio, e di che non possono giammai allegare ignoranza (2).
76. Non è inconciliabile che i doveri di padre e di madre si esercitino dai sudetti in tutta la loro estensione e carità, per principio di giustizia, in luogo del principio di natura (3).
77. Le leggi non pongono differenza alcuna tra questi principj, per l'esercizio di tali doveri, e garantiscono la loro esecuzione anche per il solo principio di giustizia (4).

---

(1) ,, *Totum corpus morbus invadit, si languor non fuerit curatus in capite* ,, c. Sicut 11. 9. 7. ,, *Totius familiae status et ordo nutabit, si quod requiritur in corpore, non reperitur in capite* ,, c. Miramur *dist.* 61. Ved. la nota dell' artic. 77.

(2) ,, *Filium adoptasti? opportunum hoc naturae subsidium civili repertum jure, multis utile constat. Privignum bonum habes? Rarior est bonus vitricus, et uti conjugis procurator gaude* ,, Franc. Petrarca *in dial.* 79., *presso il Langio Nova Polyantea pag.* 17. Procillides *de Noverca* ,, *Eccur maternos sensus non alis, quum jure matris vicem occupas?* ,, Filone *de charitate* ,, *Oh Novercae memorate conjugium, et sacra promissa* ,,:

(3) ,, *Sunt isdraelitae, quorum adoptio est, filiorum et gloria, et testamentum, et legislatio, et obsequium, et promissa, quorum patres et ex quibus est Christus* ,, Rom. 9. 4. 5. ,, *Finis enim legis* Christus *ad justitiam omni credenti. Non enim est distinctio judaei et graeci; nam idem Dominus omnium dives, in omnes qui invocant illum* ,, Rom. 10. 4. 12.

(4) Instit. §. *adfinitatis de nupt.* ,, *Privignam aut nurum uxorem ducere non licet, quia utraeque* filiae loco *sunt. Socrum quoque et novercam prohibitum est uxorem ducere, quia* matris loco *sunt* ,, Ovidio *de Ponto* ,,

*Nam tibi quae conjunx, eadem mihi filia pene est*
*Et quae te generum, me vocat illa virum* ,,

Cujac. *obs. lib.* 9. *cap* 18. *tom.* 3. *pag.* 230. ,, *Non male in L.* 15. *cod. de neg. gestis ponitur vitricus aluisse privignas affectu paterno, cum privigni privignaeque, nec non filii eorum sint liberorum loco, vitricus et noverca loco parentum:* ,, L. Aristo *digestis de ritu nupt.* ,, *Socer quoque, et socrus, prosocer, prosocrus, absocer, absocrus, et deorsum versum, nurus gener,*

78. Li suoceri e le suocere o loro ascendenti, li figliastri e figliastre, o loro figli, qualora vengano oppressi da grave indiscretezza per parte de' generi, o nuore e loro figli, o de' padrigni, o madrigne, o loro parenti, devono primieramente usare tutte le risorse della ragione e della religione (1).
79. Nell'estremo caso devono ricorrere al Principe ch'è il capo e giudice supremo delle famiglie (2).

## CAPO VII.

### *Doveri tra gli Amici.*

80. L'amicizia ch'è la legge degli amici, e di cui fa d'uopo di formare una idea, pria di parlare dei loro doveri, o si descrive per una virtù (3), o per un abito (4), o per un consen-

---

*pronurus progener, abnurus abgener, parentum et liberorum loco sunt*, §. *item amitam inst. de nupt. L. sororis dig. de ritu nupt.* Ved. gli obblighi e gli oneri degli adottanti ed arroganti ne' *tit. del cod. e dig. de adoptionibus, et adrogationibus*; e come ivi la legge presti la sua man forte, per l'esecuzione di questi oneri ed obblighi, che partono da semplici principj di giustizia, originati da un consenso civile.

(1) „ *Si quis putat religiosum esse, non refraenans linguam suam, sed seducens cor suum, hujus vera non est religio* „ Jac. 1. v. 26.

(2) Ved. la nota all'art. 22.

(3) – *De amicitia disseramus, quae aut virtus est quaedam, aut cum virtute est* „ Arist. *Ethic. lib. 8. cap. 1.*

(4) È volgare il proverbio „ *ogni simile ama il suo simile* „ ed Aristotile nel ricercare la definizione dell'amicizia, dottamente la riferisce con le seguenti parole „ *Magnor. moral. l. 2. c. 12.* „ *Nam est in primis amicitia in similibus, ut videtur ac dici solet*: *Siquidem graculus inquiunt graculo assidet, semperque, Deus, simile agit ad simile. Dicitur quoque canis semper in eadem tegula dormitare. Interrogatus fertur Empedocles, cur nam canis semper in eadem dormiat tegula, dixisse, quoniam simile canis habet tegulae, et perinde ob similitudinem eo tendere* „ Ma lo stesso *Aristotile nel lib. 8. cap 1.* dell'etica, riferendo in bocca di Empedocle lo stesso proverbio – *simile enim simile appetere* – conclude che un tal proverbio descrive un abito e simpatia fisica, non già una morale affezione, e perciò chiama saggiamente una tal questione estranea al suo argomento sull'ami-

so, nel che conviene una gran parte di filosofi, poichè il consenso o sia l'inclinazione, si richiede assolutamente per l'elemento dell'amicizia (1).

81. Essa è peraltro un dolce legame consentito dall' intelletto e dalla volontà, che rende simili, eguali, e riuniti gli animi di due persone che ottano questa sociabilità di sistema (2).

82. La concordia che spiega da se la sudetta definizione, e che tanto fu adorata dagli antichi saggi (3), e dalla remota anti-

---

cizia „ *Sed* (dice il grand'uomo) *naturales dubitationes missas faciamus, quippe quae praesenti considerationi minime sunt accomodatae: Quae autem humanae sunt, et ad mores affectusque pertinent, inspiciamus* „ Tanto più (osserva di sopra al l. c.) non solo sembrano appetirsi ed amarsi per virtù di simpatia le cose simili; ma le cose contrarie per certa virtù di antipatia sembrano ricercarsi, citando il seguente testo di Euripide.

*Humentem amare pluviam, cum terra est arida*
*Coelumque sacrum, cum gravatum est imbribus*
*Telluris arentis cadere in sinum et appetere.*

(1) „ Amicitia est propositum ejusdem vitae, consensio de proposito „ et actione, consensio circa vitae societatem cum benevolentia „ PLATONE „ *in dialogo Lysis vel de amicitia*„ Amicitia est divinarum, humanarumque „ rerum, cum benevolentia et charitate consensio„. CIC. *de amicitia t.* 4.

(2) „ Diliges amicum tuum sicut te ipsum „ LEVIT. 19. *v.* 18. „ Uno „ tantum ut ita dicam gradu, ego morsque dividimur „ 1. REG. 20. *v.* 3. „ Amicitia vera non est, nisi cum eam agglutinas inter inhaerentes tibi, „ charitate diffusa in cordibus nostris „ S. AGOST. *lib.* 4. *confess. cap.* 4. „ „ Bene quidam dixit de amico suo, dimidium animae meae: (allude ad „ Orazio Flacco parlando di Virgilio ). Nam ego sensi animam meam et „ animam amici mei, unam fuisse animam in duobus corporibus „ *Lo stesso* S. AGOSTINO nel bel libro *de se et suo amico cap.* 6. *et* 7. „ Deus amicitiae author est, quippe qui et amicos efficiat, et amicos una deducat „ eodem vinculo aptos ac copulatos „ PLAT. *de amicitia* „ Summa amicitia est, amicum sibi aequare, et utrique simul consulendum est „ SENECA „ *lib.* 8. *offic. cap.* 15.

IDEE MITOLOGICHE SULLA CONCORDIA.

(3) Il celebre GREVIO nelle sue varie lezioni alla teogonia di ESIODO *tom.* 2. della bella edizione di *Amsterdam cum notis varior. pag.* 7, dimostra che non solo *Esiodo*, ma l'antichissimo *Empedocle* filosofo di Girgenti, ammettevano a preferenza degl' altri elementi la *lite* e la *concordia*

chità (1) non era, e non è in effetti che l'apoteosi di questa affezione, o sia una mitologica personificazione (promulgata con entusiasmo) della stessa amicizia. In conseguenza la con-

---

chiamata anco alternativamente *amicizia*, quali elementi o divinità creatrici del mondo. Presso Esiodo *vers.* 225., la *lite* venne a far guerra alla concordia. Ma la *concordia* facendo destramente agire il suo figlio *riposo*, con la fatica figlia della *lite*, facilmente si venne a transazione, e sebbene dall'unione della *lite* con l'*amicizia*, ne nascesse la *simpatia*, l'*antipatia*, e l'*invidia*, di cui dice lo stesso Esiodo ,,. *Et figulus figulo invidet, et faber fabro;* non ostante nacquero anche de' buoni principj, che fecero sistemare il mondo. *Empedocle* di cui riporta le parole lo stesso Gravio, considerò parimenti la *concordia* fra gli elementi primitivi del mondo ,, *Quatuor omnium rerum principia primus audi, Jupiter candidus, Juno alma, et Pluto: ac Nestis quae lacrymis cingit humanas scatebras: et contentio perniciosa quae absque iis par est ubique: et amicitia cum his quae aeque longa ac lata est* ,, Ved. il Laerzio *in vita Empedoclis.* Sesto Empirico nella sua opera altrove lodata ripete massime conformi ,, *Sex tradenda rerum principia* (esso dice) *quatuor quidem materialia, terram, aquam, aerem, ignem. Duo autem operantia concordiam et discordiam* ,,. Ecco dunque la concordia ossia l'amicizia posta per sistema de' primi saggi sul trono degl' Iddii, o considerata come un elemento necessario, e primitivo del mondo.

Idee archeologiche sulla Concordia.

(1) Nella celebre villa di *Alticchiero* altrove ricordata, si vedeva l'altare dell'amicizia, ossia della concordia. Era questo un monumento proveniente dallo stile e religione de' romani, che ben descrive il conte Benincasa nella relazione di essa villa stampata in Padova 1787. Riferisce alla pag. 9., che nel vestibolo si ammiravano i busti antichi di *Augusto*, di *Adriano*, de' due *Antonini*, *Tiberio*, e *Vespasiano*. Nel mezzo poi, sopra gran piedistallo, sorgeva un erma bicipite di *Epicuro* e *Focione*, sotto la quale si vedevano i simboli della concordia, cioè le due mani abbracciate ed il caduceo, con questi motti consagrati dall'antichità:

,, Hieme ac aestate
,, Et prope, et procul
,, Dum vivimus et ultra ,,.

Tra le gemme astrifere commentate dal Gori, v'è la tav. 160. che rappresenta la concordia simboleggiata da due scorpioni. Questa specie di oroscopo dice il *Gori tom.* 2 *pag.* 191., era un gran segno di amicizia presso gli antichi ,, *nam* (prosiegue) *de hac coelesti comunione, magna semper inter amicos ratio habita fuit* ,, E difatti Persio *nella sat.* 5. *vers.* 45

cordia può formare una idea sinonima dell'amicizia (1), poichè ogni animo concorde, suppone un consenso nella riunione, e nella sociabilità, di un sistema.

---

afferma „ *Non equidem hoc dubites, amborum foedere certo, consentire dies, et ab uno sidere duci* „ ed Orazio *carm. lib.* 2. *ode* 17.

*Seu libra seu me scorpius adspicit*
*Formidolosus, pars violentior*
*Natalis horae, seu tyrannus*
*Hesperiae capricornus undae*
*Utrumque, nostrum, incredibili, modo*
*Consentit astrum* „.

Due galli esistenti sopra due mani riunite, e presso spighe di grano, erano altri emblemi consagrati alla Concordia dall'antichità, come spiega il P. Causeo nella tav. 143 delle sue *Gemme antiche figurate pag.* 41. e tralascio altri geroglifici di tal natura. Gli angusti limiti di una nota, non mi permettono di chiamare in mio soccorso la storia Augusta e la storia Romana, per descrivere tutti i templi dedicati all'Amicizia, ed alla Concordia nell'estensione dell'impero romano, e di cui restano ancora le vestigia: nè invocare la numismatica per descrivere tutte le medaglie ov' era personificata e divinizzata la Concordia *augustale, militare, provinciale, imperiale, fraterna, o maritale*. Basti il dire che fra i romani fu posta la prima pietra del tempio della Concordia da *Livia*, come narra Tito Livio lib. X, e sotto gl' imperadori *Geta* e *Caracalla*, si estesero questi templi in numero prodigioso, come narra lo storico Zifilino, perchè il senato decretò culto particolare alla concordia per le orribili discordie de' due fratelli imperadori. Prima dei romani, erano i greci adoratori dell'amicizia, ciò che prova il dottissimo Meursio nella sua *Cecropia* contenuta nel *tomo primo delle sue opere pag.* 449, dove con l'autorità di Esichio, si dimostra l'esistenza del tempio della Verecondia ed Amiciaia in Atene presso il tempio di *Pallade*. Dai greci rimontando agli etrusci, sarebbe un ben lungo e dilettevole argomento di trattare del loro culto all'Amicizia, e Concordia, di cui può vedersi il Passeri nelle sue antichità etrusche, il qual culto pretende *Curzio Inghirami* nell'arcano libro *Fragmenta hetrus. antiquit. Francf.* 1637. *p.* 174. (dichiarato apocrifo dai dotti) esser derivato dal consiglio del gran *Vandimone*, divinità primitiva degli etruschi, che molti vogliono esser nipote o pronipote di Jafet, o Giapeto figlio di Noè.

(1) „ *Amicitia est Concordia de honestis ac justis, propositum ejusdem vitae* „ Platone *in dial. de amicitia* „ *Concordia enim esse simile quid amicitiae videtur* „ Aristot. *Ethic. VIII. cap.* 1.

83. Gli amici sono regolati da due sorta di amicizia, l'una perfetta, l'altra imperfetta.

84. L'amicizia perfetta non è dominata da veruna passione od interesse, ma da una bontà di cuore, e da virtù, ossia irreprensibile onoratezza (1).

85. L'amicizia imperfetta si suddivide:
    1. In amicizia di liberalità, o di giovialità (2).
    2. In amicizia di voluttà (3).
    3. In amicizia di utilità (4).

86. L'amicizia di giovialità o di liberalità, come quella di voluttà, è comune ai giovani, i quali contraggono una istantanea amicizia nel ritrovarsi alla stessa mensa, alla stessa carriera, allo stesso passeggio, allo stesso esercizio, ad una stessa società. Cessano tali amicizie, o cangiate le circostanze, o sedato il bollore ed il genio dell'età (5), qualora non rimangano con-

---

(1) ,, *Bonorum vero et eorum, qui in virtute sunt similes, amicitia perfecta demum est. Hicce enim mutuo sibi bona similiter volunt, quatenus sunt boni: boni autem sunt per se... Nam boni et absolute, et sibi, mutuo boni sunt* ,, Arist. *Ethic. cap. VIII. cap.* 3.

(2) ,, *Ea similis est amicitiae quae ex jucunditate consistit, cum eadem ab utrisque exhibentur, et se se mutuo vel iisdem oblectantur magisque in his, id quod* liberale est *conspicitur* ,, Arist. *lib.* 8. *cap.* 6.

(3) ,, *Amicitia interdum perdurat, cum aequalitas ab utrisque mutuo exhibetur, ut voluptas* ,, lo stesso *loco cit. cap.* 4.

(4) ,, *Qui ob utilitatem amant, se mutuo non per se amant, sed quatenus bonum aliquod a se mutuo percipiunt. Simili modo qui ob voluptatem amici sunt* ,, Arist. *loc. c. cap.* 3.

(5) ,, Juvenum amicitia esse ob jucunditatem et voluptatem videtur, ,, quippe cum ex affectu vitam traducant, et maxime quod sibi jucundum ,, est, quodque est praesens, sectentur. Ex accidenti enim amicitiae hae ,, sunt. Mutata autem aetate, vel rerum circumstantiis, jucunda ipsa etiam ,, diversa evadunt: unde cito amici et fiunt, et esse desinunt, quia amicitia una cum jucunditate mutatur. Et etiam voluptatis velox mutatio ,, est. Juvenes enim amatorii sunt, quippe ex perturbationis affectu ac ,, voluptate, multa amatoriae affectionis vis oriatur. Ideo fit, ut et ament ,, et cito desistant, saepe eodem die sententiam mutantes, simulque toto ,, die versari et convivere velint. Ita enim id quod ex amicitia requirunt,

solidate dalla reciproca bonta, ed onestà, lo che raramente accade (1).

87. L'amicizia d'interesse, o d'utilità, la quale consiste nelle associazioni di negozj, ed in oggetti commerciali, è comune tra persone di matura età, e massimamente viene ricercata dai vecchi (2).

88. Cessano le amicizie d'interesse o d'utilità col fallimento del negozio, o col facile disparere degl' associati, giacchè l'elemento di tali amicizie è ordinariamente il vantaggio che ciascuno tenta di fabricare a se stesso, anche con discapito altrui (3).

89. La sola amicizia fondata sulla bontà di cuore, e sulla virtù essendo perfetta, riesce durevole, riunendo in se tutte le qualità che possono collegare due amici (4).

---

„ ipsis evenit „ Arist. *l. c. cap.* 3. Disse anche chiaramente il s. testo prima d'Aristotele „ Est autem amicus, socius mensae, et non permanebit in die necessitatis „ Eccl. 6. *vers.* 10.

(1) „ *Par autem est, ut rarae tales amicitiae sint, quia tempore et consuetudine indigent. Nam ut est in proverbio : fieri nequit, ut mutuo homines se se cognoscant, quam salem, qui dicitur, consumpserint, neque prius se se admittant, sintque inter se amici, quam alter alteri amabilis, et videatur esse, et credatur.* Arist. *l. c.*

(2) „ *Maxime vero inter senes hujusmodi amicitia videtur, existere: non enim qui hac aetate sunt, jucundum persequuntur, sed utile quocumque etiam in statu constitutis hominibus, utilitatem sectantur. Tales autem, neque vivere simul consueverunt: quandoque etiam neque sunt jucundi neque tali consuetudine indigent, nisi utiles sint* „ Arist. *l. cit. cap.* 3.

(3) „ Hujusmodi amicitiae dissolvi facile possunt, cum similes amici „ non permaneant. Nam si non amplius utiles fuerint, amare desistunt. „ At utile non permanet, sed alias aliud evadit, quo fit ut dissoluto eo ob „ quod amici erant, amicitia quoque ipsa dissolvatur, quippe quae pro- „ pter illud erat „ Arist. *l. cit.*

Della vera amicizia.

(4) „ *Bonorum amicitia praecipue permanet quoad boni sunt: virtus vero stabilis res est: ... Boni enim sunt et absolute, et sibi, mutuo utiles ac*

90. Da quest' amicizia vengono regolati alcuni doveri, che debbonsi osservare dagl' amici, e chiamansi altrimenti leggi dell' amicizia.

91. Questi doveri consistono specialmente:

1. Nelle dimostrazioni sincere e costanti di benevolenza ed ospitalità, segnatamente nell'assenza o nelle disgrazie degli amici (1).

---

*jucundi. Unde fit ut talis amicitia stabilis merito fit. In ipsa enim omnia, quae amicis esse debent, conjunguntur* „ Aristot. *l. cit.*

Il vero motivo per cui l'amicizia onesta e virtuosa, riesce durevole, si è che non ha l'elemento di alcun fine secondario, poichè l'interesse, la giovialità, o liberalità, contengono un principio eterogeneo o moralmente venefico, avuto riguardo all'indole della vera amicizia, quando che l'amicizia onesta e virtuosa ama la persona del suo amico, ama il suo cuore, e non le sue sostanze o dipendenze. Di tal amicizia intendeva Cicerone *lib.* I. *de finib.* dicendo „ *Me ipsum ames oportet non mea, si veri amici futuri simus* „ Ed altrove *pro Sext. Rosc. Amer.* „ *Idcirco amicitia comparatur, ut comune comodum, mutuis officiis gubernetur.* „ Rammenta il celebre Ant. Majoragio ne' suoi preziosi commenti alla rettorica di Aristotile *Patavil typis seminar.* 1689. *pag.* 254., che *Alessandro* il grande venendo interrogato ove tenesse riposte le sue ricchezze, indicando alcuni suoi amici; soleva dire „ *Hi thesauri mei sunt* „ da cui è nato il proverbio „ *ubi amici, ibi opes* „ qual proverbio si ripete da Sallustio dicendo „ *Non exercitus, neque thesauri praesidia regni sunt, verum amici* „ Lo disse ancora l' Eccles. vi. 14. „ *Amicus fidelis, protectio fortis: qui invenit illum, invenit thesaurum* „.

(1) „ *Amicitia magis in amando consistit, et amatores amicorum laudantur: igitur, amare, esse amicorum virtus videtur* „ Arist. *l. c.* 8. Lo stesso dissero in prevenzione i libri santi. *Prov.* 17. *v.* 17. „ *Omni tempore diligit qui amicus est, et frater in angustiis comprobatur*,. Job. 6. *v.* 14. „ *Qui tollit ab amico suo misericordiam, timorem Domini derelinquit* „.
Non v'ha idea della tenerezza ed ospitalità che avevano i greci per i loro amici, e di cui possiamo convincerci dal seguente testo di Eliodoro *Aetiop. lib.* 5. „ *Age vero* (parlano due amici nell' atto di separarsi), *tesseras quasdam faciamus, per quas et secreta manifestemus, praesentes, et si unquam separari contingat, invicem requiramus. Bonum enim erroris viaticum, amicabilis conventio, in inventionem custodita*,,. Tra i romani, soleva Seneca esclamare *epist. XI.* „ *Imagines nobis amicorum absentium jucundae*

2. Nella cortese e libera correzione di quelli errori, che potrebbero arrecare dannose conseguenze all'amico (1).
3. Nel discorso e consiglio ingenuo, e scevro di ogni adulazione (2).

---

*sunt, quae memoriam renovant, et desiderium absentiae falso ac inani solatio levant* ,,. E solevansi tra i romani portare effigiati negl'anelli i ritratti degl'amici, come rilevasi dal seguente testo di Ovidio *ne' Tristi lib.* 1. *eleg.* 6.

,, Haec tibi dissimulas, sentis tamen, optime, dici
,, In digito qui me fersque refersque tuo
,, Effigiemque meam fulvo complexus in auro
,, Chara relegati, quae potes ora vide ,,.

E si aggiunga il bel detto di Ugone da s. Vitt. *de sacram. lib.* 2. ,, *Verus amicus semper diligit non in prosperitate tantum, sed etiam in adversitate. Si amicus fuisti in prosperitate, dilige in adversitate* ,,.

(1) ,, *Non omnis qui parcit, amicus est, nec omnis qui verberat inimicus: meliora enim sunt vulnera amici, quam voluntaria oscula inimici* ,, S. Agostino *epist.* 48. *ad Vincentium tom.* 2. ,, *Habet vera amicitia nonnunquam objurgationem, adulationem numqunm* ,, s. Bernard. *epist.* 242. *ad romanos.* È tanto giusta la correzione nella vera amicizia, che conoscendo il sagro testo, d'esser ciò impossibile di eseguire con uomini iracondi e di primo moto, giunse a dire Prov. 22. *v.* 24. ,, *Noli esse amicus homini iracundo* ,, Ed aggiunge s. Agost. *De amicitia cap.* 15. ,, *Tibi eligendus est in amicum, quem non iracundiae furor inquietet, non instabilitas dividat, non verbositas a debita gravitate dissolvat* ,, E perciò conclude s. Gio. Crisostomo *serm.* 19. *in med. moralis sup. ep. ad Ephes.* ,, *Nullum tam certum est amicitiae inditium, quam non dissimulare delinquentibus* ,, E Pietro Blesense nel suo bel trattato *de amicit. cap.* 22. ,,. *Fiat admonitio, non acerba objurgatio, non contumeliosa: adsit honesta et suavis affabilitas* ,,.

(2) ,, *Non est vera amicitia ubi est fallax adulatio. Divitibus itaque plerique assentatorie gratificantur: erga vero pauperem, nemo assentator est:* s. Ambrogio *lib.* 3. *de offic. cap.* 15. ,, *Amicus fidelis portus est conclusus, fons signatus, in tempore apertus, ac conclusus, amicus fidelis pectus est refrigerii* ,, s. Gregor. Nazianz. *Orat.* 2. *in praes. s. Basilii* ,, *Amicus simulator non amicum, sed dona sua diligit.* ,, s. Bonav. serm. 10. ,, *Libertatem amicum alloquendi et fiducinm, amicitia suggerit* ,, Francesco Titelman *in annot. ad* 3. *Job. fol.* 46. ,, Amicus, omnium consiliorum debet esse conscius ,, Pietro Cellense epist. 18.

4. Nella comunicazione vicendevole di pensieri, sia nelle tribolazioni che in affari di famiglia, od in imprese che credansi prendere in miglioramento della propria sorte (1).
5. I maggiori trascorsi della vita, non devono giammai farsi noti agl' amici (2).
6. Certi segreti del proprio cuore, e per i quali non v'ha necessità di consiglio, non devono propalarsi ne agli amici, ne agl' inimici (3).
7. Non è neppur lecito di propalare i pensieri riservati, e gli arcani confidati dagli amici (4).

---

(1) ,, Vera amicitia in se solida est, et in omnibus amici necessitatibus ,, ad omnem compassionem et tolerantiam se conquadrans, gravius ex a- ,, mici compassione affligitur, quam ex passione, amicus ,, Pietro Blesense *nel suo trattato* de amicitia cap. 1. ,, Ille germanus est amicus, qui in- ,, gruente infortunio, tribulationes et difficultates et calamitates suo pro- ,, ximo aparit: et ille perinde ut suas, animi consternatione et perturba- ,, tione tolerat ,, s. Massimo martire *de Char. cent.* 3. *presso la bibl. dei Padri tom.* 7. *pag.* 361. ,, Aperi pectus tuum amico, ut fidelis sit tibi, et ,, capias ex eo vitae tuae jucunditatem ,, s. Ambrog. *lib.* 3. *de offic. cap.* 16. ,, Homo sine amicitia non habet cui vitam et affectus suos comunicet, cui ,, conscientiae suae sinum aperiat, cui ad solatium suam aliquid de mo- ,, lestiis terrestribus evaporet. ,, Pietro Blasense *l. c. cap.* 3.

(2) ,, Qui celat delictum, quaerit amicitias ,, Prov. 17. *v.* 9. ,, Si est ,, tibi delictum, noli denudare: audiet enim te, et custodiet te, et quasi ,, defendens peccatum, odiet te, et sic oderit tibi semper ,, Eccl. 19. 8. 9. ,, Perniciosus error est in his qui existimant, libidiuum peccatorumque ,, omnium patere in amicitia licentiam: virtutum enim amicitia, a natura ,, data est, non vitiorum comes ,, Cicerone *lib.* 1. *de offic.*

(3) « *Amico et inimico noli narrare sensum tuum* » Eccl. 19. 8. » *Excepto convitio et improperio, et superbia, et mysterii revelatione et plaga dolosa, in his omnibus effugiet amicus* « Eccl. 22. *v.* 27. » *Non omni homini cor tuum manifestes, ne forte convitietur tibi* » Eccl. 8. in fine.

(4) « *Qui denudat arcana amici fidem perdit, et non inveniet amicus ad animum suum: Quod si denudaveris absconsa illius, non persequeris post eum* « Eccl. 27. v. 17. 19 » *Denudare autem amici mysteria, desperatio est animae infelicis* « Eccl. 27. 24. » *Si quis voluerit tuis misceri amicitiis, et*

8. Devono gli amici compatir reciprocamente i propri difetti (1).

92. Sotto la rubrica di questi doveri primitivi, possono esser subordinati varj doveri secondarj, che s'incontrano nel decorso della vita umana, e che venendo decomposti, rientrano ne' principj mentovati (2).

## CAPO VIII.

### *Doveri delli Vecchi, verso i Giovani.*

93. L'età senile conduce seco, generalmente parlando, dei grandi difetti, e delle grandi qualità.

---

*hunc videris prioris amici pandentem secreta, hunc veluti perfidum cave* ,,. s. Girol. *lib.* 2. *Proverb. cap.* 20.

(1) È troppo bello il seguente testo di Orazio *lib.* 1. *satyr.* 3.

„ At, pater ut gnati, sic nos debemus, amici
„ Si quod sit vitium, non fastidire, strabonem
„ Appellat paetum pater: et pullum, male parvus
„ Si cui filius est: ut abortivus fuit olim
„ Sisyphus, hunc varum, distortis cruribus, illum
„ Balbutit scaurum, pravis fultum male talis
„ Parcius hic vivit, frugi dicatur: ineptus
„ Et jactantior hic paullo est: concinnus amicis
„ Postulat ut videatur: at est truculentior, atque
„ Plus aequo liber: simplex fortisque habeatur
„ Caldior est: acres inter numeretur, opinor
„ Haec res et jungit, junctos et servat amicos „.

*E poco dopo* „ . . . Vitiis nemo sine nascitur, optimus ille est
„ Qui minimis urgetur „.

Nella raccolta in stampa degl'emblemi di Orazio publicata in Anversa 1612. da Ottone Venio, che fu maestro di Rubens nella pag. 140, vedesi questo testo effigiato in un bellissimo rame, dove un padre tenendo per mano molti fanciulli, acusa e ricuopre i difetti loro, ed in distanza vedesi la Discordia battuta con verghe dal genio dell'amicizia.

(2) La buona fede ne' contratti, la puntualità nelle promesse, la fedeltà ne' depositi, ed altri simili rapporti, che si dicono volgarmente *juris-gentium*, sono quei doveri secondarj qui nominati, che traggono origine da

94. In ordine ai difetti sogliono per il solito i vecchi esser soggetti ai seguenti, cioè:

1. Al sospetto.
2. Ad una loquacità lamentevole.
3. Ad una lode de' tempi passati.
4. Alla disapprovazione de' tempi recenti.
5. All'inverecondia (per gli abituati viziosi).
6. All'avarizia.
7. Alla pusillanimità.
8. Al temporeggiamento delle cose.
9. Ad una stranezza di umore.
10. All'irresolutezza nelle decisioni.
11. All'insensibilità d'amicizia.
12. All'indiffidenza.
13. All'egoismo (1).

95. Ciò non ostante l'abitualità di tutti questi difetti, non sempre nasce da una malignità di vizj, o morali mancanze ine-

---

una costante volontà di vera e sincera amicizia tra uomo e uomo, altrimenti chiamata dilezione e fraternità cristiana, ed evangelica.

DIFETTI DELLA VECCHIAJA.

(1) Tutti questi difetti si trattano ed enumerano dottamente dal grande ARISTOTILE nella *rettorica cap.* 13., dove si osservino le belle idee ed erudizioni del MAJORAGIO, che troppo lungo sarebbe di riferire in questa nota, e vedasi anche lo stesso ARIST. *nell'etica lib.* 8. *cap.* 5.

È bello il testo d'ORAZIO, nell'arte poetica, che in pochi versi dice molto.

„ Multa senem circumveniunt incomoda, vel quia
„ Qnaerit et inventis miser abstinet, ac timet uti,
„ Vel quod res omnes timide gelideque ministrat,
„ Dilator, spe longus, iners, avidusque futuri,
„ Difficilis, querulus, laudator temporis acti,
„ Se puero censor, castigatorque minornm,
„ Multa ferunt anni venientes comoda secnm,
„ Multa recedentes adimunt. „

E GIOVENALE *Satira* 10.

„ Sed quam continuis et quantis longa senectus
„ Plena malis? . . . .

renti all' età senile, ma da una compatibile inquietudine e necessaria decadenza dell'età (1).

96. Le grandi qualità che accompagnano l'età senile, sono per l'ordinario.
    1. La maturità di senno (2).
    2. La consultazione (3).

---

(1) Seneca dice egregiamente *nell'ep.* 30. „ Quemadmodum in nave, „ uni vel alteri rimae obsistitur, ac ubi plurimis ea loci laxari caepit, et „ cedere, succurri non potest navigio dehiscenti: ita in senili corpore „ aliquatenus imbecillitas substineri et fulciri, non potest: ac uti in illo „ tamquam in putri aedificio omnis junctura dilabitur, et dum alia exci- „ pitur, alia discinditur, tot videntur undique miseriae imminere, ut om- „ nis spes, illius instaurandae praecidatur „.

E Cicerone nel *lib. de senectute* „ Verum multa ex his non sunt vi- „ tia senectutis, sed inertis, ignarae, somniculosaeque senectutis, uti petu- „ lantia non omnium est adolescentum vitium, sed impurorum tantum. „ Nos vero quum senem dicimus, non eum intelligimus, qui ad eam aeta- „ tem tamquam portum quietis pervenerit, et cui amplius ne mente qui- „ dem sit laborandum: sed qui vitiis adhuc cogitationum tumultibus, „ quales illa fert aetas, ac vitiorum stimulis quibusdam agitatus, novit „ tamen prudentia, vigilantia, ac experientia eadem praecavere „.

Grandi qualità' della Vecchiaja.

(2) „ Quam speciosius canitici judicium, quam speciosa veteranis „ sapientia? „ Eccl. 28. *v.* 6. „ Ecce senectutis maturitas, effraenes illos „ impetus, mirum in modum moderari, apta est, intemperantiam cohibe- „ re, sobrietatem inducere, iracundiae furorem mitigare, et ita senes ad „ virtutum operationes, aptiores et promptiores reddi possunt „. Card. Paleottus *de bono senectutis: Romae* 1595. *pag.* 224. Quest'autore merita molto elogio per la condotta ed erudizione della sua opera.

(3) „ Quam gloriosus veteranis intellectus et consilium „ Eccl. 25. *vers.* 7. Ed allegando i motivi per cui i vecchi hanno per lo più il dono del consiglio, così dice Alessandro III. *cap. fin. dist.* 84. „ Vigor de- „ votionis et fidei, corpore etiam senescente non deficit, sed vergente de- „ orsum conditione corporis, fervor spiritus in sublimiora conscendit „ E l'altro pontefice Innoc. III. *cap. nisi cum*, *de renunc* „ Senilis debilitas „ aliquando id operatur, quod ait Apostolus „ Cum infirmor, tunc for- „ tior sum, quia nonnumquam corporis infirmitas, fortitudinem cordis

3. La prudenza (1).
4. L'esperienza (2).

97. Ciò non ostante la prudenza, e l'esperienza non sono virtù dipendenti solo dalla longevità, ma da un dono dell'Onnipotente (3).

---

„ augmentat „ E S. Girolamo *epist. ad nepotiam* „ Senex crescente aetate fit doctior, et veterum studiorum dulcissimos fructus metit „.

(1) „ Relinquite infantiam, et vivite et ambulate per viam prudentiae „ Prov. 9. *v.* 6 „ Inveniri possunt juvenes, qui optimi sint geometrae, mathematici, et musici, sed non qui sint prudentes, quoniam prudentia, rerum tantum singularum usu et varietate comparatur „ Arist. *ethic. lib.* 6. *cap.* 8. „ Senes prudentia perfecti sunt, moderatione, et gravitate, et haec sunt quasi propria senectutis munera „ S. Basil. *hom.* 12. *in princ. prov.* Ved. S. Gio. Grisostomo *hom.* 8. *in epist. ad hebr.* che parla diffusamente di ciò „ Cum senectus minus quam caeterae aetates, sensibus perturbata, noverit consilium et rationem, in quibus melior pars hominis consistit aptius et utilius exercere; sequitur prudentiae laudem, quae partes has complectitur in hac maxime aetate vigere, ut ait S. Thom. 2. 2. *qu.* 49. *art.* 2. *et* 5. „ Paleottus *de bono senect. pag.* 81.

Non posso qui tralasciare un bel testo di Filone nell'aureo suo opuscolo *de virtute* publicato recentemente da Monsig. Angelo Mai tanto benemerito della repubblica de' dotti „ Mediolani regiis typis 1816. pag. 9. „ Prudentia quae inter homines vertitur, est consilium, quae in rerum natura, phisica est, quae in divinis religio . . . voluptates enim quae primae statim ab adolescentia nobis imperitant, haec maxime virtus (in senectute) cohibet, earumque discernit necessarias a supervacaneis „.

(2) „ *Non te praetereat narratio seniorum: ipsi enim didicerunt a patribus suis* „ Eccl. 8. *v.* 11. „ *Corona senum multa peritia, et gloria illorum timor Dei.* „ Eccl. 25. *v.* 8.

(3) Ecco la sentenza d'un gran filosofo profeta cioè di Giobbe *cap.* 32. *vers.* 7. 8. 9. „ *Sperabam enim quod aetas prolixior loqueretur, et annorum multitudo doceret sapientiam: sed ut video spiritus est in hominibus, et inspiratio Omnipotentis dat intelligentiam: Non sunt longaevi sapientes, nec senes, intelligunt* „.

Anche dell'esperienza può dirsi che non è privativa dei vecchj, e che dipende molto dal talento e dalla comparazione delle cose vedute, come dice l'*autore* nel dizion. filos. altrove citato pag. 77. ivi „ *Non è necessaria cosa di esser molto vissuto, per avere dell'esperienza, ma basta l'aver veduto molto, od aver fatto molte riflessioni. Quindi è che un gio-*

98. Se fatto il confronto tra le qualità ed i difetti dell'età senile, risultano compatibili i difetti, ed utili e pregievoli le qualità, non è perciò che i uomini vecchi debbansi di ciò insuperbire, riflettendo non solo al bisogno di soccorso in cui si trovano, e che può recarsi dai giovani, ma che la *compatibilità* dei difetti può cessare, se tali difetti trascinati dagl'incomodi dell'età, vengano ratificati da un sistema malizioso, e consentito dall'intelletto (1).

99. In tal caso li difetti divenendo abitudini viziose, guastano ed alterano in modo le buone qualità, che queste non giovano alla società, ne fanno pregio all'età senile (2).

100. Si deduce da tali principj che i vecchi devono conservare alcuni doveri verso i giovani, cioè:

   1. Di non vantare la loro maturità di senno in presenza de' giovani, poichè ripetendo questa dalla sola canizie, e non da Dio, ciò sarebbe una stolidezza (3).

---

*vane in teorica può avere maggiore esperienza di un vecchio di* 80. *anni* „ A questo proposito bisogna ricordare che la sola canizie, e la sola barba non indica la sapienza. Plutarco ne' suoi apotegni racconta che un spartano coltivando una bianchissima barba, soleva dire „ *Ut canos meos aspiciens, nihil illis indignum admittam* „ Ed è bellissimo il seguente distico „ *Si promissa facit prudentem barba, quid obstat, barbatus possit, quin caper esse* Plato? „ Perciò ho detto che l'età senile gode queste grandi qualità, non per sua privativa, ma per l'*ordinario*, vale a dire *in via presuntiva*.

(1) „ *Si perseveraveritis in malitia, vos peribitis*„ 1. Reg. 12. *in fine*.

(2) Dicea S. Gregorio Nazianzeno di se stesso con molta umiltà:

„ Jam premor ipse senecta
„ Quae gravior siculis dicitur esse jugis „.

E Cecilio presso Cicerone narrando i vizj e le miserie della vecchiaja., *Tum etiam in senectute hoc reputato miserrimum: sentire ea aetate esse odiosum alteri* „ Meglio di tutti ha parlato de' vizj ed incomodi della vecchiaja, S Bernardino da Siena *tom.* 3. *alla dom.* 16. *dopo Pentecoste*.

(3) „ *Qui se jactat et dilatat, jurgia concitat* „ Prov. 28 25. „ *Tres species odivit anima mea: Pauperem superbum, divitem mendacem, senem fatuum* „ Eccl. 25. *v.* 3. 4. Il profeta Isaia *cap.* 65., chiama questi vec-

2. Di dare buon esempio ai giovani nell' esercizio delle virtù (1).

3. Di consigliare amorevolmente la gioventù (2).

---

chi stolti, *quasi fanciulli di cent'anni*. Dicea Plutarco *in moral.* „ *Stultus senex quemadmodum vetusta lucerna, nulli rei est aptus* „ Ed è uoto quel proverbio greco „ *Stultitia est, quae te non sinit esse senem* „ Aggiunga Seneca *epist.* 62. „ *Turpis et ridiculosa res, elementarius senex: Desine eadem velle senex, quae voluisti puer* „.

(1) „ Così S. Paolo nella celebre lettera a Tito *cap.* 2. *v.* 1. *al* 5. „ Admone senes ut sobrii sint, pudici, prudentes, sani in fide, in dilectio- „ ne, in patientia: Anus similiter in habitu sancto, non criminatrices, non „ multo vino servientes, bene docentes. Ut prudentiam doceant adolescen- „ tulas, ut viros suos ament, filios suos diligent: prudentes, castas, sobrias, „ domus curam habentes, benignas, et subditas viris suis, ut non blasphe- „ metur verbum Dei „.

(2) Difatti dice Giobbe 12. 12. „ *In antiquis est sapientia, et non in multo tempore prudentia*„. Anco le leggi civili inculcano ai vecchi di prestarsi alla direzione e consiglio della gioventù. *L. si chorus* § 1. *ff. de leg.* 3., ed il giureconsulto Giasone alla *L.* 1. *dig. si certum pet.* „ Anche il grande Omero nel libro 4. dell'Iliade pone tali espressioni in bocca di Nestore „ *Jubeo consilio et sermonibus; hoc est munus senum* „.

Non posso tralasciare la menzione di una legge che il s. Abate Benedetto impose ai suoi monaci nella sua regola *cap.* 67. Ecco le sue parole. „ Un vecchio sapiente si ritrovi sulle porte del monastero. Questi „ sappia ricevere qualunque interrogatorio, e vi sappia rispondere: La „ maturità di questo vecchio sapiente, non permetterà una risposta inconcludente, ma questa sia data con fervore di carità, con mansuetudine, „ ed umiltà, dimodochè le persone che vengono a consigliarsi, non solo „ restino edificate di quest'uomo saggio, ma formino un egual concetto „ dell'intera congregazione „. Dio volesse che anche oggidì si vedessero quest'uomini saggi alle porte de' monasteri! . . . Azzardo qui una riflessione che s. Benedetto abbia estratto questa sapientissima sua prescrizione dal testo de numeri *cap.* 11. „ *Congrega mihi septuaginta viros de senioribus isdrael, quos tu nosti, quod senes populi sint, ac magistri: et duces eos ad ostium tabernaculi foederis, faciesque ibi stare tecum, ut descendam et loquar tibi, et auferam de spiritu tuo tradamque eis, et substentent tecum onus populi, et non tu solus graveris* „.

4. Di compatire le abitudini ed i trascorsi della gioventù, sul riflesso che gl' uomini giunti all'età senile, sono stati esposti alle stesse debolezze, ed alli stessi difetti (1).

## CAPO IX.

*Doveri dei Giovani, verso i Vecchi.*

101. Li giovani hanno anch'essi i loro difetti, e le loro qualità.
102. Li principali difetti, sono:
  1. La leggerezza per cui passano facilmente ad abbracciare i vizj (2).
  2. L'inclinazione verso le idee liberali (3).
  3. L'insubordinazione.
  4. La non curanza delle cose utili.
  5. La prodigalità.
  6. L'orgoglio.
  7. La volubilità (4).
  8. L'impertinenza (5).

---

(1) – *Exultatio juvenum, fortitudo eorum, et dignitas senum canities* – Prov. 20. 29. – *Ne despicias hominem avertentem se a peccato, neque improperes ei, quoniam omnes in correptione sumus* – Eccl. 8. 6.

Difetti della gioventu'.

(2) Così il concilio di Toledo riferito nel *c.* 1. 12. *qu.* 1.– *Nihil enim incertius, quam vita adolescentium* –. Ved. Ulpiano nella *L.* 1. *ff. de minoribus.*

(3) – *Sensus et cogitatio humani cordis in malum, prona sunt ab adolescentia sua* –. Gen. 8. 21. – *In vitium flecti facilis* –. Horat. *art. poet.* Ved. gl'articoli 85. 86. con le note.

(4) Così Orazio di questi cinque difetti,

*Monitoribus asper*
*Utilium tardus provisor: prodigus aeris*
*Sublimis, cupidusque, et amata relinquere pernix.* Horat. *art. poet.*

„ *Juvenum voluntates acutae quidem sunt sed non diuturnae, qualis aegrotorum sitis ac fames esse solet* „ Arist. *rhet.* 2. *cap.* 30.

La volubilità è difetto peggiore della leggerezza, perchè suppone un sentimento adottato, e senza esame cambiato.

(5) – *Adolescentes contra Chilonis praeceptum, omnia nimis faciunt* – Arist. *lib.* 2. *rhet. cap.* 28.

9. La concupiscenza (1).
10. L'animo proclive all'ira (2).
11. L'ambizione (3).
12. L'imprudenza (4).
13. La credulità (5).
14. La presunzione (6).

103. Le principali qualità della gioventù sono:
1. La buona fede e la sincerità (7).

---

(1) – *Vicina est lapsibus adolescentia, quia variarum aestus cupiditatum, fervore calentis inflammatur aetatis* – S. Ambrog. *lib.* 1. *de viduis.* – *Adolescentes cupiditatibus aestuant, atque illa conantur efficere, quae concupierint* – Arist. *rhet.* 2. *cap.* 30. – *Ipsa natura profundit adolescentiae cupiditates* – Cicer. *pro Caelio* – Soleva dire un poeta del medio evo.

*Dives eram dudum, fecerunt me tria, nudum,*
*Alea, vina, venus, per quae sum factus egenus* ,,

(2) – *Praeterea facile excandescunt et levi de causa irascuntur, ac illum animi impetum sequuntur, et omnino semper inferiores et victi ab ira discedunt* – Arist. *rhet.* 2. *cap.* 30.

(3) Dicea Cicerone *de finibus lib.* 5 – *Quanta studia decertantium sunt? Quanta ipsa certamina? ut illi afferuntur laetitia cum vicerint? ut pudet victos? ut se accusari nolunt? quam cupiunt laudari? quos illi labores non perferunt, ut aequalium principes sint?* – E Quintiliano *lib.* 1. – *Mihi ille detur adolescens, quem laus excitet, quem gloria juvet, qui victus fleat, hic erit alendus ambitu* –.

(4) – *Adolescens loquere in tua causa vix cum necesse fuerit: si bis interrogatus fueris, habeat caput, responsum tuum* – Eccl. c. 42. – *Juvenes non possunt esse prudentes, quia prudentia experientiam requirit, quae tempore et rerum eventibus indiget* – Arist. *lib.* 6. *ethicor.*

(5) – *Sunt etiam creduli juvenes, quia non semel decaepti sunt* – Arist. *rhet. lib* 2. *cap.* 30. Dicea il filosofo Epicarmo *di Sicilia* – La credulità rallenta i nervi della sapienza –.

(6) – *Juvenes enim se scire omnia existimant, et asseverant omnia: quae causa est, ut nimis etiam omnia faciant* – Arist. *lib.* 2. *rhet. cap.* 30.

Buone qualita' della gioventu'

(7) – *Neque pravo ingenio sunt, sed simplices et aperti, quia nondum multa flagitia didicerunt* – Arist. *rhet. l. cit.*

2. L'energia e la prontezza negl'affari (1).
3. Il pudore (2).
4. La magnanimità (3).
5. L'onoratezza, altrimenti chiamata il punto d'onore (4).

---

(1) – *Fortiores quoque sunt aliis, ac spei semper pleni, quorum alterum non timere, alterum confidere facit* – A tal proposito narra il Contareno *lib.* 1. che nell'antico senato di Venezia v'entravano dei vecchi e dei giovani, onde nelle deliberazioni il freddo consiglio dei primi, fosse eccitato dall'energia e prontezza dei secondi.

(2) – *Et verecundi sunt, quia nil aliud adhuc honestum esse censent, nisi quod ex institutione legeque didicerunt* – Arist. *rhet. l. c.* Cicerone *nell'orazione pro M. Caelio* chiama il giovine *Atratino* veramente ottimo, perchè stante il pudore si asteneva dal turpiloquio – *neque* (dicea) *id quod animadvertere poteratis, pudor, patiebatur optimi adolescentis in tali illum oratione versari.* E Diogene il Cinico (come narra Plutarco) vedendo arrossire un giovane per vereeondia - *Confida adolescens* (gli disse) *talis enim est virtutis color* –.

(3) „ Sunt etiam magnanimi adolescentes, quia nondum vitae miseriis senserunt, sed expertes sunt earum quae in vita accidunt, necessitatum: nam se magnis rebus dignum esse censere, magnanimitas est, hoc autem ejus est proprium, qui spei plenus est „. Arist. *l. c.*

(4) „ *Juvenes propter honoris studium pati non possunt, ut ab ullo negligantur, sed graviter ferunt, cum se injuria affici existimant* „ Arist. *l. c.* Ved. il bell'opuscolo *de honore* di Flaminio Nobili *di Lucca* 1563. *in* 4.

Il Cav. de Meré nel suo opuscolo postumo *de la vraie honneteté* stampato all'Aja 1701. pag. 13. aveva per massima „ Che i giovani sono inclinati al galantomismo, ma urtano nel falso punto di onore, perchè dovrebbero apprendere l'onoratezza in un deserto presso un uomo ed una matrona veramente saggi ed onorati, non già nella scuola pericolosa delle corti „. V'ha dunque il vero ed il falso punto d'onore. A proposito del falso punto d'onore, io non trovo miglior banditore di questo, che il sig. d'Arnault, nella sua biblioteca di romanzi scritta, com'esso dice, per sollievo del cuore, e seco lui tutti i scrittori romanzisti specialmente Francesi. Quei fantasmi che traducono costoro nel teatro del loro umor malinconico, mentre ravvivano tutto ciò ch'è lascivo, e che muove gli affetti della gioventù, insegnano poi alla medesima, od una severità crudele, od il sacrificio umiliante di abbandonare ogni utile intrapresa per seguir l'oggetto amoroso, od una stranezza di naturale ora combattuto dall'odio, ora

6. L'animo inclinato alla misericordia (1).
7. La docilità (2).

104. Le buone qualità, poichè sono soverchiamente ecclissate dai difetti della febre giovanile (3); abbisogna perciò la gioventù di conoscere un regime per regolarsi, la cui parte essenziale consiste nell'esercizio di alcuni doveri verso le persone provette, poichè da tal esercizio la gioventù potrà ricavare una buona regola disciplinare di vita.

Codesti doveri peraltro, non solo devono applicarsi al rapporto delle persone provette, ma bensì in tutti gl' altri rapporti della vita umana.

105. Tali doveri consistono:

---

dalla vendetta, ora dalla passione, ora da una debole e malintesa virtù. Nel tutto assieme si crea un bersaglio alla religione, che mai si nomina, se non per farla servire al romanzo, si pone in ridicolo la vera onoratezza, e si tenta di richiamare a dì nostri gli errori de' tempi cavallereschi. Ecco il punto di onore che si predica alla gioventù, e sopra cui dovrebbero vegliare i magistrati. Su questo tema, molti lumi possono ricavarsi dall'opera curiosa – *Memoires sur l'ancienne chevalerie, considerée comme un établisement politique et militaire* – del sig. DE LA CURNE DE SAINTE PALAYE membro dell'accademia francese. *Parigi* 1751. *vol.* 3. *in* 12.

(1) – *Et facile misericordia commoventur, quoniam omnes probos esse ac meliores quam sint, existimant: sua enim innocentia caeteros metiuntur: itaque illos indigna pati judicant* – ARIST. *l. c.* Ved. it VIRG. *lib.* 6. *e seg.*, che fa campeggiare tal qualità nel suo *Ascanio*, e ne' giovani *Niso*, ed *Eurialo*.

(2) La docilità che quì s'intende l'*accomodarsi alla disciplina*, *ed ai consigli dei saggi*, suole originarsi nella gioventù parte dalla loro buona fede e sincerità, parte dall'esame de' loro trascorsi, come osserva il GODARTIO *lexic. philos. pag.* 10. 51.

Lo storico NICEFORO *lib.* 12. *cap.* 25. narra che Teodosio il grande nel consegnare i suoi figliuoli al savio e dotto ARSENIO gli disse « *Io so che la gioventù suol esser docile, ma se voi tali non sarete con quest' uomo grande, vi abbandonerò nella classe de' semplici privati* ».

(3) SENECA *epist.* 28. somiglia la gioventù ad una febre intermittente: La somiglia ad una febre continua s. GIO. CRISOSTOMO *hom.* 7. *in epist. ad haebr.*

1. In un rispetto esterno verso l'età senile che viene specialmente commendato dalla chiesa (1), e dalla veneranda antichità (2).

---

(1) „ Junior sum tempore, vos autem antiquiores, idcirco demisso „ capite, veritus sum, vobis indicare meam sententiam „ Job. 32. v. 6. „ Coram cano capito consurge, et honora personam senis „. Levit. 19. „ Qui „ tibi Deus dedit honorem senectutis „ Isai. *cap.* 12. „ Ubi sunt senes, non „ multum loquaris „ Eccles. *cap.* 32.

(2) Narra Filostrato nella vita di Apollonio *lib.* 5. poco dopo il principio, che tra li popoli Gaditani (oggi Cadice nella Spagna) v'era un tempio dedicato alla vecchiezza con l'epigrafe „ *Magistrae rerum* „.

La storico Giuseppe *antiq. lib.* 17. *cap.* 2. e contra *Apion. c.* 7. riporta una legge vigente tra i farisei, contro i giovani rei d'irriverenza verso i vecchi, portando per ragione „ *Quia cunctorum senior Deus esset* „ Sembra da ciò derivato, e di origine farisaica quel volgare proverbio » *Dio è un santo vecchio* ».

Erodoto in *Euterpe* narra degli egizziani che « *Majoribus natu, juniores obvii facti, cedebant de via, ac deflectebant, advenientibusque e sedili assurgebant* ».

Senofonte *de rep. Lacedem. pag.* 347. e Plutarco nella vita di *Licurgo* riferiscono che i vecchi si tenevano in si gran rispetto, che prevalse il proverbio tra greci « *In Sparta sola, expedit senescere* » I romani non cedettero in rispetto alle altre nazioni, e ben si rileva dal seguente testo di Valerio Massimo *lib.* 2. *cap.* 1. „ Juvenes, senatus die, aliquem ex „ P. C. aut propinquum aut paternum amicum ad curiam deducebant, „ affixique valvis, expectabant, donec reducendi etiam officio fungeren„tur. Invitati ad caenam, diligenter quaerebant, quinam ei convivio es„ sent interfuturi, ne senioris adventum discubitu percurrerent: sublata„ que mensa priores consurgere et abire patiebantur „. E Plinio *lib.* 8. *epist. ad Ariston.* „ Suus cuique parens pro magistro, ac cui parens non „ erat, maximus quisque ac vetustissimus pro parente „.

E Giovenale *satyr.* 13.

„ Credebant hoc grande nefas, et morte piandum
„ Si juvenis vetulo non assurrexerat, et si
„ Barbato cuicumque puer: licet ipse videret
„ Plura domi farra, et majoris glandis acervos:
„ Tam venerabile erat praecedere quatuor annis
„ Primaque par adeo sacrae lanugo senectae „.

Finalmente il giureconsulto Callistrato nella *L. semper de jur. immu-*

2. Nell'obligo di richiedere il consiglio de' seniori, e poi dipendere dai medesimi (1).
3. Nel compatire gl' incomodi della loro età (2).
4. Nel sovvenirli (3).
5. Nel proteggerli (4).

---

nit. attesta – *Semper civitate nostra senectus venerabilis fuit : namque majores nostri, pene eumdem honorem senibus , quam magistratibus tribuebant* –.

(1) „ Ne te praetereat narratio seniorum: ipsi enim didicerunt a pa„ tribus suis „ Eccl. *cap.* 28. „ Non solum senex cautior redditur, ne „ mundi fallaciis ac figmentis capiatur, juxta proverbium „ difficile est da„ re verba seni „ sed etiam eo constantius potest juvenes, comunis erroris „ et fragilitatis admonere „ Palaottus *de bono senect. pag.* 75 „ Est ado„ lesceutis majores natu reveriri, exque iis deligere optimos ac probatissi„ mos, quorum consilio et auctoritate utatur; ineuntis enim aetatis justi„ tia, senum prudentia constituenda ac regenda est „ Cic. *lib.* 1. *de offic.*

(2) « *Ne projicias me in tempore senectutis: cum defecerit virtus mea, ne derelinquas me*„. Ps. 70. *v.* 10 „ *Ne sperna shominem in sua senectute , etenim ex nobis senescunt* » Eccl. 8. *v.* 7.

(3) È cosa mirabile là civilizzazione degli ateniesi su questo punto, come attesta Isocrate *orat. areop. suas.* 4. » ivi » *Senioribus vero non subvenire aut maledicere, gravius esse putabant, quam nunc parentes violari. Jam in caupona bibere, ant edere, nemo ne frugi quidem servus audebat : gravitati juvenes, non scurrilitati studebant, et homines dicaces et ad dicendum paratos, quos nunc facetos vocant, illi calamitosos judicabant* ».

(4) „ *Conveniens est ut senibus plus largiaris, qui sibi labore nequeunt victum quaerere* „ s. Ambrog. 1. *de offic. cap.* 30.

Narrano Erodoto e Pausania, che Pericle principe e duca degl'Ateniesi, facendo edificare il tempio di Minerva, e vedendo un vecchio giumento impotente di resistere al peso de' carichi, lo dispensò di portare alcuna soma, ponendolo sotto la sua protezione, e per compensarlo del lungo servigio, volle che fosse mantenuto e nudrito a pubbliche spese « Volesse il cielo che i poveri vecchi impotenti in luogo dei giumenti o più vili oggetti, con miglior criterio di Pericle fossero protetti e nudriti a spese del pubblico in tutti i governi, come si pratica nell'alma città di Roma, dove tra i pubblici stabilimenti v'ha la casa dei poveri vecchi e vecchie, detta di s. Sisto. *In Roma* non i soli invalidi militari, ma indistintamente tutti i vecchi e le vecchie impotenti sono sovvenuti e protetti.

6. Nell'adempire ed applicare a se stessi, li precetti e doveri previsti nell'art. 645., che possono indurre una guida ed una migliorazione nella loro gioventù.

## CAPO X.

*Doveri dei Padroni, verso i Servi.*

106. La condizione servile de' nostri tempi, e ne paesi cristiani, non mantiene neppur l'effigie dall'antico servaggio (1).

---

De' servi antichi.

(1) Circa gli antichi servi dicea Cic. *de offic. lib.* 1. « *Est autem infima conditio et fortuna servorum* » E Cajo giureconsulto fa conoscere ch'erano simili agli armenti ed alle greggie, *l.* 11. *ad leg. Aquil.* « *Ut igitur apparet, servis nostris exequemus quadrupedes, quae pecudum numero sunt* » Pur troppo nei dominj dell'islamismo ed idolatria non solo, ma tra certi paesi cristiani del nord, gli armenti e le greggie de' servi e delle serve, formano il miglior capitale de' padroni sopra gli erronei principj di Cajo *l.* 10. *de acquir. rer. dom.* « *Igitur quod servi nostri ex traditione nanciscunt, sive quid stipulentur, vel ex qualibet alia causa acquirant, id nobis acquiritur: ipse enim qui in potestate alterius est, nihil suum habere potest* » E stimansi oggidì greggia ed armenti, come stimavansi una volta da Seneca *epist.* 110. „ *hinc puerorum perspicuos cultu ac forma greges* „ e da Giovenale *satyr.* 12.

*Alter enim si concedes mactare, vovebit*

*De grege servorum, magna aut pulcherrima quaeque: Corpora*

Non mi appartiene porre in una nota le orribili crudeltà de' tempi greci e romani, che forse anche oggi si commettono ne' luoghi, ove non è soppresso il servaggio. Basta sentire lo stesso Seneca *c.* 47. „ *Alia interim crudelia et inhumana praetereo, quod nec tamquam hominibus quidem, sed tamquam jumentis abutimur, nolo in ingentem me locum immittere, et de usu servorum disputare, in quos superbissimi, crudelissimi, et contumeliosissimi sumus* „ e Terenzio *Phorm. act* 11. *sc.* 1.

*Herus si redierit.*

*Molendum usque in pistrino, vapulandum, habendae compedes* „ *Opus ruri faciundum* „ Dimodochè giustamente conchiude s. Pier Crisologo *serm.* 161. „ *Quidquid Dominus indebite, iracunde, libens, nolens, oblitus, cogi-*

107. Sono presentemente i servi persone libere (1) d'infima o decaduta condizione, che locano le loro opere servili, per una determinata mercede (2).

108. Non può confondersi la servitù con l'*apprendistato*, in cui certi giovani per imparare un mestiere, locano le loro opere al principale per un tempo determinato, ricevendo in compenso le istruzioni del mestiere, il vitto, ed anco qualche piccola mercede (3).

109. L'apprendistato non è servitù, poichè l'apprendista serve piuttosto a se stesso, di quel che alla persona e famiglia del principale, ma ciò non ostante sono comuni agl' apprendisti, e reciprocamente ai principali, molti doveri conosciuti tra li padroni e li servi.

---

*tans, sciens, nescius, circa servum fecerit, judicium; justitia, lex est: imperantis ira subdito jus est, et ad libitum domini, vocem non habet conditio servitutis* „.

De' servi odierni.

(1) V'ha una eccezione in alcuni paesi del nord, in cui si trovano ancora dei servi propriamente detti, sebbene sia molto addolcita la loro condizione, ove regna la religione cristiana, poichè ivi sono considerati piuttosto come coloni perpetui nelle terre, o come inservienti stabili, addetti alle case de' padroni. Veggasi il dotto ed esteso trattato „ Joachimi Potgiesseri „ *De statu servorum veteri, per inde ac novo, libri V. cum monumentis juribus et chartis ineditis illustrati.* Lemgoviae *ex officina Mejeriana* 1736. *in* 4. Non può darsi un autore più classico in questa materia.

(2) „ *Remuneratio est, cum alicui compensatur pro retributione operis vel laboris quoddam praemium ipsius* » s. Thom. 1. 2. *qu.* 114. *art.* 1. » Dice il giureconsulto Paolo *l.* 1. *ff. de operis libert.* « *Operae sunt divinum officium* » ed Ulpiano *l.* 2. *cod.* « *Praetor pollicetur se judicium operarum daturum in libertos et libertas.* „ *Famuli vero illi proprie dicuntur, qui licet liberi sint, et ab alterius potestate exempti, obsequium tamen, et ministerium alteri praestant: proinde dominium super servos dicitur despoticum, super famulos civile vel politicum* „ Rebuff. *de salar. famul. glos.* 2.

(3) L'apoca o scrittura di apprendistato, ossia di garzonaggio si riporta nel formolario de' notarj francesi stampato in Roma 1809. pag 26. „ Non solo in Francia, ma in Italia si conoscono tali convenzioni dai capi d'arte, e segnatamente dai speziali e farmacisti ».

110. I doveri dei padroni, e principali, sono i seguenti:

1. Trattare questi loro sudditi con dolcezza e mansuetudine (1).
2. Non defraudare il vitto stabilito, ovvero la mercede che tiene luogo di esso (2).
3. Invigilare tanto sulla condotta morale (3), che sopra i bisogni dei servi, o sudditi suddetti (4).

---

(1) « *Si est tibi servus fidelis, sit tibi quasi anima tua, quasi fratrem, sic eum trncta* » Eeel. 33. *v.* 31. « *O Domini quod justum est et aequum servis praestnte, scientes quod et vos Dominum habetis in coelo* » Coloss. 4. *v.* 1.

(2) « *Non lignbis os bovis triturantis in area fruges tuas* » Deut. c. 15. « *Cibaria et virgn, et onus asino, panis, et disciplina, et opus servo* » Eccl. 33. « *Ecce merces operariorum qui messuerunt regiones vestras, quae fraudata est a vobis, clamat, et clamor eorum in aures Domini Sabaoth introivit* » s. Giac. *apost. cap.* 5.

(3) S. Dionigi Cartusiano dieea elegantemente *de doctr. et reg. christianorum nrt.* 10. *reg.* 4. » *Pnterfamilias debet quasi episcopale officium exercere circa suos domesticos nc ministros* ,, e S. Paolo *ad Timoth. cap.*5. ,, *Si quis suorum et domesticorum curam non habet, est infedeli deterior* ,,. Narra il Surio ed il Lipomano *nelln vita di* S. Eleazaro 27. *settembre*, che avea ridotta la sua famiglia di servizio eon una disciplina eguale ad una regolata comunità religiosa. Tra le sue ordinanze v'era quella aneora di non violare il silenzio per molte ore, cosa utilissima dove vi sono donne di servizio, e v'era pure il divieto di giuocare alle carte ed ai dadi, come anche era un delitto espiabile, se un famiglio si sorprendeva in ozio nelle ore assegnate alle domestiehe ineombenze.

(4) Invigilava talmente la donna forte diee il Savio prov. *c.*31,*v.* 15. che « *de nocte surrexit, et dedit praedam domesticis suis, et cibaria ancillis suis* » Plutarco *nella vitn di* Crasso fa la quistione, se i domestiei infermi si debbano lieenziare ed abbandonare. E decide con molta umanità « *Cura servorum quasi vivorum rei fnmiliaris organorum, praecipuae pertinet ad Dominos: proinde si in nostro obsequio morbum contrahunt, nedum non sunt deserendi, sed imo humanissime tractandi* ».

Altra questione fanno i dottori, se ad un domestieo infermo debba defalcarsi la mercede, e mandarsi all'ospedale. E decide a favor de' domestici il bravo filosofo morale Uomobuono de Bonis *De humanae vitae statibus Bononiae* 1620. *pag.* 716, che debbano darsi, oltre la mercede le spese

4. Non disprezzare il consiglio de' medesimi (1).
5. Usare con essi una moderata correzione (2).
6. Segregare i perversi dal resto della famiglia (3).

---

necessarie della malattia in luogo di alimenti. „ *Quaerunt doctores, an famulo infirmo stipendium subduci possit? Quod si nil inter eos actum sit, nec consuetudo appareat, famulo in morbum lapso non mercedem quidem, sed alimenta et necessarias impensas deberi certum est, nec salva religione ac pietate, ad xenodochia mitti possunt si morbus levis sit, cui facile remedium absque magnis impensis adhiberi queat. Quippe non sic utendum servis quemadmodum et calceis, qui ubi detriti sunt abjiciuntur, nec de illis nobis est amplius cura* ».

(1) Catone dicea benchè pagano „

„ Cum fueris servos, proprios mercatus in usus,
„ Et servos dicas, homines tamen esse memento ».

Macrobio *lib.* 1. *Saturn c.* 11.

„ Saepe etiam est olitor valde opportuna locutus
„ Non sit neglecta servi sententia recta
„ Et summa saepe ingenia in occulto latent ».

Cicerone nella *Filippica* 3. avea il bel detto « *Summi gubernatores in magnis nonunquam tempestatibus, a vectoribus admoniri solent* ». È un precetto economico che nell' azienda domestica e di campagna, devono chiamarsi a consiglio i domestici ed i coloni tanto per onorarli, quanto per profittare, poichè « *Ubi plurima salus speratur* (dice De Bonis *l. c.*) *ibi multa consilia etiam inferiorum subditorum et famulorum praecedere debent* ».

(2) *Nolit Dominus esse sicut leo in domo sua, evertens domesticos suos, et opprimens sibi subjectos* „ Eccl. *cap.* 4.

Il Cartusiano *l. c. art.* 10. « *Lex Christi est lex charitatis, pietatis, ideo christiani erga ministros et ancillas pie et humiliter, et non proterve et elate se gerere debent* „.

(3) S. Gio. Crisostomo *Hom.* 41. *in gen.* fa la questione appunto, se i servi perversi si debbano espellere e segregare; ed ammette una gran tolleranza, consigliando i padroni a persistere nelle correzioni, ed ammonizioni, e soggiunge « *Nam et si hodie verbis tuis non obtemperant, postea obtemperabunt, quoniam si correctionem iterum ac iterum urgentem viderint, forte erubescent, et tuam curam reveriti, ab his quae offendunt, desistent* „.

Ma questa tolleranza non deve essere illimitata (ripiglia il filosofo morale De Bonis *l. c.*) « *Si pravis moribus servos, Dominus aut verbis, aut*

7. Trattare i servi senza ira (1), e senza orgoglio (2).
8. Procurare che i medesimi col sistema della dolcezza, servano piuttosto con un leale attaccamento, anzichè col timore (3).
9. Non confidare i segreti della casa alla servitù (4).

---

*minis, aut objurgationibus, aut etiam verberibus si fieri potest, non corrigi aut emendari viderit, eos espellere debet* ,,.

(1) L'asprezza, e l'ira de' padroni, è sempre stata nell'odio massimo della servitù, ed ha prodotto li più orribili inconvenienti. Il celebre Pignorio nel suo bel trattato *de servis pag.* 11. dice degl'antichi servi con molta verità, che « *Servi nuper empti non quaererent an superstitiosum vel invidum, sed an iracundum herum nacti essent* ,, E riflette S. Antonino *part.* 4. *tit.* 2. *cap.* 5. §. 7. *in pr.* ,, *Asperitas verborum, reddit Dominos servis onerosos, ut non eis a servis prono animo serviatur* ,,.

(2) ,, *Sicut prodest humilitas, servientibus, ita nocet superbia dominantibus* « S. Agost. *lib.* 19. *de civ. Dei cap.* 1. ,, *Cum quis hominibus dominari affectat, intolerabilis omnino superbia est* ,, Lo stesso *de doctr. Christ. cap.* 23. ,, Ed Aristotele *De moribus circa il fine* pronunciò ,, *Dominus qui in servos irascitur et crudelis est, satis ostendit potestatem adversus alienos sibi defuisse* ,,.

(3) ,, A subjectis venerari potius quam timeri stude: subjecti plus te ,, revereantur quam metuant, plus tibi officio dilectionis, quam necessita- ,, tis adherebunt: Ex reverentia enim procedit amor, odium timor affert, ,, fidem metus tollit, affectus restituit, quapropter tempera dominii aspe- ,, ritatem, summa bonitate subditos rege: nec sis terribilis, sed amabilis ,, in subjectis: sic eis dominare, ut tibi delectentur servire, et in discipli- ,, na et in modestia modum para; nec nimium, nec parum indulgeas, nec ,, modicum, nec satis ignoscas ,, S. Isidoro di Siviglia *lib.* 2. *synonim. c.* 16.

Gli amabili precetti di questo grand' uomo, furono venerati anche dai filosofi dell' antichità. Dicea Seneca *epis.* 47 circa il fine ,, *Servis tuis hilarem te praestes, non superbe superiorem: colent potius te, quam timeant* ,,.

(4) È questo uno de' più importanti precetti per i padroni, onde la servitù non insolentisca. Diceva il Signore ai discepoli Joan. 15. ,, *Servus nescit quid faciat Dominus ejus* ,,.

Cicerone *nella* 4. lettera a *Quinto Fratello*, si lagna che molti suoi rovesci sono nati dalla loquacità de' suoi servi. Lo stesso asseri il Plutarco nel suo opuscolo *de vitanda curiositate* ,, E Giovenale *satyra* 9.

## CAPO XI.

### *Doveri dei Servi, verso i Padroni.*

111. La condizione dei servi, ricorda varj doveri de' medesimi, verso i loro padroni.

112. I doveri principali ne' quali si riducono altre subalterne obligazioni sono come siegue:
   1. Usare molta riverenza ed onoranza verso i padroni, tanto nell'eseguire le opere ingiunte, che nel parlare (1).
   2. Eseguire con cieca obedienza ciò che viene comandato, fuori di cose illecite, o che possano vulnerare la moralità e la religione (2).
   3. Riunire all'obedienza un particolar sistema di pazienza (3).
   4. Osservare la fedeltà (4).

---

„ Oh Corydon Corydon, secretum divitis ullum
„ Esse putas servi, ut taceant jumenta, loquentur
„ Et canis, et postes, et marmora: claude fenestras
„ Junge ostia: tollito lumen „.

(1) Luigi XII. re di Francia, mal soffrendo un suo servo che ciarlava più del dovere, gli ricordò l'antico proverbio „ *Plus oportet servum scire, quam coram Domino loqui* „ Duchesne *hist. fran. tom.* 3.

(2) „ *Servi obedire et famulari tenentur, etiam si ipsi Domini excomunicationis vinculo sint ligati, modo in crimine, ut dicitur criminoso non inserviant* „ Cap. *quoniam multos* 11. *qu.* 3.

(3) „ *Omne quod tibi applicitum fuerit, accipe, et in dolore substine, et in humilitate tua patientiam habe* „ Eccl. 2. 4. „ *In omnibus exhibeamus nosmet ipsos in multa patientia* „ 2. Cor. 6. *v.* 4.

(4) „ *Vir fidelis multum laudabitur* „ Prov. 28. *v.* 20. *Euge serve bone et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam* ., Matth. 23. 25. „ *Euge bone serve, quia in modico fuisti fidelis, eris potestatem habens super decem civitates* „ Luc. 19. 27.

Euripide nell' *Euristeo*

„ Fidum oportet esse ministrum
Et talis cum sit, res beriles amare „.

5. Prender le parti dei padroni e difenderli (1).
6. Favorire non solo l'economia domestica, ma procurare di aumentarne la sostanza (2).
7. In conseguenza li servi ne devono rubbare, ne profittare della fiducia de' padroni (3).
8. Essendovi più servi in una famiglia, ciascuno deve meschiarsi solo del proprio officio, e delle proprie incombenze (4).
9. Quei segreti domestici che i servi apprendono nella casa, non devono propalarli al di fuori (5).

---

(1) Un bell' esempio della difesa de' padroni, si riporta da Valerio Massimo *l.* 6. *c.* 8. nel servo di *Urbano Panopione.* Il buon servo dopo avere con inutile industria difeso il padrone presso i magistrati, riuscìgli con altra industria di morir per lui „ *Cum Dominus ad necem quæreretur* (dice Valerio) *commutata cum eo veste, illum postico clam emisit, se autem ut Panopionem occidi passus est* „.

(2) V' era tra gli antichi un curioso rito nell' ingresso che i servi facevano nella casa, cioè di versargli sopra la testa li cornucopj dell' abbondanza, perchè con i loro servigj provedessero all' abbondanza „ *Nec conservare tamen* (dice il De Bonis *l. c.*) *sed etiam ex aliquorum sententia augere tenentur servi: hac enim de caussa olim Domini, antequam servos in domos reciperent, cornucopia super eorum capita perfundebant* „.

(3) Plauto con molta facezia domandava „ *Dov' è l'uomo di tre lettere?* „ Questi era il suo servo (Fur), per dire che ciascun servo è un uomo di tre lettere, ossia un ladro: ma lo stesso Plauto in *Pseud.*, confessa che l' avarizia ed illiberalità de' padroni, rende i servi inclinati a rubbare.

(4) Con molta eleganza S. Ambrogio *l.* 3. *offic. cap.* 5. „ *Sicut humani corporis membra, ita propriis funguntur officiis, ut nullum sibi vindicet quod ad alterum pertinet e. g. oculi ad videndum intenti, non ad audiendum se ingerunt; eodem modo in republica et familia ita debet quisque partes suas obire, ut adeo quae ad ipsum non spectant non se immisceat cum aliquorum injuria et turbatione, quorum munus usurpat* „ Ved. anco la *L. culpa est dig. de reg. juris.*

(5) Il poeta Terenzio in *Andria scen.* 4. si scaglia contro quei servi che nelle pubbliche vie vanno spargendo i segreti della casa. E prima di lui il re profeta Salomone dice *Prov. c.* 4. che „ *Pro buccella panis veritatem deferunt* „ *e cap.* 28. „ *Et comedunt panem impietatis ac vinum ini-*

## CAPO XII.

### *Doveri de' Ricchi, verso i Poveri.*

113. Li ricchi di questo mondo, devono rimontare al principio, che le ricchezze sono di due sorta: altre lecite, ed altre illecite.

114. Le ricchezze lecite si suddividono in avventizie, ereditarie, od industriali.

115. Ciò che chiamasi al mondo fortuna, eredità, ed industria, non è che il risultato dell' opera e della volontà del Creatore (1).

116. Le ricchezze illecite nascono da un principio di frode o di maneggio delittuoso a danno specialmente de' poveri (2).

117. Queste ricchezze illecite, oltre che possono contenersi nel genere delle usurpazioni ed estorsioni, mantengono un destino occulto, che le fa disperdere, o gli da una breve esistenza (3).

---

*quitatis bibunt* „ Platone *lib.* 6. *de leg.* scorgendo questo grave difetto negl' animi servili, dice che senza meno Giove tolga agl' uomini divenuti servi la metà del cervello, citando ciò che dice un vetusto poeta:

„ Dimidio mentis deprivat Jupiter illos
„ Servilis quoscumque viros sors tulerit unquam „.

(1) „ *Omni homini cui dedit Deus divitias atque substantiam potestatemque, ei tribuit, ut comedet ex eis, et fruatur parte sua: hoc est donum Dei.* „ Eccl. 5. *v* 18. *Dixit Deus ad Salomonem* „ *Quia non postulasti divitias; divitias dabo tibi* „ 2. Paral. 1. *v.* 11. 12. „ *Mecum sunt divitiae et gloria, et opes superbae* „ Prov. 8. *v.* 18.

(2) „ *Ecce ipsi peccatores et abundantes in saeculo, obtinuerunt divitias.* Ps. 72. *v.* 12. „ *Qui coacervat divitias usuris et foenore liberali, in pauperes congregat eas* „ Prov. 28. *v.* 8.

(3) „ *Noli anxius esse in divitiis injustis: non enim proderunt tibi in die obductionis et vindictae* „ Eccl. 5. *v.* 10. „ *Divitias tuas in direptionem dabo gratis in omnibus peccatis tuis* „ Hierem. 15. *v.* 13. „ *Male parta, male dilabuntur* „ Cicer *in Verrem.* Dal libro iv. de' re cap. 5. si ricava che Giezi ministro d' Eliseo, estorse grandi ricchezze da Naamanno curato dal-

118. Le ricchezze lecite, considerate come un beneficio accordato dal supremo Datore, ed Arbitro de' beni, ricordano ai ricchi l'esercizio di varj doveri.

119. Tali sono

1. Fuggir la vanagloria (1).
2. Fuggir l'avarizia (2).

---

la lebra. Ma la lebra di Naamanno si precipitò sopra di quest'indegno e della sua stirpe, e li ricchi doni così svanirono in poco tempo. Quest'osservazione è del sofista Prócopio Gazeo, che ha commentato i quattro libri dei re e de' paralipomeni, la cui traduzione si trova nel *tomo* 8. delle opere Meursiane della bella *ediz. di Firenze*.

(1) La vanagloria in ciò differisce dalla superbia, che spinge il fasto al di fuori, quandochè la superbia ne riempie solo l'interno dell'individuo: ma facilmente si confonde. Li ricchi abondano di vanagloria, e Dio lo vieta „ *Non glorietur dives in divitiis suis* „ Hierem. 9. *v.* 23. „ *Divitibus hujus saeculi praecipe, non sublime sapere, neque sperare in incertis divitiarum, sed in Deo vivo bene agere, et divites fieri in bonis operibus* „ 1. Timot. 6. *v.* 17. „ *Quid nobis profuit superbia, aut divitiarum jactantia, quid contulit nobis?* „ Sap. 5. *v.* 8. „ E vuole che il ricco venga solo a gloriarsi dell' umiltà „ *Glorietur dives in humilitate sua, quoniam sicut flos foeni transibit* „ Jac. *l. c. v.* 10.

S. Gregorio ne' suoi morali insegna che la vanagloria ha sette figlie cioè, la *disobedienza*, la *contesa*, la *ostinazione*, la *jattanza*, la *ipocrisia*, la *discordia*, la *invenzione* di *novità* „ Ved. il Gouart *lexic. philos. tom* 2. *pag.* 61., sopra tutte queste discendenze della vanagloria.

(2) Iddio si commuove contro l'avarizia dei ricchi „ *Divitias quas* (dives) *devoravit, evomet, et de ventre illius extrahet eas Deus* „ Joan. 20. *v.* 15. „ *Cum satiatus fuerit, arctabitur, aestuabit, et omnis dolor irruet super eum* „ Id. *v.* 22, „ *Avaro nihil est scelestius, nihil est iniquius, quam amare pecuniam* „ Eccl. 10. *v.* 9. 10.

Il castigo del ricco avaro, è di non goder giammai l'utilità delle ricchezze „ *Avarus non implebitur pecunia, et qui amat divitias, fructum non capiet ex eis* „ Eccl. 5. *v.* 9. „ Dice bene Valerio Massimo *lib.* 9. *dictor. memor. cap.* 4. in fine „ *Avarus procul dubio non possidet divitias, sed a divitiis possidetur: titulo rex, animo autem pecuniae miserabile mancipium* „.

Al ricco avaro si applicano le seguenti terribili minaccie „ *Mortuus est dives et sepultus est in inferno* „ Luc. 16. *v.* 22. „ *Vae vobis divitibus, quia*

Questi due precetti in specie, oltre i seguenti, si applicano ai *Potenti*, ai *Grandi*, ai *Dignitari*, ed ai *Nobili* che hanno conservato la loro fortuna.

---

*habetis consolationem vestram* „ Luc. 6. *v.* 24. „ *Facilius est camelum per foramen acus intrare, quam divitem intrare in regnum coelorum* „ Matth. 19. *v.* 24. „

Sù quest' ultimo testo ho voluto meglio persuadermi della sincerità dell'espressione, ed ho finalmente rilevato dalla versione arabica (la quale meglio delle altre versioni rimonta al *siro-caldeo*, ch' era il linguaggio volgare de' giudei, con cui conversava il nostro Signor Gesù Cristo), qualmente la voce *gamela* usata da S. Matteo, (il quale scrisse originariamente il suo Vangelo in *siro-caldeo*, di cbe ci sono rimaste le versioni, non già l'originale); tal espressione non sembra nelle altre versioni neppur tradotta, ma sì bene dalla versione arabica, da cui abbiamo questa variante „ *Ingressus funis in foramen acus, facilior est, quam ingressus divitis in regnum coelorum* „ *Sarà più facile di far passare un canapo per la cruna d'un ago, di quel che sia facile ad un ricco di entrare nel regno de' Cieli* „ e tutto ciò senza la minima sostituzione, poichè la voce *gamela* in *siro-caldeo* tanto vuol dire un *camello*, quanto un canapo: *gamali* è il genitivo di *gamaloun* e vuol dir camello, *gommali*, è genitivo di *gommalon* e vuol dir canapo. Il traduttore arabo, riferendosi al senso più naturale ed ovvio della lingua *siro-caldea*, ci ha dato questa miglior lezione. Difatti se noi facciamo l'idea di un canapo che deve passare in una cruna d'ago, vediamo una grande difficoltà, non già l' impossibilità, poichè decomposto con pazienza il canapo in tanti sottilissimi fili, potrà tutto passare in una cruna d'ago, e poi ricomporsi, non così un camello, sia per l'intero, per le parti, o per le sue ossa. E ciò si accorda con altri passi in cui il Signor nostro medesimo assicura i suoi discepoli, non esser impossibile che li ricchi entrino nel regno de' cieli. Volle adunque cotal testo alludere ad una difficoltà morale, superabile con la misericordia ed altre virtù, opposte all'avarizia, non già ad una difficoltà fisica, ed impossibile a superarsi.

V' ha differenza tra l' avarizia e la sordidezza. Il vizio dell' avarizia è proprio dei ricchi e dei vecchi. Il vizio della sordidezza è comune quasi a tutti gl' uomini d' animo basso e plebeo. La sordidezza detta in latino *sorditudo* è l'opposto della magnificenza, come l'avarizia è l'opposto della liberalità. Peccano di sordidezza quegli animi volgari (dice il Chauvin in *lexic. philos. pag.* 620) „ *quos, parva, in res praeclaras impendisse poenitet, impendio nec personae nec operis dignitatem exaequante* „ Ve-

3. Usar misericordia verso i poveri (1).

4. Inclinarsi verso i medesimi con volto ilare e mansueto (2).

5. Seguire la sincerità, vale a dire, non affettare col pubblico una mentita impotenza (3).

---

spasiano fu appellato mancipio di sordidezza „. *Quia ex sordibus lucrum vectigalibus mutuavit* „ come dice Svetonio. Disse Giovenale *nella sat.* 4. che l'uomo sordido ricava ed eccita il grato odore del guadagno, benanco dai cenci, e dalle immondezze.

(1) Un ricco senza misericordia è un mostro morale „. *Si unus de fratribus tuis qui morantur intra portas civitatis tuae, in terra quam Dominus Deus tuus, daturus est tibi, ad paupertatem devenerit, non obdurabis cor tuum, nec contrahes manum, sed aperies eam pauperi* „ Deut. *cap.* 15. „ *Praecipio tibi, ut aperies manum tuam fratri tuo egeno et pauperi, qui tecum versatur in terra* „ Id. „ *Oculos tuos ne transvertas a paupere: animam esurientem non despexeris, et non exasperes pauperem in inopia sua* „ Eccl. *cap.* 4. „ *Nulla est venia diviti, qui misericordiam non exhibet exigenti* „ S. Gio. Crisost. *hom.* 31. *in fine.*

Narra l'istorico Niceta *lib.* 5. che l'imperadore Isacco Angelo aveva molte ricchezze, ma che rimase immortale il suo nome:

„ *Quia viduas eleemosynis, et pauperes virgines dote juvabat* „.

(2) Come un'abordo truce o severo spaventa e disanima il povero e l'oppresso; così l'ilare volto e la buona grazia del ricco lo rassicura e lo consola, ed è perciò che Dio fa la seguente ingiunzione „ *Declina pauperi sine tristitia aurem tuam, et redde debitum tuum, et responde illi in mansuetudine* „ Eccl. *cap.* 4. „ *Cor inopis ne afflixeris, et non protrahas datum angustianti: Rogationem contribulato ne abijcias, et non avertas faciem tuam ab egeno* „ Id. „ *Congregationi pauperum affabilem te facito* „ Eccl. 4. *v.* 7. „ È bellissima la sentenza di s. Isidoro di Siviglia *lib.* 60. *sent.* „ *Non est eleemosyna cum murmuratione praebenda, ne comitante tristitia, merces pereat dispensata. Tunc autem bene tribuitur, quando cum mentis hilaritate praebetur: Unde et apostolus:* „ *Hilarem inquit, datorem diligit Deus* „ *Metuendum est itaque, ne pauper cum toedio nostra oblata suscipiant, aut ne omnino praetermissus, moerens tristisque recedat* „.

(3) Un ricco bugiardo, o che affetta miseria viene detestato da Dio. „ *Odivit anima mea divitem mendacem* „ Eccl. 25 *v.* 3. 4. Egli preferisce la schiettezza del povero „ *melior est pauper ambulans in simplicitate sua: quam dives torquens labia sua* „ Prov. 19. *v.* 9.

6. Temere che Dio possa torgli le ricchezze ad ogni istante (1).

## CAPO XIII.

*Doveri dei Poveri, verso i Ricchi.*

120. La povertà è cagionata da tre fonti principali:
   1. Dalla volontà.
   2. Dalle disgrazie, e dalla propria condizione.
   3. Dai proprj falli e dalla propria condotta.

121. Il povero volontario è quegli che si è spogliato delle ricchezze non tanto per un orgoglio cinico, che più non esiste a tempi nostri (2); quanto per dedicarsi interamente a Dio, senza il molesto pensiero delle ricchezze, e può chiamarsi anche povero di spirito (3).

---

(1) Il timor di Dio e della sua possanza, mantiene la rettitudine nei ricchi „ *Gloria divitum timor Dei est* „ Eccl. 10 *v.* 25. „ *Dives cum dormierit, nihil secum auferet: aperiet oculos suos, et nihil inveniet* „ Job. 27. *v.* 19. „ *Dicis* „ *Dives sum et locupletatus, et nullius egeo* „ *et nescis quia tu es miser et miserabilis, et pauper, et caecus, et nudus* „ Apoc 3. *v.* 17. „ *Benedictio Domini divites facit, nec sociabitur eis afflictio* „ Pr. 10. *v* 23.

(2) Vi sono molti esempli tra gli antichi Cinici di questa povertà volontaria, che originava talvolta da puro stoicismo. Si sa da Plutarco, che Crate tebano gettò tutte le sue ricchezze nel mare. Un giorno Anacreonte il lirico avendo ricevuto da Policrate un talento d'oro per levarsi dalle sue strettezze „ *Eh tieni* (disse) *il tuo dono, poichè mi pesa il pensiero della custodia* „. Stobeo *serm.* 91. „ Il filosofo Aristippo navigando, e scorgendo da lungi il pericolo de' corsari „ *È meglio* (disse) *che mi ponga in sicuro di sommergere il mio primo inimico cioè il danaro, di quel che perire per un folle amor suo* „ Ved. Laerz. *lib.* 4. *cap.* 8. „ Dello stesso Aristippo narra Erasmo *lib.* 3. *degli Apotegmi,* che vedendo un servo gemere sotto il peso di un sacco di monete „ *Buon uomo* (disse) *getta fin che sei sollevato, e porta ciò che puoi* „.

(3) „ *Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum coelorum* „ Math. 5. 3. „ *Ecce nos reliquimus omnia, et secuti sumus te.* „ Lo stesso 19. *v.* 27. „ *Pauperem quidem vitam gerimus sed multa bona habebimus, si timuerimus Deum* „ Job. 4. *in fine.*

122. Il povero disgraziato è quegli, che per li sinistri e rovesci di fortuna, o per attualità della propria condizione, avendo perduto le sue sostanze, languisce nella miseria.

123. Il povero colpevole è quello, che avendo dissipato il suo avere o per prodigalità viziosa, o per disonoranti passioni ed abitudini, si rimane nell'inedia, e nella meditazione de' suoi trascorsi (1).

124. Il povero volontario, o di spirito, non ha bisogno di esercitar doveri verso i ricchi: desso ritrova nello stesso stato di povertà tutte le sue possessioni, le sue ricchezze, la sua eredità, le sue risorse (2).

125. Il povero disgraziato, ed il colpevole ridotto in miseria, ma pentito, non differiscono che nel soggetto diverso di meditazione delle loro miserie, ma li bisogni essendo eguali, sono anco eguali alcuni doveri, che devono osservare verso i ricchi, i grandi, ed i potenti.

126. Tali sono

1. Fuggir la superbia (3).
2. Astenersi dalla maldicenza (4).

---

(1) Ved il tit. delle Pandette *De cessione bonorum*, e lo Stracca *de decoctoribus in princ.*

(2) „ *Est quasi dives cum nihil habeat: est quasi pauper, cum in multis divitiis sit* „ Tob. 13. 7. „ *Non erit eis haereditas: ego haereditas eorum et passionem non dabitis ei: ego enim possessio eorum ait Dominus* „ Ezech. 44. 28. „ *Habentes alimenta, et quibus tegamur, his contenti sumus* „ 1. Tim. 6. v. 8. „ *Scio paupertatem tuam, sed dives es* „ Apoc. 2 v. 9.

(3) Pare impossibile che la superbia e l'orgoglio possano regnare in un povero, ma pur così è, poichè ne vediamo gli effetti specialmente nei poveri disgraziati, che ricordano le antiche loro fortune „ Dice Iddio „ *Odivit anima mea pauperem superbum* „ Eccl. 2. 5 3. „ Anche il profeta Geremia parlando sotto la figura di un povero superbo dice: *Jerem.* 3. v. 1. „ *Ego vir videns paupertatem meam, in virga indignationis tuae* „. La superbia del povero lotta direttamente con Dio, che lo vuole umile, e perciò lo ha posto nello stato di umiliazione.

(4) „ *Qui maledixerit, in maledictione reputabitur* „ Num. 5. v. 21. „ *Impii a maledicto in perditione convertentur* „ Eccl. 41 13. „; *Nequissima paupertas in ore impii* „ Eccl. 13. v. 30.

3. Soffrir le ripulse con sofferenza (1).
4. Cessare da insolenti importunità (2).
5. Cessare da mormorazione (3).
6. Evitar l'ozio (4).
7. Riporre l'estrema fiducia nel Signore (5).

## CAPO XIV.

### *Doveri de' Superiori, verso gl' Inferiori.*

#### Sezione 1.

#### *Nozioni Generali.*

127. V'ha la gerarchia celeste, l'ecclesiastica, e la secolare.

---

(1) „ *Qui impatiens est, sustinebit damnum* „ Prov. 19. 19. „ *Vae his qui perdiderunt sustinentiam* „ Eccl. 2. v. 16. „ *Patientia pauperum non peribit in finem* „ Ps. 9. 19.

(2) Cos'è l'insolente importuno, se non un temerario? „ *La temerità* (dice Ugone da s. Vittore, che molti vogliono eguale a S. Agostino: *De fruct. carn. et spirit. c.* 6.) *è un trascorso di persona mal educata, la quale ridonda d' insolenza e non ragiona* „ *Quid miserius* (dice il gran Cassiodoro) *quam ut res fragilis tantis ausibus insolescat?* Sup. Ps. 136. *p.* 210.

(3) „ *Custodite vos a murmuratione, quae nihil prodest* „ Sap. 1. v. 11. „ *Discat non murmurare qui pauperiem et mala patitur, etiamsi ignoret cur male patiatur: et per hoc juste se pati arbitretur, quia ab illo judicatur, cujus numquam injusta judicia sunt* „ S. Isid. *de summo bono cap.* 4. *sent.* 1.

(4) L'ozio essendo il padre della miseria, bisogna fuggirlo „ *Qui sectatur otio, replebitur egestate* „ Prov. 28. v. 19. „ *Quid aerumnosius homine otioso? quid miserius? Nonne hoc plurimis vinculis deterius? nihil vacatione molestius, nihil otio perniciosus* „ S. Gio. Crisot. *Hom.* 35. *Act. Apost.*

(5) „ *Iste pauper clamavit, et Dominus exaudivit eum, et de omnibus tribulationibus salvavit eum* „ Ps. 33. v. 7. „ *Pauper gloriatur per disciplinam et timorem suum . . . Facile est in oculis Dei, subito honestare paupertatem* „ Eccl. 10. 11. v. 33. 23. „ *Nonne Deus elegit pauperes in hoc mundo divites in fide, et haeredes regni quod repromisit Deus diligentibus se?* „ Jac. 2. v. 5. „ E dicea Seneca *epist.* 18. „ *Nemo alius Deo dignus, quam qui opes contempsit* „.

128. La celeste comincia dal trono di Dio, e prosiegue nella gradazione degli esseri celesti e dei nove cori degli Angeli (1).

---

(1) „ Qni hierarchiam dicit, (*coelestem*), is profecto sacram quamdam declarat descriptionem, quae divinae sit pulchritudinis simulacrum „ in ordinibus, scientiisque hierarchiam attingentibus, suae illustrationis „ mysteria sacra peragens, et ad sui principii simulacrum quam proxime „ accedens. Uniuscujusque enim eorum, qui in hierarchia cooptati sunt, „ in eo posita est perfectio, ut pro sua quisque virili parte ad Dei imitationem contendat, et id, quo nil divinius est, Dei, ut s. Scriptura loquitur, fiat adjutor, divinamque in se actionem, quantum potest, ostendat . . . Omnis quae de Deo diviuisque rebus disserit ratio et scientia, „ omnes coelestes naturas, novem nominibus vim explicandi habentibus „ appellavit. Has divinus noster sacrorum initiator in tres teruiones distribuit ac distinxit: ac primum quidem vult esse eorum qui semper Deum „ circumstant, et de quibus traditum est, cum eo toto animo, et prae caeteris nulla re interjecta conjungi, veluti sanctissimos Thronos, Cherubim, „ et Seraphim. Alteram esse dicit eam, quam potestates, dominationes, „ virtutesque expleant. Tertiam in extremis coelestibus hierarchiis, angelorum, arcangelorum, principatuumque descriptionem „ S. Dionigi Areopagita *de coelesti hierarc. lib.* 1.

### Cenni Dionisiani.

Sono cognite a tutti i dotti le questioni *de tribus Dionysiis*, il mss. di *Hludovico* che nell' 814. scrisse *Areopagitica*, e tutta la polemica Dionisiana che trovasi nella biblioteca storica di Francia.

Dicesi che S. Dionisio autore di quest' opera fosse un luminare dell' Areopago. Fu discepolo di s. Paolo, come attesta s. Luca *act.* 17. Si crede da molti, che la città di Parigi ebbe la fortuna di averlo per suo vescovo, e gli dedicò il suo culto ed i templi più sontuosi: che Iddio diede una lunghissima vita a quest'eroe, e sebbene avesse la fortuna di veder la Beata Vergine nella sua vita, tuttavia sopravisse, come dice il Bellarmino *de script. eccl.* fino all'impero di Adriano. Nel nono secolo si vuole scoperto il tesoro de' suoi quattro libri sulla gerarchia celeste, ed ecclesiastica, sopra le divine denominazioni, e sulla mistica teologia, con le sue lettere sullo stile di s. Paolo: che Michele Paleologo fece il dono di queste opere all'imperadore Lodovico Pio, cui furono presentate avvolte in ricchissimi drappi d'oro: Che s. Dionigi difese per il primo il dogma della Trinità. Esiste ancora in Parigi una memoria sopra un'antichissima finestra di vetro „ *In hoc sacello s. Dionysius coepit invocare nomen Trinitatis* „

129. L'ecclesiastica cominciò da Gesù Cristo capo visibile, proseguì ne' Pontefici, dopo di essi ne' Vescovi, ne' Cardinali, nel Clero, negl' ordini Religiosi, e nella plebe cristiana (1).

130. La secolare, comincia nel sovrano, e procede con ordine gerarchico sino al basso popolo (2).

---

Ciò peraltro si contrasta da Desiderio Erasmo, Scaligero, e Lutero, che attaccarono l'autenticità di questi libri. Ma questi contradittori furono combattuti da Martino del Rio *vindiciae areopagiticae*, dal P. Mariana, dal P. Lessio, e dal P. Lanselin tutti gesuiti celebri, come si vede dalle apologie poste in fronte all'edizione Lanselliana. Ma più recentemente veggasi la diss. II. di Nicola le Nourry *De operibus Dionysii Areopagitae*, riportata nel tesoro Sprengeriano Wirceburgi 1784. in 4.

(1) „ Ut enim hierarchiam omnem videmus in Jesum desinere, sic „ unamquamque in suum pontificem. Vis autem hierarchici ordinis in sa„ cris omnibus distinctionibus capitur, agitque per omnes sacros ordines „ hierarchiae suae mysteria „ *Lo stesso* s. Dionigi Areopagita *de eccl. hier. cap.* I. „ Plebs christiana merito in ecclesiae hierarchia nominatur „ Molanus *de rep. christ. pag.* 303. *Coloniae* 1590 „ In ipsis primae ecclesiae „ initiis, cardinalatus nomen apostolis, sicut papatus D. Petro multisque ejus „ successoribus in usu vulgari comunique nomine minime fuit. Sancti enim „ apostoli prius dignitatis praestantia cardinalatus officio, ac germana ejus „ administratione ornati fuerunt etiam ante crucem Christi) prius a „ Christo sacerdotes atque episcopi electi fuere, quam ipso cardinalatus „ nomine honestarentur, priusque fuere cardinales orbis quam urbis, „ prius cardinales totius ecclesiae quam romanae: sicut D. Petrus, quem „ Christus primum elegit pontificem universae ecclesiae, quam romanae „ „ Manfredi de card. S. R. E. Bononiae excudente Rubrio *in via s. Mammoli* 1564.

(2) „ Omnibus potestatibus sublimioribus subditi estote, non est enim „ potestas nisi a Deo: quae autem sunt, a Deo disposita sunt. Non enim „ sine causa gladium portat: Dei enim minister est, vindex in eum qui „ male operatur „ ad Rom. 13.

Vi sono immensi volumi della remota antichità, e dell'età recente, sopra l'ecclesiastica e secolare gerarchia, che ha l'origine nella celeste monarchia. Li libri politici di Aristotile e Teofrasto dicono delle belle cose. Tra i più receuti io non trovo un'opera più ricca di erudizione e di dottrina in favor dell'ordine gerarchico, che l'opera sopra lodata del gran dottore della Sorbona Michele Mauclero „ *de monarchia divina, ecclesiasti-*

131. Li superiori ed inferiori sono termini dipendenti dall'ordine gerarchico, e ne compongono la sua materia. Dessi riunendo insieme il capo e le membra, formano il così detto corpo morale della società, che si oppone all' anarchismo (1).

132 Appartiene alla mistica teologia e con la guida di libri santi, e de' libri ascritti a *s. Dionigi Areopagita*, e fin dove si permette all' umana ragione, di ricordare gli uffici e li doveri dei superiori ed inferiori celesti (2).

133. Appartiene al rapporto civile ed ecclesiastico, di entrare nel dettaglio, e nelle forme disciplinari e distinte dei superiori ed inferiori, che servono di anello alla gerarchia ecclesiastica e secolare (3).

134. Appartiene al rapporto filosofico d'indicare i precetti gene-

---

*ca, et saeculari christiana opus quatuor distinctum partibus in triginta libris distributum* ,, dedicata al pontefice Greg. XV. ed a Luigi XIII. re di Francia: *Parigi* 1622. *due vol. in fol. mass.* È quest'opera una miniera inesausta di argomenti e di vittorie contro tutti i monarcomaci, gli eretici, i macchiavellisti, gli anarchisti, ed altri di questa farina. Ved. la mia lettera al *ch. monsig. Gamberini uditor della Rota* (poi card. vescovo di Orvieto, e meritissimo ministro del dotto pontefice regnante Gregorio XVI.), sull' opera *de republ. di Cicerone* inserita nel foglio delle notizie del giorno dei 9. Marzo 1820 ,,.

Diceva un grand'uomo ai sovrani: ,, Vos omnes terreno fastigio superiores, amplissimarum dignitatum fontes estis: vos humanae felicitatis ,, principia et origines: clementissimis majestatis vestrae nutibus nemo non ,, ad justam honestamque vivendi rationem promovetur ,, S. Cirillo Aless. *De recta in Deum fid. ad Theod. Imper.*

(1) ,, Posuit Deus membra, unumquodque eorum in corpore, sicut ,, voluit. Quod si essent omnia unum membrum ubi corpus, nunc autem ,, multa quidem membra unum autem corpus ,, 1. Cor. 12. 18. ,, *Pusillum et magnum ipse fecit* ,, Sap 6. 8.

(2) Vedi la sudetta bell'opera del Mauclero *par.* 1. *lib.* 5. ,, De officiariis coelestis inter angelos monarchiae: de eorum gradibus, dignitatibus, ministeriis, et officiis in qualibet monarchia et ordine: et imperium primi angeli aliorum principis relati, in ordine ad gloriam principalis monarchae, nempe Dei Patris, Filii, et Spiritus Sancti ,,.

(3) Ved. le sezzioni del seguente titolo.

rali, che incombono ad ogni ceto di superiori, come anche d'indicare i doveri generali d'ogni ceto d'inferiori, non solo verso i superiori, ma verso loro stessi.

### Sezione 2.

### *Dettaglio dei doveri de' Superiori.*

135. I doveri in genere che appartengono ad ogni sorta di superiori, tanto della gerarchia ecclesiastica che secolare, formano un ramo della filosofia morale, chiamata *Poliarchia*, ossia prudente e religiosa supremazia.

136. Questi sono:

1. Aver timor di Dio, e fiducia nel medesimo (1).
2. Aver con gl' inferiori umanità e cortesia (2).
3. Usare un modesto contegno (3).

---

(1) „ Nullus speravit in Domino et confusus est „ Eccl. 2. „ Quoniam „ in me speravit, liberabo eum, protegam eum, et glorificabo eum, et „ ostendam illi salutare meum „ Is. 40. „ Non timebo millia populi cir- „ cumdantis me, Dominus salus mea, a quo trepidabo? Si consistant ad- „ versum me castra non timebit cor meum „ Ps. 26.

Dicea il moribondo Settimio Severo, come riferisce Elio Sparziano „ *Firmum imperium meis relinquo, si boni erunt, infelicem si mali* „ E l'istorico Niceforo narra di Teodosio, che dava ai figli questa sola avvertenza „ *Pietatem colite, et nihil aliud* „ Intendeva che tutte le virtù si contenevano nel timor di Dio.

(2) „ Summa benignitate opus est, ut non tantum publica stet gu- „ bernatio, sed etiam privata jura tueamur: plurimum juvat benevolen- „ tia, quae omnes studet beneficiis complecti, devincire officiis, oppigno- „ rare gratia „ S. Ambroo. *lib. 2. de offic.*

Plutarco nella vita di *Dione* „ *Nullum est imperium tutum, nisi benevolentia munitum* „ Ed Aurelio Vittore mise in bocca di Trajano „ *Imperatorem privatis esse oportere, qualem privatos sibi optat habere* „.

(3) La modestia del gran condottiere Mosè fu eternata da libri santi „ *Negavit se esse filium filiae Pharaonis, magis eligens affligi cum populo Dei, quam temporalis peccati habere jucunditatem, majores divitias aestimans thesauro Aegyptiorum, improperium Christi* „ Hebr. 11. E lo stesso s. Paolo dopo tale esempio dice altrove „ *Induite vos sicut electi Dei san-*

4. Esercitare la clemenza (1).
5. Avere un' animo pronto e sollecito per accorrere alle necessità degl' inferiori (2).

---

*cti et dilecti viscera misericordiae, benignitatem, humilitntem, modestiam, patientiam* „ Coloss. 3. E poco dopo „ *Ego enim sum minimus apostolorum, qui non sum dignus vocari apostolus* „ Coloss. 15.

Molti grand'uomi nell'antichità mostrarono singolare modestia. Scipione Africano, Pomponio Attico, Augusto e Nerva, victarono che gli si erigessero delle statue. Augusto arrossiva nell'udire il titolo di *signore* tanto avvilito a dì nostri, e Timoleonte nel sentir le sue lodi. Agatocle sebbene tiranno di Siracusa, fu adorato per la sua modestia. Desso era figlio di un vasajo, e volle che nella sua tavola vi fosse il solo servizio de' vasi di creta „ *Mi ricordo* (dicea) *che la sola virtù può fare il miracolo di trasformare un vasajo, in un re* „ Ved. Plutarco *negl'apotegmi.*

(1) „ Quoniam tu Domine suavis et mitis, et multa misericordia „ Ps. 85. „ Roboratur clementia thronus ejus „ Prov. 20. Disse Cornelio Tacito *annal. lib.* 11. „ Ut arbores quaedam recisae pullulant, ita regia „ crudelitas auget inimicorum numerum, tollendo: poena ad paucos, me- „ tus ad multos perveniat. Amorem certe apud populares, metum apud „ hostes quaeramus „.

Talete interrogato un giorno qual cosa gli sembrasse difficile „ *ho per cosa difficile*, rispose, *che un tiranno possa invecchiare* „.

Seneca *de beneficiis* „ Melius beneficiis imperium costoditur quam „ armis „ Lo stesso *de clementia* „ Nec opus est construere in altum aedi- „ tas arces, nec in ascensum ardua collis munire, nec latera montium ab- „ scindere, multiplicibus se muris turribusque sepire: sola clementia, sal- „ vum regem in aperto praestabit: unum est inexpugnabile munimen- „ tum, amor civium „.

L' imperador Sigismondo aveva questa bella massima „. *Severum et immitem fuisse me aliquando poenituit, lenem ac placabilem numquam* „ ed Alfonso re d' Aragona „ *malo multos, men clementia et mansuetudine servare, quam paucos mea sententia perdere* „.

(2) „ *Ne cuncteris venire ad me, quidquid volueris, dabo tibi; veni* „ num. 22. v. 17. „ *Si quis est parvulus veniat ad me* „ Prov. 9. v. 4.

Questa prontezza di accorrere ai bisogni, che ripetè G. C. dicendo „ *Sinite parvulos venire ad me* „ venne anche imitata dall' imp. Rodolfo ii. d'Austria, il quale sapendo che si respingevano alcuni poveri dalla sua udienza, inalzò la voce dicendo „ *Sinite homines ad me venire, neque ideo*

6. Riporre il punto di onore nella sincerità e nel candore dell' animo, tanto in fatti, che in parole (1).
7. Dimostrare un' animo grato verso alcun beneficio che si ripete dagl' inferiori (2).
8. Mantener le promesse (3).

---

*imperator sum, ut arcula includar* ,, Ved. il Muratori *ann. d' Italia*, ed il Baronio.

Cicerone in una lettera a Quinto suo fratello loda una consimile condotta ,, *Facillimos esse aditus ad te* (gli dice) *patere aures tuas querelis omnium, nullius inopiam ac solitudinem, non modo nullo populari accessu ac tribunali, sed ne domo quidem tua et cubiculo esse exclusam* ,,. E Plinio nel panegirico Trajano ,, *Nulla in audiendo difficultas, nulla in respondendo mora: audiuntur statim, dimittuntur statim* ,,.

(1) ,, *Non decet principem labium mendax* ,, *Abominatio Domino labia mendacia: qui autem fideliter agunt, placebunt ei* ,, Prov. 12. 17. ,, *Princeps qui libenter audit verba mendacii, omnes ministros habet impios* ,, Prov. 29. v. 12.

Il greco oratore Isocrate ammonisce il suo re ,, *Ut veritatem manifeste ac aperte colat, ut injurato illi potius, quam jurato alteri credatur* ,,. E Plinio nel citato panegirico a Trajano ,, *Est veluti infidum mare blanditia principum illorum, quibus quanta lenitas, tanta fraus; ut facilius esset iratos quam propitios habere* ,,.

(2) ,, *Qui reddit mala pro bonis, non recedet malum de domo ejus* ,, Prov. 27. ,, *Ingrati enim spes, tamquam hybernalis glacies tabescet, et disperiet tamquam aqua supervacua* ,, Sap. 16.

Appartiene a questo precetto l' incoraggimento che devono dare i superiori alle utili intraprese, ed alla buona volontà di applicarsi che mostrino talvolta gl' inferiori. Presso Euripide trovasi scritta questa gran sentenza ,, *Plurimas perire respublicas, cum qui bonus et strenuus est vir, nihilo plus quam ignavus fert praemii* ,,.

(3) ,, *Quod semel egressum est de labiis tuis, observabis, et facias sicut promisisti* ,, Deut. 23. v. 23. ,, *Nubes et ventus et pluviae non sequentes, vir gloriosus et promissa non complens* ,, Prov. 25. v. 14. ,, *De omnibus verbis, quae se Dominus praestiturum vobis esse pollicitus est, unum non praeteriit incassum: implevit opere quod promisit* ,, Josue 23. 14. ,, *Aut non danda fides* (dice S. Girolamo *lib. 5. cap. 17. in Ezech.*) *dedisti? ne falle: etiam in hoste servandam fidem, et non considerandum cui, sed per quem juraveris* ,,.

9. Usar silenzio sulli segreti affidati (1).
10. Esser magnanimo e liberale (2).

---

Esempli generosi si leggono nell'antichità. Attilio Regolo volle morire anzichè tradire la sua parola di ritornare in Cartagine. Sesto Pompeo accogliendo nella sua nave Cesare e Marcantonio, poteva ucciderli ed impadronirsi dell'impero. Desso però avrebbe violato la sua parola di ospitalità. L'imperator Nerva giurò di non uccidere alcun senatore. Vi furono tra questi alcuni congiurati contro la sua vita e gli perdonò! E lo stesso Omero così giudicò dei spergiuri *Iliad. lib. XI.*

„ Etsi perjuros violato foedere Troas
„ Juppiter a caelis praesenti haud puniat ira
„ At tandem grandes magno cum foenore poenas
„ Ii cum conjugibus et tota stirpe rependent „.

(1) „ *Ei qui revelat mysteria et ambulat fraudolenter, et dilatat labia sua, ne commiscearis* „ Prov. 29.

*Q. Curzio* lib. 4. „ *Res magnae substineri non possunt ab eo, cui tacere, grave est* „ Valerio Massimo *lib. 4. cap. 1.* „ *Arcana consilia patrum multis saeculis, nemo senator enunciavit: numquam enim taciturnitatem optimum ac tutissimum administrandarum rerum vinculum, labefactari volebant* „.

(2) La magnanimità è la principale virtù dei superiori. Ella è una virtù prodotta dalla temperanza e dalla fortezza „ Dice lo Chauvin *Lexic. phil. Magnanimitas virtus est reductitia, ad temperantiam et fortitudinem revocanda, utpote quae rationem circa res magnas sperandas vel iis dissimiles spernendas, animi sublimitate moderatur* „ La pusillanimità e l'opposto di questa virtù.

La liberalità è parimente inseparabile dai superiori. „ *Ella è una virtù* (secondo lo stesso autore) *che comunica agl'inferiori, li beni esterni, e gli eccitamenti dovuti secondo le circostanze* „ È l'avarizia il suo opposto. Nel dettaglio la liberalità può distinguersi dalla magnanimità, ma in genere la magnanimità essendo la dote ed ornamento di tutte le virtù, può facilmente confondersi con le singole virtù „ *Ea* (prosiegue lo stesso autore) *supponit virtutum omnium in summo gradu assecutionem: proinde est illorum rarissimum decus et ornamentum* „.

Gio. Gioviano Pontano ha fatto il più bel trattato *De magnanimitate* ch'io conosca, e che si trova tra le sue opere in prosa. Ivi leggesi anche l'aureo trattato *de liberalitate*, che sono giudicate delle migliori tra le produzioni del *Pontano*.

11. Dimostrare fortezza nelle avversità (1).
12. Maturità ne' consigli (2).
13. Costanza nell' esecuzione degl' ordini dati (3).

---

(1) „ *Oculi Domini contemplantur universam terram, et praebent fortitudinem iis, qui corde perfecto credunt in eum* „ 2. Paralip. 16. *v.* 9. „ *Tenebit justus viam suam, et mundis manibus addet fortitudinem* „ Job. 17. *v.* 9.

La fortezza nelle avversità è una sublime virtù. Ella così descrivesi da Cicerone *lib.* 4. *delle qu. tuscul.* „ *Fortitudo est scientia rerum perferendarum, vel affectio animi in patiendo ac perferendo, summae legi parens, sine timore* „.

È più bella a mio credere la definizione di Macrobio *ad Somnium Scipionis lib.* 1. *cap.* 8., ed essa conviene assai più alle anime grandi ed ai superiori „ *Fortitudo est virtus* (egli dice) *quae animum supra periculi metum agit, nihilque nisi turpia timet, tolerat fortiter vel adversa vel prospera. Praestat autem fortitudo magnanimitatem, fiduciam, securitatem, magnificentiam, constantiam, tolerantiam, firmitatem* „.

(2) Giuditta la liberatrice degl' ebrei gridava al popolo „ *Orate ut firmum faciat Deus consilium meum. Da verbum Domine in ore meo, et in corde meo consilium corrobora* „ Judith. *cap.* 8. *e* 9.

Tito Livio lib. XX. „ *Privatae res semper offecere, officientque publicis consiliis* „ Meglio Salustio *de conjur. Cat.* „ *Ego ita comperi, omnia regna, civitates, nationes, usque eo proximum imperium habuisse, dum apud eos vera consilia valuerunt; et ubicumque gratia, timor, voluptas, ea corrupere; paullo post imminutae opes, ademptum imperium, postremo servitus imposita* „.

(3) „ *Maledictus qui non permanet in sermonibus legis* „ Deut. 27. v. 26. „ *Hominis appellatione est dignus, qui non movetur a suae mentis stabilitate propter ventum verborum* „ S. Antonio di Padova *serm.* 1. *pent. p.* 166. „ *Sapiens stat rectus super quolibet pondere* „ Senec. *ep.* 71. „ È degno di ripetizione il bel testo di Orazio *lib.* 3. *carm.*

„ Justum et tenacem propositi virum
„ Non civium ardor prava jubentium
„ Non vultus instantis tyranni
„ Mente quatit solida, nec auster
„ Dux inquieti turbidus Adriae,
„ Nec fulminantis magna manus Jovis:
„ Si fractus illabatur orbis,
„ Impavidum ferient ruinae „.

14. Amore della giustizia (1).
15. Osservare in tutte le azioni la temperanza (2).
16. Evitare prudentemente d'interloquire sopra ciò che si ignora (3).

---

(1) „ *Diligite justitiam qui judicatis terram* „ Sap. 1. 1. „ *Omnis qui facit justitiam, ex Deo natus est* „ 1. Joan. 2. *in fine* ., *In abundantia justitiae, virtus maxima* „. Prov. 15. 6.

Augusto aveva questo bel detto come narra Svetonio „ *Pietate et justitia principes dii fiunt* „ E l'imperatore Trajano nell'atto della sua inaugurazione come narra lo storico Niceforo, snudò la sua spada e disse ad un sacerdote „ *Cape ferrum hoc, et si quidem recte imperium gessero, pro me, sin aliter contra me hoc utere* „ E perciò dicea bene S. Agostino *de civ. lib.* 2. „ *Quid enim sunt regna, remota justitia, nisi magna latrocinia? quid enim sunt ipsa latrocinia nisi parva regna?* „

(2) È tanto necessaria ai superiori la temperanza, quanto il freno ad un nobile destriero: Il superiore passeggia i confini della legge, e senza il freno della temperanza, distruggerebbe questi confini. Quest'asserzione è di s. Bonaventura *serm. de uno martyre* „ *Temperantia est virtus, sine qua omnis virtus est sine modo, quasi equus sine fraeno, et asinus sine chamo* „. Lo stesso disse S. Ambrogio *lib.* 1. *de offic.* „ *Temperantia modum ordinemque servat omnium, quae, vel agenda, vel dicenda arbitramur* „ E sembra che S. Ambrogio il quale imitò tanto Cicerone nello stile, lo abbia imitato nelle sentenze, poichè disse Cicerone *lib.* 5. *delle quest. Tusc.* „ *Temperantia est moderatrix omnium commotionum* „.

Del prudente silenzio e riservatezza.

(3) Si concilia disprezzo quel superiore che non usa un prudente silenzio, specialmente su di ciò che s' ignora „ *Verba sapientium audientur in silentio, plusquam clamor principis inter stultos* „ Eccl. 9. 17. „ *Sit manus tua super os tuum, ne capiaris in verbo indisciplinato et confundaris* „ Eccl. 5. 14. „ *Sepi aures tuas spinis et ori tuo facito ostia et seras* „ Lo stesso 28. 28.

S. Bernardo rimproverando un superiore troppo loquace, gli diresse quest'erudita riflessione, *de ordine vitae pag.* 355. „ *Pytagoras legem dedit silentii discipulis suis, ut tacentes per quinquennium, loqui discerent, et tu non vis tacere, cui virtus silentii propria est?* „ Ed il filosofo Sisto le cui sentenze sono nella *bibliot. de' padri ediz. di Colonia tom.* 3. dice opportunamente „ *De quibus ignoras tace, de quibus autem certus es, loquere opportune* „.

17. Fuggir l' estrema fiducia, o l'estrema indiffidenza anche per principio di propria convenienza (1).

---

Era per principio di prudenza, tanto accreditato il silenzio presso gli antichi, che passò per una legge divina. I misteri Elcusini minutamente descritti dal dottissimo Mzuasio nella sua *Eleusina tom. II.* delle sue opere, e le funzioni sagre delle Eumenidi riferite nello stesso tomo *Atticar. lect. lib. V.* avevano tutto il fondamento in un prudente silenzio. Si andò più oltre : si divinizzò il silenzio in grazia de' vantaggi, e si chinarono i popoli al dio *Arpocrate*, ed alla dea *Angerona*. Anzi in una gemma magica riportata dal Gori *tav.* 194., quest' *Arpocrate* dio del silenzio, si promosse compagno del Sole, e si fece sedere nel suo cocchio. E ne' tempi di Plinio com'esso asserisce si affrettavano i romani, di effigiare Arpocrate negli anelli.

V' era un curioso proverbio tra i greci, *che il silenzio nocque al solo paese d' Amicla*. V' era in questo paese una legge severa, che si usasse silenzio in tutti gli affari publici, e se anco i nemici si avanzassero niuno ardisse di rivelarlo. Si avanzarono una volta i nemici, tutti tacquero, ed Amicla fu presa. Di qui nacque il proverbio „ *Amyclas perdidit silentium* „ che può vedersi tra li adagj dell' Erasmo. Ma siccome tutti gli eccessi incorrono nel vizio, ciò prova non altro, che anche il silenzio eccessivo può essere dannoso.

(1) L'estrema fiducia negli inferiori non solo avvilisce il superiore, ed eccita gelosia, ma si disapprova benanco dall' Altissimo a cui soltanto deve aversi fiducia „ *Unusquisque in omni fratre suo non habeat fiduciam, quia omnis frater supplantans, supplantabit* „ Hierem. 9. 4. „ *Pro eo quod habuisti fiduciam in munitionibus tuis, et in thesauris tuis, tu quoque capieris* „ Hierem. 48. v. 7.

### Aneddoti d'Indiffidenza.

L'indiffidenza è un male peggiore dell'estrema fiducia, perchè indispone tutti gl'inferiori, e forma l'avvilimento del superiore, che resta isolato e mal servito. L'amabile greco filosofo Teofrasto ne' suoi caratteri morali fa la più bella descrizione che io conosca dell'indiffidenza, e dell'uomo indiffidente, di che sottopongo una fedele traduzione. „ L'indiffidenza, egli dice, è quel vizio che ci fa traveder tutti indistintamente capaci d'ingannare. L'indiffidente è colui che sc manda un famiglio a comprar la carne, ne spedisce subito un altro con istruzioni segrete d'informarsi del prezzo. Se l'indiffidente abbia riscosso dei denari, ad ogni

18. Non attribuire a taluno un potere soverchio sull'altri inferiori (1).

---

,, fermata li riconta, e li esamina. Andando a letto, interroga la moglie se ,, ha chiuso bene la cassa, se la farina nell'arca è stata contrassegnata, se ,, il chiavistello è messo alla porta di casa. E sebbene la moglie lo assicuri ,, di tutto, pure dopo poco tempo sorge dal letto l'indiffidente nudo e sen- ,, za scarpe, ed accesa la lucerna, tutto vuol riscontrare, e consuma un ,, gran tempo, talchè poco gli rimane da dormire. Qualora vada dai de- ,, bitori a riscuotere le usure, porta seco dei testimoni, per coglierli nelle ,, loro assertive. Se debba far polire o tingere le sue vestimenta, non si ,, cura di chiamare un buon artista, ma quello che gli dia una sicurtà. Se ,, alcuno vicino domanda l'imprestito di qualche utensile, lo nega affatto, ,, o se non può negarlo, và continuamente a richiederlo. Portando un ser- ,, vo a piedi, lo fa camminare innanzi e non dietro, temendo che prenda ,, la fuga. Se taluno abbia dall'indiffidente ottenuto qualche somministra- ,, zione di generi o di denari, esso dice non molto dopo – facciamo i con- ,, ti – anzi – deposita ciò che mi risulta in tuo debito, giacchè non voglio ,, tener i tuoi passi –.

Il signor De la Bruyere così era penetrato dalla naturalezza dei caratteri di Teofrasto, che li commentò col paralello de' costumi del suo secolo, e lo stesso *De la Bruyere* fu commentato ed illustrato dal Costantini autore delle lettere critiche Venezia 1758. 1759. *tom.* 6. *in* 8.

Egli è osservabile che il superiore indiffidente, contrae gli altri titoli di *seccatore*, e di *sospettoso*, che sono quasi inseparabili, sebbene vi sia qualche morale differenza. L'indiffidente rumina quei dubbj che si affacciano, non li svela interamente, talvolta gli sfuggono delle parole tronche, e per lo più eseguisce da se i proprj pensamenti. Il seccatore poi ripete ed inculca a nausea le sue determinazioni, e si ostina e s'inquieta, se non le vede eseguite dagl'altri. Il sospettoso poi differisce dall'indiffidente, in quanto che il sospettoso medita piuttosto un timore della propria vita ed esistenza ,, *Suspicio* (dice lo Chauvin *Lex. philos. p* 643.) *nihil aliud erit quam formido, quam quis habet vel habere potest de parte opposita* ,, All'incontro l'indiffidente teme solo della roba, o di veder contrariata la propria opinione. Perciò li tiranni e li delinquenti, sono piuttosto sospettosi, che indiffidenti.

(1) Sono pericolosi li favoriti per due grandi ragioni. 1. Perchè venendo investiti di autorità, difficilmente soffrono di esser spogliati, e sono pronti a tradire o ribellarsi. Dice bene Catulo presso Dione ,, *Non debere uni alicui viro tot imperia committi, quod experientia deprehensum fit,*

19. Nei rapporti, assumer sempre la parte e la difesa della persona incolpata (1).

---

*rem eam esse longe periculosissimam. Ea quippe natura est humanarum animarum, ut non modo juvenes, sed aetate provectiores, posteaquam multum temporis in potestate transegerint, patriis moribus haud quaquam sibi vivendum ducant* ,, Imperocchè osserva Seneca *de benef.*, li beneficj soverchi, i quali si conferiscono ad un favorito, poichè non si possono compensare, fanno nascere il sentimento dell'odio ,, *Beneficia eo usque laeta sunt, quo videntur exsolvi posse: ubi multum antevenere, pro gratia odium redditur* ,, Perlocchè sull'esempio de' consoli romani, e degli arconti ateniesi, che avvicendavano il loro potere, bisogna pure avvicendare l'autorità come ripiglia Dione ,, *Imperandi, parendique vicissitudo, reprimit mentes fastuosas, et gloriae cupidas, neque sinit inebriari nimia potentia* ,,.

In secondo luogo i sudditi detestano un principe o superiore che si trova nelle mani di un favorito, e le più fatali sedizioni o guerre civili, sono avvenute per questo motivo. Ne parlano bastanza le storie, ne' tempi di Sejano sotto *Tiberio*: di Severiano e Plauziano sotto *Severo*: del Liberto Asiatico sotto *Vitellio*: di Lentulo Getulico sotto *Calligola*: di Domizio Corbulone sotto *Claudio*: di Parmenione sotto *Alessandro*: di Rufino sotto *Arcadio*, d'Ipazio sotto *Giustiniano*: di Perennio sotto *Comodo*; e ne' tempi di mezzo sono cognite le guerre per il favorito Appiano sotto *Gambacurta* principe de' pisani: del Laugdunense sotto *Carlo il semplice*: di Alvaro de Luna sotto *Giovanni secondo*, e giova trasandare altri molti, che ne' tempi andati dimostrano questa verità. La presente nota non è però applicabile alle persone fornite di probità e di talento, che avvicinano il superiore immediato, ed insieme con lui sostengano la gran macchina del governo. Veggansi però gli art. 451. 452.

(1) ,, *Cunctis sermonibus qui dicuntur, ne accomodes cor tuum* ,, Eccl. 7 *v.* 22. I delatori o rapportatori sono quasi sempre perniciosi, onde bisogna usar molta cautela prima di credere, e sempre assumere le parti della persona incolpata. Violando questo principio, si urta nei tempi di Tiberio, il quale rimproverò i senatori, che volevano deprimere gli eccessi dei delatori, quasi che attentassero ad offendere i custodi delle leggi ,, *Et tantum licentiae delatoribus dedit* (dice con le parole di Svetonio, Alex. ab Alex. *lib.* 4. *cap.* 22.) *ut plerique criminis postulati, ante judicium, ad supplicium praevenerint* ,,.

I buoni principi e superiori tentarono sempre difendere gl'incolpati, e confondere i delatori. Narra Stobeo *serm.* 40., che recandosi rapporto a

20. Punire l'invidia ed emulazione dimostrata (1).
21. Allontanare i detrattori (2).

---

*Pelopida* di esser stato ingiuriato da un bravo militare rispose „ *Facta ejus respicio, verba autem non audivi* „.

Plutarco nella vita di *Alessandro* osserva che il suo eroe avvertito di una lettera del suo medico, che si pretendeva insidiatrice, e di una sospettosa bevanda, accolse con onore la lettera, e sorbì senza riteguo la bevanda, per confoudere il delatore.

Trajano odiava in modo i delatori, come dice Plinio nel suo panegirico, che vedendoli assai moltiplicati, li cacciò tutti nelle navi senza remi, e senza vele, alla discrezione del mare e dei scogli: soleva dir Trajano per motteggiarli

„ Invideat, qui non vidit
„ Invideat qui vidit, et non pervidit
„ Nec momum metuo, nec mimum „.

(1) Nel mio trattato sull'invidia cap. IV. §. 15. ho sostenuto *che l'invidia non è punibile dalla forza delle leggi*, ma solo con l'abandonar l'invidioso al proprio corrodimento. Di ciò devono valersi i superiori, mediante la non curanza ed anco la disapprovazione degli emoli, e dell' invidiosi, i quali ripiegandosi allora sopra *se* stessi, subiscono la meritata punizione. A tal proposito mi ricordo della bella sentenza del gran Meursio ne' suoi Giambi morali inseriti nelle sue opere *tom.* 10. *pagin.* 636. ediz. Firenze.

„ Poenae quid invido preceris? Scilicet
„ Ut invidere pergat? Hoc saevissimum.
„ Invidia nempe, poena maxima *est* sibi,
„ Et ipsa carcer, ipsa tortor est sibi
„ Et furia, semet angue fereus impio
„ Invidia superat quidquid imprecaberis „.

Non posso qui dimenticare ciò che s. Agostino esclama *lib.* 6. *contra Julianum* „ *An non est peccatum diabolicum, invidia? An non est poena peccati, quae protinus ipsum de quo oritur, vexat auctorem?* „

(2) „ *Cum detractoribus ne commiscearis, repente consurget perditio eorum* „ Prov. 24. „ *Remove a te os pravum et detrahentia labia sint procul a te* „ Prov. 4. „ *Sepi aures tuas spinis, et linguam nequam noli audire* „ Eccl. 28.

S. Girolamo commentando questi luoghi, fa una divina lezione ai superiori col paragone di un dardo scagliato ad una pietra „ *Sicut sagitta si mittatur contra duram materiam, nonnumquam in mittentem revertitur*,

22. Disapprovare gli adulatori, poichè costoro in parte ingannano, in parte deludono i superiori (1).

---

*et vulnerat vulnerantem: ita detractor cum tristem faciem viderit audientis, imo non audientis, sed obturantis aures suas, ne audiat judicium sanguinis, illico conticescit, pallet vultus, haerent labia, saliva siccatur* ,, E si verifica il detto della sapienza ,, *Ventus aquilo dissipat pluviam, et vultus tristis linguam detrahentem* ,,

Tacito introduce *Mecenate* a dare un saggio consiglio ad *Augusto* ,, *Si tardus fidem adhibueris, nullo tuo magno fiet damno: festinando autem fieri potest, ut peccatum aliquod irreparabile admittas* ,,.

L'esperienza ha dimostrato troppo veridico questo consiglio, poichè i superiori ed i sovrani sono divenuti o troppo infelici o troppo tiranni, per precipitare i loro giudizj. L'imperadore Adriano macchiò la sua virtù nel dare troppo credito ai detrattori, e nel ritenere per nemici *Taziano*, *Nepote*, *Sesticio*, e *Claro*, uomini di stato, ed amici del suo bene. Odoardo II. re d'Inghilterra, secondando il furore che gli svegliavano le detrazioni, fece uccidere i principali soggetti del regno, cacciò in esiglio la moglie ed il figlio, ed esso stesso perdette il regno. E tra i fatti più singolari, ha luogo l'uccisione di Crispo figlio del gran *Costantino*, la speranza dell'impero, il più adorabile giovine, che la posterità ancor piange, come vittima di perfidi detrattori.

(1) ,, *Melius est a sapiente corripi, quam stultorum adulatione decipi* ,, Eccl. 7. *v.* 6. *Il s. Testo* in altri luoghi li paragona ad un latte malignamente preparato, che per il suo candore, e la sua dolcezza seduce il mondo, e s'insinua. Qual sapienza ed eloquenza! . . . *Fili mi, si te lactaverint peccatores, ne acquiescas eis* ,, Prov. 1. *v.* 10. ,, *Vir iniquus lactat amicum suum, et ducit eum per viam non bonam* ,, Io. 16. *v.* 29. ,, *Ne lactes quemquam labiis tuis* ,, Id. *v.* 28. ,, *Per dulces sermones ac benedictiones, seducunt corda innocentium* ,, Rom. 16. *v.* 18.

Bene disse s. Agostino *in ps.* 59. ,, *Duo sunt genera persequentium, vituperantium, et laudantium: sed plus persequitur lingua adulatoris, quam manus persequentis* ,, E s. Paolino *ad Celantiam* somiglia l'adulazione alla peste ,, *Adulatorum assentationes, velut quasdam pestes animae fuge: nihil est, quod tam facile corrumpit mentes hominum, nihil quod tam dulci et molli vulnere animum feriat* ,, Lo stesso disse Cicerone *pro Caelio* ,, *Sic habendum, nullam pestem esse majorem, quam adulationem, blanditias, assentationem* ,, Concluse Q. Curzio *lib.* 8. ,, *Regum opes, saepius assentatio, quam hostis evertit* ,,. Egli è osservabile, che il veleno dell'adulazione consiste nel portare una lode indistinta alle cose oneste e disoneste.

23. Fuggir la superbia (1).
24. Moderar l'ira (2), poichè l'ira collegata al potere, rende fulminante, e vitando un superiore qualunque.

---

„ *Quibus* (dice Tacito) *omnia principum honesta ac inhonesta laudare mos est.* „. Così perdono i superiori ogni criterio di virtù, e divengono dementi per amor proprio. Raterio vescovo di Verona, che secondo i fratelli Ballerini vivea nel 890. od 891. va più oltre contro gli adulatori, e nelle sue opere publicate dai Ballerini di Verona 1765. pag. 592. chiamansi gli adulatori eguali a quelli che uccidono e seppelliscono i superiori „ *Sunt adulatores praecipue et interfectores et sepultores animarum regum, maxime ducum, comitum, episcoporum, abatum, et saeculi hujus potentium, non veriti terribile illud per prophetam Domini maledictum: Vae qui dicitis malum bonum, et bonum malum* „.

(1) „ Initium superbiae hominis apostatare a Deo, quoniam ab eo „ qui fecit illum, decessit cor ejus: quoniam initium omnis peccati est „ superbia: qui tenuerit illam adimplebitur maledictis, et subvertet eum „ in finem: sedes ducum superborum destruxit Deus, et sedere fecit mi- „ tes pro eis: radices gentium superbarum arefecit Deus et plantavit hu- „ miles: memoriam superborum perdidit Deus, et reliquit memoriam hu- „ milium sensu „ Eccl. *cap.* 10.

Lo disse anche Seneca *lib.* 2. *de benef.*, che la superbia rende poi depressi e mortificati i superiori „ *Quo altior te sublevasti, hoc depressior es, ostendisque te non agnoscere ista bona quibus tantum inflaris* „ Curzio lib. 7. alludendo ai superiori, dice „ *Magnas arbores diu crescere, una hora extirpari* „ Ed altrove Seneca *de benef. lib.* 6. medita così sulla vita di Cesare „ *Quid Caesarem in sua fata pariter ac publica immisit? Gloria et, ambitio, et nullus supra caeteros eminendi modus: unum ante se ferre non poterat, cum respublica duos supra se ferret* „.

E se altrove si è detto che l'avarizia si paragona ad una sete inestinguibile, e che l'uomo avaro si dipinge idropico, potrò giustamente asserire che il superbo si pasce di fumo, e può dipingersi idropico di vento „ *Tumida res est superbia* (dice Seneca al loco citato) *vana, ventosa, nullum habet terminum* „ E s. Gio Grisostomo *ad pop. Antioch. hom.* 45. mi ha prestata l'anzidetta comparazione „ *Sicut avari, quanto plus acceperint, tanto pluribus egent: sic superbi quanto majore funguntur honore, tanto plus concupiscunt* „.

(2) „ *Ira, et furor, utraque execrabilia sunt* „ Eccl. 27. Un superiore iracondo è come un uomo, che con una face desta l'incendio, e l'uomo paziente è come quello, che appresta dell'acqua per ismorzarlo „ *Vir*

25. Evitare l'estrema severità, e l'estrema indulgenza (1), poichè la prima può indurre avversione, la seconda il disprezzo.

---

*iracundus provocat rixas, et qui patiens est mitigat suscitatas* „ Altrove ho parlato dell' ira in genere: qui parlasi dell' ira de' superiori. Ed i danni di quest'ira possono somigliarsi ai danni del fulmine, che sono irreparabili „ Mimo Publiano *sent.* 138. *ediz. gandav.* 1546. così dice „ *Fulmen est , ubi cum potestate habitat iracundia* „ Tal Mimo Publiano filosofo gentile assai sentenzioso, che ho citato anche altrove, viveva negl'anni del mondo 3519. Alessandro fu costretto di publicare un ordine, che non si eseguissero i comandi da lui dati nell'escandescenza. Quanto meglio pensò l'imperatore Aureliano il quale soleva dire „ *Quo major, eo placabilior* „ come che l'ira credevasi cosa disadatta ai grandi. Epaminonda benchè offeso da continue ingiurie soleva dire „ *Nefas esse, patriae irasci* „ E con superior lode diceva Alfonso re d'Aragona „ *Regum esse non modo benefacere, sed molestiam patienter audire* „ Il giureconsulto Paolo fece inserire nelle leggi questa regola, che dovrebbero calcolare i superiori „ *Quid quid in calore iracundiae vel fit, vel dicitur, non prius ratum est, quam si perseverantia apparuit, judicium animi fuisse* „ *L.* 48. *de reg. juris.*

(1) La severità, e l'indulgenza sono due buoni elementi nel governo degl'inferiori, ma come un gran fuoco produce un estremo calore, ed una piena d'acqua produce una inondazione, così l'estrema severità, e l'estrema indulgenza sono come il fuoco, e l'acqua, che pregiudicano quando si adoprano con eccesso. Perciò la severità dee mescolarsi con l'indulgenza, ma in questa mescolanza morale, la dose dell' indulgenza, deve superare quella della severità.

In convinzione del mio principio disse s. Agost. *ep.* 50. *ad Bonif. tom.* 2. „ *Detrahendum est aliquid severitati, ut majoribus malis sanandis, charitas sincera subveniat* „ S. Giustino *Martire de necess. quibusd. quaest. expl.* 80. „ *Severitas lenitate utilior est iis maxime qui corrigi non possunt* „ Pietro Blesense *ep.* 100. *ad amicum* „ *Debet mansuescere quoque severitas* „ *La* Glossa *al decreto di Graz. pag.* 55. „ *Excedendum est potius circa misericordiam, quam circa severitatem* „ Soleva dir Seneca *ep.* 51. „ *Sis tu severus, non saevus* „ E ne' suoi proverbi estratti nell'edizione di Basilea 1537. pag. 678. „ *Severitas assidua, amittet authoritatem* „.

E anche osservabile in questi elementi morali, che bisogna usare un differente impiego de' medesimi in alcuni casi, che formano eccezione alla regola generale. Con i giovani bisogna usare più severità , che indulgenza „ *Juvenes plerumque, severitas admonitionis ad profectum dirigit* „

26. Usar un sistema di popolarità, ossia famigliarita con tutti (1).
27. Aver cura degl' infermi poichè il cuore del superiore dev' esser commosso, tanto per proprio istinto nel consolare l'umanità languente, quanto per far apprendere ai suoi soggetti, li sentimenti di umanità (2).

---

S. Greg. Magno *past. part.* 3. Con le persone dure, ed incorrigibili bisogna far lo stesso „ *Frequenter plagis disciplina corrigitur, si nihil proficiant hortamenta justorum* „ S. Agost. *serm.* 2. *dom.* 4. *di quaresima.*

Ma per i vecchi fa duopo usare in special modo la regola generale, cioè maggior indulgenza, che severità „ *Senes ad meliora opera, deprecatio blanda componit* „ S. Greg. Magno *l. c.*: bisogna in specie trattare con egual proporzione le persone deboli, timide, e che hanno infermità di corpo, o di mente, come anco le donne, che formano il sesso debole „ *Severitas infirmioribus nequaquam est placida, nisi benignitatis dulcedine fuerit temperata* :, Il Tritemio *part.* 1. *de reg. claustr. reg.* 2. *art.* 3

In ogni caso però devono i superiori rammentarsi di esser padri, e non tiranni, anzi imitare la fermezza dei padri, e la dolcezza delle madri. „ *Superiores discite subditorum vos esse patres, et non dominos, studete magis amari, quam metui: et si interdum severitate opus est, paterna sit, non tyrannica, matres fovendo, patres corripiendo exhibeatis* „ S. Bernardo *serm.* 23. *sup. cantica.*

(1) Ved. l' *art.* 204. *membro* 2. con la sottoposta nota.

Della visita e cura degl' infermi.

(2) L' umanità languente negl' ospedali, più dei delinquenti ritenuti nelle carceri, reclama l' assistenza, la visita e la consolazione dal suo capo supremo. Ne v' ha cosa, che rende più adorabile il superiore verso gl' inferiori, nè v' ha cosa più degna d' un figlio della religione, la quale segna tra le opere di misericordia la visita degl' infermi. Non deve il superiore limitarsi a proteggere soltanto le figlie della carità, nè favorir gli ordini addetti agl' ospedali, nè presiedere a tutelari disposizioni, ma visitare i luoghi personalmente, informarsi dei disordini, rasciugar le lagrime, sparger grazia, e misericordia, e così prolungar la vita agl' infermi, farli piangere di tenerezza, farsi benedire dalla moltitudine, e trarre col suo esempio un tesoro di consolazioni in questi luoghi di languore, perchè l' esempio del superiore può creare il genio degl' inferiori.

28. Stimare, ed aver ogni riguardo per le persone attempate (1).

29. Proteggere l'ospitalità (2), i di cui rapporti non sono

---

È opera pure di religione, e di politica di visitare oltre gli ospedali, anche gli uomini di merito, che siano infermi: dice il s. TESTO 4. *reg. c.* 13. „ *Elisaeus aegrotabat infirmitate, descenditque ad eum* JOAS *rex Isdrael, et flebat coram eo: Pater mi, pater mi currus Isdrael, et auriga ejus* „ E ne diede esempio il re dei re, come riferisce S. MATTEO *cap.* 8. „ *Et cum venisset* JESUS *in domum Petri, vidit socrum ejus jacentem, et febricitantem, et tetigit manum ejus, et dimisit eam febris, et surrexit, et ministrabat ei* „. Lo stesso fere ISAJA profeta, e regolatore d'Israele al re EZECHIA 4. *reg.* 20. „ *Isajas aegrotantem Ezechiam vidit, consolatur, sanat, et signo confirmat* „.

Anche i sommi pontefici hanno dato questi esempj, siccome narra il PLATINA nella vita di *Leone IX.*, il quale avendo accouciato nel letto un lebroso, e ricopertolo colla sua porpora, ed ornamenti, poco dopo si avvide che era scompsrso senza gratitudine, quando, dicesi, apparisse il Signore in forma di quel malato, e lo ringraziasse cortesemente.

Tra i sovrani merita distinta lode l'imperatore ADRIANO, di cui narra SPARZIANO „ *Aegros bis ac ter in die, et nonnullos equites romanos ac libertinos visitavit: solatiis refovit, consiliis sublevavit* „ È degno da osservarsi il trattato dell'ospitalità tra gli opuscoli di SCIP. AMMIRATO, dove si leggono altri esempli consimili.

(1) Ved. l'art. 96. con le respettive note. Osserva S. AMBROGIO in *act. apost. hom.* 4., che „ *Propter honorificentiam aetatis, major natu cum mansuetudine ad bonum opus provocandus est, ut facilius suscipiat admonitionem* „.

ESCURSIONE SULL' OSPITALITA'.

(2) Non si debbono confondere i rapporti di polizia, che ormai conoscono le più remote nazioni per la sicurezza interna del loro stato, con i rapporti dell'ospitalità, che i superiori devono proteggere per la voce della religione, e per loro dignità. È un'errore il dire che i rapporti della polizia, sono opposti a quelli dell'ospitalità, giacchè sono fra di loro distinti. La religione somministra bastanti esempli di ospitalità ne' fatti di ABRAMO, di LOT, di ZACCHEO, di ELISEO, di RAAB, e di MARTA: e si rifletta al principio di s PAOLO *ad haebr.* 13. „ *Hospitalitatem nolite oblivisci: per hanc enim placuerunt quidam angelis hospitio receptis* „.

pregiudicati dall'alta polizia, la quale protegge la sicurezza publica, ma non tende a contrariare le massime del vangelo, e le voci dell'umanità.

---

Maometto ricopiando il vangelo, adottò per politica, ciò che noi adottiamo per principio di religione. L'ospitalità è comandata nell'Alcorano, e tutti i grandi si fanno un dovere di erigere case per ospitalità, oltre i luoghi pubblici a ciò destinati. Bartolomeo Giorgiowitz, che fu schiavo in Turchia per anni 13, nella sua relazione stampata in Lovanio, e dedicata a Carlo V. riportata nella bella collezione di Teodoro Bibliandro altrove nominata *pag.* 165. asserisce di fatto proprio – *Habent Xenodochia* Imaret *appellata, ex testamentis regum condita, ubi datur cibus pauperibus atque peregrinis: dant orizum cum carnibus, et pro obsonio additur panis satis magnus: potumque praebent, et aquam: habent alium locum* pernoctandi publicum quod nuncupant charvansanric, *ubi gratis recipiuntur hos pitio: non habent tamen, lectos, sed in foeno vel stramine, sub tecto dormiunt* –.

Eppure non è mai paragonabile alla bassa politica di *Maometto* la generosità e munificenza dei superiori cattolici, tra quali merita distinta lode il pontefice Gregorio XIII. che non solo fabricò in Roma il grande ospizio della Trinità, ma diversi altri ospizj per i poveri e pellegrini. Tutti i paesi cristiani, ed ora ed in avanti hanno fatto conoscere la loro dignità in questo ramo sociale. Ne' tempi dell' imperatore Teodosio, nelle principali città dell'impero v' erano distinti personaggi chiamati ospitalieri, *xenodochi*. Erano questi li fornitori dei pellegrini, e degli ospiti. Narra l' istorico Socrate *libro* 3. *p.* 18., Sozomeno *lib.* 6. *cap.* 19., Niceforo *lib.* 11. *cap.* 34. che l'ospitaliere della città di Alessandria era un tal Isidoro uomo ecclesiastico e ricchissimo, di cui dice il Palladio nella storia *Lausiaca* presso il Meuasio *pag.* 347. che „ *Is erat notus Romae cuncto senatui et procerum uxoribus, et abundabat opibus et his quae sunt ad usum necessaria* „ Era questi un uomo santissimo, e lasciò fondato un monastero di 70. vergini. Ne' secoli di mezzo si trovano con frequenza diplomi e concessioni pubbliche e private „ *ad erigenda xenodochia pro hospitibus et peregrinis* „ come dimostra il Muratori nelle sue antichità del medio evo. Quasi tutte le città d' Italia che avevano ed hanno ospizj pubblici, trovano l'impianto e la prima fondazione „ *pro hospitibus et peregrinis* „ I disordini posteriori hanno cambiato molte di queste foudazioni, per ospizj di fanciulli esposti.

Prima di Gesù Cristo, e nel paganesimo si garantiva l'ospitalità non tanto per principj di religione, o di politica, quanto per stimolo di umanità

30. Studiare con attenzione la condotta degl' inferiori, e prender cognizione dei medesimi, e della loro situa-

---

Licofrone poeta difficilissimo, e che molti vogliono vivesse a' tempi omerici, nella sua *Cassandra* presso il Meursio *pag* 942. prova, che li ospiti eriggevano monumenti di gratitudine nella stessa terra in cui avevano ospitalità:

*Hospitesque in hospite terra*
*Subibunt busta cognatis procul.*

Era cosa curiosa di vedere l'amore dell'ospitalità fra gli antichi. Non parlerò qui delle *tessere d'ospitalità* già mentovate, ma dei doni che si davano agli ospiti, onde gli servissero per il viaggio. Afferma il Vitruvio *lib. 6.* „ *Quum fuerint graeci delicatiores et opulentiores a fortuna, hospitibus advenientibus instituebant triclinia, et cubicula, et cum penu cellas, primoque die ad caenam invitabant: postero mittebant pullos, ova, olera, poma, reliquasque res agrestes.* „ Ed Apulejo *Miles.* 11. narra di se stesso „ *Et mittit mihi birrhena xenicola, porcum optimum, et quinque galliaulas et vini cadum in aetate pretiosum* „ L' istessi doni si usavano ai tempi di Orfeo, come narra il medesimo *in Argonaut.*

Le antiche mense ospitali, richiamarono parimenti la grande umanità dei popoli antichi. Varj autori remoti, come Dosiade, Pirgione, Eustazio commentatori d'Omero, ed Ateneo (quest'ultimo potendo chiamarsi il *Plinio* della Grecia) riportati, ed illustrati dal Meursio nella sua Creta *lib.* 771. *p.* 475. ci fanno conoscere che „ *In una quaque urbe duae quaedam domus erant, una in qua cibum capiebant, altera in qua peregrini dormiebant. Ubi cibum capiebant, duae adeo mensae erant hospitales appellatae, ad quas sedent si qui adsunt peregrini: adsidentibus aequa portio distribuitur: junioribus media, aeque quid quam attingere permissum Mensis singulis vini poculum adponitur, de quo bibunt quotquot adsunt. Etiam pueris poculum commune datur: senibusque si velint, largius potare licet* „.

La padrona di casa regolava tutto, ed assumeva, tre, o quattro inservienti dal popolo „ *Mulier convivii habebat curam, et adjunctos ministeriantes tres vel quatuor e populo* „ La padrona di casa s' informava intanto del merito degli ospiti, e se rilevava in alcuno talenti civili, e militari, prendeva alla presenza di tutti qualche porzione prelibata sulla tavola, e ne faceva dono distinto all'ospite meritevole „ *Et e mensa, optima eorum, quae adposita erant, mulier convivio praeposita palam auferens iis tribuit quorum in bello aut prudentia civili magna existimatio foret* „ Sono parole di Dosiade presso il Meursio.

In Atene vi era un borgo, ed una tribù dedicata al servizio degli ospiti. Arpocrazione nella descrizione di Atene, attribuisce ciò ad una leg-

zione, poichè cotal cognizione rientra nella politica e ne' vantaggi del governo (1).

31. Non pronunciare la disgrazia di alcun inferiore, senza fargli noti li motivi, ne mai condannare per motivi soltanto noti a se stesso (2).

---

ge espressa, e fa sapere che questa tribù si chiamava *Piritide* da Piritoo figlio d'Issione „ *Lex autem erat Athenis, ut hospites, graeci, quoscumque vellent, admitterent. Thessalos vero praecipue recipiebant ob Pirithoi ac Thesei hospitalitatem. His autem locum etiam impertiti sunt, quem Pirithia vocarunt* „ Ma più non permettono li confini di una nota: Giovi però considerare in tal rapporto, assai più generosa della nostra, la civilizzazione degl'antichi.

(1) „ *Diligenter agnoscas vultum pecoris tui, tuosque greges considera* „ Prov. 27. Tacito nella storia *lib.* 1. „ *Noscenda natura vulgi est, et quibus modis temperanter habeatur* „.

Ma per ottenere i vantaggi di questa cognizione de' sudditi, conviene che il superiore si presti ad accordar udienze ai sudditi, e comunicare con essi, giacchè non si può mai ottener ciò per il canale del ministero. Il superiore non deve esercitare il dettaglio dell'ufficio di giudice, come facevano i buoni imperatori Marco Aurelio ed Antonino Pio, ma devono sorvegliare i giudici, e conoscere le lagnanze, come osserva S Bonaventura *de* 6. *alis* „ *Ad statum debitum tenendum convenit, ut rector subditorum mores, conscientias, et vires praecipue cognoscat, ut secundum quod unicuique expedit, eam dirigat et hortetur* „.

E S. Gregorio *Pastor.* 2. *cap.* 5. „ *Tales se qui praesunt exhibeant, quibus subditi occulta quoque sua prodere non erubescant* „ Nè vi può essere una maggiore consolazione per gl'inferiori come osserva S. Ambrogio *lib.* 1. *de offic.* 4. 16. „ *Solatium vitae hujus, est, ut habeas, cui pectus aperias tuum, cum quo arcana participes, cui committas secretum pectoris* „ Ed il Blesense nel trattato *de amicitia c.* 2. „ *Quanta est securitas habere cum quo loquaris quasi tecum, cui cordis tui arcanum committere audeus, quam in tui secretioribus habeas quasi temetipsum, cui omnino tua, plena securitate reveles?* „ E perciò concludeva Catone „ *Principis est virtus maxima, nosse suos* „ E prima di lui il s. Testo *cap.* 6. 3. „ *Audite ergo reges, et intelligite. . . . praebete aures vos, qui continetis multitudines, et placetis vobis in turbis nationum* „.

(2) Molti superiori prevedendo le altrui giustificazioni, e non avendo l'animo disposto a confessarle ed ammetterle, non vogliono indicare i mo-

32. Finalmente osservare per la prosperità dell'erario e degli amministrati (1), li precetti interessanti della scienza

---

tivi del loro disgusto, o si attengono alla dispotica formola „ *ex causis nobis notis* „ Ciò è direttamente contro la morale del vangelo, poichè dice S. Matt. 15. v. 15. „ *Si peccaverit in te frater tuus, vade et corripe eum inter te et ipsum solum* „ E se ne rende la ragione nel libro dell' Ecclesiastico 19. v. 12. e seg. „ *Corripe amicum ne forte non intellexerit, et ne dicat: non feci: aut si fecerit, ne iterum addat facere* „ *Corripe proximum ne forte non dixerit, et dixerit ne forte iteret* „ *Corripe proximum ante quam commineris, et da locum timori Altissimi:* „ *Corripe amicum, saepe enim fit commissio*: „ cioè come dice l'esemplare Toletano „ *saepe enim fit calumnia, ac ne omni sermoni credas* „ Le giustificazioni bisogna sentirle con animo imparziale e caritatevole „ *Ne avertas faciem tuam a proximo tuo* „ Eccl. 41. v. 26. „ Bisogna inclinare alla dolcezza, e perdonare i trascorsi „ *Estote invicem benigni, misericordes, donantes invicem, sicut et Deus in Christo donavit vobis* „ Ephes. 4. v. 32.

Escursione sulla Scienza Economica.

(1) Sebbene i superiori debbano rispettare i rapporti della magnanimità, della dignità, della generosità, e della liberalità, non però debbano urtare nell'eccesso della prodigalità. Allora non potendosi più bilanciare le spese con l'introito, mandano in rovina i loro governi. La scienza economica deve regolare i superiori nel bilancio delle spese con l'introito, e la prudenza economica gli segna li confini tra la prodigalità, e la sordidezza. Questa scienza, e prudenza economica che in ultima analisi rende superiore l'introito alle spese, chiamasi altrimenti la scienza del commercio del mondo, ossia la scienza di regolarsi nel mondo, che grecamente si appellerebbe Κοσμοσοφία *Cosmosophia*.

Di questa scienza cosmosofica, parte essenziale dell'etica, affine alla politica, ed alla prudenza poliarchica, debbono usare i superiori, i magnati e gli amministratori indipendenti di famiglie e di patrimoni, per garantire il patrimonio o casse loro affidate, ed è come l'asse, e la forza motrice di ogni publico o privato governo. Il sig. Roger continuatore del Dizionario economico del sig. Chomel nel tomo 2. del supplemento impresso in *Commercì* 1741. art. *Science oeconomique, et du commerce du monde*, somministra alcune basi di questa scienza regolatrice. Da queste basi, e da altre accreditate massime filosofiche, ho desunto l' estratto di alcuni canoni utilissimi, che scuoprono i mezzi poco avvertiti, per ottener lo scopo di una felice amministrazione, e costituiscono li

economica, ch' è una parte essenziale dell' etica nel rapporto publico e privato, ed è la grande norma e regola di ogni umana amministrazione. Li precetti del-

---

Precetti della Scienza Economica.

1. Non basta l'espertezza, ed il talento del superiore nel maneggio degli affari per averne un lucro: vi vuole il buon fine, e la retta intenzione appoggiata alle massime del vangelo.
2. Negl'impieghi, e nel maneggio degl'affari, bisogna scandagliare le persone, che vogliano, e possano esser utili agl'interessi della cassa, del patrimonio o dell'erario, nè provedere persone inette, o pericolose con publico detrimento.
3. I capitali allodiali, coloniali, industriali, naturali, civili, e misti, che si espongono all'asta in beneficio della cassa, bisogna saperli esporre, lodare, e publicare senz'affettazione, e con la massima garanzia, e fedeltà, e preferir le vendite publiche, alle private, e senz'asta.
4. Anche le amministrazioni, le intraprese, ed i lavori, per conto della cassa publica, devono proporsi agl'esperimenti dell'asta, che ridondano sempre in risparmio.
5. Profittare degl'amici, e degl'alleati, e saper cogliere il tempo propizio.
6. Ritenere un consiglio intimo di saggie ed esperimentate persone, dalle quali prender norma nella maggior parte degl' affari, e delle intraprese.
7. Informarsi, e tener registro dei costumi, e della condotta di altri capi supremi, siano di vicine che di remote regioni, tanto per trattar con essi, che per trarre una qualche utilità da questo esame.
8. Meditare la verità della storia, e dell'esperienza, che si trovano ne' libri, specialmente in intraprese consimili a quelle che si meditano.
9. Non contentarsi del numero e riverenza degl'inferiori, e dipendenti, ma tentare i mezzi di possedere il loro cuore.
10. Usar circospezione e precauzione ne' tentativi. *Circospezione* per facilitar i mezzi, e togliere gli ostacoli al tentativo. *Precauzione* nello sciegliere gl'istromenti più abili a produrre l'effetto, e questa suppone uno studio profondo sul carattere, e sulle passioni degli uomini.
11. Il superiore sarà buono per l'inferiore, e recherà vantaggio all'economia, se prima di tutto saprà comandare a se stesso, e regolare le proprie passioni.

la scienza economica, non si limitano al materiale della finanza, ma somministrano le regole produttrici

---

12. Deve scegliere l'occasione propizia per i suoi disegni, e non farsi trascinare dalla cieca passione, dall'impegno indiscreto, dalla fretta imprudente, dalla facilità di azzardare, dall'inconsideratezza, dalla precipitanza, e dalla confusione.
13. Nelle traversie non pensare alle ciarle degli adulatori, ed ai progetti chimerici, nè immergersi nell'afflizione, ma pensare ad un rimedio attivissimo, e prontissimo, col consiglio de' saggi.
14. Sapersi ajutare con un gran cuore negl'intrighi difficili dell'amministrazione publica o privata, e dissipare con prontezza li sguardi degl'inferiori, che ne' pericoli, e nelle emergenze si fissano subito sul capo, e possono produrre un fermento pericoloso.
15. Provedersi di abili istromenti per il governo o reggimento di qualunque azienda, ed ottener ciò, ponendo studio ad informarsi degl'uomini di gran merito, e che anelano distinguersi, ai quali secondo il solito la propria patria è madrigna, ed estrarli dall'oscurità, e dal disordine a cui sono condannati dall'inesorabile invidia.
16. Bisogna accomodarsi all'umore, ed abitudini lecite degl'inferiori, vale a dire professare un sistema di indulgenza, senza bassezza.
17. Saper comandare, cioè prevenire gl'inferiori, con tratti di clemenza, e moderazione, prima di esiggere una qualche cosa incommoda per essi. A tal precetto appartiene la massima di s. Gio. Grisostomo *hom.* 13. *ad pop. Antiochen*, che „ *Non opus est multis sermonibus, neque prolixis legibus, nec varia doctrina: voluntas tua sit lex: vis beneficia capere: confer beneficium alteri: vis misericordiam consequi? miserere proximi: vis laudari? lauda alium: vis amari? ama: vis partibus primis potiri? cede illas prius alteri* „.
18. Sapersi disimpegnare senza offendere, e dando al reclamante il compenso di una buona accoglienza.
19. Sapersi contenere nel colloquio con gli inferiori, senza prorompere giammai in escandescenza, o gravi ingiurie, le quali producono incomodi di salute, e pericolo di fama nelle persone offese, e riparare in ogni caso il trascorso, con metodo e senza avvilimento.
20. Stimare le persone, poichè il saggio stima tutti indistintamente, ed è stimato.
21. Saper tirar profitto da suoi nemici, i quali con le loro detrazioni, e maldicenze formano uno specchio assai più utile di quello, che fabricano gli adulatori, poichè il superiore può considerare in esso,

della sua prosperità, come del buon reggimento di ogni governo publico, o privato.

---

e quindi correggere i propri difetti, ed avviene allora che il saggio superiore col pungolo degl'invidiosi e detrattori, sormonta mille difficoltà per farsi adorare dagli inferiori.

22. Se il superiore ha molti lumi, e cognizioni non farne ostentazione, ma dimostrarne il merito nelle operazioni, e mantener in principio l'espettativa publica, non affrettarla, ma cercare di confermarla, e poscia aumentarla a gradi.

23. Saper soffrire li sciocchi, e le persone di niun talento, poichè non solo questa tolleranza è principio di saviezza secondo Giobbe ed Epittetto, ma giova infinitamente di tener contento, ed obligato un genere di persone, che suole abondare.

24. Saper trionfare dei gelosi che sono quasi eguali all'invidiosi, ed il modo di trionfare si è, di riguardare i medesimi con dolcezza, accoglierli nelle istanze ammissibili, e trattarli come fratelli per principio di religione, anzi che di politica.

25. Saper far l'ignorante con persone inutili e senza cognizioni, le quali avendo un gigantesco amor proprio, non vogliono esser sorpassate, ed ammaestrate da un abile superiore, il quale non guadagnerebbe altro profitto che la loro avversione.

26. Non far caso delle calunnie, e delle satire, ma disprezzarle, e dimenticarle: mai rispondere o far rispondere in iscritto; questo essendo il modo di onorare ed eternare queste vili produzioni, che poste nel sepolcro della dimenticanza, tornano nella polvere del loro nulla.

27. Professare generalmente nell'azienda publica o privata li principj della verità, e della misericordia, poichè questi due grandi elementi conducono la prosperità della vita economica, secondo il Prov. 14. v. 22. 23. „ *Errant qui operantur malum, misericordia et veritas praeparant bona* „.

28. Non immischiarsi negl'affari de' vicini o de' lontani con la speculazione di profittare, o di stabilire un violento sistema di politica: non adottare misure con l'estero apparentemente lodevoli, ma che in fondo siano false e proditorie, poichè il tempo scuopre la verità, ed „ *a fructibus cognoscetis eos* „. Sono queste le occasioni delle contese e delle guerre, che agitano, e rovesciano le famiglie e l'economia dei stati. Ogni pastore deve guardare la sua capanna ed il suo territorio, occupare i dipendenti in altri esercizi, fuori di una liten guerra impolitica: e desiderare di essere in pace e concordia con gli al-

## CAPO XV.

*Doveri degli Inferiori, verso i Superiori.*

137. Li superiori di ogni specie, rappresentano quelle potestà che con diversa gerarchia presiedono agli ordini subalterni. Li medesimi hanno il loro potere, per emanazione e providenza divina (1).

138. In conseguenza chi resiste ai superiori, resiste alla stessa Divinità (2).

---

tri pastori, per l'incremento della propria, e privata amministrazione de' rispettivi soggetti.

29. Non perseguitare alcun subalterno, con disapprovazioni manifeste, e tanto meno con ingiustizie, con emulazione, e con impegno di opprimere. Questa condotta così opposta alla carità evangelica alienerà tutti i dipendenti, renderà amari i giorni del superiore, gli toglierà la pace, che giammai si concede ai persecutori, e susciterà una fazione, che in fine soggiogherà il governo dell'oppressore. Ogni fazione preordina una ribellione, e tende alla distruzione d' ogni buon sistema economico.

30. Non congedar gl' inferiori, senza pressanti motivi, non condannarli all'onta con un congedo irragionevole, non esporli giammai allo stato estremo della disperazione. Un disperato è sempre un nemico potente, un miserabile che talvolta non è disgiunto da una famiglia languente, rovina il credito d'un superiore. Ciò basta per insidiare e compromettere ogni buon sistema di economia.

Ecco i precetti più interessanti di questa scienza regolatrice, li quali tendono a formare la prosperità d'ogni publica e privata amministrazione, per cui verranno spesso richiamati nella redazione del presente Codice.

(1) „ Subjecti igitur estote omni humanae creaturae propter Deum, „ sive regi quasi praecellenti sive ducibus tamquam ab eo missis „ 1. Petri 13. „ Admone illos, principibus, et potestatibus, subditos esse, dicto „ obedire, et ad omne bonum opus paratos esse „ ad tit. 3. 1. „

(2) „ Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, non est „ enim potestas nisi a Deo: quae autem sunt, a Deo ordinata sunt: Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit „. Rom. 13. 1.

139. Per tali principj riconoscendosi il superiore come ministro di Dio, non debbesi al medesimo soggezione ed obbedienza per timore che può ispirare la sua indignazione, ma per principio di religione e di coscienza (1).

140. D' indi nasce che l' obedienza dee prestarsi tanto ai superiori e magistrati buoni, quanto a coloro che abusano eccessivamente del loro potere, e non adempiono i proprj doveri (2).

141. L' effetto dell' obbedienza si è di tributare al superiore ogni dovuta prestazione, ed ogni onore che si esigga dalla sua dignità (3).

---

(1) „ Principes non sunt timori boni operis, sed mali: vis autem non „ timere potestatem: bonum fac, habebis laudem ex illis: Dei enim mi- „ nister est, tibi in bonum. Si autem malum feceris time: non enim sine „ causa gladium portat, Dei enim minister est, vindex in iram „ Ibid.

(2) „ *Deum timete: regem honorificate: servi subditi estote in omni timore Dominis non tantum bonis, et modestis; sed etiam discolis: Haec enim est gratia, si propter Dei conscientiam substinet quis tristitias, patiens injuste* „ 1. Petr. 2. 17. „ È osservabile, che sebbene la parola δυσκολος *dyscolos* sia greca, ed equivalga *difficilis, morosus*, tuttavia il testo greco che viene dai settanta, non usa qui la parola *discolis*, ma σκολιος *scolios*, che significa *obliquis, tortuosis, malignis*, per dimostrare che dee soffrirsi quell' eccesso di potere, che oltrepassa benanco i limiti della ragionevolezza. Nè osta qui l' eccezione dei novatori, che l' uomo *sia nato libero* e per ciò non debba esser soggetto ad un tiranno, al che vi risponde bene S. Greg. *lib.* 21. *moral. c.* 10. „ *Liquet quod omnes homines natura aequales genuit, sed variante meritorum ordine, alios aliis culpa postponit. Ipsa autem diversitas quae accessit ex vitio, divino judicio dispensatur, ut quia omnis homo aeque stare non valet, alter regatur ab altero* „ Ma prima di questo dottore Giobbe ch' era più profondo politico di Voltaire, dichiarò la *libertà* esser un fomite di sola vanità, esser una asinesca invenzione, giacchè il mondo fu creato sotto la monarchia *celeste* d' un Dio creatore, e *terrestre* dei capi di famiglia e de' patriarchi, che divennero poi giudici e re nelle dilatazioni delle tribù. In brevi accenti dice Giobbe 11. 12. „ *Vir vanus in superbiam erigitur, et tamquam pullum onagri*, se liberum, natum *putat* „.

(3) „ *Reddite ergo omnibus debita, cui tributum tributum, cui vectigal vectigal, cui timorem timorem, cui honorem honorem* „. Rom. 13. 17.

142. Non è lecito ad inferiori e sudditi, di mormorare e criticare la condotta de' proprj superiori (1).

143. È lecito di opporsi ai superiori, nel solo caso che un loro comando, si ritrovi in collisione evidente co' precetti divini, e con le massime del vangelo (2).

## CAPO XVI.

### *Doveri degl' Inferiori, tra di loro.*

144. Gl' inferiori che si ritrovano sotto un medesimo capo, contraggono per genio o per abitudine una specie di fraternità ed affinità sociale fra di loro (3).

145. Questa fraternità ed affinità sociale, conduce seco l'esistenza de' doveri indicati nelli art. 53. 55. 59. 60. 61. 63. 64. 65. 66. 78. 79.

146. L' osservanza di tali doveri, che poggia sull' amor vicendevole, forma la felicità di quel ceto o di quel corpo sociale, che trovasi riunito sotto una medesima podestà (4).

---

(1) „ *Diis non detrahes, et principi populi tui non maledices* „ Exod. 22. v. 28. „ *Non est bonum percutere principem qui recta judicet.* „ Prov. 17. v. 26. „ *Non decet servum dominari principibus* „ Prov. 19. v. 26.

(2) „ *Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo* „ Rom. 14. „ *Obedire oportet Deo magis, quam hominibus* „ Act. 5. 29.

(3) „ *Numquid non pater unus omnium nostrum? Numquid non Deus unus creavit nos? Quare ergo despicit unisquisque nostrum, fratrem suum?* „ Malach. 1. v. 10. „ *Omnes vos fratres estis* „ Matth. 23. v. 8.

(4) „ *Hoc est praeceptum meum ut diligatis invicem, sicut dilexi vos* „ Joan. 15. 13. „ *Omnis lex in uno sermone impletur: diliges proximum tuum sicut te ipsum* „ Galat. 5. 14. „ *Qui enim non diligit fratrem suum quem vidit: Deum quem non videt, quomodo diligere poterit!* Jo. 4. v. 20. „ *Frater qui adjuvatur a fratre, quasi civitas firma*, Prov. 18. v. 19.

# CODICE DE' DOVERI

## PARTE SECONDA

### Dei doveri assegnati al rapporto sociale dell'Uomo, originati da principj di diritto publico, e delle genti.

### CAPO I.

*Doveri del Capo della Religione, verso il Capo del Governo.*

### Sezione 1.

*Nozioni Generali.*

147 Sotto il vocabolo di religione, s'intende per antonomasia la religione, anteriore ad ogni umana riforma, che costituisce la chiesa cattolica, come la sola vera, poichè eccettuata la religione mosaica, ove stà preconizzata; d'essa è la più antica di tutte le pretese religioni, e pretese riforme (1). Ciò non ostante siccome la religione cattolica tollera per sistema di carità tutti gli altri religionarj, sperando la loro conversione (2); così espone i seguenti principj con ingenuità e senza emulazione, nulla calcolando, se alcuni di essi principj siano

---

(1) „ Sola catholica ecclesia, antiqua religio est: haec est fons veritatis, „ haec est domicilium Dei, haec templum Dei: quo si quis non intravarit, vel a quo si quis exiverit, a spe vitae ac salutis aeternaa alienus ast.... „ Quia singuli quique coetus haereticorum, se potissimum christianos at „ suam esse catholicam ecclesiam putant; sciendum ast illam esse veram, „ in qua est religio, confessio, et poenitentia, quae pecoata, et vulnera, quibus est subjecta imbecillitas carnis, salubriter curat „ Lactant. Firmian. *lib. 4. divin. instit. cap.* 30.

(2) „ *Diligas eos qui semper in tua justitia confidunt inimicos* „ 4. Esdr. 8. v. 30. „ *In charitate perpetua dilexi te, ideo attraxi te miserans* „ Hier. 31. v. 3.

applicabili o nò, al sistema di quei religionarj che fanno derivare nel loro capo come in un punto centrale, li rapporti religiosi e politici (1), e tanto più siano applicabili a quelli

---

Delle Religioni o Riforme umane.

(1) Generalmente parlando tutte quelle religioni che sono state imaginate dagl'uomini, come quelle riforme che dai dissidenti della religione cattolica, sono state fatte in onta della medesima, si suddividono in due classi. La prima è di quelli, che hanno richiesto l'appoggio al capo del governo, giacchè purtroppo gli autori mancavano di mezzi per sostenersi. La seconda di quelli che si facevano forti con l'armi, ed usurpavano ambedue le podestà, come Maometto. V'ha in tal religione il *Mufti*, ma è un capo apparente, ossia il primo schiavo del sultano, e che può farsi da lui strangolare. Anche un sovrano ne' tempi più vicini a noi, ripudiò la religione cattolica, e s'impose la tiara sulla corona. Ma i religionari della prima classe, che non avevano la forza, e dovettero domandarla, ebbero l'umiliazione che coloro li quali accordarono l'appoggio, profittarono della debolezza dei nuovi banditori religiosi, e col loro assenso si attribuirono il primato religioso. Ved. il Bossuet sulle variazioni delle chiese protestanti.

E qui giovi avvertire che le chiese protestanti sortite dal centro dell' unità, non solo variarono di massima, come prova dottamente il Bossuet nell'opera citata, ma dopo d'aver abjurato l'autorità del papa, dovettero confessare la necessità, mendicando un altro punto di centralizzazione ne' così detti principi o sovrani evangelici, che apertamente chiamarono i *successori del papa*. A tal segno giunse la confusione e contradizione de' riformatori pretesi, che nella pace di *Westfalia* art. 5. § 19. condannarono altamente tutte le percezzioni di Datarià, in specie il diritto delle annate, come esazzioni inginstissime che doveano abjurarsi insieme col papa, ed ecco il testo di tal articolo „ *Si quid annatarum praesertim, pallii, confirmationum, mensium papalium, et hujusmodi jurium et reservationum nomine, in bonis statuum Augustanae confessionis, a quoeumque, quandocumque, et quomodocumque praetendatur, id validitate et executione, a brachio saeculari impertienda, careat* „. Ma il fatto sta, che tutti i sovrani o principi evangelici, vollero esser Papi, anche nel rapporto della Dataria, ordinando la stessa percezzione sulli beneficj, e vescovati, come amplamente prova Samuele a Marchall nel suo opuscolo „ *De jure annatarum, praesertim principis evangelici* „ riportato nell'interessante collezione degl'opuscoli miscellanei, publicata dal dotto Gio. Pietro Ludewig *tom.* 2. *opusc.* 10. *p.* 886. *Halae*

che ammettono nella loro riforma, la distinzione di due capi e di due podestà (1).

148. Sotto il vocabolo del capo del governo, s' intende il principe, il monarca, ed ogni podestà secolare (2).

---

*Magdeburgicae* 1720. *in fol.* Anzi Enrico Spelmanno *archeolog. p.* 17. narra ne' tempi d'Enrico VIII. „ *Id certissimum est, annatas hodie fisco pendi, non tantum ex episcopalibus; verum etiam ex beneficiis quibuslibet ecclesiasticis annui valoris X. marcnrum, vicariisque X. librarum, nec minoris sane quam unius anni fructus integros, juxtn tabulas regias aestimandos. Hoc autem consultum anno* 1526. *Henrico VIII. imperante*,, Confusi allora i concistori de' nuovi riformisti, furono costretti di conoscere un altro papa nello stesso principe, e dargli li stessi privilegi ed attribuzioni, decretando „ *Regula nunc est juris: quod principes evangelici in suis territoriis, habeant exerceantque* jura papalia *et* episcopalia, *quorum in primo genere est* jus annatarum . . . . *Hinc jus annatarum et similia, papalia sunt, et contra papam praescribi non potest tantum spatio centum annorum: ergo idem contrn principes ecclesiasticos*,,. Ved. il citato Marchall p. 970. e seg. Perchè dunque sortire dal centro, abjurare il papa, maledire i proventi ecclesiastici, e poi immaginare un' altro centro, ma fuori della linea, dare la successione del papa ad un laico, ad un fanciullo, ad una femmina, e pagar con usura al novello capo quei proventi, ed accordare quei privilegi, che con aperta antilogia e ribellione si negavano al vero papa e vicario di Gesù Cristo? „ *Ut quid perditio haec!* . . .

(1) Non mancano al di d'oggi simili religionari come prova il P. Bohours nella vita di *s. Francesco Saverio lib.* 5., tra li Giapponesi. V'ha il Saco sommo sacerdote indipendente dal sovrano. Esso nomina alcuni sopraintendenti nomati Tundi che somigliano i vescovi, e questi soli fanno una specie di consagrazione ai sacerdoti che chiamano Bonzi. Anche nel *Tibet, il gran Lama* è indipendente dal sovrano. Esso ha una gerarchia totalmente ecclesiastica, simulacro preso da *Manete* come vuole l' autore dell'*Alfab. Tibetano* p. 242. Anche l'idolatria greca e romana conservava, e l'odierna conserva distinte le due podestà per derivazione forse (dice il Bochart *in Phaleg.*) del tabernacolo e dell'arca d' Isdraele, da cui vuolsi provenire l'idolatria, dove Mosè era il capo del popolo, ed Aronne il sommo sacerdote.

(2) „ *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*,, Rom. 13. 7. „ *Tuli de vestris tribubus viros sapientes, et nobiles, et constitui eos principes*,, Deut. 1. 14. „ *Principatus sensati stabilis erit*,, Eccl. 10. 1.

149. Il capo della religione è il Sommo Pontefice Romano, che tra le molte prerogative ha la qualità di Luogotenente e Vicario di Gesù Cristo, su questa terra, per non interrotta apostolica successione (1).

150. Egli è capo visibile della monarchia ecclesiastica, la quale si ritrova sotto Gesù Cristo, invisibile supremo monarca (2).

---

(1) „ Erit quasi pater habitantibus Jerusalem et domus Judae, et dabo claves domus David super humerum et aperiet, et non erit qui claudat, et claudet, et non erit qui aperiat „ Isai. *c.* 22. „ Papa vicem et locum Christi tenet, episcopi apostolorum, presbyter septnaginta duorum discipulorum, reliqui ministri diaconorum ab apostolis constitutorum „ Ugo da Vittore *l.* 1. *de sacr. pag.* 45. „ Summus pontifex est princeps episcoporum, haeres apostolorum, primatu Abel, gubernatu Noa, patriarchatu Abraham, ordine Melchisedech, dignitate Haron, auctoritate Moyses, judicatu Samuel, potestate Petrus, unctione Christus „ S. Bernard. *lib.* 2. *de consid ad Eug. pap.*

Del Primato del Papa.

(2) „ *Potestas ejus aeterna, quae non auferetur, et regnum ejus quod non corrumpetur.. Regnum sempiternum est, et omnes reges terrae servient ei, et obedient* „ Profezia sul regno del Redentore, di Daniele *cap.* 7. *v.* 14. 27. „ Quod etiam intelligitur de ipsius Christi in terra Vicario romano Pontifice (dice il sig. Du Mortier *etimolog. sacr. verb. monarca*) supremo in spiritualibus totius orbis monarcha. Cujus Monarchia ab omnibus regibus, et regnis adoranda ad finem usque mundi duratura, ad bonum ecclesiae regimen fuit necessaria, ne divisis capitibus, divisis et animis; facilius in ecclesia Dei schismata orirentur. „ Gersone cancelliere di Parigi *lib. de statu eccl. consid.* 1. „ Status papalis institutus est a Christo supernaturaliter et immediate, tamquam primatum habens monarchicum et regalem in ecclesiastica hierarchia, secundum quem statum unicum et supremum, ecclesia militans dicitur una sub Christo, quem statum quisquis impugnare vel diminuere, vel alicui ecclesiastico statui particulari coaequare praesumit, si hoc pertinaciter faciat, hereticus est, schismaticus, impius et sacrilegus „.

S. Gennadio detto *Scolario*, l'uomo il più grande del suo tempo, e che fu patriarca di Costantinopoli nell'epoca infausta in cui *Maometto II.* distrusse l'impero greco, (onorato per la sua vasta dottrina dallo stesso *Maometto II.*): per richiamare i smarriti greci ai veri dogmi cattolici pro-

151. Questa monarchia ch' è di diritto divino ed immutabile, in quanto allo spirituale; precede tutte le monarchie e giurisdizioni secolari (1).

---

mulgati dal concilio ecumenico di Firenze, pubblicò la sua celebre esposizione sopra cinque capi controversi, e nella *sess.* 1. del *capo* 5. dopo aver dimostrato che Cristo è capo invisibile della chiesa; quanto al primato visibile del papa soggiunge „ *Papae primatum ita s. synodi decretum aperte declarat* „ *Praeterea decernimus, apostolicam sedem, et romanum pontificem in universum orbem primatum obtinere, eumdemque esse B. Petri principis apostolorum successorem, et ipsius Christi in terra vicarium, patrem, et magistrum omnium christianorum; hoc profecto nescio quomodo quis inficiari possit, cum apertissime Christus, et omnes doctores manifestius, quam si tonitruum personaret, hoc ipsum vociferentur* „ E si veda il resto della dotta sua esposizione, dove alla *sess.* 3. ci riporta il celebre decreto dell'imperatore Costantino diretto a s. Silvestro papa che lo confessa capo visibile della monarchia ecclesiastica sotto il supremo capo invisibile e legislatore Gesù Cristo. Veggasi in preferenza lo Charlas *de libert. ecc. gallicanae*, e l'insigne opera del Sommier *hist. dogmatique de la sainte siege, per totam.* Ved. anche i due tomi di supplemento a Natale Aless. stampati in *Bassano* e *Venezia* in fol.

Della prerogativa spirituale del Papa.

(1) „ *Ecce costitui te hodie super gentes, et super regna, ut evellas et destruas et disperdes, et aedifices, et plantes... Ego quippe dedi te hodie in civitatem munitam, et in columnam ferream et in murum aereum super omnem terram regibus Judae, principibus ejus et sacerdotibus, et populo terrae. Et bellabunt adversum te, et non praevalebunt, quia ego tecum sum, ait Dominus ut liberem te* „ Hierem. 1. *v.* 10. 18. 19. „ È cosa mirabile come avendo allora Geremia il primato sacerdotale, gli diede Iddio sì grandi precedenze, le quali poi ripete con termini quasi simili a s. Pietro „ *Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt, et quodcumque ligaveris super terram erit ligatum, et in coelis, et quodcumque solveris super terram erit solutum et in coelis* „ s. Tomasso *lib.* 3. *de regim. c.* 13. „ *Apparet excellentia monarchiae Christi super alias quatuor praecedentes, et dominantes dignitate, quia Deus, et homo est* „ E perciò S. Gio. Crisostomo *hom.* 4. *de verb. Esajae*, disse con grand' eloquenza „ *Alii sunt termini regni, alii termini sacerdotii. Regnum sacerdotii, altero majus est: neque enim ex his quae videntur hic declaratur rex: neque ex gemmis illi affixis, neque ex auro quo amictus est,*

152. Il capo della religione, suole prestarsi per impiegare la sua AUTORITÀ, sia giurisdizionale, sia decisionale (cioè, che parte dalla suprema sua catedra e magistero) (1), quando l'interesse

---

*debet aestimari rex. Ille quidem ea quae sunt in terra, sortitus erat administranda: caeterum sacerdotii jus e supernis descendit: quaecumque, ligaveritis super terram erunt ligata et in coelis: regi eas, quae hic sunt, commissa sunt, mihi coelestia* „ E notando le differenze tra la podestà ecclesiastica, e secolare prosiegue „ *Regi corpora commissa sunt, sacerdoti animae: Rex maculas corporum remittit, sacerdos maculas peccatorum: ille cogit: hic exhortatur: ille necessitate, hic consilio, ille habet arma sensibilia, hic arma spiritualia, ille bellum gerit cum barbarie, mihi bellum est adversus daemones* „ E conclude „ *Major hic principatus: propterea rex caput submittet manui sacerdotis, et ubique in veteri scripturà sacerdotes inungebant reges* „.

IVONE vescovo di *Chartres* detto altrimenti Carnutenese il quale viveva nel secolo duodecimo, così scriveva ad ARRIGO I. re d'Inghilterra *ep.* 51. „ *Sicut sensus animalis subditus esse debet rationi, ita potestas terrena subdita esse debet ecclesiastico regimini: et quantum valet corpus, nisi regatur ab animo, tantum valet terrena potestas, nisi informetur, et regatur ab ecclesiastica disciplina. Et sicut paratum est regnum corporis, cum jam non resistit caro spiritui, sic in pace possidetur regnum mundi, cum jam resistere non molitur regno Dei* „.

TERTULLIANO deridendo l'imperatore, se avesse la follia di usurpare il potere spirituale, gli dice con ischerno *apologet. cap.* 30. „ *Coelum denique debellet imperator, coelum captivum triumpho suo invehat, coelo mittat excubias, coelo vectigalia imponat. Non potest? ideo magnus erit, si coelo minor erit* „.

DEGL' UFFICJ INERENTI, O COMPROMESSI NEL SOMMO PONTEFICE.

(1) „ *Salvator cum pro se et Petro dare jubet, scilicet didrachma, pro omnibus exolvisse videtur: quia sicut in Salvatore erant* OMNES CAUSAE MAGISTERII, *sic et post Salvatorem in* PETRO, *omnes continerentur* „ S. AGOST. *qu.* 75. *novi test.* „ Inoltre „ *Ecclesiae potestas versatur quandoque etiam in temporalibus,* QUATENUS VERO *ad spiritualem finem ordinantur* „ FR. VARGAS *in resp. de episc. jurisd. confirm.* 10. E dottamente parla in questo senso lo stesso S. AGOSTINO *in serm. BB. Petri et Pauli incip. Fortis et humilis* „ Quis PETRUM plebejum piscatorem, apostolorum facile crederet princi-„ pem, et regibus obsistere? reges santificare? regnis omnibus imperare?

della religione, il vantaggio spirituale de' popoli che a lui reclamano, la moralità publica, una persecuzione della chiesa

---

„ mundum refraenare legibus? doemonem calcare pedibus? jubere virtu-
„ tibus? coelum hominibus aperire, cum velit, claudere cum placeret?
„ conversis donare, negare perversis? merita mundi cognoscere? culpas
„ et crimina hominibus relaxare? „

Ma non amando, nè volendo entrare nella spinosa polemica *della podestà diretta od indiretta*, nè lodando una *tesi-ultra*, e che può sconfinare con facilità, siccome protestai ne' prolegomeni *del diritto publico ecclesiastico;* egli è permesso a uomo qualunque di buon senso, d'indicare una norma ed una osservanza stabilita da solenni ed innegabili fatti, in circostanze difficili o imbarazzanti, e fatto un tal confronto, io posso asserire, che nella congiuntura de' casi contemplati in quest' articolo, il sommo Pontefiee ha ricevuto prove ed argomenti della più certa fiducia e soggezione dai popoli, dai monarchi, e dalle nazioni, che hanno compromesso nel suo alto giudizio, ed hanno almeno consagrato una riconoscenza (coûtumière) consuetudinaria del suo magistero, e della sua giurisdizione suprema. In tal modo io stabilisco una osservanza, sopra fatti induhitabili, lasciando la polemica alle scuole: io mi limito al fatto, e non mi estendo al diritto che può stabilire quest'osservanza, la quale presenta degli atti così solenni, imponenti, e moltiplicati: neppure mi occupo della questione, se sia espediente al hen publico della religioue, e della politica, che vi sia nel mondo un supremo magistero, non solo esteriormente e tra le leggi dell'etichetta e del ceremoniale pubblico che accorda al ministro od al uunzio del Papa la preeminenza sopra tutti i ministri e rappresentanti dei potentati della terra, non esclusi li stessi sovrani protestanti e non cattolici, come osserva il haron Bielfeld *nelle sue istituzioni politiche Parigi* 1761. *p.* 112, ma che aneo sostanzialmente si riconosca un giudice supremo, a cui *si debba*, o *si possa* compromettere nelle grandi differenze che possono agitare i popoli, e per indurre una felice concordia: ho detto di limitarmi ad un rapporto di fatti: io divengo in ciò uno storico, e merito più riguardi di un semplice controversista.

Escursione istorica su tal' osservanza.

S. Uoone Eteriano che viveva nel 1170 così scrive all'imperatore Manuele Comneno di Costantinopoli „ *Ex ipsa rei evidentia liquido apparet, quod* Petrum *ejusque successorem scilicet romanum Pontificem*, Christus, *principem et caput non modo latinorum, graecorum, occidentis, septentrionis universi, verum etiam armeniorum, arabum, judaeorum, madianitarum, amalechitarum, et totius orientis, et meridiani climatis in perpetuum con-*

e de' fedeli, che si rivolgono al comun padre, una necessità imprevista di ovviare feroci contese tra popoli cristiani, (co-

---

*stituit. Ob quam rem occidui solis limites universi, Petri successorem, usque nunc sibi dominum recognoscunt, et sub illo praesule diriguntur, quod omnem ab utero gremioque matris errantem facere, opportunum est* „ Ved. questo celebre autore presso la biblioteca de' padri.

È nota la confessione di un governo sulla definizione delle due podestà riportata dal Baronio *tomo X. anno* 996. in questi termini „ Ludovicus *Dei gratia dux Bavariae* etc. „ *Complectens ab olim, sibi romana mater ecclesia, quadam quasi germana charitate, germaniam illam; eo terrenae dignitatis nomine decoravit, quod est super omne nomen temporaliter tantum praesidentium super terram, plantans in ea principes, tamquam arbores praeelectos, et rigans eos gratia singulari; illud eis dedit incrementum mirandae potentiae, ut ipsius ecclesiae auctoritate suffulti, velut germen electum per ipsorum electionem, illum qui fraena romani imperii teneret, germinarent. Hic ( imperator ) est illud luminare minus in firmamento militantis ecclesiae, per luminare majus Christi vicarium, illustratum* „.

Il Pontefice Nicolò I. che vivea nell'anno 860 scrivendo ai milanesi gli significa l'illimitata podestà in questi termini persuasivi „ Christus *B. Petri aeternae vitae clavigero terreni simul et coelestis imperii jura commisit. Illius igitur ecclesia privilegio fungitur, cujus auctoritate fulcitur* „

Ciò s'intende di tutti quei casi, in cui l'oggetto temporale, o dipende, o si trova collegato con l'influenza spirituale, o con la necessità di un supremo giudizio ecclesiastico, per quietare i popoli ed impedire imminenti assurdi. Li fatti che sieguono sono collegati a questi principj, e li suppongono, non essendo permesso per brevità un parziale dettaglio sopra ciascuno di essi, per lo che si rinvia alla sincerità dell'istoria, e della diplomatica.

Monumenti.

Il codice diplomatico del diritto delle genti publicato in Annover da Goffredo Guglielmo Leibnitz nel 1693. presenta i monumenti più irrefragabili di una inconcussa osservanza nei rapporti anzidetti dell'articolo 152. Tra i più rimarcabili fatti s'incontrano:

1. Il diploma d'Urbano II. sulla feudalità del regno di Sicilia del 1096.
2. L'antico concordato sulli diritti della Germania tra l'imperatore Arrigo V., e papa Calisto nel 1122.
3. L'epistola di Gregorio III. ad Arrigo VI. che lo dichiara imperatore eletto anno 1187.

me sarebbe l'attribuzione e la demarcazione di nuove isole o continenti scoperti, la libertà impedita della chiesa, ed altre

---

N. B. È qui ommessa l'epistola d'Innocenzo III. diretta „ *Bertholdo Zaringiae Duci* „ nell'anno 1209 sull'elezione dell'imperatore, in cui disapprova l'elezione di *Filippo duca di Svevia* che dichiara nulla, ed approva quella del *re Ottone* che fu poi incoronato imperatore dallo stesso pontefice col nome di Ottone IV., ma rivolgendosi poi contro la s. Sede, fu dichiarata la sua decadenza, e fu eletto imperatore Federico II. in luogo del medesimo. In quest'epistola il pontefice promulga il suo diritto di ozzione per due motivi. Primo „ *de jure et* antiqua consuetudine . . . *quia apostolica sedes, romanum imperium, in personam magnifici* Karoli, *a graecis transtulit in germanos* „ Questo primo motivo appartiene ad un fatto storico innegabile a cui attacca il principio della consuetudine, indipendente da ogni diritto controverso. Secondo, per l'influenza ed interesse spirituale esercibile in paesi cattolici „ *Numquid non, si principes non solum in discordia, sed etiam in concordia sacrilegum quemcumque, vel excommunicatum, tyrannum, vel fatuum, haereticumque in regem eligerent, aut paganum, nos inungere, consecrare, ac coronare hominem hujusmodi debemus? Absit omnino* „. Risponde il papa alle objezioni, con esporre la prudente demarcazione de' suoi confini, e giustificando il suo legato „ *Nec fecit aliquem eligi, nec elegit, nec electioni se numquam ingessit, nec cognitoris personam exhibuit, quoad factum eligentium: et sic* jus principum nullatenus usurpavit, *aut venit contra illud: exercuit autem denunciatoris officium, quia personam Philippi denunciavit indignam, personam Ottonis denunciavit idoneam* „.

Esiste quest'epistola presso Simone Schardio *De elect. germ. principum:* Argentorati 1609. in fol. p. 439.

4. L'epistola d'un legato della s. Sede, a Filippo re di Francia, in cui gli si assegnano alcune terre vacanti, anno 1222.
5. L'epistola d'Aless. IV. che proibiva l'elezione in imperatore di Corrado o Corradino nipote di Federico II. anno 1256., per motivi interessanti la chiesa.
6. Un compromesso di vari sovrani all'arbitrio del legato della sede Apostolica, e di s. Luigi re di Francia anno 1245.
7. L'epistola di Urbano IV. a Riccardo eletto re de' romani, regolatrica di varie controversie degli elettori circa l'anno 1257.
8. Una sentenza arbitramentale del papa Bonifacio VIII. tra li ra di Francia e d'Inghilterra anno 1298.

grandi e generali ragioni, fondate sù motivo spirituale), impegnano l'alto suo tribunale, di prender ad esame, e conside-

---

9. Lettera di cinque elettori al papa futuro, perchè approvi l'elezione di Ludovico di Baviera, e gl'imponga la corona anno 1314.
10. Trattato fra il re Filippo il Lungo, ed i stati di Fiandra per sentire la decisione del papa anno 1317.
11. Arbitrale senteoza di Giovanni XXII., di non prestar servizio al re di Fraocia anno 1319.
12. Celebre decisione del re di Francia contro Pietro oa Cugnieras sulla giurisdizioue ecclesiastica anche *in temporalibus* supposta l'influenza nello spirituale anno 1329.
13. Rimostranze degli elettori a Benedetto XII. per seotire il suo oracolo, sull'imperatore Luoovico anno 1338.
14. Conferma di Clemente VII. a favore di Luigi d'Angiò del regno di quà dal faro, ed investitura del Piemonte con clausole e menzione di fatti assai riflessibili, e relativi all'influenza spirituale.
15. Erezione del regno d'Adria dello stesso pontefice anno 1382.
16. Obedienza de' regni di Francia protestata a Benedetto XIII. prima della sua deposizione, cioè nell'anno 1403.
17. Bolla di Nicolò V., che priva il duca Amadeo dal dominio d'una parte del Piemoote, e la riunisce al re di Francia anno 1447.
18. Bolla d'Eugenio IV. in cui concede varie grazie all'impero e corpo Germanico, per avergli prestata intiera obedienza, anno 1446.
19. Bolla di Nicolò V. che concede ad Alfonso re d'Aragona l'isola vacante di Castel rosso anno 1450.
20. Bolla del medesimo pontefice sull'elezione dell'imperatore Federico, coo precetto ai sudditi di riconoscerlo, aono 1451.
21. Bolla del medesimo sulle differeoze dei re di Svezia, e Danimarca, anno 1451.
22. Concessione del medesimo ad Alfonso re di Portogallo dell'Indie Orientali scoperte fino alla Guinea, e fiume nero, e con divieto ad altre potenze di noo approdarvi seoza il permesso di Alfonso, anno 1454.
23. Dichiarazione di Calisto III. della devoluzione di Napoli alla Sede romana per la morte di Alfonso, anno 1458.
24. Bolla di Pio II. che crea l'imperatore Federico Generalissimo dell'esercito cristiano contro i turchi, anno 1460.
25. Celebre bolla di Alessandro VI. che tirando una linea di demarcazione sul meridiano del nuovo mondo, concede così tutto il continen-

razione il contrasto degli affari temporali, bilanciare le richieste degl' interessati, e quindi proferire una decisione su-

---

te scoperto el re Fedinando ed Isabella, la quale linea serve tuttora per base del diritto publico dell'America, anno 1493.

Continuazione de' Monumenti.

Giovan Giacomo Schmaussen nella sua collezione „ *Corpus juris gentium academicum, Lipsiae* 1730. „ supplisce i seguenti fatti, e monumenti.

1. Un breve d'Innocenzo II. che concede in fendo definitivamente il regno di Sicilia a Ruggiero II. nel 1139. sotto varie prescrizioni.
2. Una bolla d'Alessandro III. del 1169 che erigge il Portogallo in regno, e ne dà l' investitura ad Alfonso I. dopo espulsi gl' infedeli, sotto l'annno censo di due marche d'oro.
3. Un diploma di Pietro d'Aragona nel 1204. che offre e costituisce il suo regno in feudo della chiesa romana.
4. Una bolla di Bonifacio VIII. che conferisce in feudo a Giacomo II. re d'Aregona il regno della Sardegna e Corsica con pieno vassallaggio, e giuramento di fedeltà alla chiesa romana.
5. Un atto publico di Casimiro re di Polonia, Gran Duca di *Lituania*, di *Cracovia*, di *Russia*, di *Prussia*, di *Pomerania* ed altri vasti dominj che costituiscono in oggi l'impero russo, la Prussia, la Germania in parte, e la Svezia in gran parte, in cui si fa une solenne pacificazione, e distribuzione di questi vasti dominj con l'opera, giudizio, ed intervento di Paolo II., rappresentato da Ridolfo *Vescovo Laventino* Legato a Latere nel dì 19. ottobre 1466.
6. Una bolla di Sisto IV. in luglio 1481., in cui concedesi ed Alfonso re di Portogallo, e suoi successori il diritto di navigare ed approdare alle sponde incognite dell'Africa e dell'Indie, citandosi ivi tutte le concessioni in materia di navigazioue marittima fatte dai precedenti pontefici.
7. Una donazione di Carlotta regina di Gerusalemme, di Cipro, e di Armenia ch'essa fa de' suoi regni a Carlo I. duca del Piemonte, con la presenza di due cardinali Legati d' Innocenzo VIII. li 25. febraro 1485.
8. Il concordato celebre tra Leone X., e Francesco I. re di Francia del 1517. sull'abolizione della prammatica sanzione, dove sono rammentati tanti atti publici, e significanti della s. Sede, e si promulge le sua estesa podestà.

prema. Appartiene alla polemica con principj ecclesiastici e politici, di argomentare o discutere codesta autorità, come

9. Bolla di CLEMENTE VII. del 1537., in cui si approva la donazione dell' isola di Malta fatta da CARLO V. all'Ordine di s. Giovanni di Gerusalemme.
10. Bolla di PAOLO III. che nel 1545. concede in feudo il ducato di Parma, e Piacenza a PIETRO LUIGI Farnese.
11. Bolla di PIO V. del 1569 4. *Kal. sept.*, in cui si conferisce a COSMO I. Medici la dignità, e titolo di Gran Duca di Toscana, nella qual bolla sono menzionati altri atti publici de' predecessori, sul diritto di conferir la qualità reale e di eriggere i regni, e dominazioni, per incremento della chiesa.
12. Atto solenne del 1576 in cui GREGORIO XIII per mezzo del cardinale *Giuseppe Moroni* suo Legato a latere, dà le leggi, ed una nuova costituzione alla republica di Genova, e per universale pacificazione nomina le cariche, e gl'impiegati con assenso del ministero imperiale, e di Spagna.
13. Bolla di BENEDETTO XIII. del 1728. sul tribunale di regia giurisdizione in Sicilia, ove si richiamano i diritti della s. Sede. Veggasi sù tal materia anche il codice diplomatico della Sicilia del DE JOANNE Panormi 1743.

L'analisi di questi fatti contiene, e giustifica un libero consenso dei popoli e delle nazioni di compromettere nel supremo giudizio della s. Sede, specialmente per l'esercizio degli uffícj contemplati nel presente articolo, tralasciandosi altri fatti, concordati, ed esempli, che possono ricavarsi dal gran codice diplomatico di M. DUMONT, e de' suoi continuatori, che giunge finora alla collezzione di vol. 28. in fol: oltre le raccolte di MARTENS e ROUSSET con i supplementi, vol. 23. in 8. Gottinga 1791., e tutti gli atti e concordati di data più recente e posteriore.

CONTINUAZIONE SULLA STESSA OSSERVANZA.

Un singolar fatto mi resta ancora a rammentare, ed è la concessione dell'Ibernia, e di tutte l'isole adjacenti fatta dal papa ADRIANO IV., ad ARRIGO SECONDO re d'Inghilterra *pro bono ecclesiae*, e confermata dal successore papa ALESS. III. col tributo alla s. Sede di un danaro *pro singulis domibus*, le quali bolle si portano fedelmente dall'USSERIO nelle sue lettere iberniche *pag.* 80, 82. È osservabile che il famoso GIO SARISBERIENSE nel lib. 4. del suo *Metalogico cap. ult.* narra il dettaglio, ch'esso fu l'agente di questa concessione „ *Pontifex* ADRIANUS *ad meas preces illustri regi Anglorum*

diritto inerente nella qualità e rappresentanza del sommo Gerarca. Appartiene alla storia ed alla diplomatica di riunire ed esaminare una concorrenza di fatti, con la dottrina dell' esperienza, per sostenere e discutere limitatamente questa autorità, come esercibile, non tanto per diritto inerente, quanto per titolo di osservanza e consuetudine, resa inconcussa, e presso che inviolabile, per voto e libero consenso dei popoli, e delle nazioni. Tuttavolta il presente articolo, con la sottoposta nota, non deroga allo *statu quo*, di qualsivoglia sovrauità temporale: Può esser applicato soltanto nella concorrenza di casi co-eguali, per costituire un tribunale e giudice supremo, come espediente giustificato dall' esperienza e dall' osservanza, e come mèzzo favorito ancora dalla politica, per sedare guerre civili, o d' opinioni religiose, per transiggere con tal compromesso eterne contese, per evitare estremi mali, e per

---

*Henrico II. concessit et dedit Hiberniam jure haereditario possidendam, sicut litterae ipsius testantur usque in hodiernum diem. Annulum quoque per me transmisit aureum, smaragdo optimo decoratum, quo fieret investitura juris in gerenda Hibernia: idemque adhuc annulus in curiali archivio publico, custodiri jussus est* „ Lo stesso narra Giraldo Cambrense *Hiberniae expug. lib.* 2. *cap.* 6. „ *Regem Henricum ab Adriano papa privilegium hoc exquisivisse per Joannem Salisburiensem, postea episcopum Carnutensem, Romam ad hoc destinatum anno* 1155. *Per quem idem papa, Anglorum regi, annulum aureum in investiturae signum praesentavit: Qui statim simul cum privilegio, in archiviis Wintoniae repositus fuerat* „ Lo stesso attestano gli annalisti Ruggiero Wendoverio, Matteo di Parigi, Nicola Trivetto, Gio. Rosso Warvicense in libello *de terris coronae Angliae adnexis*, dove s'inserisce la bolla di *Adriano*, che riporta ancora Matteo di Parigi ed il Trivetto: finalmente lo stesso attesta Roberto dal Monte nella continuazione della cronografia di Sigeberto, e lo Scoti-Cronico *lib.* 12. *c.* 33. Questo gran fatto seppe rinfacciare il card. Reginaldo Polo al parlamento d'Inghilterra nell'anno 1554., per confutare i principj di defezione alla s. Sede, e dimostrarli non esenti da ingratitudine, e da una specie di fellonia, come riferisce Gio. Eiderlitea *epist. ad Cathonens. Episcopum Londra* 1555., e Matteo Parcher nella vita di questo gran Cardinale. Circa poi il modo, ed il diritto con cui la chiesa suol godere simili oblazioni o tributi, si veda il seguente art. 158. con le note.

indurre ogni preferibile sistema di pace e di concordia, nelle umane contestazioni de' popoli e delle nazioni.

153. Il testo di *s. Giovanni, cap.* 27. *v.* 36. « *Regnum meum non est de hoc mundo* » non si oppone all'articolo precedente (1), posciachè il regno di Cristo, non fu stabilito nel mon-

---

Del Regno di Cristo.

(1) Questa triviale eccezione dei novatori, tra cui si comprende il teologo o cancelliere Giorgio Rechberger publicista austriaco nelle sue istituzioni recenti di diritto publico ecclesiastico *Lincii apud Cajetanum Harlinger* 1819. *in* 8. *tom.* 1. *p.* 209., si risolve con tre riflessioni. 1. Non disse Cristo „ *Regnum meum non est in hoc mundo* „ ma disse *de hoc mundo*. La questione è solo gramaticale, e cessa nel riflettere che la proposizione *de* si usurpa latinamente in vece della parola *secundum*. Filippo Pareo celeberrimo gramatico nel suo bel commentario *de particulis linguae latinae* stampato in *Francfort* 1647. *pag.* 604. dice „ *Propositionem* De, *alii per* secundum, *non ineleganter afferunt* „ Cic. *de Leg.* „ *De hominibus nulla gens est, quae non habendum sciat esse Deum* „. Idem *pro Milone* „ *Unus de illis* „ Idem „ *accusator de plebe* „ *Huc refer* „ *De meo, De tuo, De suo, De nostro* „ Plautus *Miles* „ *De meo his praeceptis nihil novum apposui* „ *Idem Menech*„ *De tuo isthic addis* „ Terent. *adelph.*„ *obsonat, potat olet unguenta De meo, idest sumptu* „ *Id. Asinar* „ *De industria quod nolebam, fugiebatis* „ Usurpasi anche la proposizione *De* in luogo di *Ex*, ed il senso poco differisce da *Secundum*, poichè è sinonimo il dire „*sermonem* da te *sumpsi* „ ovvero „ secundum te *sumpsi* „ Difatti è regola gramaticale che se s'indica una persona, o si personifica una cosa, la proposizione *de* sempre si converte in *ex* „ così prosiegue il Pareo l. c. „ *Propositio desumitur pro* ex , *cum persona indicntur.* Cic. *lib.* 1. *de offic.* „ *De graecis dulcem ac facetum Socratem accepimus* „ Io. *pro Ros. amer.* „ *De amicorum sententia Roscius Romam confugit* „ Io. *lib.* 7. *defin.* „ *Unus* de *multis* „ Io., De *Jovis sententia, Minos sanxit leges* „ Anzi lo stesso Pareo *l. c. p.* 610. insegna che la proposizione *e*, vel *ex* s'interpreta appunto per *secundum*, e per *juxta*, e ne porta infiniti esempi che ometto per brevità.

Sicchè *o* si prenda nel nostro testo la proposizione *de* in vece di *secundum*, od in vece di *ex*, sempre ci dirà „ *Regnum meum non est secundum hunc mundum*, ovvero, *ex hoc mundo* „ cioè „ *Il mio regno non è secondo le massime di questo mondo*, ossia, *non è della politica del mondo : che se il mio regno fosse tale* (soggiunge con molta categoria G. C. a Pilato) *i miei ministri verrebbero certamente a disfida, perchè io non fossi conse-*

do, ma nella magione celeste, ne tali espressioni, hanno giammai fatto allusione al regno temporale, ed a qualunque auto-

---

gnato agli ebrei ,, *Si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei utique decertarent, ut non traderer Judaeis* ,, E qui osservasi cha lo stesso testo ripete ,, *ex hoc mundo* ,, in vece ,, *de hoc mundo* ,, Ed è questa l'interpretazione ovvia di s. Gio. Crisostomo *hom.* 25. *in Joan.* 6., di Teofilatto *in cap. Is.* 18., e di s. Agost. nel *tratt.* 115. *in Joan.*: quali dottrine non posso inserire in una nota. Il Matteo Polo nella sua critica in questo luogo conviene egualmente.

La seconda riflessione si è, che la dignità di Cristo creatore del cielo e della terra, non poteva limitarsi al solo mondo, e per dar a conoscere che il suo trono non era di materia mondiale, fragile, e caduca, disse che il suo regno non era della materia di questo mondo, mentre la proposizione *de* od *ex*, si usurpa anche *per materiam*, come prova con moltissimi esempli il Pareo *pag.* 608. Cristo stesso ci convince di questa interpretazione col testo di s. Gio. c. 8. v. 23. ,, *Et dicebat eis* ,, *Vos de deorsum estis, ego non sum de hoc mundo* ,, Come meglio potevasi interpretare *de hoc mundo*, se non dicendo ,, *Voi siete mondiali, e caduchi, ed io sono celeste, ed immortale?*,, Ed è questo anche il parere di s. Cirillo Alessand. *lib.* 12. *cap.* 12.

La terza riflessione nasce dall'interpretazione della parola *mundo.* Il Salvatore intese per questa parola gl'uomini carnali, gl' uomini imbevuti della politica, e delle corrotte massime del mondo, come si prova con diversi testi di s. Gio. ,, *In propria venit, et mundus eum non cognovit: Vos de mundo estis, et ego non sum de mundo; mundus me odio habuit, et non pro mundo rogo: totus mundus in maligno positus est: et quidquid est in mundo, aut concupiscentia carnis, aut concupiscentia oculorum, aut concupiscentia vitae* ,, e diceva Osea c. 4. ,, *non est veritas, et non est misericordia, et non est scientia Dei in mundo* ,,.

Nelle gesta della *Collazione cartaginese* tenuta sotto l'imperatore Onorio fra i cattolici e donatisti (codice prezioso che Papirio Massone trovò offerto all'altare di *s. Stefano*, confrontato, ed emendato dal celebre P. Piteo, qual codice si publicò nell'edizione parigina di *s. Ottato Milevitano* 1631.): ivi nella *collaz.* 3. *p.* 595. si fa innanzi s. Agostino vescovo d'Ippona scelto tra i disputanti cattolici, e così si fa a ragionare al caso nostro ,, *Mundus ergo in hominibus intelligitur. Non utique ita stulti sumus, ut belluas etiam, et quaecumque irrationabilia animantia, ad salutem quam Christus promisit, pertinere dicamus. Quando hoc dicimus* ,, *Mun-*

rità esercibile in questo regno temporale; ma soltanto hanno indicato il regno celeste e spirituale, a cui per i meriti di Cristo possono aspirare le anime de' mondani.

154. Quei confini che con principj d'umiltà, non disgiunti dal zelo della ecclesiastica libertà, suole il capo della religione attribuirsi nella sua discrezione, nella sua coscienza, e nella sua qualità, verso il capo del governo; formano l'esistenza dei doveri tra di loro, e l'essenza del diritto pubblico ecclesiastico.

---

*dus in maligno positus est, homines sunt: ut credat mundus quia tu misisti, homines sunt, et caetera quae in malo dicta sunt, homines illi, homines illi* ,,.

E giustamente riflette lo stesso s. Agostino, che Cristo non si curò del regno dei perversi e carnali, perchè questo regno era occupato da un altro principe ch'era il Diavolo, come dice *contra Julian. lib. 6. cap. 1.* ,, *Sed hoc loco sic appellavi mundum, quemadmodum Dominus, ubi ait: Ecce venit princeps mundi* ,, *unde scriptum est* ,, *Mundus per eum factus est* ,, *principem voluit intelligere diabulum. Et sicut dictum est* ,, *Mundus in maligno positus est* ,, *Et iterum* ,, *Omnia quae in mundo sunt concupiscentia carnis est, et concupiscentia oculorum, et ambitio saeculi, quae non a patre, sed ex mundo est* ,,: *hinc homines sunt a patre per filium, quantum quidem attinet ad ipsam substantiam qua homines sunt; sed mundi princeps est diabulus, et mundus in maligno positus est* ,,.

Sicchè la sana interpretazione si è, che giammai ha ricusato Cristo di regnare sul mondo morale e sostanziale, ma solo ha rifiutato il regno degl'uomini malvaggi, concupiscibili, e politici secondo la carne, abbandonandoli all'impero di altro re o principe, qual è Satanasso. Così spiegossi Cristo con dignità in questo luogo, ma Cristo non disse mai di non essere il supremo re della terra, nè si esclude di aver trasferito la stessa podestà, od una grande autorità di magistero e di giurisdizione a s. Pietro col simbolo delle chiavi, ne' casi però dove si tratta di tutelare gl'interessi della chiesa, de'costumi, e della coscienza, poichè si ricava dal testo stesso di s. Gio. c. 17. v. 37. ,, *Dicit ei Pilatus. Ergo rex est tu*? Respondit Jesus: *Tu dicis quia rex sum ego. Ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum, ut testimonium perhibeam veritati* ,, E qui tutti gl'interpreti sono unanimi a dire, che allude Cristo alle testimonianze de' profeti, che preconizzavano il Messia come re d'Isdraele, e della regia stirpe di *Davidde*. Sopraginnge poi s. Paolo, e dice ,, Christus *est caput omnis principatus, et potestatis* ,, Colos. 2. *v.* 20.

Questi confini peraltro, non sogliono sorpassare le massime di diritto, i canoni della chiesa, la dottrina dell'esperienza e della ragione, nell'avvenimento di consimili contingenze, pregiandosi anche il capo della religione, per effetto di umiltà, di prudenza, e secondo i precetti del divino Legislatore, di rispettare l'autorità delle leggi, le massime de' padri, i fatti de' predecessori, le regole de' sagri canoni, e la norma de' sudetti rapporti (1).

---

(1) „ Dominentur nobis regulae, non regulis dominemur: simus sub„ jecti canonibus, qui canonum praecepta servamus „ Epist. Celestini I. *ad Illyric. Episcop.* „ Ne innitaris prudentiae tuae. Prudentiae suae „ innititur qui ea, quae sibi agenda vel dicenda videntur, Patrum de„ cretis praeponit „ Cap. V. *De constitutionibus* „. Canonum statuta cu„ stodiantur in omnibus „ Cap. I. *eod. tit.* Ved. anche il Cap. VI. *per tot.*

„ Contra statuta Patrum concedere aliquid, vel mutare, nec hujus „ quidem sedis potest authoritas: apud nos enim, inconcussis radicibus „ vivit antiquitas, cui decreta patrum sanxere reverentiam „ Epist. Zosimi *ad gall. episc.* „ Absit a me, ut statuta majorum, consacerdotalibus meis „ in qualibet ecclesia infringam, quia mihi injuriam facio, si fratrum „ meorum jura perturbo „ S. Gregorius M. Epist. *ad Natal. Salonit.* „

„ *Studeas moribus implere pontificatum: sis compositus ad mores, fervidus in dilectione, mansuetus in societate* „ Pietro Blesense *epist.* 15. *ad Epum. Carnutensem.* „ *Justitiae ac rationis ordo suadet, ut qui sua a successoribus desiderat mandata servari; decessoris sui procul dubio voluntatem et statuta custodiat* „ Greg. 1 *can. justitiae caus.* 25. *qu.* 1. „ *Defensores enim divinorum canonum et custodes sumus, non praevaricatores* „ Martinus 2. *ep.* 5. *ad Jo. Philad. episcopum* „ Ved. il Zallinger *instit. jur. publ. eccl.* Charlas *de libertat. eccl. gallicanae*, il Mauclero nell'opera sopra lodata „ *De monarchia ecclesiastica et saecuları christiana tom.* 1. *p.*260. il Sommier *histoire dogmatique de la sainte siege per tot.* Christiani Lupi *op. omnia* „ Il Mauclero, il Sommier, ed il Lupi rilevano più degli altri li monumenti, ed i veri fondamenti del diritto publico ecclesiastico, e della moderazione del sommo Pontefice. Queste opere non possono confutarsi dai dissidenti. Ved. l'art. 175. con la nota dell'art. 161. ed i prolegomeni sul diritto pubblico ecclesiastico *Tit. V.*

### Sezione 2.

*Nozioni sostanziali di tali doveri.*

155. Il capo della religione non entra per cause puramente temporali e politiche, di detrarre ai diritti dei sovrani e potentati della terra (1).

156. Il medesimo ad esempio del Redentore, deve dichiarare l'obbligo che hanno i sudditi di pagare al capo del governo il tributo, quale argomento di sudditanza, e quei dazj che nelle regole di naturale giustizia, gli piacerà d'imporre (2).

---

(1) „ *Reddite ergo quae sunt Caesaris, Caesari* „ Luc. c. 20. „ *Nemo* „ *militans Deo, implicet se negociis saecularibus* „ Ep. 2. *ad Timoth. c.* 2. „ *Audite ergo reges, et intelligite .... Data est a Domino potestas vobis, et virtus ab Altissimo, qui interrogabit opera vestra, et cogitationes scrutabitur* „ Sap 6. 2. 4. „ *In his quae ad bonum civile pertinent, magis est obediendum potestati saeculari* „ S. Thom. *lib* 11. *sent. dist.* 44. „ Nel concilio lateranense tenuto sotto Innocenzo III. *cap.* 41. „ *Sicut volumus jura clericorum non usurpent laici, ita velle debemus ne clerici jura sibi vindicent laicorum* „ *Permittente Domino pastores hominum sumus effecti ut quod patres nostri, sive in sanctis canonibus, sive in mundanis affixere legibus, excedere minime debeamus. Contra eorum quippe saluberrima agimus instituta, si quod ipsi divino statuerunt consulto, intactum non conservamus* „ Leo. IV. *can. ideo caus* 25. *qu.* 1.

Distinzione dei tributi, e dei dazi.

(2) „ *Ideo enim et tributa praestate .... cui tributum tributum, cui vectigal vectigal* „ ad Rom cap. 13. „ *Et cum venissent ad Capharnaum, accesserunt qui didrachma accipiebant ad* Petrum *et dixerunt ei* „ *Magister vester non solvit didrachma? ... Ut autem non scandalizemus eis, vade ad mare, et mitte hamum, et eum piscem qui primus ascenderit tolle, et aperto ore ejus, invenias staterem: illum sumens, da eis pro me et pro te* „ Matth. 17. Si distingua il tributo dal dazio. Il tributo è un segno d'alto dominio, che impongono i sovrani ad un popolo vinto o reso soggetto. Quindi li re ed i stati tributarj, sono investiti del poter supremo, dal sovrano ch' esigge il tributo, poiche questo tributo indica sempre una sudditanza, secondo il testo espresso nelle Decretali *tit.* 39. *cap.* 11. „ *De cen-*

157. Perciò il diritto d'imporre i tributi ed i dazj, come di aumentarli, con tutti gli altri rapporti di un *dominio eminente*, non appartiene all'autorità ecclesiastica, bensì all'autorità dei potentati della terra (1).

158. Può il capo della religione accettare le oblazioni, le dedizioni, li tributi di devozione, e le donazioni spontanee, che sogliono assegnare i sovrani ed i popoli alla s. Chiesa (2); tali

---

*sibus, exactionibus, etc* ,, *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Et vos subditi esse debetis, ideo enim tributa praestatis, quia haec est probatio subjectionis* ,, Ed il Laurentio nell'*Amaltea onomastica: Lione* 1664. verbo *tributum* ,, *Tributum solvitur ratione proprii soli. Tributa solvebant provinciae a P. R. bello devictae. Tributa non conducebantur a publicanis, sed vectigalia* ,, Quindi vuole il *divino Legislatore*, che ciascuno indistintamente debba *prestare* il tributo di sudditanza alla podestà secolare.

Il dazio poi sotto la denominazione *di vectigal*, si confonde col censo, con la gabella, col pedagio, con la colletta, col taglione, col teloneo, con la gravezza, con il peso publico, con la dativa, con la tassa, e tutto ciò forma il reddito del principato, che deesi pagare indistintamente per disposizione divina. V'era a questo proposito un bel quadro nella galleria Doria di Roma, (che forse esiste), del celebre *cav. Calabrese*, dove si rappresenta *Cristo che paga il dazio*.

(1) *Tit. XXXIX.* Decret. *cap. innovamus de cens.* ,, *Nec quisquam alieni novas pedagiorum exactiones sine auctoritate regum, et principum consensu statuere, aut statutas de novo tenere, aut veteres augmentare aliquo modo temere praesumat. Si quis autem contra hoc venire praesumpserit, et commonitus non destiterit, donec satisfaciat, comunione careat christiana* ,, Ved. la *L. vectigalia ff. de publicanis: L.* 2. e 5. *cod. vectig. nova institui non posse:* ,, lo Scombornerio *lib.* 4. *polit. cap.* 14.

Del patrimonio ed oblazioni assegnate alla s. Sede dalla pietà de' fedeli.

(2) ,, *Non apparebis ante conspectum Domini vacuus* ,, Eccl. 35. v. 6.
,, *Oblatio justi impinguat altare, et odor suavitatis est in conspectu Altissimi* ,, Id. v. 8.

,, *Fiat oblatio gentium accepta, et sanctificata in Spiritu Sancto* ,, Rom. 15. v. 16.

In forza di tali principj della religione, ha sempre vissuto la chiesa con sommo lustro, e decoro per li tributi di devozione, ed ammirabili oblazioni suggerite dalla pietà dei sovrani della terra. Spelmanno ne' con

beni e concessioni fondano il titolo più sagro e più certo nel mondo, e possono possedersi con dominio indipendente, per garantire l'ecclesiastica libertà, e sostenere il gran peso dell' apostolico ministero.

---

cilj, parlando del re Ina dice pag. 230. „ *Primus omnium regum, denarium ex singulis domibus regni sui B. Petro fertur concessisse, quod diu ab anglis Rameschot, latine danarius divi Petri vocabatur* „ Si chiamava anco questo tributo *Peterpence* quasi pensione di Pietro, come prova il Parcher *in vita Britualdi.* „ Ina *primus concessit illud tributum, quod vulgo dicitur Peterpence solvendum ecclesiae romanae* „ Camdeno *in Brittannia p.* 192. „ Ina *rex, regnum vectigale pontifici romano, imposito in singulos domos denario fecit* „ I centuriatori di *Magdeburgo* non ardiscono negare questo fatto Cent. 8. C. 1. v. 3. „ Inas *Britanniae rex, suum regnum ultro ei papae fecit tributarium* „ Il re Ina vivea nel secolo settimo, come ho confrontato nell' *Untidonese*, nella *cronica d'Ingulfo*, e presso il ven. Beda „.

Questo tributo fu confermato dal re Offa, come prova l'Olinsedo *hist. brit. lib.* 6. *c.* 41. „ Offa *rex Romam profectus est, ubi imitatus exemplum regis* Inae, *fecit regnum suum subditum ecclesiae romanae, per modum tributi* „ E le stesse parole ripete l'altro istorico Spedo *lib.* 7. *c.* 30.„ Offa *rex Romam profectus, imitatus exemplum Inae, fecit regnum suum subjectum tributo* „.

Dopo il re Offa fece lo stesso il re Etelbolfo, quanto alle parti insulari aggiunte al suo impero, come riferisce il Baldeo *cent.* 2. *c.* 20. „ Ethelaulfus, *eas Insulae partes, quas pater imperio acquisiverat, pontifici* Leoni IV. *vectigales fecit,* Inam et Offam *reges praedecessores, imitatus* „ Dee qui rammentarsi il tributo a *s. Pietro* per l'Ibernia ed isole adjacenti sotto il re Alfonso II. come si è riferito di sopra.

Queste generose oblazioni furono imitate dalla *Svezia*, dalla *Norvegia*, dalla *Danimarca*, dalla *Polonia* e da altri regni, come prova il Baronio negli anni 1317, e 1388.

Sotto la medesima rubrica di oblazioni, e di tributi di devozione, devono porsi le rendite del patrimonio ecclesiastico, che si pagavano alla chiesa romana tanto dall' oriente, che dall' occidente, e che furono sospese in odio della chiesa romana sotto Leone Isaurio, ed a tempo di S. Gregorio magno, come prova Paolo Diacono *lib.* 21.

Della stessa natura è l'oblazione e dedizione di varie terre, castella, e regni, tra quali del *regno di Napoli*, come si è ricordato di sopra, e finalmente l'oblazione ossia donazione di Pipino, e di Carlo Magno.

159. Sebbene per una prescrizione fondata sul diritto divino (1) possa il ceto ecclesiastico chiamarsi esente dai tributi e dai

---

Sulla donazione di Pipino aumentata, e confermata da Carlo Magno non v' ha per Dio grazia questione sull' esistenza, poichè fu lasciata sul sepolcro degli apostoli, e ne fu rogato publico istromento da Eterio cappellano, e notajo di Carlo Magno come narra Anastasio bibliotecario *in Hadr. I. an.* 774. ,, L' autografo di questa donazione, si conserva in Ravenna, ed è riportata tra i monumenti ravennati *anno* 754. *tom.* 5. *p.* 254, la cui intestazione si è ,, *Pactum seu promissio facta per* Pipinum *patritium* Stephano II.° *pontifici* ,, Per conoscer, poi li beni conceduti, e la comprensione del ducato di Parma, e Piacenza, veggasi l'eruditissima storia del sommo impero della s. Sede contro i ministri del Duca con appendice di documenti stampata in Roma 1721. in 4.

Parimenti sulla cessione de' regni di Napoli, e di Sicilia, oltre ciò che si è detto, non v' ha questione sull' atto confermatorio di Ludovico Pio che vien trascritto nel cap. *Ego Ludovicus dist.* 63, e che riporta Raffaele Volterrano *lib.* 3. *Geogr.* e confessa anche il Guicciardini *lib.* 1, avendo riconosciuto il tributo fino ai tempi nostri. Ved. ,, *L' istoria del dominio temporale della Sede apostolica nelle due Sicilie* ,, Roma 1788. in 4.

Presi però tutti li acquisti della chiesa, quali oblazioni, donazioni spontanee, e tributi di divozione, siccome abbiamo osservato, cotali tributi fatti per lo più -D. Petro ejusque vicario -, col retto fine di garantire la libertà, ed indipendenza della chiesa; scomparisce quindi tutta la maligna polemica delli eretici, giacchè non si da, nè si puol dare nel diritto delle genti, titolo di acquisto più sagrosanto, sopra quello che nasce dall' amore, dalla stima, e dalla spontaneità degli offerenti. Veggasi il Cenni *Monumenta dominationis pontificiae, sive codex Carolinus tom. I. et II. Romae* 1760. Che poi il sommo pontefice abbia i suoi stati in pieno, ed indipendente dominio per garanzia della libertà ecclesiastica, veggasi ben trattata la questione nelle Dissertazioni diplomatiche *in urbem comitatumque Comacli diss.* 1. *pag.* 83. *dissert.* 2 *per tot. Roma* 1709. 1711.

Immunita' ecclesiastica per diritto divino.

(1) ,, Numer. I. 49. ,, *Tributum Levi noli numerare, nec pones summam eorum cum filiis Isdrael, eruntque levitae mei* ,, Gen. 47. *v.* 20. 21. 22. ,, *Subjecitque Joseph omnem terram, et cunctos populos Pharaonis praeter terram Sacerdotum, quae a rege tradita fuerat eis, quibus et statuta cibaria ex horreis publicis praebebantur, et ideo non sunt compulsi vendere possessiones suas* ,, Esd. I. cap. 7. v. 21. ,, *Ego Artaxerses rex statui ac decrevi omnibus custodibus arcae publicae qui sunt trans flumen, ut quod-*

dazj della podestà secolare, lo che si chiama una parte della ecclesiastica immunità, e tanto più possa invocare tale esenzione per diritto positivo (1); ciò nondimeno il capo della re-

*cumque petierit a vobis Esdras sacerdos scriba legis Dei coeli, absque mora detis, usque ad argenti talenta centum, et usque ad frumenti coros centum, et usque ad vini cados centum, sal vero absque mensura. Omne quod ad ritum Dei coeli pertinet, tribuatur diligenter in domo Dei coeli, ne forte irascatur contra regnum Regis, et filiorum ejus. Vobis quoque notum facimus de universis sacerdotibus et levitis, et cantoribus, et janitoribus, nathineis, et ministris domus Dei hujus, ut vectigal et tributum et annonas non habeatis potestatem imponendi super eos* ,,.

Si aggiunge inoltre a provar quest' immunità di diritto divino il testo c. 17. Matth. ove il Signore avendo interrogato S. Pietro ,, *Reges gentium a quibus accipiunt tributum, a filiis suis, an ab alienis?*,, rispose l'Apostolo ,, *ab alienis* ,, e soggiunse Cristo ,, *Ergo liberi sunt filii* ,, intendonsi i sacerdoti per *figli primarj* ,, E così spiega S. Girolamo in tal luogo ,, *Ille pro nobis crucem substinuit, et tributa reddidit: nec pro illius honore tributa nos reddimus, et quasi filii regis, a vectigalibus immunes sumus* ,,.

Ciò non ostante, che questa esenzione sia di diritto divino, v'ha una gran ragione di dubitare dai testi allegati presso *l'art.* 156, ne' quali parla Cristo indistintamente, e parla dei scribi e farisei che formavano allora in certo modo il corpo levitico ossia ecclesiastico. Nè il dottissimo Gonzales *in decretales tit.* 39. *cap. omnis anima, de cens.*; può dissimulare la forza di tal eccezione dicendo ,, *Nec est ratio quare haec verba B. Pauli ep.* 13. *ad Rom., non referantur ad clericos, et ecclesiasticas personas, cum apostolus agat generaliter de omnibus christianis, qui licet per evangelicam legem liberati sint a praecepto veteris legis, non tamen exempti sunt ab obedientia principibus praestita*, et ita non potest hic textus expendi contra immunitatem clericis ecclesiasticisque personis competentem, ut vulgo expendi solet: *Et ni fallor haec est vera et propria praesentis textus interpretatio* ,, Lo che si rimetta al buon criterio de' teologi, li quali abbiano in vista altresì l'altro testo di S. Agost. nel comm. alla stessa ep. di s. Paolo ,, *Si quis ergo putat, quoniam christianus est, non sibi esse vectigal reddendum, aut tributum potestatibus, qui haec curat, magno errore labitur* ,,.

Immunita' ecclesiastica per diritto positivo.

(1) L'imperator Costantino *Cod. theod. lib.* 2. *tit.* 1. *lib.* 1. ,, *Praeter res nostras privatas, et* ecclesias catholicas, *nemo ex nostra jussione* ,

ligione, come padre de' fedeli, si limita ad interporsi presso chi spetta, per il divieto soltanto delle sopra imposizioni, estorsioni, ed angarie, in una parola di collette ed imposte

---

*praecipuis emolumentis, familiaris juvetur substantiae: Omnes pensitare debebunt* „.

Oltre vari testi della collezione del diritto canonico, che sembra inutile di riportare, poichè ripetono gli antichi concilj, havvi il Conc. Tolet. 4. cap. 46. „ *Praecipiente Domino nostro* Sisenando *rege, id constituit s. Concilium, ut omnes ingenui clerici pro officio religionis, ab omni publica indictione ac labore habeantur immunes* „.

Di Carlo VII. re di Francia narra il Meyero lib. 26. degli annali di Fiandra „ *Cum rex bello normannico e quo regni pax pendebat, valde urgeretur, essetque funditus exhaustus, suggestum illi fuit ab ecclesiastico homine, ut decimatione ecclesiarum in eum finem instituta, consuleret rebus suis. Negavit tamen Karolus tali consilio obtemperare, quod pessime cessisset principum nonnullis, ea decimationum indictio illegitima* „ Un così simile esempio riferisce del re Lotario l' istorico Gregorio Turonese *lib. 4. hist. franc. c. 2.*

S. Dionigi Cartusiano avea letto ne' commentari di Cesare lib. 6. questo passo „ *Druides a bello abesse consueverunt, nec tributa una cum reliquis pendunt, militiae vacationem, omnemque onerum habent immunitatem. Tantis excitati praemiis, et sua sponte multi in disciplinam conveniunt, et a parentibus propinquis mittuntur* „ per cui esclama questo scrittore *ad cap.* 47. Genes. „ *Si gentiles reges, et principes, sic deferebant et providebant sacerdotibus suis, quanto magis christiani principes hoc facere, atque ecclesiasticam libertatem defendere debent?* „

Anco contro il diritto positivo si porta per eccezzione un decreto di Gio. IX. nel Sinodo di Ravenna part. 2. c. 8. „ *Ut pastus imperatoris ab episcopis et comitibus secundum antiquam consuetudinem solvatur; quod si novo tempore fiscus comitalis in jus ecclesiasticum concessus est, augeatur stipendium imperiale ab ecclesia, juxta quod respublicae fuerint memoratae* „ Nel principio del secolo decimo fu tenuto questo concilio, ed in tal epoca trasferendosi l'imperatore per le provincie dell' impero, dove non v'erano i conti, o reggitori delle provincie, supplivano i vescovi a tutto ciò ch'esiggeva il ricevimento, trattamento, e dimora del sovrano, ciò che con termini d'allora chiamavasi *pasto, parata*, e *mansionatico*: in una parola i vescovi supplir dovevano all'ospitalità del sovrano, lo che nascendo da diversi principj, e da carità cristiana, punto non si oppone al diritto

oppressive, nel che possono eccedere non tanto i supremi regnanti, che li governatori delle provincie, ed i sindaci o gonfalonieri de' paesi, tanto in danno del ceto ecclesiastico (1),

---

positivo dell'esenzione dai dazj. Per l'intelligenza di ciò, bisogna conoscere i costumi di quei tempi, che ben descrive Ottone di Frisinga *lib.* 2. *de gestis francor.* Fridar. *cap.* 12, Gregorio Turonese *lib.* 6. *c.* 45., il dottissimo Pietro Piteo *verbo pastus* nel suo glossario, ed il Bignon nelle utilissime note *ad Marculfum lib.* 1. *cap.* 3. Si oppone anco al diritto positivo il seguente capitolare di Carlo M. *lib.* 4. *pag.* 37. „ *Quicumque terram tributariam, unde tributum ad partem nostram exire solebat, vel ad ecclesiam vel cuilibet alteri tradiderit; is qui eam susceperit, tributum quod ex ea inde solvebatur, omni modo ad partem nostram persolvat*„. Tuttavia si trae questo testo alle sole risposte enfiteutiche e feudali.

Moderazione de' Sommi Pontefici.

(1) Per ben comprendere la moderazione del capo della religione, il quale ad onta de' suoi diritti, giammai ha vietato apertamente il pagamento de' tributi, e dei dazi, in quanto agli ecclesiastici, ma solo ha proibito l'oppressione, e l'eccessività delle imposte, prodotte specialmente dall' ingordigia dei subalterni: bisogna trasportarci ai tempi d'Alessandro III., e riflettere ch'esso vivea nel secolo duodecimo e precisamente tenne il pontificato dall'anno 1159. al 1181. secondo il Baronio, il Nauclero, ed il Volaterrano. Era quello il tempo delle *Crociate*, di *Manuele Comneno*, dei *re di Gerusalemme*, dell'*imperator Federico* poco amico della chiesa, tempi di ferro e veramente infelici per l'Italia, e per l'Europa, poichè li sovrani, ed i grandi, occupati per una guerra di religione, dove non mancavano molti speculatori ed impostori di trarre profitto; d'altronde *Federico*, ed i suoi partigiani nemici implacabili di papa *Alessandro*, e della chiesa, abbandonavano i loro stati, ed i loro governi in balìa di sciagurati governatori, e de' capi delle città, che con la scusa delle militari spedizioni, di munizioni di fortezze, ed altri ricercati motivi, angariavano infelicemente il publico, e le chiese in specie, allegando, o che trattavasi di guerra di religione, oppure che l' imperator *Federico* stando in guerra aperta col papa, dovevano anche i ministri imperiali opprimere gli ecclesiastici. Lo squallore essendo comparso nel santuario, il pontefice *Aless. III.* ne prese una parte doverosa, e riunì il *Concilio Lateranense III.* nel 1179. dove al can. 19. ci fa la seguente lamentevole descrizione „ Grave nimis „ esse dignoscitur, quod in diversis partibus mundi rectores, et consules

che in danno delle persone infelici ed oppresse, sullè quali deve pur sorvegliare il comun Padre de' fedeli, per l'esem-

,, civitatum, nec non et alii qui potestatem habere videntur, tot ecclesiis ,, frequenter onera imponunt, et ita gravibus eas crebrisque exactionibus ,, premunt, ut deterioris conditionis factum sub eis sacerdotium videatur, ,, quam sub Pharaone fuerit, qui divinae legis notitiam non habebat. Ille ,, quidem omnibus aliis servitute subjectis, sacerdotes suos, et eornm possessiones in pristina libertate dimisit, et de publico eis alimoniam ministravit. Isti vero universa fere onera sua imponunt. Ecclesiis et tot angariis eas affligunt, ut illud eis quod Jeremias deplorat competere videatur – Princeps provinciarum facta est sub tributo –: sive quidem ,, fossata, sive expeditiones, sive quaelibet sibi arbitrentur agenda de bonis ecclesiarum, clericorum, et pauperum Christi usibus deputatis, cuncta volunt fere compleri. Super quo dolendum est pro ecclesiis, dolendum etiam nihilominus, et pro ipsis, qui timorem Dei et ecclesiastici ,, ordinis reverentiam videntur penitus abjecisse. Quocirca sub anathematis districtione severius prohibemus; ne de caetero talia praesumant ,, attentare, nisi episcopus et clerus tantam necessitatem, vel utilitatem ,, aspexeriut, ut absque ulla coactione, ad relevandas comunes necessitates, ubi locorum non suppetant facultates, subsidia per ecclesias existiment conferenda. Si autem consules aut alii de caetero id praesumant, ,, excomunicatioui se noverint subjacere ,,.

E nel *can.* XLVI. *del Conc. Lat.* IV. tenuto pochi anni dopo si ripete ,, Adversus consules ac rectores civitatum, et alios qui ecclesias, et viros ,, ecclesiasticos, taliis seu collectis et exactionibus aliis aggravare nituntur, volens immunitati ecclesiasticae, Lateranense Concilium providere, ,, praesumptionem hujusmodi, sub anathematis districtione prohibuit ,,.

Ora sopra questi due canoni è osservabile. *Primo* che non si parla di tributi o dazi diretti che si pagano al principe *in signum subjectionis*, ovvero in *recognitionem Dominii*, che chiamavansi anco allora *censualia, fiscalia, vectigalia*, ma si parla di angarie, di taglioni, di sovraimposte a titolo di militari operazioni, ed imaginate con tanta crudeltà, e prepotenza che ridussero le chiese ad una deplorabile indigenza: *Secondo*, non si parla in questi canoni di tali tasse neppur imposte dal supremo principe, ma dai rettori delle provincie, e dai consoli delle città. Ora si sà, che i rettori delle provincie, lungi di avere il diritto *de aggravando aliis exactionibus*, come dicono questi canoni, non avevano altro diritto che *de exigendo vectigalia*, quei dazi cioè che aveva imposto il supremo principe. Così il Bulengero *de imp. rom. pag.* 301. ,, *Auctus est deinde sene-*

pio dato dal divin Redentore. Il presente articolo contempla il dovere diretto che incombe al padre comune de' fe-

*scente imperio provinciarum numerus maxime post Constantini Magni aetatem, et praecipua rectorum omnium cura fuit, ut vectigalia sedulo exigerentur* „ Quanto poi ai consoli delle città, non avevano questi alcuna particola del dominio eminente, ma erano appunto ciò che sono in oggi li *Confalonieri, ed i Sindaci*, erano cioè i rappresentanti di città soggette al dominio del supremo imperante, onde per se stessi non avevano alcun diritto d'imporre tasse. Ciò rilevasi opportunamente nei monumenti Ravennati, dove precisamente nell'epoca del Concilio Lateranense, e di papa Aless. III. cioè nel 1150., si vede che i consoli avevano solo l'amministrazione comunale, ed il diritto di minacciar qualche multa ai danneggianti la comune. Così nel tom. 5. dei *Monumenti Ravennati*, *Venezia* 1803. *p.* 164. „Anno 1150. Consules Ravennae scilicet Rodulphus de Margarito, „ Vitalis de Guiseardo, Federicus de Maltagliato, Joannes de Paganello, „ aliique decreverunt, neminem sub poena unius librae auri posse tra„ cturos factos et ordinatos per comune devastare, cludere, aperire, nec „ ripas quoquo modo vastare „. Ed il sig. Dal Borgo nella *raccolta de' diplomi pisani*, riporta in quell'epoca, cioè nel 1195. pag. 165. una lettera dell'imperator Isacco Angelo ai consoli di Pisa, considerati come *rappresentanti della città, e soggetti al suo impero*, che comincia con tale intestazione „ Ysackius in Christo, fidelis imperator, divinitus coronatus, su„ blimis, potens, excelsus, semper augustus, et moderator romanorum Au„ gelus: prudentissimis, ac fidelissimis imperio nostro consulibus et con„ siliariis Pisanae civitatis, et reliquis plenitudinis ejus, gratiam suam, et „ bonam voluntatem. Imperii quidem nostri mansuetudinis erga vestram „ civitatem clementia multa est, et quantam nullus eorum, qui ante nos „ regnavere, erga vos ostendit, sicut ex ipsis rebus edocti estis etc. „

In terzo luogo fa d'uopo osservare, che non solo i popoli erano trascurati, ed oppressi per le crociate, ma le persone ecclesiastiche gemevano in quel tempo sotto una crudelissima oppressione per le persecuzioni di Federico contro il papa Alessandro, per cui tutti i ministri subalterni, anche non autorizzati opprimevano impunemente le chiese, e gli ecclesiastici, vedendo che non potevano esser ripresi, e castigati dall'imperatore. Lo storico Obbone ravennate scrittore sincrono di Alessandro III., così deplora, e descrive questi tempi nella sua storia universale lib. 7. „ Aderat „ annus pontificatus Alexandri jam sextus decimus, et millesimus cente„ simus septuagesimus quintus a salute nostra vertebatur, cum Friderici „ exercitus multo quam umquam antea numerosior, cum per nives Majo

deli, di esercitare la valida sua protezione e garanzia, fondata sull'evangelica carità, e fortezza, in favore delle persone

---

„ mense eliquitas comodum iter nactus est, Comum transmittit, quo et
„ imperator propere accessit, irarum plenus, et in furorem delendae Ita-
„ liae exagitatus. – Ipse verno tempore appetente praeparatis per hyemem
„ omnibus, ad pontificem Ananiae commorantem persequendum, trans
„ Apenninum, primo ad Lucam cum omni exercitu consedit: inde per
„ Etruriam progressus, devastatis reluetantibus agris oppidisque direptis,
„ Romam pretergressus, exercitu supra Tyberis et Auienis confluentem
„ traducto, Ananiam, recte properabat. Pontifex neque exercitu, neque
„ pecunia munitus; se deprehendi periculosum nimis existimabat. Hunc
„ enim non esse *Attilam*, cui *Leo* pontifex obviam inermis progressus,
„ servatus esset, satis cognoverat. Effugio patenti interclusus, ne se ultro,
„ furenti faci obijceret, Ananiae privato habitu clam secessit, quem cum in
„ Apuliam profectum *Fridericus* censeret, per singula ferme oppida deli-
„ tescentem consectatus, omnia sibi ad Tarentum subegit, et pontifici Ale-
„ xandro, terra, marique gravissimo aedicto interdixit. Erat hic annus 1176.
„ cum nusquam pontifex appareret. Imperator *Laudonem* quartum anti-
„ papam fecit, quasi vita functo *Alexandro*, animoque ultionum, et san-
„ guinis, insatiabili, quasi confecto pontificio bello, in *Hemanuelem* Con-
„ stantinopolitanum imperatorem, apertum sibi declaratum hostem parare
„ coepit „. Quindi nel seguente libro 8. narra Ordone la fuga di Alessandro in Venezia, e la ricupera dei suoi diritti, nel che si consumarono altri due anni circa, cioè il 1177. e 1178. Sicchè nel 1179. riunì Alessandro il Concilio Lateranense III., e poco dopo fu tenuto il IV. per provedere alle angarie, ed alle gravezze eccessive, che in tempi così deplorabili, e peggiori dei tempi d'*Attila*, seguitava a commetter l'ingordigia de' rettori delle provincie, e de' consoli de' paesi.

Dopo aver esposto tali circostanze, fa d'uopo ricordare che il collettore del diritto canonico, mirando forse a provare che il papa non solo può dichiarar l'esenzione degli ecclesiastici da tributi, e dai dazi, ma effettivamente ha usato di questo diritto contro i sovrani, inserì per esteso i due riferiti canoni del Concilio Lateranense nel *cap. 4. e 7. delle decretali* sotto il *tit. de immunit. eccles.* Quindi molta folla d' interpreti, e de' glossatori non eccettuato il dottissimo Gonzalez citarono questi testi, come esempli positivi, che il capo della religione aveva usato contro li sovrani il diritto di proclamare l'immunità dei tributi. Altri più moderati capirono, che ivi non si parlava di tributi o dazi diretti, onde vollero che gli ecclesiastici non fossero immuni dai pesi reali, ma solo dai così detti

oppresse, ed infelici, sia che appartengano al ceto ecclesiastico, che al ceto secolare (1).

160. Appartiene inoltre al capo della religione di ammonire i sudditi a mantenere l'obedienza ed il rispetto dovuto al legittimo capo del governo (2).

---

pesi comunitativi: e poi hanno dovuto molti concludere, e fra questi il Gonzalez che se lo stato non solo, ma le comuni si trovassero in vero bisogno, allora non militasse l'esenzione: in conseguenza le tasse dei nostri tempi, come quelle comunali, avendo sempre l'imagine del vero bisogno, svaniscono le prime tesi di questi glossatori.

Però con pace di tanti uomini grandi, io rimontai alla vera critica dei tempi, e riferite le circostanze, che non sembrano fin qui avvertite, ho concluso che la chiesa, ed il supremo pastore, non hanno mai inteso in questi testi di proclamar l'esenzione delle chiese dai tributi, e dazi diretti del principe, o dalle tasse suggerite per i bisogni locali delle comuni, ma soltanto di opporsi alle angarie, alle sovraimposte, all'eccessivo abuso de' subalterni che non avevano diritto di ciò fare, in una parola alla pura oppressione che avea recato lo squallore al santuario. Con ciò intendo di far risplendere la moderazione del capo della religione, e della chiesa, che sebbene potesse argomentar l'immunità dei dazi, e tributi tanto per diritto divino, che positivo, ciò non ostante non ha mai voluto usare di questo diritto, imitando l'umiltà di Ghristo, che volle pagare il tributo, e nella sua nascita, e nella sua età matura.

(1) Vero padre de' fedeli il capo della religione non si è solo limitato a difendere dalle oppressioni ed eccessività delle tasse il *ceto ecclesiastico*, ma ben anco *gli oppressi*, ed *infelici*, su di che v'ha un decreto del pontefice S. Gregorio riportato nel *cap.* 4. *de cens.* „ *Dixit quoque praedictus caecus, quod ad collectas inter alios pariter compellatur, quod fieri non permittas, quia cum quem caecitas sua gravat, inhumanum est nimis in collectione affligere; cui debuerat ex collectis, si esset necessitas, misereri* „ *Hic textus* (dice il Gonzales a questo luogo) *de causa temporali collectarum pronunciavit* „ solo però per impedire l'oppressione di un' infelice.

(2) „ Qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Qui autem resi„ stunt, ipsi sibi dam nationem acquirunt . . . Dei enim minister est, vin„ dex in iram ei qui malum egit . . . Ideo necessitate subditi estote etiam „ propter conscientiam. Ideo enim et tributa praestate: ministri autem „ Dei sunt in hoc, ipsum servientes „ Reddite ergo omnibus debita . . . „ cui timorem, timorem, cui honorem, honorem „ ad Rom. *cap.* 13. „ Ho-

161. Appartiene finalmente di usar tutti i mezzi di moderazione e di discrezione, per conservare finch' è possibile la concordia fra il sacerdozio e l'impero (1).

---

,, norare oportet et regem: nec enim rege quidquam praestantior, et aut ,, quisquam similis illi, in omnibus rebus creatis scilicet temporalibus ,, Così S. Ionazio martire al popolo di Smirne tom. 1. presso la *bibl. de' padri* ,,. Questi principj sono stati sempre inculcati ai popoli, dai sommi pontefici come fanno fede tutte le encicliche ed omelie che si leggono nella storia ecclesiastica, nelle grandi raccolte del Coustant, di Natale Alessandro, del Tillemont, dell'Arduino, e del Labbè, e che vediamo rinnovare a' tempi nostri, con edificazione dei principi e delle nazioni.

Della sagra concordia.

(1) ,, Ad Rom. 15. *v.* 7. ,, Suscipite invicem, sicut et Christus suscepit vos in honorem Dei ,, Isid. 14. v. 19. ,, Quae pacis sunt sectemur, ,, et quae aedificationis sunt, in invicem custodiamus. Ephes. 4. 3. ,, Obsecro vos, ut solliciti sitis, servare unitatem spiritus, in vinculo pacis ., ,, Così S. Gio. Damasceno oraz. 2. de imag. ,, Saul scidit pallium Samuelis. Porro sicut pallium illud, vestis erat Samuelis, sic et s. Ecclesia ,, vestis est Redemptoris, cui per prophetam dicitur,, Confessionem et decorem induisti ,, Confessionem quidem induisti, cum sibi peccatores ,, associat poenitendo sanatos, decorem vero cum sibimet clementer adglutinat innocentes nitore justitiae speciosos ,, Pallium igitur Samuelis ,, Saul abrupit, et regnum perdidit. Christi scinditur vestimentum, et licet non scindentis, tamen scindere permittentis stabit imperium?,, Così l'imperatore ,, Maxima quidem in hominibus sunt dona Dei a suprema collata clementia sacerdotium et imperium: et illud quidem divinis ,, ministrans, hoc autem humanis praesidens, ac diligentiam exhibens; ex ,, uno, eodemque principe, utraque procedentia humanam exornant vitam ,, Nov. 6. *in praef.*

S. Pier Damiano scriveva ad Arrigo re di Germania ,, Utraque dignitas regalis scilicet, et sacerdotalis, sicut principaliter in Christo sibimet invicem singularis Sacramenti veritate connectuntur, sic in christiano populo mutuo quodam foedere copulantur: Utraque aeternae ,, invicem utilitatis est indica, dum et sacerdotium regni tuitione protegitur, ac regnum, sacerdotalis officii sanctitate fulcitur ,,.

## CAPO II.

*Doveri del capo del Governo, verso il capo della Religione.*

### Sezione 1.

*Nozioni generali.*

162. Il capo del governo è il sovrano, che ritiene anche i titoli accennati nell'art. 148.

---

Ed il generoso pontefice Gelasio nella sua decima lettera all'imperator Anastasio „ *Volo* (disse) *ego gloriose imperator ecclesiarum pacem, quàm etiamsi cum mei sanguinis impendio provenire posset, amplector* „ Veggasi il Zallinger *Instit. juris publ. eccl.*, Charlas *de liber. eccl. gallicanae*, Sommier *Histoire dogmatique de la sainte siege per tot.*, Christiani Lupi *op. omnia per tot.*

Ma in un rapporto così interessante, cioè sul tema della concordia fra il sacerdozio e l'impero, avendo protestato ne' prolegomeni *sul diritto publico ecclesiastico*, d'evitare ogni polemica estranea dal presente codice; io ravviso cosa utilissima e gradita dai leggitori, di ridurre a canoni e regole di fondamento ciò che in tal rapporto può ricavarsi dai concilj e dal corpo delle leggi ecclesiastiche, riportando i medesimi testi per istruzione publica in modo che si possano anche citare e classificare.

Leggi, canoni e regole relative alla distinzione delle due podestà, le quali formano la base di concordia fra il sacerdozio e l'impero.

§. I. Mediator Dei et hominum, homo Christus Jesus, sic actibus propriis et dignitatibus distinctis, officia potestatis utriusque discrevit, ut et christiani imperatores pro aeterna vita pontificibus indigerent, et pontifices pro cursu temporalium tantummodo rerum imperialibus uterentur „ Distinct. XCVI cap. 6. §. fin. *Si riporta lo stesso testo col canone infradicendo ch'è di papa* Gelasio, *nel concilio* apud s. Macram *diocesi di Rheims anno* 881, *cap.* 1. *tom.* 9. *concil p.* 337.

II. Ideo pontifex militans Deo, minime se negotiis saecularibus implicare debet, ac vicissim non ille rebus divinis praesidere, qui est negotiis saecularibus implicatus: ead. Distinct.

III. Novae pedagiorum exactiones, sine auctoritate et consensu regum et principum non sunt imponendae: *De censibus cap. Innovamus lib. III.* Decretal. *Tit. XXXIX. cap.* 4.

163. Li governi misti, quali sono l'oligarchia di scelti ottimati, a cui si ascrivono in oggi i deputati, i pari, le camere alte

---

IV. Ad regem pertinet, non ad ecclesiam, de possessionibus bonorum temporalium judicare „ *Qui fili sint legitimi cap. II Lib. IV.* Decretal. *Tit. VII. cap.* 7.

V. Ecclesia non vult juri legum detrahere, in rebus quae ad ipsarum judicium pertinet. Ibid.

VI. Constitutio laicorum circa res Ecclesiae, seu venditio fundorum ecclesiasticorum, sine legitimo clericorum consensu non valet: „ *De constitutionibus cap. quae ecclesiarum lib. I.* Decretal. *tit. II. c.* 7.

VII. Etiamsi talis constitutio, respiciat comodum et favorem ecclesiarum, nisi fuerit ab ecclesia approbata, non valet: Ibid. *cap.* 10.

VIII. Laicis ecclesiae praejudicium afferentibus, ecclesia vult moderata auctoritate resistere: „ *De privilegiis* cap. *sicut colligitur cum* Glossa *pag.* 170.

IX. Sanctae ecclesiae dogmata, non imperatorum sunt sed pontificum, quae tuto debent dogmatizari: idcirco ecclesiae praepositi sunt pontifices, a reipublicae negotiis abstinentes: *epist.* Gregorii II. *an.* 726. *ad Leonem Isaurium* Conc. tom. VII. *p.* 15. *circa med.*

X. Semper decuit ac bonum Deo visum est, totum mundum a duobus ministris regi optime, ac gubernari, sacerdote et rege scilicet: Convent. melod *Tit. XVI. art. I. in fin. pag.* 1579.

XI. Duo sunt quibus principaliter hic mundus regitur, auctoritas sacra pontificum, et regalis potestas: Dist. *XCVI. cap.* 10. *duo sunt etc.*

XII Refert inter pontificis et principis unctionem, quia caput pontificis chrismate consecratur, brachium vero principis oleo delinitur, ut ostendatur, quanta sit differentia inter auctoritatem pontificis, et principis potestatem: *De sacr. unctio cap. unic. lib. I.* Decretal. *Tit. XV. cap. unic. §. unde.*

XIII. Laicorum et ecclesiae distincta est jurisdictio: *De privilegiis cap. sicut colligit cum* Glossa *lib. V.* Decretal. *Tit. XXXIII. cap.* 2.

XIV. Lege imperatorum, non io omnibus ecclesiasticis controversiis utendum est, praesertim cum inveniantur evangelicae et canonicae sanctioni, aliquoties obviare. Lex imperatorum non est supra legem Dei, sed subtus. Imperiali judicio non possunt ecclesiastica jura dissolvi: *cap.* 1. Dist. X.

XV. Constat ecclesiam peregrinantem, duabus praesentialiter personis gubernari, sacerdotio scilicet ac regali: quatenus authoritate episcopali, atque imperiali censura, intrinsecus et extrinsecus circum-

e basse, e simili corporazioni: l'aristocrazia di tutti gli ottimati: la democrazia di tutto il popolo; rappresentano una

---

septa, liberius modum proprium valeat conservare: Conc. Aquisgr. II. an. 836. post. can. 25. Tom. VII. Conciliorum. p. 725.

XVI. Ubi ecclesiastica potestas deficit, ad saeculares recurratur potestates: Dist. XVII. *cap. 4. nec licuit fin.*,, *Conclude da questo testo* la glossa, *che il braccio secolare debba castigare gli ostinati, perchè non siano agl' altri di perdizione. Dello stesso ricorso al braccio secolare si parla nel can.* 19. *can.* 11. *quaest.* 1. *tratto dal concilio III. cartaginese del* 397: ma tuttavia sembra applicabile questo testo, dove la chiesa non estende il suo potere come sono gl'idolatri, e quelli che non sono nel suo grembo.

XVII. Ubi ecclesia per se proficere non potest, invocandum est auxilium saeculare,, *De Cler. excom. ministrante cap. si quos fin.*,, *Sembra ricavato questo testo dal Concilio vernense c.* 9 *sotto Pipino an.* 755., *ed appartiene al caso ch' essendo inutili le ammonizioni e pene ecclesiastiche, debba il principe secolare esser pronto a somministrare la man forte.*

XVIII. Manui regiae non subjicitur, sacerdotalis et apostolica nostra dignitas: licet vero ipsius Christi imperatoris similitudinem in terris geras, rerum tamen mundanarum et civilium tantum curam gerere debes: Stephanus *V. epist.* 1. *ad* Basilium *imperat.* Tom. IX. Concil. *pag.* 366.

XIX. Regnum et sacerdotium, ut in Christo rite administrata subsistant, vicaria sui ope semper indigent,, *Epistola* Henrici regis romanorum ad Greg. VII. anno 1073. *tom. II.* Concil. p. 29.

XX. Quantum pertinet ad hujus temporis vitam in ecclesia, nemo pontifice potior, ac in saeculo, christiano imperatore, nemo celsior invenitur: *Testo preso da s. Fulgenzio nel concilio di Parigi an.* 829. *tom. VII. concil. p.* 1599. *che si riporta dopo il mentovato luogo di Gelasio.*

XXI. Coepit is secundum ardentissimam circa divinum cultum sibi coelitus inspiratam voluntatem, multa congrua et necessaria de emendatione s. ecclesiae.... solerter ac curiose pertractare, ac supponens utramque potestatem, spiritualem et temporalem, mutuo auxilio egere, praecepit, ut se invicem adjuvarent: *Così riferisce di Ludovico Pio il concilio II. d' Aquisgrana an.* 836. *nella prefazione.*

XXII. Fuse vobis explicandum, quid regi, quid pontifici debeatis,, Non riporto per brevità questa celebre lettera di Gregorio IV. ai vesco-

sovranità morale, perchè l'unità è dispersa nelle voci de' singoli rappresentanti, che pretendono una specie di condomi-

---

vi della Francia, ove diffusamente si parla dei vicendevoli confini, e giovi leggerla Tom. VII. concil. nell'appendice p. 1276.

XXIII. Ad firmamentum coeli, hoc est universalis ecclesiae, fecit Deus duo magna luminaria, idest duas instituit dignitates, quae sunt pontificalis authoritas, et regalis potestas: Illa potestas quae praeest diebus, idest spiritualibus, major est, quae vero carnalibus, minor „ *De majorit. et obed. cap. solitae* §. 5. *lib. I.* Decretal. Tit. XXXIII. 6.

XXIV. Noli te gravare imperator, ne putes te in ea quae divina sunt, imperiale aliquod jus habere „ *Caus. XXIII. quaest.* 8. *cap.* 21. §. 4.

XXV. Sacerdotium, imperii sanctificatio est et constitutio: et imperium, sacerdotii fortitudo et firmamentum, de quibus sapiens quidam princeps et in sanctis regibus beatissimus . . . . ait „ Maximum donum Deus hominibus praestitit, sacerdotium et imperium, illud quidem adornans et regens coelestia, hoc vero gubernans legibus justis terrestria „ *In epistol. episcoporum et presbyterorum orientis* Tarasio *patriarchae Constantinop. actione III. conc. Nicaeni II. pag.* 170.

XXVI. Clara est distinctio utriusque potestatis – *Tutto il testo del concilio di* Troyes o Troseliano *an.* 909. *cap.* 2. *tom. IX. conc. p.* 524. *diffusamente tratta su tal materia, riferendo esimie e puntuali dottrine di ss. Padri e Pontefici.*

XXVII. Imperiali judicio non possunt ecclesiastica jura dissolvi „ Dist. X. *cap.* 1. § 1.

XXVIII. Lege imperatorum, non in omnibus controversiis utendum est: Ibid.

XXIX. Occurrunt raro ecclesiasticae causae tales, quae non possunt statutis canonicis expediri „ *De privilegiis cap. super specula lib. V. Decretal. tit. XXXIII. cap.* 20.

XXX. Res humanae aliter tutae esse non possunt, nisi quae ad divinam confessionem pertinent, et regia et sacerdotalis defendat authoritas „ Caus. XXIII. *quaest.* 5. *cap.* 21.

XXXI. Imperium suis administrationibus debet esse contentum, non usurpare, quae sacerdotibus Domini solum conveniunt „ Distinct. X. *cap.* 5.

XXXII. Si imperatores in errore sunt, pro errore suo contra veritatem leges dant, per quas justi probantur et coronantur, non faciendo quod illi jubent, quia Deus prohibet. Quando autem imperatores

nio. Quei governi poi, dove il sovrano ha una costituzione, devono sempre considerarsi come governi monarchici, non

veritatem teneat, pro ipsa contra errorem jubeat: quod quisquis contempserit, ipse sibi judicium acquirit „ *Caus. XI. quaest.* 3. *cap.* 98.

XXXIII. Licet cum aliquo dispensetur a Papa quoad actus spirituales; non tamen intelligitur cum eo dispensatum, quoad actus saeculares „ *Qui filii sint legitimi* CAP. *per venerabilem lib. IV.* DECRETAL. *Tit. XVII. cap.* 13.

XXXIV. Sacrorum statuta canonum, principum constitutionibus adjuvantur „ *De novi operis nunciat. cap. intelleximus § quia vero lib. V.* DECRET. *Tit. XXXII. cap.* 1.

XXXV. Principes saeculi, non nunquam *intra ecclesiam* potestatis adepta culmina tenent, ut per eamdem potestatem, disciplinam ecclesiasticam, muniant „ CAUS XXIII. *quaest.* 5. *cap.* 20.

XXXVI. Quantum ad ea quae jus fori contingit, consuetudinibus suis, et institutionibus regum suorum omnino regi potest, usumque testamentorum rejicere „ *De consuetudine* CAP. *ex litteris lib. I.* DECRETAL. *Tit. IV. cap* 2.

XXXVII. Saeculari Domino, sub cujus judicio de haereditate causa vertitur, relinquitur, ut pro quaestione spirituali, non dimittat, quin causam super haereditate, audiat et decidat „ *Qui filii sint legittimi* CAP *fin. lib. IV* DECRETAL. *Tit XVII. cap.* 5.

XXXVIII. Ita plerumque temporalium dominorum ac magistratuum mentis oculos, terreni affectus et cupiditates excaecant, ut viros et mulieres sub eorum jurisdictione degentes .... minis et poenis adigant cum iis matrimonium, invitos, contrahere, quos illi Domini vel magistratus illis praescripserint. Quare cum maxime nefarium sit matrimonii libertatem violare, et ab eis injurias nasci, *a quibus jura expectantur*, praecipit s Synodus sub anathematis poena ... ne quovis modo directe vel indirecte subditos suos, vel quoscumque alios cogant, quo minus libere matrimonia contrahant „ CONC TRIDENTINUM *De reform. sess. XXIV. cap.* 9. „ *Bisogna riunire il cap. I. di questa sess. al cap. cum locum c. requisivit e cap. gemma de spons. per concludere che i matrimonj in quanto alla loro sostanza, e libertà, dipendono dalla giurisdizione ecclesiastica.*

XXXIX. Sicut romani pontifices ab injuria principum cessant, sic ipsi contra jus romanorum pontificum, se nequaquam injuriosos ostendant „ *De elect. cap venerabilem lib. I.* DECRETAL. *Tit. VI. cap.* 34.

ostante l'influenza degli ottimati o rappresentanti come sopra, poichè la costituzione non fa che modificare o regola-

---

XL. Quisque episcoporum per regiam auctoritatem reipublicae ministros conveniat, ut si in quibuscumque, civili indiguerit adjutorio, reipublicae ministris concurrentibus, suum, imo divinum possit rite peragere ministerium „ Conc. Melo *un.* 54. *cap.* 71. Tom. VII. *Conc. p.* 1841.

XLI. Si in adjutorium vestrum, terreni imperii leges assumendas putatis, non reprehendimus: hoc fecit Paulus, cum adversus injuriosos, civem romanum se esse testatus est „ *Cap.* 7. Dist. X.

XLII. Imperator bonus intra *ecclesiam* est, non supra *ecclesiam*: bonus enim imperator quaerit auxilium ecclesiae, non recusat „ Caus. XXIII. *qu.* 8. *cap.* 21. § 6.

Conclusione

*Codeste leggi danno l'idea fondamentale dei confini tra il sacerdozio e l'impero: non esclude però il collettore che se ne possano aggiungere delle altre, specialmente in rapporti parziali, come sulle materie della immunità reale e personale della Chiesa che costituisce la sua libertà, sulla collazione e nomina de' beneficj, sull' alienazione de' beni ecclesiastici ed altro. Un completo trattato sulla libertà ecclesiastica (scopo della concordia) a cui si rimette il collettore, e ne rinvia i dotti si è l'opera insigne* „ Panoplia libertatis, immunitatisque ecclesiasticae contra quotidianos laicorum incursus a P. Aegidio Rambeck: *Augustae Vindelicorum* 1666 *in* 4. Altra opera insigne, e può dirsi classica sul tema della libertà ed immunità ecclesiastica è il trattato che siegue „ Anastasii Germonii *ex Cevae marchionibus archiepiscopi et comitis Tarantasiensis* „ De sacrorum immunitatibus *libri tres* „ *in quibus de auctoritate, potestate, ac quamplurimis immunitatum privilegiis, quae personis, locis, et rebus sacris, non solum Divino et pontificio; sed imperiali atque civili: quin immo ethnicorum jure, concessa sunt, copiose agitur. Plures item loci utriusque juris, depravati restituuntur, controversi conciliantur, obscuri explicantur*, libertasque ecclesiastica, *in splendorem suum vindicatur* „ cum recensione Francisci Avantii: Ad Gregorium XV. p. m. *Romae sumptibus haeredis B Zannetti* 1623. in fol. di pag 363. ristampato con questa data, edizione, e sesto – *inter opera omnia* – dello stesso autore. In questo trattato, l'*archeologo* resta sorpreso della più recondita dottrina nello sviluppo della libertà ed immunità del culto pagano, nel rispetto al pontificato massimo, e ne' modesti confini che guardavano i consoli e gl' imperatori: il *filosofo*, il *politi-*

mentare in certi rapporti secondari, la sovranità, ma per lo più non toglie mai alla medesima la preeminenza, la maestà, e l'esercizio primario e sostanziale, salve le limitazioni dell' articolo 165.

164. Se per avventura uno stato oligarchico, aristocratico, o democratico, si ritrovi in una situazione di naturale opulenza, ovvero in una sufficiente estensione; l'unità del comando, trovandosi suddivisa in una moltiplicità di voci, ed assediata da moltiplici passioni, viene paralizzato l'esercizio della sovranità morale, e dopo una guerra civile suole originarsi un governo monarchico (1).

---

*co* ed il *diplomatico*, ravvisano in questi principj la felicità della società di ogni stato: Il *teologo* si avvede della più ricca suppellettile di dottrine fondate su i libri santi, e sopra massime della più veneranda antichità ecclesiastica, per conservare e difendere la concordia tra il sacerdozio e l'impero. E ben anche l'*incredulo* o *nemico dell'ordine*, deve arrestarsi al dettaglio dei fatti, e dell'esperienza. Quest' opera insigne non è comune, e forse fu compresa tra le ricerche d'una inquisizione nemica. Finalmente l'uomo di stato ed il teologo, troverà una buona suppellettile in questo tema nell' altr' opera ricercata „ Syntagma *Tractatum de imperiali jurisdictione, deque authoritate, et praeeminentia et potestate ecclesiastica, authorum variorum qui ante nostram aetatem vixerunt* „ Argentorati *sumptibus Zetzneri* 1609, *in fol.* Questa collezione contiene diciotto trattati di uomini stimati che scrissero dal 1092, al 1566. È innegabile che tal collezione ed il suo dotto proemio vennero pubblicati forse per isvantaggio piuttosto della libertà ed autorità ecclesiastica, ma tuttavia vi si scorgono delle verità e confessioni valutabili, che non trovansi altrove, oltre di che una tal collezione è molto interessante per l'originalità, e per i monumenti d'istoria, che vi sono allegati Ved. anche li prolegomeni sul diritto pubblico ecclesiastico sopra mentovati Tit. V.

La monarchia, dalle repubbliche.

(1) „ *Ambitus, factiones, superbia, et alia vitia in statu optimatum* „ Livio III. 36., 65. IV. 56 „ *Dyarchicum imperium et condominium in aristocratia* „ Huberus *de jur. civ. sect.* 7. Ved. Crusius *de dominio eminente et scripta eristica ap.* Buddaeum *hist. jur. nat.* § 53.

Quanto ai sistemi democratici, questi specialmente producono in fine una monarchia.

165. Se una monarchia che rappresenta una sovranità perfetta, viene limitata con sanzioni o costituzioni, che decompongono l'unità del comando e la rappresentanza monarchica, fra gli ottimati ed il popolo; tal governo formerà sempre una monarchia, ma più o meno perfetta, secondo le maggiori o minori detrazioni che per umana istituzione si fanno al potere supremo, e saranno in tal governo indispensabili i partiti, le opposizioni, li sarcasmi, i progetti, e le dispute che si perpetueranno con i giornali, per la scissa unità de' pareri, giacchè per divina volontà, non si conosce restrizzione nel potere dei regnanti, ma si conosce solo l'istituzione della monarchia perfetta come la più antica, la quale dopo esser stata legitti-

---

La storia delle repubbliche di Sparta, di Atene, di Argo, di Micene, l'istoria della repubblica romana, le guerre civili sotto i Gracchi, quelle fra *Mario*, e *Silla*, fra *Cesare*, e *Pompeo*, le istorie recenti delle repubbliche francese, ed Italiana, dimostrano a chiaro lume codesta verità. La repubblica di Sparta si mantenne, finchè non si aggiunsero le conquiste: quella di s. Marino non esisterebbe oggidì, se si fosse fatta sedurre dalle magnifiche offerte di un uomo straordinario, cui diede il cielo potestà per breve intervallo di rapire i regni, e donar le provincie, senza saper profittare del suo potere: dicea Tucid. *Or. in athenag* „ *Nihil habet consultum aut aequalis popularis, aut optimatum status* „ ed Omero *Iliad.* 1. „ *Haud bona multorum dominatio: herus unicus esto, unicus et princeps* „. La ragione di ciò non è involta in un mistero. Può darsi che duri l'esercizio di una sovranità morale, quando poche e ristrette sono le voci dei rappresentanti, che godono una particella del dominio eminente, ed è più facile la remozione degli ostacoli e l'esercizio della sovranità. Ma quando l'estensione dello stato, moltiplica gli enti dominanti, quando l'opulenza naturale accresce le passioni, e specialmente l'emulazione, e l'ambizione; non ha guari, che l'esercizio della sovranità resta in pria ritardato, poscia paralizzato, e quindi estinto, poichè due o più contendenti formano altrettanti partiti; succede la guerra civile, ed il più forte, ovvero il più fortunato, viene con la vittoria a conquistare una monarchia. La republica francese era troppo vasta e troppo ricca per rimaner democratica. Bonaparte si cinse due corone. Il Messico era troppo ricco per rimanere in un governo misto. Iturbido pensò meglio a dichiararsi monarca. Tali governi misti sono sempre i precursori delle monarchie.

timamente conferita, è indipendente dai sudditi, e solo dipende da Dio, e dalle divine sue leggi (1).

---

Della Monarchia Perfetta.

(1) Questa monarchia è la più antica: 1. Sam. 8. 5. „ *Praepone nobis regem ad vindicandum nos, ut habent omnes illae gentes* „ E Cicerone *lib* 3. *de leg. c.* 2. „ *Omnes antiquae gentes, regibus quondam paruerunt* „ La monarchia perfetta fu veramente istituita da Dio „ *Constituit te Deus regem ut faceret judicium et justitiam* „ 3. Reg. 10. 19. „ *Per me reges regnant, et legum conditores justa decernunt* „ Prov. 8 15. „ *Rex qui judicat in veritate pauperes, thronus ejus in aeternum firmabitur* „ Sap. 6. 2. „ *Surgat rex fortis, et dominabitur potestate multa, et faciat quod placuerit ei* „ Dan. 11. v. 3. „ *Cor regum inscrutabile* „ Prov. 25. „ *Te faciam principem super gentem magnam* „ Num. 14. v. 12. „ *In diebus illis non erat rex Isdrael, sed unusquisque quod sibi rectum videbat, hoc faciebat* „ Judic. 18. v. 6. Li giudici allora facevano le veci de' re.

S. Cirillo Alessandrino per provare che i sovrani non sono limitati che dalle disposizioni divine, così scrive all' imperatore Teodosio *lib. de recta in Deum fide* „ Vos omnes terreno fastigio superiores, amplissimarum „ dignitatum fontes estis, vos humanae felicitatis principia et origines, „ clementissimis majestatis vestrae nutibus, nemo non ad justam honestam- „ que vivendi rationem promovetur. Quod si qui sunt, qui regnum de- „ trectant, illi vestra potentia nullo pene negotio superati succumbunt. „ Imo vero si regium scutum vel semel concussum micuerit, vana illorum „ consilia et studia in ventos abeunt. „ Per la ragione (ripiglia s. Cirillo l. c.) che „ Supremum clarissimi imperii vestri firmamentum est Domi- „ nus Jesus Christus: per hunc enim reges regnant: cujus una voluntas „ est potentissima, omnisque boni, si solum annuat, copia „.

Ed è cosa mirabile come Plutarco nel *lib. de doctr. principum*, conformandosi a tali principj esclude tutte le riforme, e costituzioni ch' esso sembra paragonare alle addizioni o modificazioni che si fanno da inesperti ed ignoranti artisti, ad una statua perfezionata da un gran maestro dell' arte „ *Princeps, simulacrum est Dei administrantis, nihil egens Phidia statuario, neque Polycleto, neque Myrone, sed ipse per seipsum, per virtutem, Deo similem reddit, ac fabricat statuam omnium visu jucundissimam, ac magnificentissimam* „.

Il Buddeo nell'illustrare il testo di *Abarbanel de principatu Abimelech Jenae* 1694. *pag* 74 appunto in quel tempo in cui Dio istituì Saulle primo re indipendente d'Isdraele, e ne prescrisse l' unzione, così dice „ So-

166. Sebbene il popolo mosso dai disegni di Dio possa acclamarsi un capo del suo governo, e dar la corona vacante ad una famiglia, non può ritogliere peraltro questa autorità, nè restringerla (1).

---

„ lemni unctione consecrari regem oportebat: publicaeque rei negotia „ magis ex suo arbitrio, quam aliorum administrabat, contentionibus privatorum ad alios rejectis: praeterea divinae praeceptiones huuc in finem „ promulgatae, ipsum prae caeteris obstringebant, multisque modis privatorum excedere fortunam vivendique conditionem illi jus fasque erat: „ successio quoque regni ab ejus stirpe, non nisi fraude ac scelere poterat alienari. „ Ved. il trattato di Mousig. Martorelli della monarchia, Roma 1794. in 4.

Inviolabilita' della Famiglia Regnante.

(1) „ *Quis extendit manum contra Christum Domini et erit innocens?* „ 1. Sam. 26. „ *Dei beneficio et patribus nostris, et nobis, regnum est traditum, et usque hodie custoditur* „ Eph. 16. v. 16 „ *Ut me ad imperium, vobis eligeretis, in vestra situm erat potestate. At postquam me jam elegistis, quod petitis in meo est arbitrio, non vestro: vobis tamquam subditis competit parere, mihi vero quae facienda sunt cogitare* „ Così parlava al popolo l'imperatore Valentiniano, come riferisce Sozom. *hist. eccl.* lib. 6. e Niceforo lib. 11. c. I „ Riferisce Giuseppe Ebreo lib 2. *de bello Jud* c. 7. „ *Esseni docebant discipulos, quam maxime fidem servare praecipue principibus. Neque enim absque voluntate Dei cuique posse principatus potentiam constringere, censebant* „ Ottone Frisingense *ep. ad Frid. Barbar.* „ *Reges utpote constituti supra leges, divino examini reservati, saeculi legibus non coercentur.* „ Nasce ancora da publico patto che imposta una corona senza veruna riserva, non possa togliersi nè restringersi alla legittima discendenza di quel sovrano. Il senso comune e la sola retta ragione assiste in tal rapporto la legittima famiglia regnante A Dio spetta il reggimento d'ogni legittimità. „ *Est generale pactum societatis humanae obedire regibus suis* „ cap. 2. dist. 8. „ *Quis est tantae auctoritatis, ut nolentem principem possit coarctare?* „ Giustiniano nella nov. 23. „ *Non tribuamus auferendi regni, et imperii potestatem nisi Deo vero, qui dat regnum terrenum, et piis et impiis sicut ei placet* „ S Agostino *de Civ. lib.* 5 *cap* 21. In quanto alla pretesa *sovranità del popolo*, è necessario di vedere il trattato interessante di Bossuet intitolato „ *Les six avertissemens aux protestans, sur les lettres du ministre* Jurieu, *cinquieme avertissement* „ De la

167. A Dio solo e non al popolo spetta di restringere, o variare l'autorità conferita, ovvero di giudicare, o punire un sovrano legittimo che mostri una debolezza nelle sue operazioni, che si presuma inosservante di alcun patto, o tenda ad esercitare la tirannia, in cui si può comprendere qualunque infrazione (1).

---

souvraineté du peuple „ principe de politique de *M. Jurieu*, profanation de l'écriture, pour l'etablir „ *edizione di Argentina aux depens di Albrisi* 1738. *p.* 272 *et suiv. vol.* 4. Basta quest' opera, per rispondere ai filosofi del giorno: Ved. anche il seg. art. 167.

INVIOLABILITA' DEL SOVRANO PECCANTE.

(1) „ Ille erit (*Deus*) in latere tuo, et custodiet pedem tuum, ne capiaris „ PROV. 3. „ Cor regis in manu Domini: quocumque voluerit, „ inclinabit illi „ PROV. 21. Il *Concilio Toletano can.* 74. „ Monstrum est, „ quod cum Dominus dicat „ Nolite tangere Christos meos „ et David „ „ Qui extendet manum suam in Christum Domini et innocens erit? „ existant tamen quidam, quibus nec vitare, metus sit, perjurium, nec regibus inferre exitium „.

S. OTTATO MILEVITANO *lib.* 2. *adv. Parmen* parlando di *Davidde*, che risparmiò *Saulle* „ Non mittam, dixit, manum meam in unctum Dei. Repressit cum gladio manum et dum timuit oleum, servavit inimicum, et „ cum compleret observantiam, vindicavit occisum „ E S. AMBROGIO *lib.* 3. *offic.* „ Quam honestum, quod David cum potuisset regi inimico nocere, „ maluit parcere. Quam etiam utile, quia successoribus hoc profuit, ut „ discerent omnes fidem regi proprio servare, nec usurpare imperium, „ sed vereri „.

S. AGOSTINO per dimostrare che neppur il pretesto dell' empietà, e dell'apostasia può sciogliere i sudditi dall'obedienza, così espone al *salmo* 124. *verb. quia non derelinquis* „ Julianus extitit infidelis imperator „ nonne extitit apostata iniquus idolatra? Milites fideles servierunt imperatori infideli. Ubi veniebatur ad causam Christi, non agnoscebant nisi „ illum qui in coelo erat, quando volebat ut idola colerent, ut thurificarent, praeponebant illi Deum. – Quando autem dicebat – producite „ aciem: ite contra illam gentem –, statim obtemperabant. Distinguebant „ Dominum aeternum, a Domino temporali, et tamen subditi erant propter Dominum aeternum, etiam Domino temporali „ Ved. il *cap. Imperator* 11. *qu.* 1. „ Lo stesso *de civ. Dei lib.* 5. 21. „ Deus qui Mario, „ ipse Cajo Caesari, qui Augusto, ipse et Neroni, qui Vespasiano ac Tito

168. In forza di tali principj, il capo del governo vedendosi rivestito della sovranità, ed in quella conservato per un decreto

---

„ suavissimis imperatoribus, ipse et Domitiano crudelissimo, qui Constan-
„ tino, ipse Juliano apostatae regnum dedit. Unus Deus regit et guber-
„ nat ut placet „ E nel *cap. neque enim* §. *ult. qu.* 5. lo stesso s. Agostino dice „ Ordo autem regiae potestatis, non debet vituperari, si rex
„ crudelitate tyrannica saeviat „.

Ma non v' ha noa verità più contestata dalle s. Carte contro tutti i sogni dei publicisti e dei sistematici, che ripongono nel popolo il diritto di restringere l'autorità, ovvero giudicare, o punire il sovrano, od avocare la sovranità.

Dice Iddio che a lui solo appartengono questi diritti „ Audite reges,
„ et intelligite: Data est a Domino potestas vobis, et virtus ab Altissimo
„ qui interrogabit opera vestra . . . Horrende et cito apparebit vobis quo-
„ niam judicium durissimom, his qui praesunt fiet; potentes, potenter
„ tormenta patientur, vos ergo reges, sunt hi sermones mei, ut discatis
„ sapientiam, et non excedatis; si delectamini sedibus et sceptris o reges!
„ Diligite sapientiam, ut in perpetuum regnetis „ Sap. 6. *v.* 2. 4. 5. 6. 10. 22.

Dio solo regola, giudica, e punisce i re: nel che si comprende anche il giudizio di quel re, che abusi del dominio, che si creda inosservante del patto o della carta, e che adotti un governo dispotico o tiranno „ Qui
„ (*Deus*) dicit regi, apostata, qui vocat duces, impios, non accipit perso-
„ nas principum, nec cognovit tyrannum: opus enim manum ejus sunt uni-
„ versi: subito morientur et in media nocte turbabuntur populi „ Job. 34.
„ *v.* 18. 19. 20. „ Quia non custodisti praecepta mea, quae mandavi tibi,
„ dirumpam, scindam regnum tuum, et dabo illud servo tuo „ 3. Reg. 11.
„ *v.* 11. „ Firmabo regnum ejus in aeternum, si perseveraverit facere prae-
„ cepta mea et judicia „ 1. Par. 28. *v.* 7. „ Regnum a gente in gentem
„ transfertur propter injustitias „ Eccl. 10. *v.* 8. „ Regnum quod non
„ serviverit tibi, peribit „ Isai. 60. *v.* 1. 2. „ Ecce oculi Domini Dei super
„ regnum peccans „ Amos 9. *v.* 8. „ Rex insipiens perdet populum suum
„ Eccl. 10. *v.* 3. „ Sufficiat vobis principes: iniquitatem, et rapinas in-
„ termittite: et judicium ac justitiam facite: ait Dominus Deus „ Ezec. 4. *v.* 9.

Dio solo permette talvolta i tiranni „ Multi tyranni sederunt in thro-
„ no et insuspicabilis portavit diadema „ Eccl. 11. *v.* 5. „ Dabo pueros
„ principes eorum, et effaeminati dominabuntur eis „ Isai. 3. 4. „ Propter
„ peccata terrae multi principes ejus „ Prov. 28. „ Facit regnare hypo-
„ critam, propter peccata populi „ Job. 34.

segnato dalla volontà dell'Altissimo (1), deve rivolgere il suo animo alla riconoscenza di questo supremo monarca, di cui ogni sovrano è suddito e tributario (2).

169. Per li stessi principj non solo il capo del governo, deve professare i doveri di gratitudine e di sudditanza verso l'Altissimo, ma deve professare varj doveri verso il legittimo capo della religione, che rappresenta in terra il luogotenente di Dio (3).

---

Non spetta al popolo di variare quel patto o quella costituzione con cui venne assunto il sovrano „ Magnum quidem est, et spirituale documentum, quo christiani viri, sublimioribus potestatibus, doceutur esse „ subjecti, *ne quis constitutionem terreni regis, putet esse solvendam* : si „ enim censum Dei filius solvit, non ex debito, sed ne scandalizaret alios; „ qui tu tantus es, qui non putas esse solvendum ? „ S. Girolamo in ep. „ ad Tit. c. 2. Can. *si apud* 23. *qu.* 5. *cum glossa*.

(1) Così precisamente disse un re di Persia nominato Cabate Siroe in una sua lettera all'imperatore Eraclio riportata in fine della cronaca Alessandrina inscrita nella biblioteca de padri „ Nos (*dice*) Dei providentia „ magno diademate feliciter ad nos devoluto, insigniti sumus. Et cum „ Deus thronum hujusmodi regnumque despouderit, decrevimus, ex vin„ culis quoscumque in custodia mortales habemus, dimittere.

(2) „ *Rex magnus, ego, dixit Dominus exercituum, et nomen meum horribile in gentibus* „ Malac. 1. *in fin.* „ *Habet in vestimento et in femore scriptum* – Rex regum et dominus dominantium – Apoc. 19. *v.* 16.

(3) „ Qui vos audit, me audit, qui vos spernit, me spernit, et eum „ qui me misit „ Luc. *c.* 10. *v.* 16. Il pontefice s. Gelasio nella prima lettera all'imperatore Anastasio „ Duo sunt quippe imperator Auguste, qui„ bus principaliter hic mundus regitur, auctoritas sacra pontificum, et „ regalis potestas . . . Nosti itaque te pontificum pendere judicio, non „ illos ad tuam posse redigi voluntatem : nosti fili clementissime, quod „ licet praesideas humano generi dignitate rerum terrenarum; tamen prae„ sulibus divinarum devotus colla submittis „ Summo sacerdoti succes„ sori Petri omnes reges populosque christianos oportet esse subditos, si„ cut ipsi Domino Jesu Christo: sic enim ei ad quem finis ultimi cura „ pertinet, subdi debent illi, ad quos pertinet cura antecedentium finium, „ et ejus imperio dirigi „ S. Tomasso *lib.* 1. *de reg princ. c.* 14.

### Sezzione 2.

*Nozioni sostanziali di tali doveri.*

170. Il capo del governo deve professare una riverenza, obbedienza, ed onoranza illimitata, verso il capo della religione, e la chiesa da lui presieduta (1).

---

Dell'Onoranza alla Chiesa.

(1) Qui sarebbe impossibile di citar tutti gli esempi di riverenza, di obedienza, e di onore usati dai sovrani verso il pontefice e la s. Chiesa. Basterà per tutti di riferir tali esempli in Costantino, che furono poscia imitati dai buoni sovrani, e risultano dalla cronaca di Vincenzo Burcardo, che riferisce gli atti di s. Silvestro. Ivi al *lib.* 13. *c.* 47. si legge „ Prima „ die baptismi sui hanc legem dedit: Christum esse Dominum verumque „ Deum qui se mundasset a lepra, et hunc ab omni orbe romano coli de- „ bere: secunda die poenas decrevit adversus omnes qui in Christo blas- „ phemias inferrent, vel deriderent: addidit tertia die poenam in eos, qui „ cuipiam christianorum contumeliam irrogasset: Quarta vero die impe- „ rator privilegiis romanam ecclesiam prae caeteris voluit illustrare: rur- „ sus vero quinta die concessam esse ab eodem imperatore immunitatem „ ibi traditur, ut ad eas confugientes securi in omnibus essent: sexta ve- „ ro et septima illud decretum ne absque licentia romani pontificis alicu- „ bi construerentur ecclesiae et de exsolvendis decimis edidit: octava „ autem die veniens ad confessionem apostoli Petri, et ablato diademate „ capitis, totum se planum in faciem projiciens, tantam illic lacrymarum „ effudit multitudinem, ut omnia illi insignia, vestimenta purpurea, in- „ funderentur „. Ma quanto a questo *ottavo giorno*, il papa Adriano primo che ci ha lasciato varj atti di *s. Silvestro*, ed altre collezioni riferite dal Canisio *in ant. lection. tom*, 2. *p.* 1., dal Labbè *tom.* 6. *concil. pag.* 1800. dall'Arduino *tom.* 3. *p.* 2053., e di cui parla anche il celebre Coustant *praef. ad Ep. rom. pont. part* 2 §. 8., desso pontefice ci aggiunge le seguenti parole „ Octava die processit albis depositis mundus et solutus, et „ veniens ad confessionem B. Petri apostoli, ablato diademate capitis, „ exuens se chlamyde, et accipiens bidentem, terram primus aperuit ad fundamenta basilicae construendae. Dehinc ob numerum apostolorum, duo- „ decim cophanos terrae plenos suppositis humeris bajulans asportavit, et „ ita gaudens, et exultans in carruca sua, cum episcopo sedens, ad palatium „ rediit „. Egli è vero, come dice Svetonio *in Vespasiano*, che „ *Restitu-*

171. Desso deve protestarsi difensore del capo della religione, e severo contro i nemici della chiesa (1).

172. Non dev' esso meschiarsi giammai nelle controversie che riguardano il foro interno, li beni, e le persone ecclesiastiche (2).

---

*tionem capitolii aggressus, ruderibus purgandis manus primus admovit, ac suo collo, quaedam extulit* ,,. È questo non v'ha dubbio un bell' esempio del rispetto religioso anche nel paganesimo: ma Costantino volle sorpassare *Vespasiano* nell'onoranza della vera religione.

Dell' Avvocazia e Protezione della Chiesa.

(1) Saeculares principes catholicos, Deus, sanctae fidei, ecclesiaeque ,, protectores esse voluit ,, Conc. Trident. *sess.* 25. *de ref. cap.* 20. ,, S. Agostino *tract.* 12. *in Joannem* ,, Pertinet hoc ad reges saeculi christianos, ,, ut temporibus suis pacatam habere velint matrem ecclesiam ,, È osservabile poi la *Leg.* 39. *de haeret. in Cod. Thed.* ,, *ivi* ,, Manichaei et Phri- ,, ges seu Priscillianistae, Ariani itidem, Macedonianique, et Eunomiani, ,, Novatiani ac Sabatiani caeterique haeretici sciant, universa sibi hac ,, quoque constitutione denegari, quae illis generalis sanctionum interdi- ,, xit auctoritas, puniendis qui contra generalium constitutionum interdi- ,, cta, venire tentaverint. ,, È celebre l'editto di Teodosio Giuniore contro i pagani, e gli eretici rammentato nel concilio d'*Efeso ediz. Palt.* To. 5. *c.* 29. dove si osservano queste rimarchevoli espressioni ,, Piissimus im- ,, perator noster, non ignarus legum, justaeque politiae firmamentum es- ,, se orthodoxam religionem: peculiari edicto praecidit omnem iniquita- ,, tis occasionem, eos quidem, qui ea laborant, moderata castigatione sa- ,, nans, caeteris vero omnem honestae vitae rationem ostendens ,,.

Quanto al dovere d'impugnar anco la spada in difesa del capo della religione, sarebbe impossibile di riferir gli esempli che c'insegna la storia, cominciando dall'epoca di Costantino, fino all'epoca di Pipino, di Carlo Magno, delle Crociate, e dei fatti posteriori. Ciò appartiene alla storia.

Competenze Ecclesiastiche Rispettate.

(2) Fin dall'anno 425. l'imperator Valentiniano nella *L.* 47. *Cod. de episc. et cler.* chiaramente dispose ,, Privilegia omnium ecclesiarum quae ,, saeculo nostro tyrannus (scilicet Joannes) invideret, prona devotione ,, confirmamus: scilicet ut quidquid a divis principibus constitutum est, ,, vel quae singuli quique antistites pro causis ecclesiasticis impetrarant ,, sub poena sacrilegii, jugi solidata aeternitate, serventur. Clericos etiam,

173. Sebbene il capo della religione, debba usare del suo potere sempre con discrezione e moderazione; tuttavia se per cause

---

,, quod indiscretim ad saeculares judices debere deduci, infaustus praesumptor edixerat, episcopali audientiae reservamus – Fas enim non est ,, ut divini muneris ministri, temporalium potestatum subdantur arbitrio ,,

Io sono sorpreso del coraggio, che Dio ispirava ai ss. Padri per difender contro i sovrani l'immunità dei beni, e persone ecclesiastiche. Dicea s. Atanasio all' imperator Costanzo *lib. ad solitariam vitam agentes*: ,, Ne praecipias nobis imperator in hoc genere rerum ecclesiasticarum, sed ,, ea potius a nobis disce; tibi enim Deus imperium commisit: Nobis au- ,, tem quae sunt ecclesiae, concredidit ,, Suida nel suo lessico verbo *Leontius* riferisce come questo *s. Leonzio* vescovo di Tripoli, e poscia martire rimproverò lo stesso imperatore Ariano con tali parole,, Miror quo modo ,, ad talia vocatus aliis rebus te immisceas, militaribus enim, et politicis ,, rebus praefectus, in iis quae ad solos episcopos pertinet, praeesse vis,,.

Questi fu quel Leonzio, che il medesimo Filostorgio ascrisse fra li cultori dell'Arianismo, lo che Suida confuta l. c., narrando molti fatti convincentissimi della fede ortodossa di questo santo, e tra questi che l'imperatrice Eusebia ritrovandosi in un consesso di vescovi, e venendo da tutti adorata, fu mandato a chiamare con lusinghiere promesse il vescovo *Leonzio*, il quale gli fece questa coraggiosa risposta, dove gli prescrisse codesto cerimoniale ,, Si me venire ad te volueris debita episcopis reverentia ,, conservata, ego quidem ingrediar: Tu autem statim de sublimi isto so- ,, lio descendens, reverenter mihi obviam procedas, et caput meis mani- ,, bus supponas benedictionem acceptura: ac deinde ego sedeam, tu ve- ,, recunde adsistes, cum jussero signo dato sessura. Si hae conditiones ,, tibi placent, veniam ad te: ,, Eusebia ardendo di bile feminea, voleva il supplizio di *Leonzio*, che per allora non ottenne dall'imperatore.

È mirabile l'orazione dell'imperator Basilio inserta nell'ottavo concilio Ecumenico ,, Nullo modo nobis licet de ecclesiasticis causis sermo- ,, nem movere, neque resistere integritati ecclesiae, et universali synodo ,, adversari. Haec enim investigare et quaerere, pontificum, patriarcha- ,, rum, et sacerdotum est, qui regiminis officium sortiti sunt, qui sacrifi- ,, candi, qui solvendi, et ligandi potestatem habent, qui ecclesiasticas ,, et coelestes adepti sunt claves: non nostrum, qui pasci debemus, qui ,, sanctificari, hoc est benedici, qui ligari vel a ligamento solvi egemus ,,.

Perciò le persone ecclesiastiche vengono dispensate dall' obedienza nel caso che si attentasse alla immunità dovuta ne' loro rapporti ,, De-

prudenti, note alla sua coscienza (1), ed il cui scopo riguardi il bene della religione, creda d'intromettersi (2) in affari che

„ cernimus autem ut laici terminare negotia ecclesiae non praesumant, et „ episcopi abates, archidiaconi, et alii ecclesiarum praelati, de negotiis ecclesiasticis vel de aliis quae spiritualia esse noscuntur, aliquorum laicorum judicio non disponant, nec propter eorum prohibitionem, ecclesiasticam dimittant justitiam exercere „. Così il pontefice Eugenio III. nel sinodo di *Rheims can.* 5., riportato nel *cap. sicut* 2. *de judic.*

(1) „ Restringenda sub ratione potestas est, nec quidquam agendum, „ priusquam concitata ad tranquillitatem mens se redeat „ S. Gregorio Magno *ep.* 12. *ad Gundisalvum* „ Tunc potestas bene geritur, cum non de „ amando, sed timendo retinetur: quae ut ministrari recte valeat, oportet primum, ut hanc non cupiditas, sed necessitas imponat „ Lo stesso *lib.* 24. *Moral. cap.* 16. „ Jura potestatis adeptae moderanter exerce, potestatis jura accepta ordinato animo administra „ S. Isidoro di Siviglia *lib.* 2. *de synon. cap.* 17. *in pr.*

(2) „ Massimiano *Vescovo della nuova Roma, scriveva agl' orientali*: „ Petrum de caeteris mortalibus ex toto terrarum orbe, conditor orbis „ elegit, cui cathedram magisterii, principaliter possidendam, perpetuo „ privilegii jure concessit, ut quidquid divinum aliquod, aut profundum „ nosse desiderat, ad hujus praeceptionis oraculum doctrinamque recurrat „ Il Pontefice S. Silvestro in synod. Rom. cap 20. „ Nemo judicabit „ primam sedem, quia omnes sedes a prima sede justitiam desiderant „ temperari. Neque ab angelo, neque ab omni clero, neque a regibus, neque „ a populo, Judex judicabitur „ S. Tommaso sup. ep. ad haebr. cap. 5. lect 1. „ Sicut illa quae pertinet ad Dei cultum, excedunt temporalia, „ ita dignitas pontificalis excedit omnes alias dignitates „ Ugo card. sup. „ ep. ad Rom. cap. 10. „ Quando Papa facit decretum contrarium alicui „ decreto quod prius fecit, non facit contra se, sed magis pro se, quia in „ hoc ostendit suam dignitatem, quae potest mutare cursum consuetudinis „: Pietro Blesense de instit. episc. presso la bibl. de' padri tom. 12. „ pag. 944. „ Christi villicus es, et vicarius Petri, nec te respondere oportet Caesari, de commissa tibi jurisdictione, sed Christo „ Ved. il trattato polemico del Jod. ab. Giuseppe Recco „ Della esistenza di vera giurisdizione nella chiesa cattolica, stabilita nell' autorità del Pontefice romano, e dalla sua sede, provata con la disciplina de' primi secoli del „ cristianesimo dalla promulgazione del Vangelo, fino all' età di s. Leone I. *Roma* 1791. *in* 8. *dedica a Pio VI. - Ved. l'opera grande* „ Della podestà „ e della polizia della chiesa. „ Trattati due contro le nuove opinioni di

sembrano di pura temporalità, per ottenere il fine spirituale: non può crearsi giudice di lui alcuna podestà secolare o ecclesiastica, poichè delle sue operazioni, non rende conto a veruno, fuorichè a Dio.

## CAPO III.

*Doveri del Capo della Religione, verso le sue membra.*

174. Le membra relative al capo della religione, sono li fedeli uniti alla chiesa cattolica, apostolica, romana, la quale è la vera chiesa di Gesù Cristo (1).

175. Il capo della religione ad imitazione del divino fondatore, deve nel governo delle sue membra imitare una pienezza di umiltà, che produce la pienezza delle virtù, per cui deve mostrar sommissione alle leggi divine ed umane (2).

---

,, Pietro Giannone, di Gio. Ant. Bianchi da Lucca M. O. *Tomi VI. in vol. VII. in 4. Roma* 1745.

(1) S. Girolamo scriveva al Papa Damaso ,, *Ego nullum primum, nisi Christum sequens, beatitudini tuae, idest eathedrae Petri eomunione consocior. Super illam petram aedificatam ecclesiam scio: quieumque extra hanc domum, agnum comederit prophanus est: si quis in arca Noe non fuerit, peribit, regnante diluvio* ,, E lo stesso *nell' ep.* 18. ,, *Ego interim elamito; si quis enthedrae Petri jungitur, meus est* ,, I vescovi di Dardania scrivevano al papa Gelasio ,, *Si qui forte prava intentione a sede apostolica, se crediderint segregandos, ab eorum nos alienos consortio profitemur* ,, Il metropolita Colombo e gli altri primati e vescovi delle provincie d'Africa, Numidia, Bizacene nella lettera a papa Teodoro ,, *Magnum et indeficientem omnibus christianis, fluentem, redundantem apud apostolicam sedem consistere fontem, nullus ambigere possit, de quo rivuli prodeunt affluenter, universum largissime irrigantes orbem christianorum, cui etiam in honorem B. Petri, patrum decreta peculiarem omnem decrevere reverentiam in requirendis Dei rebus, quae omnino et sollicite debent, maxime vero justeque ab* ipso *praesulum examinari* vertice apostolico, *cujus vetusta sollicitudo est, tam mala damnare, quam probare laudanda* ,,

(2) Sono a questo proposito rimarcabili le massime di S. Bernardo, che con evangelica libertà compose varj libri di considerazioni e varie lettere dirette al pontefice Eugenio III, di cui era stato precettore ,, *Quid* (egli

176. L'esempio di questa umiltà, non deve esternamente pregiudicare, ne alla dignità pontificia, ne alla suprema sua podestà, ma deve regnare nell'interno, e formare come il fondamento delle sue operazioni (1).

177. Il capo della religione dev' esser come un padre amoroso dei fedeli, ma deve alternare la misericordia con la severità (2).

178. Le sue operazioni ed i suoi detti formando l'attenzione di tutti i fedeli, devono esser regolati con tal prudenza, che formino sempre il supremo magistero, e la dottrina de' popoli (3).

---

dice) *si summus pontifex sis? numquid quia summus pontifex, ideo summus? infimum noris esse si summum putas: cogitans te summum pontificem attendas pariter vilissimum cinerem non fuisse, sed esse* „ *lib.* 2. *de consider. ad Eug. pap.* „ *Nulla splendidior gemma in omni praecipue ornatu summi pontificis, quam humilitas: quo enim excelsiori caeteris, eo humilitate apparet illustrior, et seipso: Monstrosa res, gradus summus, et animus infimus: sedes prima, et vita infima, ingens auctoritas, et nutans stabilitas* „ Lo stesso l. c. „ Gio. Gerson *de vita spiritualis animae lect.* 3. *p.* 3. „ *Papa qui nec impeccabilis est, neque confirmatus in gratia, subditus est legibus divinis et naturalibus, et in quibusdam ad leges humanas obligatur.* Ved. *l'art.* 154.

(1) Il pontefice s. Gregorio Magno somministra tali lezioni „ Potestas „ quanto exterius eminet tanto premi interius debet, ne cogitationem vin- „ cat, ne in delectationem sui, animum rapiat, ne jam sub se meos eam re- „ gere non possit, cui se libidine dominandi supponit: nam subtilissima „ ars est culmen tenere, gloriam promere, esse in potentia, sed potentem „ se esse nescire, ad largienda bona capacem se cognoscere, et repedeoda „ noxia, ac omne quod fit potenter valere ignorare „ Deum imitari deside- „ rat qui fastigium potentiae, alienis inteotus utilitatibus et non suis lau- „ dibus elatus administrat „ *lib.* 5. *moral. cap.* 19. „ Pro detrimento ha- „ bemus, si dignitati nostrae non respondemus „. Lo stesso nell'*Apologetico de sua fuga in princ.*

(2) „ *Omnia judicia tua justa sunt, et omnes viae tuae, misericordia et veritas, et judicium* „ Tobias 3. v. 2.

(3) „ *Egressus pontificis et motus et universa, vocalia sint, veritatem mente concipiat, et toto eam habitu resonet et ornatu, ut quidquid agit, quidquid loquatur, sit doctrina populorum* „ S. Girolamo *tom.* 3. *ep.* 6. *ad Fabiolam* „ *Papa debet esse perfectissimus inter omnes* „ S. Bonaventura *serm.* 22. *in Hexam. pag.* 66.

179. Sono applicabili nel particolare al capo della religione li doveri mentovati nell'art. 136. con le sottoposte note, e le singolari considerazioni scritte da *s. Bernardo in libri V. al papa Eugenio III.*, non che le lettere di *s. Bernardo*, l'una ai Cardinali e Vescovi della romana Curia per l'elezione dello stesso pontefice, l'altra allo stesso pontefice appena eletto, e finalmente la lettera di *Gregorio IX.* ai Camaldolesi sotto il dì 5. delle calende d'aprile 1227. (1).

---

(1) Sono a tutti noti li suddetti libri di S. Bernardo con le lettere indicate, a quanto alla lettera di Gregorio IX. desunta dall'autografo dei camaldolesi, fu la prima volta pubblicata in Roma con i libri *de consideratione* da Guglielmo Facciotti stampatore in Borgo 1594. in 4. Veggasi inoltre il libro intitolato „ *Sylva et Praxis ecclesiastica* Francisci de Magistris *part. I. Napoli* 1658, opera dotta dedicata al Pontefice *Alessandro VII* ove nel *lib. I. cap. XVI. p.* 133. si tratta *ex professo* „ *De iis quae sunt servanda a summo Pontifice, ad bene recteque gubernandam ecclesiam* „ Ivi si riportano li consigli del card. *Bellarmino* dati a *Clemente VIII.* con le risposte di quel Pontefice, ed altri salubri consigli del *Bellarmino* circa l'ottimo reggimento del pontificato. Ved. anche il Gibert *Corpus juris canonici tom. II. tit. II. sect. I. ad sect. XVI. Coloniae* 1755. *in fol.* Possono consultarsi l'opera del Sommier *Histoire dogmatique de la sainte siège*, e tutte le opere del dotto Cristiano Lupi. V'ha poi l'intiera biblioteca massima pontificia di tom. XXI. in fol. pubblicata da Gio. Tomasso Roccaberti Roma 1695. al 1699., dove si trova un'ampla suppellettile di dottrine e di monumenti su questo intiero capo: la qual biblioteca massima, in ordine al trattato sull'autorità e doveri del Papa, sebbene non avesse molta accoglienza in un decreto del parlamento di Parigi dei 20. *decembre* 1695, dice però grave autore „ *Dum legis; in eo tractatu contineri opiniones contrarias doctrinae theologorum, per theologos intellige* gallicanos: *neque tamen omnes, sed eos dumtaxat, qui nonnullis* liberioribus *opinionibus sunt addicti: nam opus bene exceptum fuit in Italia, Hispania, Germania, Belgio, Anglia, Scotia, Hibernia, ubi sunt eximii theologi, in re non parvi quidem momenti, jure consulendi* „ Così il celebre fr. Michele da s. Giuseppe nella sua bibliografia critica tom. 1. p. 527. edizione di Madrid 1740. in fol. Il catalogo dei centoquindici autori di sommo merito, le cui opere sono inserite nella *biblioteca massima pontificia*, può vedersi con qualche dettaglio e breve accenno, presso *la galleria di Minerva tomo V. Venezia Albrizzi* 1707. *in fol. pag.* 215. *seg.*

## CAPO IV.

### *Doveri delle membra, verso il capo della religione.*

180. Le membra di Cristo che sono i fedeli, formando col capo visibile la chiesa militante, devono usare una cieca obedienza e sommissione, sotto gli ordini e lo stendardo di questo capo supremo, ritenendosi da lui condotti, come docili pellegrini, nella regione mondiale, dove trovansi a militare (1).

(1) „ *Vita veri christiani in obedientia, in humilitate, in contemptu gloriae: in temperantia, non in deliciis, in tribulatione, non in remissione, in luctu, non in risu* „ S. Gio. Crisost. *serm.* 20 *sup. ep. Pauli ad Rom.* „ *Christiani coelum debent amare, non terram, et verbo Dei plus obedire, quam diabulo* „ S. Girol. *tom.* 4. *ep.* 53. *ad Pammachium et Oceanum* „ *Qui militiae christianae mancipatus, dicere se praesumat exemptum, pene est ut neget se Christi sanguine comparatum* „ S. Eusebio Emisseno *Hom.* 31. *ad Monach.* „ *Quid fraudolenter te christianum asseris, si potius in suis membris eum persequeris?* „ S. Bonav. *serm.* 1 *de s. Bartolom.*

Massime etologiche del sig. Burnet.

Il signor Tomasso Burnet teologo anglicano, con le stampe di Londra 1727. ha fatto un esemplare trattato *de fide, et officiis christianorum*: dico esemplare, poichè manca in questo la satira, ed il dispetto, che s'incontra per il solito ne' scrittori anglicani contro i cattolici, e può dirsi questo scrittore dove parla delle massime anglicane, il più passionato per li cattolici, ed il più severo per gli anglicani che ne hanno tuttavia una grande venerazione: dove poi le sue massime sono conformi al Vangelo, ed al senso della chiesa, codesto autore merita di esser lodato anco dai cattolici per il suo stile prelibato, ed una elevatezza con cui parla. Piacerà che quivi ne riporti uno stralcio, e sembra adattato un luogo dove parla della filosofia che devono avere i cristiani militanti nel mondo „ *Cap. IV. pag.* 93. „ *Epicureis habenda est cura corporis, christianis animae. Prae qua, ut nos docet Christus, sordet et vilescit totus hic mundus. Res caduca mundus, cujus schema praeterit, ut et hujusce mortalis corporis. Anima autem est immortalis, nescit mori, et indigne patitur perituri mundi aut perituri corporis se fieri mancipium. Praeterea peregrini sumus in hoc mundo inquit* 1. *Petri* 2. 11. *Quid quaeritis hic sedes quietas, quid honores,*

181. Questa cieca obedienza, che raduna in se tutti i doveri, viene anche divinamente ingiunta, per la comparazione che si fa dei fedeli alle pecorelle, e del capo della religione al supremo pastore, ossia al vicario del pastor buono, ch'è il principe de' pastori (1).

182. Conseguenza di tal sommissione ed obedienza, si è di non dogmatizzare, di non far innovazioni, di non tener conventicole in recinti separati ed antireligiosi, di non esser biblico, ossia interprete indipendente de' libri santi, e di rispet-

---

*nut divitias; crastino die nbitura omnia: Regnum coeli primum quaerite: civitntem permanentem, thesnuros perennes, quos neque fures eripere possunt, nee tineae rodere. His omnibus ndmonemur, ut paucis contenti simus in hac vita, adspirnntes ad mnjora in futura, ubi patria, ubi spes nostra et haereditas* ,, Ma questa chiesa militante così ben descritta dal sig. *Barnet*, come potrà militare senza un condottiero, ed un capo supremo da cui prender le necessarie istruzioni della marcia, e gli ordini del giorno, durante questa milizia? E questo capo supremo qual altro può essere se non Pietro sopra cui Cristo protestò di fondare la sua chiesa militante? *Tu es Petrus, et super hanc petram aedificnbo ecclesinm meam:* Matth. 16 v. 18. E disse il Signore Num. 27 *v.* 16. 17. ,, *Provideat dominus Deus hominem qui sit super multitudinem hnnc, nc sit populus Domini sicut oves absque pastore* ,, E di fatti la chiesa militante non potrebbe proseguire il suo cammino senza la viva voce di questo Duce supremo, e troverebbe la sua distruzione ,, *Et dispersne sunt oves mene, eo quod non esset pastor, et factae sunt in devorationem omnium bestinrum agri, et dispersae sunt* ,, Ezech. 34. v. 4. Anche nell'ordine naturale si giunge a comprendere queta verità ,, Veggasi l'erudita opera di Martino Gerbert *Ecclesia militans, regnum Christi in terris, in suis fatis reprnesentata* typis *monasterii* 1789. *vol.* 2. *in* 8. *per tot.*, come pure l'esposizione della dottrina cristiana del Bossuet nel *tom.* 3. *dell'ediz.* 1743. che operò la convinzione e conversione del gran Turenne.

(1) ,, *Oves vocem ejus audiunt, et proprias oves vocnt nominatim et educit eas, et cum proprias oves emiserit, nnte ens vadit, et oves illum sequuntur, quin sciunt vocem ejus: alienum autem non sequuntur, sed fugiunt ab eo* ,, Joan. 10. *v.* 3. 4 5. ., *Ego sum pastor bonus et cognosco mens, et cognoscunt me meae* ,, Id. v. 14. ,, *Et cum appnruerit princeps pastorum, percipietis immnrcescibilem gloriam coronae* ,, S. Petr. 5. v. 4. Ved. la nota dell'*art.* 317.

tare specialmente in ordine al dogma, alla fede, ai costumi, ed alla disciplina, le autorità e decisioni del capo e giudice supremo (1).

183. L'eccesso di tali tentativi produce lo scisma, che in materia politica equivale all'aperta ribellione (2).

---

(1) È assai valutabile l'autorità o pinttosto la confessione del sig. Burnet che inutilmente tentò di applicare ad una chiesa fuggitiva e variabile come la sua, dicendo „ *De fide et off. christianorum cap.* 9. *p.* 173, „ *Schismatici habentur vulgo qui se* ultro separaot *a comunione ecclesiae, et seorsim a publico conventu aperte aut furtim* conventicula *celebrant* . . *Hoc virum christianum dedecet, neque levitate animi aut* iooovandi pruritu *neque spe lucri aut affectibus privatis quibuscumque abduci debet aut avelli a comuni societate et obsequio* „.

Della setta biblica.

I biblici formaoo oggidì più degl'altri settarj la distruzione della vigoa Evangelica. Dessi somigliauo quei figli di perdizione, che deviando dall' autorità della propria Madre, si lasciano guidare da capricci che sono varj nella meote di ciascuoo. Essi spargono con ciò l'aoarchia, e l'indipendenza oel sistema religioso. Ciò si deplorava fiu della metà dello scorso secolo dal sig. Hockirchen op. cit. p 269. „ *Sectarii et Sicophantae nostri temporis se erigunt in s. Scripturae interpretes, et id rectum faciendumque jactitant, quod suo arriserit palato* „ Ma i danni della setta biblica, si leggono nell' opuscolo recente „ *Dissertatio de societatum vulgo biblicarum consiliis, auctore* Francisco Guillelmo Bonderman, Olomucii typis A Skarnical 1818., e nella Collezione classica p. 275. tom. 1.

La stampa è io oggi stabilita in Iughilterra più che altrove, per diramare la bibbia insieme col commercio, persino nella lingua naturale degl' indiani, ma il s. testo è alterato, travisato, ed interpretato secoodo il capriccio e lo scopo privato dell' editore. È cosa deplorabile che i biblici fanno ammontare ad una cifra imponente le copie sparse in tutte le lingue sulla superficie del globo, ma questa cifra ritorna a danoo della religione, per la semeoza degli errori, dell' eresie, dell' odio contro i cattolici ed il Papa, e de' scandali che vanno a radicarsi tra popoli rozzi o innoceoti, ove i grani della zizaoia, sorpassano quelli del buon frumento: e tutti questi danni, per deviare dalle decisiooi ed insegnameoti di quello ch' è il capo e giudice supremo della chiesa di G. C. Ved. gli autori citati.

(2) „*Ut discessio ab imperio principis dici solet rebellio; ita discessio ab ecclesia, nomen habet schismatis* „ Burnet *de fide et officio Christ.* l. c.

184. Sono applicabili in questa sezione tutti i doveri contemplati nel *tit. II. cap. XV. art.* 137. *al* 146.

## CAPO V.

*Doveri del capo del governo, verso i sudditi.*

185. Il capo del governo garantisce ai sudditi i loro diritti, e le loro private proprietà (1).

186. Desso, garantisce la difesa, e la sicurezza delle loro persone (2).

---

(1) „ *Rex sapiens stabilimentum populi* „ Sap. 6. 26. „ *Ubi enim dominium aut jus aliud, alicui legitimo modo partum est, id ne sine causa ei auferatur, juris est naturalis. Contra si rex faciat, haud dubie tenetur reparare damnum datum: facit enim contra verum jus subditi* „ Grozio *de jure belli, et pacis lib.* 2. *cap:* 14. §. 8.

Non posso qui dispensarmi di riferire l'autorità d'un grand'uomo, cioè Samuele Bochart, il quale nella sua lettera erudita *de jure et potestate regum*, che si trova dopo i trattati di *Phaleg* e di *Chanaam ediz. di Francfort* 1674., così descrive i vantaggi che nascono al ben publico da un capo o monarca, che garantisca il suo popolo: ivi pag. 54. „ *Etiam hoc reputandum, quae bona, regum interventu, Deus in nos conferat, et quam merito reges in veteri testamento* munifici, *et in novo* benefici *dicantur: nempe princeps (utor verbis scripturae) Dei minister est tuo bono: vis non timere potestatem, bonum fac, et laudem ab eo consequeris: nam praesides a rege mittuntur in laudem bene agentium, et in luce vultus regis est vita: et benevolentia ejus, est ut nubes pluviae serotinae: et illius favor, est sicut ros super herbam: et rex sedens super solio judicii sui, dissipat oculis omne malum: rex est spiritus narium nostrarum, et sub umbra illius servimus inter gentes: idem est clypeus noster, et arma nostra bellica, et in illius pace, nobis est pax: Illo uno vigilante, nos secure dormimus, tranquillamque et quietam vitam agimus cum omni pietate et honestate: denique rex in populo fideli est lucerna coram Deo Jerusalem, atque eo moriente extinguitur lampas Isdraelis: ita ut dimidiam populi partem perire praestet, quia rex unus computatur pro decem millibus, idest numero infinito* „. Questi testi, sono anche convincenti argomenti, sul maggior vantaggio che si trae da una monarchia assoluta, in confronto di una monarchia imperfetta, o di governi misti, e soggetti a variazioni.

(2) „ Sedit unusquisque sub vita sua, et sub ficulnea sua, et non „ erat qui eos terreret „ 1. Macа. 14. 12. „ Et confirmavit omnes humi-

187. Nè solo garantisce la difesa e la sicurezza esterna, quanto la sicurezza o la difesa interna, e la repressione dei ribelli (1).

---

„ les populi sui. v. 14. Neque enim princeps statim justus est qui inju- „ riam nulli facit, nisi et eo sit animo, ut tutetur sibi commissos, adver- „ sus alienas injurias. „ Procopius *Persicorum lib.* 2. „ Principes ad quos „ spectat defendere populum, debent gerere vices patrum „ Glossa ordinaria *sup. thren. cap.* 5.

Diceva Cicerone al popolo nella *Verrin.* 2.° „ *Majores nostri, saepe mercatoribus aut navicularis injuriosius tractatis bella gesserunt; quot bella, majores nostri susceperunt, quod cives romani, injuria affecti, navicularii retenti, mercatores spoliati esse dicerentur?* „ *Scias* (dicea Seneca *de Clement.*) *civium non servitutem tibi traditam, sed tutelam* „

*Prima autem maximeque necessaria cura, est defensio pro subditis sive qui familiari, sive qui civili subsunt imperio: sunt etenim subditi, quasi pars rectoris* „ Grozio *de jure belli, et pacis lib.* 2. *cap.* 25. §. 1.

(1) „ *Non potest sane principi vel reipublicae vitio verti, si ad vindicandas subditorum injurias arma corripiat: at imperantes subditis, debent defensionem, non modo adversus vim externam, aliarum gentium, quam adversus vim internam* „ Heineccius *praelect. ad Grotium c.* 25. *p.* 737. *edit. Berolini* 1744.

Il dottissimo Bochart *l. c. p.* 55. „ In arca foederis cum urna man- „ nae, etiam virga fuit inclusa: ita iisdem regibus, per quos tot bona „ largitur Deus, etiam virgam commisit, virgam inquam ferream (ait scri- „ ptura) qua rebelles conterantur, et confringantur ut vas figuli: unde „ Paulus de principe: si malum feceris, time, non enim frustra gladium ge- „ stat. Nam Dei minister est, ultor ad iram ei qui male fecerit „ Et Pe- „ trus „ Per eum mittuntur praesides ad ultionem maleficorum „ Et Sa- „ lomon „ Dissipat impios rex sapiens, et convertit in eos rotam „ nem- „ pe ut illos comminuat et trituret granorum instar. Proinde Prov. 20. 2 „ Tamquam leunculi rugitus, est ira regis, qui provocat eum, peccat con- „ tra animam suam „ idest contra se ipsum „ Et Paulus Rom. 13. 2. „ „ Qui potestati resistunt, sibi ipsis afferent condemnationem „ eamque „ non solum a rege, sed a Deo „ Prov. 24. 21. 22. „ Time Dominum et „ regem, et cum rebellibus ne te admisceas: Quia calamitas eorum de re- „ pente ingruet, et contritionem utriusque quis scit? „ Idest quis noscit „ cladis tempus, tam a Deo, quam a rege imminentis? Atque ob id ipsum „ quod illud tempus homines latet, quisquis crimine rebellionis se sentit „ implicatum, optime sibi consulat, et mature secedat, nee perseveret in „ re mala „ Eccl. 8. 2. „ Et exitium impendens poenitentia praevertat.

188. Ella è la polizia generale che garantisce la sicurezza e la difesa interna, ed entra perciò nelle attribuzioni del capo del governo (1).

---

„ Poenae quidem rebellium propter causas nobis ignotas aliquando differuntur. Sed Deus tandem excitatur, et supplicii tarditatem, gravitate „ compensat: ad instar machinae bellicae, quae lente quidem procedit, „ sed semel admota, graviter ferit „. Ved. presso questo autore pag. seg. gli esempli di ribellioni represse.

ESCURSIONE SULLA POLIZIA GENERALE.

(1) È rimarchevole la definizione che fa della polizia ALBERTO MAGNO. Egli dice „ *Politia est architectonica omnium artium mechanicarum et doctrinarum moralium ordinatio* „ *Ethic. cap.* 5. *lib.* 7. Volea dire che la tattica della polizia, deve consistere nelle scienze teoriche, applicate ad un prattico esercizio, e l'esperienza fa conoscere la verità di questa assertiva, e la necessità di combinare operazioni meccaniche, per ottenere talvolta lo scopo politico. ARISTOTILE la definì „ *Politia est ordo quidem incolentium civitatem in dominatione ac subjectione consistens* „ *Lib.* 3. *politic.* Ciò prova bene che la polizia riguarda il vantaggio interno degli abitanti. Un autore recentissimo la definisce „ *La vigilanza suprema del governo sopra la condotta morale e civile de' cittadini, per tutelare la libertà individuale* „ Così il publicista inglese HUME *Essays and treatises vol.* 1. *Essay* 12. *on civil liberty*. Sembra però che la vigilanza non debba esser solo su i cittadini, ma sugl'esteri ancora che si aggirano nell'interno.

GIUSTO LIPSIO sembra sollevarsi al di sopra degl'altri. Ciò che altri chiamano contratto sociale, desso appella *vita civile* Per lui la prudenza „ *est clavus vitae civilis* „ e nella prudenza intende compresa la vigilanza: ma vi aggiunge per compagna inseparabile la virtù: aggiungendo che senza la virtù, sarebbe la polizia una maliziosa scaltrezza, sicchè tutta la polizia consiste secondo GIUSTO LIPSIO *nella prudeazn civile, accompagnata dalla virtù: si* sa, che il termine di *virtù*, porta l'accompagnamento di tutte le qualità morali „ Vitam civilem definio ( esso dice *politic. lib.* 1. „ *c.* 1.) quam in hominum societate mixti degimus ad mutua comoda, si„ ve usum. Huic duos rectores tribuo, prudentiam, et virtutem: illam ex „ plurium mente, sed hanc ex mea, quia civem vere bonum, nullum ar„ bitror, nisi et virum. Sine virtute, calliditas eà fit et malitia, et quidli„ bet potius quam prudentia, cujus clavus etsi proprie vitam civilem di„ rigit, non tamen sine usu et auxilio illius magnetis Itaque de virtute

189. Suole questa dividersi in alta, ed in bassa polizia (1).

190. L'alta polizia mira ad esterminare le sette e conventicole antisociali ed antireligiose, le congiure e tradimenti contro la forma del governo e la civile sicurezza, gl' impostori che travisano la loro condizione, coloro che tendono insidie, e minacciano d'eccitare fazzioni e guerre civili, ed in genere tutti quei delitti, che direttamente cospirano contro la publica sicurezza: L'alta polizia può chiamarsi *scienza indagatrice*, cui è indispensabile d'applicare la pena dell'esilio, de' ferri, ed anco la pena capitale, salva la clemenza del sovrano (2).

---

„ praemittam cum Sallust. Catil., quod quae homines arant, navigant, „ aedificant, virtuti omnia parent „.

La necessità della polizia generale viene anche contestata dal celebre Domat *Le droit public. liv.* 1. *tit* 8. *de la police* „ Dio ha proveduto per „ l'ordine della natura, e gli uomini per mezzo della polizia a facilitare „ le loro comunicazioni, non solo tra di loro, che tra gli altri popoli, così „ per tutte queste comunicazioni che accadono per mare, e per terra, si „ ha bisogno di regole stabilite dalla polizia generale „.

(1) Everardo Ottone „ *Notitia praecipuarum Europae rerum pub. in in proleg.* „ definisce la polizia propriamente detta *un'arte di bene espurgare la republica*, a differenza della polizia genericamente presa ch'è *l'arte di bene regolare la republica*. Perciò la polizia nel senso odiernamente inteso sia in alti, che in bassi rapporti, si aggira con occhio sagace a proscrivere, estirpare, allontanare, e custodire soggetti pericolosi, che possano infettare la moralità, la pace, la salute, è prosperità della republica. Le divisioni poi della polizia in *amministrativa*, in *pregiudiziale*, in *giudiziale*, ed in *punitrice*, come vogliono il Bentham, il Bexon *Code de la sureté publique et particuliere*, Brissot de Warville, Sonnenfels, Slavin, Cremani, Henrion de Pansey, ed altri chiarissimi autori moderni, sembrano piuttosto semplici applicazioni, e mezzi modali, che usa tanto l'alta, così la bassa polizia, nelle diverse circostanze e ne' diversi rapporti. Non giova di complicar teorie, con molte divisioni o ramificazioni delle medesime.

Dell' alta Polizia.

(2) Uno de' più grandi e sinceri politici che debba stimarsi è Giusto Lipsio, ed io mi pregio di ridurre qui a sistema i suoi preziosi precetti, e riferire al mio proposito un'insigne squarcio del suo modo di spiegarsi

191. La bassa polizia, che molti chiamano polizia censoria o correzionale, discende alla rigida censura di quei costumi e di

---

classico, laconico, e sentenzioso che non potria gustarsi in una versione italiana: così dice *Civ. doctr. lib. IV. cap.* 10. „ *Vis mihi occurrit hoc sensu, ut sit molitio occulta unius pluriumque in regem aut regnum. Occultam dixi, quia non de omni vi propositum hic mihi dicere (est enim aperta quaedam, ut factio, seditio, bellum, quas jure differo, et refero ad prudentiam militarem): sed saltem de illa clancularia, quae proprie opposita est vi nostrae juvanti. Hanc duplicem facio: insidias, et proditionem, e quibus illa custodibus adversae sunt, ista munimentis. Nam ego ita discrimino, ut insidias proprie in caput regis esse velim: proditionem in loco ejus, copias, arces: utrumque pestilens metuendum et cavendum. Nam de insidiis ut primo dicam, scimus fluxam militum fidem, et periculum ex singulis* „ Tacit. 11. *hist.* „ *Quid proderunt cohortes alaeque, si unus alterve, praesenti facinore paratum ex diverso praemium petant?* „ Ibid. „ *Profecto regum exitus si reputaverimus, plures suis quam ab hostibus interemptos reperiemus* „ Curt. 9. „ *Difficile igitur auxilium sive consilium: tamen aliquid capies ab* Indagatione, et Punitione .... *Caute igitur age, et lente. Quid si corriperis? Puni et graviter puni. Nam insidiatori aut latroni, quae potest afferri injusta nex?* „ Cic. *Pro Mil.* „ *Ille est, per quem libertas, et anima omnium in dubio ponitur* „ Sallust. *Catil.* „ *Tua cautio o princeps, nostra cautio est* „ Cic. *pro Marc* „ *Nec tua proprie sed reip. est vindicta: ne sanguinem, nostrum largiare, et dum paucis sceleratis parcis, bonos omnes perditum eas* „ Sallust. *Catil* „

*Peregi de insidiis: nunc occultum et insidiosum malum, proditio, latebris suis extrahenda est* „ Valer. 9 *cap.* 6 „ *Plerumque intra moenia, atque in sinu urbis sunt hostes* „ Sallust. *Catil.* „ *Sunt avari maxime, qui famae, fidei, postremo omnibus rebus comodum suum anteferunt* „ Id. *Jugurth.: item palam honesti, animo perfidiosi, ac subdoli, avaritiam ac libidinem occultantes* „ Tacit. 16. *Annal.: item temporaria ista ingenia, idest homines leves, instabiles, et ex ancipiti mutatione temporum pendentes* „ Curt 4: *denique dissimulatores, et occulti, qui ad illud* Homeri „ „ *Pulchra loquentes iidem in pectore, prava struebant* „ Odiss. 2., adeo ut antea intelligas proditorem, quam proditus sis „ Senec. *contr.* 7. *Malum et malos istas vides. Qui vitabis? Duplici illa via maxime quam supra praeivi* Indagationis, et poenae. *In illa nihil muto, in hac aliquid, quia placet nunquam eam differri, et impia proditio, celeri poena vindicanda est* „ Valer. 9. *cap.* 6. „ L'espressione *indagatio* et *poena*, comprendono l' alta polizia, come quella punitrice, giusta i moderni ideologi.

quei disordini, che non sono bastantemente raffrenati dalle leggi, e per la quale Censura, è indispensabile l'applicazione d'una moderata ignominia, e delle multe (1).

---

Della bassa Polizia.

(1) *Prosiegue* Giusto Lipsio *ne' suoi utili ammaestramenti* lib. IV. cap. 11. Politic „ Heu aevi dedecus! Rem moribus, et vitae utilissimam, „ adeo oblivione obsoletam videmus, ut non modo non colatur, sed etiam „ ignoretur „ Cic. V. de Rep. „ Definitione igitur prius aperienda est, et „ appello censuram idest animadversionem in mores aut luxus eos, qui „ legibus non arcentur. Proprium enim hoc ejus munus est, corrigere ea, „ quae poena digna nondum sunt, neglecta tamen, aut insuper habita, „ multorum magnorumque malorum caussam praebeant„ Dion. 52.: imo „ paullatim omissa, funditus rempublicam trahant; „ Tacit. 3. annal. „ quid enim prodest foris esse strenuum, si domi male vivitur? „ Val. 11. „ cap. 9. . . . Haec sunt quae effici a censore cupimus: quo telo? Dupli-„ ci: Ignominiae et mulctae. Illa quidem propria ejus est, et olim sola. „ Censoris judicium, ait Cicero 4. de rep., nihil fere affert damnato, „ nisi ruborem: timoris enim caussam, non vitae poenam, in illa potesta-„ te, esse voluerunt: „ Id. pro Cluent.: Sed ut nunc sunt mores, alteram „ ego illam omnino adjungam. Quid enim, si quidam ea duritia oris sint „ ut depudere didicerint? „ Senec. ad Seren: et voluptatum non illece-„ bris tantum, sed ipsa infamia gaudeant? „ Valer. lib. 6. c. 9. „ Sane „ eos mulctem, nec exanguem illam ac ferream frontem, nequidquam con-„ vulnerem notis. „ Plin. paneg. Habes ita universam censuram. Tu insti-„ tue, aut potius restitue eam, pro bono generis humani, nate princeps „. *Anche la censura, ovvero la bassa polizia, ha la parte punitrice nell'ignominia e nelle multe. Questa parte appellasi correzionale co' termini d'oggidì.*

Il profondo giuspublicista Guglielmo Bellendeno altrove lodato, nell'opera incomparabile *De Tribus luminibus romanorum*, nata come la fenice da tutte le opere di Cicerone combinate a guisa di cementi da un abile artista, prova, che l'antica censura romana comprendeva presso a poco le attribuzioni dello stato civile, della deputazione dei spettacoli, e della bassa polizia, o correzionale de' nostri giorni. Difatti sotto l'anno di Roma 310 riporta il Belledeno *alla pag.*52 le seguenti

Leggi censorie di Cicerone.

„ Censores populi, aevitates, soboles, familias, pecuniasque censento.

„ Urbis templa, vias, aquas, aerarium, vectigalia tuento.

„ Populique partes in tribus distribuunto: Exinde pecunia civita-„ tis, ordines partiunto, mores populi regunto.

192. La censura de' costumi che appartiene alla bassa polizia, altrimenti detta correzionale, comprende:

1. D'invigilare alle persone, o postriboli di libertinaggio.
2. D'impedire l'ubbriachezza, e maliziosa mendicità.
3. Pacificare le dissensioni e le liti.
4. Inveire contro i spergiuri e le persone immorali.
5. Domandar conto agl' oziosi di loro sussistenza, ed impedire il vagabondaggio.
6. Non permetter libelli e canzoni oscene ed ingiuriose.
7. Non permettere che si tengano aperte mormorazioni del principe e dello stato, in luoghi publici, od in ridotti (1).

---

„ Probrum in senatu ne reliquunto.

„ Bini sunto. Magistratum quinquennium habento. Reliqui magi-„ stratus annui sunto: eaque potestas semper esto.

„ Censores fidem legis custodiunto.

„ Privata ad eos acta referunto, nec eo magis, lege liberi sunto.

„ Cum artem ludricam scenamque totam in probro sit, genus id ho-„ minum, non modo honore civium reliquorum careto, sed etiam e tribu „ oratione censoria admoventor.

„ Nec vero mulieribus praefectus praeponatur, qui apud graecos „ creari solet, sed sit censor, qui viros doceat moderari uxoribus. Ma-„ gnam habet vim, disciplina verecundiae: cavent temeto omneis mulieres.

„ Atque etiam si qua sit famosa, ei cognati osculum non ferant.

„ Censores nulla de re diligentius, quam de jure jurando judicanto: „ Si fides quid attulerit, religionis opus censorum esto.

E prosiegue poi con le parole sempre dello stesso Cicerone.

„ Censorii stili mucronem multis remediis majores nostri retuderunt. „ Censoris judicium nihil fere damnato affert, nisi ruborem. Itaque quia „ omnis ea judicatio versatur tantummodo in nomine, animadversio illa, „ *ignominia* dicta est. Censor praefectus moribus, magister veteris disci-„ plinae „.



(1) Giusto Lipsio *l. c.* „ Mores censurae subjicio. Mores intelligo la-„ scivias, libidines, ebrietates, jurgia, perjuria, et quidquid tale, probitas „ ac modestia damnant. Igitur noster censor omnem aetatem, et omnem „ sexum castigabit: A juventute, pravas artes, malasque libidines prohi-„ bebit Sallust. ad Caesarem: A sensibus, eas voluptates, quas eorum

193. L'alta polizia suole esercitarsi sotto gli occhi del sovrano, e per mezzo di ministri e di agenti, che devono custodire un alto segreto sulle loro incombenze (1).

194. La bassa polizia suole esercitarsi da cogniti prefetti o presidenti regionarj o consimili ufficiali nominati dal principe, a quali si accorda secondo i paesi e le circostanze, una maggiore o minore estensione di facoltà (2).

---

„ aetas, sine dedecore non attingit: Iaio. Ab universa plebe, otium, ut ha-
„ beat negotia sua, quibus a malo publico detineatur: Iaio. Denique da-
„ bit operam, ut omnes probitati atque industriae studeant „.

Eguale a Giusto Lipsio io ritengo il lodato giuspublicista inglese Guglielmo Bellendeno che rifuse, come si disse, opere ammirabili con le stesse opere di Cicerone. La bell'opera *de statu* del Bellendeno, sembra un estratto de' libri *de republica* di *Cicerone*, che mi avvedo essere stati a lui notissimi, come provai nella mia lettera sull'opera *de republica* dedicata all'esimio sig. card. Gambertni, ristampata nella *Collez. classica* vol. 5. op. 4. E tornando all'oggetto, il *Bellendeno lib.* 21. *p.* 27. della bella edizione di Parigi dedicata e scritta per il Principe ereditario della Gran Brettagna, così dice al nostro proposito „ Coercendi ad exemplum libel-
„ los, aut carmina probrosa qui emiserit. XII. Tabulae cum perpaucas
„ res capite sanxissent; in his, hanc quoque sanciendam putaverunt – Si
„ quis actitavisset sive carmen condidisset, quod infamiam afferret flagi-
„ tiumque alteri – At quid de principe? „ E prosiegue „ danda etiam
„ opera, ne disseminatis dispersisque sermonibus, tua laedatur aestimatio.
„ Curandum etiam ne quis de statu temere loquatur rumoresve spargat
„ in ullo casu reip., praecipue in bello, ac maxime civili, quod opinione
„ plerumque et fama gubernatur „.

(1) „ Sane anima consilii secretum, et nulla sunt meliora consilia
„ quam quae ignoraverit adversarius, antequam fierent: nam fieri quid
„ debeas, cum multis tracta, quid facturus sis, cum paucissimis, vel po-
„ tius ipse tecum „ Vegetius *lib.* 3. „ In rebus occultis et abditis, fideles
„ adhibe tibi, et temperantes viros at taciturnos, et qui in sua et non alio-
„ rum potestate sint, cum secretae res istae, ut secretiores fiant, minime
„ ad cognoscendum, multitudine indigent „ Così l'imperatore Leone il filosofo presso il Lipsio in *not. ad polit. lib.* 3. *cap.* 8.

Dei Presidenti di Polizia.

(2) Giusto Lipsio *Polit. lib.* 2. *cap.* 10. „ *Censura instituenda est magistra pudoris et modestiae* „ Cicer. *in Pison.* „ *Et eligendus unus, alterve*

195. È cosa indispensabile nell'interesse della polizia, di premiare gl' impunitarj (1).

196. È necessario inoltre di mantener le spie ed i segreti esploratori, non però di credere ciecamente a tutti i rapporti (2),

---

*praefectus moribus, magister veteris disciplinae.* ,, Io. *pro Cluent. Ut metus aliquis, etiam praeter leges sit : et sciant omnes, si quid in moribus labat, non defuturum , corrigendi auctorem* ,, Tacit 2. *annal.* È osservabile che li stessi principj indicati in questo, e nell'art. precedente sono professati nella Costit. *Post diuturnas* del Pontefice Pio VII. *tit. De aliis institutionibus ad regimen publicum pertinentibus* §. 5. ,, Al bramato effetto della ,, polizia,e tranquillità publica di Roma, saranno eletti per organo della ,, Segreteria di Stato, tre deputati per ciascun Rione, col titolo di Presi- ,, denti del Rione , l'uno del ceto degli ecclesiastici , l' altro del ceto de' ,, cavalieri, ed il terzo finalmente da quello di cittadini, i quali avranno ,, una particolare ispezione sopra tutto ciò che riguarda il costume,l'edu- ,, cazione delle famiglie, e la concordia fra privati. Invigileranno sopra ,, quelli, che sono dediti all'ozio ed ai vizj, e che danno segno di poca ,, credenza in materia di religione. Comporranno le private dissenzioni , ,, sopiranno le risse, e faranno tutt'altro, che può condurre all'osservan- ,, za delle leggi, ed al publico, e privato bene,,. Da questa costituzione, a cui si fece in seguito qualche lieve variazione, ebbero vita le Presidenze di Polizia stabilite in Roma.

(1) Giusto Lipsio *l. c.* ,, Observa: reperies plerosque insidiantium , ,, aut ipsos alibi, criminatos regem esse , aut sermonibus vituperantium ,, criminantiumque faciles aures praebuisse ,, Curt. *lib.* 8. Rem enim fa- ,, ctam habes, si detectam habes. Quod quo magis fiat, cur non indici prae- ,, mia palam decernis, pecuniam et impunitatem, idque lege lata, et sae- ,, pius renovata? ,, Sallust. *Catil.*

(2) Lo stesso *l. c.* Ed inoltre ,, Omnino utile est habere te auricula- ,, larios quosdam , sive exploratores etiam: et conari ne te lateat , quod ,, quisque subditorum faciat aut dicat. Arist. 5. *polit. cap.* 11. ,, Subdi- ,, torum iuquam , maxime illustriorum ( ripiglia Curzio) nam in omnes , ,, quae acies inquirat? Hoc cum ad alia utile, tum contra insidias valebit ,, firmiter, quoniam raro nisi male locuti, male faciunt, et linguae teme- ,, ritas pervenit ad gladios ,, Curt. *lib.* 6. Così diceva Massimiliano di Baviera a Ferdinando suo figlio , ne' suoi consigli publicati da Andrea Brunner nella sua grand'opera intitolata ,, *Annalium Boicorum parte* 3. *pag.* 581. *Francf. ad Maenum* 1710. *in fol.* cioè ,, Delationibus omnibus

197. Tuttavia il soverchio perdono agl'impunitarj, e la soverchia credulità agli esploratori, formano vere piaghe morali nel corpo della società, per cui l'antiveggenza del governo, dev' esser cauta e riservata sull'uno e l'altro rapporto (1).

198. Entra tra li doveri del capo del governo, di non aggravare li sudditi con eccessivi tributi ed imposizioni, sul paralello che uno stato troppo esaurito, somiglia ad un corpo disanguato che resta illanguidito ed inetto all'esercizio della vita civile (2).

---

„ aures praebendae, non praebenda omnibus fides. Utrumque igitur in „ vitio est, omnibus credere, et nulli. Ubi nihilominus, aliquem deprehenderis falsa retulisse, est non solum deinceps omnis neganda fides, sed „ imponenda poena et nota: ne impune detulerit, aut pergat aliis obtrectare „.

(1) Non mi posso dipartire dal Bellendeno e dal Lipsio, dove ritrovi i loro oracoli „ Dice il Bellendeno sull' impunità (sempre con le parole di Cicerone) l. c. pag. 22. „ *Improbitatem itaque retundere, et non pati impunitatem augeri, non solum utile est, sed etiam necessarium: ut audaciae perditorum, et sollicitudinis tuae finem reperias* „ Ved. l'elogio del Bellendeno nella mia lettera riportata nelle *Notizie del giorno num.* 10. *del* 1820.

*Circa gli esploratori e le spie così dice* Lipsio *lib.* 4. *cap.* 10. „ Sed „ in delationibus his vide, ut aures omnibus praebeas, non etiam fidem, „ nam multi spe aut odio, vana deferent: ideoque ex Mecenatis monito, „ „ non oportet omnibus quae ab his talibus dicantur, fidem adhibere, sed „ acriter ea examinare et discutere „ Dion. 52. „ Et per Deum quis in„ nocens esse posset, si accusasse sufficiet? „ Ammian. Marcell. XVIII. „ „ Imo quia res te tuumque caput spectat, eo magis videndum, ne quod „ hic propere agere videaris, aut in tua caussa, tui caussa. Alioqui cre„ bro vulgi rumore laceraberis, tamquam viros insontes ob invidiam aut „ metum extinxeris „ Tacit. XV. annal. „ Caute igitur age et lente „.

(2) Lipsio *lib.* 4. *cap.* 11. *Politic.* „ Venio ad tributa lenienda: quo „ nomine censeo omne genus exactionum. Aspera in vulgi auribus vox: „ res in animis nec alia crebrior odiorum seges „ Nullum enim vitium te„ trius avaritia, praesertim in principibus et regni gubernatoribus „ Cic. 11. „ de off. Quam turpis ille Homeri poplivorus princeps? Ait comicus vetus, „ cui pecuniam eripias, idem quod vitam „ Pecunia, anima, et sanguis „ est mortalibus „ Itaque intente, et cum cura hanc quoque partem ha„ be: et insitum illi odium quo potes deterge, aut molli „ Veggansi nell'

199. Deve interessare al principe la modalità dell'esiggenza: In essa i percettori non somiglino ai rapitori, nè siano ridotti li veri impotenti all'ultima estremità, nè si disprezzino li clamori degli aggravati, che per la loro disperazione, sono capaci di far nascere infiniti disordini (1).

200. Appartiene al sovrano d'informarsi degli uomini onesti, ben disciplinati, non ambiziosi, versati nelle lettere e nello studio della savia politica, chiamarli a se direttamente dal loro ritiro, ed eccitarli e promuoverli di suo proprio moto alle cariche ed onori dello stato, onde possedere cuori integerrimi ed intesi alla publica tutela (2).

---

op. citata i precetti importanti, che suggerisce questo gran politico per esiggere, ed anche aumentar le imposizioni iu casi di necessità, senza incorrere la publica avversione.

(1) Lo stesso *l. c.* „ Iam a crudelitate, et a vi cavendum: ne tot per „ annos, sine querela, tolerata, novis acerbitatibus ad invidiam vertant „ „ Tacit. XIII. annal. „ Modeste iube exigi, et ut vera tributa (nam tribuo, divido) idest per partes. Valde hoc tenuiores praesertim sublevat „ cum possunt, paullatim, et per partes quaecumque ex praescripto modo „ debent inferre „ Dion. 32. „ Absint quantum possunt illa extrema: ne „ boves ipsos, mox agros, postremo corpora servitio aut poenae tradant „ „ Tacit. IV. annal. „ Non praedo, non miles divexet. Quamvis enim gra- „ via; tamen injuncta imperii munera impigre obibunt, si vis et injuriae „ absint: has aegre tollerant: Hinc ira et quaestus, et si non subvenitur, „ sane evenit remedium ex bello „ Tacit. 4. annal.

(2) „ *Il lodato* Bellendeno *nel lib.* 2. *dell'opera* de Statu *intitolata* Ciceronis Princeps, *scritta con lo stesso testo delle parole di Cicerone, per il re d'Inghilterra Parigi* 1615. *pag.* 78. „ Nihil tua magis „ interesse putas, quam lectissimorum hominum qui in aliquo genere laudis et industriae excellunt, nomina tenere, ingenia nosse, studia ad tuas „ et populi utilitates adjicere et excitare: ad honores vocando et munera, tuo delectos judicio, et uni tibi, a quo illa proficisci debebunt adstrictos: ut habeas undique pro te excubantes, ac velut in praesidiis collocatos, ne quis laedat, ne quis offendat „ Monita Maximiliani apud „ Brunner *l. c. p.* 581. „ Ex ministrorum delictis publicum dedecus et „ culpae nomen ad principem redit. Itaque ars principis est nosse viros „ optimos et modestos plerumque delitescentes: audiens enim istos, sa-

201. Tutti i personaggi addetti alle prime cariche dello stato, e negl' importanti posti militari, devono obligarsi a mantenere una diretta e veridica corrispondenza col sovrano, o col suo primo ministro, sulli fatti e condotta de' loro amministrati, onde non siano celate le circostanze de' sudditi e dello stato (1).

202. Li sudditi delle provincie devono godere nel cuore del capo del governo la stessa affezzione de' sudditi della capitale: ed è indispensabile, che potendo, un principe paterno si rechi alla visita e perlustrazione delle provincie, ed ivi o direttamente, o per mezzo di commissione straordinaria di uomini specchiati ed esteri a ciascuna provincia, faccia esaminare i reclami e gli aggravj delle autorità locali, e correggere severamente i disordini, castigando i colpevoli senza distinzione di persone, poichè avviene talvolta, che li provinciali si vedono respinti, o distolti i loro ricorsi nella corte del principe, o vietati benanco di spedir deputati ed agenti nella citta capitale (2).

---

„ pientior erit, et gubernacula bene possidebit „. *Ved. l'opera recente pubblicata dal dott.* Cesarini *che si attribusce a* Tomasso de Kempis *intitolata* – Il ministro fedele –.

(1) Il Bellendeno *l. c.* „ Ad tenendum etiam tranquille in tuos imperium, „ caput est providere, ut non modo qui summis augentur honoribus, im- „ periis, potestatibus: sed etiam qui praesidiis ac propugnaculis praesunt, „ ex te uno pendeant, idque in arcanis habendum est imperii: ut occasio- „ nibus occurras, spes frangas, ambitionem praevertas eorum, qui vio- „ lentas opes ac potentiam non ferendam sperabunt, aut concupiscent „.

(2) Lo stesso *l. c.* „ Obeundae statis sunt temporibus provinciae, ut „ injuriae, libidines, conatusque nefarii comprimantur: ac iis Reip. parti- „ bus, quae maxime laborant, medicina afferatur tempestiva, et morbo „ fortior. Quae enim procul sunt a conspectu principis, studio curanda „ sunt majore, firmioribus munienda praesidiis, luminibus clarioribus il- „ lustranda, cum ante omnia commutari, quam audiri possint: In sede „ vero imperii in oculis principum, nihil fere potest existere, quod non an- „ te extingui atque opprimi potest, quam plane exortum ac natum sit. „ Neque tam hic facile a potentioribus et ministris imperii tenuiores vio- „ lantur, spoliantur locupletes, quam in provinciis, in quibus vexati, hoc „ saepe jure sunt, ut iis, ne deplorare quidem de suis incomodis liceat „.

203. È necessario che il capo del governo rispetti le leggi, e le faccia severamente rispettare, poichè queste formano l'anima, e la vita del corpo morale dello stato (1). Peraltro sebbene gli ecclesiastici siano sudditi in ordine al temporale, tuttavia il capo del governo non deve meschiarsi delle leggi, dei diritti, e proprietà della chiesa (2).

204. Il capo del governo dee prendere in considerazione due grandi riflessi.

1. Ch'esso trovandosi al di sopra de' sudditi, potrà esser lodato, ed amato da' medesimi, s' essi conosceranno vantaggiosa la di lui amministrazione, lo che non po-

---

(1) Lo stesso *l. c.* „ Quoniam populus omnia comoda sua, jura, salu- „ tem legibus obtinet, cavendum ne a legibus recedatur. Oportet enim „ omnia lege, quasi mente quadam regi et administrari: eum ut corpora „ nostra sine mente; sic civitas sine lege suis partibus, ut nervis et san- „ guine, et membris, uti non potest „.

*Dicea* S. Ambrogio *all' imperatore* Valentiniano *Ep.* 32. „ Quod prae- „ scripsisti aliis, praescripsisti et tibi: Leges enim quas imperator fert, quam „ primum ipse custodiat „ *E dissero gl' imperatori* Teodosio e Valentiniano „ Digna vox majestate regnantis, legibus alligatum se principem profite- „ ri „ L. digna vox. cod. de leg. *E soggiunge il diritto de' canoni nel* cap. 2. dist. 9. „ Justum est principem legibus obtemperare suis: tunc enim jura „ sua ab omnibus custodienda existimet, quando et ipse illis reverentiam „ praebeat. Principes legibus tenentur suis, nec in se convenit posse dam- „ nare jura, quae in subjectis constituunt. Justa est enim vocis eorum au- „ ctoritas, si quid populis prohibent, sibi licere non patiantur „.

(2) Monita *Maximiliani Bavariae ducis, ad Ferdinandum filium* apud Andream Brunner *Annal. Boicorum parte* 3. *p.* 557. *Francf. ad Moenum* 1710. *in fol.* „ A sacris ecclesiae juribus atque opibus, non secus ac ab auro Tholosano, manus abstineto, certus, fatale esse et impune numquam, ab injustis manibus, haec attrectari „ Osius Cordobensis *ad Constant. imperat.* apud Athanasium *epist. ad solit.* „ Tibi Deus imperium tradidit, nobis ecclesiastica concredidit, ac quemadmodum qui tibi imperium subripit, Dei ordinationi repugnat, ita metue ne si ad te ecclesiastica pertrahas, magni criminis reus fias. Reddite scriptum est, quae sunt Dei Deo, Neque nobis, tuis imperare licet, neque tu adolendi habes potestatem „.

trà essere, senza lo studio ed esercizio delle morali virtù (1).

2. Che tutti gl'occhi de' sudditi, essendo rivolti al sovrano, desso dee dare esempli di probità, di umanità, e di popolarità, anco nelle cose di poco momento (2).

---

(1) *Così* Senera *lib. de Clem. cap.* 3. „ Illius demum principis magnitudo stabilis fundataque est, quem omnes tam supra se esse, quam pro „ se esse sciunt: cujus curam excubare pro salute singulorum ac univer- „ sorum quotidie experiuntur. Quo procedente non tamquam malum ali- „ quod aut noxium animal e cubile prosilierit, diffugiunt: sed tamquam „ ad clarum, et beneficum sydus certatim advolant, objicere se pro illo „ mucronibus insidiantium paratissimi et substernere corpora sua, si per „ stragem illi humanam, iter ad salutem sternendum sit. „ Cic. *de leg. l.* 3. „ Moderatori Reip. beata civium vita proposita est, ut ea sit, opibus ampla, copiis locuples, virtute instructa „ Ved. l'Eccles. 7. 6.

Esempj di Popolarita'.

(2) „ *Alexander* magnus, ut benevolentia et popularitate omnes mortales superaret, statuerat deinceps omnes, *Alexandros* appellare „ Polyenus *lib.* 2.

„ *Augustus Caesar* cum aliis virtutibus permultis, tum summa apud cunctos humanitate conspicuus fuit; adeo quidem ut Varus declamator probe dixerit, *qui apud te Caesar audent dicere, magnitudinem tuam ignorant, qui non audent, humanitatem, ut est apud Senecam.* Domini appellationem edicto respuit: officia cum multis mutuo exercuit... ferebat et ipse suffragium in tribu ut unus ex populo. Amicos voluit ut pari jure essent quo caeteri, legibusque judiciariis aeque tenerentur ... numquam filios populo commendavit, ut non adijceret, *si merebuntur* – In consulatu pedibus fere, extra consulatum saepe ad aperta sella per publicum incessit. Promiscuis salutationibus admittebat et plebem: tanta comitate adeuntium desideria (hoc est supplices libellos) excipiens, ut quemdam joco corripuerit, quod sic sibi libellum porrigere dubitaret, quasi elephanto stipem. Molestum erat optimo principi ut timeretur: Die senatus, numquam patres nisi in curia salutavit, et quidam sedentes, ac nominatim singulos, nullo submonente, et discedens eo modo sedentibus singulis valedicebat „ Sveton. *in Augusto* „.

„ *Adrianus* Caesar in colloquiis etiam humillimorum, mire civilis erat: eosque detestari solebat, qui hanc humanitatis voluptatem ipsi inviderent hoc praetextu, quod dicerent principis majestatem ubique servandam „ Dion. *in ejus vita* „.

In ogni caso peraltro conservi una superiorità d'animo, per non curare le indispensabili detrazioni della plebe (1).

205. Sono applicabili alla presente Sezzione l'articolo 136. con i suoi membri, e le sottoposte note, come pure varie leggi, e canoni ecclesiastici, che riguardano questi doveri (2).

---

„ *Justinianus* imperator singulari praeditus comitate cuivis facillime se adeundi et compellandi potestatem faciebat „ Evagrius *lib.* 4. *cap.* 10.

„ Exeunte *Pio II.* pontifice a cella palatii, cum Germanus senex, arrepta lectica, jus sibi reddi exclamaret, et unus e cubiculariis ut finem dicendi faceret, senem submonuisset, repeti omnia jussit: conversusque ad cubicularium, irato similis: *An nescis* inquit *ex quo inivi pontificatum, aliis me vivere oportere, non mihi?,,* Joan. Antonius Campanus *in ejus vita,,*.

(1) S. Agost. *Serm.* 63. *de Tempore „ In ipsis virtutibus obtinendis, tam dubius modus est, et tam incerta distinctio, ut si quisquam inter bonorum malorumque confinia subtilissimi discriminis poterit servare mensuras, difficile sit, ut probitatem bene sibi consciam, obtrectantium lingua non mordeat, et iniquorum evadat obbrobria, ille, cui amica est justitia,,*.

Capitolino in *Marc' Antonin. Filos. „ Nemo est principum, quem non gravis fama perstringat, usque adeo, ut etiam Marcus in sermonem venerit, quod senem vel veneno sustulerat, partem venenatam fratri edendam propinans, et sibi innoxiam reservans, vel per medicum Posilippum qui ei sanguinem intempestive dicitur emisisse ,,*.

Apollonio nella sua lettera a Diotimo *„ Necesse est ut de omni qui vivit in oculis hominum, et in summa dignitate collocatur, contrarii sermones spargantur a probis, boni, mali, ab improbis,,*.

Il lodato Bellendeno *De tribus luminibus romanor. lib.* 4. *pag.* 215. opera egualmente grande, ed ammirabile, combinata come ho detto altrove, così descrive i doveri del principe superiore a se stesso *„ Magnum est, personam in republica tueri principis: cujus cum plerique facta imitentur, perpetuam in rep. adjuvanda voluntatem retinere debet, vigilare, adesse animo eversorum reip. sceleri, legibus et judiciis resistere, subvenire tempestati quavis ratione, ne videantur, vel a rep. recedere, et ejus administrandae potestatem aliis concedere, vel quod sentit optimum, invidiae metu non audere dicere: hoc sentire prudentiae est: facere fortitudinis, et sentire vero, et facere perfectae cumulataeque virtutis ,,*.

(2) Perchè non si accusi il presente codice, che abbia deferenza ed adulazione per i principi, si espongono ingenuamente e per supplemento le

## CAPO VI.

### *Doveri de' Sudditi, verso il Capo del Governo.*

### SEZIONE 1.

### *Nozioni generali.*

206. Li sudditi di qualunque governo, possono considerarsi o congiuntamente, ed allora formano il così detto popolo, vol-

---

seguenti leggi, che tutti i buoni sovrani hanno osservato per bene de' loro sudditi.

LEGGI E MASSIME ECCLESIASTICHE
RELATIVE AI DOVERI DEI PRINCIPI, VERSO I SUDDITI.

§. I. Reges et principes mundi, sunt maxime constituti propter latrones, homicidas, raptores, ut et illos damnent, et alios suo timore compescant ,, CAUS. XXIII. *quaest.* 5. *cap.* 39.

II. Regi ad bonorum laudem, vindictam vero malorum, gladius est commissus ,, *De homicidio cap. permutasti* LIB. V. DECRETAL. TIT. XII. *cap.* 21.

III. Omnis potestas tribuitur a Domino,ad justitiam rectumque judicium exercendum ,, *In* 6. *de homic. cap. porro* LIB. V. TIT. IV. *cap.* 1.

IV. Ipsa jura humana per imperatores et principes saeculi, Deus distribuit generi humano ,, DISTINCT. VIII. *cap.* 1.

V. Regum officium est proprium, facere judicium et justitiam, et liberare de manu calumniatorum vi oppressos, et peregrino, pupilloque, et viduae, qui facilius opprimuntur a potentibus, praebere auxilium ,, CAUS. XXIII. *quaest.* 5. *cap.* 23.

VI. Administratores saecularium dignitatum, ad ecclesiarum tuitionem, pupillorum et viduarum protectionem, rapaciumque refraenationem, constituti, procul dubio debent esse ,, ISID. *cap.* 25.

VII. Non licet imperatori vel cuiquam pietatem custodienti, aliquid contra divina mandata praesumere, nec quidquam, quod evangelicis aut apostolicis regulis obviet, agere ,, DISTINCT. X. *cap.* 2.

VIII. Rex a regendo dicitur, ut se sub Deo, et bonos cum Deo, puritate cordis, veritate oris, firmitate stabilitatis regat, et pravos a pravitate corrigat, et in rectitudinem dirigat ,, *Synodus* CARISIACA *an.* 858. *cap.* 5. TOM. VIII. CONCIL. *p.* 657. 662. 665.

go, o moltitudine: o possono considerarsi singolarmente, ed indicano li cittadini componenti le rispettive famiglie di diversi ceti e condizioni, a cui spettano li singoli doveri del proprio stato.

---

IX. Omnis rex, Dei habet imaginem „ Causa XXXIII. *quaest.* 5. *cap.* 13 *Ciò ricorda, per imitare la misericordia e la pazienza di Dio.*

X. Rex in coronatione sua jurat, et tenetur, jura regni sui, et honorem coronae suae illibate servare: nec regi licet alienationes facere, in praejudicium regni sui „ *De jurejurando cap. intellecto* § *quia* Lib. II. Decretal. *Tit. XXIV. cap.* 33.

XI. Gerere rempublicam, ut rem familiarem potius augeas, videtur esse damnabile „ Caus. XXII. *quaest.* 3. *cap* 5.

XII. Summum in regibus bonum, justitiam colere, ac sua cuique jura servare, et in subjectos non sinere, quod potestatis est fieri, sed quod aequum est, custodiri „ Gregorii V. *ep. IV. ad* Constantiam *reginam Galliae.* Tom. IX. Concil. p. 756.

XIII. Reges habeant consiliarios prudentes, Dominum timentes, moribus honestos, ut populus bonis exemplis regnm et principum eruditus et confirmatus, proficiat in laudem et gloriam omnipotentis Dei „ Concil. Caletuense an. 687. *cap.* 11. 12. Tom. VI. Concil. *p.* 1866.

XIV. Rex a recte agendo vocatur. Si enim pie, juste, et misericorditer regit; merito rex appellatur: Si his caruerit, non rex, sed tyrannus est: Antiqui, omoes reges, tyrannos vocabant, sed postea, pie, juste, et misericorditer regentes, regis nomen adepti sunt: Et bene agentes remuoerent, male agentes reprimant, causasque pauperum ad se faciant iogredi „ Concil. Paris. *VI. an.* 829. *can.* 1. *ad* 5. Tom. VII. Concil. *p.* 1636. *Tutto questo Concilio è rimarchevole sulli doveri del principe, come pure il Conc. di Aquisgrana II. an.* 836. *nelle rubriche* „ De persona regis, filiorumque ejus et ministrorum „ Tom. VII. Concil. *p.* 1715.

XV. Rex habeat in tuitionem personas miserabiles, orphanos, pupillos, viduas, oppressos, pauperes „ Concil. Maguntiac. *an.* 858. *can.* 2. 3. Tom. IX. Conc. p. 403.

XVI. Iustum est, principem legibus obtemperare: Et justa est vocis eorum authoritas, si quod populis prohibent, sibi licere non patiantur „ Distinct. IX. *cap.* 2.

XVII. Humanitatis est etiam saecularis principis, prospicere egenis, et dare operam, ut pauperibus alimenta non desint „ Extravag. comun. *de privilegiis cap. inter cunctas lib. V. tit. de privilegiis cap.* 1.

207. Il volgo, ossia il popolo, preso congiuntamente, ha varj difetti che impediscono la cognizione, e l'esercizio dei doveri verso il capo del governo, ond'è necessario d'istruire il popolo singolarmente, ossia le particolari famiglie, per recare a tali difetti una morale, e radicale medicina, posciachè non è facile di ricondurre a suoi doveri un popolo rivoluzionato o riunito in moltitudine, od agitato da partiti (1).

---

XVIII. Rex debet furta cohibere, adulteria punire, impios de terra perdere, parricidas et pejerantes vivere non sinere „ Causa XXIII. *Quaest. V. cap.* 40.

XIX. Nec tyrannicae factionis perversitas *laudabilis erit*, si regia clementia tyrannus subditos tractet „ Causa XIV. *Quaest.* 5. *cap.* 9. §. 3.

XX. *Nec vituperabilis* ordo regiae potestatis, si rex crudelitate tyrannica saeviat. Aliud est namque *injusta* potestate velle uti: et aliud est justa potestate velle uti „ Ibid. §. 3. „ *Questi due testi favoriscono non solo, ma consagrano il principio della legittimità.*

XXI. Meminerint, a Deo potestates, fuisse concessas, et propter vindictam noxiorum, gladium fuisse permissum: nec frustra sunt instituta potestas regis, cognitoris jus, ungulae carnificis „ Causa XXIII. *Quest.* 4. *cap.* 45. *quaest.* 5. *cap.* 18.

XXII. Justitia regis est, neminem injuste per potentiam opprimere, sine acceptione personarum judicare, advenis, pupilis, et viduis defensorem esse, ecclesias defendere, pauperes eleemosynis alere, injustos super regni negotia non constituere, senes, et sapientes, et sobrios consiliarios habere, impostorum et magorum insidiis non intendere, iracundiam differre, patriam et fortiter et juste contra adversarios defendere, per omnia in Deo vivere, non elevare animum prosperitatibus, cuncta patienter ferre, filios suos non sinere impie agere, certis horis orare et invocare Deum, ante horas congruas non comedere: Vae enim terrae, cujus puer rex est, et cujus principes mane comedunt, antequam Deo vota precesque fundant „ S. Cyprianus *in lib. de XII. abusionis gradibus cap.* 6. *tom.* 3.

*N. B.* L'economia ed i confini che devo rispettare in questo manuale, non mi permettono di arricchire la presente nota di ulteriori testi, poichè gli addotti comprendono i più sostanziali doveri.

(1) Chrisost. *in Matth.* 18. „ Correctio, igne et ferro vehementius operatur „ Cassiod. in Ps. 38. „ Iniquitas quippe mortalium, more putredinis, sine fine vagaret, si eam medicinalis increpatio minime desecaret „.

208. Per avere un qualche successo nell'istruzione, fa d'uopo conoscere li comuni, e principali difetti del volgo, quali appartiene di censurare, non solo ai professori delle università dove si raduna la gioventù, ma benanco con evangelica mansuetudine ai ministri dell'altare (1).

209. Sono i difetti del volgo

1. L'incostanza (2).
2. La volubilità degli affetti (3).
3. La mancanza o precipitanza di giudizio (4).
4. L'incliuazione a varj partiti (5).
5. La scelta del peggio (6).

---

(1) „ *Cum prophetia defecerit, dissipabitur populus* „ Prov. 29. *v.* 18. „ *Audite vocem meam, et ero vobis Deus, et vos eritis mihi populus* „ Hieraem. 7. *v.* 23. „ *In multitudine populi, dignitas regum . . . . At injustitia elevat gentem, miseros autem facit populos, peccatum* „ Prov. 14. *v.* 28. „. Origenes in Levit. „ Sicut cibis et deliciis caro, ita spiritus verbis divinis convalescit „ Gregorius I. *in Past.* „ Juvenes plerumque severitas admonitionis, ad profectum dirigit „.

Difetti del volgo.

(2) „ *Vulgo nihil incertius* „ Cic. pro *Murena* „ *In multitudine est varietas, et crebra tamquam tempestatum, sic sententiarum commutatio* „ Id. *pro Domo sua.*

(3) „ Ut est mos vulgo mutabili, nempe tam prono in misericordiam, „ quam immodico in saevitia „ Tacit. I. *Histor.* „ Nec quidquam facilius „ quam in quemlibet affectum mutare populum „ Quintilian. *Declam.* 2.

(4) „ Plebi non judicium, non veritas „ Tacit. I. *Histor.* „ Non delectu aut sapientia ducitur ad judicandum, sed impetu, et quadam etiam „ temeritate „ Cic. *pro Planco* „ Non est discrimen in vulgo, non ratio, „ non discrimen, non diligentia „ Id. „ Ex opinione multa, ex veritate „ pauca judicat „ Id. *pro Roscio* „ Vulgus vacuum curis, et sine falsi ve- „ rique discrimine solitas adulationes edoctum „ Tacit. II. *Histor.*

(5) „ Multitudo, vulgi more magis quam judicio, post alios, alium, „ quasi prudentiorem sequuntur „ Sallust. *ad Caes.* „ Pecorum ritu, an- „ tecedentium gregem „ Seneca *de vita beata* „ *Come le pecorelle . . . . E come fa la prima e l'altre fanno* „ Petrarca.

(6) „ *Pravo studio quo etiam in certaminibus ludicris utitur, deteriori atque infimiori favet.* „. Liv. *lib.* 42.

6. Il sospetto (1).
7. La credulità (2).
8. L'esaggerazione (3).
9. L'insubordinazione (4).
10. L'invidia per chiunque si distingue (5).
11. L'amor della novità, specialmente se sia insinuato da un capo di partito (6).

---

(1) „ *Municipale vulgus pronus ad suspiciones* „ Tacit. II. *Histor.* „ *Mos vulgo quamvis falsis reum subdere* „ Id. 1. *annal*

(2) „ *Facilis Civitas ad credenda accipiendaque omnia nova* „ Tacit. *l. c. Histor.* „ *Praesertim cum tristia sunt* „ Ibid. „ *Quoquomodo audita, pro compertis habent* „ Id. 3. *annal.*

(3) „ *Cuncta ut mos famae in majus credita* „ Ibid.
*Sic quisque pavendo*
*Dat vires famae, nulloque auctore malorum*
*Quae finxere timent* „ Lucan. 1. Pharsal.
*Traduntque metus nec poscitur auctor* „ Silius 4.
*Adstruit auditis docilis per inania rerum*
*Pascere rumorem vulgi pavor* „ Ibid.
*Vagus primum et incertus rumor, mox, ut in magnis mendaciis, interfuisse se quidam et vidisse adfirmant credula fama inter gaudentes et incuriosos* „ Tacit. 1. *Histor.*

(4) „ Probibiti per civitatem sermones eoque plures ac si liceret vera narraturi, quia vetabantur, atrociora vulgaverant „ Id. 3. *Histor.* „ Publica expectatio magni secreti impatiens, et male coercitam famam, supprimentes augebant „ Id. 1. *Histor.*

(5) „ Est hoc comune vitium in magnis liberisque civitatibus, ut invidia, gloriae comes sit, et libenter de his detrahant, quos eminere vident altius: neque animo aequo pauperes, alienam opulentium intuentur fortunam „ Cornelius Nepos *in Chabria* 3.

(6) „ Vulgus cujusque motus novi cupidus „ Tacit. „ Ingenio mobili seditiosum ac discordiosum, cupidum novarum rerum, quieti et odio adversum „ Sallust. *Jugurth.* „ Ut mare quod sua natura tranquillum est, ventorum vi agitatur: sic populus sua sponte placatus, hominum seditiosorum vocibus, ut violentissimis tempestatibus attollitur. „ Cic. *pro Cluent.* „ Nam vulgus sine rectore praeceps, pavidus, vecors „ Tacit. 4. *histor.* „ E Sallustio *Catil.* 27. „ Quibus opes nullae sunt, bonis invident, malos extollunt, vetera oder., nova exoptant „.

12. Il furore per le teste esaltate (1).
13. L'abandono dell'utilità publica (2).
14. La ferocia nelle parole (3).
15. L'eccessivo timore, e l'eccessiva baldanza secondo le diverse situazioni (4).

210. Sarà espediente che i ministri dell'altare, ed i professori delle università, e gli altri istitutori, facciano a tempo conoscere le conseguenze e gli orrori di tali difetti, per eccitarne li discredito, giacchè li fanciulli ed i giovani divengono poi adulti, e facendo parte del popolo, dopo aver considerato queste nozioni preliminari, rispetteranno la moralità, ed attenderanno all'esercizio de' proprj doveri (5).

---

(1) „ *Quidquid modestum, ignaviae speciem habet: quod circumspectum et providum, segnitiae: quidquid autem abruptum, et praeceps, id vero forte et virile censetur* „ Thucidid. *lib.* 3. „ *Ideo vincit in ea pars majoris animi, quam consilii* „ Liv. 7.

(2) „ *Magnitudine nimia communium curarum expers populus* „ Tacit. *lib.* 1. *hist.* „ *Privata cuique stimulatio et vile decus publicum* „ Ibid. „ *Intenta mala quasi fulmen optant dumtaxat, se quisque, ne attingant* „ Sallust. *orat. Philip.*

(3) „ *Procacia plebis ingenia* „ Tacit. 1. *hist.* „ *Sed nihil ultra verba ausurum* „ Id. 3. *hist.* „ *Impigrae linguae, ignavi animi* „ Sallust. *orat. Marcii.*

(4) „ *Haec est natura multitudinis, quae aut servit humiliter, aut superbe dominatur. Libertatem quae media est, nec spernere modice, nec habere sciunt* „ Liv. 23. „ *Nihil in vulgo modicum: terrere ni paveant: ubi pertimuerint, impune contemni* „ Tacit. 1. *annal.*

(5) „ *Ingrediatur ad doctrinam cor tuum et nures tuae ad verba sapientiae . . . Veritatem eme, et noli vendere sapientiam et doctrinam* „ Prov. 23. v. 12. 23. „ *Non est populus sapiens* „ Isai. 27. v. 11. „ *Populus est enim dura cervice* „ Baruch. 2. v. 30. „ *Attendite populus meus legem meam: inclinate aurem vestram in verba oris mei* „ Psal. 77. v. 1. „ *Respicias eos Domine, qui legem tuam splendide docuerunt* „ 4. Esd. 8. v. 19. Ved. le note all'art. 207. 208.

### Sezzione 2.

*Nozioni speciali dei doveri de' sudditi.*

211. Il natural diritto unitamente al rapporto sociale, obliga i sudditi a varie prestazioni verso il capo del governo, perchè sia mantenuto e protetto l'edifizio dello stesso governo, da cui dipende l'ordine publico, e la tranquillità delle famiglie (1).
212. Devono i sudditi esser pronti al pagamento de' dazj (2).
213. È illecito il contrabando e la frodazione dei dazj, poichè si devono al governo, per diritto umano, naturale, e divino (3).
214. Il dominio eminente del governo, non sussiste assolutamente, ed esclusivamente sulle derrate, e sulle proprietà, che rendono a lui l'entrata daziale in luogo di un gran contributo, o di una grossa risposta, per erogarla nei bisogni dello

---

(1) „ *Subiecti invicem in timore Christi* „ Ephes. 5. v. 21. „ *Necessitate subditi estote propter conscientiam* „ Rom. 13. v. 5.

(2) „ Marc. 12. 14. *Qui venientes dicunt ei: magister . . . licet dare tributum Caesari, nn non dabimus? . . Respondens autem Jesus: reddite igitur quae sunt Caesaris Caesnri, et quae sunt Dei, Deo* „ Ad Rom: 13. 7. „ *Reddite ergo omnibus debita, cui tributum, tributum, cui vectigal, vectigal, cui timorem, timorem, cui honorem, honorem* „ *Jus namque regis, et principis est, ut quae ad bella gerenda, et ad pacem conservandam decoreque vivendum necessaria sunt; a populo sibi subministrentur*„ De Bonis *de hum. vitne statu png.* 407.

(3) „ *Comunis est scribentium sententia, vectigalia in foro conscientiae solvenda esse mortalemque culpam admittere, nec non ad restitutionem teneri, qui illa defrudat* „ Canonistae *in cap. Canonum statuta, extrav. de constit.* cap. *innovamus extrav. de censibus* „ *Nam ex praecepto Domini* „ *Reddite quae sunt Cesnris Cesnri* „ *tributa jure nnturali, divino et humano, regibus, ac principibus debentur* „ Lo stesso loc. cit. Il defraudare i dazj, contiene anco una ingiustizia, perchè tende a sbilanciare il preventivo del governo, che non farebbe dei supplemeoti in esso, a spese publiche, se ciascuno fosse fedele al dovuto pagamento. La frode ai dazj era chiamata nel diritto romano „ *Fraudati vectigalis crimen* „ *L.* 8. *ff. de publ. et vectigal.* Ved. il Domat *Droit public png.* 27.

stato, poichè le proprietà e loro distribuzioni derivano da Dio solo (1): ma sussiste piuttosto impropriamente tal dominio sulle persone de' sudditi, e per conseguenza su i loro beni, cioè non in linea di un diretto dominio di corpo o di beni che appartiene a Dio solo creatore, ma per l'effetto di *una divina delegazione* (2), che induce un quasi dominio sulla volontà, ingiunto dalla religione, anche attesa la prescritta cieca obedienza, verso il principe; per cui li sudditi devono diportarsi non solo come li figli verso i loro padri, ma come se li comandi venissero direttamente da Dio stesso (3).

---

(1) Deut. 4. 33. „ Dominus ipse est Deus, et non est alius praeter eum „ Ibid. v. 39. „ Scito quod Dominus ipse sit Deus in caelo sursum, et in terra deorsum, et non sit alius „ Prov. 8. 18. „ Mecum sunt divitis, et gloria et opes superbae „ Eccles. 5. 18. „ Omni homini cui dedit Deus divitias atque substantiam, potestatemque ei tribuit, ut comedat ex eis, et fruatur parte sua: hoc est donum Dei „.

(2) Il Principe *o* sovrano legittimo di una nazione, è il *Delegato*, il *Luogotenente*, il *Ministro* di Dio „ Per me, reges regnant „ Prov. 8. 15. „ Audite reges et intelligite .... quoniam *data est a Domino potestas vobis* et *virtus ab Altissimo*, qui interrogabit opera vestra, et cogitationes scrutabitur: quoniam *cum essetis ministri regni illius*, non recte judicastis nec custodistis legem justitiae, neque *secundum voluntatem Dei* ambulastis: horrende et cito apparebit vobis, quoniam judicium durissimum, his qui praesunt, fict „ Sap. 6. v. 4. 5. 6. „ Expellam te de statione tua *et de ministerio tuo*, deponam te „ Isai. 22. 19. „ *Dei minister est*, tibi in bonum: si enim malum feceris time: non enim sine causa gladium portat: *Dei enim minister est*, vindex in iram ei, qui malum agit „ Rom. 13. 4. „ Tu pasces populum meum, et tu eris princeps super eum „ I. Paralip. 11. v. 2.

(3) „ *Obedite non ad oculum servientes, sed cum bona voluntate servientes*, sicut Domino, *et non hominibus* „ 1. Timot. 6. 2. „ *Admone illos principibus, et potestatibus subditos esse, dictis obedire, ad omne opus bonum paratos esse* „ Tit. 3. v. 1. „ *Obedite praepositis vestris et subjacete eis: ipsi enim pervigilant quasi rationem pro animabus vestris reddituri* „ Hebr. 13 v. 17. „ *Quasi peccatum ariolandi, est, nolle obedire, et quasi scelus idololatriae nolle acquiescere* „ 1. Reg. 15. 23. „ Exemplum video perfectae obedientiae, *Tabenosioras* monachos, sic universa complere, quaecumque a superiore fuerint praecepta, *tamquam si a Deo* caelitus sint edita „ Cassianus *lib.* 4 *c.* 10.

215. In conseguenza devono i sudditi prestarsi a servire il sovrano nell'esercizio degl'impieghi, nella milizia civica ed esterna, nelle spedizioni militari, ed in altre commissioni ingiunte, a cui bisogna sottoporsi (1).

216. Ciò non ostante l'equità protetta dalle leggi, ha indicato molti casi che possono escusare i sudditi dal servizio personale, negl'impieghi civili e militari (2).

217. Non devono i sudditi appartenere a fazzioni, nè congiurare, nè ammutinarsi, ne mormorare del governo, o del sovrano (3), ma fuggire i difetti previsti nell'art. 209. e pregare

---

(1) „ *Si quis magistratus in municipio creatus, munere injuncto fungi detrectet, per praesides, munus agnoscere cogendus est remediis quibus tutores solent cogi ad munus, quod injunctum est agnoscendum* „ L. 9. *ff. de muner.* „ *Praeses provinciae provideat munera, et honores in civitatibus aequaliter per vices secundum aetates et dignitates, ut gradus munerum honorumque, qui antiquitus statuti sunt, injungi: ne sine discrimine et frequenter iisdem oppressis simul viris, et viribus respublicae destituantur* „ L. 3. § 15. *eod.*

(2) Ved. il celebre trattato: *Legum delectus* di Domat Tit. *De re militari de veteranis, ad municip. et de incolis, de decurionibus et filiis eorum, de muneribus et honoribus, de vacatione et excusatione munerum, de jure immunitatis* „ L'impareggiabile fatica intitolata *legum delectus*, che sono le leggi romane scelte e classificate, meritava migliore accoglienza, e di essere insegnata nelle università con lo stesso metodo, di cui non vi ha il migliore. Ella è cosa deplorabile, come la fatica di quest'uomo (grande egualmente in tutte le sue opere di diritto pubblico e civile) sia stata quasi dimenticata, anco per uso del foro, dopo aver protestato d'aver fatto questa impresa „ ad usum scholae et fori „.

(3) „ *Diis non detrahes et principi populi tui non maledices* „ Exod. 11. *v.* 28. „ *Multi bonitate principum et honore qui in eos collatus est abusi sunt in superbiam* „ Esther 16. v. 2. „ *Non est bonum percutere principem .... Non decet servum dominari principibus* „ Prov. 17. *v.* 19. 26. Si distingue la fazzione, il tumulto, e la congiura „ *La fazzione* (dice Evea Ottone *Notit. rerump. in proleg. p.* 19.) *è una coalizione di molti, originata per combattere un sistema dominante che si pretende di rovesciare. Il tumulto è un moto istantaneo che nasce per timore, o per qualche fatto estemporaneo. La congiura è una lega insidiosa contro il governo stabili-*

per la di lui prosperità, qualunque sia la religione, e la politica del principe (1). Il pretesto di tirannia, e di cattiva condotta, non si oppone all'osservanza del presente articolo (2).

218. Sono appllcabili a questa Sezzione tutti gli art. contenuti nella Sezz. XV. e XVI. del precedente Tit. III.

## CAPO VII.

### *Doveri del capo del Governo, verso gli altri popoli.*

219. Li popoli confinanti, e che hanno rapporti con ciascun governo, o sono in istato di alleanza e neutralità, o in istato di guerra, o di pace.

---

*to, o suoi capi, la quale è confermata con giuramenti illeciti ed imprecatorj. Questi delitti hanno la comune sorgente nello spirito di rivolta o di ribellione, e sono gradatamente puniti* „ Ved. le leggi criminali di Francia del sig. Muvart de Vouglans, ed il codice attuale di Francia *dei delitti e delle pene*. Le fazzioni distruggono gli stati, come avvenne di Gerusalemme. Ved. Giust. Flav. *antiq*. e Liv. III. 6.

(1) Il profeta Baruch v. 11. 12. comandò che si pregasse Iddio per la salute del re *Nabucodonosor* e di *Baldassarre* suo figliuolo principi idolatri, ed in Tertulliano si leggono queste parole „ *In caelum suspicientes christiani manibus expansis quia innocuis, capite nudo quia non erubescimus, denique sine monitore, quia pectore oramus, precantes semper pro omnibus imperatoribus vitam illis prolixam, imperium securum, domum tutam, exercitus fortes, senatum fidelem, populum probum, orbem quietum, et quaecumque fient Cnesnris vota* „ Ved. il *Trattnto anonimo de' doveri del suddito verso il principe*. Venez. 1760. in 12. L'autore fu l'ab. Cerisano di *Vicenza*, che si uccise *per non essere stato considerato dal suo governo*.

(2) Vedi sopra, l'art. 140. e l'art. 142. con le sottoposte note. Dopo l'autorità de' libri ispirati, niuno ha pronunciato più saggia sentenza, in questo rapporto, di Tacito *Lib.* 4. *histor.* 74. „ *Quomodo sterilitatem, aut nimios imbres, et caetera naturae mala: ita luxum, et avaritiam* Dominantium *tolerate: Vitia erunt, donec homines, sed neque haec continua, et meliorum interventu pensantur* „ Hobbes, Arnisro, Voltaire e tanti altri furenti pubblicisti demagoghi, che non stimano le massime divine, non possono reggere al confronto di un Tacito, riverito per unanime consenso e da loro stessi, come il principe de' pubblicisti.

220. La situazione politica di ciascun governo e li relativi doveri, sono notabilmente variati dallo stato relativo di *alleanza*, di *neutralità*, di *guerra*, o di *pace*.
221. Ognuno di questi stati presenta rapporti di separate nozioni.

Sezione 2.

*Doveri nello stato di alleanza.*

222. Ogni alleanza suppone un patto, ed una stipolazione publica, con la quale un governo, per evitare qualche preesistente o temuta rottura verso l'altro, pattuisce reciprocamente pace ed unione, sotto le condizioni e prescrizioni, che sono previste con tal atto publico (1).
223. L'alleanza suol essere *offensiva*, *difensiva*, *eguale*, o *disuguale*, *civile*, *militare*, o *mista*.
224. L'allenza offensiva è quella, in cui si pattuisce tra varie potenze un contingente di truppe, o di danaro, per offendere in comune una o più nemiche potenze, e guerreggiare contro di esse.
225. L'alleanza difensiva consiste parimenti nel contigente di uomini e di danaro, per impedire l'invasione di un comune nemico.
226. L'alleanza eguale si è, quando niuna delle alte parti contraenti riconosce un'altra per superiore, ne cresce a veruna potenza onore e territorio, sebbene il contigente si stabilisca maggiore, o minore.

---

(1) „ *Statuam pactum meum inter me et te . . . Erit pactum meum in carne vestra, in foedus aeternum* „ Gen. 9. v. 13. 17. „ *Foedus est inter me et te, et inter patrem meum ac patrem tuum* „ 3. Reg. 15. v. 19. È provata la necessità delle alleanze, perchè hanno esistito dal principio del mondo „ *Et ecce unus qui evaserat, nunciavit Abrahae Haebreo, qui habitabat in convalle Mambre amorrhei fratris Escol, et fratris Aner: Hi autem pepigerant foedus cum Abraham* „ Gen 14. v. 13. „ Questi rapporti di alleanza, di neutralità, di guerra, o di pace, sono nati col mondo, poichè sono riferiti nel principio della Genesi.

227. La disuguale si è quando una potenza promette un contingente per obligo, cioè o come tributaria, o come protetta, o tutelata da un'altra potenza, senza aver speranza di alcun emolumento.

228. La civile si è quando l'alleanza si aggira sopra diritti civili, di ospitalità, di legislazione, di albinaggio, di naturalizzazione, di relazioni commerciali, di confinazioni, di regolamenti uniformi, stabilimenti di massime, bilancia politica, erezione di un nuovo stato, o cose simili. Codesta suole chiamarsi a dì nostri anche lega, coalizione, o sagra allenza.

229. La militare si è quando riguarda semplici disposizioni e contestazioni militari sul piano di campagna contro un comune nemico, che abbia già dichiarato una guerra, ma per altro unendo e mescolando anco rapporti civili, diviene una alleanza mista.

230. L'alleanza mista consiste nel cumulare l'offensiva con la difensiva, la civile con la militare, secondo i casi diversi (1).

---

DELLE DIVERSE SPECIE DI ALLEANZA.

(1) Ho qui riferito tutte le specie di alleanza, che mi sembrano conosciute, poichè sono varj i sentimenti tanto degli autori passati, che de' nostri tempi. Secondo LIVIO *lib.* 4, MENIPPO Legato di *Antioco* insegna, che le alleanze sono tre, cioè la *disuguale*, l'*eguale*, e la *mista* „ *una* (dice LIVIO) *cum bello victis dicerentur leges: altera cum pares bello, aequo foedere in pacem atque amicitiam venirent: tertio cum qui hostes numquam fuissent, ad amicitiam ex sociali foedere inter se jungendam coirent: eosque nec dicere, nec accipere leges: id enim victoris et victi esse* „.

GROZIO *de jure belli et pacis lib.* 22. *cap.* 15. §. 6. sembra restringer le alleanze proprie alla sola specie di eguali, e disuguali, e porta gli esempli d'*Isocrate*, *Virgilio*, *Appiano*, *Senofonte*, *Demostene* ed altri: ma questi esempli mi sembrano suggeriti da un gran lusso di erudizione, che abonda in *Grozio*, di quel, che garantiscano la sua tesi. Il sig. HENNINGES nelle sue osservazioni a *Grozio*, non fa che sviluppare qualch' esempio citato. EINECCIO però nelle sue prelezioni a *Grozio*, stampate in Berlino 1744 §. 554., vendica lo stesso *Grozio*, dicendo che la sua primaria divisione delle alleanze si è in *generali* e *particolari*. „ *Generalia sunt* (dice EINECCIO), *quibus aliquid nobis stipulamur, quod jure naturae debetur, e. g. ne alter nos laedat, ut amicitiam, et vicinitatem nobis comodam percolat. Vocantur haec foedera etiam amicitiae. Specialia sunt, quibus aliquid stipu-*

231. Qualunque genere di alleanza impone al capo di ciascun governo alleato l'osservanza degli articoli pattuiti per disposizione del diritto naturale e delle genti (1).

232. Codesto dovere è reciproco negli altri popoli alleati, di modo che, se l'una delle due parti non osserva gli articoli dell' alleanza, può l'altra parte impunemente rescinderla, contenendo ciascun' articolo questa correspettività di *condizione* (2).

233. È permesso per altro al capo di un Governo alleato di fare innovazioni spirato il termine consentito, poichè l'alleanza non è prorogabile tacitamente, e senza una nuova conferma (3).

234. Nell'interpretazione di codesti publici patti, deve il capo del governo regolarsi col sistema del massimo onore e probità (4).

235. Le leggi più essenziali di questo sistema, consistono a determinare le congetture, che fanno strada ad una retta interpretazione (5).

---

*lamur, quod non debetur jure naturae e. g. mutuam defensionem* „ Quindi le alleanze speciali, vengono suddivise in *eguali*, e *disuguali*. E tralascio altre osservazioni del dottissimo Eineccio.

Il fatto però si è, che le alleanze offensive, difensive, civili, militari, e miste, sono provate dal fatto, dal buon senso, dall'irreparabile esercizio del mutuo diritto delle genti, e dall'esperienza diurna, che non permette altre riprove, distinzioni, o divisioni.

(1) „ *Dicemus foedera alia id constituere quod juris est naturalis, alia aliquid ei adjicere* „ Grotius *de jur. belli et pac. l. c.* §. 4.

(2) „ *Si pars una foedus violaverit, poterit altera a foedere discedere, nam capita foederis singula, conditionis vim habent* „ Groz. *l. c.* §. 16.

Tucidide nel *lib.* 1. disse giustamente „ *Soluti foederis culpam sustinent, non qui deserti ad alia se conferunt, sed qui, quam jurati promiserant opem, re non praestant . . . Si vel tantillum ex dictis, pars alterutra transgrederetur, rupta fore pacta* „.

(3) „ *Finito tempore, foedus taeite renovatum intelligi non debet, nisi ex actibus, qui nullam aliam interpretationem recipiant: non enim faeile praesumitur nova obligatio* „ Groz. l. c. §. 16.

(4) „ *In fide quid senseris, non quid dixeris cogitandum.*

Degna massima di Cicerone *lib.* 1 *de offi.*

(5) „ *Rectae interpretationis mensura, est collectio mentis ex signis maxime probabilibus* „ Groz. *l. c. cap.* 16.

236. Quando però la sostanza della cosa non permette veruna congettura, dee garantirsi il senso publico e popolare, non mai il senso grammaticale (1).

237. Spetta al diritto publico e delle genti di determinare le particolarità delle congetture, (dove nasce disputa) conciliandosi con tutto il contesto l'oscurità, od antinomia delle parole, come di restringere od estendere tali congetture ne' casi odiosi, favorevoli, misti, e medj (2).

---

Insegna Livio *lib.* 1. che la formola proclamata dai Feciali, antichi sacerdoti o ministri federali era la seguente „ *Sine dolo malo, utique ea hic hodie, rectissima intellecta sunt* „.

Delle interpretazioni federali.

(1) „ *Quidquid pollicita est ac juravit, opere complebit* „ Num. 30. v. 5. „ *Si nulla sit conjectura quae ducat alio, verba intelligenda sunt ex proprietate, non gramatica, quae est ex origine, sed populari ex usu* „. Grоz. *l. c. cap.* 16.

A questo proposito osserva Procopio *Vandalicor. I.* circa la cattiva fede di alcuni federati „ *Longa dies non solet servare voces, in quibus primum datae sunt: sensu vertuntur enim res ipsae, qua volunt homines, vocabula illa primitus imposita, rebus nihil curantes* „.

Una falsa interpretazione di parole, è talvolta il rifugio della perfidia. Narra Polibio *lib.* 12., che li Locresi avevano giurato alleanza „ *quamdiu terram hanc insisterent, et capita humeris gestarent* „ Li Locresi credettero sciogliersi dal giuramento empiendo le loro scarpe di terra, e ponendosi a vicenda le teste sulle spalle. Gettando luogi le scarpe con quella terra, e scuotendo le teste, dicevano di aver adempito alla religione. Consimile esempio narra Tucidide *lib.* 5. degli abitanti di Beozia, i quali aveano promesso la resa della fortezza. Dessi spianarono la fortezza, e si arresero dicendo „ *Arcem reddere promisimus, sed non stantem* „ Anche il sultano Maometto nel prender l'Eubea, promise al comandante di salvargli il capo: ma per altro lo fece segare nel mezzo „ *Talibus fraudibus* (dice Cicer. *de offi. lib.* 3.) *adstringitur, non dissolvitur perjurium* „.

(2) Ved. Grozio *de jure belli et pacis lib.* 2. *cap* 16. §. 4. *e seg.* ed il suo repetente Henninges, come pure l'Einеccio, nelle sue belle prelezioni a questo luogo.

Sezzione 2. (*)

*Doveri nello stato di neutralità.*

238. V'ha lo stato di neutralità proprio ed improprio.

239. Stato proprio si è quando un popolo restando in mezzo a due o più popoli, promette di non prender alcuna parte nelle controversie de' confinanti (1).

240. Questa neutralità propria, non consistendo, che nella dichiarazione d'animo del popolo intermedio, si notifica per il solito non già mediante un patto sinallagmatico, ma con una dichiarazione o nota diplomatica, che suol pubblicarsi (2).

241. Lo stato improprio si è, quando si stipola di prender parte nelle controversie dei confinanti, o rimanersi neutrale soltanto in alcuni casi, ovvero pattuire una reciproca pace, od una reciproca difesa contro altri popoli. Questo stato derivante da una stipolazione bilaterale, presenta piuttosto una lega mista, talvolta offensiva, che chiamasi allora una neutralità armata (3).

---

(*) La Sezzione precedente dee intendersi la Sezzione I.

(1) „ *Neutrum genus ab his fere coiri solet, qui inter medios hostium fines positi sunt, et ab utrisque tuti sunt* „ Chocchiza *Thes. aphor. Polit. Leodii* 1643. *pag.* 116.

(2) Ved. gl'esempli di tali dichiarazioni anche per il tempo antico, presso il Barbeyrac *histoire des anciens traitez Amsterdam* 1739. „ e presso Gio. Dumont nella stimata collezione „ *Corp universel diplomatique du droit des gens, contenant un recuil des traitez de paix d'alliance ec. faits en Europe depuis Charle Magne, jusque à present* „ *Amsterdam* 1726. *et années suiv.* L'opera di Barbeyrac riguarda l'epoche fino a *Carlo Magno*, quella del Dumont continuò l'epoche posteriori, unendovi i supplementi poscia publicati.

Dello stato neutrale improprio.

(3) V'ha un bell'esempio di questo stato improprio nella Genesi *cap.* 2. *v.* 22. *e seg.* tra il re *Abimelecco*, ed *Abramo* „ Eodem tempore dixit Abimelech princeps exercitus ejus ad Abraham; Deus tecum est in universis: Jura ergo per Deum, ne noceas mihi et posteris meis, stirpique meae, „ sed juxta misericordiam, quam feci tibi, facies mihi et terrae, in qua

242. Nello stato neutrale propriamente detto, le parti belligeranti devono trovare il loro asilo, il loro riposo, e la loro tregua, tutte le volte, che si trovano nel territorio neutrale. Il sovrano di questo territorio non deve usare parzialità per alcuna delle parti, ma deve somministrare vettovaglie, ed ospitalità con eguale distribuzione, non deve entrare nel merito delle rispettive contese, non deve negar il transito, ne ritardarlo sotto verun motivo, ma può solo proporre all'una ed all'altra parte alcun progetto di officiosa mediazione (1).

---

„ versatus es advena. Dixitque Abraham: Ego jurabo . . . Ideirco vocatus est locus ille Bersabee, quia ibi uterque juravit: Et inierunt foedus „ pro puteo juramenti „.

Un altro monumento di consimile trattato, che seguì tra li romani, e l'ebrei si trova nel 1. de' *Maccabei cap.* 8. *v.* 23. *e seg.* „Et hoc rescriptum est, quod rescripserunt in tabulis aereis, et miserunt in Jerusalem, ut esset apud eos ibi memoriale pacis, et societatis: Bene sit romanis et genti Judaeorum in mari et terra in aeternum, gladiusque et hostis procul sit ab eis. Quod si institerit bellum romanis prius, aut omnibus sociis eorum in omni dominatione eorum; auxilium feret gens judaeorum, prout tempus dictaverit corde pleno: et praeliantibus non dabunt, neque subministrabunt triticum, arma, pecuniam, naves, sicut placuit romanis, et custodient mandata eorum, nihil ab eis accipientes: similiter autem, et si genti judaeorum prius acciderit bellum, adjuvabunt romani ex animo, prout eis tempus permiserit: et adjuvantibus non dabitur triticum etc. Secundum haec verba constituerunt romani populo judaeorum „ A quest'alleanza allude Giustino *lib.* 36. *cap.* 3. dicendo „ A Demetrio cum descivissent judaei, amicitia romanorum petita primi omnium ex Orientalibus libertatem receperunt, facile tunc romanis de alieno largientibus „.

(1) „ Qui neutrarum partium sunt, nil moliri debent quo validior fiat is, qui improbam fovet causam, aut qui justum bellum gerens a consecutione juris sui impediatur. Quod si justitia causae inter utrinque belligerantes sit anceps, aequanimes et aequaliter officiosos se exhibere poterunt utrisque in concedendo transitu, in suppeditanda annona, et praebendo legionibus commeatu. Porro, ut qui neutrarum partium sunt, omnem a se suspicionem partialitatis amoveant, optime egerint, si alterutri exercitui paria humanitatis officia exhibere queant: alioquin enim facile fieri potest, ut pro hostibus reputentur qui hostili

243. Nello stato improprio, o di neutralità armata, si deve notificare all'altra parte che voglia aggredire, la circostanza o posizione politica, che suggerì la misura di questa specie di neutralità, quindi eseguire la stipolazione convenuta, e fuori del caso, in cui sia prescritta una posizione offensiva, si deve usare un contegno nobile ed imparziale con le parti belligeranti come si è detto di sopra (1).

244. Il sovrano del territorio neutrale, può reprimere gli eccessi o misfatti che minacciano la sua sicurezza, e si commettono nel suo territorio dagl' individui armati, come colpevoli di violata ospitalità (2).

245. In caso di emigrazione tra popoli esteri, o nazioni, che sono tra di loro in contesa, sia che l'emigrazione succeda tra persone militari, che tra persone private, non si deve accordare l'ospitalità e permanenza dal sovrano del territorio neutrale, che dopo una seria, e matura considerazione (3).

---

„ exercitui receptum, hospitium, commeatum, aliave ad expeditionem con„ ducentia prohibent „ Ant. Hoxiaenen *Ethica Christ. lib.* 2. *cap.* 8 „ *pag.* 312. *Traj. ad Mosam* 1751. „ Veggasi il Grozio de jure belli et pac. „ Ad quod teneantur hi qui medii sunt inter hostes „ *Lib.* 3. *cap.* 3. c. 1. § 5. *e cap.* 17. §. 3.

(1) *Ved.* sopra l'uso de' Feciali di far precedere una solenne notificazione sulle determinazioni marziali, da cui sono originate le note, o dichiarazioni ministeriali, che oggi succedono alle medesime.

(2) „ Finis ut alias diximus civitatis aut reipublicae est comodum, „ securitas et salus civium vel subditorum Unde tritum illud „ salus po„ puli suprema lex esto „ Hockirchen. *Lib.* 11. *cap.* 3 *p.* 66.

(3) Grozio *de jure belli et pac. lib.* 2. *cap.* 2. §. 16. Sembra concedere con troppa liberalità questa permanenza ed ospitalità, dicendo „ Sed „ et perpetua habitatio bis qui sedibus suis expulsi receptum quaerunt „ deneganda non est externis, dummodo imperium quod constitutum est „ subeant .... Barbarorum est hospites pellere ait ex Erathostene, Strabo, „ nec probati hac in parte Spartani. Ambrosio quoque judice, hi qui pe„ regrinos urbe prohibent, nequaquam probandi. Sic Aeoles, Colopho„ nios, Rhodii Phorbantem ejusque socios; Cares, Milesios, Cumaei, alios „ ad se adventantes exceperunt „. Ma li tempi in oggi sono di molto cambiati.

246. Le leggi di polizia regolano in oggi con criterio li rapporti di ospitalità, o di espulsione. E queste leggi osservano principalmente l'indole dei requirenti, i loro costumi, il loro umore, il loro impiego, l'incomodo del paese, e la qualità del territorio, se può soffrire o nò questi nuovi abitanti. Qualora sia conciliabile una ammissione, o deve assegnarsi una stazione e quartiere separato, o se si possa colonizzare un luogo sterile, e deserto, deve questo concedersi in preferenza per titolo di assegna, e non mai permettersi una occupazione (1). Le leggi di publico diritto, e le consuetudini, come i protocolli diplomatici tra governo e governo, regolano tutti gli altri rapporti d'una neutralità armata, o permanente in uno stato di pace (2).

## Sezione 3.

### *Doveri nello stato di Guerra.*

247. La guerra dichiarata ha un titolo giusto, se vendica i diritti di natura, della religione, e dello stato.

---

(1) „ Magna opus est circumspectione: siquidem quoslibet recipere „ peregrinos in civitatem, non modo periculosum est, sed nec civitatis „ cujusque status id admittit. Hinc misericordia ita est temperanda, ut „ non ipsi cum aliis fiamus miserabiles, et probe considerari debet, an ea „ sit agri nostri fertilitas, ut comode eos habere possit: perpendi itidem „ convenit, an proba vel moribus improba, solers an ignava sit turba „ quae recipi postulat: ac demum an advenae ita distribui possint et lo- „ cari, ut nullum civitati periculum immineat. Nec probamus Grotii mentem l. c. §. 17. ubi dicit, desertum aut sterile solum recte ab advenis „ occupari, eo quod occupatum censeri non debet quod non excolitur. „ Non inquam hac in parte probamus Grotii benevolentiam erga adve- „ nas, sed cum Boeclero judicemus, illos contentos esse debere, locis et „ domiciliis, quae ipsis a populo imperium habente, assignantur „ Hockircher op. cit. lib. 2. pag. 83.

(2) Ved. su questo rapporto l'opera interessante ed anonima stampata in 4. senza luogo nel 1702. il cui titolo si è „ *Doveri dei principi neutrali, verso i guerreggianti, e di quelli verso li sudditi* „ Catalogo della bibl. de' fratelli *Astorri* – Roma 1832. Veggansi utili precetti sulla neutralità nel Bielfield *Institut. politiq.* tom. 3. p. 395. §. 34.

248. Allora vendica i diritti di natura, se un popolo estero, ed oppresso dall'altrui barbarie, reclama altamente di esser soccorso, dimostrando di non aver risorsa per la propria redenzione (1).

249. La religione impone la guerra, non mai per obbligare i dissidenti, ma solo concorrendo forti circostanze, che decomponendosi rimontano alla tutela del diritto delle genti, e dello stato, come quando si teme una coalizione o rivoluzione d'individui anti-religiosi, che minaccino la publica moralità, e religione dello stato, quando tali individui tentino crudelmente di opprimere e distruggere i correligionarj, e quando si domanda da questi correligionarj un' urgente soccorso per liberarsi da una situazione coattiva (2).

250. La guerra di stato emerge dalla violazione de' trattati, da gravi contumelie, che ridondino in disdoro del trono, e della nazione, dall'improvisa usurpazione di franchigie, diritti, usi

---

(1) „ Non videtur negandum bello posse impeti eos, qui in jus na„ turae omnibus manifestum et primaevum delinquunt .... bello itaque „ impeti, et castigari possunt illi, qui contra generalia naturae praecepta „ passim agunt, veluti, qui homines instar pecudum occidunt, qui pira„ ticam exercent etc. Huic assertioni favet „ S. Aug. *lib.* 5. *de civ. Dei etc.* Lo stesso *pag.* 276.

(2) „ Tametsi divina lex populo quidem haebreo, per Moysem pro„ mulgata, summopere prohibeat et detestetur falsorum Deorum cultum, „ non omnes tamen indiscriminatim istius criminis reos, morte punit, sed „ eos demum quorum facta circumstantiam habent singularem, seu adjun„ ctam criminis atrocitatem. Sic porro „ Levit. 20 *v.* 2. is corripiendus „ legitur qui liberos suos Molocho, idest Saturno obtulerit. Chananaeos ve„ ro et vicinos illis populos, pridem aliorum exemplo ad graves supersti„ tiones delapsos, non illico Deus summe patiens, et misericors punien„ dos judicavit, sed tum demum si idolatriae cuipiam aliis sceleribus cu„ mulassent. „ Gen. 15. *v.* 16. Longanimis Deus etiam in aliis populis „ ignorantiae crassioris et consequenter culpabilis circa falsorum Numi„ num cultum, subito non inflixit flagella iraeundiae suae „ Act. 17. „ *v.* 38. „ Quia religio cuique sua, licet erronea, videtur optima, utpote „ quae affectu magis, quam ratione dijudicari solet. „ Così il lodato Hocrischen *op. cit. p.* 268.

commerciali, terre, e pertinenze dello stato, da incursioni, e scorrerie irragionevoli, dal disprezzo, ed offesa fatta ai ministri, e rappresentanti dello stato (1).

251. Qualunque guerra, che s'intima per li suddetti motivi, suol essere preceduta da una decisione del governo, poi da note ministeriali, ch' espongano alle nazioni, ed agli eserciti li giusti motivi, che concorrono: o rispondono alle deduzioni della controparte (2).

252. La disciplina rigorosa negli eserciti è così necessaria come la polizia nello stato civile. La disciplina deve estendersi sulle reclute in massa e sulle *landwers*, *landsturm*, e simili riunioni, affidandone la cura alla parte più scelta dell' esercito disciplinato (3). La mancanza di disciplina genera violenze, e

---

(1) „ In bello quod ordinarie et post injurias illatas suscipitur, requiritur *ut quis laesus sit in se, vel republica sua, aut in eum quem bello impetit, jurisdictionem habeat* „ Lo stesso *pag.* 227. Ved. Groz. *de jure belli et pacis lib.* 2. *cap.* 1., dove si tratta pienamente la materia. Quanto al motivo di guerra per il disprezzo de' ministri o rappresentanti, v'ha nel Testamento antico l'esempio di Davidde, che per tal causa guerreggiò contro gli Ammoniti. L'Aimonio *lib.* 3. *cap.* 61. *ed* 88., riporta per tal motivo molti esempli di guerra tra li Germani, ed i Franchi. Risulta poi dai storici Appiano, Polibio, Livio, e Dionigi d'Alicarnasso, che i Romani punirono sempre tali violazioni con la guerra dichiarata ai Galli Senoni, agl' Illirj, ai Liguri, ai Corintj, ed ai Tarentini. Ved. Abramo de Vicquefort *l'ambassadeur, et ses fonctions. Sect.* 2.

(2) Cic. *de offic. lib.* 1. „ At belli quidem aequitas sanctissime feciali populi romani jure praescripta est, ex quo intelligi datur nullum „ bellum esse justum, nisi quod aut rebus repetitis geratur, aut denunciatum ante sit et indictum „ Id. *lib.* 1. „ Justum bellum est, quod ex „ edicto geritur, rebus repetitis propulsandorum hominum causa „ Livio *lib.* 31. „ Irritatio animorum prima fuit: postea justum bellum decretis „ civitatum ultro indicendo, factum „ Flaminio presso Diodoro siculo in *excerptis Peirescianis* „ Omnes Deos hominesque testatur, incaeptum a „ rege bellum „.

(3) Lampridio in *Alex. Sev.* „ Tanta disciplina, tanta reverentia sui „ egit, ut non milites, sed senatores dicerentur: centuriones verecundi, „ milites amabiles erant, ipsum vero ob haec, et tanta bona, provinciales,

prepotenze, fa scomparire la giustizia della guerra, e compromette notabilmente l'esercito disciplinato.

253. V' ha l'alta disciplina, e la disciplina ordinaria (1).

254. L'alta disciplina comprende, sia il capo supremo dell'esercito, sia il generale di brigata o di divisione, sia qualunque comandante, come pure, lo stato maggiore, i di cui membri considerandosi come capi parziali di una porzione dell'esercito, sostengono in esso le veci del capo supremo, e sono vincolati con i medesimi doveri. Tali doveri si suddividono nel *rapporto esterno*, e nel *rapporto interno*. Consistono i doveri del rapporto esterno:

---

„ ut Deum suscipiebant. „ Plutarco de *Pompejo Magno* „ Cum audis„ set milites suos per itinera licentiosius agere, sigillum gladiis eorum ap„ posuit, quod quis non custodisset, is puniebatur „ Frontino *lib.* 2. *stratag. cap.* 2. parlando di *Domiziano* „ Cum in finibus Ubiorum castella „ poneret, pro fructibus eorum locorum, quae vallo comprehendebat pre„ tium solvi jussit, atque ea justitiae fama, omnium fidem sibi adstrin„ xit „ Ved. il Grozio *de jure belli et pacis lib.* 3. *cap.* 17. La guerra delle crociate fu troppo giusta, ed abbracciava tutti tre li motivi, per cui si fece una giusta dichiarazione. Basta a leggere il discorso di Urbano II. al Concilio di Clermont, per conoscer in qual stato lagrimevole si ritrovava l'Europa, vicina ad essere tutta inondata dalle orde dell' islamismo. Ma l'abondanza di pellegrini armati, che senza disciplina, e senza comando, ingrossava una massa immensa di truppe, ritardò i più grandi successi, che potevano attendersi, perchè molte violenze inasprirono i paesi di transito, e dimenticandosi il dignitoso scopo di tali spedizioni, non si dettagliarono che le colpe dei particolari. Ciò non ostante si comincia anche oggi a convenire, che tali imprese molto giovarono, e per arrestare il torrente de' musulmani, e per lo stesso progresso delle lettere, e civilizzazione. Vegganai le opere del P. Maimbourg, del sig. Bonald, ed in specie del conte di Chateaubriand nel *Genio del cristianesimo Vol.* 9. *p.* 207. *ediz. di Lodi*, ed il Robertson *nella sua storia del commercio degli antichi all' Indie orientali.*

(1) Questa divisione è troppo naturale, e provata con le regole dell' odierna ragione di stato, ed è paralella alla divisione, che riguarda lo stato civile, cioè all'alta, e bassa polizia.

1. Nell'ordinare immediatamente un moderato governo ne' luoghi conquistati.
2. Nel far promulgare il rispetto alla religione dello stato, alle proprietà, ed alle persone de' pacifici abitanti.
3. Nell'ordinare il pagamento delle merci, e commestibili bisognevoli all'esercito.
4. Nel dare esempli di rigore ne' casi d'infrazione di tali disposizioni (1).

Consistono i doveri del rapporto interno:

1. Di conoscere profondamente la scienza militare (2).
2. Di maturare il luogo atto a combattere, affine di preordinare la vittoria (3).
3. Di fare un ottima scelta del campo, in relazione de'forti, delle trinciere, e della posizione topografica delle città e fortezze che si devono occupare, o combattere (4).

---

(1) Grozio *de jure belli et pacis lib.* 3. *cap.* 3. § 6. e *cap.* 17. Hockirchen *op. cit. p.* 313.

(2) „ La scienza militare consiste, nella *topografia*, cioè nel sapere „ le strade, i passi, le valli, i fiumi, e tutti i paesi. *Alessandro* per aver „ cercato la maggior parte del mondo, si vantava d'aver imparato quello „ che si conviene ad un buon principe e capitano, e di aver veduto più „ cose, che niun altro re, avesse pur desiderato di vedere „ Così M. Lauro Gorgieri nel suo *trattato della guerra* stampato in *Pesaro* per *Bartolomeo Cesano* 1565. p. 16 in 4. Ved. la *L.* 1. Cod. *de castr. pec. lib.* 12.

(3) Narra Plutarco in *Timoleonte*, che quest' abile capitano avendo più di meditato, per scegliere il luogo dell' attacco, scelse una pianura contro il fiume *Crimesio* sotto Siracusa, dove tirandovi li Cartaginesi, riportò una strepitosa vittoria. Lo stesso Plutarco in *Cleomene* narra che questi con piccolo numero di soldati, vinse *Lidiade* capitano d'Arato, avendolo tirato fra certe fosse, vigne, e dirute muraglie.

(4) Ciò suppone una gran prudenza militare, come osserva la glossa nella *L. constitutum de milit. test.* e questa prudenza prevale alla fortezza, poichè fa calcolare le mosse e le operazioni che possono venire in conseguenza. E sulla scelta del campo in seguito di prudenziali meditazioni, vegansi gloriosi aneddoti negl'apotegmi di *Plutarco*, specialmente d'Ifi-crate e di Lamaco.

4. Nel preferire un sistema di fortezza non disgiunta da savj consigli, ad un coraggio spurio e malfondato, che degenera spesso in un vano e dannoso ardimento (1).
5. Di esercitare nelle operazioni una somma sagacità, e vigilanza, ma senza iracondia (2).
6. Nel saper usare de' stratagemmi, e nell'esser fecondo di misure pronte ed energiche (3).
7. Nell'usare generosità e popolarità co' soldati per acquistare il loro cuore, e la loro benevolenza, come per mantenere la stessa militare disciplina (4).
8. Nel professare una fede inviolabile nelle proprie parole e promesse (5).

---

(1) La vera fortezza non può esser sconsigliata, ma si regola con i consigli de' saggi. Questa si oppone al vano ardimento, che non calcola i pericoli, le insidie del nemico, e la conseguenza di una disfatta. Dicea a tal proposito *Temistocle* presso Plutarco in *Aristide* – *Hostium enim consilia scire ac praesagire, summa est imperatoris virtus* –.

(2) L'ira in genere, crea l'odio, l'ira de' superiori crea la ribellione, l'ira d'un comandante spoglia i soldati d'impegno e di coraggio, e preordina la vittoria del nemico. Così Platone *lib.* 1. *de rep.* Ved. il Cap. *summa* 23. *qu.* 1.

(3) Ved Seneca in *Herc. fur.*, e la *Leg.* 1. Cod. *de thesaur. lib.* 10. con la *L. penult.* § *simili cod. de donat.* Consigliasi perciò nel *cap. florentinum dist.* 83. che il comandante non dev'essere molto vecchio, poichè mancherebbe di lena ed energia.

(4) La storia dimostra Belisario peritissimo in quest' arte. Usando questi de' tratti frequenti di generosità, e popolarità, obbligava poi li soldati alla maggior disciplina ed astinenza, fino ad ottenere che lasciassero intatti li frutti pendenti per le pubbliche vie. E trasse inoltre *Belisario* dall' attaccamento dell' esercito il sorprendente vantaggio di espellere dall'Italia 200 mila goti, con soli ottomila greci soldati.

(5) Cap. *si inimicus*, ed ivi la glossa *dist.* 93., Leg. 1. § *his cunabulis* dig. *de off. praef. praetor.* Narra la storia, che Sesto Pompejo dopo aver fatto la pace con *Ottaviano* e con *M. Antonio*, cenando con essi a Pozzuolo sulle navi, gli fece intendere *Menedoro*, che quello era il tempo di vendicarsi del padre e del fratello, giacchè niuno poteva fuggire „ *Và* (disse *Pompeo*) *e riferisci a Menedoro, che desso è solito di violare la fede, ma il mio principio consiste, nel mantenerla inviolabile* „.

255. La disciplina ordinaria comprende i soldati, ed altri individui militari inservienti l'armata, e sottopone li medesimi a diversi doveri. Tali sono:

1. Di astenersi nella permanenza o nel transito, da rapine, violenze, ed ingiustizie, sia in paese neutrale che nel paese conquistato, dovendo altresì denanciare gli autori ed istigatori di tali delitti (1).
2. Appartiene ai soldati di adoperare nel loro esercizio un gran sistema di *astinenza* e di *pazienza*: cioè, astinenza, nel soffrire molte privazioni, contentandosi di un cibo moderato e semplice, e non abusando di liquori, di comodità, e di oggetti di lusso: pazienza, nell' affrontare con docilità ed obedienza qualsivoglia fatica, come di dormire al sereno, di resistere al freddo, al caldo ed alle nevi, così alle pioggie ed altre intemperie dell'aria, zappare alle trincee, prestarsi negli approcci, foraggiare, recar frasche, pietre e calcina, lavorare nelle mine e strade sotterranee, camminare in spedizioni, assistere i cariaggi, ed eseguire ogni ordine ingiunto (2).
3. Riporre ogni fiducia della propria fortezza nel conformarsi alla volontà di Dio (3).
4. Non eccedere in ciò, con affrontare una morte certa ed irragionevole (4).

---

(1) Hockirchen op. cit. p. 313. „ *Si quis miles aut alius etiam in bello justo, in jussu belli ducis, aedificia hostium incenderit, agros vastaverit, aliave id genus damna dederit, aut denunciatus fuerit, damnificator ad eorum resarcitionem tenebitur, maxime si neque necessitas, neque justa caussa, culpam abesse fecerit* „.

(2) Il testo nella *L. fortissimi cod. de erogat. milit. annonae* lib. 12. Tutta la filosofia d'Epitteto consisteva ne'due precetti „ sustine et abstine „

(3) Macchar. lib. 1. cap. 3.

(4) Cicerone de *off. lib.* 1. „ *Nihil est stultius, quam offerre se periculis sine causa* „ E ne rende ragione dicendo „ *Benefacta male locata, malefacta arbitror* „

5. Negli alloggiamenti, deve contentarsi qualunque individuo militare dell'abitazione che si assegna dal padrone, a cui deve prestare tutti i riguardi (1).
6. Non è permesso di pretendere dai particolari che alloggiano nè vitto, ne liquori, ne oglio, ne legna, nè letti di lusso (2).
7. È vietato di usare seduzioni, modi disonesti, e molto meno violenze con le donne che si trovano nelle case di alloggiamento (3).
8. Rapporto all'alloggiamento de' cavalli, non possono pretendere di proprio arbitrio dai particolari, nè stalle, nè pascoli, nè foraggi di fieno o paglia, giacchè devono diriggersi alle magistrature, ed antorità publiche del paese, ed usurpando i pascoli privati, sono tenuti all'emenda de' danni (4).
9. La vita de' militari, dovendo seguire lo scopo della spedizione, così non devono distrarsi gl' individui militari nell'acquisto di possessioni o di terre durante la spedizione, sotto pena di confisca, sebbene la provenienza del danaro nasca da bottino, o da peculio castrense, eccettuati i relitti per testamento, e che i beni paterni si vendano dal fisco all'incanto, poichè il militare può allora acquistare e possedere tali beni (5).
10. È vietato il vagabondaggio, e l'escursione qualunque lungi dal campo, sebbene fosse per attaccamento alle proprie case (6).

---

(1) Leg. 1. cod. *de metator. lib.* 12.

(2) Leg. hoc prospectum cod. cod. tit., Leg. 1. *Cod. de salgamo hospitibus non praestando lib.* 12.

(3) Vegganai nella storia romana i castighi esemplari, che incontrarono i soldati per la seduzione delle donne nelle case di alloggio, e specialmente presso Vopisco *in Aureliano*, e presso Giulio Capitolino in *Macrino*. Ved. anche la cronaca di Giovanni Carione in *Aureliano*.

(4) Il testo *nella L.* 1. *Cod. de pascuis publicis lib.* 11.

(5) Ved. la Leg. *milites de re militari:* nel codice lib. 12.

(6) Ved. la leg. 1. *Cod* de tyrociniis lib. 12.

11. Non deesi condurre al campo nè la famiglia, nè la moglie, e tanto meno alcuna donna sospetta, senza licenza de' superiori, che devono accordarle raramente, per evitar intralci e scandali nella vita militare (1).
12. Fuggire ogni occasione di lussuria per non corromper l'animo, nè così abjurare lo scopo, nè subire lo spoglio del peculio e dello stesso vitto, nè impoverire le forze del corpo (2).
13. Osservare una obedienza e docilità illimitata per gli ordini ingiunti, ancorchè si creda d'incontrar un vantaggio nell'infrazione d'un comando (3).
14. Non dipartirsi nè allontanarsi dal campo, neppure in caso di malattie, o di ferite, senza intesa e licenza de' superiori, o del giudice del campo (4).

---

(1) Così la LEG. *Quicumque cod. de re militari*, nello stesso libro.

(2) CAP. *si gens dist.* 16. GALENUS *lib.* 1. *de sperm.* L'imperatore ANTONINO rimproverava al soldato *Marco*, che le lusinghe e finte adulazioni delle meretrici, aveanq spogliato i soldati, e rovinato gran parte dell' esercito: così ricorda la LEG. 2. *cod. de donat. inter vir. et uxor.* e la L. *sicut* EOD. *de erog. milit. annonae.* E poichè i soldati lussuriosi non pongono talvolta il confine al loro appetito, ne avviene spesso che cadono in malori, in languore, e nella morte, come narra PLINIO lib. 7. cap. 14. di *Cornelio Balbo*, e di *Quinto Eterio* cavalieri romani. Narra PLUTARCO in *paralell. c.* 56. che que' di Sardi avendo assediato Smirne e diroccate le mura imposero la dura legge ai smirnesi d'inviare al campo tutte le loro mogli, e rifiutandosi una sì disonesta domanda, la serva d'un tal *Filarco* consigliò di mandar le serve abbigliate con gli abiti delle padrone, ed in tal modo i sardiani immersi nella libidine, furono sorpresi e sconfitti dai smirnesi.

(3) CAP. *summa* 23. *qu.* 1. Rammenta la storia romana, che Postumio Tiburte, fece tagliare il capo ad Aulo Postumio, perchè senza intesa di esso ch'era generale dell'esercito, mosse contro il nemico, sebbene rimanesse vincitore.

(4) BALDO nella *L.* 1. *cod. quibus non obstat longi temporis praescriptio:* LEG. *fin. cod. de erogat. milit. annonae:* L. 1. *cod. de commeatu:* L. *semel cod. de re militar.*

15. Impiegare una somma cura per la conservazione delle proprie armi, e del proprio cavallo, mentre il caso di perdita, presenta la presunzione di una vituperosa fuga (1): giacchè se può costare di essersi venduto le armi od il cavallo, è soggetto il militare ad una ignominiosa degradazione (2).
16. È inseparabile precetto di disciplina, che il soldato usi una esemplare riverenza ai proprj superiori, e soffra pazientemente le ammonizioni, ed i castighi (3): poichè se resistesse con le armi, o ponesse le mani ribelli sul superiore, ed attentasse un solo schiaffo, sarebbe soggetto alla pena capitale (4).
17. Chiunque ha ottenuto un congedo provisorio e temporaneo, dee tornare nel tempo prescritto, se non vuol esser trattato come disertore (5).
18. Non è permesso a chiunque di sedurre i compagni ad evadere dal campo, e tanto meno di fuggire per il primo con esempio scandaloso, sotto pena capitale (6).
19. Spetta ai soldati nella mischia di circondare, e difendere i proprj capitani, senza soli abandonarli al nemico (7).

---

(1) Leg. 2. *cod. de capt. et postlimin.*

(2) Anticamente v'era la pena capitale, come dalla Leg. 3. §. *miles de re militari*: in oggi è sostituita la degradazione con ignominia L. *qui commeatus* §. *arma:*, L. *qui officium de re milit.*

(3) Leg. *milites* §. irriverens cod. de re milit.

(4) Leg. *omne delictum eod. tit.*, Giasone nella L. 1. cod. de precibus imper. offer., Baldo nel cap. 2. §. injuria, de *pace juram. firm.*

(5) „ Quia ipse tenetur probare, non fuisse desertorem, quod speciale est in milite „ Leg. *fin. cod. de abolition.*

(6) Cap. *infames* 6. *q.* 1. Narra Plutarco in *Agesilao* che questi delinquenti erano esposti ad una continua berlina, poichè dovevano aver la barba in parte rasa ed in parte folta, gl' abiti divisati e tinti di varj colori per ravvisarsi, e quindi ciascuno che gl' incontrava poteva lecitamente batterli e vilipenderli, ed essi squallidi ed abjetti erano sforzati a patire, ed a starsi quieti.

(7) Cap. 1. §. *si quis miles de feud. sine culpa amitt.* Cap. 1. *in pr. quibus modis feudum amitt.*

20. Appartiene principalmente a tutti gl'individui militari, di non cadere giammai in fellonia, congiura, o fazzione contro il proprio principe, sia con il nemico, sia con privati cospiratori, per conservare il proprio onore, e non incorrere nella pena capitale, e nella confisca, ancorchè il delitto rimanesse ne' puri termini della volontà o del tentativo (1).
21. Nei rapporti e gerenze militari, il capitano è responsabile di tutto quello che fa la sua compagnia, e così il caporale o brigadiere di ciò che opera la respettiva pattuglia o brigata (2).
22. Spetta ai caporali e brigadieri d' invigilare sopra i soldati per tenerli lungi dall'ozio, ed in continui esercizj militari, ed avvertire i respettivi superiori sul genere delle evoluzioni ed addestramenti di cui abbisognano (3).
23. Finalmente i soldati devono combattere fedelmente per istinto di obedienza, ne recedere dai loro doveri sotto verun pretesto sia di cattiva condotta, sia di religione diversa del principe, o generale che li conduce (4).

256. Sotto la rubrica della disciplina militare si contengono i castellani o comandanti de' forti, ai quali spettano alcuni parziali doveri, cioè:

---

(1) Il TESTO nella L. *quiquid cod. ad L. Juliam majestatis.*

(2) LEG. *quamquam cod. ad L. Juliam de vi publica:*, L. *finali cod. de re militari.*

(3) LEG. *officium cod. de re milit.* Per lo stesso scopo vieta la legge l'occupazione de' soldati in estranei rapporti, come di pesca, di caccia, o d'ogni opera privata o servizio non militare, ma imitando EPAMINONDA tebano, devono continuamente esercitarsi nel mestiere, lavorare ne' forti, nelle trincee e ne' ripari, essendo questi e non altri, li mezzi inducenti allo scopo della vittoria e del proprio onore.

(4) CAP. *summa* 23. *qu.* 1. Li soldati cristiani di *Giuliano* imperatore, benchè conoscessero i suoi scandali, e la sua apostasia, combattevano fedelmente e generosamente per esso: ved. il CAP. *Julianus* 11. *qu.* 3.

1. La responsabilità intera delle fortezze, riposando ne' castellani in tempo di pace, e ne' comandanti in tempo di guerra; spetta ai medesimi di usar la massima cautela nella vigilanza e distribuzione de' posti, perchè non accada sorpresa o tradimento che ridonderebbe su questi capi (1).
2. Non devonsi aprire giammai le porte in tempo di notte sotto qualsivoglia pretesto, poichè l'esperienza dimostra il pericolo di tal indulgenza (2).
3. La responsabilità si estende ancora alle provisioni da guerra e da bocca, che non devono mancare, come pure al raddoppiamento delle sentinelle in tempo di guerra (3).
4. È vietato al castellano o comandante del forte di patteggiare col nemico, di rendere od evacuare la fortezza, di darsi a discrezione, senza l' intelligenza, e la rattifica del principe, o superiore immediato (4).

257. Appartiene alla tattica, ed architettura militare, di regolare la parte fisica della guerra, ed all' intelligenza di un generale, di regolare la parte morale, ossia il così detto *piano di campagna*, non deviando dai sani principj. Quanto ai stratagemmi; la religione, il diritto delle genti, e l' odierna civilizzazione, bastantemente insegnano, che debbono ammettersi i soli leciti e onesti, escludendo sempre ogni stratagemma, che risenta di frode e di tradimento (5).

---

(1) Cap. *nervi* §. *alius* 2. *distinct.* 13.

(2) Ved. M. Lauro Gorgieri *Trattato del Castellano* – Pesaro 1555. p. 20. Veronense *de servit. urb. praed.* cap. 38. in princ.

(3) Argomento della Legge *Si merces* §. *culpae dig. locati:* Ved. il giureconsulto Saliceto *nella Leg.* 1. *de cust. reor.*

(4) Il testo nella *Leg.* 1. *ad legem Juliam majest.*, Leg. *si quis servo*, ed ivi Angelo *cod. de furtis*, e *lo stesso* nella *L. quicumque num.* 5. *cod. de servo fugitivo.* Ved. il Gorgieri l. c.

(5) Sulla tattica, ed architettura militare come anche sulla teoria di alcuni stratagemmi, non v'ha miglior autore di Francesco de Marchi, reso alla

258. Dopo l'esclusione della schiavitù per la dolcezza della religione, ha dessa influito in oggi a migliorare la sorte de' prigionieri, li quali o sono cambiati, o sono trattati benignamente, o come ospiti (1).

259. Ne' casi di una difesa ostinata, e dell'ingresso nella fortezza, o nel paese nemico a passo di carica, ed a fuoco vivo, è permesso un saccheggio o requisizione temporanea in luogo di una pena, ma senza violenza, e senza offesa contro persone imbelli, e pacifiche, e senza privar queste di ciò, ch'è necessario alla vita. Questa pena si deve infliggere per breve tempo, e deve cessare all'ordine del comandante (2).

---

miglior lezione dal ch. sig. marcli. Luigi Marini, con la magnifica edizione *Roma* 1810. *in fol.* c 4. Nel primo tomo de' prolegomeni si ravvisa, che la buona fede, e la dignità devono molto influire sul piano fisico Quanto al piano morale è troppo certa la conservazione di questi principj. Il piano morale è sempre tecnico alla situazione del paese, all'indole del nemico, alla posizione e natura de' luoghi, e dev' essere sempre particolarizzato a queste circostanze, con l'unione de' sodetti principj. Tuttavia chi ha dato i migliori precetti per regolarizzare un piano di campagna è *il* celebre Giusto Lipsio ne' suoi libri politici in specie *lib.* 5. *cap.* 16. Veggasi anco sulla scelta dei stratagemmi, e sulla prudenza militare l'ottimo libro intitolato – Theatrum prudentiae elegantiosis ex I. Lipsii libris politicorum erectum – Jo. Friderici Reinhardi *Vittembergae* 1702. Nel libro di Lipsio *Poliorceticon*, vi sono ancora delle utili cognizioni.

(1) Deut. 15. *v.* 14. ,, Dabo (servis) viaticum de gregibus, et de area ,, et torculari tuo, quibus Dominus Deus tuus benedixerit tibi. Memento ,, quod et ipse servieris in terra Aegypti, et liberaverit te Dominus Deus ,, tuus, et idcirco ego nunc praecipio tibi. ,, Ved. la collazione delle leggi Mosaiche e Romane *Tit.* 3. Le leggi de' Visigoti *lib.* 5. *e* 6. Il retore Prisco in excerptis legationum pag. 48. *così loda la moderazione dei* ,, *romani* ,, Multo melius servos suos romani tractant, patrumque aut ma- ,, gistrorum in eos funguntur officio, et delinquentes quasi filios suos castigant ,, Grozio de jure belli et pacis *lib.* 3. *cap.* 14. § 9. ,, At quas ,, apud gentes jus illud servitutis ex bello in usu non est, optimum erit ,, permutari captivos ,,

(2) ,, Res alterius, ut perdere quis sine injuria possit, antecedat ne- ,, cesse est meritum aliquod malum, cui poena talis par sit, aut cujus men-

260. La religione, e l'umanità raccomandano di risparmiar sempre la carnificina, ed il sangue, per li abitanti, e soldati che si umiliano, come anche l'incendio, e la distruzione del paese, ancorchè la condotta del nemico, accenda l'indignazione per procedere a tali eccessi (1).

261. Lo stato di assedio rappresenta una guerra d'ingegno, e di raziocinio. Perciò i ripieghi militari in questo stato, possono avere un' apparenza puramente illusoria, purchè non abbiano veruna qualità proditoria (2).

262. Appartiene ai capi dell'esercito di mantener viva fra i soldati l'idea della religione, di curar la loro moralità, e di allontanare il libertinaggio, che annichilisce l'ardore e le forze de' militari (3).

---

„ suram poena non excedat; nam ut recte notat sani judicii theologus, „ ut propter pecora abacta, aut domos aliquas incensas, totum regnum „ vastetur, aequitas non fert, quod et Polybius vidit, qui in bello non in „ infinitum vult vagari poenam, sed usque eo, ut delicta aequo modo expientur . . . . Et illa quidem populatio ferenda est quae brevi ad pacem „ petendam hostem subigit, quo genere belli usi sunt Haliattes in Milesios, Thraces in Bizanzios, Romani in Campanos, Capenates, Hispanos, „ Ligures, Nervios, Menapios „ Grozio *lib.* 3. *cap.* §. 1. *e* 2.

(1) Grozio l. c. per tot. Si aggiunga il testo di S. Luca cap. 6. v. 35. „ *Diligite inimicos vestros, et eritis filii Altissimi* „.

(2) Ved. la nota all'art. 257.

(3) „ Sapientia, et disciplina, timor Domini „ Eccl. 1. *v.* 34. „ Per timorem Domini declinat omnis a malo „ Prov. 15. *v.* 128. „ In timore Domini „ fiducia fortitudinis „ Prov. 16. *v.* 14. „ Ne sequaris in fortitudine tua concupiscentiam cordis tui „ Eccl. 5. *v.* 2. „ Desideria occidunt pigrum, „ tota die concupiscit, et desiderat „ Prov. 21. *v.* 25. 26. – *Veggasi l'opuscolo interessante che s' intitola* – Il soldato, ossia doveri morali di un soldato proposti da un Padre della compagnia di Gesù. – *Milano presso Battggia* 1832. *in* 12. Ved. l'art. 256.

## Sezione 4.

### *Doveri nello stato di pace.*

263. Questo stato di pace presenta quel rapporto immediato di concordia, che nasce con la potenza o nazione guerreggiante, appena ratificato il trattato di pace (1).

264. V'ha l'armistizio (2), la tregua (3), e la pace che differiscono tra di loro (4).

265. L'armistizio è una momentanea sospensione d'armi suggerita dalla urgenza, come le misure provvisorie in materia civile, ed accade per lo più, affine di dar tempo per seppellire i morti, o per attendere un parlamentario, od altra urgente spedizione. Comunemente si misura ad ore, e non a giorni, e non obliga che per il momento (5).

266. Ma tuttavia si esiggono nell'armistizio tre condizioni. 1. Che non debbasi profittare di questo tempo per favorire alcuna intrapresa. 2. Che l'inimico egualmente non possa accrescere le sue forze. 3. Che si prescriva ai soldati di star in procinto di guerra, anche durante l'armistizio (6).

267. La tregua contiene una sospensione a breve ed a lungo tempo, secondo le circostanze. Se la tregua è a lungo tempo, l'accordo suol farsi in iscritto, e chiamasi ancora un *trat-*

---

(1) „ *Pax est perpetua ab armis cessatio, et ruptae amicitiae redintegratio* „ Hockirchen *op. cit. p.* 337.

(2) Vedi Cellarii *antibarbarum pag.* 8.

(3) Du Cange *gloss. med. ed inf. latinitatis verbo tregua.*

(4) Id. l. c. et verbo *Pax regis.*

(5) V. il Cellari l. c.

(6) „ Armistitia vero sunt, post quae statim ad bellum reditur, in „ quibus potius bellum non geritur, quam ablatum est bellum. In his ad „ tria est attendendum. 1. Ne occasiones rerum gerendarum per admissa „ ea capiantur. 2. Ne iis durantibus, vires hostibus accedant majores. „ 3. Denique ut armatus etiam miles sit, et velut in procinctu stet inter „ otia armistitiorum „ Reinhardus *Comment. ad* Lips. *Polit. tom.* 2. *p.* 1750.

*tato preliminare*. La tregua differisce dalla pace, perchè non si licenzia affatto l'esercito, e si mantiene sul piede di guerra, e nella stessa posizione (1).

268. Se la tregua è a lungo tempo, vale a dire che oltrepassi qualche mese, l'infrazione parziale si punisce dalle due parti guerreggianti, perchè non suole tornarsi all'attualità di guerra, senza una nuova dichiarazione (2).

269. La pace è una vera transazione, che termina definitivamente la guerra, e pone l'esercito in congedo, salve le pattuite cautele (3).

270. È la pace un atto publico, che si promulga per mezzo della stampa, e dei fogli ministeriali, e s'inserisce tra i ti-

---

(1) „ Tregua è una voce longobarda de' secoli di mezzo dottamente spiegata dal Ducange in *Gloss.* Presso i romani appellavasi *inducia* o *induciae*. Veggasi l'erudito d'Aquino *lexicon militare* nelle parole *tregua*, *induciae*. I beozj avevano costume di far la tregua per soli dieci giorni, e scorsi questi si ricominciava la guerra senza alcuna formalità come prova Tucidide *lib.* 5. *p* 233. All'incontro Livio *lib.* 9. riferisce una tregua di anni 30. „ *A Perusia, Cortona, et Aretio, quae ferme capita Etruriae populorum erant, legati petentes inducias, in triginta annos impetrarunt* „. E lo stesso Livio *lib.* 1 allega una tregua di cent'anni „. *Subacti vejentes pacem petitum oratores Romam mittunt: agri parte mulctatis, in centum annos induciae datae* „.

(2) „ D'Aquino *lexic. milit. tom* 1 *p.* 501 „ Cum habeamus ex Livio „ integrum saeculi ambitum pactas inducias, ita acies hosticae agebant „ induciarum tempore, ut non solum ab injuriis et vi abstinerent, sed „ mutuae societatis ac benevolentiae vinculo jungerentur. Et quidem con- „ tra jus gentium delinquere credebantur, qui pactam ad tempus con- „ cordiam vel leviter violassent.... Absolutis tamen induciis, iterum so- „ lemni ritu bellum indictum legitur apud Livium „.

(3) „ Differt pax ab induciis seu tregua. Induciae enim sunt, belli ad „ statutum tempus dumtaxat cessatio, itaut induciarum tempus, non tam „ paci, quam bello adnumerandum sit, docente Baldo in libello de pace „ Constantiae §. sententiae. Ex quo intelliges, pacis vocabulum proprie „ publicam inter belligerantes transactionem importare „ Hockirchen *p.* 337. Ved. Grozio *lib.* 2. *e* 3. „ Belligerantium dissidia, pactionibus ter- „ minantur, sicut privatorum altercationes finiuntur transactionibus „ Hockirchen pag. 399.

tuli, che regolano il diritto publico, e la politica delle alte parti contraenti (1).

271. Quest'atto publico, a differenza della tregua, non riceve sanzione, ad onta che sia firmato dai generali, se non che dopo la ratifica degli alti contraenti (2).

272. Oltre i patti promulgati, sogliono esservi talvolta degli articoli segreti, li quali fanno parte integrale del trattato (3).

273. Appartiene ai plenipotenziarj di convenire nei termini di qualunque parola interpretativa, o dubbio articolo, prima di sottoporre il trattato alla sanzione de' loro sovrani, ed inserire la significazione di questi termini, nel testo dello stesso trattato (4).

274. Se ad onta di questa cautela, insorgessero posteriormente de' dubbj sull'interpretazione di qualche articolo (5), si dovrà stare

---

(1) ,, V. Barbeyrac. *Recueil historique, et chronologique des traités repandus dans les auteurs grecs et latins etc. Depuis le tems plus reculès etc. Amsterdam* 1739. *in fol.* nella prefazione.

(2) ,, De belli caussis et consequentiis transigere ad belli ducem non ,, pertinet: neque enim belli gerendi pars est bellum finire: imo et si cum ,, maxima potestate praepositus fuerit. Et apud Livium ,, Rata ista pax ,, erit, quam non ex auctoritate senatus, non jussu populi romani pere- ,, gerimus? Sic caudina, sic numantina sponsio populum romanum non ,, obligavit. Inducias dare ducum est, nec summorum tantum, sed et mi- ,, norum, iis nempe quos oppugnant aut obsessos tenent, et se snasque co- ,, pias quod attinet: nam alios duces pares non obligant: quod Fabii et ,, Marcelli historia apud Livium declarat ,, Grozio *lib.* 3 *cap.* 22. §. 7. 8.

(3) Groz. *lib.* 2., *e* 3.

(4) ,, Sciendum est voces, multas, habere significationes plures, alte- ,, ram strictiorem, alteram latiorem, quod multis ex causis evenit, aut ,, quia specierum uni nomen generis adhaeret, ut in vocibus cognatio- ,, nis et adoptionis, item in nominibus masculinis, quae etiam pro comu- ,, nibus sumi solent ubi desunt comunia, aut quia usus artis latius pa- ,, tet, quam usus popularis ,, Grotius *de jure belli et pac. lib.* 2. *c.* 16 § 9.

(5) ,, *Si nulla sit conjectura, quae ducat alio, verba intelligenda sunt ex proprietate non grammatica, quae est ex origine, sed populari, ex usu ,, Quem penes arbitrium est, et jus et norma loquendi* ,, Grozio *eod.* § 3. Ved. le note di esso Grozio, e del Gronovio. Ved. l'art. 234. al 237. inclusive.

al senso più letterale e popolare, inteso il consiglio di quelli, che furono incaricati della composizione, ed estensione del trattato.

275. Se poi in tali eccezzioni, o dubbj d'interpretazione, non si conoscerà verun ragionevole motivo, facendosi intanto dall'altra parte dimora ad eseguire le prescritte condizioni, si considererà tal dimora, come un principio d'infrazione, ma non si darà luogo a veruna ostilità, senza una nuova intimazione, o prefissione di termine, o compromesso avanti arbitri eletti (1).

276. Il patto di ostaggi viventi è riprovato dalle leggi di religione, e di civilizzazione. È lecito in oggi di fondare le mallevadorie della pace nella detenzione di fortezze, o posti militari, nella distruzione, o ricostruzione di essi, nella permanenza, o cordone di una porzione di truppe, ed altre consimili misure (2). Tuttavia in qualche raro caso, in cui sia-

---

(1) „ Deutra. *cap.* 11. *v.* 11. E prosiegue il Grozio „ Rumpitur et „ pax ut diximus, faciendo contra id quod in pace dictum est, snb fa- „ ciendo autem comprehenditur et non facere quod, et, cum oportet.... „ Bonitas tamen christiana, leviores culpas, accidente praesertim poeni- „ tentia facilius condonabit, ut illud locum habeat: quem poenitet pec- „ casse, poenae est innocens .... Arbitri prius adeantur quam arma in- „ ferre licet, quod erat in foedere Peloponesiaco, memorante Tucidide „ Groz. *lib.* 3. *cap.* 20. §. 35. „ Antequam impetatur ex debito aut delicto, „ interpellationem oportet intercedere, quae illum in culpa constituat.... „ Et praeceptum hebreis dedit Deus, ut civitatem oppugnaudam, prius „ ad pacem invitarent „ Lo stesso *lib.* 3. *cap.* 7. §. 7.

(2) Se consideriamo la condizione degli antichi ostaggi, erano dessi de'servi publici, irredimibili, soggetti al capriccio, ed alla barbarie del detentore, in qualunque maliziosa, o presunta, o fortuita infrazione della pace. Erano dunque di una peggior sorte de' schiavi. Se ne trova menzione ne' commentarj di Giulio Casare e nella storia d' Attilio Regolo. Erano forse di una condizione più penosa dei servi pubblici. *L. divus ff. de jure fisci*: *L. obsides ff. de test.* Erano talvolta anche ne' secoli di mezzo le vittime dell'altrui barbarie, e basti la crudel morte che i scozzesi diedero agli ostaggi britanni come narra Ettore Bozzio *lib.* 8. *hist. Scotor.* e l'inumanità del duca Enrico di Sassonia, verso Venceslao fratello di Primislao, come narra il Kranzio *hist. Saxon. lib.* 6. Il Lipsio *Polit. lib.* 5.

no intervenuti degli ostaggi, questi non perdono i loro beni e le loro dignità, ma durante la loro ritenzione sono sospesi alcuni diritti civili, come la fazzione attiva del testamento, ed i loro beni sono amministrati dal fisco, per rendersi ai medesimi dopo seguita la pace (1).

277. Durante il tempo delle mallevadorie, conviene risguardare i paesi e posti occupati, come luoghi liberi e neutrali, alle cui leggi devono esser sottoposti gl'individui militari, pagare i foraggi, e commestibili, ed osservare una rigida disciplina (2).

278. È conforme all'umanità, ed ai precetti della religione il patto di reciproca amnistia ne' paesi vicendevolmente occupati durante la guerra, ed appartiene all' onore e dignità degli alti contraenti di protegger l' esatto adempimento di questo patto (3).

---

*cap.* 19. ritiene gli ostaggi come infelici schiavi, ed il Reinaldo commentatore dice a questo luogo „ *Nulla tamen miserior, durior, graviorque est servitus, quam illa quae amabili speciosoque pacis nomine tegitur* „ I costumi odierni nel proscrivere la schiavitù, hanno eliminato dai trattati la condizione degli ostaggi, a cui sono surrogate quelle altre mallevadorie, che sono conciliabili con la dignità ed indennità delle nazioni.

(1) Il testo nella L. *obsides cod. de testam.*, Leg. *Divus et seq. et ibi* glossa *cod. de jure fisci.*

(2) „ Hoc praestabat exacta cura provisionis rerum necessariarum, „ et bene soluta stipendia, et rigor disciplinae, cujus legem audis apud „ Ammianum „ pacatorum terras non debere violari „ Et apud Vopiscum Aureliano „ Nemo pullum alienum rapiat, ovem nemo contingat, uvam „ nullus auferat, segetem nemo deterat, oleum, sal, lignum nemo exigat.„ His accedit illud Xenophontis *exped. lib.* 6. „ Civitatem amicam cogendam non esse, ut quidquam daret invita „ Rainaoldus l. c. et Lipsius l. c.

(3) „ Amnestia postulat, ut una pars nequeat alteri objicere inju„ rias et male facta, nec possit ulcisci praeterita. Quod tamen intelligen„ dum de remittendis et obliterandis injuriis quae tempore belli ac„ ciderunt, vel quae causam bello praebuerunt: nam remissa injuria, ces„ sat eatenus actio injuriarum. „ Leg. Non solum §. 1 ff. de injur. Hockirchen *lib.* 2. *p.* 339.

## CAPO VIII.

### *Doveri del Clero, e del Popolo.*

### Sezione 1.

### *Nozioni generali.*

279. Il capo della religione, è il supremo capo naturale del clero (1).
280. Il sovrano o capo del governo è il supremo capo naturale del popolo (2).
281. Ma il clero ed il popolo, altrimenti gli ecclesiastici e laici, considerati sotto il rapporto ecclesiastico, sono soggetti alla giurisdizione del capo della religione (3), come sotto il rapporto civile, sono soggetti al sovrano, o capo del governo (4).

---

(1) „ Unus est Pater patrum, qui, Papa merito appellatur, tamquam „ unus primus et summus Pater spiritualis omnium patrum, imo omnium „ fidelium, et Hierarcha praecipuus, sponsus unicus ecclesiae, caput in- „ divisum, pontifex summus, Christi vicarius, fons, origo, regula cunctorum principatuum ecclesiasticorum „ S. Bonaven. in *breviloq. par.* 6. *cap.* 12.

(2) „ *Rex, latine, βασιλεος graece dicitur, quasi populi basis: quia debet populum portare, et auro sapientiae fulgere* „ Card. Ugo *sup. cantic. cap* 5. *fol.* 131.

(3) „ *Beatissimum romanum Pontificem sollicitudinem universae ecclesiae, ex muneris sui officio, debere* „ Conc. Trid. *sess. XXIV. cap.* 1. *de refor.* „ *Si enim* Κληρος *graece, sors latine appellatur, propterea vocantur clerici, vel quia de sorte sunt Domini, vel quia ipse Dominus sors, idest pars clericorum est* „ S. Girol. *Ep.* 2. *ad Nepotian. pag* 12. „ *Laicus interpretatur popularis; graece enim* λαος, *latine dicitur populus* „ Ugone da s. Vittore *lib.* 2. *de sacram.* „ *Laici christiani, qui terrena, et terrenae vitae necessaria tractant, pars corporis Christi sinistra sunt* „ S. Greg M. *lib.* 2. *de sacram.*

(4) „ *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit* „ Rom. 13. *v.* 1.

282. Esistono dei doveri tra il clero ed il popolo: l'armonia, ed osservanza di questi, influiscono alla felicità della republica cristiana e civile, ed alla prosperità de'. capi rispettivi (1)

283. Il Clero è una milizia sagra, che si divide in corpo regolare, e corpo secolare (2).

---

(1) *Cunctis officiis in sacris litteris praescribitur norma vivendi: omnis enim sexus, aetas, dignitas, provocatur ad bene vivendum* „ S. Agost. *serm.* 19. *de verbo Domini tom.* 10.

Cenni sulla storia primitiva del Clero Regolare.

(2) Ne' primi secoli li monaci erano fuori del clero, e venivano nel sabato, e nella domenica ad assistere in chiesa ai divini officj, come i laici. Cassiano *collat.* 2. *cap.* 1. „ *Et laudatur Paphnutius abbas, quod jam senior die sabbati, et dominicae non desineret e cella, millibus quinque dissita, venire ad ecclesiam* „. Quindi i monaci stavano nella chiesa fuori dello steccato o de' cancelli, ch'era il luogo de' chierici, ma venivano dopo i cancelli prima dei laici. S. Dionigi Areop. *ep. ad Demophilum* „ *Iis qui monaci sunt ordinati, adytorum portae segregatae sunt, juxta quas initiantur et adstant, sintque ipsi populo propinquiores, quam hi qui sacra ministrant, et populo, ipsi quoque magis sacerdotibus accedentes* „. E nel giorno di domenica, facevano le oblazioni, come i laici. S. Girolamo *ad Heliodorum* „ *Alia causa est monachorum, alia clericorum. Clerici pascunt oves, ego pascor: illi de altari vivunt, mihi quasi infructuosae arbori securis ponitur ad radicem, si munus ad altare non defero* „. In conseguenza la pena ecclesiastica de' monaci, oon era la degradazione, ma la scomunica come i laici. Il Concilio di Calcedonia *can.* 2. „ *Si sit quidem clericus, proprio gradu concidat, si sit autem laicus vel monachus, anathematizetur* „. Così altri concilj, ed anche il Niceno II. *can.* 5. Ma crescendo la penuria de' chierici, il pontefice Siricio, fece entrare i monaci nel clero, e permise, che si potessero ordinare, e servire le chiese come dal Can. *Monachus* 16. *qu* 1. Ciò venne a confermare Gelasio I. Can. *priscis distinct.* 55. Da quell'epoca i vescovi cominciarono a togliere per il Santuario varj santissimi monaci, come narra il Rufino *de vita patrum lib.* 2. *cap.* 99. e Teodoreto *de vita patrum c.* 13. 15. 19. 21., nominando quei primi prescelti, al sacerdozio. Ma tal'era la disciplina de' monaci, che come narra Cassiano *de instit. caenobiorum lib.* 10. *c.* 17. „ *Illorum sententia fuit, monachos, duo, in primo fugere debere, mulieres, et episcopos: mulieres, ne earum consortio foedarentur: episcopos ne ordinarentur* „

284. Il corpo regolare contiene una gerarchia tutta propria e distinta, che nel suo regime, suol esser esente dalla giurisdizione episcopale (1).

285. Ogni corporazione, che abbia una regola approvata, e sia canonicamente autorizzata di professare voti solenni, forma

---

S. Agostino si dovette opporre a questo rigore nell'*ep.* 81. *ad Eudoxium* „ *Vos autem fratres hortamur in Domino, ut propositum vestrum custodiatis, et usque ad finem perseveretis, ut si quam operam vestram mater ecclesia desideraverit, nec elatione avide suscipiatis, nec blandiente desidia respuatis* „. Da questi fatti il clero secolare potrebbe fondare un diritto di prelazione sul clero regolare, poichè si raccoglie dal Can. *a subdiacono dist.* 93., che l'abate si collocava immediatamente dopo l'ostiario, ch'è l'infimo grado de' chierici secolari.

DELL'ESENZIONE DE' REGOLARI.

(1) Ne' primi tempi, li monaci per principio di umiltà erano sotto la piena giurisdizione episcopale, come prova il Canone *abates* 18. q. 1. „ *Abates pro humilitate religionis, episcoporum potestate consistant, et si quid extra regulam fecerint, ab episcopis corrigantur* „. Nell'epoca di Onorio III., il quale vivea appunto nel 13. secolo, si può citare un residuo di tal giurisdizione, poichè tal pontefice diede agli abati Cisterciensi una formola riportata in cap. *Ne Dei ecclesiam de simon.*, dove vi è la professione di obedienza, e soggezzione, che ciascun abate prestava in mano del vescovo. È ben vero per altro, che fin dal secolo 6. avendo cominciato varj monaci ad emanciparsi dall' arbitrio del vescovo nell'elezione de' loro superiori, come risulta dal rescritto di Pelagio I. *nel cap. Abatem* 18. *qu.* 2., cominciarono a poco a poco a formare una gerarchia tutta propria, e distinta, la quale per diretta conseguenza, fece reclamare una esenzione nell' interna polizia claustrale, dalla giurisdizione assoluta de' vescovi, qual'esenzione si era di già ottenuta fin dai tempi di Gregorio I., che toccò il secolo 7., siccome apparisce dal Can. *Quam sit necessarium*, e Can. *Luminoso* 18. *qu.* 2. Li posteriori pontefici mantennero, e resero pressochè universale tal'esenzione per motivi gravissimi di prudenza, tranne alcuni diritti diocesani, come *la visita*, che non sono compresi nell' esenzione. Per altro il diritto di esenzione deve provarsi, e non si presume, e può ricever qualche eccezzione.

parte del clero regolare (1): in conseguenza i monaci, i religiosi militari, gli ospitalieri, li religiosi mendicanti, e gl'in-

---

CENNI SULL'ORIGINE, E VANTAGGI RECATI DAL CLERO REGOLARE.

(1) Sarebbe impossibile di sviluppare in una nota tutti questi rapporti, di cui si daranno soltanto alcune nozioni più interessanti.

MONACI.

Senza rimontare all'antico testamento ne' tempi di ELIA ed ELISEO, nè al deserto di s. GIO. BATTISTA, nè ai solitarj Terapeuti, ch' esistevano in Egitto prima della venuta di Gesù Cristo, segregati dalla sinagoga, di cui molti si convertirono per la predicazione di s. MARCO Evangelista vescovo d'Alessandria; la vera origine de' monaci deve ascriversi a PAOLO EOIZZIO, che sotto la persecuzione di *Decio, e Valerinno*, si ritirò in luoghi solitarj, e vi attirò molti santi Eremiti, che lo riconobbero per capo. S. GIROLAMO nella vita di PAOLO „ *Inter multos saepe dubitatum est, a quo potissimum eremus monachorum habitari caepta sit. Quidam enim altius repetentes, a beato Elia et Joanne sumpsere principium, quorum et Elias plus nobis videtur fuisse quam monachus, et Joannes ante prophetare caepisse quam natus: alii autem, in quam opinionem, vulgus etiam consentit, asserunt* ANTONIUM *hujus propositi fuisse caput, quod ex parte verum est: non enim tam ipse ante omnes fuit, quam ab eo omnia incitata sunt studia. Sed* PAULUS *patria Aegyptius sub Decio, et Valeriano, cum fugiendae persecutionis finem praestolaretur, necessitatem in voluntatem vertit* „.

PAOLO dunque istituì, ANTONIO ordinò e regolò il monachismo nell' Egitto. Ed è osservabile, che l'Egitto, quale fu il ricovero del SALVATORE, mentre fuggiva dalla persecuzione di ERODE, per lo stesso titolo di persecuzione desse il ricovero e l'origine a questi atleti, che si sparsero poi per tutto il mondo, e fecero infiniti vantaggi alla religione, combattendo l'arianesimo, e distruggendo le reliquie del paganesimo, e le sorgenti eresie, come osservarono con ammirazione s. AGOSTINO *de moribus Eccl. Cath.* c. 31. S. GIO. GRISOSTOMO *in Matth. hom.* 34. e TEODORETO *de vita patr. cap.* 25.

Il primo che chiamò i monaci nell' Occidente fu s. EUSEBIO vescovo di Vercelli, come scrive s. AMBROGIO *ep.* 82. *ad Vercellenses*, e nel tempo stesso si viddero presso i lidi del mare Tirreno nell'isola Capraja, Gorgonia, e Palmaria, come scrive RUTILIO NUMAZIANO *Itiner. lib.* I e lo stesso s. AMBROGIO *Hexamer. lib* 3. *cap.* 5. Peraltro l'Occidente vidde i monaci molto più tardi delle regioni orientali, oltrechè nell' Oriente vivevano con il lavoro delle loro mani, coltivando anche le terre deserte: ma nell'occi-

dividui addetti a diverse congregazioni regolari, costituiscono il clero regolare: nascendo solo fra di loro una distinzione

---

dente venendo assegnate delle case monastiche per beneficenza de' principi, e de' vescovi, e poste ai sguardi del popolo, furono costretti per fuggir l'ozio, di applicarsi di più all'orazione, ed alla lettura, ciò, che alterava alquanto la loro istituzione.

Perciò la decadenza, e la corruttela de' monaci, cominciò prima nell' Occidente, e serpeggiò per tutti gli altri stabilimenti. Comparvero però due grandi riformatori s. Basilio per l'Oriente, e s. Benedetto per l'Occidente, da cui naequero molte altre diramazioni, che composero diverse congregazioni, il di cui scopo fu di creare altrettante riforme. Si distinsero fra queste la congregazione Maurina, e la Cassinense.

Canonici Regolari.

Ma non solo il clero regolare, ch'era allora composto dai monaci, ma il clero seculare, deteriorando sempre ne' costumi: S. Pier Damiano circa il 1070. ne fece le sue doglianze al papa Nicolò II. ed Alessandro II. che radunarono dei concilj, in cui si opinò che per arrestare i disordini, si obligassero i chierici a menar vita comune, e nulla possedere del proprio. Tali decreti furono osservati da molti, e non da tutti. Peraltro s. Ivo di Chartres fu il primo, che fondò in Francia case regolari per questi chierici, li quali per lo studio de' ss. Canoni e Teologia, che facevano, si appellarono *Canonici regolari*. Recarono questi non piccolo vantaggio alla religione, ed alle lettere. Essi avvicinarono l'istituzione e regole monastiche, che avevano a contatto, e com'essi furono regolati da superiori abati.

Domenicani e Francescani.

La decadenza de' monaci, e della loro osservanza, che si assegna dopo il mille, (sebbene le posteriori riforme, e varj meriti parziali abbiano sostenuto il credito del monachismo in moltissimi luoghi, e fino a di nostri), fece desiderare dei compensi attivi, per l'irruzzione dell'eresie, per la repressione degl'infedeli, per la predicazione, e per ismascherare li così detti *Umiliati*, e *Poveri di Lione*, ch'erano tanti scellerati nella vigna del Signore con la veste dell'ipocrisia. Nel principio del 13. secolo, come narra l'abate Urspergense „ *Exortae sunt duae religiones in ecclesia, cujus ut aquilae renovatur juventus, quae etiam a sede apostolica sunt confirmatae, videlicet minorum fratrum, et praedicatorum* „ Francesco e Domenico furono i due campioni, che inalzarono il vessillo della religione contro gli eretici, e la corruttela, che regnava di gran lunga in quei seculi di mezzo.

di precedenza, secondo l'origine di loro istituzione. Spetta alla storia di dimostrare che le corporazioni religiose hanno

---

CARMELITANI ED AGOSTINIANI.

Presso quest'epoca, e specialmeote nel 1203. e 1204. ALBERTO patriarca di Gerusalemme istituì uo ritiro sul monte Carmelo ad esempio degli antichi monaci, ed espulsi questi religiosi dagl'infedeli, si sparsero per il mondo, e si appellarono *Carmelitani.* Così nel 1204. GUGLIELMO DI PARIGI seguendo le massime di S. AGOSTINO chiamò varj discepoli in un'eremo, che appellò eremiti Agostiniani. GREGORIO IX. approvò l'ordine de' Carmelitani, ed INNOCENZO III. fù il primo ad approvar l'ordine Agostiniano. Fù questa la quadriga degli ordini meodicanti, e sulle regole ed esempio di essi, non solo naequero molte riforme e diramazioni, ma giunse il fanatismo religioso a tal' eccesso, che il Concilio generale Lateranense *cap. ult. extr. de relig. domibus*, ed il CONCILIO DI LIONE *cap. unic. eod. tit. in 6.* vi posero uo forte riparo e concentrarono tutte le nuove insorte fondazioni nelli quattro ordini mendicanti approvati.

ORDINI OSPITALIERI E MILITARI.

Gli ordini mendicaoti, ed io specie li Fraoeescani e Domenicani si distinsero a gara per combatter l'eresie, per ristabilire i costumi, per inculcare le regole del Vangelo, e per difender la religione coo eccellenti scritti. Ma d'altroode la carità cristiana, ed il zelo della fede produssero poco prima, o quasi contemporaneamente altri utili stabilimenti, e furono questi gli ordioi ospitalieri, che si confusero talvolta con gli ordini militari. All'epoca io cui GOFFREDO DI BUGLIONE cooquistò Gerusalemme, cioè oel 1099., già esistevano gli ospitalieri diretti dal B. GERARDO, li quali s'impiegavano a curare i pellegrini malati, ed i feriti oelle guerre col turco Nella guarigione dei pellegrini, mentre ritoroavaoo oe' stati cristiaoi, gl'iofedeli tendevano aguati, ed erano generalmeote mal sicure tutte le strade. Ciò fece risolvere gli ospitalieri di cingere la spada, ed indi molti perseverarono oel solo rapporto dell'ospitalità, altri si dedicarono ad ona repressiooe armata degl'infedeli: quindi nacquero le religioni militari istituite dai re cristiaoi di Gerusalemme cioè del *S. Sepolcro de' Templari*, di *S. Lazzaro*, e dell' ordioe *Teutonico*.

Ad esempio di tali istituzioni naequero altri ordioi ospitalieri, e militari, e tra questi gli *ospitalieri di S. Gio. di Dio*, e quelli di *S. Spirito di Roma*, la cui prima istituzione fu per curare i faociulli bastardi, come tra' militari, li cavalieri di Rodi, di Malta, e di Calatrava, per difesa religiosa.

in gran parte contribuito a dilatare il cristianesimo, a correggere i costumi, a combattere l'eresie, ed i nemici della

---

Pochi disordini si narrano negli ordini ospitalieri, molta licenza, e molto scandalo negli ordini militari, uon pochi soppressi dai governi, e da pontefici, tra quali i templari già degenerati in settarj.

Gli ordini militari abbracciarono regole differenti, ed i voti solenni di povertà, castità, ed obedienza, oltre il quarto voto di difesa, se non che la prudenza de' pontefici cambiò in molti il voto di castità, in quello di castità conjugale. Tanto i fondatori monastici, che degli ordini mendicanti, viddero nascere i cavalieri con le loro regole. Vivea ancora *S. Domenico*, e non contento de' progressi della sua predicazione contro gli Albigesi, istituì cavalieri del suo ordine per reprimere il furore brutale di costoro, e fecero questi azioni meravigliose, citandosi tra gli altri eroi il conte di Montfort. Questi cavalieri avevano una divisa framischiata di bianco e nero, potevano ammogliarsi, ebbero approvazione da varj pontefici, ma non esistono più. Fin sotto lo stendardo di Francesco militarono i cavalieri della Concezione approvati da Urbano VIII nel 1623. ottenendo non pochi privilegj. I cavalieri Gaudenti militarono con la regola di S. Agostino. Que' di S. Lazzaro con la regola de' Carmelitani, e ciò dicasi di altre regole.

Congregazioni regolari.

Nè i monaci, nè le religioni mendicanti, ospitaliere, e militari, avevano per iscopo il prezioso oggetto dell'istruzione, e del popolo. Si vidde per esperienza, che quest'opera grande restava ad eseguirsi per allevar buoni individui, e sradicare infiniti pregiudizj, che ingombravano la vera credenza. La vita solitaria e contemplativa, la povertà di spirito, la custodia de' malati, il zelo di guerreggiare per la religione, erano opere buone, alcune alterate da disordini, altre inefficaci a contenere la gioventù e la massa del popolo. S. Gaetano Tiene fu il primo, che radunò una congregazione di chierici regolari nel 1524. Essi istruirono i giovani ed il popolo. Dieci anni dopo S. Ignazio fondò i Gesuiti, e questa fondazione portò nel mondo una religiosa, istruttiva, e letteraria civilizzazione. I missionarj di S. Vincenzo de Paolis, li Barnabiti, li Filippini, li chierici regolari minori, li somaschi, li padri delle scuole pie, li dottrinarj, e tante simili congregazioni di chierici, e preti radunati a convitto ed a vita comune, secondo la prima istituzione ecclesiastica, fecero risaltare il 15. secolo, e prepararono l'età più felice, che surse nell'epoca di Leone X., rettificarono l'educazione, dirozzarono il popolo, distrussero pericolosi pregiudizj, e tolsero tante e tante spine nella vigna del Signore.

religione con l'eloquenza e con le armi, a proteggere l'umanità languente, a sollevare i vescovi nell'amministrazione spirituale, ed a giovare al ben publico, ed alle sovranità temporali, col zelare la tutela ed istruzione della gioventù, formando buoni e rispettosi cittadini.

### Sezione 2.

### *Del Clero Regolare.*

#### §. 1.

#### *Doveri dei Religiosi in generale.*

286. I voti religiosi legano i regolari ad esercitare speciali doveri ed ingiunzioni verso Dio, e verso il popolo (1).

287. Verso Dio con l'interna, e tremenda considerazione di aver stipolato questi patti, o voti solenni con la stessa Divinità: verso il popolo con l'esercizio esatto di questi voti in edificazione del medesimo (2).

288. Perciò se la trasgressione di un voto occulto importa un grave peccato, la trasgressione de' voti solenni importa peccato, e scandalo (3).

---

(1) „ *Religiosus religatus est, idest bis ligatus, ligamine praeceptorum in baptismi acceptione, et ligamine observationis consiliorum in solemni professione* „ S. Antonino *part.* 1 *tit.* 3. *cap.* 7. § 1.

(2) „ Duo sunt ordinis genera religioso convenientia: unum exterius, „ quo religiosus videtur, aliud vero interius, quo religiosus habetur „. S. Anselmo *de similitud. cap.* 90. „ Si inter homines solent bonae fidei „ contractus nulla ratione dissolvi, quanto magis pollicitatio quam cum „ Deo quis pepigit, solvi sine vindicta non poterit? „ Decret. Gratiani *part.* 2. *caus.* 27. *qu.* 1. *can. viduas* § *si enim.*

(3) „ *Votorum est aliud occultum et coram Deo tantum, aliud manifestum etiam coram homine. Occultum votum fractum, peccatum est: manifestum votum fractum, peccatum et scandalum* „ Ugone da S. Vittore *serm.* 53. *de divers. pag.* 369.

289. Non giova rintracciare nel libero arbitrio o nella natura, alcuna dispensa o modificazione de' voti, poichè al diritto naturale, ed al libero arbitrio, si è derogato con una solenne rinuncia (1).

290 Quindi è precisa necessità di eseguire con iscrupolo i voti sostanziali di povertà, castità, ed obedienza, che si sono promessi, sia implicitamente, sia esplicitamente, oltre quei voti addizionali, che induce la regola rispettiva (2).

291. Il voto di povertà non è interpretativo: esso riduce l'individuo alla condizione di chi è totalmente spropriato, e che abbisognerebbe dell'altrui soccorso per vivere, giacchè la reli-

---

(1) „ Antequam Deo promitteres liber eras, et tui arbitrii, postquam „ autem promisisti, Dei esse coepisti; jam tibi oou licet dimittere, quod „ juris Dei est. „ Gio. Tritemio *De ruina monasticor. ord.* Cap. 4. „ Quid „ cuiquam aotequam vovisset licebat „ S Agost. *lib.* 1. *de adulterinis conjug. cap.* 24. „ Prinsquam esses voto reus, in libertate fuisti: Nunc vero quia teoetur apud Deum sponsio tua, non te ad magnam justitiam „ iovito, sed a magua ioiquitate deterreo„ S. Agost. *ep.* 45 *ad Armentarium.* „ Post voti professionem, perseveranter fraenandum et vinceudum est „ quod libet, quia jam noo licet „ Lo stesso *de bono viduitatis cap.* 11. *in fine.*

(2) „ Regularis seu religiosus, votum continentiae, et castitatis, votum obedieotiae et humilitatis, et votum iodigeotiae sive paupertatis „ debet profitendo labiis distinguere, et toto tempore vivendo servare„. S. Bonav. *serm. de dedicat.* „ Primam oecessitatem, sua cuique facit in „ promitteudo volpotas: secundum praecipieotis auctoritas: tertiam „ praecepti dignitas „ S. Bernardino *de praecept. et dispensat.* „ Nella „ regola di S. Benedetto *cap.* 58. *non si trova esplicito il voto di povertà, e castità* „ Suscipiendus autem io oratorio coram omoibus promittat de „ stabilitate sua, et conversione morum suorum et obedientia coram Deo: „ et sanctis ejus „ *Ma risponde il dotto* Alteserra *Asceticon seu originum rei monasticae Parisiis* 1674. *pag.* 211. „ Io professiooe Benedictioa nulla fit mentio paupertatis et castitatis, quia conversio morum, et obe- „ dientiae promissio caetera complectitur. Nulla sperari potest conversio „ morum, ioanis, et lusoria esset obedientia, nisi colatur paupertas et ca „ stimonia, quae obedieotiae praecipui fructus sunt „.

gione subentra nelle veci di madre, e supplisce alle necessità della vita (1).

292. La povertà non consiste solo nella penuria del danaro, ma nella penuria di molti comodi della vita (2).

293. Non è virtù la povertà materiale ed apparentemente professata, ma la virtù consiste nell'amore della povertà, e l'adempimento del voto consiste nell' unione della povertà di spirito (3).

294. Il voto di castità (4) importa per precetto di connessione, ossia per conseguenza del proposto fine, una particolare sor-

---

(1) ,, Ubi non est necessitas, ibi non potest perpendi vera paupertas ,, ALB. MAGN. *de paradiso animae part.* 1. *cap*. 5. ,, Sancta religio, ,, monachorum mater est ,, PETR. BLESEN. *ep.* 29. *ad abatem s. Albani.* ,, Non negat religio, quod requirit necessitas naturae, sed prohibet quod ,, appetit superfluitas gulae ,, UGONE DA S. VITT. *de claustr. animae lib.* 2. *cap*. 19. ,, Sunt novem beneficia religionis: abundans est pauperi: medio- ,, cri sufficiens: tolerabilis diviti, infirmis larga: delicatis compatiens: for- ,, tioribus moderata: poenitentibus misericors: perversis severa: bonis ,, optima ,, Lo STESSO *lib. de claustr. animae cap*. 8. *in fine*

(2) ,, Sunt qui pauperes esse volunt, eo tamen pacto, ut nihil eis ,, desit, et sic diligunt paupertatem, ut nullam inopiam patiantur. At fe- ,, lix paupertas voluntaria omnia relinquentium, et sequentium te, Do- ,, mine Jesu ,, S. BERNARD. *sermon.* 8. *sup. qui habitat in fine* ,, Foedum ,, est profanumque mendacium, summae paupertatis voluntarium profes- ,, sorem se asserere, et rerum penuriam pati nolle ,, Lo STESSO *ep. ad quemdam provincialem tom.* 7

(3) ,, Non paupertas virtus reputatur, sed paupertatis amor ,, S. BERNARDO *ep.* 100. *in fine* ,, Toto affectu pauperes simus: quod si non fueri- ,, mus, haec paupertas quam foris gerimus, non paupertas, sed grandis ,, miseria aestimanda est ,, S. AGOST. *De contemptu mundi serm.* 5. ,, Ve- ,, rus pauper est, qui se expropriat affectu, et effectu ,, S. ANTONIN. *De charitate part.* 4. *tit.* 6. ,, Paupertas voluntaria est abjectio temporalium ,, rerum quae fit spiritu, idest propria voluntate per instinctum Spiritus ,, sancti ,, SEC. SEC. *qu.* 19. *art.* 12.

REGOLE PRATTICHE CIRCA LA CASTITA'.

(4) *Particolar sorveglianza*, cioè una specie di *polizia morale* che deve inquirere le proprie inclinazioni ,, *Fructus spiritus est charitas* ....

veglianza sulle proprie tendenze, una indiffidenza del proprio cuore, una industria di contenersi nella più esemplare

---

*continentia castitas* „ Galat. 5. v. 22. 23. „ *Te ipsum caste custodi* „ Tim. 5 *vers.* 22.

*Indiffidenza del proprio cuore ec.* „ È scritto nei libri eterni „ *Qui confidit in corde suo, stultus est* „ Prov. 28. v. 26. „ *Ne sequaris in fortitudine tua concupiscentiam cordis tui* „ Eccl. 5. v. 2.

*Frugalità nel vitto ec.* Senza questo mezzo, non si giunge al fine di custodire la castità „ *Aufer a me Domine ventris concupiscentiam, ne concubitus concupiscentiae apprehendant me* „ Eccl. 23. v. 6. „ *Qui vescebantur voluptuose, interierunt in viis, qui nutriebantur in croceis, amplexati sunt stercora* „ Ph. 4. v. 5. „ *Incrassatus est dilectus, et recalcitravit, incrassatus, impinguatus, dilatatus, recessit a Deo* „ Deut. 32. v. 15.

*Fuga da ogni conversazione ec.* Altro mezzo indispensabile „ *Charissimi obsecro vos, abstinere vos a carnalibus desideriis, conversationem vestram habentes bonam* „ 1. Petri 1. v. 11. 12. „ *In medio mulierum noli commorari: de vestimentis enim procedit tinea, et a muliere iniquitas viri* „ Eccl. 42. *Prov.* 6. „ Questo salutare consiglio è stato il più inculcato, e con veemente zelo fin dai tempi più remoti della chiesa. Da ciò nacque la misura anticamente estesa al clero secolare, *di non andar* soli *nelle strade, ed a visitare le donne* „ S. Clemente *ep.* 1. *ad Jacob:* „ *Ad visitandam mulierem infirmam nullus clericus ingrediatur, nisi cum duobus aut tribus, et nec presbyter solus cum sola adjungatur: sed duobus adjectis testibus visitet infirmam, nec solus, cum sola foemina fabulas misceat* „ S. Girolamo *in Marcum* 11. sù quelle parole „ *misit duos ex discipulis suis* „ *Bini vocantur, et bini mittuntur discipuli Christi, quoniam charitas non consistit in uno, unde dicitur,* vae soli „ Questa disciplina nacque dai primi fondatori de' monaci, come prova Rufino *in vita patr. lib.* 2. *cap.* 31. Fù ciò adottato dai Benedettini nel capitolare d'Acquisgrana *anno* 517. can. 15. „ *Ut soli sine alio fratre in via non dirigantur* „ Lo comandò S. Domenico dicendo „ *Fratres combinati nullo modo se separent ad invicem qui se videre non valeant, et sibi possint mutuo testimonium perhibere in quocumque sint loco vel negotio* „ E l'inculcò più fortemente il celebre scrittore domenicano Tomasso Cantipratense discepolo di Alberto Magno e condiscepolo di S. Tomasso d'Aquino, parlando specialmente dei giovani, e degl'uomini di fresca età, *nel lib.* 2. *cap.* 11. § 2. „ *Nec socius socium debet deserere, maxime in colloquio mulieris, nisi alter alterum videat colloquentem* „ Ed altrove cioè § 1. „ *Quam vera sit haec vox,* vae soli! *ego novi, qui triginta annos, et eo amplius vices episcopi in diversis provinciis*

frugalità del vitto, per impedire la ribellione de' sensi, e finalmente la fuga da ogni conversazione e contatto con persone di diverso sesso.

295. Il voto di obedienza importa per precetto, e non per consiglio l'abdicazione, e negazione della propria volontà (1).

---

*et dioecesibus habui, qui in hoc articulo quo religiosi vel soli vadunt in viis, vel soli manent in curiis, horrenda mala horrendaque scandala horrendaque pericula frequenter audivi, quae numquam substinuissent vel fecissent, adjuncto socio* ,,.

S. Cipriano *de sing. cler.* così inveisce sull' articolo di conversare con persone di altro sesso ,, *Respicite quanta mala conversatio pluralitatis hujus acquirat, quae nonnisi corruptionem seminat, pullulat vitia, cupiditatem concipit, ignominiam parit, rabiem concitat, porrigit furiam, lasciviam pascit* ,, E S. Girolamo rispondendo alle scuse, che sogliono addursi ,, *Quod si dixeris* ,, *Mihi sufficit conscientia mea, habeo Deum judicem qui meae vitae est testis, non curo quid loquantur homines* ,, risponde così: ,, *Audi Apostolum* ,, Providentes bona, non solum coram Deo, sed etiam coram hominibus ,,.

Conclude a tal proposito lo Scribanio in *Coenobiarchia: Antuerpiae* 1624. *pag.* 468. parlando del conversare de' religiosi, ritenuta sempre l'ipotesi di un conversare troppo libero, e scandaloso ,, *Invigilandum supe-* ,, *riori, et praecidenda omnis malorum occasio est:* sint mulieres e prima ,, nobilitate, e plebe, opulentae, tenues, alienae, addictae, benefactrices, ho- ,, stes, senes, juvenes, sanguine junctae, extraneae: si foeminae sint, pro iis- ,, dem habendae, et quid refert quo veneno aut ferro quis cadat, cujus ma- ,, nu et consiliis de salute periclitetur?,, Ciò nonostante, se nell'epoca della professione, tali misure di vigilanza (che procedono da una estensiva interpretazione del voto di castità) come quella di sortire col compagno, non si trovano in osservanza, gl'individui professi o loro superiori non sono vincolati da veruna esterna obligazione di comandare, o di eseguire sì fatte misure, ma deve ciascuno ritenere tali precetti, per prudenti consigli, e lasciarsi guidare dalle voci della propria coscienza, e dal sentimento di publica edificazione.

(1) S. Anselmo *lib.* 3. *ep.* 7. ,, Cum enim professus sum monachus ,, abnegavi me ipsum mihi, ut deinceps meus non essem, idest non vive- ,, rem secundum propriam voluntatem, sed secundum obedientiam. Vera ,, autem obedientia aut est Deo, aut ecclesiae Dei, et post Deum maxime ,, praelatis ,, Cassiano *collat.* 18. *cap.* 7. ,, Ita se coenobiorum praepositis

296. Se il religioso non ha professato una vita talmente attiva, che lo tenga costantemente occupato (1), egli è necessario,

---

„ subdiderunt, nt ne sui quidem ipsi fateantur esse dominos „ Lo stesso *collat.* 24 *cap. ult. de obed.* „ Quam virtutem illi specialiter exercent, qui nihil omnino, arbitrio suo agunt: sed voluntas eorum, ex voluntate pendet abatis„ S. Antonino *part.* 4. *tit.* 5. „ Obedientia est spontanea et rationabilis propriae voluntatis abnegatio „ S. Bonav. *part.* 3. *centiloq. sect.* 44. *tom.* 6 „ Obedientia est spontaneum et rationabile propriae voluntatis sacrificium „.

Necessita' di occupazione ne' religiosi.

(1) „ Prov. 21. o 20. „ *Sicut tinea vestimento, et vermis ligno, ita tristitia viri, nocet cordi* „ Isai. 50. *v* 9 „ *Ecce omnes quasi vestimentum conterentur, tinea comedet eos* „ Eccl. 33. 28. „ *Mitte servum illum in operationem ne vacet: multam enim malitiam docuit otiositas* „ Eccl. 32. *v.* 24. „ *Fili sine consilio nihil facias, et post factum non poenitebis* „ Exod. 5. *v.* 17. „ *Vacatis otio? Ite ergo, et operamini* „ Matth. 26. *v.* 41. „ *Vigilate et orate, ne intretis in tentationem* „.

Difatti S. Benedetto avendo osservato, che i monaci dell'oriente ed in specie dell'Egitto occupati nell'agricoltura, nell'arte scrittoria, nel tesser gli abiti proprj, nel guadagnarsi il vitto, nel far le fiscelle di palma, i flabelli, le sporte, li canestri, e molti altri oggetti meccanici, sfuggendo l'ozio, avevano durato in una esemplare osservanza, e d'altronde i monaci dell'occidente fuori dell'arte scrittoria de' codici, e palimsesti, da alcuni, non da tutti esercitata, e che insensibilmente andava a declinare, non si adattavano ad altre operazioni, per cui erano degenerati in una deplorabile decadenza; perciò mirando alla radice del disordine, vale a dire per estirpar l'ozio, ch'era la tignuola occulta della regolare osservanza, impose l'occupazione a lavoro manuale nel cap. 48. „ *Et ideo certis temporibus occupari debent fratres in labore manuum, certis iterum horis in lectione divina, ideoque hac dispositione credimus utraque tempora ordinari, idest, ut a Pascha usque ad Kalendas octobris a mane exeuntes, a prima usque ad horam pene quartam laborent, quod necessarium fuerit: ab hora autem quarta usque ad quasi sextam lectioni vacent* „ Anzi il Capitolare d'Aquisgrana dell' *anno* 817. *can.* 17. diceva „ *Ut si necessitas fuerit eos occupari in fruges colligendo, constitutum legendi et meridie pausandi, tempus, praemittitur* „ Il Cantipratense sostiene *apum lib.* 2. *cap.* 10, cha i frati minori, ed i predicatori, sebbene occupatissimi nella vita attiva, sapevano impiegare qualche ora nel lavoro.

che ricerchi una santa, od utile, o lecita occupazione per ischermirsi dall'ozio, che generando una tristezza accidiosa

---

Li più osservanti nel lavoro tra' monaci furono i cistercienai ed *i camaldolesi*. Li cistercienai scrivevano ai cluniacensi (Petr. Clun. *lib.* 1. *ep.* 25.) „ *Opus manum quo sancti patres eremitae et antiqui monachi semper usi sunt, quo ipsi apostoli victum sibi et aliis ministrabant, ita abjecistis, ut nec istae omnes authoritates ad operandum vos cogere possunt, nec obedientia quam juxta regulam Deo vos exhibere promisistis, delicatas otio manus de sinu ad opus extrahere valet* „ De' camaldolesi parla S. Pier Damiano in vita *S. Romualdi cap.* 26. „ *Faciebant autem omnes opera manuum, alii scilicet collearia, alii nebant, alii retia nectebant, alii cilicia* „. E lo stesso *lib.* 6. *ep.* 32. „ *Erat autem ille frater multis exercitiorum artibus pollens, scribendi videlicet, et notandi, tornandi insuper et fabricandi* „.

Ma la maggior parte de' monaci d'occidente non voleva adattarsi ai lavori manuali. Pochi occupavansi nella trascrizione de' codici, e tal' occupazione terminò poi del tutto nell'invenzione della stampa. Si pensò per altro al compenso di occuparsi nell'istruzione publica. Egli è vero, che S. Basilio *regular. brev. cap.* 292. se ne mostrò alquanto contrario per l'oriente „ *Forte ne monachi saecularium consuetudine labefactentur, et aliquod vitium saecularitatis irrepsit* „: Ma nell'occidente, in cui li monaci per concessioni de' grandi erano posti in case esistenti in mezzo ed a contatto de' secolari, era anzi assai meglio d'impiegarli in questo ramo, che abbandonarli nell' ozio. Perciò fin da quando era vivente S. Benedetto, come narra S. Gregorio *nella sua vita dialogo* 2. *cap.* 4. ne diede esso stesso l'esempio, ed accolse giovani seminaristi o convittori „ *Coepere ad eum romanae urbis nobiles, et religiosi concurrere suosque ei filios omnipotenti Deo nutriendos dare* „ Leone ostiense *in Chr. cass. lib.* 3. *cap.* 21., ricorda le scuole pubbliche nel monastero di monte Cassino „ *Cum adhuc in schola monasterii degerem* „ Anzi ne' monasterj Benedettini si stabilirono scuole interne, ed esterne. Nelle scuole interne si dava lezione ai claustrali: al di fuori vi erano le scuole per il pubblico. Così narra Eccheardo *decano di S. Gallo ne Svizzeri cap.* 1. „ *Traduntur post tempus Marcello scholae claustri cum Notkero postea cognomine Balbulo et caeteris pueris cum habitu monachali. Exteriores autem idest canonicae Isoni cum Salomone et ejus comparibus* „ e nel *cap* 6 „ *Erant disciplinae loci, ut semper et tunc semotae, non modo in claustro, sed in scholis exterius* „ Anche il Tritemio in *Chron. Hirsaugien..an.* 890. rammenta celebratissime scuole „ *in mathematica, astronomia, arithmetica, geometria,*

e maliziosa, s'insinua, come la tignuola, in ogni santo proposito, lo corrode, lo fa inarridire, e lo fa degenerare in un improvido, e fatal pentimento. La premura e sorveglianza de' primi fondatori per occupare i religiosi, l'esperienza che dimostra la decadenza delle religioni come originata dalla disoccupazione e dall' ozio, le varie riforme che furono invocate dalla medesima causa, riuniscono una prova autorevole per la fuga della vita oziosa o disoccupata.

### §. 2.

### *Delle Monache*.

297. È necessario, ch' esistano luoghi santi per ritiro ed edificazione di pie vergini, o matrone, che appellansi monache (1)

---

*musica, rethorica, poesi, et in caeteris omnibus saecularis litteraturae scientiis* „ E non solo si distinsero nella pubblica istruzione i Benedettini, ma li Cisterciensi, e li Canonici regolari, come narra l'autor della vita di Gosvino *lib.* I. *c.* 4., e li scrittori della vita di S. Bernardo *l.* I. *c.* 3.

Ne' posteriori secoli si trascurò l'istruzione pubblica alquanto per le guerre civili e religiose, e per l'ingruenza di molte eresie, per le vicende ancora e depredazioni de' monasterj, dimodochè mancavano i maestri persino nelle scuole claustrali. Ed a ciò providde severamente Clemente V. *cap. ex parte, cap. olim de accusat* „ ordinando la ripristinazione almeno di queste scuole claustrali a diligenza dell' abate, ed a carico del monastero, ovvero di que' parenti, che godevano i beni pervenutigli per rinuncia del monacando.

Infine non pensarono più affatto i monaci a tale occupazione, allorchè sopragiunsero le congregazioni regolari, e quelle specialmente, che si dedicarono a questo ramo, per il vuoto, e la necessità, che dimostrava. Ma intanto è osservabile, che questo ramo un dì si amministrava dai monaci, e che non è incompatibile col loro stato, nè con le viste, e con l'esempio di S. Benedetto loro gran fondatore o riformatore, e che sotto il rapporto di occupazione l'era e potrebb'essere il più nobile impiego, ed un compenso assai più vantaggioso dei lavori prescritti, che una innegabile variazione di circostanze li ha posti totalmente in dissuso.

Cenni sull' origine delle monache.

(1) L'origine delle monache rimonta ai tempi degli apostoli. S. Ignazio discepolo degli apostoli *Ep. ad Tarsenses*, rammenta „ *Eas quae sunt*

e che vogliano meditare i proprj doveri, ed assentarsi dai pericoli di questo mondo. Appartiene alla storia ecclesiasti-

---

*in virginitate, honorate ut sacras Christi* „ Lo stesso EP. *ad Philippenses* „ *Saluto congregationem Virginum* „ S. CIPRIANO, che fiorì sotto *Decio epist.* 52. „ *floret ecclesia tot virginibus coronata, et castitas ac pudicitia tenorem gloriae suae servat* „ Cominciando poi dal tempo di ARNOBIO, e proseguendo ne' secoli di mezzo, le monache appellaronsi *ascetriae, nonnae, castimoniales, sanctimoniales, velatae, sponsae Domini, sorores, ancillae Dei, reclusae, canonicae, canonicae saeculares, virgines privatae, viduae velatae*, tralasciando un grande numero di scrittori, in appoggio di ciascuno di questi titoli. Come poi si produssero e si accrebbero li monaci nell'Egitto tra il III. e IV. secolo, così si produssero in prodigioso numero le monache. In *Oxirimquo* città di Egitto a 30 leghe da Menfi (in oggi Behnecè), narra S RUFINO *de vita patrum lib.* 1. *cap.* 5., che vi erano diecimila monaci, e ventimila monache „ *Requirentes enim a s. Episcopo vici illius, viginti millia virginum, et decem millia monachorum inibi haberi comperimus* „ S. PACOMIO stabilì un monastero di 1400. monaci, ed un monastero di 400. monache, ma vi frapposa il Nilo in mezzo, perchè li monaci non prendessero scusa di visitarle, come narra PALLADIO *Hist. Lausiac. cap.* 34. e 38.

Molto più tardi si diffusero in Italia, e specialmente in Roma, poichè narra s. GIROLAMO *ad Principiam* „ *Nulla eo tempore nobilium foeminarum noverat Romae propositum monachorum, nec audebat propter rei novitatem ignominiosum, ut tunc putabatur et vile in populis nomen, assumere* „ Ma nell'assedio de' Longobardi (narra GIO. DIACONO *lib.* 2. *cap.* 27.) già si erano radunate tre mila vergini, che chiamavano *Monastrias*, le quali veggendo una carestia inevitabile, sagrificarono le loro sostanze per comprar dei viveri, e distribuirli agl'indigenti.

Due eccessi in principio commettevansi in Roma, che ben presto cessarono. Il primo, che i genitori violentavano le figlie belle e vistose di non aggregarsi per monache, ma vi forzavano le figlie brutte, o che avevano qualche difetto. S. GIROLAMO attribuiva ciò a poca fede „ *Solent* (scriveva a *Demetriade*) *miseri parentes et non plenae fide christiani, deformes, et aliquo membro debiles filias, quae dignos generos non invenerint, virginitati tradere* „ E difatti era ancora recente il sentimento, che le donne non belle condanneva ai templi, come deride PERSIO *Satyr.* 5.

„ *Cum sistro lusca sacerdos* „

L'altro eccesso si era, che quelle vergini, o quelle vedove, che avevano più fede de' loro padri, e ch'erano violentate a stare nei pericoli del

ca di persuadere la verità, che l'esistenza delle monache fu pedisseqna o contemporanea degl'antichi monaci. Appartiene al diritto naturale, di cui fa parte l'inviolabilità del libero arbitrio, ossia della libertà individuale, di convincere, che le donne nella scelta del loro stato, godono li stessi diritti degl'uomini, e che scegliendo uno stato di pace e di ritiro, vi debbono essere dei luoghi destinati con clausura, e con maggiori riguardi, per provedere al pudore e delicatezza del sesso muliebre.

298. L'istituzione essendo pedissequa a quella de' monaci e religiosi, ha dovuto adottare li stessi voti, le stesse regole sostanziali, e li stessi doveri, per cui sono applicabili sostanzialmente alle monache li doveri previsti nell' art. 286, fino all' art. 296, *inclusive*.

---

mondo, venendo vietate di unirsi alle monastiche aggregazioni di Roma, fuggivano travestite in vil'abito da monaco, e si racchiudevano tra i monaci. Tal disordine venne represso dal Sinodo Gangrense *can.* 13. riportato nel Can. *Si qua mulier dist.* 30. ove si dispone „ *ne qua mulier vestem mutet, et virilem assumat propter exercitationem* „.

Ma tolti in progresso tali eccessi, e restituita al sesso muliebre la sua libertà naturale, si vidde nelle donne una vera ripetizione ed imitazione di ciò, che facevano gli uomini. Crebbero i monaci, come le monache, vi fu un'epoca di decadenza tra i monaci, come tra le monache. Sorsero nuovi ordini religiosi, ed ebbero le loro monache: sorsero gli ordini militari ed ospitalieri, ed ebbero le così dette *militissae, equitissae, hospitalariae*, se non che in luogo di guerreggiare, si riunivano queste sante donne a far orazione nel tempo dell'attacco, e provedevano con le loro mani il vestiario, e ciò, ch'era opportuno per li cavalieri, e ricevevano, e curavano i feriti, e persino provedevano i foraggi ed i viveri, di che largamente parla il P. Onorato da s. Maria nelle sue „ *Dissertazioni storiche e critiche sopra la cavalleria antica e moderna, secolare, e regolare* „ *Brescia* 1761. *in* 4.

Venne poi il tempo, in cui le congregazioni regolari intrapresero il geloso ramo dell'educazione civile, e religiosa, e fu allora, che non potendosi di tal scopo defraudare il sesso muliebre, alcune pie donne sull'esempio de' fondatori di tali congregazioni regolari amarono congregarsi, per aprire istruzioni, scuole, e lavorio per il loro sesso. Queste donne educatrici così riunite, che non professavano voti solenni, avevano non ostante

299. Per altro i monasteri di donne, destinati per la maggior parte a mantenere il sistema di una perpetua clausura, e di un più immediato contatto tra le persone riunite, presentano inoltre un' esercizio il più indispensabile delle seguenti virtù:

1. Di un compatimento reciproco de' respettivi difetti (1).
2. Di un silenzio prudente, tanto per non calcolare qualche ingiuria, mormorazione, e personalità, quanto per non propalare le altrui debolezze (2).
3. Di una carità fraterna sempre viva, unico mezzo di fuggire l' emulazione reciproca e gli altri vizj, che genera un contatto frequentissimo di persone, talvolta croniche, moleste, o di natura difficile (3).

300. È applicabile il presente articolo ai conservatorj, o pie unioni di donne, a tutti gl' istituti religiosi anche di uomini,

---

un abito uniforme, e professavano una vita esemplare, talchè si rispettavano come monache per conservare le figlie nel buon costume. Dal che nacque il vocabolo di Conservatorj a questi luoghi di educazione, vocabolo, che s'incontra dopo l'epoca di fondazione delle congregazioni regolari.

(1) ,, *Omnes unanimes compatientes, fraternitatis amatores, misericordes* ,, 1. Petr. 3 v. 8. ,, *In tribus placitum est spiritui meo, quae sunt probata coram Deo, et hominibus: Concordia fratrum, amor proximorum, et vir, et mulier bene sibi consentientes* ,, Eccl. 25 v. 1. ,, *Omne quod tibi applicitum fuerit accipe, et in dolore sustine, et in humilitate tua patientiam habe* ,, Eccl. 2. v. 4.

(2) ,, *Sit manus tua super os tuum, ne capiaris in verbo indisciplinato et confundaris* ,, Eccl. 5 v. 24. ,, *Sepi aures tuas spinis, et ori tuo facito ostia et seras* ,, Ibid. 28. v. 28. ,, *In silentio habitant confidenter* ,, 1. Macc. 9. v. 58. ,, *In multis esto quasi inscius, et audi tacens* ,, Eccl. 32. v. 12. ,, *Est tacens qui invenitur sapiens, et est odibilis, qui procax est ad loquendum* ,, Eccl. 26. v. 5.

(3) ,, *Ante omnia mutuam in vobismet ipsis charitatem continuam habentes: quia charitas operit multitudinem peccatorum* ,, 1. Petr. 4. v. 8. *Charitas fraternitatis maneat in vobis* ,, Hebr. 13. v. 1. ,, *Charitas non aemulatur, non agit perperam, non inflatur* ,, 1. Corinth. 8. v. 4. 2. ,, *Sicuti socii passionum estis, sic eritis et consolationis* ,, 2. Corinth. 1. v. 7.

ma in modo speciale per quegl' istituti più rigidi, che devono conservare col silenzio una perpetua vita claustrale (1).

§. 3.

*Delle Confraternite.*

301. Le confraternite o fratellanze secolari, sono luoghi pii, ed opere pie di *terza specie* (2), che per lo statuto, il quale tiene

(1) Vi sono tra i camaldolesi e certosini riforme assai rigide, che ammettono una vita silenziosa, ritiratissima, e claustrale. Vi sono anche i religiosi della Trappa fondati dall'abate *di Rancè*, di cui non si conosce istituto più rigoso. E giovi leggere su tal proposito un' opera rarissima intitolata „ *I prodigi della grazia espressi nella conversione di alcuni grandi peccatori, mortè da veri penitenti, ne' monasteri della Trappa e del Buon solazzo, in cui sono stati aggiunti due tomi composti da* Fr. Malachia d'Inquimbert Roma 1727. tomi 4. in 8.: Nel tomo 1. di quest'opera si legge la vita dell'abate *di Rancé*, e sono riportate le costituzioni della Trappa. Bensì tra le donne si conosce rigidissimo l' istituto detto „ delle *vive-se polte* „.

Cenni sull'origine delle Confraternite.

(2) Giustamente dicesi di *terza specie*, perchè nella primitiva chiesa li vescovi con i loro preti, e chierici riunivansi presso le chiese catedrali, dove „ *consueverunt seligere clericos ad sanctiorem vitam adspirantes, eosque assumpserunt, ut secum in clausura, paupertate, et obedientia remanerent, indeque ortum habuisse canonicorum ordinem in ecclesiis cathedralibus et collegintis tradidit* „ Conc. Toletan. 4. can. 22. et B. Augustinus *serm.* 22. *de comuni vita cleric.* „ come dice il dottissimo Frances *de eccl. cath. cap.* 14. *p.* 138. e perciò il clero secolare ha il primo posto nella chiesa: succèdono i monaci e religiosi; come già vedemmo, onde una terza specie di pie adunanze può trovarsi nelle confraternite. L' origine delle confraternite si fa da molti rimontare agli antichi collegj *de' Sodali*, che dipendevano *dai Flamini*, poichè dice il Frances *op. cit. c.* 25. „ *Nullus enim flamen erat, sine sodalium collegio* „ Cicerone ne parla *lib. de senect.* „ *Sodalitates autem me quaestore constitutae sunt:* „ Secondo Tito Livio *lib.* 1. *decad.* 1.; si narra il primo istitutore *Numa Pompilio* „ *ad sacrificia et libamina Diis administranda* „ e si dissero *sodales*, come notò Gotofredo in Festo lett. S. „ *quia una sedent, vel qui dapibus*

le veci di regola, e per una foggia uniforme di abito, imitano in qualche parte le forme istitutive del clero regolare.

---

*una vescuntur* ,, La stessa etimologia approva Plutarco nella vita di *Licurgo*, cui attribuisce tali istituzioni in Sparta ,, *Et ex ea institutione voluntates uniri, et amicitias vinculo strictiori nodari* ,, D'indi si fanno derivare i *sodali augustali, diali, quirinali, antoniani, elviani, alessandrini.*

E tutto ciò premesso, dicono, che nella legge di grazia li vescovi occupando il sacerdozio de' Flamini, vollero ancor essi i collegi, e confraternite per custodia ed amministrazione del sagro tempio.

Ma senza rimontare a queste antichità gentilesche, e fare questa falsa ed indecente surrogazione dei vescovi, ai Flamini, noi sappiamo, che fin dal tempo degli apostoli si facevano notturne adunanze, che terminavano le tante volte ,, *in epulis* ,, Di che se ne lagna s. Paolo nella prima lettera *ai Corinti cap.* 2., chiamando queste adunanze ,, *confusiones* ,, e furono anche vietate dai concilj antichi di *Laodicea*, e di *Cartagine*. Altrove però, le persecuzioni constringevano i cristiani nelle catacombe, dove celebravano le *Agapi* e convivj di fraterna carità. Anche cessate o rallentate le persecuzioni, si radunavano persone pie col consenso de' vescovi, imponendosi l' obligo di raccogliere, o distribuire elemosine, di seppellire i martiri, o cristiani defonti, di adoprarsi alla fabrica delle chiese, e simili pie opere, non tralasciando le *agapi* e convivj, per unire i loro animi; dimodochè scorgendo i persecutori del cristianesimo, che tali adunanze, o sodalizi dilatavano la religione, persuasero l'imperatore Trajano di publicarne il divieto, e l'abolizione, come avverte Tomasso Bzovio *de signis ecclesiae signo* 87. *cap.* 6.

Codeste pie adunanze continuarono sempre nella chiesa, e quando nacquero i monaci, ed i religiosi seguirono il loro esempio, nell' assumere un'abito penitente, nell'adottare uno statuto, o regola *in substantialibus* di qualche religione approvata, e nel fissare in luogo di fondazione, ed a guisa di molte religioni uno scopo, od impresa certa e stabile della confraternita, come l'archiconfraternita del *Gonfalone* per la redenzione de' schiavi, quella della *Morte* per seppellire i morti abandonati in campagna, quella della *Trinità* per sollievo de' pellegrini. E benchè un tacito, e generico scopo delle altre confraternite, sia l'opera meritoria di associare i defonti, pure ciascuna confraternita ha adottato uno scopo primario, nell'indicare un culto particolare od opera divota per cui si dedica; come per il *Sagramento, Rosario, Angeli Custodi, Anime abbandonate, Purgatorio, Suffragio* e simili, ovvero per promovere il culto di un santo, o santa, beato, o beata, come *s. Ivo, s. Gregorio*, la *B. Rita* e simili.

302. I fratelli o confrati durante il tempo delle loro funzioni, ed in cui portano l'abito di fratellauza, devono menare una vita totalmente fraterna e religiosa, esercitando le virtù prescritte negl' articoli 299. e 300.

303. Le funzioni de' confratelli, e le loro processioni, essendo esposte ai pubblici sguardi, così incombe di evitare ogni motivo

---

Inoltre le confraternite hanno conservato fino a dì nostri l' uso de' convivj, e delle agapi in certe ricorrenze, ed in certi giorni, in cui si riuniscono, o per un breve pellegrinaggio „ *in itinere septem ecclesiarum* „ o per una qualche festa, o ricorrenza ingiunta, lo che osservò ancora il Frances *op. est. cap.* 25. *de confraternitatibus num.* 39. „ *Ideo Agapes idem erant ac dilectionis et charitatis convivia, in quibus adumbratae aliquo modo videntur confraternitates: in quibus etiam credo hodie vigere similem consuetudinem, licet non eo modo, cum in pluribus confraternitatibus certis diebus convivia fiant, et in hac civitate Caesaraugustana usque in hodiernum diem observatur* „.

Ma come nel progresso de' tempi furouo vietate le agapi cristiane, ch'erano anticamente „ *convivia dilectionis et charitatis* „ perchè non si guardò la frugalità, e si fece entrare troppo vino in questi convivj, e come furono vietate per li stessi disordini le unioni convivali de' sodalizj e collegj pagani da Cajo Cesare come riferisce Flavio Giuseppe *lib.* 14. e Plin. *lib.* 1. *ep.*; così nel tempo di Francesco I. re di Francia, correndo l'anno 1539., giunta all'eccesso l'impudenza de' così detti proveditori chiamati „ *Quaestores confratrum* „ che per lo scopo di tali convivj resi anche più frequenti, imponevano collette, esercitavano avanie, usurpavano danari, ed eccitavano gravi scandali, e disordini con clamoroso lusso, ed intemperanza di tali convivj, perciò Francesco I. non solo proibì questi disordini, ma soppresse le confraternite in tutto il territorio della Francia, sia che fossero composte d'individui che „ *devotionis causa congregabantur* „ sia che derivassero da unioni d'arti, e mestieri. E perciò il Boddeo *in Pandect. tit. de off. quaest.* alludendo a questi disordini, dice di tali fratelli, e fratellanze, che „ *potius epulones, seu coepulones dici possunt, quia plerumque epulandi magis, quam divini cultus gratia conveniunt more gentilium, ideoque lege Franciae omnino improbantur* „ Ma tali disordini non furouo generali nell'Italia ed altrove, in cui la maggior parte delle confraternite si mantiene in oggi con decoro, e vantaggio della religione. Le confraternite, ed i loro beni si considerano come cose ecclesiastiche, e dedicate al culto, e perciò sono soggette al vescovo, ed ai tribunali ecclesiastici.

leggiero di scandalo, e di osservare un rigoroso sistema di silenzioso contegno, modestia e gravità, per indurre edificazione nel popolo, e rispetto per gli atti esterni di religione (1).

304. A tal' effetto è indispensabile (perchè suggerito sostanzialmente dai libri santi), che in ciascuna confraternita si mantenga un consiglio di disciplina o congregazione segreta composta de' più probi e seniori fratelli, presieduta dal primicerio, o capo più degno ed anziano, le di cui attribuzioni devono mirare a sradicare gli abusi, a disapprovare i fini subalterni e di umana speculazione, per cui molti desiderano le cariche e le qualità di confratelli, a vendicare lo scopo primario e fondamentale della confraternita, ed a conservare la pubblica edificazione. Questo sistema conservatore, potrà ottenersi, qualora la congregazione segreta o consiglio di disciplina, costituendosi in un consiglio di vigilanza, si riunisca frequentemente, e richiami ad esame la condotta de' confratelli semplici e di quelli in carica: e conoscendo dei difetti, procuri di estirparli con li seguenti mezzi correzionali cioè:

1. Ammonizione segreta.
2. Ammonizione pubblica.
3. Penitenze, o elemosine da stabilirsi secondo i gradi di colpa.
4. Degradazione dagli officj.
5. Espulsione (2).

305. L' ammonizione segreta, spetta con carità al superiore: l'ammonizione publica, la degradazione, e l' espulsione, potranno notificarsi dal bidello con un' avviso motivato. Quanto

---

(1) *Fructus spiritus est modestia* „ Galat. 5. v. 22. „ *Modestia vestra nota sit omnibus hominibus, Dominus prope est* „ Philip. 4. v. 5. „ *Induite vos sicuti electi Dei, benignitatem, humilitatem, modestiam* „ *Servum Domini non oportet litigare, sed mansuetum esse ad omnes cum modestia* „ 2. ad Timoth. 2. v. 24. „ *In omnibus te ipsum praebe exemplum bonorum operum* „ Tit. 7 v. 7. „ *Exemplum esto fidelium in verbo, in conversatione, in charitate, in fide, in castitate* „ 1. Tim. 4. v. 12.

(2) Ved. l'art. seguenti.

all' ammenda, alla degradazione, ed espulsione, potranno col primo avviso soltanto minacciarsi, qualora il colpevole non si emendi (1).

306. Ciascun fratello dovrà essere umile e docile di uniformarsi senza reclamo alli avvisi ed alle ammende correzionali del consiglio di disciplina (2).

307. In caso di resistenza, di recidiva, o d'incorrigibilità, potrà farsi una seconda interpellazione caritatevole al fratello con un termine ad uniformarsi, che può prefiggersi in iscritto per mezzo del bidello, passato il qual termine, si pronuncierà l' ammenda, la degradazione e l'espulsione del renuente con li mezzi che sono stabiliti dalle leggi (3).

---

(1) ,, *Fratres et si praeoccupatus fuerit homo in aliquo delicto, vos qui spirituales estis, hujusmodi instruite in spiritu lenitatis* ,, Galat. 6. v. 2. ,, *Qui ludibriis, et increpationibus non sunt correcti, dignum Dei judicium experti sunt* ,, Sap. 12. v. 16. ,, *Via vitae, increpatio disciplinae* ,, Prov. 6. v. 23. ,, *Initium sapientiae, verissima est disciplinae concupiscentia* ,, Sap. 6. v. 18. ,, *Viam disciplinae non invenerunt, propterea perierunt* ,, Bar. 3. v 20. ,, *Rogamus vos fratres, corripite inquietos* ,, 1. Thes. 5. v. 14. ,, *Melior est manifesta correptio, quam amor absconditus* ,, Prov. 27. v. 5. ,, *Haereticum hominem, post unam et secundam correptionem, devita* ,, Tim. 3. v. 10. 11. ,, *Non oderis fratrem tuum in corde tuo, sed publicae argue eum, ne habeas super illo peccatum* ,, Levit. 19. v. 17. ,, *Increpa illos dure, ut sani sint in fide* ,, Tit. 1. v. 13. ,, *Peccantes coram omnibus argue, ut et caeteri timorem habeant* ,, 1. Tim. 5. v. 20.

(2) ,, *Melius est a sapiente corripi, quam stultorum adulatione decipi* ,, Eccl. 7. 6. ,, *Qui acquiescit arguenti, glorificabitur* ,, Prov. 13. v. 18. ,, *Quid odit increpationes, insipiens est* ,, Prov. 12. v. 1. ,, *Qui acquiescit increpationibus, possessor est cordis* ,, Prov. 15. v. 32.

(3) ,, *Increpasti superbos maledicti, qui declinant a mandatis tuis* ,, Ps. 118. v. 21. ,, *Increpasti gentes et periit impius* ,, Ps. 9. v. 5. ,, *Arguet te malitia, et aversio tua increpabit te* ,, Hier. 2. v. 19. ,, *Arrogantiam et superbiam detestor* ,, Prov. 8. v. 13. ,, *Expelle eos quoniam irritaverunt* ,, Ps. 3. v. 11. ,, *In malitia sua expelletur impius* ,, Prov. 14. 32.

L'esperienza farà conoscere, che questi soli mezzi di vigilanza, potranno conservar lo scopo e l'utilità delle confraternite.

## Sezione 3.

### *Del Clero secolare in genere.*

308. Il clero secolare precede sempre il clero regolare per istituzione primitiva della chiesa (1).

309. Il clero secolare può semplicemente dividersi in ordine episcopale, ed in ordine clericale (2).

310. L'ordine episcopale comprende il supremo Pastore, che è il papa, li patriarchi, li metropolitani, li primati, gli arcivescovi, li vescovi, ed i vicarj apostolici. Quanto ai cardinali, i quali sono i più grandi dignitarj ecclesiastici dopo il sommo Pontefice, dessi appartengono ad una classificazione di doveri (3) che varia secondo i loro rapporti, e per cui si eccettuano dalla presente partizione.

---

(1) Ved. la nota dell'art. 301.

(2) La sola intitolazione del lib. 1. tit. 3. del Codice di Giustiniano „ *De episcopis et clericis* „ presenta naturalmente questa divisione. Sebbene poi anche i regolari si promuovano ai vescovati, egli è osservabile, che la qualità regolare cessa nell'eletto dal momento della nomina. I vescovi regolari non possono senza il permesso della s. Sede indossar gli abiti, e gli ornamenti de' prelati secolari, ma devono ritenere gli abiti del colore dell' ordine dal quale sono stati assunti. Peraltro l'istituto non li considera più tra i suoi individui, anzi tra gli osservanti, e riformati, eletto vescovo un' individuo, benchè costituito in qualunque dignità del suo istituto, cessa immediatamente la sua qualità e giurisdizione regolare in modo, che li religiosi e per sino i laici sono vietati di obedirgli, sotto pena di scomunica.

Escursione sulli Cardinali.

(3) In questa partizione gerarchica del clero, non si è avuta ragione de' cardinali, sia del clero regolare, o secolare, poichè li medesimi appartengono all'universale ecclesiastica gerarchia, come all' art. 129.: ma in quanto al rapporto del clero, incontrano quei doveri, che sono annessi all'ordine, cui appartengono di vescovo, prete, o diacono, ovvero ai voti sostanziali dell'istituto professato, od alla dignità delegata, o consultiva, cui sono assunti. Inoltre altri grandi rapporti di questi eminenti personag-

311. L' ordine clericale contiene li diversi gradi del sacerdozio, incominciando dal chierico tonsurato, fino all' ordine del presbiterato.

---

gi e sommi dignitarj e magistrati ecclesiastici, sortono dal semplice rapporto del clero, e spettano piuttosto alla storia, ed al diritto publico ecclesiastico. In ordine poi alla qualità di sagri elettori, n'è regolato l'esercizio dalle costituzioni apostoliche, e dalle prattiche descritte amplamente nelle dissertazioni del De-Novaes che più degli altri ha dottamente scritto sull' elezione, coronazione, e possesso de' sommi pontefici *tom.* 1. *Roma* 1822. *presso il Minù*, opera che corre per le mani di tutti. In ordine alla giurisdizione speciale sopra i loro titoli, veggasi l'Albizio „ *De jurisdictione quam habent S. R. E. cardinales ecclesiis suorum titulorum disceptatio* in 4 *Romae* 1668 „ Ne parlano di ciò anche il Plati, ed il Manfredi cogniti trattatisti.

Tuttavia giovi osservare a corredo d'erudizione, che tutti i cardinali rientrano nella classe e ne' doveri de' grandi, e de' superiori, poichè sono per grado, e preminenza sommi dignitarj ecclesiastici, e superiori alli stessi vescovi. E tal grado, e preminenza vengono distinti anche dagli indumenti esteriori, e loro privilegi. Narra Giacinto Gigli che a maggior distinzione ebbero i cardinali li fiocchi rossi correndo l'anno 1625., ed il titolo di eminentissimi nel 1630., il qual titolo era solo comune al gran maestro di Malta, ed agli elettori dell'impero. Li berrettini rossi, ove non potessero usare il cappello rosso, furono accordati da Pio II. come si narra ne' commentarj di questo pontefice p. 370. „ *Cardinalibus qui sacris induti vestibus, a praelatis inferiorum ordinum, praeter quam loco non noscebantur; usum mitrae sericae damasceni operis, rubraque capitis indulsit, quibus soli antistes romani antea utebantur. Subsellia quoque tum ad senatus, quam ad sacrificiorum consessus, altiores elevavit*„. Veggansi in ordine ai cardinali, loro dignità, privilegj, e doveri il P. Stanislao Santinelli della dignità del cardinalato in occasione di alcune parole della Costit. II. d'Innocenzo X. cioè „ *pileo, de pretioso Christi sanguine rubente insigniti, et decorati* „ nel tom. 26. degl'opusc. del Calogerà pag. 395: il card. Garampi *Sigillo della Garfagnana. c.* 8. 9. 10. 11. Gio. Franceseo Buddo *De origine cardinalitiae dignitatis sched. hist. Ienae* 1693. Muratori *Diss LXI. dell'origine ed istituzione de' cardinali della S. R. C. Roma* 1790. *tom. II. in* 4. Rovenio *reip. christ. lib.* 1 *cap.* 15 *de S. R. E cardinalium statu, dignitate, et officio Antuerpiae* 1668. *in* 4. *pag.* 89., De Luca *Il cardinal prattica Roma* 1680. *in* 4.; tralasciando molti altri per brevità.

312. Vi sono varie qualità annesse all' ordine clericale, che inducono separati doveri: tali sono
    1. La qualità di vicario generale, capitolare, o foraneo.
    2. La qualità di parroco.
    3. La qualità di canonico, beneficiato di coro, impiegato o dignitario di una chiesa, corporazione, o dicastero.
    4. La qualità di superiore ne' seminarj, orfanotrofi, ospedali e pii conservatorj e religiosi di ogni sesso.
    5. La qualità di amministratore, ed economo.
    6. La qualità di abate commendatario, di beneficiato, e prebendato di ogni specie.

### Sezione 4.

*Doveri dell' ordine Episcopale.*

313. Le considerazioni di S. Bernardo, sono applicabili nella parte che lo riguarda, all' ordine episcopale.

314. Tutti i gradi, che sono sopra il vescovo, cominciando dall' arcivescovo sino al sommo pontefice sono gradi superiori in quanto ad una gerarchica giurisdizione voluta da Cristo, e dalla Chiesa, non in quanto alla podestà dell' ordine, poichè tutti i vescovi hanno la presentazione, e l' elezione umana, ma ricevono nella consacrazione, l'istituzione divina (1).

---

Se poi vogliansi ne' cardinali conoscere i doveri dei grandi, e di personaggi superiori, giovi farne analogia con i doveri de' ricchi, dignitari, e potenti di questo mondo, ai quali sono applicabili gli art. 113. fino al 119. inclusive, oltre di che può applicarsi l'intera rubrica (comprese le note) *Dei doveri de' superiori verso gl' inferiori*. lib. I. parte I. cap. XIV. Sezz. 1.

(1) „ *Nolite tangere Christos meos* „ 1. Par. 16. v. 22. „ *Vos Spiritus Sanctus posuit episcopos regere ecclesiam Dei*, *quam acquisivit sanguine suo* „ Act. 20. v. 28. „ *Omnis pontifex ex hominibus assumptus pro hominibus constituitur in eis, quae sunt ad Deum* „ ad Hebr. 5. v. 1. „ *Laudo certe episcopatum, tamquam vicariatum Domini nostri Jesu Christi, sed illos qui in eo vitam agunt, militum terrenorum qui mundi gloriam et pompas appetunt, non collaudo, imo eis consulo ut effugiant, quantum pos-*

315. Li principali doveri spettanti alla moralità dell'ordine episcopale, sono

1. Una vita irreprensibile.
2. La sobrietà.
3. La prudenza.
4. La cultura d'ingegno, con l'umanità di tratto.
5. La pudicizia.
6. L'ospitalità.
7. Una profonda dottrina (1).
8. La modestia.
9. L'abborrimento della vinolenza.
10. L'astenersi dalle percosse, e dall'ira.
11. L'evitar liti, e questioni litigiose.
12. Non ambir gli altrui beni (2).
13. Esser non gia neofito, ma figlio originario della Chiesa.
14. Fuggire la superbia ed il fasto.
15. Esser disinteressato.
16. Esser mansueto e benigno.
17. Esser giusto.
18. Menare una vita santa ed esemplare.
19. Amare la continenza.
20. Promulgar il vangelo, e la sana dottrina con tuono autorevole.
21. Correggere i spiriti forti (3).

---

*sunt* ,, S. Cyrillus Hieros. *ep. ad Augustinum de mirac. D. Hieronymi*, *quae est penultima tom.* 4. *epistol. D. Hieronymi pag.* 384. Ved. il Bolgeni l'episcopato Roma 1824.

(1) ,, Oportet ergo episcopum irreprehensibilem esse, sobrium, pru-,, dentem, ornatum, pudicum, hospitalem, doctorem ,,.

(2) ,, Non vinolentum, non percussorem, sed modestum, non litigio-,, sum, non cupidum ,, 1. Tim. 3. v. 1. 2. 3.

(3) ,, Non neophitum, ne in superbiam elatus, in judicium incidat ,, diabuli. Oportet autem illum, et testimonium habere bonum ab iis, qui ,, foris sunt, ut non incidat in obbrobrium, et in laqueum diabuli. Opor-,, tet episcopum sine crimine esse, sicut Dei dispensatorem, non super-

22. Usare una·dignitosa umiltà (1).
23. Esercitare l' ufficio con zelo, con fermezza, e senza umano rispetto (2).
24. Sorvegliare specialmente alla condotta del clero (3).

316. Li sagri canoni, le costituzioni de' sommi pontefici, ed i concilj regolano la competenza, le relazioni, la giurisdizione e la preminenza de' gradi gerarchici dell' ordine episcopale tra gli abati mitrati con territorio, li vicarj apostolici, li suffraganei, li vescovi, gli arcivescovi, li metropolitani, li primati, gli archimandriti, li patriarchi, ai quali tutti essendo comune un' esercizio di sollecitudine pastorale, spetta ancora nel respettivo ovile l' applicazione del superiore art. 315.

317. I doveri de' medesimi, che partono, o dall' esercizio del loro ministero, come l' obligo della visita diocesana, (4) o per in-

---

„ bum, non iracundum, non turpis lucri cupidum; sed hospitalem, be„ nignum, sobrium, justum, sanctum, continentem. Potens sit exhortari „ in doctrina sana, et eos qui contradicunt arguere„ ad Tit. 3. v. 1. ad 9.

(1) „ *Haec a tuae administrationis officio exactissime requiruntur, ut per omnia sit in te humilitas non vilescens, dignitas non praesumens* „ Petr. Bles. *ep.* 15. *ad episc. Carnot.* „ *Ubi (proh dolor) reperiemus episcopos, qui post adeptam dignitatem, in humilitate se contineant?* „ S. Bernard. *serm. ad cler. in Conc. Ram. p.* 361.

(2) „ *Episcopus debet esse leo fortissimus, ut ad nullius pareat occursum* „ S. Bonav. *sup. Luc. cap.* 6. *p.* 68. „ *Princeps, et Caesares ipsi episcopo pareant, episcopus Christo* „ S. Ignat. *martyr. ep.* 9. *ad Philadelph.* „ *Nihil in sacerdote tam periculosum apud Deum, tam turpe apud homines, quam, quod sentiat, non libere pronunciare: siquidem scriptum est:* „Loquebar de testimoniis tuis in conspectu regum, et non confundebar„ S. Ambrosius *lib.* 2. *ep.* 17. *ad* Theodosium „ *S. Ambrogio* parlava qul di se stesso ch'era arcivescovo, e resisteva all' imperator Teodosio, dandosi l'umile titolo di sacerdote.

(3) „ *Insolentiae clericorum, mater est negligentia episcoporum* „ S. Bernard. *ep.* 152. *ad Innocentium Papam.*

(4) I vescovi in genere sono considerati pastori nel vangelo, i diocesani chiamansi pecorelle, la residenza del vescovo, è detta *ovile.* Quindi dai primi tempi, le catedrali, e poi le altre chiese ebbero la forma e le cuppole a somiglianza degli ovili, ossia delle capanne de' pastori. La forma

giunzione de' canoni, come l'obbligo di venire *ad limina* (1), sono parimenti regolati da' medesimi fonti, e dal diritto tradizionale della chiesa, di che niun vescovo può, e deve allegarne ignoranza nell' atto di esser esaminato e designato per cotal santo ministero (2).

### Sezione 5.

### *Doveri dell' ordine clericale.*

318. La vita clericale presenta uno stato di prova, e di noviziato fino all' ordine del suddiaconato, e da quest' ordine fino al presbiterato, presenta uno stato di gradata professione.

319. I doveri del primo stato sono:

---

conica delle nostre cuppole, e quell'istromenti emblematici che chiamansi padiglioni o basiliche, li quali si portano in processione a dì nostri, con una specie di campana o tintinnabulo, ricordano questa venerabile antichità, ed il dovere nelle pecorelle di obedire alle chiamate, come nel pastore di vigilare sulle pecorelle. Ved. il Rocca, ed il Maggi *de tintinnabulis*. E siccome il pastore deve ben spesso visitare le pecore, d'indi è nato l'obligo della visita inculcato dai più antichi concilj „ *Ut singulis annis quisque episcopus paroeciam suam circumeat, populum confirmet ac doceat, et ea quae vitanda sunt prohibeat, et ea quae agenda sunt viriliter agere studeat* „. Così molti antichi concilj, tra cui il *Concil. Hispalea. cap.* 4. *conc. Arelatea. tit.* 4. *cap.* 17. In appresso per le circostanze de' vescovi o incomodo e vastità della diocesi, è stato alquanto diradato o differito quest'obligo.

(1) Rimonta fino al tempo di *s. Anacleto* l'obligo di visitar i limini apostolici, per inculcare il principio dell'unità, indicando questo pontefice esser tal uso antico, ma senza prefissione di tempo *Dist.* 93. *c. juxta*. Anche *Leone III.* rinnovò questa legge. Ma il papa Zaccaria nel *concil. romano cap.* 4. stabilì, che i vescovi vicini facessero la visita ogni anno, li remoti per procura. È questo il giuramento che prestano „ *sive per se, sive vel nuncium, visitaturum limina* „ Cap. *Ego N. de jure jurando* „.

(2) Ved. il card. De Luca nel suo trattato „ *Il vescovo prattico* „ *Roma* 1680. *in* 4., ed il Paravicini *Polyantea ss. Canonum* dalla pag. 88. fino alla 181. *Coloniae* 1728. *tom.* 2. *in fol.*

1. Usare un sistema di ritiratezza compatibile con la situazione di trovarsi in mezzo a case e negozj secolari (1).
2. Fuggire ogni vanità ed astenersi ancora di coltivare la chioma (2).
3. Nella stessa ritiratezza astenersi da clamorose caccie, e dall' allevare cani da presa, ed augelli da caccia (3).
4. Non intrigarsi in aziende, ed affari di commercio, e di negoziazioni che sogliono esercitarsi da secolari (4).
5. Non dipartirsi mai dall' immediata sorveglianza del proprio vescovo, o per abitare, o per esser promosso in altra diocesi (5).
6. Astenersi dallo strepito del foro, e molto più dagl' impieghi criminali, e da qualunque difesa diretta od indiretta in cause capitali (6).
7. Evitare per quanto è possibile la convivenza, la conversazione, le visite, ed il contatto con le donne (7).

---

(1) Cap. *Clericus* 2. *de vita et honest. clericorum.*

(2) Ibid.

(3) Cap. 2. *de cler. venatore.*

(4) Can. *Fornicari distinct.* 50. *cap. clericus* 2. *de vita et hon. cler.* S. Agostino *De contemptu mundi cap.* 3., *e serm.* 37. *ad fratr. in eremo tom.* 18. „ *Antequam ecclesiasticus quis sit, licet ei negotiari, facto jam clerico non licet* „ S. Girolamo *tom.* 1. *ep.* 2. *ad Nepotianum* „ *Negotiatorem clericum, et ex inope divitem, et ex ignobili gloriosum, quasi quamdam pestem fuge* „.

(5) Cap. *Significasti de foro competente:* Cap. *sicut te: Ne cler. se negot. saecul. immisceat.*

(6) Cap. *clericus eod. tit.*

(7) „ Oh quam vilis, quam miser, et pusillanimis reputatur clericus, „ qui frequenter cum mulieribus conversatur: insipiens etiam expertus „ est, qui amicitias mulierum procurat „ S. Agost. *serm.* 37. *ad fratr. in eremo* „ Fornicatio in multis clericis multipliciter regnat, qui puritatis „ auctori impuro corde et opere ministrantes, omnino audent agni imma- „ culati sacras contingere carnes, et intingere in sanguinem Salvatoris „ manus nefarias, quibus carnes meretricias attrectarunt „ S. Bernardo *lib.* 4. *Florum cap.* 4. *post med. in calce suorum operum.* Ved. la nota dell' art. 294.

8. Attendere allo studio, specialmente delle scienze sagre, onde poter difendere la causa della religione, istruire il popolo, diriggere le coscienze, e persuadere la pace ed il vangelo nelle famiglie cristiane (1).

320. I doveri del secondo stato, sono:

1. L' osservanza dei doveri indicati per il primo stato.
2. Il disinteresse (2).
3. Fuggir l' ambizione (3).
4. Astenersi da ogni tentativo simoniaco (4).

---

(1) „ Vae clerico indocto, et sine sacris libris, qui sibi et aliis saepe „ est causa erroris. Nam clericus sine sacris libris, est quasi miles sine ar- „ mis, equus sine fraenis, navis sine remis, scriptor sine pennis, avis sine „ alis etc. „ Th. a Kempis *tom.* 1. *in doctrinali juvenum cap.* 7. *sect.* 2. *pag.* 704.

(2) „ Nihil tam asperum, tamque perniciosum est, quam si ecclesia- „ sticus, maxime qui in sublimi loco est, divitiis hujus saeculi studeat, „ quia non solum sibi ipsi, sed et caeteris obest „ S. Ambrog. *sup.* 1. *ad Timoth.* 6. *super illud, qui volunt divites fieri* „ Dignum est ut qui alteri „ deservit, de altari vivat: non autem ut tu de altari luxuriens, com- „ pares tibi fraena aurea, sellas depictas, variaque alia „ S. Bernardo *ep.* 2. *ad Fulconem.*

(3) „ Oh infinita ambitio, et insatiabilis! Cum primos honorum gra- „ dus meruerit quis in ecclesia, meruerit autem vel vitae merita, vel pe- „ cuniae, sive etiam carnis et sanguinis praerogativa, non ideo cor quie- „ scit duplici semper aestuans desiderio, quo utique magis ac magis dila- „ tetur in plura et adcessoria sublimetur. Cum factus quis fuerit in qua- „ cumque ecclesia, decanus, praepositus et archidiaconus, aut aliquid hu- „ jusmodi, non contentus uno in una, plures sibi, imo quotquot valet „ conquirere honores satagit, tam in una, quam in pluribus, quibus ta- „ men omnibus, libenter unius praeferet episcopi dignitatem „ S. Bern. *epist.* 42. *ad Henricum Senonen. archiep. p.* 227.

(4) „ Quid insolentius quidve indignius in ecclesia esse potest, quam „ ut sibi quisque ecclesiasticus vindicet dignitates pluralitate nummorum, „ non morum probitate „ S. Bernardo *ep.* 1. 58. *ad Innocentium papam pag.* 242. „ Ipsa ecclesiasticae dignitatis officia in turpem quaestum, et „ tenebrarum negotium transiere, nec in his salus animarum, sed luxus „ quaeritur divitiarum „ Idem *serm.* 6. *super qui habitat in fine p.* 80.

5. Non seguire l' alterigia (1).
6. Dare al popolo il miglior esempio con una condotta irreprensibile, evitando specialmente le taverne, e l' ebrietà (2).
7. Pregare per il popolo (3).
8. Zelare con impegno il culto esterno di Dio (4).

### Sezione 6.

### *Doveri degl' Impiegati ed Officiali annessi all' ordine clericale.*

#### §. 1.

#### *De' Vicarj generali.*

321. Il vicario generale è il primo ministro ossia il luogotenente del vescovo (5).

322. Esso non ha facoltà delegata, ma ordinaria, in estensione ed ampliazione di quella stessa del vescovo, per cui non si dà l' appellazione dal vicario, al vescovo (6).

---

(1) „ Videas plerosque in ecclesia de ignobilibus nobiles, de paupe- „ ribus divites factos, subito intumescere, pristinae oblivisci abjectionis, „ genus quoque suum erubescere, et infimos dedignari „ S Bernardo *hom. IV. super Missus post. med.*

(2) „ Ecclesiasticus admonendus est, quatenus sic vivat, ut exem- „ plum vitae saecularibus praebeat „ S. Greg. Magn. *homil.* 17. *sup. evang. circa finem* „ Ante omnia ecclesiasticis vetatur ebrietas, quae omnium vi- „ tiorum fomes ac nutrix est: „ Can. *ante dist.* 55.

(3 „ Inter vestibulum et altare plorabunt sacerdotes ministri Domi- „ ni et dicent: parce Domine, parce populo tuo „ Joel 2. v. 17.

(4) „ Custodite sacerdotium vestrum, et omnia quae ad cultum altaris pertinent, per sacerdotes administrabuntur „ Num. 18. v. 7.

(5) Cap. *petitio de procuratoribus.* Ordinariamente il Vicario generale, non può esser originario, nè della città, nè della diocesi, ma ne' casi particolari, e specialmente se il vescovo è residente, suol dispensarsi dalla congregazione de' vescovi e regolari.

(6) Cap. *quanta* 3. *de translat. episc.*

323. Non ostante può esser, il vicario generale, delegato apostolico ed esecutore delle grazie della romana curia, e con tali qualità potrebbe sostenere una qualità diversa dal vescovo, ed esservi luogo ad appellazione allo stesso vescovo, se lo permetta la commissione (1).

324. Il vicario generale, in rari casi di assenza od impotenza del vescovo può essere straordinariamente investito dell'amministrazione spirituale, la quale consiste nello scomunicare, sospendere, interdire, conferire quei sacramenti ove non interviene il vescovo, conceder la facoltà di conferirli, visitare, inquirere, istituire, eleggere, confermare gli eletti, correggere, punire, commutare i voti, dispensare ne' giuramenti (2).

325. In tal' ipotesi sono applicabili ai vicarj generali varj doveri, che inconbono ai vescovi a forma dell'art. 313. e 315. e li doveri che incombono ai superiori maggiori indicati nell' art. 136. e suoi membri.

326. L'ordinaria giurisdizione del vicario generale consiste nell' amministrazione temporale, la quale si suddivide in giudiziale ed in estragiudiziale, ossia economica (3).

327. La giudiziale amministrazione consiste nell' esercizio della giudicatura civile, e criminale con mero e misto impero (4).

328. Sotto tal rapporto spettano al vicario generale i doveri, che si contengono nella rubrica dei giudici (5).

329. L'amministrazione estragiudiziale od economica, consiste nella diretta cura dei beni della chiesa, come di alienare, permutare, locare, concedere a censo od enfiteusi nelle for-

---

(1) Gloss. *verb. delegatus*. Clem. 2. *de rescriptis*. Sanch. *lib*. 3. *disp*. 29. *num*. 6.

(2) Cap. *conquestus*. Cap. *cum contingat de foro compet*. Nicolius *notabilia practica p*. 532.

(3) Cap. *dilectus de off. vic. Vid*. Strozium *de off. vic*., Barbosa *de potest. ep. alleg*. 14. 49.

(4) Cap. *cum contingat de foro compet*. Cap. *fin. ne cler. vel monach. in* 6.

(5) Ved. infra art. 398. a 410.

me prescritte dal diritto canonico, sorvegliare alla raccolta, esiggenza, ed erogazione delle rendite (1).

330. Sotto questo rapporto il vicario generale è tenuto ai doveri di tutti gli amministratori, che devono conoscere la scienza economica indicata nell'art. 136. membro 32. e relativa nota.

331. Peraltro la giurisdizione consuetudinaria del vicario generale consiste nell'amministrazione giudiziale, ed in diritti onorifici di precedenza. Le altre facoltà devono esser comunicate con speciale commissione (2).

332. Appartiene inoltre al vicario generale l'adempimento di alcuni particolari doveri, in relazione di tutte le sudette attribuzioni cioè:

1. Non dar causa a ricorsi, accingendosi all'esercizio senza esser giurista, ed usare una docile, e morigerata condotta col clero, col popolo, e con le persone accusate (3).
2. Deve esercitare un buon governo, ed in mancanza del vescovo, denunciar le cause più gravi alle ss. congregazioni, e prender consiglio (4).
3. Rispettare i decreti superiori, e non scriver con fasto, ed irreverenza (5).

---

(1) Cap. *conquestus de foro compet.* „ Cap. *dilectus de off. vicar.* Nicolius *notabilia pract. p.* 532.

(2) Azorius *tit.* 2. *instit. mor. lib.* 4. *c.* 43. *vers. si quaeras.*

(3) Sbrozio *de vic. ep. qu.* 46., Barbosa *de pot. ep. alleg.* 14.*n.* 125. Ciò è tanto vero, che la congregazione de' vescovi, scorgendo il vescovo, o non giurista, o che non può disimpegnare la distinzione delle cause, suole costringere a nominare un vicario idoneo, almeno *in judicialibus* con le stesse preminenze de' vicarj generali, come riferisce il Nicolio *notab. pract.* che riporta varie decisioni della s. Congregazione pag. 531. Quanto alla condotta soggiunge poi lo stesso autore loc. cit. „ *Est autem una ex causis remotionis, si de vicario audiuntur multae querelae* „ Nicolius l. cit. ove cita i decreti di congregazione come ne' seguenti articoli.

(4) „ *Item cum non bene gubernat, nec certiores facit ss. Congregationes de causis gravioris momenti in defectu vel absentia episcopi* „ Id. l. c.

(5) „ *Item si scribit irreverenter ad S. C. vel irreverenter tractat aliquem S. R. E. cardinalem, vel si mandatis S. C. obedire renuit* „ Id. p. 534.

4. Usar prudenza e circospezione, specialmente in gravi e delicati affari, come sarebbe in affari di matrimonj, accuse relative, e competenze di famiglie (1).

§. 2.

*De' Vicarj capitolari.*

333. Il vicario capitolare è l' amministratore della chiesa nella sede vacante, non già il luogotenente personale del vescovo: perciò non è amovibile ordinariamente come il vicario generale, ma dura nella sua amministrazione, finchè la chiesa non è provista del suo pastore (2).

334. Ciò non ostante può esser rimosso, qualora non osservi li seguenti doveri:

1. Se permette in qualche parte la violazione della libertà ecclesiastica (3).
2. Se proibisce senza plausibile motivo al suffraganeo o suo vicario, l' esercizio del proprio ufficio (4).
3. Se non sia residente (5).
4. Se sia debitore del capitolo (6).
5. Se percepisca danaro per le dimissorie, e se obbligato a restituirlo, non obedisce (7).

---

(1) „ *Vel si caret circumspectione et prudentia, licet in reliquis idoneus esset* „ Id. l. c.

(2) Conc. Trident. *sess.* 24. *cap.* 16. *de reform.* Ved. il Marchetti *Praxis vicarii capitularis* in fol. pag. 80.

(3) „ *Una de causis removendi vicarium capitularem, ut indignum, est si patitur aliquid fieri contra libertatem ecclesiasticam* „ Nicolius p. 535.

(4) „ *Item si sine causa inhibet suffraganeo vel ejus vicario exercitium sui officii* „ Id. l. c.

(5) „ *Item si vicarius capitularis non resideat* „ Id. l. c.

(6) „ *Item si sit debitor capituli* „ Id. l. c.

(7) „ *Item si accipit pecuniam pro dimissoriis, quam jussus restituere, non statim restituit* „ Id. l. c.

6. Se per la sua condotta, o per il suo umore, non sia accetto al clero, ed al popolo (1).

335. Il vicario capitolare ha l' amministrazione ordinaria, e che compete al vescòvo *de jure comuni*, a differenza del vicario generale, che la può avere ampliata, secondo la commissione del vescovo (2).

336. Perchè il vicario capitolare conosca la demarcazione de' suoi doveri, è necessario non ignori le seguenti detrazioni di poteri a fronte delle facoltà, che possono spettare ai vicarj generali.

1. Non può conceder dimissorie, se non trascorso l'anno della sede vacante secondo l' eccezzione fatta al diritto comune dal concilio di Trento (3)
2. Non può essere esecutore di lettere apostoliche, mancandogli le facoltà delegate (4),
3. Non può conferire beneficj, la cui collazione fino al possesso del nuovo vescovo è riservata al papa (5).
4. Non può giudicare nelle cause delegate, poichè la giurisdizione delegata non passa nel capitolo (6).
5. Non è capace neppure di eseguir delegazioni di collazioni, beneficj, dispense, assoluzioni e grazie apostoliche, che sogliono perciò rimettersi a vescovi, o vicarj generali viciniori, per lo stesso principio della mancanza di facoltà delegate (7)

---

(1) „ *Denique si patitur multas exceptiones, cleroque et populo est invisus* „ Id. l. c.

(2) „ Abbas *in cap. verum num.* 9. *de foro comp.* „ ivi „ Capitulum „ enim sede vacante succedit in jurisdictionibus episcopo de jure comuni „ spectantibus, non autem competentibus de jure accidentali gratioso et „ speciali, ut sunt omnia jura delegata, et feudalia „.

(3) Cap. 10. *sess.* 7. *e cap.* 10. *sess.* 23. *de reformat.*

(4) Felin. *in cap. cum olim de majoratu et obed.*

(5) Reg. 2. Cancell. Clem. PP. VIII.

(6) Cap. *cum olim de maj. et obed.* Cap. *Quoniam de off. deleg.*

(7) Abbas *num.* 10. *de off. deleg.* Archid. *in tract. de haeret.*

6. Non può essere incaricato della commissione delle cause, che sogliono diriggersi ai vescovi, o vicarj generali (1).
7. Non può esercitare giurisdizione feudale, poichè il capitolo non è in questo successore (2).
8. Non può dispensare nelle irregolarità, e sospensioni provenienti da delitto occulto, nè in altri casi riservati (3).
9. Non ha facoltà di visitare i monasteri, ed i luoghi esenti (4).
10. Non ha facoltà correzionali, esecutive, ed illimitate, come hanno i vescovi e vicarj generali (5).

§. 3.

*De' Vicarj Foranei.*

337. Li vicarj foranei sono delegati giudici, che si assegnano *in certam partem dioecesis* per le piccole cause civili, per le informazioni, e relazioni criminali, e sono talvolta giudici di tutte le cause ecclesiastiche del proprio paese (6).

338. È permessa l' appellazione dai decreti de' vicarj foranei al vescovo (7).

---

(1) Cap. *Statutum de rescriptis in* 6. Conc. Trident. *cap.* 10. *sess.* 25. *de reform.*

(2) Glossa in cap. *verum in verbo quaestio, de foro competenti.*

(3) Conc. Trid. *cap.* 6. *sess.* 24. *de reform.*

(4) Abbas *in cap. cum olim num.* 2. *vers. quinto dubitatur* ,, Concil. Trid. *cap.* 8. *sess.* 7. *de reform. e cap.* 9. *sess.* 24. *de reform.*

(5) Id. *cap.* 10. *sess.* 24. *de reform.*

(6) ,, Jurisdictio vicario foraneo concedi debet ad cognoscendum cau-,, sas civiles usque ad summam sex ducatorum, ne partes pro qualibet re ,, levi, cogantur adire civitatem: in criminalibus vero capiendi solum in-,, formationes, et referendi: imo ubi est consuetudo, ut causae omnes cle-,, ri alicujus oppidi, civiles, criminales, mixtae (exceptis his, pro quibus ,, imponi debet poena corporis afflictiva) cognosci debeant per vicarium ,, foraneum, datur mandatum de manutenendo in ea possessione vel quasi ,, Nicolius p. 559.

(7) ,, Glossa *in cap.* 1. *vers. foranei de off. Ord. in* 6.

339. Spetta ai vicarj foranei l' osservanza dei doveri dei giudici a forma dell' art. 398. al 410.

§. 4.

*Dei Parrochi.*

340. Li parrochi altrimenti curati, sono ministri ordinarj ecclesiastici, che rimontano ad una veneranda antichità (1), e che

---

Escursione sulli Parrochi.

(1) L'etimologia profana della parola *Parochus*, *Paroecia* nasce da *παρέχω praebeo.* Anticamente i parrochi erano publici officiali, che provedevano i legati esteri di legna e di sale, come si prova col verso di Orazio *lib.* 1. *serm. satyr.* 5.

*Tum Parochi qui praebènt ligna salemque.* Quindi si chiamarono *Copiarii* come vuol Mario Itala' *de imm. eccl. lib.* 1. *cap.* 4., perchè distribuivano ogni sorta di viveri ai re, e legati esteri: e ciò osservando il Frances *de eccl. cathed. p.* 212. conclude „ Haec autem etymologia pro- „ priissime his ecclesiis eorumque rectoribus quibus animarum cura in- „ cumbit, apprime convenit, cum officium parochi in cibo spirituali prae- „ bendo, per sacramentorum administrationem, et alia subsidia spiritualia „ consistat, et nullibi melius quam in parochia ministrari potest „.

Nella parte ecclesiastica sussiste ancora la polemica, se i parrochi sono d'istituzione divina, come successori dei 70. discepoli, o sono d'istituzione umana. Cotal questione da varj teologi è riferita con i pareri d'ambe le parti, e con chiarezza maggiore nel gran dizionario *dogmatico canonico ec.* del P. Richard stampato in Parigi 1670. tom. 2. p. 281. In oggi peraltro nulla più si può desiderare sulla materia de' parrochi e contro coloro che abusano troppo del *parrochismo*, per detrarre alla gerarchia episcopale, dopo la grande opera del Nardi in due grossi vol. in 4. grande edizione di *Pesaro* 1829. 1830. opera d'infinita lezzione e fatica, come di molta utilità che contiene un prontuario d'antichità sagra e liturgica, benchè sembri spirare un qualche sentimento di zelo-ultra.

Quel ch'è certo si è, che i parrochi sono di qualche antichità, ed io sono di parere, che i corepiscopi in principio fossero veri parrochi assunti dai vescovi *in partem sollicitudinis*, e che troppo poi abusarono, e s'insolentirono contro i proprj vescovi, per cui furono soppressi nel X, ed XI. secolo. Difatti l'etimologia di *Chorepiscopus*, nasce da *χώρα parva regio* ed

invece di chiamarsi pastori, devono piuttosto ritenersi per collaboratori assunti dai vescovi in parte della loro sollecitudine pastorale (1).

341. Sono comuni ai parrochi li doveri indicati nell' art. 315. per essere i medesimi partecipi assunti della sollecitudine pastorale.

342. Spettano inoltre ai medesimi li seguenti doveri particolari:

1. Sorvegliare al buon costume della parrocchia.
2. Non avere accettazione di persone tra i parrocchiani, e parrocchiane.
3. Esercitare il Magistero apostolico dell' istruzione, del catechismo, e della predicazione, o per essi o per le persone da essi delegate.
4. Radunare i fedeli nella chiesa parrocchiale almeno le feste, e dargli spirituali ammonizioni nella messa parrocchiale.
5. Amministrare i sagramenti del battesimo, penitenza, eucaristia, ed estrema unzione, senza nulla esiggere per tale amministrazione, fuori delle consuete oblazioni, ossia elemosine, secondo le forze de' parrocchiani, e col massimo disinteresse in ogni circostanza.
6. Vegliare, che ciascun parrocchiano si confessi, riceva la pasqua, e la cresima.
7. Amministrar con rettitudine le oblazioni, lascite pie, ed elemosine, che si lasciano per sussidj dotali, o per li poveri, e farne la distribuzione con vera giustizia ed imparzialità.

---

Επιςκοπος *superintendens*, ciò che indica i ristretti limiti di una parocchia. Ved. il Morin nel suo trattato *de sacris ordinat. part.* 3. *exerc.* 4. il P. Petavio *lib.* 2. *de hierarch.*, ed il Tomassini *vetus, et nova eccl. discip. part.* 1. *lib.* 1. *cap.* 18.

(1) Barbosa *de univ. jur. eccles. lib.* 1. *cap.* 11. *num.* 67., Frances *de eccl. cathedr. cap* 18. *num.* 240. „ *Addendum est parochos in animarum cura esse potius coadjutores episcopi, quam pastores* „.

8. Usar pazienza con li poveri, e li tribolati, che interessano il parroco nelle loro afflizioni, come loro padre e rifugio.
9. Seppellire i poveri gratuitamente.
10. Esercitare una moderazione autorevole, e di calcolata prudenza nelle dissensioni delle famiglie.
11. Fuggire ogni questione contenziosa con i parrochiani.
12. Ammonire con carità li peccatori, e li scandalosi.
13. Se l'ammonizione non giova, operare che siano puniti, e sia rimosso lo scandalo.
14. Avere una particolare sorveglianza sulli chierici della parrocchia, invitandoli ad officiare nelle funzioni e nelle feste.
15. Non trascurare la più caritatevole assistenza de' moribondi, di giorno, o di notte, sia per se che per altri incaricati e capaci.
16. Non fuggire, nè esentarsi dall' assistenza in tempo di peste, di epidemia, e di ogni altra calamità.
17. Non assentarsi dalla parocchia senza grave motivo, e senza proveder interinamente la cura di abile soggetto.
18. Non convivere con donne di servizio, se non abbiano l'età sinodale, e la fama di probità.
19. Non defraudare i successibili dell'eredità, che gli verrebbero di giustizia, col titolo di opere pie, da ritenersi od amministrarsi da essi parrochi.
20. Consigliare e scrivere testamenti di giustizia, dove si permette ciò per mezzo del parroco, e procurare che siano osservate le formalità che vuole la legge.
21. Tenere in forma legale, e con esattezza e rettitudine li registri di nascita e mortuali, e quelli di matrimonio (1).

---

(1) Decret. Gratian: *lib.* 1. *tit.* 24. *cap.* 4. *de off. archipresbyteri*, e *lib.* 3. *tit.* 29 *cap.* 5. *de parochiis et parochianis*; Concil. Trident. *passim verbo*, *parochus in indice*, Barbosa *de parocho Lugduni* 1688. *in fol.*

343. Sotto la rubrica de' parrochi, devono ritenersi li canonici, o beneficiati con cura d'anime, li vicarj temporali, e perpetui delle cure, li vice curati, sia che vengano assunti dal vescovo, o dallo stesso parroco in participazione della cura, e gli economi, che sogliono deputarsi nell'assenza, nella sospensione, od altro impedimento de' parrochi, ai quali restano estesi li mentovati doveri (1).

§. 5.

*Dei Canonici, Beneficiati di coro, Impiegati, o Dignitarj di una chiesa, corporazione, o dicastero ecclesiastico.*

344. Qualunque chiesa cattedrale, o colleggiata, ha per ministri di officiatura varj ecclesiastici (2), che appellansi ordinariamen-

---

Collet *traité des devoirs d' un curé, Paris chez Herissant* 1758., Richard *Dictionnaire* verbo *curé,* Gibert *instit. eccles. p.* 150., Reclusio *tract. de re parochiali Romae* 1825. Ed il lodato Ubaldo Giraldi *de officio et auctoritate parochi:* antica ediz ione.

(1) Conc. Trid. *cap.* 1. *de reform. sess.* 7. *e cap.* 2. *sess.* 6. *cap.* 5. *sess.* 7. *e cap.* 6. *sess.* 21. *de reform.* s. Pio V. in *bullar. constit.* 46. *quae incipit* „ *Ad exequendum* „ Cap. *ad haec de off. vic.* cap. *pervenit de appell.* e cap. *cum ex eo de appellat. in* 6.

Cenni critici sulli Canonici.

(2) Sebbene la parola Κανων, possa significare *portio aut provisio*, ovvero *catalogus, matricula*, tuttavia il senso più ovvio è *regula*, ed è questo il senso più proprio della parola Κανων in quanto alla derivazione de' canonici, che significa *regulares.* Erano gli antichi canonici una unione di preti, e ministri ecclesiastici, che vivevano in regola, e vita comune presso le chiese cattedrali sotto la dipendenza e sotto l'unione del vescovo. Da essi sceglievansi i parrochi, li rettori de' seminarj ed ospedali, gli officiali della cattedrale, ed i consiglieri del vescovo. Tal'era il clero di s. Eusebio di Vercelli, e di s. Agostino. L'abito uniforme, la vita comune, l' unità della regola, l' allontanamento dalle case, e negozj secolari, costituiva il clero antico in un corpo regolare, ed i membri chiamavansi canonici ossia *regulares.* Fino al 10 secolo sembra mantenuta questa discipli-

te Canonici, Beneficiati (1), o chierici provisti, detti anche chierici beneficiati (2), dall'unione de' quali si forma il capitolo (3).

---

na, che aveva origine dai tempi apostolici, come prova il Fleury *instit. du droit ecclesiastiq. tom.* 1. *p.* 1. *c.* 18. „ Insensibilmente i chierici, cominciarono ad abitare per il loro numero, presso altre chiese non cattedrali, ma figliali, e dipendenti, e queste comunità si chiamavano collegj ecclesiastici, d'onde derivarono le collegiate. Ma in appresso cominciarono ad arbitrarsi i chierici di vivere nelle case secolaresche, di presiedere in particolare alle loro terre e proviste, e l'esempio di pochi, fu poi seguito dall' universalità, per cui si viddero abandonate le case comuni presso le chiese, e restarono queste deserte, ed il vescovo presso che isolato nel suo palazzo. Tanta impressione fece questa deserzione a s. Pier Damiani (come altrove osservai), ch'esso può chiamarsi il *Geremia* de' suoi tempi, e gettò esso i primi semi della fondazione de' canonici regolari, per richiamare i doveri del clero, ma tal fondazione non conseguì altro scopo che accrescere un' ordine religioso, il quale rappresentava l'antico clero, sotto un' abate mitrato, che rappresentava l'antica convivenza e presidenza del vescovo.

I canonici secolari da principio semplicemente tollerati, in seguito correggendo varj abusi nati da una subitanea indipendenza della vita particolare, furono insensibilmente approvati. È vero per altro, che i canonici secolari, temendo il partito opposto, cercarono degli appoggi, offrendo un' aggregazione onoraria de' loro capitoli a persone laiche potenti, ed anco a sovrani, che ne divennero poi li protettori. D'indi ha origine, che il re di Francia è canonico onorario in varj capitoli di Francia, come lo è nella basilica di s. Gio. di Roma per esser figlio primogenito della Chiesa. E lo stesso onore ha l'imperatore di Germania e varj potenti baroni, come prova diffusamente il Ducange *in gloss. med. et in inf. latin. tom.* 1. *p.* 839. *edit. Francf.* 1710.

(1) Detti anche *beneficiati chori*: Ved. il Ducange v. *beneficium*.

(2) Anche anticamente chiamavansi *clerici saeculares, cantores, beneficiarii clerici* „ Ducange v. *clericus*.

De' Capitoli.

(3) L'unione de' monaci, e de' chierici in coro, si chiamò *capitolo*, poichè dopo i salmi *ad primam*, si recitava qualche capitolo della regola, per conservarne l'osservanza „ *Notum enim mane, post primam recitatam, antequam fratres exeant ad labores, jam olim aliquod regulae capitulum iis fuisse praelectum* „ Ducange v. *capitulum*. Chiamavasi anche *capitulum*

345. Qualunque dicastero, congregazione, ospizio, accademia, ospedale, o convitto ecclesiastico, ha i suoi impiegati con li relativi rettori, e capi d'ufficio, i quali devono prestare ubbidienza al protettore o superiore immediato, e rispondere ad essi dell' amministrazione interna, e condotta degli amministrati, secondo l'art. 137. a 146.

346. Le persone addette al coro, non hanno ordinariamente un superiore assoluto, fuori dell'ordinario. Le qualità di decano, preposto, priore, arcidiacono, arciprete e simili, sono per odierno sistema, qualità di preeminenza, di dignità, e di onore, piuttostoche di giurisdizione presso i capitoli (1).

347. Ciò non ostante l' arcidiacono o l'arciprete nelle cattedrali, sono vicarj nati del vescovo, ed hanno privilegj inerenti alla loro personale dignità (2).

348. Gli obblighi di tutte quelle persone, che formano parte di un capitolo, sono

1. D'intervenire agli atti comuni, cioè nel coro, nelle congregazioni, nelle funzioni, e nelle processioni.
2. D'evitare ogni emulazione ed invidia.
3. Di dar buon esempio al popolo con professare una condotta irreprensibile, tanto privatamente, che nell'esercizio del ministero ecclesiastico, poichè li capitoli, in specie quelli delle cattedrali, sono chiamati *in partem sollicitudinis*, e sono consiglieri e collaboratori col proprio vescovo (3).

---

un luogo, in cui *plura capita in unum convivebant*: ed era la vita comune, con cui furono retti i chierici fino al decimo secolo „ *Collectio viventium in comuni* „ Ducange l. c.

(1) Ved. il Nardi *dei parrochi tom.* 1. *pag.* 398. *seg.* Pesaro 1829., ed il Frances *de ecclesiis cathedralibus cap.* 1. *e* 14. *tom.* 1. *Venet.* 1698.

(2) Cap. 1. et cap. *ad haec* 7. §. *archidiaconus vers. secundum vero de offic. archid.* Cap. 1. *vers. et in episcopi absentia*, C. *ministerium* 2. §. 1. *episcopus*, C. *officium* 3. *in princ. de off. archipresbyteri, et distinct.* 25. *cap.* 1. §. *archipresbyter vers. et quando.*

(3) Ved. il Nardi *opera de' parrochi passim*, ed il Frances *de ecclesiis cathedr. l. c.* ed altrove.

## §. 6.

### *De' Rettori de' Seminarj, Orfanotrofi, e pii Conservatorj, e Reclusorj di ogni sesso.*

349. Sono applicabili ai rettori de' seminarj gli articoli 19. 20. 21. 22. 23. 26. 27., e dall'art. 135. all'art. 143. inclusive, a cui devonsi aggiungere i seguenti precetti.

1. Di non applaudire alla malintesa politica, di alienare, distaccare, o distrarre gli alunni dalla frequenza ed onoranza de' loro genitori, perchè non subentri ne' stessi alunni un indifferentismo o disprezzo verso li genitori, che non può produrre altro frutto che un principio d'immoralità, ed insubordinazione verso qualsivoglia superiore.
2. Di non far accedere persone di diverso sesso nelle così dette camerate, e dormitorj, dove risiedono gli alunni, sotto qualsivoglia pretesto, meno la sala, o luogo destinato per le persone di servizio, e per la visita de' parenti, dove sorvegli la vigilanza di probi subalterni (1).
3. Se il sistema del seminario impedisca di mandare gli alunni in qualche occorrenza nelle loro case, sono incaricati i superiori di tutta la responsabilità di coscienza nel procurare *ai piccoli ragazzi* la più esatta nettezza personale, e cura di loro salute (oltre la spirituale e letteraria educazione) nel modo stesso che farebbero le proprie madri, e con la stessa industriosa carità, che debbe usarsi ai poveri orfani, e pupilli mancanti di genitori, nè da tal peso grave possono esonerarsi, se non adottando (ove sia luogo) di mandare i piccoli ragazzi alle loro madri o parenti, ne' casi oc-

---

(1) Ved. Guerra *Epitome pontific. constit. v. seminaria* ,, Ved. gli autori citati nella seguent nota. Riccardi *de' mezzi d'educazione* §. *de' seminarj*: Bergamo 1833. in 8

correnti di una maggior responsabilità (1). Il presente articolo è applicabile tanto ai superiori, che alle superiore degli orfanotrofi, de' pii conservatorii, e reclusorj di ogni sesso (2).

§. 7.

*Degli Amministratori, ed economi.*

350. Gli amministratori ed economi delle chiese, de' seminarj, delle cure, delle prebende, delle oblazioni, de' convitti, e de' redditi sagri, sieno persone ecclesiastiche, o secolari, non

---

(1) Canon. apost. 17. „ *Episcopus vel presbyter qui cleri* curam *non gerit, segregetur, et si in socordia perseveret deponatur* „ Can. 58. „ *Si quis episcopus vel presbyter, cum sit aliquis e clericis egenus, ea quae sunt* necessaria *non suppeditat, segregetur: sin autem perseveret, deponatur, ut qui fratrem suum interfecerit* „ Ved. i diversi atti delle visite pastorali, in specie di s. Carlo Borromeo, per la diocesi di Milano, e del card. Francesco Barberini per l'abadia di Farfa. Ved. il bel trattato di Giorgio Vivienno *de officio probae matris familias lib.* 3. *Antuerpiae* 1563. in 12 Ved. la raccolta generale de' concilii dell' Arduino, e del Labbé in ind. v. *seminaria, alumni, collegia, clerici saeculares, institutio puerorum; educatio, rectores, superiores, episcopi*, ed altre rubriche analoghe. Ved. su tal materia un libro utilissimo intitolato: Collezione di opere pedagogiche *Treviglio* 1826 *tom.* 3. *in* 8. *volumi in* 12. ivi nel *tom.* 2. si trovano in dettaglio i doveri sul governo e reggimento de' collegj e seminarj, i doveri dei *rettori*, de' *precettori* e degli *alunni*, attribuendosi l'opera a mr. Rollin ristampata in questa collezione con data 1827. presso *Serafino Bonalume:* inoltre veggasi l'altra opera utile intitolata: Codice ginnasiale *ossia raccolta degli ordini e regolamenti, intorno alla costituzione ed organizzazione de' Ginnasi: Milano* 1818. *in* 8. Queste collezioni possono servire di manuali più estesi per i rettori, e superiori de' seminarj, collegj, orfanotrofi e reclusorj di ogni sesso.

(2) Quanto alle superiore de' conservatorj, può servire di manuale la nota opera elementare, detta *la scuola delle fanciulle*, ed inoltre, *le magasin des adolescentes ou dialogues entre une sage gouvernante, et ses elevées de la premiére distinction – Vienne* 1761. *tom.* 8. *in* 18. *par* Beaumont.

solo hanno l'obligo generale, che impone la legge *di bene*, *e fedelmente amministrare*, *e render conto ai superiori ecclesiastici*, ma trattandosi di oggetti, e redditi sagri, e spettanti al santuario, devono esercitare una più scrupolosa fedeltà, ed esattezza, poichè ne devono rispondere a Dio direttamente, che talvolta ha punito il loro reato con la pena di morte, come ha premiato li fedeli amministratori (1). I due precedenti articoli, ove hanno riguardo, sono applicabili agli amministratori, economi, e rettori degli ospedali (2).

### §. 8.

### *Degli Abati Commendatarj, Beneficiati, e Prebendati di ogni specie.*

351. Risalendo all'origine delle commende, sono gli abati commendatarj, veri amministratori (3) delle rendite della com-

(1) Actor. V. *e seq.* „ Vir autem quidam nomine Ananias cum Sa„ phira uxore sua vendidit agrum: Et fraudavit de pretio agri, conscia „ uxore sua, et afferens partem quandam, ad pedes apostolorum posuit. „ Dixit autem Petrus: Anania cur tentavit satanas cor tuum, mentiri te „ spiritui sancto, et fraudare de pretio agri? Quare posuisti in corde tuo „ hanc rem? Non es mentitus hominibus sed Deo. Audiens autem Ana„ nias haec verba cecidit et expiravit.... Factum est autem quasi hora„ rum trium spatium, et uxor ipsius nesciens quid factum fuerit introivit. „ Dixit autem ei Petrus. Dic mihi mulier, si tanti agrum vendidisti? At illa „ dixit: etiam tanti. Petrus autem ad eam: quid utique convenit vobis ten„ tare spiritum Domini? Ecce pedes eorum qui sepelierunt virum tuum „ ad ostium, et efferent te. Confestim cecidit ante pedes ejus et expiravit. „ Et factus est timor magnus in universa ecclesia, et in omnes, qui au„ dierunt haec „ Ep. *ad haebr.* 6. *v.* 10. „ Non enim injustus Deus, ut „ obliviscatur operis vestri, qui ministrastis sanctis et ministratis „.

(2) *Ved. in specie i* Canoni apostolici 17. 58. riportati nella superiore nota.

Origine delle commende.

(3) Vacando una chiesa o monastero amministrato da regolari, e qualora le persecuzioni, le circostanze, il ristretto numero impediva l'elezione di un capo, che curasse il buon governo della chiesa o monastero; il vescovo so-

menda, e dei diritti e proprietà della sospesa legittima corporazione,

352. Come amministratori delle rendite, differiscono dagli altri amministratori, poichè l'erogazione s'impiega a proprio comodo, mentre le commende divengono una specie di beneficj, di cui il fruttato appartiene al commendatario (1).

353. Come amministratori della proprietà, e dei diritti altrui, sono tenuti gli abati commendatarj

1. Migliorare piuttosto che deteriorare le terre, e fabbricati della commenda.
2. Non imporre debiti, usi, e servitù nocive.
3. Sostenere i dirit'i vigenti, e rivendicare i perduti.
4. Non frapporre alcun impedimento, perchè la sospesa corporazione proprietaria, venga a riprendere l'antico governo de' suoi beni (2).
5. Non alienare li beni loro affidati, presa l'alienazione anche nel lato senso, e convenire ne' contratti permessi, purchè vi sia l'utilità della chiesa, e sotto la censura dell'ecclesiastica autorità (3).

---

leva nominare una specie di economo, che chiamava *intercessore*, quasi *interveniens.* Questi non poteva durare più di un'anno, perchè non abusasse dell'amministrazione, e quindi se ne nominava un'altro, finchè fosse durata la vacanza. Insensibilmente questi intercessori si confermarono, *commendata fideli administratione.* D'indi ebbero origine le commende, li cui frutti si applicarono poscia ai commendatarj *ad instar beneficii.* Ved. il testo in cap. *constitutum* 22. 7. 9. 1. Chopin. *lib.* 1. *monast. tit.* 2. *n.* 6. Landtmeter *de veterib. cler. et monachis lib.* 2. *c.* 14., Gonzales *in cap. ne pro defectu, de elect.* Idem *in cap.* 2. *de concess. praeb.*

(1) *Ved.* li sopracitati autori.

(2) *Ved.* li sopracitati autori con l'erudito Altmezara *Asceticon seu originum rei monasticae lib.* 10. *Paris.* 1674.

(3) ,, Praeterquam in casibus a jure permissis.... alienanti bona ecclesiarum, monasteriorum, locorumque piorum inconsulto romano pontifice, ingressus ecclesiae sit penitus interdictus, etiamsi pontificali vel abatiali praefulgeant dignitate... Inferiores vero praelati, *commendatarii*, ,, et aliarum ecclesiarum rectores, beneficia, vel administrationem quo-

354. Sono applicabili ai beneficiati, e prebendati di ogni specie il precedente art. 352. con li doveri compresi nel successivo artic. 353.

## CAPO IX.

### *Doveri del Popolo, verso il Clero.*

### SEZIONE 1.

### *Doveri di giustizia.*

355. Il popolo ossia li singoli individui, che formano il complesso del popolo, non esclusi i grandi, ed i nobili, essendo amministrati e mantenuti dal clero nell'esercizio della religione; sono in obligo correspettivo di esercitare verso il medesimo li seguenti doveri di giustizia.

1. Pagar spontaneamente le tasse parrocchiali, decime, catedratici, diritti di stola, ed altri redditi ecclesiastici, che servono al mantenimento diretto, o indiretto del santuario (1).
2. Nel caso, che il clero abbisogni di un sovvenimento o di un assegno che gli si neghi dallo Stato, deve il popolo supplire al mantenimento del medesimo (2).

---

„ modolibet obtinentes, prioratibus, praepositturis, administrationibus, officiis, canonicatibus, praebendis, aliisque ecclesiasticis beneficiis cum „ cura, et sine cura, quorum res et bona alienarunt dumtaxat, ipso facto „ privati existant, illaque absque declaratione aliqua, vacare censeantur „. Il pontefice PAOLO II. nell'*estravagante ambitiosae de bonis eccl. non alienandis.*

(1) „ *Reddite ergo, quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei, Deo* „ LUC. 20. 25. „ *Reddite ergo cui tributum tributum, cui timorem, timorem, cui honorem, honorem* „ *ad* ROM. 13. 15. „ *Nescitis quoniam qui in sacrario operantur, quae de sacrario sunt, edunt; et qui altari deserviunt, cum altari participant?* „ 1. COR. 13. 9. „ Quest' esiggenze hanno giustamente il privilegio delle decime. Veggasi l'opera del dotto beneventano GIO. DE VITA *De origine et jure decimarum* liber singularis *Romae apud Palearinos* 1759. in 4.

(2) Ne' tempi de' primitivi cristiani abbiamo un'attestato amplissimo di S. CIPRIANO, che il clero era mantenuto dalle oblazioni del popolo. Es-

SEZZIONE 2.

*Doveri di convenienza.*

356. Ciascun individuo, che appartiene alla classe de' fedeli, e de' cittadini, deve professare con le parole, e con l'esempio, il più deciso rispetto per li ministri del santuario (1).

357. Perciò le mormorazioni, le critiche, le satire, le detrazioni, le malignità, le vie di fatto contro il clero, e loro individui sono atti non solamente immorali, ma nell'ordine politico, sono veri delitti contro la religione dello stato (2).

---

so nell' EP. I. e 66. p. 1. *edis. Bremen.* scrivendo al clero ed alla plebe de' furnitani, si meraviglia, come il prete *Faustino* abbia accettata la tutela de' figliuoli di un tal *Geminio* – *Come* (dice il s. Martire) *voi non vi contentate dell' onore d' essere ammesso tra' fratelli, che vivono con le oblazioni, e ricevono quasi le decime dei frutti, perchè non si scostino dai sacrificj e dall' altare?* „ S. AGOSTINO per altro altrove esorta il clero a meritare questi sussidj con una santa ed esemplare condotta. *Ved.* la prima *diss.* Ciprianica *de voce cleri* di DODWEL *ediz. Bremense*. E quì applicabile lo stesso testo di S. Paolo ad COR. 13. 9.

(1) Il MAMACHI tom. III. *Antichità cristiane pag.* 443. riporta i più luminosi esempj del rispetto illimitato che professava il popolo verso il clero, di cui davano edificanti riprove quei magistrati e quei principi, che avevano abbracciato il cristianesimo.

(2) Così prova il sig. MUTART DE VOUOLANS, nella sua raccolta delle leggi criminali di Francia. GIO. GUGLIELMO STUCKIO nella sua bell' opera „ *Sacrorum sacrificiorumque Gentilium descriptio* „ *Lugd. Batav.* 1695. *pag.* 20, ed altrove, riporta dal seno della più remota e veneranda antichità tutte le prove del credito, che godevano i sacerdoti del paganesimo presso il popolo, quali ad onta delle loro debolezze venerava quali confidenti de' numi, e come se dai numi stessi si dovessero giudicare. Li stessi poeti satirici, fra' quali MARZIALE, GIOVENALE, ed ORAZIO, e nemmeno un PETRONIO ARBITRO giammai hanno censurato i difetti d' alcun sacerdote. E CICERONE lib. I. *de nat. Deor.* che avea conosciuto la vanità dell' Aruspicina, e di altre prattiche sacerdotali, ne parla non ostante con possibile rispetto, e riserva, senza indicare la minima satira o censura. I versi aurei di PITTAGORA, PLATONE, SOCRATE, EPITTETO, e di tutti i più rinomati filosofi iu-

Sezione 3.

*Doveri di carità.*

358. Se un individuo del clero, cade in errore, si deve con riserva avvertire, o ricuoprire con pietosa accurtezza (1).

259. Se soffra oppressione e calunnie, si deve ajutare e proteggere (2).

---

eulcavano li stessi principj. Quanto al popolo eletto se ne mostrò geloso il Signore, perchè non si toccassero i suoi inservienti „ *Nolite tangere Christos meos* „ 1. Par. 16. 22 : e S. Francesco d'Assisi *tom.* 1. *opusc. in exhort. ad fratr. cap.* 25. *p.* 80. disse con veemenza „ *Vae illis qui clericos despiciunt: licet enim sint peccatores; tamen nullus debet eos judicare quia ipse solus Dominus, reservat sibi ad eos judicandum* „ E S. Agostino *serm.* 2. *de vita clericor.* in fine „ *Nemo laceret servos Dei, quia non expedit lacerantibus: servis Dei quidem merces detractionibus crescit, sed crescit poena etiam detrahentibus.* „ Veggansi le istituzioni criminali del ch. professore Carmignani di Pisa tomi 2. in 18. *De criminibus contra religionem publicam,* vol. 2. pag. 18. a 35.

(1) Galat. 6. v. 1. „ Fratres et si praeoccupatus fuerit homo in aliquo delicto: vos qui spirituales estis, hujusmodi instruite in spiritu *lenitatis* „.

(2) „ *Quatuor sunt quae ex charitate oriuntur: Revereri Deum: Proximum diligere: Relevare oppressum: Errantem corrigere* „ S. Tomasso d'Aquino *tom.* 1. *de vitiis et virtut. fol.* 104. *p.* 2. Hieb. 21. v. 12. „ Eruite vi oppressum, de manu calumniantis „.

De' Chierici nel medio evo.

Nel medio evo li chierici oppressi erano sotto l'immediata protezione di que' supremi magistrati dell'impero, che appellavansi – *Missi dominici* – come prova Pietro Piteo *in glossario ad capit. Caroli M. verb. reclamare,* ed il Lindebrogio in *Glossar. ad cod. legum antiq.* nello stesso verbo *reclamare*. A questi supremi magistrati, si denunciavano gli oppressori del clero, ed essi procedevano severamente come narra Eginardo ne' suoi annali *ad annum* 814. *de Ludov. Pio.* Lo stesso prova il Quercetano tom. 2. hist. franc. p. 723. 724., il Tegano cap. 13., gli annali di Fulda *ad annum* 814. e quelli del monastero Moissiacense *ad annum* 815., e finalmente il capitolare *Tolosano di* Carlo Calvo *cap.* 1. Nè fia meraviglia tal pro-

## CAPO X.

### *Doveri tra i Magistrati, e gli Amministrati.*

### Sezione 1.

### *Nozioni generali.*

360. Li magistrati nello stato civile, sono come li sacerdoti nello stato religioso (1).

---

tezione in quei tempi più felici di buone massime, quando vicendevolmente si sostenevano l'altare ed il trono: Fu allora che non solo i chierici, ma tutti gli oppressi venivano sollevati da un primario magistrato che aveva tal delegazione dall'imperatore, come attesta Incmaro *di Rheims in admonit. XIV. ad Proceres regni cap.* 25. „ ivi „ Ludovici Pii tamporibus constat ab eo missos fuisse legatos in omnes provincias, ut *viduae, orphani, desolati, oppressi, injuste suffocati*, secundum suam indigentiam et qualitatem, samper ad manum haberent, per quos singuli ad pias aures principis, perferre possent „. Anzi il testo del capitolare di Carlo il Calvo *ad Silvacum cap.* 7. riferito dal Baluzio ne' prolegomeni p. 102. dice espressamente anche in favore del clero „ *Missi Dominici cognoscere debent de raptoribus puellarum, et viduarum et monialium, et* de his qui presbyteros flagellare praesumunt „ Inoltre si adunò un Concilio nell'822 *apud Theodonis villam*, riportato dal Baluzio *tom.* 1 *p.* 417., ove per impedire i strapazzi e le oppressioni che si facevano al clero; col voto unanime di 32. vescovi, si applicarono diverse pene per gradi contro gli oppressori, cominciando dal suddiacono fino al vescovo. È qui nuovamente da riflettersi, come la pena di morte era sconosciuta in quei tempi, in cui vi era una maggior forza morale, siccome abbiamo osservato ne' prolegomeni, di modo che l'uccisione di un vescovo, sebbene fatta con premeditazione, non altra pena portava all'omicida, che „ *carnem non comedat, vinum non bibat omnibus diebus vitae suae, cingulum militare deponat, absque spe conjugii perpetuo maneat* „ Eppure si tremava con queste mansuetissime leggi, perchè avevano unito l'anatema. Lodovico Pio a richiesta di quei vescovi diramò le risoluzioni del Concilio come una legge organica in tutto l'impero. „ *Ut canonica ferientur sententia hi, qui timorem Domini postponentes, in ministros suos grassare praesumerent* „ Baluzio l. c.

(1) Non è nuovo il titolo di sacerdoti di giustizia, applicato, non solo ai giureconsulti, ma indistintamente ai magistrati, lo che si prova ancora

361. Sono dessi gl'intermediarj tra il popolo, e l'autorità sovrana, sono i canali del corpo politico; sono coloro, che regolano l'andamento della macchina sociale.

362. L'abilità, e rettitudine de' magistrati, forma la felicità del capo e della nazione: la loro infedeltà ed incapacità, tende a disorganizzare lo stato, ed a preparare l'anarchia (1).

### Sezione 2.

### *Divisione e natura de' Magistrati.*

363. Vi sono magistrati dell'ordine legislativo, amministrativo, giudiziario, istruttivo, militare, di corte, e di polizia.

364. Se la costituzione dello stato, riserva al sovrano la sola sanzione delle leggi, sono magistrati legislativi quei, che propongono, e discutono i progetti delle leggi, come i deputati, i pari, li notabili, li rappresentanti del popolo: se lo stato è monarchico assoluto, sono magistrati legislativi quei, che costituiscono una commissione legislativa, o quelli, che anche privatamente sono assunti per il progetto, e redazione delle leggi.

---

con l'antichità, la quale riconosceva Temide per la dea dei pubblicisti e degli uomini di stato, secondo la descrizione de' suoi attributi lasciata dal Pighio *Themis dea, seu de lege divina Antuerpiae* 1568. *p.* 5. „ Themis e- „ nim potens est magna dea, nec nisi fausto felicique bonos visitat omi- „ ne: in omnibus rebus salutifera atque officiosa, in dubiis viam mostrans „ tutam, et rectam, in prosperis consilia temperans, nec nisi moderata „ suggerens, repellit impetus superbos, in adversis fiduciam praebens, „ spem firmat et victoriam pollicetur certam, quamvis aliquando tardam, „ et difficilem, eo tamen magis securam et gloriosam „. Ved. anche l'erudito Daniele Nettelbladt *Initia historiae litterariae: tit.* 7. *p.* 47. De deabus tutelaribus, patronis, eorumque diebus festis „. *Halae Magdeburg.* 1764. in 8.

(1) Grotius *de jure belli et pacis* 2. 20. 9. dove si riporta il paralello di Mosè il più grande e rinomato magistrato dell' istoria antica nell' ordine amministrativo, legislativo, giudiziale, e militare, ch' essendo un retto intermediario fra Dio ed il popolo, diresse con gran saviezza il governo teocratico, come primo ministro della Maestà di Dio.

365. L'ordine amministrativo, nel rapporto economico, comprende, in linea d'amministrazione economica e non di massima direttiva, tutti i rami.

366. Peraltro l'ordine amministrativo semplicemente detto, e preso in senso astratto e generico, significa moralmente e per antonomasia il MINISTERO, come rappresentante la publica amministrazione, e comprende li diversi rami d'amministrazione interna ed esterna, che sono indicati nel seguente art. 377.

367. Gl'impiegati di ciascun ramo hanno una gerarchia particolare, che riconosce per capo il relativo ministro. L'unione de' ministri forma *il consiglio* DEL MINISTERO, da cui sorge il sistema della publica amministrazione.

368. Li stessi ministri regolano le loro operazioni con la presidenza, ed intelligenza di un capo, che si chiama il primo ministro, quale conferisce sulle massime direttamente col sovrano, e ne rende partecipi gli altri ministri.

369. Il ramo giudiziario, l'istruttivo, e quello religioso, dipendono in quanto all'amministrazione dal proprio ministero; in quanto all'esercizio, dal sistema legislativo, istruttivo, e religioso dello stato.

370. Li rami militare, e di corte, non sono legati a determinate massime, ma riconoscono per capo direttamente l'autorità sovrana, che suole emanare le sue disposizioni, o personalmente, o per l'organo del ministero respettivo a cui spetta.

371. Il ramo di polizia eseguisce le massime, che vengono comunicate dal primo ministro, per organo del ministro di polizia.

372. Ciascun ministro, e ciascun impiegato, non deve adattarsi a misure contrarie alla propria coscienza, ed ai principj rivelati, dovendo piuttosto rinunciare, che render conto al Dio de' sovrani (1).

---

(1) „ Bonus eris minister.... enutritus verbis fidei et bonae doctrinae „ quam assecutus es „ 1. Tim. 4. v. 6. „ Cum essetis ministri, non recte „ judicastis, nec custodistis legem justitiae, neque secundum voluntatem „ Dei ambulastis. Horrende, et cito apparebit vobis, quoniam judicium „ durissimum, his qui praesunt, fiet „ Sap. 6. v. 5 6. Ved. sulli doveri di

Sezione 3.

## *Classificazione e dettaglio dei doveri de' Magistrati.*

373. Oltre i doveri generali del precedente articolo, applicabili a tutti i rami, vi sono i doveri parziali di ciascun ramo, come dalle seguenti rubriche.

§. 1.

### *Doveri del ramo legislativo.*

374. Coloro, che sono chiamati a proporre, ed a discutere le leggi, devono attingere le medesime, non dalle massime di prudenza umana, ma dal retto fonte invariabile del vangelo (1) e della giustizia naturale (2).

375. Perciò conviene proporre leggi, sempre col fine di migliorare lo stato, sollevare i popoli, ed incoraggire i mezzi possibili di risorsa nazionale (3).

---

un buon ministro l' opera publicata recentemente dal dot. Cesarini, che s' intitola *a* Tom. de Kempis.

(1) „ Filii serva legem meam, scribe illam in tabulis cordis tui „ Prov. 13. *v.* 7 8. „ Qui custodit legem, filius sapiens est „ Prov. 28 *v.* 7. „ Vae qui condunt leges iniquas „ Is. 10. *v.* 1. „ Iuxta vias gentium nolite discere, quia leges populorum vanae sunt: „ Hier. 10. *v.* 2. 3. „ Beatus homo, quem tu erudieris Domine, et de lege tua docueris eum „ Ps. 93 *v.* 2.

(2) „ Justitia tua justitia in aeternum, et lex tua veritas. „ Ps. 118. *v.* 142. „ Justitia indutus sum, et vestivi me, sicut vestimento „ Joa. 29. *v* 14. „ Beati, qui custodiunt justitiam, et faciunt justitiam in omni tempore „ Ps. 105. *v.* 3. „ Si sequaris justitiam, apprehendes illam, et inhabitabis „ cum ea, et proteget te in sempiternum „ Eccl. 27. 91. „ Justitia rectorum liberabit eos „. Prov. 11. *v.* 5.

(3) „ *Quare atteris populum meum, et facies pauperum commolitis? dicit Dominus Deus exercituum* „ Is. 3. v. 15. „ *In multitudine populi dignitas regis, et in paucitate plebis, ignominia principis* „ Prov. 14. v. 18.

376. Bisogna evitare nelle leggi un soverchio scopo d'economia in favore dell'erario, una soverchia soppressione d'impieghi, una violenta, e non gradata mutazione di sistema, una disposizione, di cui non si esterni un motivo plausibile, una ridondanza di estensione, una bassezza di stile, una comminazione disadatta, un'eccessiva oscurità, poichè le leggi, che si propongono con questi difetti, involgono confusione, ed odiosità per il governo (1).

§. 2.

*Doveri del ramo amministrativo.*

377. Il ramo amministrativo economico, si estende al materiale economico di ogni dicastero, perchè ogni dicastero è mante-

(1) „ *Leo rugiens, et ursus esuriens, princeps impius super populum pauperem* „ Prov. 28. v. 15. „ *Comederunt carnem populi mei, et pellem eorum desuper excoriaverunt* „ Mich. 3. v. 3. „ *Super populum tuum malignaverunt consilium* „ Ps. 82. v. 3. „ *Insipiens, perdet populum suum* „ Eccl. 10. v. 3. *Hi sunt viri, qui tractant consilium pessimum* „ Ezech. 11. v. 2. Ved. il Lipsio *Politicor. lib.* 2. 3. 4. 5. 6. *e* Bacone *da Verulamio, de aug. scient. lib. VIII.*

Altri cousimili requisiti nella redazione delle leggi assegna Aristotile *Polit. lib.* 4. *c.* 1. „ *Legis bonae requisita sint, ut sit justa, immota, ad genium populi et formam reip. accomodata, fugiat excessum, perspicua, et lingua patria concepta, majori parti, et in summam prosit* „ Così anche Livio *lib.* 34. 3.

L'arte legislatoria forma l'edificio della prudenza civile, e chiamasi: Νομοτετική – *ne cives boni, mali fiant: e* – δικαστική – *quae ex malis reddit bonos* – V. Iamblichum *in vita Pythagorae.*

Platone *de lege* avvertiva, che le leggi non siano molte, ma riunite in una breve collezione – *Ubi plurimae leges, ibi et lites, itemque mores improbi* –.

Così anche quest'arte e scienza legislatoria, deve in modo studiare l'esperienza, la prudenza ed arte, che deve prevenire i delitti, e non farli prima accadere come dice Tacito *lib.* 15. *annal.* 20. che „ *oratorum licentia, cinciam rogationem, candidatorum ambitus, Julias leges, magistratuum avaritia, calpurnia scita pepererunt* „. È più espediente (prosiegue Tacito) *ut emendatio sit tempore prior, quam peccatum et culpa* „. Ved. Cremani *de officio legum-latoris et jurisconsulti.*

nuto dalla finanza; di più comprende genericamente, e per antonomasia tutti i rami d'amministrazione publica, come dall' art. 365.: ma in linea d'amministrazione propria e diretta regola e comprende

1. Il dipartimento dell'interno, ossia del buon governo dello stato, sotto cui si trovano ancora le finanze, il tesoro, e le amministrazioni delle comuni, sorvegliate dai respettivi ministri, e dai così detti gonfalonieri, maires, sindaci, e simili individui, nel che deve esercitarsi la scienza dell'economia pubblica.
2. Comprende il dipartimento della polizia, delle relazioni estere, della marina, e delle colonie, nel che devesi esercitare l'arte diplomatica, e la politica.

Il ramo religioso è fuori dell'amministrazione civile, sebbene si voglia stabilire un ministro di culto, e si regola con le leggi della chiesa, e col diritto publico ecclesiastico (1).

## §. 3.

### *Principj d'economia publica.*

378. L'economia publica si prende nel significato dell'amministrazione di uno stato, e non è una scienza invariabile, ed applicabile in tutti i stati. Dessa è una raccolta ed unione di massime regolatrici l'interna amministrazione, che variano secondo l'idee religiose, il clima, l'industria, le risorse, e la natura degli abitanti (2). L'economia publica comprende in-

---

(1) „ *Imperator bonus intra ecclesiam est, non supra ecclesiam* „ Can. XXIII. *qu.* 8. *cap.* 21. §. 6.

(2) Pur troppo i così detti economisti, fra quali vi sono molti scrittori di bell'ingegno, come Beausobre tra i francesi, e Verri tra gl'italiani, per tacere il Gioja con gli allievi della moderna ideologia, hanno messo a tortura il loro ingegno per affastellare buone massime, e buoni progetti nel proprio stato, quali sono le tante volte ineseguibili, ed inapplicabili in altri stati, e forse anche in molti punti del proprio stato. Per generalizzare un codice d'economia publica, converrebbe, che il mondo si trovasse sotto uno

teramente i precetti della scienza economica propriamente detta, di cui si è parlato nell' art. 136. membro 32., ma s'inalza ancora, e si estende ad altre massime d' esclusivo publico rapporto.

379. Queste massime regolatrici saranno plausibili, se siano state giudicate nella trafila dell'esperienza (1).

380. Allora per altro indurranno la sicurezza dell' erario, e la prosperità dello stato, se considerandosi gli amministrati sotto il rapporto di una grande famiglia (2), si applicheranno i principj della privata scienza economica altrove indicati (3), e se rifiutando i soli dettami della sapienza umana (4), si con-

---

stesso cielo, con uniforme religione, natura, industria, e risorse, oppure bisognerebbe formare tanti codici, quante sono le variazioni del globo, mentre l'uniformità di massime, richiama l'uniformità di situazione morale, naturale, civile, e politica. Alcune volte sono utili non ostante le vedute di questi economisti, ma molte fiate sono varie, opposte non di rado, incostanti, e ridondanti di singolarità. Sono sistemi, che si combattono come le antiche sette filosofiche, e da cui può ricavare un ministro, piuttosto una bella polemica, che una buona norma. Questa polemica appunto si raccoglie dalla vasta collezzione degl'*economisti italiani* stampata recentemente in Milano. Vi sono peraltro idee molto positive, e precetti molto applicabili nell'opera del professore SAY – *Traité d'economie publique* Paris 1803. *tom.* 2. *in* 8.

(1) „ *Sua sponte nihil fit, sed omnia ab experimento hominibus fieri consueverunt* „ HEROD. *lib.* 7. „ *Recta consideranti, optima ad veram vitam institutio videtur esse experientia, quae fit ex commemoratione rerum ab aliis gestarum. Haec enim dumtaxat semoto prorsus omni detrimento, optimos veri boni magistratus perficit* „ POLYBIUS *lib* 1. *hist.* „ *Multa experiendo fiunt, quae segnibus ardua videntur* „ TACIT. *annal. lib.* 15 „.

(2) „ *Venio ad doctrinam de republica administranda: sub qua etiam oeconomica continetur, ut familia sub civitate. Sed in hac parte silentium mihi imperavi* „ BACO DE VERUL. *de aug. scient. lib.* 8. *ap.* 3.

(3) Ved. l'art. 136. con la sottoposta nota al membro n. 32.

(4) „ *Humana sapientia nihil magis novit, quod sibi utilissimum sit, deligere, quam ille qui de eo quod sibi agendum sit, sortem ducat* „ XENOPHON. *de paedia Cyri lib.* 1.

cilieranno li precetti dell'economia publica, con i libri della divina sapienza (1).

381. Ciò non ostante altri mezzi di migliorare l'economia publica, sono:

1. Di studiare e far studiare in ogni certo periodo di tempo i disordini, ed abusi esistenti nel piano vigente, e proporre un riparo ai medesimi *per via di correzione*, giacchè sarà meglio di emendare un piano, a cui sono già avvezzi gli amministrati, e che corre senza inquietezza ed ostacolo, di quel che rifondere un piano nuovo, che si creda più perfetto, e che seco porta molta incertezza e contrarietà (2).

2. Se lo stato abonda di risorse nell'agricoltura, nel commercio, e nell'industria, è lodevole principio di re-

---

(1) Li tre libri divini, che in preferenza somministrano precetti di economia publica sono il *libro de' proverbj*, il *libro della sapienza*, e l'*ecclesiastico*. Voltaire stesso il patriarca degli atei, dovette suo malgrado lodare questi libri, nè tentò di farne migliori. Tutti quelli, che appartengono al ramo amministrativo, potrebbero scandagliare in questi libri molte verità normali, per proprio regolamento, e per bene altrui. Veggasi il Tesoro teologico filologico del vecchio e nuovo testamento stampato in Olanda nel 1731. e 1732., l'Oliva *Ethicae Commentationes in selectiora s. Scripturae loca Coloniae* 1744. e Bacone da Verulamio *De augm. scient. lib.* 8. *cap.* 2. *pag.* 209. *e seg.*, dove riduce ad utili precetti varj proverbj di Salomone.

(2) „ Erat in more apud Athenienses, ut contraria legum capita, quae „ antinomias vocant, quotannis a sex viris examinarentur, et quae recon- „ ciliari non poterant, proponerentur populo, ut de illis certum aliquid „ statueretur. Ad quorum exemplum, ii qui potestatem in singulis politiis „ legum condendarum habent per triennium aut quinquennium, aut „ prout videbitur antinomias retractanto. Eae autem a viris ad hoc dele- „ gatis prius inspiciantur, et praeparentur, et demum comitiis exhibean- „ tur, ut quod, placuerit, per suffragia stabiliatur et figatur „ Baco de Verulamio *De augm. scient. lib.* 8. *aphor.* 55.

stringere gl' impiegati per favorire più mezzi alla risorsa nazionale (1).

3. Se lo stato non ha tali risorse, è un falso risparmio di restringere gl'impiegati, ma si devono almeno conservare, per tenere equilibrate le speranze, e per non esporre l' erario a maggiori sovvenzioni (2).
4. Giova all' economia, ed al bene dello stato, di posporre negl' impieghi gli esteri, ai statisti, e per risparmiar soccorsi, e perchè meglio conoscono le proprie cose (3).
5. I diritti fiscali sia nella capitale che nelle provincie, devono per principio d' economia publica esser temperati, e giammai protetti con sbilancio della giustizia naturale (4).

---

(1) Chokier de Surlet *thesaurus politicorum aphorismorum lib.* 4. *Leodii* 1643.

(2) Sotto nome d'impiegati s'intendono dagli economisti anche le publiche opere, strade, edificj, che oltre gl' impieghi di governo riservati a persone più abili, e di talento, sogliono imaginare i Principi per tener occupati e distratti li sudditi senza risorsa, come vediamo per esperienza in molti governi d'Europa, e prova il *Chokier nell' anzidetto lib.* 5. *e* 6. Anco le spese, che si fanno ne' giuochi, e spettacoli publici, contribuiscono ad impiegare, e distrarre molti del popolo, e prova Svetonio, e Tacito, che Giulio Cesare non avrebbe rovesciato la republica „ *Sine spectaculis et ludis* „.

(3) „ Arist. *lib.* 1. *rhetor. cap.* 6. „ *Cum caput sit nosse remp. perspectos habere civium mores; hinc civibus rectius et tutius, quam exteris et peregrinis consilium reipublicae committitur, utpote quibus subditorum ingenia non sunt nota, perspecta instituta, explorati mores* „ Casmanno *de vita politica cap.* 20. *p.* 52. „ *Statu gentilitatis idonei sunt indigenae, qui habent domicilium et sedem in republica illa fixam, ita ut illorum intersit bene constitutam esse rempublicam, in qua publica suscipiunt munera et omnia in ea recte administrari* „.

Cenni sull'origine del Fisco, e sua storia.

(4) L'idea del fisco e dell'erario l'avevano pure i nostri antichi, non già il nome sinonimo, e per dir meglio essenziale che gli si dà oggidì, nel vocabolo *camera*, *e beni camerali*. Non s'incontrano tali espressioni nelle pan-

6. Non permettere in verun caso l' abuso di rescritti impetrati contro sentenze, e contro la buona fede ed au-

---

dette, nel codice, o nelle novelle, ma solo nelle costituzioni degl'imperatori Federico I. Arrigo VII. e Federico III. si cambia la denominazione del fisco in quella della camera, e veggasi la *dissertazione di Pietro Mullero de camera principis*. Ora nelle questioni fiscali o camerali, nacque quistione, se in caso dubbio, e nel procedimento di una vertenza contenziosa, debba il fisco o la camera eguagliarsi ai privati, e servirsi del comun diritto, senza accordarglisi nè privilegj, nè rescritti. L' economia publica sembra decider la cosa contro il fisco, e non manca di autorevoli appoggi desunti dalla storia e dalle leggi. Aurelio Vittore *epit. cap.* 39., narra che *Pompea Plotina* moglie di *Trajano*, assai rimproverando l' imperatore che autorizzasse le vessazioni fiscali delle provincie, fece l'arguto paragone del fisco alla milza „ *quod ea crescente artus reliqui tabescerent* „. Egualmente faceto è il paragone tra il fisco, ed il ventre del poeta Corippo presso il Dempstero *in not. ad Rosin. antiq. lib.* 1. c. 36.

„ Quod fisci est, nullus rapiat, cognoscite fiscum
„ Ventris habere locum, per quem omnia membra cibantur
„ Venter alit corpus: fuerit si venter inanis
„ Omnia deficiunt, tenuantur robore membra,
„ Et contractu rigent arentibus ossa medullis „.

Difatti venendo alle leggi, si offre in primo luogo la *Novella* 161. *cap.* 2. che si attribuisce a Giustiniano, ma che i giureconsulti Ant. Agostini, Enrico Agileo, ed Enrico Scrimgero con maggior critica rendono all'imperatore Tiberio. In essa s'incontrano questi belli precetti di vera economia publica „ *Pluris a se fieri* (parla l'imperatore) *subditorum opulentiam et medelam, quam reditus, qui exinde inferuntur imperio* „ E poco dopo „ *Una haec res potentiae nostrae studio est, ut provinciae, et bonis gubernentur legibus, et tuto inhabitentur, neque non ex praesidum justitia fructum capiant, et tributa publica sine quaerela inferantur* „.

E tornando alla storia, Giulio Capitolino nella vita dell'imperatore Antonino cap. 12. riferisce per lode „ *Quod in compendii causis judicans, numquam fisco faverit* „ Lampridio parlando di Alessandro Severo narra „ *Quod ad aurum colligendum attentus, ad servandum cautus, ad inveniendum sollicitus fuerit, sed sine cujusquam excidio* „ Plinio nel panegirico a *Trajano* non poco gli dà lode dicendo „ *Praecipua gloria tua est, saepius vincitur fiscus, cujus causa numquam mala est, nisi sub bono principe* „ Nè minor lode meritò Giustiniano nella *L.* 7. §. 4. *cod. de cad. toll.* „ *Tantum nobis* (esso dice) *superest clementiae, quod scientes etiam fiscum no-*

torità de' giudizi, poichè dee questo ascriversi ad una *via di fatto* sostenuta dalla potenza, e sovversiva d'ogni principio di giustizia, e d'economia publica (1).

7. Quanto al regime ed economia comunale, questa suole presiedersi da un ministero, amministrazione, o pre-

---

*strum ultimum ad caducorum vindicationem vocari, tamen nec illi pepercimus, nec Augustum privilegium exercemus: sed quod comuniter omnibus prodest, hoc privatae nostrae utilitati praeferendum esse censemus, nostrum esse proprium subjectorum commodum, imperialiter existimantes* „ Su di che Giustiniano non abandonò il parere di Modestino, che interrogato un giorno *(L. 10. ff. de jure fisci)* se nel dubbio dovesse opinarsi per il fisco, rispose „ *Non eum delinquere, qui in dubiis quaestionibus contra fiscum facile responderit* „ E fu questo il consiglio, anzi il precetto di Trajano riferito da Plinio *in paneg. c.* 65. „ *In rostris simili tu religione, ipse te legibus subjecisti, quas nemo principis scripsit, sed tu nihil amplius vis tibi licere, quam nobis* „ Finalmente gl' imperatori Teodosio e Valentiniano nell'anno 429. emanarono la celebre *L.* 4. *cod. de leg. et constit. princ.* „ *Digna vox est majestate regnantis, legibus alligatum se principem profiteri. Adeo de auctoritate juris nostra pendet authoritas, et revera majus imperio est submittere legibus principatum. Et oraculo praesentis nostri edicti, quod in nobis licere non patimur, aliis indicamus* „ E lo stesso Teodosio *L.* 68. *cod. de app. et consult.* consagrò il principio „ *Salva enim nostrae reverentia majestatis, jus nobis cum privatis non dedignamur esse comune* „. Tacerò qui altri classici, ed altre leggi in proposito, per non distendermi troppo in una nota, ma non ommetto d'indicar di volo la dissertazione di Samuele Stricchio *Halae* 1634. *De sententia contra fiscum ferenda*, ove strettamente si provano questi due precetti. 1. Che in un caso dubbio, il fisco non gode alcun privilegio, nè deve abusare di alcun rescritto, per far preponderare il giudizio a suo favore. 2. Che in dubbio il fisco deve giudicarsi con le regole del gius comune, e riputarsi come un privato. Altra consimile dissertazione comparve in *Vittemberga* 1635. di Enrico Bergero „ *De jure fisci in dubiis quaestionibus* „ ove al §. 13. ponesi questa regola „ *Fiscus quoties res ambigua discutienda est, utitur jure comuni* „ Ma ormai (dicea Corippo) „ *de re fiscali manum de tabula* „.

(1) Leg. 16. Cod. *de trans.* „ *Caussas vel lites finitas, imperiali rescripto resuscitari non oportet* „ Leg. 3. Cod. *sententiam resc. non posse* „. *Impetrata rescripta non placet admitti, si decisae semel causae fuerint judiciali sententia, quam provocatio nulla suspendet: sed eos qui talia rescripta meruerunt, volumus a limine judiciorum expelli* „.

fettura generale delle comuni chiamata in alcuni stati *del Buon Governo*, che suol risiedere nella capitale, sotto la dipendenza del principe e del ministro per l' interno. Questa dipendenza nella capitale è utilissima per una suprema sorveglianza, e perchè le comuni non credansi emancipate ed indipendenti, veggendo l' ultimo anello dell' amministrazione nelle mani del sovrano. I legati, prefetti, sotto prefetti, delegati, e governatori delle provincie, sono ministri, ed organi dell' amministrazione, ministero, o prefettura generale delle comuni. Li *maires* altrimenti gonfalonieri, priori, o sindaci, sono i capi delle singole amministrazioni subalterne di ciascuna comune, sotto le istruzioni de' respettivi consigli, che corrispondono gerarchicamente con i sudetti ministri per mezzo del capo, e segretario di ogni comune. In conseguenza l' amministrazione comunale, è l' amministrazione di una grande famiglia, che ha i suoi libri di entrata, ed uscita detti *budjets*, ossia preventivi e consuntivi, ha i suoi consigli di famiglia, i suoi impiegati, le sue liti, le sue azioni, i suoi tutori, i suoi difensori, ed il supremo capo, ch' è il sovrano, a cui solo deve spettare di giudicare le differenze, e non scinder impoliticamente questo giudizio, distribuendolo nei capi delle provincie, poichè sarebbe lo stesso di cambiare in oligarchico, un governo monarchico, o disperdere in varie teste una prerogativa reale e sovrana, senza conservare quell'unità di massime che si richiede in questo ramo (1).

(1) Il governo de' Stati uniti d'America è piantato sul piano d' una grande amministrazione comunale, di cui il capo è un presidente, e non un sovrano. È questo però a credere d'un grave scrittore un governo imperfetto, e che in alcun tempo si scioglierà con una guerra civile, poichè manca il giudice supremo ed inappellabile, che faccia tacere i dissidenti, e decida sovranamente le questioni. Il presidente è *un mandatario* troppo

8. Per tali motivi sono applicabili alle comuni tutti i principj d' economia publica, sviluppati nel presente paragrafo, ed inoltre le leggi parziali, che regolano l' ufficio del capo, del segretario, de' consiglieri, e degl' impiegati delle singole comuni (1).

§. 4.

*Principj di diplomatica.*

382. L' arte diplomatica si divide nel rapporto *letterario*, e nel rapporto *politico*.

383. Il rapporto letterario presenta la diplomatica, come la scienza di conoscer l' autenticità, l' importanza, e la data dei titoli, trattati, e diplomi antichi: dessa forma il miglior appoggio alla storia, ed al diritto delle genti (2).

---

circoscritto per prender le occorrenti misure forti ed impreviste contro i suoi *mandanti*: così questa famiglia è troppo vasta, perchè non faccia insorgere spiriti inquieti ed ambiziosi, che preordinino la caduta dell'amministrazione immensa, per creare una crisi, e dopo di essa un nuovo ordine di cose, ed anco una sovranità. Il tempo giustificherà il vaticinio.

(1) Per lo stato pontificio, oltre l'antico Cohellio, ed il posteriore De Vecchis sul trattato *de bono regimine*; vi è una buona collezione publicata da Reginaldo Angeli intitolata „ *I doveri de' cittadini verso la patria*, *e degl' impiegati municipali con una collezione di costituzioni, editti, e circolari ad istruzione ed uso dei medesimi impiegati* „ *Roma* 1824. *presso Salviucci in fol.* I principj di economia publica sviluppati in quest'opera, e la saviezza delle leggi municipali, che si riportano, non sono idee estranee o inutili a qualsivoglia governo.

Della Diplomatica letteraria, e sue parti.

(2) „ La diplomatica nel rapporto letterario, è la scienza o l' arte di „ giudicare sanamente degli antichi titoli, e diplomi. Essa per oggetto ha „ le carte, di cui essa stabilisce l'epoca, per una conoscenza esatta della „ natura degli atti, delle scritture, e dei diversi usi proprj a ciascun se- „ colo, ed a ciascuna nazione ... Essa è l'appoggio il più autentico della „ storia, ed il fondamento del diritto delle genti. „ Così li dottissimi au- „ tori dell'opera: *Nouveau traité de diplomatique tom.* 1. *p.* 1. *Paris* 1750. Ved. la prefazione del trattato *De re diplomatica* dell' immortale Mabillon.

384 Perciò non è inutile a qualunque ministro la scienza diplomatica letteraria, per istudiare la natura, le abitudini, ed in-

---

La Paleografia riguarda una parte essenziale del rapporto letterario diplomatico, poichè insegna la letteratura alfabetica, rivolgendo cioè l'attenzione su i primi tentativi della scrittura alfabetica, e sulle prime memorie incise sopra pietre e metalli, che aprono il campo al conoscimento delle forme delle prime lettere, le quali per lungo tempo rimangono incerte nelle figure, nel numero, e nel valore, e quantunque derivate da una origine comune, prendono diversi suoni e configurazioni, secondo l'indole e le lingue de' popoli, dà quali vennero adottate.

Perciò la paleografia, è un fondamento della diplomatica (come prova il dottissimo Montfaucon nella sua „ *Paleographia graeca, sive de ortu et progressu litterarum graecarum* „ 1708. *in fol. fig.*, e la dissertazione del presidente Bouhier in fine di questa grand'opera „ *De priscis graecorum ac latinorum litteris*), ed è pertanto uno studio assai degno degli uomini di stato, ed addetti a diplomazia, poichè presta la chiave e la scorta alla interpretazione di monumenti scritti nelle antichissime lingue, quando tenevansi ancora le prime forme de' caratteri, siccome ne fanno chiara testimonianza le famose iscrizioni Amiclea e Sigea, e non poche altre che rimontano a quelle rimotissime età: o somministrano la chiave, per richiamare a nuova vita le lingue già da molti secoli perdute, siccome dopo la scoperta delle celebri tavole eugubine, e di altri monumenti scritti in quella lingua, si giunse ad ottener cognizione della lingua etrusca: e con questi mezzi, grandissimi frutti si ricavano, per conoscere l'indole e le relazioni de' popoli, la loro istoria, i loro trattati, e quei principj di politica da cui erano diretti.

Affine inoltre, e congiunta con la diplomatica, può dirsi quella scienza, che con nuovo vocabolo si chiama *araldica*, e con strana voce *Blasone* fu chiamata dai colori, e dalle figure dipinte sulli scudi, (poichè *blasonner* significa dipingere le armi); e spiega gli arcaoi motivi de' colori e della foggia delle armi principesche, cavalleresche, e di famiglie particolari, come pure gli emblemi de' varj cimieri delle antiche armature, dei sigilli e simili monumenti: discorre quindi intorno le origini, le dignità, i diritti, i titoli, i congiungimenti e successioni degli stati, e delle loro primiere famiglie: illumina la storia de' tempi più oscuri, presta e vicendevolmente riceve ajuti non pochi dalla giurisprudenza, dall' antica etichetta, e dal sistema politico del medio evo specialmente, aprendo larghissimo campo, onde svelare la verità, e ragionare sulle varie politiche vicende degl' uomini, e delle nazioni. E codeste cognizioni convengono

clinazioni delle nazioni, la loro fede o costanza, la loro indole caratteristica, onde prender norma ne' casi futuri (1).

385. La diplomatica nel rapporto politico comprende le relazioni, che si hanno con altri stati, a cui presiede il ministro degli affari esteri, (2, e sono esercitate dai nunzj, per la s. Sede,

---

espressamente agl'uomini dedicati alla carriera della diplomazia, e del reggimento politico dello stato, formando queste unitamente il completo rapporto letterario diplomatico.

Della Diplomatica politica.

(1) Un insigne autore risparmia di dar l'idea della diplomatica nel rapporto politico, poichè dice egregiamente „ Diplomata, juris gentium „ consuetudinarii et pactitii testes incorruptissimi sunt, omnique exce- „ ptione majores: Diplomata, temporum rationes mirum iu modum non „ nunquam turbatas iu promptu ponunt: Diplomata, locorum veros situs, „ fata et mutationes in apricum proferunt: Diplomata, summorum impe- „ rantium jura ab insidiis et insultu malevolorum vindicant: Diplomata „ avitam ordinum provincialium libertatem, contra Gnatones aulicos „ egregie tuentur. Denique ut paucis omnia complectar, omne jus sacrum „ et prophanum, sacros, civiles, et militares ritus, mirifice illustrant et ple- „ na luce suffundunt. Quae cum ita sint, non solum rei litterariae, verum „ etiam bono, et juri publico, tam utilia sunt, quam quae utilissima „. *Praefat.* Joan. Henrici Jungii, *ad Ludovici* Waltheri *lexicon diplomaticum.*

Cenni etimologici sul corpo diplomatico.

(2) Il vocabolo di *diplomatico*, o *diplomazia* nel rapporto politico, nacque a mio credere da nobilissima origine, cioè da una certa ambizione, che anticamente avevano i grandi di *ambasciare*, il che si facea col mezzo dei *diplomi*, e da cui nacque il titolo di *ambasciatore. L'ambasciare* era intercedere e sollecitare una grazia, che si concedeva con un diploma: *ambasciator* era l'intercessore, ed il protettore, che soleva firmarsi nello stesso diploma dopo il sovrano. L'ambasciatore divenne in seguito il rappresentante publico, e l'unione, che avevano co' diplomi li antichi *ambasciatores*, donò a questo ceto la qualità di corpo diplomatico. Prese pertanto un abbaglio il Vicquefort (alquanto superficiale e digiuno di cognizioni letterarie) nel suo trattato *de l'ambassadeur lib.* 1. *pag.* 4., ove riferisce la seguente forzata e sterile etimologia „ *La parola d'ambasciadore, ambasiadore, o embaxador, trae la sua origine dallo spagnolo embiar,*

dagli ambasciatori, plenipotenziarj, internunzi, inviati, incaricati, residenti, agenti, consoli, commissarj, segretarj d'ambasciata, e talvolta dai segretarj degli ambasciatori nell'assenza de' loro padroni (1).

386. L'esercizio di questi rappresentanti con carattere pubblico, nel mentre disimpegnano le istruzioni del sovrano respettivo, crea la diplomazia, e le così dette relazioni diplomatiche trà governo e governo, le quali altro non sono che una pubblica liturgia, cioè un' osservanza di massime, di regole, di

---

*che significa inviare* ,, . Ma senza criticare questa etimologia , come può vedersi nel Ducange e Muratori, giovi conoscere la vera origine diplomatica dagl'eruditi autori del *Nouveau traité de diplomatique* sopra citato *tom.* 5. *p.* 35. ivi ,, Ne' secoli 8. 9. e 10. quando si voleva ottenere dai ,, re, od imperatori di occidente una carta di donazione, di conferma, di ,, privilegio, o qualunque altro diploma, s'impiegavano delle persone del- ,, la prima distinzione, per sollecitare la grazia. Spesso vi s' impegnava ,, un arcivescovo, un vescovo, un abate, un duca, un conte, un cortigia- ,, no di credito , un officiale palatino , talvolta un principe , una princi- ,, pessa, e fino la regina, o l'imperatrice. Il sollecitatore si qualificava *am-* ,, *basciatore* nella sua firma, specialmente quando a sua diligenza si spedi- ,, va il diploma. Talvolta la sollecitazione era presso a poco così espressa ,, *Wanilo archiepiscopus ambasciavit: Franco praepositus hoc ambasciavit.* ,, *Theodoricus, et Anscharius comites ambasciaverunt* ,,. Se una regina od imperatrice fu incaricata d'ottenere il diploma, si aggiungeva *Domina* innanzi il suo nome. Talvolta l'intercessore era nominato con elogio p. e. *Hludovicus inclytus Marchio hoc ambasciavit. Hugo venerabilis Abba hoc ambasciavit* ,, Secondo m. du Canoe il sollecitatore firmava costantemente a piè del diploma, ma d. Mabillon non si decide su questo punto La formola d'ambasciata, o di sollecitazione, era situata comunemente vicino al sigillo, sotto il quale si andava a perdere. Nondimeno alcune di queste formole, benchè in picciol numero sono perfettamente leggibili. Se ne trovano nel IX. secolo sotto Carlo il Calvo, Carlomanno, e Carlo il semplice. Oggi i grandi *attergano* talvolta le suppliche.

(1) Veggasi più estesamente l'enumerazione del Vicquefort *lib.* 1. *pag.* 5. e seg., il quale merita di esser molto consultato in materia di prattica, e di etichetta. Ved. anche il Mably, *principes des negotiations etc. à l'Haye* 1757. ed inoltre il Martens, *precis de droit des gens moderne de l'Europe , Gottingae* 1789. 2. *vol. in* 12.

usi, di etichette, e di doveri, comunemente sanzionati dal diritto delle genti, per iscambievole norma e comunicazione de' governi, il cui dettaglio ha formato l'occupazione di uomini periti in quest' arte (1).

387. Ciò non ostante il fondamento di quest' esercizio consiste:

1. Nella probità (2).
2. Nella modestia (3).
3. Nell' esperienza (4).
4. Nell' accortezza (5).

---

(1) Ho già detto che in materia di prattica è stimabile il Vicquefort l' *ambassadeur, et ses fonctions* 2. *vol. in* 4. Trovasi in quest' opera tutto il dettaglio di quest' esercizio diplomatico, e vi sono i doveri, e le attribuzioni di questi rappresentanti con carattere pubblico. Tuttavia l' autore che ha corretto in molte cose anche il *Vicquefort*, e che può esser un manuale utile si è: *Le ministre public et ses fonctions* de M. J. Sarras du Franquesnay, Amsterdam 1731. in 18. Ho ravvisato in questo autore una gran critica, ed un gran criterio. Anche il Vattel, *Le droit des gens* è un autore assai stimato e citato in diplomazia.

(2) Probità,, Cic. *ad Q. fratr.* ,, *Melior est respublica, et prope tutior, in qua princeps malus, ea, in qua mali, principis, ministri* ,, Aur. Vittore *de Caesar.* ,, *Moderatores errare minus fas est. Probus eligatur minister, in quo vita quae super omnia spectanda commendatur* ,, Casmannus *doctrina politica p.* 108. *Francf.* 1603. Ved. Gaudentii *de candore politico*: Pisis 1646. in 4. opera alquanto rara e dotta.

(3) Modestia ,, *Omnis minister sit modestus, metiatur se, sua non principis fortuna: agat quidquid agat sine jactantia. Invidiam minister omnem a se amolietur. Det igitur operam modestus, ut accepta omnia principi ac Domino suo gratus referat. Nihil sibi adscribat:* Tacitus ait ,, *Ne ad famam tuam gestis exultes, sed ad auctorem et ducem, ut minister, fortunam referas.* ,, Dio scribit ,, *Agrippam duorum admonuisse virum in aula salvum futurum: Unius ut difficultatem rerum ipse amolietur: alterius ut gloriam impositae summae minus illi reliqueret* ,, Casmannus *l. c. p.* 180.

(4) Esperienza ,, *Hominibus rempublicam tractantibus puto valde necessariam esse praeteritarum rerum cognitionem, ut in similibus casibus exempla in promptu habeant* ,, Dionis. Antiq. lib. 5.

(5) Accortezza ,, *Extremae sit cautus minister: nam monet* ,, Seneca ,, *Fraus sublimi regnat in aula* ,, Et ex Sall. ad Caes. ,, *In aula ad reprehendenda aliena dicta et facta ardet omnibus animus* ,, Et Tac. lib. 1.

5. Nella dignità (1).
6. Nella segretezza, la quale se venga violata, trascina altri difetti (2).

§. 5.

*Principj di politica.*

388. V' ha la *politica propria* detta, *la ragion di stato*, la quale consiste nella respettiva costituzione, nella carta, nello statuto, e nella unione delle massime regolamentarie dello stato, dette talvolta *massime ministeriali*, che servono al reggimento dello stato specialmente interno (3) e che devono sostanzialmente livellarsi ai dettami utilissimi de' libri santi (4).
389. V' ha la *politica* estera o esterna, la quale consiste nelle differenti massime, che adotta il ministero con l' intelligenza

---

hist. „ *Secretis criminationibus culpant ignavum, et ut decipiatur, palam laudatur* „ Lips. politic. lib. 11.

(1) Dignità „ *Si quis in fastigio positus est, ab humili et trita consuetudine vacare, fas est* „ Valer. Max. lib. 2. cap. 6. „ *Viles ministri, vilescere faciunt Dominos. Vilitas autem praecipue ex virtutis defectu aestimanda* „ Casmannus l. c. p. 108.

(2) Segretezza „ *Secretum extraneo ne reveles, ne forte insultet tibi cum audierit, et exprobare non cesset:* „ Prov. 25. v. 9. „ *Qui ambulat fraudolenter, revelat arcana, qui autem fidelis est animi, celat* „ Prov. 21. v. 13. „ *Vitia quae virtutibus legati opponuntur, sunt levitas, loquacitas, arcanorum proditio, rixositas, morositas, veneris vel vini excessus, mendacium, peregrinitas, avaritia, nam muneribus homo facile corrumpitur* „. Ernestus Gockelius de europaeis legibus. Aug. ad Viad. 1667. pag. 935. „ *Ved.* Ahasuero Fritschio de peccatis ministrorum principis concl. 39. de secreto pag. 116. Ienae 1765.

(3) „ Πολιτικη *generalis aut propria, prudentiam regendarum quarumcumque civitatum et imperium in alios docet* „ Everardus Otto *notitia rerump.* in proleg. *Traj. ad Rhen.* 1739. *in* 8.

(4) Il celebre mgr. Gio. Benigno Bossuet l'onore della Francia, somministra a chiunque la convinzione di quest'arte nell'opera dottissima ristampata in Venezia 1730. *vol.* 2. *in* 8. intitolata „ Politica estratta dalle parole della scrittura „ quest' estratto è sublime, e presenta i veri fondamenti della più profonda politica.

dell' autorità sovrana, rapporto i stati esteri, quali sono comunicate per l' esecuzione, al corpo diplomatico (1) che devono altresì livellarsi ai sudetti principj ispirati.

390. Dove esiste una costituzione, uno statuto, od una carta, egli è principio di politica per parte del ministero di non suggerire, nè consigliare, nè sollecitare direttamente, o indiret-

---

(1) Vi sono molti trattati e collezioni intere di massime politiche, ministeriali, diplomatiche, aforismi di stato, teorie di ragion pubblica, tra le quali v' ha il Chokier *thesaurus aphorismorum politicorum partes tres Leodii* 1643. *in fol.* Federico Reinhardo *theatrum prudentiae elegantioris ex Justi Lipsii libris politicorum erectum, Vitembergae* 1702. *vol* 2. *in* 4. Giuseppe Gorini corio *politica*, *diritto e religione Milano* 1742. Cristoforo Pellero *politicus sceleratus impugnatus*, *idest compendium politices novum Norimbergae* 1698. in 4. E vi ha fra i greci un' opera quasi sconosciuta ai dotti, ove trovansi sensatissimi precetti di politica, e ciò che v'ha di mirabile, quest' opera è di una donna dottissima, cioè dell' imperatrice Eudossia *Macrobolitissa* che intitola il suo trattato – Jonia – diretto a *Costantino duca*, e poscia *a Romano III* imperatori di Costantinopoli, la qual opera sotto il titolo – Anecdota Graeca e mss. inaeditis eruta – pubblicò in due vol. *in* 4. *l' esimio letterato* M. D'Ansse de Villoison: Venezia 1781., ma nel solo testo greco, per cui l' opera è rimasta quasi dimenticata, e neppur cognita a molti dotti.

Ma sulle opere di questi e simili autori, bisogna osservare, che a' dì nostri non sembrano di molta importanza, perchè le massime di politica sono variabili secondo le epoche, le dinastie, le rivoluzioni, la civilizzazione, la natura, le abitudini, e la religione de' popoli, meno alcuni precetti sostanziali che possono dirsi immutabili.

Peraltro molte verità, pe' tempi nostri, molte massime eccellenti di politica, miste tuttavolta a qualche spirito di partito, a qualche eccesso di amor proprio, a poca riserva e criterio nel censurare il personale del clero le varie leggi ecclesiastiche, trovansi nelle *Istituzioni politiche* del barone de Bielfeld *nouvelle edition a Paris* 1761. *vol.* 4. *in* 12. Tuttavia queste istituzioni che devono esser lette da un uomo di senno e di buona morale, possono formare un grand' uomo di stato, ed io le preferisco a mille opere di questo genere. I publici avvenimenti banno giustificato non poche profezie politiche, e verità esposte da quest' autore. Vivea il medesimo sotto Benedetto XIV., di cui fa un' elogio il più nobile e sincero che possa desiderarsi nel *vol.* 1. *p.* 424.

tamente l'alterazione delle massime stabilite, sebbene lo comandasse il principe, poich'esso stesso è soggetto ai patti, che ha giurato (1).

391. Dove non esistono tali limitazioni all'autorità sovrana, spetta al ministero di non consigliare l'alterazione dell'impianto fondamentale consentito da una lunga osservanza, ma riparare i disordini per via di correzione, come si è previsto nell'articolo 381 (2).

392. Quanto alle grazie sovrane, che passano pe'l canale del ministero, spetta al medesimo di consigliarle:

1. Non dannose all'interesse dei terzi (3).
2. Non dannose allo stato (4).
3. Che non siano eccessive troppo ed esorbitanti (5).

---

(1) „ Non decet servum dominari principibus „ Prov. 19 *v.* 10. „ Anima quae juraverit, et protulerit labiis suis, ut vel male quid faceret, vel „ bene, et id ipsum juramento firmaverit, oblitaque postea intellexerit „ delictum suum, agat poenitentiam pro peccato „ Levit. 5. *v.* 4. „ Sunt „ principes a statuto coerciti, quibus hoc frequens est in sermone, ut di„ cant habere se privilegia, ut quantum velint exigant a populo.... Qui „ vero comparandae gratiae causa, potestatem hanc illi tribuunt, id certe „ parum liberaliter et provide agunt „ Pr. Comisaeus *lib. X.*

(2) È ottimo di aggiungere la sublime avvertenza di Aristotele *polit. II.* „ Magistratus leges ferat paucas: novas addat parce: rarissime ni„ si ex evidenti utilitate refigat latas: Nam leges humanae caussam a prin„ cipe, robur a consuetudine habent: utriusque contemptum adfert legum „ crebra mutatio. Et manet inde perniciosa consuetudo non obtemperan„ di magistratibus. Tutius degunt, qui iisdem legibus etiam malis utun„ tur: eodem modo, rempublicam capessunt, quam qui mutationibus „ gaudent „.

(3) Leg. 32. Cod. *lib.* 4. *tit.* 65., L. 2. Cod. *lib.* 7. *tit.* 62., L. 10. Cod. *lib* 6. *tit.* 23., L. 5. Cod. *lib.* 6. 8. *tit.* 56., L. 3. *eod. lib.* 8. *tit* 40., Leg. 29. *dig. lib.* 1. *tit.* 7., *Leg.* 13. *in princ. ff. lib.* 4. *tit.* 4., Leg. 3. Cod. *lib.* 8. *tit.* 40.

(4) *Leg.* 3. Cod. *lib.* 9. *tit.* 24., *L.* 6. 11. 12. Cod. *lib.* 4. *tit.* 61. *Leg.* 7. Cod. *lib* 1. *tit.* 19., *Leg.* 6. Cod *lib.* 1 *tit.* 22., *Leg.* 6. *l.* 8. *t.* 12.

(5) Ciò allude all'innalzamento eccessivo di favoriti, agl'esorbitanti favori che si usano verso i parenti, affini, o nepoti, all'intrapresa di opere

393. Il fondamento poi di ogni politica interna si è che sussista nello stato una religione dominante, e se sia possibile la vera, che è la cattolica: entra pertanto nella politica di punire i perturbatori della religione dello stato: permettere con difficoltà mescolanze e stabilimenti di fazzioni, di sette, e d'altri culti, e molto meno l'ateismo dichiarato, e lo scetticismo morale (1).

---

troppo gigantesche, e di lusso, nel che s'incontra sempre la mormorazione del popolo, e si sbilancia l'economia publica. La soverchia profusione, e liberalità non deve mai consigliarsi „*Maxima sibi et provincialibus damna intulerunt principes, qui profuse temereque donando per otia pacis, vanis sumptibus, paratos ad necessitates thesauros, exhauserunt*» P. Jovius *hist. l.* 14. Il Guicciardini declama su di ciò con sano criterio nella sua Ist. *lib. XII.*

Eloquenza di Lipsio contro gli atei ed i scettici morali.

(1) „ Lipsio *polit. lib.* 4. *cap.* 2. „ Sane in omni republica „ Primum est „ curatio rerum divinarum „ Arist. 7. *polit. cap.* 8. Nec decet solum, sed „ expedit: Tutelae suae primum, quia verissime „ Cyrus *ratiocinabatur:* „ Si omnes familiares imo et subditi, Dei metuentes erunt; minus per eos, „ aut inter se aut in ipsum aliquod illiciti patratur. „ Xenoph. *paediae l.* 8. „ Ausus est gloriari Tullius, romanos non calliditate aut robore, sed pietate ac religione, omnes gentes nationesque superavisse: Orat. de Arusp. „ resp: Nam ait Lact. *de ira cap.* 12. „ Religio et timor Dei solus est qui „ custodit hominum inter se societatem. Tolle hoc vinculum, vita homi- „ num stultitia, scelere, immanitate complebitur „ Exod. *cap.* 8. „ Idem- „ que contingendum si religiones confundis. Nec enim audiendi Aegyptii „ illi reges, qui variam et miscellam religionem induxerunt pro stabilien- „ do sceptro, et ne umquam conspirare inter se Aegyptii omnes pos- „ sent „ Diod. Sic. *lib.* 2. „ Ob fatui! unionis auctor, religio illa una: et „ a confusa ea, semper turbae. Musarum ille pater ( Mecenas apud Dio- „ nem Cassium *lib.* 52.) quanto melius in isto monito ad Augustum„. Divi- „ num illud numen omni modo, omni tempore, ipse cole juxta leges pa- „ trias, et alii ut colant, effice: Eos vero qui in divinis aliquid innovant, „ odio habe, et coerce, non deorum solum caussa, sed quia nova quae- „ dam numina hi tales introducentes, multos impellunt ad mutationem „ rerum, unde conjurationes, seditiones, conciliabula existunt, res pro- „ fecto minime conducibiles principatui „ Oh verba!.... Haec vera prudentia. Et tenenda religio ex ritu veteri: ait Cic. 11. *de Div.* „ Majorum

394. Quanto all' estero, il principio di non intervenienza negli affari degl' altri stati, è un principio lodevole di politica diplomatica, che tende ad aumentare la fiducia negl'esteri di niun sospetto d' invasione, e tende a mantener lo stato in un piede di pace (1).

395. Non lice peraltro di ampliare eccessivamente il principio di non intervenienza, fino a fomentare segrete rivoluzioni, ed impedire ad un sovrano naturale d' intervenire alla propria garanzia contro la ribellione dei suoi sudditi (2), poichè sa-

---

,, instituta tueri sacris caeremoniisque retinendis, sapientis est ,, Et Arist. *Rhet. ad Alex.* ,, Patrios ritus migrare aut violare, ubique gentium nefa- ,, rium habetur. Puni igitur, si quis turbat. Jure a Diis proximus ha- ,, betur, per quem Deorum majestas vindicatur ,, Justinus *lib.* 8. ,, Se- ,, rio serio hoc imbibe, ait Lact. *lib.* 5. *Instit. cap* 20. ,, Nihil esse in re- ,, bus humanis religione praestantius, eamque summa vi, oportere, de- ,, fendi ,,.

Lo stesso Lipsio nel *libro adversus dialogistam*, vale a dire contro un' ateo politico che censurò questi principj, così prosiegue *p.* 144. ,, Re- ,, ligio et timor Dei custodit societatem: quod facit etiam vana religio, ,, nec umquam aut usquam respublica stetit, sine specie aliqua religionis. ,, Quanta igitur verae illius vis est, cujus umbra substinet hanc molem? ,, Plutarchus *pulchre* ,, At mihi urbs videtur citius sine solo, quam respu- ,, blica sine opinione de Diis aut constitui, aut constituta servari: nam ,, religio vinculum sive coagulum est omnis societatis, et justitiae firma- ,, mentum ,, È interessante che il dotto politico, scorra tutto questo libro *adversus Dialogistam.*

(1) Lipsio *polit. lib.* 4. *cap.* 9. ,, Regibus ista suadeo: quies vobis ,, tutior, nec de obtinendo laborare, sed tenendo ,, Scitote ait Livius *lib.* 34. ,, Testudinem ubi collecta in suum tegmen est, tutam ad omnes ,, ictus esse: ubi exerit partes aliquas, quodcumque nudavit, obnoxium, ,, et infirmum habere ,, e *nel lib.* 5. *cap.* 4. ,, Maneas in legittima defen- ,, sione, nec aliquo praetextu pedem manumque promoveas, et aliena ap- ,, prehendas. Quod romanos fecisse, ingenue fatetur romani eloquii flos ,, Cic. *lib.* 3. *de rep.* ,, Noster populus (ait) sociis defendendis, terrarum ,, jam omnium potitus est ,, male: nec tu imitare ,,.

(2) ,, Qui seditioni vel favent, vel eam promovent, aut saltem non ,, impediunt cum possunt, vel alias sese miscendo, vim publicam commit- ,, tere censentur, plane impunes abire non possunt, sed pro gradu mali-

rebbe questo un principio distruttivo degli altri governi: come pure, non lice impedire al capo della religione dello stato di non risentirsi, nè adottare misure di rigore, nella violazione aperta dei diritti, e stabilimenti religiosi, e nell'oppressione delle persone addette al culto, giacche sarebbe que-

---

„ tiae, et culpae suae, poenas quoque luere tralatitium est „ Georg. Henr. Ayrerius *de perduellione seditiosorum inter opusc. minora : vol.* 3. *Gottingae* 1752. Di fatti non v'ha cosa più ostile che impedire la difesa altrui, o se siavi sudditanza, astenersi dalla difesa del proprio sovrano, e consigliare questa massima, per togliere al sovrano ogni risorsa ed ogni mezzo di difesa, lo che equivale ad una aperta ribellione con appensamento proditorio, per cui s' incontra il delitto di lesa maestà. Questa politica è sempre riprovata. Ved. il Pellero, *politicus sceleratus*, *impugnatus. Noribergae* 1698 *in* 8. Oltredichè „ In casu civilis discordiae, is qui „ solitarius separatusque a comuni malo civitatis secesserit, is domo, pa- „ tria fortunisque omnibus careto, exul extorrisque esto „ Agell. *Noct. act. lib.* 2. *cap.* 13. „ Ubi domestica quies seditionum agitur fluctibus, „ plus valet quod violentia cogit, quam quod suadet et praecipit ve- „ recundia „ Valer. Max. *lib.* 3. *cap.* 8. „ Qui contra imperatorem suum „ seditionem permittit, vel repressionem impedit, is in suam ipsius salu- „ tem seditiosus est „ Xenophon. de *exped. Cyri lib.* 6. Ved il bell'apologo di Menenio Agrippa riferito da Liv. *Decad.* 1. *lib.* 2. sulla congiura delle mani di non dare alimento al capo, per cui ne pativa il ventre, e ne languiva tutto il corpo. Ulpiano nella *L.* 1. §. 1. *dig. ad L. Jul. maj. Majestatis* „ *Aut crimen illud est quo adversus securitatem po. ro. committetur, et tenetur is, cujus opera dolo malo consilium initum erit . . . quo armati homines cum telis lapidibusve in urbe sint, conveniantur adversus remp: locave occupentur vel templa, quove coetus conventusve fiat, hominesve ad seditionem convocentur* „ E secondo la dottrina di Paolo *sent. recept. L* 5. *tit.* 29. §. 1. „ *Lege Julin majestatis teneri eum, cujus ope, consilio, adversus imperatorem vel remp. arma mota sunt, exercitusve ejus, in insidias deductus est.* „ Ved. il Tuldeno ad *tit. cod. de seditiosis*. Il Gottofredo nel bel commentario della *Leg. quisquis C. ad L. Jul. maj.* Ant. Matteo *de criminibus lib.* 48. *tit.* 2. *c.* 2. *n.* 5. Bocero *de crim. maj. cap.* 2. Gio. Meutero *diss. de crim. laesae maj. cap.* 9. Mullero e Straucchio sullo stesso tema con Fed. Stypmanno *de majestate laesa per tot.*

sto un' altro principio impolitico, e pericoloso (1). Peraltro il principio di non intervenienza benchè si restringa ne' giusti suoi limiti, non esclude la cautela di tener munite le fortezze, ed il servizio di una imponente difesa, anche sul piede di pace (2).

---

(1) Anzi è precetto di politica, non solo di secondare i sforzi del capo della religione dello stato, ma d'avere in odio direttamente qualunque innovazione. Lipsio *adv. dialogistam pag.* 146. ivi „ *Eos vero qui in divinis aliquid innovant, odio habe et coerce* „ Tanto meno col pretesto di non intervenzione si deve permettere l'alterazione del culto, giacchè dice s. Ambrogio *ad Valent.* „ *De negotiis civilibus si quid statuitur, nemo putat esse violandum: et praeceptum de religione calcabitur?* „. E riprende il Lipsio *l. c.* „ Ita semper in omni bona republica factum, et sic fiet, „ quidquid velint licentiosi. Nam apud omnes gentes coerciti novatores „ et puniti. Graecos vides? Reperies Socratem, et Protagoram damnatos, „ Anaxagoram, et Aristotelem accusatos ob novitatem in religione. Quin „ et ateniensium talis hic calor (Josephi verba sunt lib. 2. contra Apion.) „ ut eos qui verbulum modo affarentur, praeter leges de Diis receptas, „ sine ulla venia punirent. Abis ad romanos? Par erat cura et severitas. „ Quoties (inquit Livius lib. 39.) patrum avorumque aetate negotium magistratibus datum est, ut sacra externa fieri vetarent? Judicabant enim „ prudentissimi viri, omnis divini humanique juris nihil aeque dissolven- „ dae religionis esse, quam si non patrio, sed externo ritu sacrificaretur „. „ Et apud Sinenses lex est. „ Ne qua religio alia admittatur, sine scitu re- „ gis et consilii, qui alter capitale ei sit. Illud breviter et uno verbo di- „ cam, semper coercitionem in novatores fuisse, pro tempore scilicet ad- „ strictam magis aut remissam, pro secta, lenem aut severam „ E nelle note *lib.* 1. *polit. cap.* 3. „ Serio cogitare debet princeps et magistratus „ quod religio neglecta aut prolapsa, traxit semper rempublicam secum et trahet. Hinc Horatius

„ Dii multa neglecti dederunt
„ Hesperiae mala luctuosae „.

(2) „ *Non ignavia, magna imperia contineri, sed virorum armorumque faciendum certamen* „ Tacit. 15. *annal.* „ *Fas est magnitudinem suam, justitia tueri* „ Id. *de moribus german.* „ *Nulla magna civitas diu quiescere potest sine armis, nam si foris hostem non habet, domi inveniet* „ Liv. *lib.* 30.

396. Non giova alla politica d' istituire una polizia troppo vessatrice o troppo arbitraria. Dessa deve rientrare ne' suoi confini, là dove cominciano le attribuzioni della giustizia civile e criminale. Giova pertanto d' istituire un sistema di polizia utile e sobrio, per la sicurezza dello stato, della vita, dell'onore, e delle sostanze de' cittadini. Spetta a questo sistema di polizia d' isventare le cospirazioni, disperdere i faziosi, impedire i delitti, i libelli famosi, le satire, o pasquinate, l' ubbriachezze ed infamie pubbliche, il libertinaggio, i furti, le truffe, i delitti e le massime contro la religione dello stato, i spergiuri, le bestemmie, gl' incendj, le liti del popolo, e tutto ciò che può turbare il riposo pubblico, o formar il danno de' particolari. Ma la polizia non deve crear leggi o istituzioni arbitrarie, nè invadere il potere giudiziario. La legge deve aver preveduto e specificato tutti i casi. I giudici civili e criminali devono conoscere dei prevenuti. Perciò è un precetto importante di politica, che la polizia dee trovarsi in mezzo alla legge, ed alla giustizia, non per giudicare del merito dei delitti politici, ma per servire l'una e l'altra con la sua vigilanza e mano forte (1).

### Sezione 4. (*)

### *Del ramo giudiziario.*

397. Appartengono al ramo giudiziario:
   1. I giudici.
   2. I litiganti.
   3. I difensori.

---

(1) Questi sono precisamente i principj politici di M. Bielfeld *Institutions politiques chap.* 8. *de la police* §. 7. 8. *p.* 282. *suiv.* della citata edizione di Parigi 1761., quali principj non può a meno di adottare qualunque principe intelligente.

(*) Essendo più estesa la presente rubrica, si dà per *sezione*, e non per *paragrafo*, esiggendo alcune suddivisioni in paragrafi.

4. I notaj, cancellieri, e professioni analoghe. Ciascuna parte ha lo sviluppo dei respettivi doveri.

### §. 1.

### *Doveri dei giudici.*

398. Vi sono i giudici nel rapporto civile, e nel rapporto criminale. Il rapporto civile si suddivide in giudizio contenzioso, giudizio economico, ed esercizio di volontaria giurisdizione. Il rapporto criminale si suddivide in giudizio capitale, e giudizio correzzionale.

399. Separando l' esercizio di volontaria giurisdizione chiamato altrimenti *officio nobile*, e che consiste nel diritto piuttosto di equità che di giustizia, cioè di aderire o nò a petizioni indifferenti previste dalla legge (1), tutti gli altri giudici siano civili o criminali, sono soggetti egualmente alli medesimi doveri.

400. Ogni giudice (sia anco un tribunale composto di più giudici) non è legislatore, ma mercenario, cioè famulo della legge (2).

401. Il diritto d' interpretare non si estende, nè a cambiare o modificare la legge qualunque ella sia, nè la volontà del legislatore (3).

---

(1) „ Nobile officium judicis hoc dieitur, quod non inservit aetioni, „ sed per se stat, et vel proprio motu, vel ad meram implorationem, ubi „ nulla competit actio, exercetur. Exempla sunt petitio bonorum succes- „ sionis, contra aut secundum tabulas, petitio tutorum, vindieatio liberi „ hominis, restitutio in integrum, interpositio decreti in alienatioue prae- „ diorum minoris, et similia „ Gaspar Zieglerus *De judicum officio et delictis vol.* 1. *p.* 22. *Vitembergae* 1754.

(2) „ Mercenarium officium dieitur, quod actioui formaliter in judicio „ *inductae* inservit, ad quam ita adstrietum est, ut secundum naturam istius „ actionis, sententiam pronunciare, et totum proeessum dirigere, necesse „ sit „ Zieolero l. c. Ved. anco il Gutholt *De jurisdict. num.* 271. *e seg.*

(3) *L.* 5. *cod. de legib. L.* 29. *l.* 30. *ff de legib.* Alciat. *παρεργον c.* 7. Zieolero *vol.* 2. *p.* 673. „ Si verba tantum obscura suut, de sententia au-

402. Il motivo di equità estrinseca, non può neppure escusare, ma deve in tal caso il giudice consigliare il ricorso al principe (1).

403. L' equità deve usarsi, dove intrinsecamente lo consiglia, o lo permette la stessa legge (2).

---

„ tem legis, et mente legislatoris abunde constet, atque ex hac de illo-„ rum explicatione judicari queat, non erit tum a principe interpretatio „ petenda, sed judicis tum partes erunt, ut ipse, legis verba in sensu eo „ quem cognitum habet, ad factum applicet. Qui enim salvis verbis legis, „ sententiam ejus circumvenit, in fraudem legis fecisse dicitur: neque poe-„ nas evitabit, qui contra juris sententiam, se, sola praerogativa verbo-„ rum fraudolenter excusat. Verba animi sunt inventa, ut menti, et re-„ bus proferendis inserviant, non ut mens, et res ipsis subjiciantur, et „ accomodentur „.

(1) *L.* 12. *ff. qui et a quibus manum*, dove dice Ulpiano „*quod quidem per quam durum est, sed ita lex scripta est:*„ Ziegléro *vol.* 2. *p.* 676. „ Judicis „ non est dijudicare justum sit, nec ne, quod legibus superioribus sanci-„ tum fuit, neque debet ille sub aequitatis specie vim auctoritatemque „ juris aperti, et legem perspicue scriptam temere evertere, idque si „ facit, extra limites officii sui vagatur, et aequitatem sibi constituit ex-„ tra jus, plane cerebrinam, et captiosam „ e *pag.* 675. „ Extrinseca aequi-„ tas dicitur, quae obversa fronte cum jure committitur, et non a verbis „ solum, sed etiam a sententia scriptae legis aliena est. Haec vero judicis „ privati non est, sed solius principis potestati reservatur ad L. 21. §. 1. „ ff. qui et quibus, L. 1. cod. de leg., ita ut ex ipsius potestate legislato-„ ria dependeat duritiem legis, suae humanitati incongruam emendare, „ uti dicitur L. 9. cod. de legibus „ Donell. *lib.* 1. *cap.* 13. „ Principis „ interpretatio unum ab altero separat, jus nempe ab aequitate, sed ju-„ dex per suam interpretationem aequitatem non a jure separet, sed tan-„ tum a verbis juris, quippe quae sine sententia legis non sunt „.

(2) *L.* 14. §. 14. *dig. de religios. L.* 4. §. 1. *ff. de eo quod certo loc. L.* 85. §. 2. *ff. de rejud.* ed ivi il Gottofredo: siegue il Ziegléro *p.* 674. „ Intrinseca aequitas dicitur, quae legibus aliis adjuta, regulam juris „ scripti, ejusque rigorem ex mente legis et facti circumstantiis temperat, „ et inflectit, dum nimirum legem plus aliquid sensisse ac voluisse, quam „ verbis expressis constat: Occurrunt enim in facto tales saepenumero „ circumstantiae, quae non omnino similes sunt illis, de quibus lex lo-„ quitur. Hic ergo ne sententia impingat in justitiam naturalem, attem-

404. Perciò quei tribunali, ch' eccedono in arbitrio, e sotto specie di equità, discostandosi dalla legge, permettono ai difensori di prender esclusivamente norma ne' giudizj dalle loro decisioni, anzichè dalla legge, commettono una ribellione aperta contro l' ordine publico, ritenendo per norma de' litiganti sentenze, e decisioni, frequentemente mutabili, estranee agl'altri casi, false, ed erronee, per cui tali giudizj, come opposti alla legge, sono rigorosamente atti nulli, giammai prescrittibili, e senza bisogno di appellare dalli medesimi (1).

405. Ne' soli casi in cui la legge lascia all' arbitrio del giudice di stabilire una somma in via civile, od una pena in via criminale, potrà il giudice sobriamente usare *del potere discrezionario,* non già con sommo rigore, poichè sarebbe allora una ingiuria, dovendosi attenere all' equità (2), nè con

---

„ peratione quadam, vel potius vera legislatoriae intentionis explicatione „ opus est. Et haec aequitas ad officium judicis spectat ... Aequitas igitur, quae ad judicem spectat, legi inservire, nec a sententia ejus divertere debet „.

(1) *L.* 27. *ff. de rejud. L.* 1. §. 2. *ff. quae sententia sine appellat. L.* 19. *ff. de appell.* „ Ziegleao *pag.* 606. „ Si sententia contra juris rigorem data fuerit, valere non debet, et ideo sine appellatione causa denuo induci potest. Non jure profertur sententia, si specialiter contra leges vel rectum, vel constitutionem fuerit prolata: unde si quis ex hac sententia appellaverit, et praescriptione sub motus sit, minime confirmatur ex hac praescriptione sententia. Unde potest causa ab initio agitari,,.

(2) *Summum jus, summa injuria* „ Tull. *lib.* 1. *de offic.* Arg. *L.* 1. §. 1. *ff. si quis test. lib. L.* 1. *ff. de eo per quem fact. L.* 13. *ff. de poenis* „ Ziegleao *p.* 680. „ Ubi certum constitutum non est, uti contingit in „ delictis extraordinariis, judex liberiorem habet arbitrandi, et decernendi potestatem. Liberiorem dixi, ne intelligas liberrimam. Est enim tum „ quoque observanda a judice proportio aliqua inter delictum, et poenam, temperata tamen, et cum lenitate quadam conjuncta „. Quanto all'esercizio di tal equità, detta altrimenti *potere discrezionario*, il giureconsulto Claudio Saturnino nella *L.* 16. *ff. de poenis,* insegna ai giudici di considerare sette condizioni, cioè l'*indole della causa*, la *qualità delle persone*, il *luogo*, il *tempo*, la *qualità* della cosa dedotta in giudizio, la *quantità* che si domanda, e l'*evento*, o *conseguenza*, che ne verrebbe, e

soverchia indulgenza fino a dispensare dall'ammenda, poichè il diritto di dispensare è un diritto sovrano, e che spetta alla publica autorità (1).

406. Per esercitare l'officio di giudice con giusto criterio, fa d'uopo, che il giudice sia conscio a se stesso della sua idoneità, e della sua scienza legale, essendo in obligo di supplire l'applicazione delle leggi ignorate dai litiganti (2).

407. Perciò è responsabile nella sua coscienza, se essendo inabile, sollecita, od accetta l'impiego (3), tanto per le conseguenze umilianti, che ne riceve l'ordine publico (4), quan-

---

dietro l'esame di tali circostanze inalzare, od abbassare la bilancia dell'equità, e dell'arbitrio giusto.

(1) ,, Mitigandi facultas ad interpretationem legis pertinet, quae fit ,, secundum aequitatem, et cum temperamento aliquo. At dispensare non ,, est ex aequo et bono interpretari, sed a lege excipere quempiam ex ,, subditis, eique licentiam et facultatem concedere, sine qua legi esset obnoxius . . . Mitigatio de qua diximus, pertinet ad officium judicis, leges applicantis et interpretantis, sed dispensatio illi tantum competit, ,, qui summam in republica tenet potestatem . . . Quod de legibus poenalibus dixi dispensandi in illis potestatem soli principi competere; id, ,, de quibusvis aliis legibus locum habet, eo quod, ut aliquis a vinculo legis liberetur, necesse sit ut relaxatio fiat ab eo qui legem tulit, atque ,, illi vim obligandi indidit ,, Zieglero *p.* 681. 682. Ved. Laymanni *theolog. moral. lib.* 1. *tr.* 4. *cap.* 21. *num.* 1.

(2) ,, *Noli quaerere fieri judex, nisi valeas virtute irrumpere iniquitatem* ,, Eccl. 7. v. 6. ,, *Erudimini qui judicatis terram* ,, Abbas Panormitanus in v. 10. *cap. Raynutius num.* 11. *X. de test.* ,, *Ubicumque aliquod jus e deductis in judicium competit parti, licet pars ignoret, potest et debet judex ex officio supplere, cum ipsi notorium sit* ,, .

(3) Azorio *Instit. moral. lib.* 4. *e* 14. in fine ,, *Utrumque hic complector et eum qui ambit, ac affectat munus judicis, et eum qui non adfectat, si sibi oblatum, suscipit. Uterque peccat si inhabilis est, magis tamen ille, quam hic* ,, .

(4) Daniele Heinsio *de laude asini* presso il Zieglero *vol.* 1. *pag.* 47. ,, Id vero pessime se habet in rep. et fieri tamen consuevit. ut neglectis ,, veris virtutibus, tantum respiciatur ad eos, quos favor, sanguis, aut affectus, commendatione sua profert. Atque hinc fit, ut pleraque reipub. ,, officia, tam prodigiosis hominum portentis, tamque indignis asinis con-

to per i danni, che può arrecare, e deve risarcire un giudice ignorante (1).

408. Qualunque giudice imperito o negligente, non deve tranquillizzarsi, con la fiducia di abandonarsi interamente, anzichè per semplice consiglio, ad interposta persona o privato uditore (2) giacchè con la propria coscienza deve giudicare, e non già con la coscienza altrui, secondo lo stesso voto della legge. Si eccettuano da ciò quei supremi capi di tribunali che per istituto o per legge sono rappresentati da' così detti giudici uditori, presso i quali risiede solo tutta la responsabilità de' giudizj.

409. In quanto all'esercizio sono vincolati i giudici dai seguenti doveri:

---

„ ferantur, ut ab asinorum regimine maximam salutis partem peti debe- „ re, non frustra inde quis colligit, ita ut asinis non obluctari, inter humanae „ sapientiae scita, primo loco poni debeat. Illi interim dum se pascunt et „ ornant, officia dedecorant, justitiam negligunt, jura corrumpunt, judi- „ cia disturbant, pauperes opprimunt, potentioribus adulantur, et totam „ rempublicam misere vexant ac destruunt „.

(1) *L.* 15. §. 1. *ff. de judic. L. fin. ff. de extraord. cognit. princ. instit. de oblig. quae quasi ex del.* Zieglero *tom.* 1. *p.* 40. „ In foro externo „ in legibus romanis extat, judicem male judicantem, litem suam facere.... „ In foro interno non minus ad integram satisfactionem, et plenam resti- „ tutionem parti lesae tenetur, quam si dolo damnum dedisset, nisi laesus „ ipse, remissius, cum eo agere velit „.

(2) Giustiniano nella novella 82. *in pr. de judicibus* „ Non enim exi- „ stimavimus oportere habere judicum quorumdum nomina, maxime le- „ gum ineruditorum, deinde neque causarum habentium experimentum. „ Nostris enim administratoribus adsunt modis omnibus adsessores, et ea „ quae legum sunt explicantes, et occupationes adimplentes eorum: quo- „ niam multi detenti curis, quos apud nos habent, merito judiciorum com- „ plectent partem, per suorum praesentiam adsessorum. Illi autem (judi- „ ces) neque cingulum habentes, neque nobis ministrantes, nisi potuerint „ per se nosse quod justum est, sed aliunde emendicare judicandi honesta- „ tem, quomodo non maximum vitium erit reip., non eos qui ex se quod „ agendum sciant, lites tradere, et sinere eos quaerere alios, a quibus li- „ ceat discere, quae ipsis in judicando eloqui decet? „

1. Di non avere accettazione di persone sia de' grandi, sia de' litiganti, sia de' difensori (1).
2. Di non decidersi ad ingiusta, o rigorosa sentenza per avversione, emulazione, o segreto livore contro un litigante (2) od un difensore (3).
3. Di non ricevere donativi da chicchesia (4).
4. Di non pronunciare, ma differire almeno il giudizio, quando la mente può essere turbata dai fumi del vino (5),

---

(1) „ Levit. 19. 15. „ Nc exercetote pravitatem in judicio, ne accipite „ personam tenuis, neque honorem exhibeto personae magni: juste judicato proximum tuum „ 3. Esd. 4. *v.* 39. „ Non est apud veritatem accipere personas, neque differentias, sed quae sunt justa, facit omnibus „ Rom. 2. *v.* 11. „ Non est acceptio personarum apud Deum „.

(2) Deut. 1. 16 „ Audiendo causas inter fratres vestros, judicate juste inter virum et fratres ejus etiamque peregrinum ei, neque parvum „ aut magnum auditote, nec metuitote a quoquam, quia judicium ipsum „ Dei est „.

(3) L'avversione contro un difensore produce la *vendetta trasversale* contro terzi innocenti, delitto gravissimo, di cui diffusamente si parla nel trattato dell'invidia *pag.* 34. *al* 38. *Roma Bourliè* 1819.

(4) Deut. 27. 25. „ *Maledictus qui accipit munera, ut percutiat animam sanguinis innocentis.* „ Isaias 33. v. 15. 16. „ *Qui excutit manum suam ab omni munere, iste in excelsis habitabit* „ Deut. 16. 19. „ *Munera excaecant oculos sapientum, et mutant verba justorum* „ Job 15. v. 34. „ *Ignis devorabit tabernacula illorum, qui munera libenter accipiunt* „ Eccl. 4. 36. „ *Non sit porrecta manus tua ad accipiendum* „.

(5) Ne' capitolari di Carlo Magno *lib.* 1. *tit.* [illegible]. si trova la seguente savissima legge. „ Caveat judex ne declinet aut per adulationem aliquorum, aut per amorem, aut per timorem alicujus potentis, aut propter „ praemium, a recto judicio. Rectum autem et honestum videtur, ut ju„ dices jejuni causas audiant et discernant „. La stessa disposizione si trova nella Legge *de' Longobardi lib.* 2. *tit.* 52. *De officio judicis*, ivi „ *Ut judices jejuni causas audiant, et discernant* „ Ed esclama il Profeta Isaia c. 28. v. 7. 8. „ *Absorti sunt a vino, erraverunt in ebrietate, nescierunt videntem, ignoraverunt judicium* „ Ziegler *tom.* 1 *p.* 400. ricorda la bella descrizione di Macrobio che induce Cincio a satirizzare un giudice sorpreso dal vino „ Jubet dicere quorum negocium est: Narrant: judex testes „ poscit: ipse it mictum, ubi reddit, ait se omnia audivisse, tabulas po-

dal cibo, ovvero dal sonno (1) o da soverchia indignazione (2).

5. Di non eccedere i limiti della sua giurisdizione (3).
6. Di non deferire alle private memorie, ed informazioni, ma bensì agli atti publici (4).

---

,, scit, literas suspicit, vix prae vino substinet palpebras: it in consilium ,, soggiunge Ziegler ,, Non poterat eharaeter judicis ebrii aceuratius exprimi. Et quam vero tune licebit expectare sententiam? Ebriam utique et ,, ipsam, h. e. nullo judicio eoneeptam ,,.

(1) S. Bonav. *serm.* 4. *dom.* 3. *post. epiph. in pr.* ,, *Stultum est et rationi contrarium, ibi dormire ubi est vigilandum* ,, Gio. Tritemio *lib.* 1. *hom. p.* 488. ,, Frequenter somno deditus justitiam spernit, eastitatem prostituit, tempus pretiosum perdit, mentem interfieit ,, S. Bernard. *De vita solit. fol.* 327. ,, Suspecta res est somnus, et ebrietati similis: sobrium ,, cibum, sequitur, sobrius somnus ,,.

(2) Jac. 1. v. 19 20. ,, Omnis homo sit tardus ad iram: ira enim justitiam Dei non operatur ,, Job 36. v. 18. ,, Non te superet ira, ut aliquem opprimas ,, *L.* 48. *ff. de reg. juris* ,, Quidquid in ealore iraeundiae vel fit vel dieitur, non prius ratum, quam si perseverantia apparuerit, judieium animi fuisse ,, S. Isidoro di Siviglia *lib.* 3. *de summo bono cap.* 52. *sent.* ,, Iraeundus judex judicii examen plene eonsiderare ,, non valet, quia caligine furoris non videt. Qui autem repulsa ira discutit, faeilius ad eontuendam veritatem, mentis serenitate consurgit, et ,, sine ulla perturbatione, ad aequitatis intelligentiam pervenit ,,.

(3) *L.* 1. 2. 4. *cod. si a non comp. jud.*, *L. ult. ff. de jurisdict.*, *L.* 3. *ff. de off. praesidis.*

(4) Ved. la legge di Valentiniano Seniore *nella L.* 3. *cod. Theod. de off. rect. prov.*, *L.* 6. *cod. Justin. de sent.*, Modestino *nella L.* 29. *ff. ad L. Corn. de falsis.* Il filosofo Libanio descrive la eattiva impressione, e la sorpresa, ehe sogliono fare ai giudici *colloquia rabularum* e le memorie o lettere, ch'essi danno *sub-manica* eonsigliando nella sua *oraz.* 4. di attender solo gli atti e la legge ,, *Quandoque plus valet libellus vel epistola bipatens, quam prolixi sermones comiaus habiti. Cum igitur haec talia sint, utraque probibere oportere deberi ajo, et litteras, et introitus* ,,. Eravi allora la legge, ehe diseussa la eausa proibiva le informazioni private, laseiando, che il giudiee meditasse la eosa nella sua coscienza *secundum acta et probata*, legge non abastanza eommendevole ,, *Etenim* (siegue Libanio) *cum lex per quam fas non est aliis ad magistratum aedes accedere, vigeat, et vim suam obtineat, haec, introitus etiam vetat* ,,.

7. Di non opporsi alle allegazioni in sospetto (1).
8. Di non procedere con prevenzione (2).
9. Di esprimere in principio un ravvicinamento delle parti, ove il merito o la materia l'esigga (3).

---

(1) Non essendo possibile in una nota di riferire il dotto sentimento del Zizolero in materia delle allegazioni in sospetto, giovi inviare il lettore alla concl. XIII. e XIV. Ivi si prova che tutte le allegazioni in sospetto nascono per colpa de' giudici, e ch'essi peccano nella loro delicatezza, ed onore, quando si oppongono in qualunque modo all' altrui indiffidenza. Li più ovvj motivi di sospetto li deduce, cioè 1. Se il giudice siasi recato alla casa di uno de' litiganti. 2. Se nel tribunale abbia un litigante parlato all'orecchia al giudice, e che esso siavisi prestato. 3. Se in una simile controversia sia attore, o litigante lo stesso giudice. 4. Se si scorge con le parole, o con i fatti, che il giudice favorisca un litigante. 5. Se il giudice ha dimostrato qualche risentimento d'inimicizia, o di emulazione. 6. Se prima della sentenza il giudice abbia fatto soverchi elogj di uno, ed abbia parlato con disvantaggio dell'altro litigante. Siegue poi la concl. XIX., la cui rubrica si è „ *Peccat judex qui post interpositam ex capite suspecti recusationem, in causa pergit* „, sostenendo che la legge non ha torto di mantenere la riputazione dei giudici, ma che i buoni giudici, devono prudentemente deferire anche alla soverchia altrui indiffidenza, giacchè la sola questione di ricusa, fa nascere un motivo d'inimicizia.

(2) „ S. Clemente Alessandrino *Strom.* 4. declama contro la prevenzione dei giudici „ *Quamvis innocentissimos, nihilominus judex, nos quasi nocentes, et manifestos reos statim adspicit. Neque enim nostra novit, neque nosse vult. Sed vana quadam praesumptione, ac veluti praeoccupato judicio abripitur ad judicandum* „ Ved la *L. unic. ff. ad L. Jul. de amb. La costituz. dell'imperat.* Graziano *nella L.* 6. *cod. Theod. de off. rect. prov.* ed altra simile di Onorio *L. unic. cod. Theod. de off. jud.*

(3) La legislazione di molti governi ha consagrato il principio d'un precedente esperimento di conciliazione, che si fonda sulla *L.* 21. *ff. de R. J.* Nella bell' opera Parthenium litioantium *lib.* 2. *cap.* 4. *n.* 9. di Ventura Valenti, si dice chiaramente „ Si in judicium controversia deducta fuerit, auditis partibus, prima judicis cura esse debet, ut amicabilis inter „ eos compositio instituatur. Ad officium enim praetoris pertinet lites di- „ minuere concordia vel judicio, ad textum etc. Id si ommittent judices „ peccatum committunt vel eam saltem ob causam, quod officii sui pa- „ rum memores sint „.

10. Di non impedire l'accesso e rimostranze de' litiganti (1).
11. Di non correre troppo nel giudicare (2).

---

(1) *L.* 6. *cod. Theod. de jurisd. L.* 13. §. 8. *cod. de judic.* Nov. 17. *cap.* 3. *L.* 1. *ff. de post.* In queste leggi si vuole il libero acesso ai litiganti, anzichè ai difensori. Nelle leggi de' Visigoti *lib.* 2. *tit.* 19. si obbligava il giudiee a tener sempre la porta aperta, e solo si permetteva „ *ut in una hebdomada duobus diebus, vel omnibus meridianis horis si voluerit, absque causarum audientia, suae vacet domui pro quiete* „.

È neeessario d'inculcare alla eoscienza de' giudici la massima di tener sempre libero ed aperto l'aecesso alla giustizia, almeno in quei giorni che sono destinati a tal paziente esereizio; e miglior lezzione non può darsi di quella che somministra il eelebre Incmaro ne' suoi opuseoli *cap.* 15. *num.* 13., dove riporta l'uso non solo del medio evo, che della venerabile antiehità, dicendo „ Legimus antiquitus judices in porta ad judieandum „ sedisse, ut nullus aecedendi diffieultatem haberet. Unde B. Hieronymus „ in *Zachariam* prophetam – *Veritatem*, inquit, *et judicium pacis judi-* „ *cate in portis vestris, in judicio, prima sit veritas et justitia, deinde se-* „ *quatur misericordia* – Quod sequitur *in portis vestris*, illi prophetiee „ congruit – *Oderunt in portis corripientem, et verbum sanctum abominati* „ *sunt* – Et alio in loeo – *Non confundentur, cum loquentur inimicis suis* „ *in porta* – David quoque judicabat in portis, quando *Absalon* veritatem „ judieii repromittens, patri tendebat insidias. Et quaeritur quare apud „ judaeos, in portis locus fuerit judieandi? Ne eogerentur agricolae in- „ trare urbes, et aliquod subire dispendium, judices in portis residebant, „ ut tam urbanos quam rustieos, et in exitu, et in introitu urbis, audi- „ rent „. Fin qui l'autore lodato.

(2) *L.* 2. *cod. de sentent. ex libell. recit.* „ *Hac lege perpetuo credimus ordinandum, ut judices, quos cognoscendi, et pronunciandi necessitas tenet, non subitas, sed deliberatione habita post negocium sententias ponderatas sibi ante forment, et emendatas statim in libellum secuta fidelitate conferant, scriptasque ex libello partibus legant*„. Tanto più si deve inculeare la maturità ai giudiei eriminali, come osserva elegantemente Ammiano Marcellino *lib.* 29. „ *De vita et spiritu hominis qui pars mundi est, et animantium numerum complet laturum sententiam, diu multumque cunctari oportet, nec praecipiti studio, ubi irrevocabile factum est, agitari* „. Mosè ordinò parimenti, ehe il disbrigo delle cause criminali fosse più lento delle eause civili. Ved. Seldeno *de synedr. lib.* 2. *cap.* 13. Ved. i capitolari di Carlo Magno *lib.* 7. *tit.* 186.

12. Di non protrarre assai il giudizio per propria malizia o negligenza, come quelli che non vogliono prestarsi di leggere le difese e le osservazioni delle parti, e cercano compensare la propria negligenza con qualche cognizione incompleta o casuale che raccolgono malamente dai discorsi dei litiganti, protraendo il giudizio, senza poter formare la giusta idea della causa (1).
13. Di non esser troppo liberale, nè troppo austero nell'accordare le dilazioni (2).
14. Di non piegarsi alle minaccie, ovvero allè lagrime de' litiganti, sebbene questi si trovassero in estrema povertà (3).
15. Di non recedere, cambiare, o correggere la già pronunciata sentenza, sia direttamente che indirettamen-

---

(1) È minacciata la remozione ai giudici negligenti: *L.* 3. *cod. de off. praef. praet. orientis*: *L.* 3. *cod. de sportulis.* Altrove dice chiaramente Giustiniano nella *L.* 29. *cod. de pactis* ,, *Omnes itaque judices nostri, hoc in litibus observent, et hujusmodi observatio ad pedaneos judices, ad compromissarios, et arbitros electos perveniat, scituros, quod si neglexerint, litem suam facere intelligantur* ,, Ma la dilazione maliziosa, o che nasce da negligenza di studio, produce anche il delitto di denegata giustizia, contro il quale apertamente inveisce Giustiniano nella *L.* 13 §. 8. *cod. de judic.*, ove si leggono le pene pecuniarie, e multe inflitte a codesti giudici, oltre la remozione.

(2) Ved. il Zieglero *concl.* 28., la cui rubrica si è ,, *Peccat judex qui in concedendis dilationibus, vel liberalis nimis fuerat, vel nimis parcus* ,, .

(3) S. Agost. *de civ. Dei lib.* 9. *cap.* 5. ,, *In disciplina nostra non tam quaeritur, utrum pius animus irascatur, sed quare irascatur, utrum sit misericors, sed quare sit misericors, nec utrum timeat, sed quid timeat* ,,. Dice il giureconsulto Callistrato nella *Leg.* 19. *ff. de off. praef.* ,, *Jus reddentem in cognoscendo, neque excandescere adversus eos, quos malos putat, neque precibus calamitosorum illacrymari oportet. Id enim non est constantis et recti judicis, cujus animi motum, vultus detegit* ,, E l'imperatore Costantino nella *L* 22. *cod. ad leg. corn. de falsis*, inculcando la costanza nel giudice, dice ,, *ut inter utramque personam sit judex medius, nec ulla interlocutione divulget, quid sentiat* ,, Nè possono ascoltarsi le lagrime de' poveri ,, *Pauperis quoque non misereberis in judicio* ,, Exod. 23. 3.

te (1), dando però il dovuto sfogo alle parti di esternare preventivamente i proprj dubbj o ragioni di dubitare, che in alcuni tribunali appellansi decisioni (2).

16. Di astenersi in tutti i casi, ove possa avere un' interesse nella causa (3), sia come parte in consimile que-

---

(1) *L. 1. cod. sent. resc. non posse. L. 55. ff. de rejud. L. 42. ff. eod. L. 1. in fin. ff. de quaest. L. 27. ff. de poenis* „ Si suol fare la questione, se dopo pronunciata la sentenza scorgendosi apertamente falsa ed erronea, possa ritrattarsi? La legge e non il giudice deve allora sovvenire la parte lesa con l'appellazione, o restituzione *in integrum*, sia in via civile, *L. 2. cod. sent. resc. non posse*, sia in via criminale, *L. 27. ff. de poenis, L. 1. §. ult. ff. de quaest. L. 45. §. 1. ff. de re jud.*

(2) É cosa assai lodevole e conforme alla giustizia, che prima d' un atto irretrattabile qual'è una sentenza, i giudici alleghino i loro opinamenti per dar luogo alle difese. Questi opinamenti chiamansi *decisioni* nel tribunale della Rota, della Segnatura, della Cassazione di Parigi, ed altrove chiamansi *dubbj* col termine d'oggidì in altri tribunali. Non v'ha però differenza alcuna dallo scopo delle *decisioni* e dei *dubbj*, anzi giovi sapere che le decisioni di Rota chiamavansi *dubbj* nella loro origine, come si prova nel seguente prologo d'uno de' più antichi collettori, cioè „ *Decisiones Dominorum de Rota, quas novas appellant* – In nomine Do- „ mini. Anno a nativitate *millesimo trecentesimo septuagesimo sexto,* die „ Mercurii 30. mensis Januarii, pontificatus *D Gregorii Papae XI.* anno „ sexto: Ego *Guillelmus* Horbort Alemannus, decretorum doctor minimus, „ et inter Dominos meos auditores minor, conclusiones seu determinatio- „ nes, aut decisiones infrascriptas quorumdam dubiorum *in quibus finali-* „ *ter omnes, vel major pars dominorum meorum praedictorum, et aliorum* „ *postea supervenientium remanserunt*, ad perpetuam rei memoriam ece- „ pi colligere et scribere, continuando usque ad annum Domini 1381. ad „ mensem maii. Et hoc sub correctione et emendatione omnium domino- „ rum meorum praedictorum, et aliorum supervenientium et melius sen- „ tientium „ Dicea Oraz. *art. poet* „ *Multa renascentur quae jam cecidere, cadentque, quae sunt in honore* „.

(3) Cic. *orat. pro rege Dejot.* „ *Dicere enim de facinore apud eum contra cujus vitam, consilium facinoris iniisse arguere, grave est. Nemo enim fere est qui sui periculi judex, non sibi se aequiorem, quam reo praebeat* „ Veggasi la costituzione dell'imper. Graziano *L. unic cod. ne quis in sua causa jud.*

stione, sia per relazione di sangue (1), sia per avere espresso il suo parere come consulente o difensore (2).

17. Di attribuire a Dio le proprie operazioni, invocare il suo nome ed ajuto con buona fede, e non per formalità come si usa nelle sentenze, e non fidarsi giammai dei proprj lumi (3).

18. Finalmente quei capi supremi di tribunale, che oltre la superiorità di grado, e la sorveglianza sul buon ordine e sulla disciplina, hanno una presidenza di onore, e talvolta la prerogativa del voto, insieme con gli altri giudici; sono in materia giudiziaria li primi tra gli eguali, e perciò non possono nè direttamente nè indirettamente usurpare una preponderanza sul tribunale, modificando o ritrattando le sue decisioni: non *direttamente* con atti di proprio arbitrio, poichè non può darsi nel solo capo, un tribunale di ec-

---

(1) Ulpiano nella *L.* 10. *ff. de jurisd.* „ *Qui jurisdictione praeest, neque sibi jus dicere debet, neque uxori vel liberis suis, neque libertis vel ceteris quos secum habet* „ Lo stesso nella *L.* 5. *ff. de injur.* „ *Non judicet qui ei qui agit, gener, socer, vitricus, privignus, sobrinusve est, propiusve eorum quemquam ea cognatione adfinitateve attingit, quive eorum, ejus, parentisve, cujus eorum patronus erit* „ Si estende talvolta il dovere di astinenza nelle cause de' domestici, degli amici, e fin de' vicini „ *quia ex favore illorum, potius quam adversarii causam promovere velle praesumitur* „ Veggasi il Tolosano *syntagmat. lib.* 48. *cap.* 13. *n.* 11., ed il Farinaccio *de test. qu.* 55. In questo rapporto la propria coscienza e delicatezza deve regolare la condotta del giudice.

(2) Veggasi la bella costituzione di Giustiniano nella *L. ult. cod. de adsess. et domesticis,* ove l'imperatore proibisce di giudicare „ *Ne affectionis suae vel advocationis memor, incorrupti judicis non possit nomen perferre* „.

(3) Lo stesso imperatore Nov. 109. „ *Unam nobis esse in omni nostra reip., et imperii vita, in Deo spem, credimus, scientes, quia haec nobis et animae et imperii dat salutem. Unde et legislationes inde pendere competit, et in eum respicere, ex hoc eis principium esse, et medium, et terminum* „.

cezione, e superiore all' intero corpo: nè *indirettamente*, sopra rescritti sovrani generici, che *si proveda o si faccia giustizia a termini delle leggi veglianti*, poichè se queste leggi non costituiscono nel capo un tribunale d' eccezione, s' intende nella sua rappresentanza rimesso l' esame e giudizio all' intero corpo da lui presieduto: in conseguenza dinanzi l'intero tribunale, e con le regole ordinarie hanno diritto le parti di difendersi, e dedurre le proprie giustificazioni, ne deve attendersi in tal caso un rescritto arbitrario del capo, munito di qualsivoglia clausola od assertiva, ma una decisione nelle forme dello stesso tribunale, poichè non con i rescritti, ma con le sentenze si provede in giustizia, e non già col criterio ed esame di un solo, ma col criterio ed esame dell' intiero tribunale (1).

---

(1) Una causa finita col consenso delle parti, davanti un intiero tribunale, è una solenne transazione, che non può distruggersi neppure col rescritto sovrano „ *Causas vel lites finitas, imperiali rescripto resuscitari non oportet* „ *L.* 16. *cod. de trans.* Lo stesso principio si promulga nella *L. fin. cod. sententiam rescindi non posse;* in cui si detestano e si annullano i rescritti dello stesso sovrano, e si ordina l' espulsione degl'impetratori, essendo cosa la più impolitica, di confondere la via di grazia, con quella della giustizia. Questi rescritti in materia di giustizia non possono mai sostenersi: veggasi il CAP. *si autem,* e tutto il *tit. de rescriptis* con le dottrine citate del BEGNUDELLI *Bibliotheca juris canonico-civilis tom.* 3. *v. rescriptum* §. 4. *de rescriptis ad lites, seu justitiae* „ Quei capi che in tal modo abusano della giustizia, sono chiamati da s. CIPRIANO *ep.* 67. *ad Stephanum* „ *execrabiles et detestabiles esse*, *qui tumidi et inflati*, *hoc sibi arroganter assumunt* „ E dei medesimi dice s. BERNARDO *in vigil. Natalis Domini serm.* 3. „ *Sibi quidem ipsi fidere, non fidei, sed perfidiae est* „. Aggiungasi anche la dottrina di s. PAOLO *ad Galat.* 6. *v.* 5., e di TERTULLIANO *de cultu foeminar. cap.* 2. Per lo più (dice s. GREGORIO *curae pasto-* „ *ralis part.* 1. *cap.* 11. *in fine*) costoro sono acciecati o da parzialità, o „ da vendetta, e cadono in quel vizio che chiamasi – *arrogantia sapien-* „ *tiae – arrogantia justitiae* „. Leggasi lo stesso autore *Moral. lib.* 5. *c.* 8. Questo vizio che tra noi si chiama, *eccesso di potere*, viene altamente de-

410. Li superiori articoli 400. e seguenti, fino all' articolo 409. inclusive con tutti i suoi membri, sono applicabili ai *fiscali, procuratori generali*, o *parziali* della legge, *luogotenenti civili e criminali, sostituti, giudici criminali, governatori, giudici istruttori* o *processanti, giudici assessori, giudici singolari* o *colleggiali, giudici arbitri*, o *compromissarj, giudici-uditori, supplenti, provisorj, consiglieri, uditori privati, ajutanti*, o *giovani di studio, aggiunti, segreti, consulenti, assunti, giusdicenti*, e tutte quelle persone, che direttamente, o indirettamente sono chiamate ad esercitar l'ufficio di giudici publici, o privati, come a decidere controversie per la verità, e la giustizia (1).

§. 2.

*Doveri dei Litiganti.*

411. Chiunque ama d' intraprendere una lite, non deve fidarsi de' proprj lumi, benchè sia della professione legale, ma richiedere il consiglio a probi e dotti giureconsulti (2), giac-

---

plorato nell'erudito trattato: *De judice perfecto di D. Gabriele* Alvarez Velasco *Lugduni* 1662. *fol. p.* 280. „ *Dolemus tam frequenter abuti potestate eos, qua bene uti, postulat ipsa: dolemus dominari legibus eos, qui famulari praecipue debent: dolemus eisdem praesidere, qui earum custodia* prefecti, *tutelaeque* presides *dati sunt* „.

(1) „ Discite judices, quoniam data est a Domino potestas vobis et „ virtus ab altissimo, qui interrogabit opera vestra et cogitationes scru„ tabitur „ Sap. 6. v. 24. „ Qui quod novit loquitur, judex justitiae est „ Prov 12. *v.* 17. „ Beati qui custodiunt judicium, et faciunt justitiam in „ omni tempore „ Ps. 105. *v.* 3.

(2) „ Consilium semper a sapiente perquire „ Job. 4. *v.* 29. „ Qui „ sapiens est, audit consilia „ Prov 12. 25. „ Qui agunt enim omnia cum „ consilio, reguntur sapientia . . . Astutus enim agit cum consilio: cogi„ tationes consiliis roborantur „ Prov. 13. *v.* 10. 16. e *cap.* 20. *v.* 5. „ Bo„ ni consiliis amici, anima dulcoratur „ Isid. 27. *v.* 9. „ Fili sine consilio „ nihil facias, et post factum non poenitebis „ Eccl. 32. *v.* 24.

chè le liti sono essenzialmente nocive (1), e sono riprovate per giudizio evangelico (2).

412. Nell' esporre il fatto, sia al probo consulente, che al giudice, non deve il litigante tacere veruna circostanza, e molto meno nascondere quelle circostanze, che gli cagionano una interna ed innegabile inquietezza, ma aprire il suo animo per ottenere il risultato della verità, da persone che deve scegliere di onesta riputazione (3).

---

Giudizio comune sulle liti.

(1) Le liti si ritengono nel diritto ecclesiastico, come seminario di frodi, d'inimicizie, e spesso di delitti *clem. dudum de sepult.* Così nel diritto civile *L. properandum cod. de judic.* Suida in verbo Κρατήρ dice *crater forensium rerum* per dire *receptaculum malorum*. Marziale *lib.* 11. *ep.* 47. e *lib.* 5. *epigr.* 21. dice, che un uomo è solo infelice, se abbia la disgrazia d'avere una lite. Giustiniano nella *L. omnes de episc. et cl.* si serve di tali espressioni „ *turbolentam observationem praetorii, quae immineat litigantibus* „ Plinio esaggera nel *lib.* 6. *c.* 83. la felicità dei Seres popoli di Taprobrana „ *quia neque lites ullas, neque forum esse constat* „. In fine la *L. quod debetur dig. de peculio*, rileva il tormento, e l'ansietà dei litiganti, finchè dura la lite, aggiungendo il Tolosano *syntagma* 47. *cap.* 1. 2. 15. „ *Litibus addit crucem, quod qui litigant perpetua animi anxietate conficiuntur, quandiu certant de victoria, quia dubius est litis eventus* „.

Giudizio Evangelico.

(2) S. Paolo *ad Corinth.* cap. 6. *v.* 4. *e seq.* „ Secularia igitur judicia si „ habueritis, contemptibiles qui sunt in ecclesia, illos constituite ad judi- „ candum: ad verecundiam vestram dico. Sic non est inter vos sapiens „ quisquam, qui possit judicare inter fratrem suum? Sed frater cum fra- „ tre judicio contendit, et hoc apud infideles? Jam quidem omnino deli- „ ctum est in vobis, quod judicia habetis inter vos. Quare non magis inju- „ riam accipitis? Quare non magis fraudem patimini? „ Eccl. 28. *v.* 10. „ *Abstine te a lite, et minues peccata* „ 2. Tim. a. v. 24. „ *Servum Domini non oportet litigare* „. Anche la legge civile considera la lite ingiusta come un delitto civile, a cui applicava un dì una multa, e poi una condanna chiamata pena Ved. Tit. Inst. e dig. *de poena tem. litigantium.*

(3) Plinio *lib.* 3. *ep.* 1. „ *In negotiis, in judiciis, et studiis, respice ad eos qui plurimum fide, veritate, intelligentia praestant* „.

413. Tanto meno è lecito di alterare i fatti, supplantare le prove o difese altrui, falsificare i documenti, supporre antidate, mutilare, o interpolare gli atti e recapiti, ed ingannare il giudice, o difensore, in qualsivoglia modo, per riportare una ingiusta sentenza con siffatte machinazioni (1).

414. Ogni litigante non deve nutrir odio segreto, ed emulazione contro il suo competitore (2): non dir male del medesimo presso il giudice o presso il difensore, non desiderargli alcun danno (3), non fargli veruna ingiuria, nè in parole nè in fatti (4).

415. Deve ciascun litigante usare il maggior rispetto ai giudici ancorchè siano di contrario sentimento (5): usare ogni docilità co' difensori (6): nè giammai defraudarli delle loro mercedi (7): in fine devono usare per divino comando la possibile mansuetudine col soccombente (8).

---

(1) Plutarch. *in Sylla n.* 54. „ *Machinatio est in factis decipiendi, calliditas vero in verbis et signis. Machinatio leonis, fraus et calliditas vulpeculae prope est* „.

(2) Prov. 10. v. 12. „ *Odium suscitat rixas, et universa delicta operit charitas* „ Id. 26. v. 26. „ *Qui operit odium fraudolenter, revelabitur malitia ejus* „.

(3) Eccl. 29. 9. „ *Convitia, et maledicta reddet illi* „ Petri 3. v. 9. „ *Non reddentes malum pro malo, sed contrario benedicentes* „ Ps. 36. v. 9. „ *Qui malignantur, exterminabuntur* „.

(4) Prov. 24. v. 29. „ *Ne dicas: quomodo fecit mihi, et facias ei* „ Eccl. 7. 1. „ *Noli facere mala, et non te apprehendent* „ Veggasi la sanzione della nota Bolla Alessandrina sui litiganti.

(5) Eccl. 8. v. 17. „ *Non judices, contra judicem* „ Matth. 7. in pr. „ *Nolite judicare ut non judicemini: in quo enim judicio judicaveritis, judicabimini* „.

(6) Eccl. 4. v. 30. „ *Non contradicas verbo veritatis ullo modo* „ Job. 6. v. 24. „ *Docete me, et ego tacebo, et si quid forte ignoravi, instruite me* „.

(7) Job. 4. v. 15. „ *Quicumque tibi aliquid operatus fuerit, statim ei mercedem retribue* „.

(8) Deut. 24. *v.* 10. *seg.* „ Cum repetes a proximo tuo rem aliquam, „ quam debet tibi, non ingrediaris domum ejus, ut pignus auferas; sed sta-

## §. 3.

### *Doveri dei Difensori.*

416. Li curiali, patrocinatori, procuratori, ed avvocati ritengono una distinzione di grado, e di metodo nel perorare le cause, ma sono egualmente chiamati causidici e difensori a termini di ragione (1).

417. Sono perciò comuni ai medesimi, li seguenti doveri:

1. Di onorare con l'esercizio delle virtù morali, e col disinteresse, ch'è la più vera prova delle virtù sudette una professione, di cui si è fatto sempre abuso in danno della società, fino da tempi i più remoti (2),

---

„ bis foras, et ille tibi proferet qnod babuerit. Sin autem pauper est, non „ pernoctabit apud te pignus, sed statim reddes ei ante solis occasnm, ut „ dormiens in vestimento suo, henedicat tibi, et hebeat justitiam coram „ Domino Deo tuo „ Exod. 22. 25. „ Si pecuniam mutuam dederis popn- „ lo meo pauperi qui habitat tecnm, non urgehis eum quasi exaotor, neo „ usuris opprimes „ Matth. 18, v. 32. „ Serve neqnam! omne debitum „ dimisi tibi, quoniam rogasti me: nonne ergo oportuit et te misereri oon- „ servi tni, sicut et ego tui misertus sum? „ Marc. 2. v. 26. „ Quod si vos „ non dimiseritis, nec pater vester, qui in coelis est, dimittet vobis pec- „ cata vestra „ Luc. 6. v. 37. 38. „ Dimittite, et dimittemini: eadem qnippe „ mensnra qua mensi fueritis, remetietur vobis „. A tali principj è apertamente contrario il livore e l'emulazione che si spiega contro il soccombente nella liquidazione delle tasse, livore peraltro ed emulazione che vengono fomentati da quei pessimi curiali che *a rabie dicuntur rabulae*, e che disgraziatamente trovano in molti giudici una illodevole accoglienza, dovendosi per equità usare ogni arbitrio in favore del soccombente.

(1) Ved. *il mio trattato dell'Invidia pag.* 48. Fin dal tempo di Quintiliano ebbero la stessa denominazione come si osserva presso Tacito *dialog. De oratoribus in pr.*, ove i difensori chiamansi „ *diserti advocati, causidici, et patroni* „.

Cenni sulla storia critica de' difensori.

(2) Sono invero umilianti li reclami dell'antica, media ed infima età, contro il ceto de' difensori. Platone chiamò l'arte forense Πολιτικης μοριου Είδωλον, cioè un'arte adulatoria, e politica, e si espresse „ *abundantiam*

ed i cui reclami sono presso che indelebili, sì nell'antica, che nella media ed infima età, per il rapporto

---

*causidicorum fore indicium malae constitutae reip.* ,, Epicuro la chiamò Κακοτεχνίαν, cioè arte pessima. Plutarco *in Demosth.* accusò Demostene di prevaricatore, e *Demostene contra Aristog.* chiama i causidici *crudeli calunniatori, e di viperina natura.* Apuleio *Asin. Aur.* lib. 10. si mostra oltremodo irato ai causidici, chiamati da esso ,, *vilissima capita* , *forensia pecora, togatos vultures, a Minerva alienos, linguaces, et a rabie non male dictos rabulas.* ,, Columella *lib.* 1. oltrepassa ogni confine di maldicenza, e chiama la professione del foro ,, *Studium caninum* , *concessum latrocinium* ,, fino a dire ,, *sine causidicis satis felices fuisse, et futuras esse urbes* ,, E Svetonio *in Tib. num.* 32. ,, *Hi totum lac ex uberibus ovium exprimunt, agnos defraudantes cibo, ut praedones, non ut pastores: hi non uti boni pastores pecus tondent, sed deglutiunt* ,, Giovi tacere ciò, che Cicerone nell'*oraz.* 1. *pro Caecina* dice de' causidici de' suoi tempi sotto nome di *Ebuzio*. Diodoro Siculo *lib.* 2. narra che l'Egitto, per sistema escluse ogni officio di difensore nelle cause civili e criminali, venendo a riferire il metodo economico di questo popolo, come degli Etiopi, aventi lo stesso sistema. E la cosa dev'esser così, giacchè leggo ne' tempi più vicini a noi sulli egiziani ed etiopi ,, *Jus autem scriptum non habetur apud nos in usu, nec litigantium quaerelae, libellis, sed ore peraguntur: id fit ne lites, avaricia judicum, et patronorum, in longum protrahantur* ,, come osserva il Goes *de fide, religione, ac more Aethiopum sub imperio pretiosi Joannis vulgo Prete-Janni referente* Zaga Zabo *episcopo; et interprete* Paolo Jovio: *Lovanii* 1540. 4. Ma tacerò per amor di brevità le lagnanze di Plauto, di Petronio Arbitro, di Tacito, di Orazio, di Marziale, di Tito Livio, di Velleio Patercolo, Ammiano Marcellino, e di quasi tutti i classici greci, e latini.

Venendo al medio evo, basta scorrere l'opera di Pietro Georgisch (per tacere la più ampla colleazione di F. Paolo Canciani *Barbarorum leges antiquae cum notis et glossariis Venetiis* 1781. *e seg.*) intitolata ,, *Corpus juris Germanici antiqui, in quo continetur leges Francorum Salicae et Ripuariorum, Alamannorum, Baijwariorum, Burgundiorum, Frisiorum, Anglorum, et Werinorum, Saxonum, Longobardorum, Wisiogothorum, Ostgothorum, nec non capitularia regum Francorum, una cum libris capitularium ab Ansegiso abate, et Benedicto Levita collectis* ,, stampata *Halae Magdeburgicae* 1738. ,, dove si leggono i reclami più grandi contro il ceto de' difensori, li vizj loro rimproverati da quelle nazioni, e persino la

unanime de' più celebri scrittori, per le lagnanze della storia, per la censura e severità de' legislatori.

---

proscrizione ed i ludibrj loro avvenuti in molti governi. Disse Tertulliano *de pallio c.* 5. „ *Plus togae laesere rempublicam, quam loricae* „ E s. Bernardo fa pure al ceto forense de' tempi suoi una grave censura nelle sue considerazioni al papa *Eugenio lib.* 1. *cap* 9., come pure s. Agostino, Origene, Alano, ed altri padri.

Nell'infimo evo, e ne' tempi a noi vicini, basti scorrere la rara opera di Ventura Valenti *Parthenium litigiosorum Coloniae* 1730. e l' altra egualmente rara di Reinoldo Condit. *Speculum fidei politicae Bremae* 1663., l'opera di Araswaro Fritschio *advocatus peccans sive tractatus de peccatis advocatorum, et procuratorum Francf. et Lipsiae* 1678., e tacendo altri molti l' opera critica di Gio. Barclajo intitolata *Argenis* così encomiata, che ha meritato l'ammissione tra i classici latini. Ivi al *lib.* 3. *cap.* 16. v'ha la presente rubrica „ *Quanta in regnum incomoda ex frequenti judicum, patronorum, rabularum numero, et longa litium prolatione resultent, quibus remediis tanto morbo succurratur* „ dicendosi nel principio „ *Isti inquam advocati, patroni, scriptores, lictoresque ( nam judices quia eos constituis, vereor nominari ) adeo numerum superant, ut pauciores sint agricolae, pauciores qui in mercatura vertuntur, regnumve custodiunt. Unde vero tanta illa gens vivit, nisi ex injuria populi, ex clade et sanguine miserorum? . . . nec rabulae desunt ignavi homines, et bis quoque deterius genus, homines quidam scientes formularum, omnisque ad litigandum articuli* „. In fine per non dimenticare quelli autori, che con saggio zelo hanno inveito più vicino ai nostri tempi contro i vizj forensi, merita distinzione la nobilissima opera del Muratori *sopra i difetti della giurisprudenza*, di cui vi sono varie edizioni, ove si ricordano varj doveri dei difensori. Così la rara e critica opera di Gaspare Ziegler „ *Rabulistica, sive de artibus rabulariis* „ dell'edizione di *Dresda* 1685. *in* 4. „ ed il trattato di Giuseppe Aurelio di Gennaro (dottissimo giureconsulto) *sulle viziose maniere di difendere le cause nel foro* „ *Napoli* 1744. *in* 4., con la dissertazione detta *Convivium Rabularum* dello stesso autore, *Napoli* 1769. *in* 4.

È osservabile che fin dal medio evo, e dai bassi tempi si calcolava che il gran difetto dei causidici era una ignoranza d' ogni buono studio e disciplina, che li rendeva incivili, spregievoli ed incomodi nella società, non sapendo parlare che della sterile periferia delle loro formole, e dei loro giri forensi, come osserva Christ. Tomasio *de naevis jurisprudentiae: Hulae Magdeb.* 1707. *in* 4. Giovanni Cassiano dotto autore ch'ebbe luogo

2. Di vestire un carattere dignitoso e paterno (1), tanto nel mantenere un sistema d' intelligenza e di buona

---

nella biblioteca de' padri, e che vivea nel 5. secolo, nello spiegare il *salmo* 73. ed in quelle parole ,, *irritat adversus nomen tuum* ,, si scaglia contro i curiali de' suoi tempi, e tacendo una animosa sua filippica, mi restringo alle seguenti parole ,, *Hi* (causidici) *sunt in conviviis*, scurrae, *in exactionibus*, harpyae, *in collocutionibus*, bestiae, *in quaestionibus*, statuae, *ad intelligentiam*, saxei *ad judicandum* lignei, *ad ignoscendum* ferrei, *ad amicitias* pardi, *ad facetias* ursi, *ad fallendum* vulpes, *ad superbiendum* tauri, *et ad consumendum* minotauri ,,.

Già s'intende che si è fin qui parlato dei causidici antichi o di più bassi tempi, in cui vivevano i citati autori, i quali non potevano comprendere i causidici moderni, ed ai quali nè può nè deve estendersi tale censura.

Tuttavia può servire questo processo, registrato nell'antichità, per improntare uno specchio filosofico ed utile a schivare ogni taccia, in coloro che sono addetti alla professione forense, onde possano accreditar se stessi, e l'arte loro, che ha molti rapporti di elogio ed utilità publica, se si combini con il disinteresse, e con l'esercizio delle virtù morali.

Elogio de' buoni Difensori.

(1) L'officio paterno, e dignitoso de' difensori in specie de' buoni avvocati, dei causidici onesti ed intelligenti, come de' causidici scelti, che nominavansi già *patroni augustales, viri defensores spectabiles, S. Palatii augustalis, defensores nobilissimi*, a cui possono corrispondere oggidì gli onorevoli curiali di collegio; la dignità, dissi, ed il paterno ufficio di tali difensori è ben descritto nella *L.* 14. *cod. de adv. div. jud.*, dove dice di essi l' imperatore, che ,, *praeclare sentiant: quod dirimant ambigua fata caussarum, suaeque defensionis viribus, in rebus saepe publicis ac privatis lapsa erigant, fatigata reparent, ac non minus provideant humano generi, quam si praeliis ac vulneribus patriam parentesque salvarent, gloriosae vocis munimine confisi, laborantium spem vitam, ac posteros defendentes* ,,.

Anzi molti buoni giureconsulti sono giunti all'apice della gloria, impiegando i loro lumi e la loro penna anche nella difesa della religione e de' libri santi, ed essendo sacerdoti di giustizia, hanno congiunto il sacerdozio della verità. Poichè senza ricorrere a Minuzio Felice ed Arnobio, ed altri molti giureconsulti, che leggonsi nella biblioteca de' padri, nel D'Acheay, e presso i collettori d' aneddoti sagri, esser stati valorosi difensori del dogma e del pubblico costume, giovi conoscere ne' tempi a noi

fede, che tenda a stabilire le speranze ed il vantaggio positivo de' clienti, il quale sistema dee tenersi

più vicini l'erudita dissertazione di Gottlob Federico Gudio intitolata: „ *De jurisconsultorum et politicorum in scripturam sacram meritis critico exegeticis. Lipsiae* 1742. *in* 4., protestando in principio l'autore che s'indusse a fare tale dissertazione, perchè „ *exorta fuit paroemia per omnium fere ora, in hunc usque diem volitans: Jurisconsultos non esse bonos christianos, quod etiam innotuit* Luthero, *hos sermones cum convivis miscenti*,,.

Giova in fine che io ripeta la stessa protesta di Ziegler nella sua dissertazione *de rabulariis artibus*, in cui dice sul principio „ *Necesse est ab initio testificer, proclamem atque denunciem, nullo modo in hac mea dissertatione intellectos me velle eos, qui dum in foro defendunt ac substinent partes, bona fide omnia agunt, neque tam causae, quam justitiae se addictos agnoscunt, quive dum non ignorant, quantam inter se cognationem atque societatem habeant juris peritia, et virtutes ipsae; ita se gerunt, ut cognationem istam sancte custodiant, neque divellant umquam* ,,. E chi voglia conoscere la dignità ed i pregi degli onesti ed istruiti difensori, l'utilità dello stato nell'impiegarli, la protezione che arrecano alle famiglie, con altri insigni vantaggi, basti scorrere l'indicata opera di Ziegler cap. 1. „ *De dignitate defensorum* „ e cap. 2. „ *Ab defensoribus veris, multum differre rabulas* „ Ed esso giustifica il suo assunto „ *ne quis putet ad defensores promiscue omnes pertinere, ea, quae dicentur deinceps.* „ In Roma, la difesa gratuita e valorosa de poveri sotto il vessillo di S. Ivo e di S. Girolamo infinitamente adorna ed accredita la curia romana.

Escursione sugl' Avvocati.

L'ufficio in specie degli *avvocati*, sembra avere dei rapporti più degni, di quei delli semplici *curiali*, o *causidici*. Veggansi „ Georgii Christiani Gesaveri *Icti: Exercitationes academicae varii argumenti vol.* 2. *cum notis* Jo. Justini Weissmantel: *Erfordiae* 1777. *in* 4.: ivi nell' opusc. 38. si tratta de laudibus advocatorum, ed è osservabile alla pag. 851. la seguente apopea „ Ingressus sum laudandi advocatos viam, et aliquantulum pro-
„ cessi. Fecit me subsistere vox, ut videtur ad aures adlata „ Tu multa
„ de advocatis romanis, quorum primi a Faunorum et Aboriginum aetate,
„ non multo abfuerunt. De nostris expecto. Demus imperatoribus tuis,
„ quando ita vis, fuisse advocatorum reverentiam, fuisse labores eorum
„ gloriosos. In praesenti autem, advocatorum nomen inglorium, vile, con-
„ temptum „ *Ad haec ego* „ Tu inglorium nomen existimas, quod Deo

da tutti i difensori e causidici, ma in modo speciale dagli avvocati; quanto in un serio esame prima d'in-

---

„ nostro est familiare? Tu vile putas, quod aeternus Dei filius, sibi su„ mendo nobilitavit? Tu regalem principum romanorum sensum contem„ nis, at ejusdem SPIRITUS SANCTI, quo inflante ait JOANNES II. 1. „ *Filioli haec scribo vobis ut ne peccetis: si quod quis peccaverit*, ADVOCATUM *apud Patrem habemus* JESUM CHRISTUM justum „ *Atque ipse sanctissimus* SERVATOR *noster apud eumdem* APOSTOLUM XVI. 7. „ *Sed ego veritatem dico vobis: expedit vobis ut abeam: nisi enim abierim, ille* ADVOCATUS *non veniet ad vos* „

Quindi viene a dimostrare i vantaggi immensi che riceve la cosa pubblica dagli avvocati, come che per essi si compie il sagro ufficio di legislatori, di giudici, di consiglieri del governo, di tutori del fisco, de' poveri, delle corporazioni, e delli stessi diritti della chiesa. Dimostra in fine la dignità di essi avvocati per natura dell'ufficio, non che la necessità publica e privata de' medesimi. Quanto alla necessità publica, allega la massima dell'imperatore ANASTASIO nella *L. 4. cod. de adv. divers. judic.* cioè: „ *Non tantum laudabile, verum etiam vitae hominum* NECESSARIUM ESSE ADVOCATIONIS OFFICIUM „ quanto alla necessità privata, allega l'editto del pretore *de postulando*, ove si dice „ SI NON HABEBUNT ADVOCATUM, EGO DABO „.

E merita qui menzione un erudito trattato di GIO. CRISTOFORO OLARIO DE SCHOLNBACH, stampato in Basilea 1627. in 4. intitolato: *Discursus historico-politico-juridicus. De sensu celebris illius Q. Mutii Scaevolae dicti in L. 2. §. 4. dig. de orig. juris* „ *Turpe est patricio et nobili causas oranti, jus in quo versatur ignorare* „.

L'autore pone per massima, che i più grandi giureconsulti dell'antichità ch'esso chiama in rassegna dai tempi di *Tarquinio Prisco* fino a *Papiniano*, ed indi prosiegue dai bassi tempi fino al secolo XVI., appartengono esclusivamente alla classe degl'avvocati e celebri oratori, non già alla classe di semplici causidici addetti alla prassi ed alle formole forensi, cui successero i così detti curiali e patrocinatori, la qual massima provò ancora il celeberrimo EVERARDO OTTONE nell'aureo trattato detto: *Papinianus, sive de vita, honoribus, studiis, scriptis, et morte Aemilii Papiniani Ictorum coriphaei. Bremae* 1743. *in* 8. Quindi il citato OLARIO imprende ad enumerare, tutti i patriziati, consolati, prefetture insigni, *e* dignità equestri sostenute da questi celebri giureconsulti, che accoppiarono l'arte loro, ad una nobile qualità e prerogativa. Infine l'autore provando che tanta ed antica nobiltà fu merito e prerogativa dell'arte, dona tal privilegio al ceto degli avvocati che sono i veri giureconsulti successori ed eredi degl'anti-

traprendere le liti, specialmente in questioni dubbie e complicate, ed in questioni tra parenti, e consan-

---

chi, e prova con recondita erudizione, che gli avvocati devono ascriversi per diritto tra le nobili persone, e quindi trae varie conseguenze circa i matrimonj, circa il concorso alle cariche nobili dello stato, circa i privilegj ancora di corte e d'etichetta, portando il paragone, che se un solo individuo giunto in una famiglia ad una nobiltà di grado, trasmette il titolo di nobiltà ad una lunga e remota discendenza: con maggiore giustizia tanti e moltiplicati gradi di nobiltà conferiti al ceto, hanno potuto nobilitare il medesimo oltremodo, o parificarlo almeno all'altro ceto de' nobili. E qui si aggiunga, che l'Imp. Anastasio, qualificò gli avvocati col titolo di conti *L. suggestionem cod. de adv. div. jud.*, ed erano annoverati tra i chiarissimi e nobilissimi *L. providen.* Cod. *de postulando.*

Difatti a corredo d'erudizione, basti rammentare la nobiltà delle avvocazie de' bassi tempi, e come in favor della chiesa non disdegnarono il titolo di avvocati i più grandi sovrani dai tempi di Carlo Magno, e come non solo in Italia, ma nella Francia, nella Svevia e nell'Alsazia il titolo di avvocato passò nel reggimento politico. Basta a convincere di tal verità l'opera incomparabile che ha per titolo: *Alsatia illustrata germanica-francica-gallica*, di Gio. Daniele Schoepflino stampata in *Colmar* due vol. *in fol. mass* 1761. precisamente nel tom. 2. *cap.* 7. *p.* 557. *De advocatis provincialibus Alsatiae.* Ivi fa conoscere l'autore, in qual credito erano tenuti gli avvocati, dal cui ceto si eleggevano i prefetti e sotto prefetti delle provincie, che chiamaronsi *avvocati* e *sott' avvocati provinciali*, ed il cui titolo ambivano spesso, li stessi principi. Gli eletti trasmettevano alle loro famiglie l'istessa nobiltà che potevano godere i *langravj*, *i duchi*, ed i *viscoati*, per cui una gran parte di famiglie nobili francesi ed alemanne derivano dagli antichi avvocati e sott'avvocati delle provincie. Nella pag. 581. si legge la tavola sinottica degl' avvocati e sott' avvocati provinciali cominciando da Enrico V. imperatore nel 1123, fino a Luigi XV. re di Francia nel 1753. Da questa tavola risulta che varj imperatori ritennero per onore il titolo di avvocati provinciali di Alsazia, e quando l'Alsazia passò in dominio francese, questo titolo si ambì dai primi ministri, tra quali il celebre card. Mazarini.

Consultando poi l'altr' opera impareggiabile dello stesso Schoepflino intitolata: *Alsatia diplomatica Manhemii* 1772. in fol. *part.* 1. e 2. si possono conoscere i diritti e giurisdizione degli avvocati, tanto di quelli detti spirituali, poichè *advocationem habebant in abatiis et ecclesiis*, quanto di quelli detti provinciali che reggevano le provincie: E come, tanto i primi che li secondi eleggevano i *sott' avvocati* e *ministeriali*, come ben provano i

guinei, e quindi non solo non impedire il ravvicinamento delle parti, ma procurare in tutti i modi di transigere la lite (1), esponendo le altrui ragioni di dubitare, e l'incertezza delle cause, affogando il germe degli odj, delle inimicizie, e della rovina completa di molte famiglie.

---

diplomi 86. 207. 274. 281. e 413. fino al 1679. con altri riferiti nell'indice della parte 2. v. *advocati: advocatia provincialis.* È osservabile poi il diploma 255. di Lotario II. re de'romani del 1129, in cui si dichiara, che gli avvocati provinciali sono supremi magistrati,e tali, che i loro amministrati si chiamano *sudditi* e *censuali*, cioè che debbono pagare il censo e la dativa ai medesimi. Gli avvocati provinciali, avevano anche un ministero, e tra i ministeriali si nomina nel diploma „ Siraidus *urbis praefectus*, Rodolphus causidicus, Adelaeatus *vice-dominus*, Gelfradus *telonarius*, in conseguenza il causidico era tra i ministeriali subalterni. È osservabile inoltre da questo ed altri diplomi riferiti nella collezzione *Schoepfliniana*, che i *sott'avvocati* erano i luogotenenti degl' avvocati provinciali, e godevano rango e nobiltà, come si è osservato di sopra, e che codeste *avvocazie provinciali*, erano estese principalmente per tutta la Francia, ed Allemagna.

(1) Fritsch. *de pecc. adv. concl. VIII.* „ Pietatis officio fungeren-„ tur advocati et procuratores, si jurgio praerepto, consensu rem decide-„ rent. Et clientes monerent, ne se sumptibus inanibus vexarent, cum ob-„ tinere spem non habeant „ Vid. *L. ult. fam. haerc. L. 1. ff. de inoff. test.* „ Et ad clientulos dicerent „ Eae lites quae plus sumptuum requirunt, „ quam emolumenti inde sperari possit, suscipiendae non sunt „ *L.* 9. Cod. „ De annon. et tributis: quoniam boni viri potius tacere debent; nec li-„ tem vocare, quam probare non possunt „ Caus. 2. *qu. 7. cap.* 27. „ Plu-„ rimi fingere lites possunt „ *L.* 8. §. 20. *ff. de trans.* „ ut sint veluti se-„ minarium doli, inimicitiarum, dissidiorum, calumniarum et saepe cri-„ minum „ *L.* 20. *vers. sed si ff.* de *oblig. et act.* „

E deplorando la moltitudine delle liti (molte delle quali sono fomentate o cagionate dalla condotta dei difensori) così si esprime Andrea Knichen „ *De Saxon. non prov. jure cap.* 32. 54. „ *Litium multitudo et prolixitas, est veluti gangraena exitialis, et fomentum intestinae seditionis, et dissensionis, quibus familiae penitus corruunt, et bene constitutae resp. labefactantur* „ Menoch. *de arbitr. jud. quaest. lib.* 2. *cas.* 369. „ *Boni advocati intentio, ac propositum, semper eo directum est, ut lites dirimantur, amicitia inter homines conservetur, litigaturis succurratur, qui suum tueri et causam dicere ignorant* „.

Codesta generosa condotta, trasforma i difensori, in pietosi tutori, nel che si sono sempre distinti nel ceto, rapporto all'Italia, gli avvocati del s. Concistoro, tanto nei rapporti publici, che ne' privati (1).

---

Escursione sulli Avvocati concistoriali.

(1) Gli avvocati concistoriali ripetono la loro origine da S. Gregorio il grande che l'istituì nel 598. in numero settenario, per li sette rioni di Roma, che anticamente seguivano il numero di sette colli; onde tutelassero le cause della chiesa e dei poveri, come scorgesi nella lettera di questo pontefice, ad Bonifacium *primum defensorem* che si legge nell' epist. 17. *lib.* 7. *cap.* 17. delle opere di S. Gregorio: ed essi precisamente succedono ai difensori regionarj, come avverte il Durando *Tit. de advocatis* §. *nunc de exordiis et arringhis etc.*, e come più diffusamente può vedersi presso lo Scannarola *de visit. carcer. lib.* 1. *cap.* 3. *sect.* 2.

Effettivamente tale scopo tutelare, ha sempre conservato quest'illustre consesso, che sebbene ne' secoli successivi sia stato alquanto dilatato nel numero, fino a dodici individui, tuttavia li sette seniori si distinguono dai cinque giuniori in memoria della istituzione, ed hanno alcune prerogative d'esercizio. Lo scopo d'istituzione fù, come si disse, la difesa o tutela della chiesa, e la difesa o tutela de' poveri. Sotto vocabolo di chiesa può prendersi la chiesa universale, o la chiesa romana o stato della chiesa. Nel gran rapporto della chiesa universale, questo ceto distinto continua la sua difesa o tutela nelle cause concistoriali così dette, perchè si perorano nel concistoro innanzi il Pontefice, le quali cause sono di molta gravità: essi perorano altresì nelle cause di *beatificazione* e *canonizzazione*, con che promuovono l'onore e culto di quelli eroi, che appartengono alla chiesa universale, e dallo stesso ceto si eleggono gli avvocati promotori della Fede.

Nel rapporto poi dello stato della chiesa, e dei poveri, si scelgono da queste ceto gl' illustri avvocati de' poveri, ed avvocati del fisco, che sono eletti a tutelare questi grandi oggetti, e formano degno lustro e corona alla corte del sommo pontefice.

Li doveri in genere degl' avvocati concistoriali, e li doveri parziali dell' avvocato promotore della Fede, dell' avvocato de' poveri e del fisco, sono nella parte prattica indicati nel Vestrio, Lelio Zecchio, Scaccia, Fulgosio, card. de Luca, e Costantino, e nella parte non solo prattica, ma anco erudita in Giorgio Tolosano *syntagma juris universi*, dallo Scannarola de *visit. carcer.* l. c., ed in specie nell' opera intitolata: *Defensor re-*

3. Ricusare apertamente le cause, in cui non si ravvisi una difesa soda, giusta, e di buon successo (1).
4. Astenersi da una difesa, che non si può disimpegnare per motivo della propria debolezza, ed imperizia, essendo ciascun difensore in obligo di rispondere della sua sufficienza, ed abilità (2).
5. Non mancar di convenienza, nè proferire contumelie, o mormorazioni, nè malignare contro i giudici (3), nè

---

*divinus, seu de sacrae consistorialis aulae advocatorum origine ac munere, ex notis* Josephi Hortensii, et Jacobi Gregorii fratrum de aurzis *ejusdem aulae advocatorum. Romae typis de Lazaris* 1657. *in* 8., opera dotta, pregevole, ed alquanto rara.

(1) Abasv. Fristchio *conc.* 6. *n.* 2. „*Reperiuntur non pauci defensores, qui juxta illud Plautinum relectum a* Gailio *lib.* 1. *Obs. pract.*„ *Clientes sibi volunt esse multos, boni aut mali sint, ita ut italus ait*„L'interesse vince ogni cosa „ *Verum aliud est jurisprudentia, aliud ars rabularia, aliud artificium, aliud maleficium. Sed videant isti qui injustarum causarum patrocinium suscipiunt, quomodo in tremendo illo judicio coram Deo, angelis, et electis rationem reddere possint*„ Vae, vae *(dicit Dominus apud* Esaiam *c.* 5. *v.* 20.) qui dicitis malum bonum, et bonum malum, ponentes tenebras lucem, et lucem tenebras: ponentes amarum in dulce, et dulce in amarum„.

(2) Reinold. Condit „ Speculum fidei politicae seu mores mundi „ *lib.* 1. *cap.* 12. *p.* 294. „ Est genus eorum (*causidicorum*) impudens, per- „ vicax, indoctum, qui cum immature a litterariis eruperint studiis, per „ angulos civitatum discurrunt mimo jambos, fores divitum terendo, ci- „ borumque aucupantes delicias exquisitas: Qui cum semel umbraticis „ lucris, et inhiandae undique pecuniae se dediderint, litigare frustra „ quoslibet innocentes hortantur, et ad defendendam caussam admissi, „ suscepti negocii nomen, et vim sub ore disceptationis, inter ipsos con- „ flictuum articulos instruuntur, circumlocutionibus indigestis ita scaten- „ tes, ut conluvionis teterrimae audire existimes ululabili clamore Ther- „ sitem „ Fritsch. *Conc.* 1. *p.* 9. „ Patrocinans autem si per imperitiam „ caussam perdiderit, clienti ad interesse tenetur, cum imperitia culpae „ adnumeretur §. imperitia Inst. *de leg.* Vid. *L. sed et si in fine ff.* h. t.„

(3) „ Fritsch. *op. cit. concl.* 17. „ Quemadmodum semper persona „ patris, filio, patroni persona, liberto ait: *textus* in L. liberto de obseq. par. „ ac patri praest : sic judicis persona, causidicis, honesta et sancta videri

contro le parti, specialmente con scritti maledici ed ingiuriosi, con mormorazioni ed invenzioni umilianti, contro l' unanime censura di ogni legislatore (1).

6. Non sorprendere il giudice con falsi, o interpolati documenti (2), non appoggiar la difesa a mutilate autorità, o semplici decisioni piuttostochè alla legge, non impinguare con malizia speculativa le allegazioni, con la trascrizione di nojose ripetizioni, ed inutili dottrine (3).

---

„ debet, erga quem in judicio vel extra illud indecenter se gerere scandalosum, minimeque probandum. Non parum contaminatur judicii sanctitas, quando judicis persona contemnitur, nullaque a causidicis, et clientibus reverentia ei exhibetur „.

(1) „ Imp. *in L.* 6. §. 1. *cod. de post.* „ Ante omnia advocati ita praebeant patrocinia jurgantibus, ut non ultra quam litium poscit utilitas in licentiam convitiandi, et maledicendi temeritatem prorumpant. Agant quod causa desiderat. Temperent se ab injuria. Nam si quis adeo procax fuerit, uti non ratione, sed probris putet esse certandum, opinionis suae imminutionem patiatur. Nec enim conniventia commodanda est, ut quisquam negotio derelicto, in adversarii sui contumeliam aut palam pergat, aut subdole „.

(2) „ Fritsch. *concl.* 33. „ Defensorum nonnulli adeo temerarii sunt, ut non metuant acta judicialia, registraturas vel instrumenta in iis locis, quae ipsis adversa, et causae clientis minime faventia videntur, clandestina radere, delere, mutilare, addendo aut detrahendo, corrumpere. Haec temeritas in crimen falsi incidit, ejusque poenam justissime meretur „.

(3) „ Fritsch. *concl.* 20. „ Advocati officium est, judicem de causae meritis bona fida rectaque conscientia instruere. Qui vero judicem falsis juribus in suam sententiam pertrahere nititur, in coscientiam suam perjurio vulnerat, et suo honori pessime consulit, justitiam, et judicem supplantans, et proximo quod suum est injuste auferens „.

Ziegler *op. cit. concl.* 39. §. 13. „ Sibi praecipuam hanc curam faciunt aliqui ex advocatis, ut corrogent undiqua et ambitiosius commemorent auctorum sententias, consilia, decisiones, interpolando etiam eas quandoque, sicuti negocio suo non satis accomodatas existiment. Aliqui vero in rationibus suis exponendis doctorum auctoritatibus ita suffarcinati incedunt, ut vim potius quam fidem facere valle videantur – Ego vero uti allegari doctorum auctoritates non improbo; ita ex illis solis

7. Non abusare dell' officio con un falso ed affettato metodo di consultazione, difesa, ed eloquenza in contradizione della verità e della legge, sia per adulazione dei giudici o tribunali, le cui massime o decisioni lodate con affettazione, non veggansi conformi alla legge, sia per servire all' adulazione dei grandi o potenziori, sia per acquistarsi la grazia altrui, ed un ingiusto lucro, lusingando con infedeltà lo stesso cliente (1).

---

„ veritatem elicere velle, praesertim in negociis, quae ad intellectnm per- „ tinent, mihi valde videtur absurdum – Nihilo, inqnit Seneca de vit. „ beata cap. 1. „ magis absurdum est, quam ut pecorum ritu, seqnamur „ antecedentinm, gregem, pergentes non qua eundum est, sed qua itur – „ Enim vero de jure respondere, non est anthoritates cumulare, sed prae- „ via negocii discussione, quid justum sit, ex jure, definire „.

Dell' adulazione forense.

(1) Qnesto vizio ne' giureconsulti chiamasi in vocabolo di diritto „*assentatio* „ lo che suona lo stesso che „*adulatio*„ Cic. *in ep. ad Attic.*„ *Timet multa, assentitur omnia* „ E Seneca *de benef. L.* 5. *c.* 7. „ *Assentator et aliena subsequitur verba, et paratus ad falsa laudator* „. V'ha un espresso trattato su questo vizio forense del giureconsulto Agostino a Leysea, cioè „ *Meditationes de assentationibus jurisconsultorum Helmstadii* 1741.„ quale è diviso in quattro parti. 1. *De assentatione in genere.* 2. *De assentationibus erga Deum* (specie d'ipocrisia) 3. *Erga principes.* 4. *Erga privatos* „ Comincia l'autore „ *Inter cetera quae in jurisprudentiam nostram irrepserunt, non minimum est studium assentandi. Quo qui tenentur, longissime saepe a justitiae, et aequitatis tramite divertunt, atque leges scriptas et jura constituta, ad eorum quorum amicitiam et gratiam aucupantur, libidinem detorquent; nihil est hoc hominum genere in rebus publicis perniciosius. Quapropter suam illis imprudentiam proponere et distincte explicare constituimus* „. Fa d'uopo scorrere tutto questo trattato dotto e veridico.

Da questo metodo di agire, che si oppone direttamente alla sincerità, ed al voto delle coscienze, ne nasce un incomodo alli stessi adulatori, vale a dire di perdersi in argomenti inconseguenti, e comparire dicitori di ciancie, anzichè di bnon criterio, come pure di contorcere il senso delle leggi, e di rendersi disprezzabili al cospetto dei buoni, e della società. Ul-

8. Astenersi dalla difesa in qualunque caso che siasi opinato in figura di giudice nella medesima o simile controversia, e qualora il contradittore sia dichiarato amico, o nemico di esso difensore (1).
9. Usar la massima condiscendenza, ed il più generoso disinteresse con i clienti nell'esiggere il pagamento delle tasse o conti forensi, riflettendo 1. alle loro circostanze, 2. all'entità della causa, 3. all'esito della medesima, 4. al merito della propria fatica: tanto per principio di religione (2), che per principio di ordine publico, poichè per il soverchio rigore, fu altre vol-

---

PIANO nella *L.* 4. *ff. de offic. procons.* li chiamò *contemptibiles concinnatores causarum* ,, E FORNERIO QUAEST. *quotid.* presso il *Tesoro di* EV. OTTONE *tom.* 2. *p.* 194. derivò la loro etimologia dal motto francese *chicaneur* ,, *vulgatissimum* Σικανος *voce derivans*, *quod Galenus in expos. obsolet. dict. Hippocratis*, *insidiatoriam malitiam explicat* ,, Presso i greci chiamaronsi δικορραφοι dal verbo δικορραφειν cioè a *consuendo o consarcinando*, detti anche *Sutellosi* a *Sutelis* cioè da inanellate astuzie ,, *ad instar consuentium* ., e quasi ,, *agglomeratores* ,, come si rileva presso FESTO V. *Sutelae*. DEMOSTENE rimproverava ad Eschine ,, *attritum ingenium assentationibus*, *et consuendis litibus* ,, Ed ai tempi di SIMMACO come dal *lib.* 1. *epist.* 52. si conoscevano bene ,, *Procuratores astuti*, *multis talibus sutelis foro cogniti* ,, ORAZIO *lib.* 2. *Sat.* 5. chiama tali causidici ,, *Molles auricolae* ,, Avverte però TACITO ai buoni causidici nel *lib.* 4. *annal. cap.* 20. che ,, *Justi cordatique viri curabunt* , *ut medio inter abruptam pervicaciam*, *et deforme obsequium itinere procedant* ,,.

(1) ,, *Ne affectionis suae (vel odii) memor* , *se suspectum reddat* ,, *L. ult. cod. de adsess.* Ved. BRUNEMANN. in *L.* 6. *cod. de post.*

(2) MAGONIUS *De recta patroc. rat. cap.* 59. 2. 4. ,, Cogitet defensor ,, eum patrocinando, non hominibus, sed Deo ipsi servire ... Defensorum ,, studium esse debet, ut quidquid agunt circa patrocinium; id charitatis ,, amore, et juxta evangelii praeceptum – dimittite et dimittemini – non ,, autem ex pecuniae ac lucri aviditate, ab eis peragendum praemeditentur ,, Veggasi a tal proposito ,, CHRIST. THOMASII *De vera pietate juridica* ,, Dissert. inauguralis recusa *Halae Magdeburgicae* 1717. *in* 4.

te publicata una legge, che privava i difensori di ogni azione di mercede (1).

10. Non patteggiare co' clienti alcuna partecipazione o quota della lite (2).

418. Li ajutanti di studio, li giovani di prattica, i dottori interpellati per il voto, li consulenti legali, li sollecitatori, li agenti legali, ed ogni specie di difensori civili, o criminali, essendo impiegati nell'attitazione e consultazione forense, devono ritenere a se stessi applicabili le disposizioni del precedente articolo, in tutto ciò che può riferirsi al proprio esercizio.

---

(1) Fu questa la legge Cincia ricordata da Tacito *lib.* 2. *annal.* ,, *Consurgunt patres, legemque Cinciam flagitant, qua cavetur antiquitus, ne quis ob causam orandam, pecuniam, donumque acciperent* ,, E dice a tal proposito l'erudito Martino Husson *De advocato, Parisiis* 1666. *p.* 15. ,, Lege ,, opus fuit, qua prohiberentur advocati seu patroni munus et donum ab ,, his accipere, quorum causas agerent . . . Et hoc quidem satis apud Livium. Cato subinnuit, (verum nondum mihi compertum est), qua sensim ,, de causa, et a quo tempore in aliquam fuissent lapsi patroni spurcitiam. ,, Hujus legis Porcium Catonem observantissimum se praestitisse, Plutarchus ,, tradit, nec mirum, utpote quae recens, eo adolescente lata fuisset ,,.

(2) Cap. *arcentur quaest.* 7. *L. si quid cod. de postulando.* Ved. Enrico Spekano (giureconsulto tedesco del secolo XVI.) *quaest.* 45. *class.* 4. *n.* 5. ,, Pactiones hae prohibitae sunt, quod ejus qui actione tenetur, lacessandi, vexandi, et ulciscendi gratia, ut plurimum fiant, quodque occasionem praestant causidicis et redemptoribus ad lucrum propositum inhiantibus, quaecumque ratione per fas et nefas, mendacia etiam quandoque turpissima ad victoriam contendere, tum etiam ne advocati, lucri ,, cupiditate illecti, omnia moliantur justa et injusta ut litem vincant ,, Ved. G. P. Ala cremonese (lodato presso Giorgio Mattia Koenig nella sua opera *Bibliotheca vetus et nova*) nel *tratt. de adv., et caus. Christ. qu.* 12., il quale sostiene, che in veruna lite si può pattuire un tanto per cento, ma solo si può stabilire una somma certa ,, *puta viginti pro honorario, sive vincat litem, sive succumbat* ,, Così pensa il Magonio *de rect. rat. patroc. cap.* 8. *n.* 38., ed il Lauterbachio *disp. de palmario advocat. cap.* 3. Ved. anche il Sichard. in *L.* 15 *cod. de procurat.*, e Marquardo Frehero *de existimat. acquirenda consen et amitten. cap.* 13. *n.* 2.

Quanto poi ai difensori criminali, siccome lo scopo delle loro difese, è più interessante e più nobile del mero scopo civile, così giova ulteriormente esiggere dai medesimi.

1. La cognizione della storia sagra e profana, per studiare l'esperienza, e la sana filosofia della storia, onde servirsi opportunamente degli esempj.
2. La cognizione della filosofia morale, per interloquire sull'intensità dei vizj e delle passioni degl'uomini.
3. Il magistero o scienza dell'arte propria, con la pratica processuale ed istruzione criminale.
4. Una sufficiente cognizione anatomica, e della medicina e chirurgia legale, per non esser mancipj di fallaci ed ignoranti relazioni.
5. Un arte rettorica alquanto estesa, per corredare la difesa, specialmente in profitto degl' innocenti, o non conosciuti colpevoli.
6. Una pazienza e carità singolare, per comunicare direttamente con i prevenuti che sono in luogo de' clienti, per sindacare le prove a carico, e per procurare con industria ed energia tutte le prove che possono trovarsi a discarico (1).

---

(1) Il Bosadilla *Politicorum lib.* 3 *cap.* 13. rifarisce, cha l'imperatore Trajano ricercò consimili qualità in un difensore criminale, sebbene Aristotele *de rep. Atheniensium* ricorda, che prima di lui la republica eleggeva tra i più grand'uomini dieci difensori publici per i rei criminali, ed i quali onorava con molti privilegj. A dì nostri e presso di noi riconosciamo tali qualità e tali privilegj nel solo Avvocato de' poveri, come in Francia (dice il Rebuffo *super concordatis etc.*) si riconosceva l' avvocato del re „ *postulare pro pauperibus, laborare in vinea Domini, et etiam gerere officium Dei, qui* Job. *cap.* 24., *se patrem pauperum appellavit* „ Ma siccome nè l'avvocato de' poveri, nè l'avvocato del re, nè i loro sostituti, possono bastare per la corruzione de' tempi a tutte le difese criminali; perciò fu necessario d' introdurre altri difensori per titolo di legalità, e sanza esame. Peraltro è sorprendente come si tollerino in questo rapporto tanti individui inatti, oscuri, ed ignoranti, che agiscono per semplice speculazione, e che procurano persino una fatale privativa, per allontenare mi-

§. 4.

*Doveri de' Notari e Cancellieri.*

**419.** La qualità di notaro e di cancelliere, talvolta si unisce nella stessa persona, talvolta è distinta, ma li doveri si rendono comuni per un servizio uniforme in quanto alla società di custodire gli atti publici, con la sola differenza che li cancellieri a guisa dei segretarj de' giudici, custodiscono gli atti giudiziali (1), ed i notari come segretarj ed intermediarj pregati dai contraenti, estendono, e rendono publici i loro contratti, come si rileva dalla loro denominazione (2), e dalla

gliori soggetti; come siano tradite le speranze degl'infelici; come non esista incoraggimento sopra un ministero così sacro ed importante; come tutti i trattatisti crimiuali, non escluso il Mirogli, il Farinaccio, il Mattei ed altri molti, parlino della difesa criminale per mera formalità dopo la legittimazione del processo, senza occuparsi della persona e de' requisiti di ciascun difensore. Appartiene quindi ai buoni sovrani, ed in nome dell'umanità, di provedere a questo gran vuoto della legislazione criminale.

(1) Budeo *in annot. prior. ad pand.*, Ant. Gravazio *ad Octavian. Vestr. lib.* 1. *c.* 4. *introd. judic.*, il giureconsulto Ottomanno, ed il Chassaneo *Catal. gl. mundi*, hanno così estesamente e dottamente parlato dei cancellieri, che ivi si rimette il lettore. Altro autore distinto da consultarsi si è Nicola Honthemio di Treviso nel suo bel trattato *de arte notariatus: Magonza* 1607. *ivi pag.* 11. ,, Unde cancellarius dicatur, relinquimus discu- ,, tiendum, sive a cancellando, quia preces omniaque scripta, quibus prin- ,, ceps subscribere nolebat, cancellabat et expungebat, sive a cancellis, ,, quibus actuariorum officinae munitae erant. Hoc negare non possumus, ,, quod pro notario vel actuario ponatur, atque Accursius interpretatus ,, est, quasi judicum secretarius in gloss. *L.* 3. *cod. de ass. et dom.*, *et L.* ,, *nemo* 5. *cod. eod.* ,, Ved. la nota dell'art. 420.

(2) Honthemio *op. cit. pag.* 6. ,, A notis, notarii nomen sumunt. Notis enim celerrime, et velocissime scribebatur, proinde etiam senatus con- ,, sulta, edicta, et acta judicum, his excipiebantur. L. inter cos 33. §. 1. ff. ,, ex quibus caus. majo., cum aliter non possent loquentis celeritatem ma- ,, nu assequi ,, Ammon. lib. 14 Budaeus l. c. Dicea Marziale lepidamente lib. 14. Epigr.

loro antichità (1), la quale ammetteva molte gradazioni e denominazioni sinonime, cioè d'*amanuensi* publici, dall' abitudine, o velocità di scrivere, di *scriniarj*, dai loro uffìcj e re-

---

„ Currant verba licat, manus ast valocior illis'
„ Nondum lingua suom daxtra peregit opus.

E nel lib. 10.

„ Nec calculator, nec notarius valox
„ Majore quidquam circulo coronatur „.

ORIGINE DE' NOTARI.

(1) Li ootari erauo aoticamante sarvi publici, ad acquistavano per il proprio padrone. *L. generali* 3. *cod. de tabular.*, *L. si tibi* 26. *cod. de pign. et hyp.*, *L.* 1. *cod. per quas personas nob. adq.* Il giureconsulto PAOLO nalla *L. Lucius Titius* 40. *ff. de test. mil.*, allude ad un sarvo notajo. ULPIANO nomina il proprio servo in tal qualità. *L. si pupillus* 2. *ff. rem pupilli.* Ma appunto, parchè i notari erano servi publici „ *indignum fuit eorum scripta fidem publicam facere*, *cum vox viva*, *vix cum tormentis testimonium fecisset* „. AUTH. *si testis*, *et L si servos* 8. *cod de test.* Ma gl'imparatori ARCADIO, ed ONORIO furono i primi, che tolsero i ootari da quasta umiliaziona, ad esiggattaro da assi la più grande onestà di vita, ed iotegrità di costumi: *L. generaliter* 3. *cod. de tabular.* La vera istituziona poi de' notari, deve prendarsi da GIUSTINIANO *nov.* 44. *e dal tit. de fide instrumentorum.* Ciò presso i romani: sabbane presso altra nazioni vantano i notari maggiore antichità, e difatti in varj autori greci, ad in GIULIO POLLOCE abbiamo indicati gli attnarj di Atane. Prima di ARCADIO, ONORIO, a GIUSTINIANO, vissa il pontefica s. CLEMENTE, il quarto dopo s. PIETRO, che creò sette notari per esteodere a publicara gli atti de' martiri. Molto pure, vi sarabbe a dire sopra i radattori degl'atti degli apostoli, ma ciò basti par un elemeoto d'antichità proporzionato ad una nota. Giovi però di ossarvare, che l'officio de' notari è sempra stato indispansabile, giacchè prima che vi fossa ogni idea de' notari „ *Instrumenta pactorum*, *magistratus municipales praescripsisse* „ *L. si quis decurio cod. de pactis*, *L.* 1. a 2. *cod. de tabul.* Non posso iofine tralasciare, che la darivazione sarvile si è voluta coonestare dicaodo, che ancora io oggi sono sarvi i notari, ma da „ *servando* „ noo „ *serviendo* „ a volendosi insistere aocha sulla parola, si dice, che i notari „ *serviunt omnes, a quibus rogati sunt* „ Così l'HONTAEMIO *op. cit. p.* 19. „ Servi publici nomioatio notarium dasignat, explosa tamen sarvili cooditione, a servando dicuntur. L. 2. ff. rem pop. salv. for. Sarvi anim noo sunt, sed homines liberi esse debaut. A servieodo nihil obest, quio primitus

positorj, di *tabellarj*, o *tabellioni* dalle antiche tabelle cerate in cui scrivevasi, di *logografi*, dalle loro minute, e di *attuarj* dai loro atti (1).

---

„ dicti sint, et hodie a serviendo dici nefas non erit. Omnibus anim ro- „ gantibus facultate sua mediante salario serviunt, et militant, ad instar „ judicum qui omnibus justitiam administrare tenentur, sine personarum „ acceptatione „.

Denominazioni e rapporti de' Notari.

(1) Alcune di queste denominazioni sono in oggi conservate, alcune spiegano diversi rapporti. Gli amanuensi erano una volta chiamati notari „ *Quasi assuefacti scribendis notis, ad instar notariorum* „ Gl. in *rubr. C. de tabul.* „ Petr. Greg. *L.* 47. *syntagma jur. cap.* 41. Gli amanuensi furono detti *a manibus, a manu, tamquam scribae*, come i messi o corrieri furono detti, *a pedibus, tamquam pedites*. E ciò prova Giulio Polluce, Svetonio in *Caesare*. E Cicer. *lib.* 2. *de orat:* parla degl'amanuensi come d'uomini di condizione servile: *qui notis vel litteris Domini, excipiunt ac conscribunt alterius orationem jubente Domino*, ma per altro, *qui actis judiciis, pactisque interessent* come vuole Cujac. *in Paul. recept. sent. lib.* 3. *tit.* 6. e Covarruvia *pract. quaest. cap.* 19 In oggi però gli amanuensi non si confondono co' notari, ma assistono i giureconsulti, ed i particolari. I loro doveri consistono 1. nella diligenza, 2. nell' esattezza e discrezione sulla maniera di scrivere, 3. nella fedeltà e segretezza sulle scritture ad essi confidate.

I notari chiamaronsi inoltre *scriniarii a scrinio* Gl. in Cap. *ad audientiam* 13. *v. scriniarius de praescript.* Propriamente *scrinium* deriva a *secernendo* e significherebbe „ *capsulam sive arcam in qua secreta custodiuntur* „ Così Budeo *ex Plinio in annot. prior.* Generalmente si prende per archivio, ed in ogni caso per l'ufficio o studio del notajo, dimodochè non sarebbe inerudita l'espressione „ *Actum in scrinio : dabam in scrinio* „ come usavasi anticamente, ma converrebbe aggiungere „ *e scrinio notariatus, seu tabellionatus* „ poichè si trovano indicati „ *scrinia memoriae et epistolarum* „ per li segretari „ *scrinia dispositionum* „ per li magistrati „ *scrinia sacrarum largitionum* „ per gli elemosinieri „ *scrinia exceptorum* „ per i copisti sotto l'altrui dettatura „ *scrinia tabulariorum* „ per gli antichi notari, altra loro denominazione „ *a tabula* „ ove giacevano gli atti publici in tavolette di cera o di altra materia. Di qui nacque la denominazione *tabellio* dal diminutivo, *tabella* „ L. 1. *cod. ut nemo ad suum patr. susc.* L. *contractus* 17. *cod. de fid instr.* cap. *cum p. tabellio* 15. *de*

Dalla storia de' notarj e cancellieri, dalla loro origine, dalle stesse denominazioni, risulta la promiscua loro utilità e necessità nel rapporto sociale, poichè gli uomini nello stato di vita sono spesso obligati di contrarre, come interessarsi delle loro differenze, e nella previdenza di morte anelano disporre delle loro sostanze, per cui senza li notarj e cancellieri che garantissero atti solenni e perpetui, inutilmente si cercherebbe un compenso per la tranquillità delle proprie famiglie.

420. Vi sono doveri comuni ai notarj e cancellieri, e vi sono doveri alquanto differenti per la diversa natura dell'officio (1).

---

*fid. instr.* Finalmente vi furono „ *scrinia numerorum* „ per li contabili „ *scrinia mittendariorum* „ per notare i corrieri e le spedizioni. Ma basti, astenendomi per brevità di citare le leggi relative che s' incontrano negli ultimi libri del codice.

Inoltre chiamaronsi i notari, *logographi*, cioè „ *rationum publicarum scriptores* „ Gl. *in rubr. cod. de tabul. v. logographi* „ Cujacio li chiama „ *tabulariis similes* „ L. 2. *cod. de pet. bon. publ.* Ma secondo la Nov 128. sono i logografi piuttosto gl'impiegati al censimento, ed i percettori dei tributi. Altro nome de' notarj, che in oggi pur si conserva l'è „ *actuarius a servandis actis.* „ come prova la *L. actuarii* 5. *L. excellentia* 9. *L. jubemus* 17. *cod. de erogat. mil. annonae, e* Cujacio nella *L.* 6. *c. de numerariis, actuariis, chartulariis etc.* Talvolta l' ufficio di *archivista* si riunisce ne' notarj, essendo analogo alla custodia degl' atti, come osservano i citati autori.

Della promiscuita' di doveri ne' Notarj e Cancellieri.

(1) Sebbene si annuncino nel seguente articolo questi doveri promiscui, non s'intende peraltro di limitarli in modo positivo, poichè li titoli di notajo e cancelliere essendo di natura promiscui, e che talvolta si estendono ai titoli di segretario ed archivista, bisognerebbe dar qui una nozione più ampla di questi doveri in tutti i rapporti e gli aspetti, notando le differenze de' tempi: e per occasione di ciò, bisognerebbe con più dettaglio estendersi in erudizioni relative ai cancellieri, notaj, segretarj, ed archivisti. Ci limitiamo perciò a brevi cenni, e che possono anche adattarsi *promiscuamente,* e che più convengono alle nostre consuetudini, ed al nostro scopo, poichè per chi desidera più ricche ed estese nozioni, gioverà

Tuttavia l' uso e consuetudine dell' età più antica, ponendosi a confronto dei nostri tempi, hanno aggiunto o variato le at-

---

di consultare i seguenti dottissimi scrittori cioè – HERMANNI KIRCHNERI – *De officio et dignitate cancellarii.* Marpurgi 1620. *in* 4. Inoltre l'erudita collezione intitolata: *Collecta archivii et cancelleriae jura, quibus accedunt de archicancellariis, vicecancellariis, cancellariis, ac secretariis commentationes virorum clarissimorum, accurante* JACOBO WENCKERO. *Argentorati* 1715. *in* 4. Ecco per sodisfazione del colto lettore gli opuscoli contenuti in questa collezione, da verun bibliografo giammai mentovati, e dove ho ammirato la più profonda erudizione:

1. BALTHASARIS BONIFACII. *Liber de archiviis.*
2. JUSTI FONTANINI. *Loca et argumenta ex antiquitate petita de archiviis et tabulariis ecclesiarum.*
3. JOHANNES MABILLONIUS. *De eadem materia, speciatim de archivio Sandionysiano cum additionibus* FONTANINI *de archiviorum fortuna et conservatione.*
4. AHASVERI FRITSCHII. *De jure archivii et cancelleriae cum notis.*
5. IDEM. *De usu linguarum in conficiendis tabulis publicis, cum speciminibus etc.* RODULPHI HARRSPURGICI.
6. FRANCISCI MICHAELIS NEVEU. *Dissertatio de archiviis.*
7. JO. CHRISTOPHORUS WAGENSEILIUS. *De archivio imperii*, AUREA BULLA, ET LIPSANIS IMPERII.
8. CHRISTOPHORUS LYNCKENES. *De archivio imperii.*
9. IOH. SCHILTERI. *Probatio per archivium.*
10. IOH. BERNHARDUS MULTZ. *De jure cancelleriae et archivii.*
11. IDEM. *De cancelleria et archivio imperatricis.*
12. H. G. THULEMARIUS. *De archicancellariatu Abatis Fuldensis.*
13. C. H. BROMELII. *De archivio Arnstetensi ad cl. vir. Gasp. Sagittarium.*
14. H. G. THULEMARIUS. *De nomine, officio, et dignitate cancellarii in genere, cum monumentis ex antiquitate.*
15. G. A. STRUVIUS. *De cancellario principis.*
16. HENRICI MEIBOMII. *De origine, dignitate et officio cancellariorum academicorum.*
17. JOHANNIS SCHILTERUS. *De secretariis.*
18. BERNARDI A MALLINCKROT. *Commentatio de archi-cancellariis S. romani imperii, ac cancellariis imperialis Aulae, cum notis.*
19. CAROLI DU FRESNE *Domini du Cange. Series archicappellanorum palatii Francici.*

tribuzioni promiscue de' notarj e de' cancellieri, ed hanno talvolta distinto, e talvolta unito in essi le attribuzioni di segretario ed archivista: conviene perciò restringere a pochi principj generali, ed a poche massime li doveri comuni.

421. Questi sono:

1. La buona fede nella custodia degl' atti loro confidati (1).
2. Di non prendere alcuna parte attiva, o presso il giudice o presso interposte persone negli atti e contratti, che passano per le loro mani (2).
3. Venendo interpellati dai litiganti o contraenti, od in specie da persone ignoranti, non tacer mai la verità, e consigliar sempre la pace e la concordia, sebbene ciò fosse svantaggioso al proprio esercizio (3).
4. Non percepire alcun' emolumento, a titolo di senseria

---


20. Ioh. Weinckens. *De Eginardo Caroli Magni cancellario.*

21. I. C. Wagenseilius. *De vicecancellario imperii.*

22. Francisci Lanovii. *Syntagma historicum de sanctis Franciae cancellariis.*

23. Idem. *De cancellariis in genere.*

24. Idem. *De Franciae cancellariis in specie, cum illustrationibus.*

25. Ioh. Mabillonii. *Catalogus cancellariorum Franciae.*

26. Idem. *De referendariis, et cancellariis*, et notariis *francicis, eorumque subscriptionibus et officiis.*

27. Idem. *De cancellariis Romanorum Pontificum, item episcoporum, abatum, ac illustrium personarum.*

28. Chevillardi. *Tabula cancellariorum Galliae, et custodum sigilli.*


(1) Veggasi tutto il *tit. sud. del* cod. *lib.* 12. *De numerariis, actuariis, chartulariis* etc. e l' altro tit. *de tabulariis.*

(2) Bellarm. *in ps.* 81 *v.* 2. „ *Sumere faciem alicujus in judicio, nihil est aliud, nisi talem sententiam ferre, non qualem justitia exigit, sed qualem requirit amicus vel alius* „ S. Greg. magno *lib.* 4. *in* 1. *reg. cap.* 4. „ *In acceptione personarum, ardor avaritiae causa est accipiendorum munerum, et acceptio munerum, causa est pervertendi judicii* „.

(3) S. Gio. Grisost. *Hom.* 25. *tom.* 2. „ *Si propter timorem mortis tacere veritatem, impietas est, quomodo non est impietas major, propter miserum ventrem et spem vani honoris tacere veritatem, et sic meliorem facere gratiam partis et honoris, quam gloriam veritatis?* „

o mediazione negli affari del loro officio, sia direttamente che indirettamente, vale a dire impinguando i loro conti di accessi e funzioni eccessive, onde percepire un premio, oltre la giusta tassa legale (1).

5. Non recar danno alle parti con la loro negligenza, o malizioso ritardo (2).

---

(1) Ulpiano nel *lib. 8. de omnib. tribunalibus* riportato nella *L. 3. Dig. de proxenet.* stabilì, che niuno avesse diritto di percepire l' emolumento di senseria da lui chiamato sordido. ,, *De proxenetico, quod est sordidum solent Praesides cognoscere* ,, fuori che de' pubblici sensali, li quali con le regole loro prescritte ,, *emptionibus, venditionibus, commerciis, contractibus licitis, non improbabili more dant operam* ,, e che per essere conosciuti debbano tenere un' officio publico, o borsa di commercio ,, *Sunt enim hujusmodi hominum in magna civitate officinae* ,, Ed è qui osservabile, che le stesse nostre istituzioni quali sembrano moderne, sono sempre ricopiate dall' antichità. Fuori di questi publici sensali, la legge toglie ogni azione a qualunque altro, che con pretesti, e con manto di semplice amicizia s'intromette a combinare contratti, come dice lo stesso Ulpiano *nella L. 2. dig. de proxenet.* ,, *Si aliquid (quis) ex philantropiae nomine acceperit, nec ex locato conducto erit actio* ,, Inoltre se le parti sieno state circonvenute con maligne ciarle, e con dolo, vi è anche l'azione *ex dolo* per ripeter la senseria con tutti i danni ,, *Plane si dolo et calliditate creditorem circumvenerit, de dolo actione tenebitur* ,, *d. L. 2. de proxenet.* Anzi tant' oltre giunse il rigore della Legge che narra lo stesso Ulpiano *nel lib. 11. ad* Ed., riportato nella *L. 7. ff. de dolo in fine*, che il pretore Cecidiano dubitò di dare l'azione di dolo contro una tale, che per sollecitare la stipulazione di un mutuo ,, *adfirmaverat idoneum esse eum cui mutua pecunia dabatur* ,, Quanto poi alli notari, odasi chiaramente il Risicato *De statu hominum in rep. tom. 2. p.* 613. ,, *Mercedem vero pro jurę proxenetico, nec palam*, *nec* occulte, petere notariis *permittitur in casu quo mediani alicujus venditionis haberentur: Nam* ipso jure *totam et contractus, et medianiae amittunt mercedem: imo* infamiae nota *ipsis inuritur*, *et* officii privatio *adfertur* ,, Ciò non esclude, che i notari e cancellieri, debbano adoprarsi per conciliare i contratti, mai però accettando per obbligo alcuna senseria; ma rimettendosi alla libera generosità e spontanea de' committenti.

(2) Honthemio *De arte notariatus p.* 466. ,, In ullo casu negligentia ,, notarii aut actuarii debet nocere partibus ,, Tassara *de peccatis notariorum. Venet.* 1568. *p.* 21. ,, Non obliviscantur tabelliones, quod si fuerint

6. Esser forniti della scienza almeno sufficiente per l'esercizio del proprio ministero (1).
7. Non è permesso a verun notajo, o cancelliere scrivere qualunque legato o relitto in un testamento od atto publico *inter vivos* a proprio favore o de' figli suoi non emancipati, come un figlio cancelliere, o notajo non emancipato, non può scrivere un legato o relitto in favore di suo padre, sotto pena di falso (2).

---

„ negligentes et morosi, mora et negligentia aequiparatur latae culpae, „ estque dolus praesumptus ad L. mancipia ff. de serv. fug. et L. Titium, „ et Maevium ff. de adm. Tut., *ubi* Bartolus inquit, quod quando quis „ non facit id, quod ratione officii sui facere tenetur, praesumitur in dolo, „ quemadmodum si notarius introitum alicujus comunis cum diminutio- „ ne conscripserit, duplici punietur poena per text. in L. excellentia cod. „ de erog. milit. ann. „ Et si aliquam partitam omiserint, Notarii, amputa- „ tione manus punientur §. coges in auth. de mandatis principum, sciantque „ tabelliones quod etiam tunc negligentiae notam subire poterunt, quan- „ do scilicet aliquid scribere debent, et non scribunt juxta L. in insulam „ ff. de verb. oblig. et L. 4. §. hoc autem de damno infecto „.

(1) Tassara *de pecc. not. cap.* 3. „ *Est praesumptio juris et de jure quod notarius et actuarius non ignorent pertinentia ad officium suum L. 2. §. servius ff. de orig. jur. L. quis ex argentariis §. pen. ff. de edend. Ideoque si quid fuerit omissum, praesumendum est hoc dolose fecisse arg. L. constitutiones cod. de jur. et facti ign. L. in regula ff. eod.; Ideo cauti sint debitas solemaitntes in actis apponendo, et debitas clausulas, et sciant se aliter poenas falsi non evitaturos, ut est text. in L. jubemus cod. de testam.* „ Veggasi inoltre il *cap.* 2. ed in molti altri luoghi dello stesso autore, dove con la scorta perpetua della legge inculca ai notari, e cancellieri la necessità di conoscer la forza e sostanza delle clausole, delle solennità, dei decreti, de' contratti, e di tutto ciò, che appartiene all'officio, come anche sull'obligo di risponder sanamente ai dubbj ed interrogazioni delle parti, entrando in dettaglio, e facendo altrimenti conoscere la grave responsabilità, e le pene comminate dalle leggi, oltre la nullità degli atti.

(2) Ved. la teorica di Bartolo *cons.* 61. *lib.* 1. *verbo adscribere* e di Baldo *cons.* 92. *in fine lib.* 5. ed il Farinacio *tract. de falsis qu.* 90. *par.* 8. Sulla questione poi, se un notajo possa rogare istrumenti per suoi parenti ed affini, veggasi Apicelli *Tutamen pauperum allegat.* 16.

422. I doveri distinti per li cancellieri sono:

1. Tenere in corrente i registri, e leggere le istanze nel suo rango di giustizia, senza ammettere antidate o favori richiesti dai litiganti, se vi sia il pregiudizio del terzo (1).

2. Avere una rispettosa subordinazione per i giudici, o

---

Delle antidate e mancanze de' Cancellieri.

(1) Quanto alle antidate, fu questo un vizio, che abondò nel medio evo, e che cagionò i più grandi pregiudizj all'interesse delle famiglie, alle genealogie, fidecommissi, e perfino all'adempimento delle regiudicate, alla purificazione delle condizioni imposte ne' testamenti, alle sostituzioni, ed alla stessa istituzione di prelature, e patronati. I cancellieri e notari, che n'erano li maliziosi autori, furono spesso castigati esemplarmente facendosi menzione delle leggi penali fin dall' 8. secolo, come provano gli eruditi collettori del „ Nouveau traitè de diplomatique *vol.* 6.; ma fino al secolo XVI. dicono i sudetti collettori *l. c. p.* 199. „ Codesti falsarj venivano condannati dalle leggi, alla prigione, all'esilio, alle multe, ed al „ più a qualche pena corporale: peraltro crescendo i publici danni, Carlo V. „ e Francesco I. misero i limiti al disordine con la legge dell'ultimo supplicio . . . Lo stesso accadde per le falsificazioni ed antidate delle bolle „ e lettere apostoliche. Difatti Gregorio XIII. confermando il privilegio „ d'una corporazione di graziare due delinquenti nella vigilia dell'Assunta, escluse le sudette mancanze, paragonando così gl'autori, a publici „ ladroni, e rei di lesa maestà. Lo stesso pontefice condannò alla forca il „ cancelliere Alfonso Coccarello: ed in Francia il notajo Herbino fu punito di morte li 8. marzo 1581. per aver supposto un' antidata ad una „ obligazione. Caronda cod. Henric. lib. 8. tit. 17. riferisce di aver veduto molti notaj inviati all'ultimo supplicio, per aver supposto false „ date, e contratti „. Fin qui li sudetti collettori, rinviando il lettore per maggiori notizie al detto *vol.* 6. *P. VII. cap.* 1., la cui rubrica si è „ *Storia de' falsarj d'ogni genere scoperti, e repressi in tutti i tempi per le due autorità, leggi contro i medesimi, ed esemplari castighi* „. Quanto poi ai favori, che possono fare i cancellieri ai litiganti sia nel maneggio delle istanze, e sentenze, che presso il giudice, ciò si riduce *ad acceptationem personarum*, o più frequentemente „ *ad proxeneticum* „ per ricavarci emolumento, nel che sono applicabili gli articoli poc'anzi sviluppati.

tribunali, presso i quali esercitano il loro ministero, senza presumere di entrare nel merito dei giudizj (1).

3. Qualora vengano interpellati dai giudici o dalle parti, devono limitarsi a rispondere nella periferia del loro ministero, suggerendo le formole e clausole opportune, senza verun fine di favorire i particolari, avendo solo in vista la verità, la giustizia, e la più sana prassi forense (2).
4. È vietato ai concellieri d' intromettersi nel patrocinio delle cause, ch' emergono dai loro atti, onde non recar sospetto alla loro pubblica fede (3).

423. Li doveri distinti per li notari sono:

1. Di non ricusarsi alle giuste interpellazioni delle parti, in specie se siano persone rozze ed ignoranti (4) ed

---

(1) S. Bernardo *in serm. de trib. ora. fol.* 107. „ *Quisquis vel aperte, vel occulte satagit, ut quod habet in voluntate, ei hoc praelatus injungat, ipse se seducit, si forte sibi quasi de obedientia blandiatur: neque enim in ea re, ipse praelato, sed magis ei praelatus obedit* „.

(2) S. Isid. di Siviglia *lib.* 2. *de summo bono pag.* 639. „ *Conturbat officium, et ordinem totum, qui non suo contentus officio, subripit alienum* „ Id. *in cap.* 2. *reg. s. Bened. p.* 231. „ *Qui consaguineitatis, vel amicitiae favore, seu inimicitiarum odio judicia pervertunt, sine dubio in Christo, qui est veritas, et justitia, peccare noscuntur* „.

(3) Il Risieato nel sullodato trattato *De statu hominum in rep.* p. 655. tom. 2. „ *Prohibitum autem cancellariis extat, quod illi velint in quaestionibus patrocinium praestare, quae publicis ortum habeant ex actis, ut scriptum reliquit.* Muta *in cap.* 271. „ *ad effectum ut apud bonos gravesque viros, illorum fides actorum, judiciumque etiam suspectum minime reddatur* „ Ved. la citata collezzione del Wenekreo p. 324.

(4) Honthem. *de arte notariatus p.* 715. „ Invitus etiam cogitur no-
„ tarius recipere rogatum, advocatus patrocinium, procurator mandatum:
„ item caupo, hospes, et tabernarius recipere hospites, doctor consulere,
„ et omnis artifex, qui tenet artis signum, tenetur servire: nam omne of-
„ ficium auctoritate vel utilitate publicum, dicitur officium necessarium,
„ et recusari non potest ad text. in L. invitus ff. de reg. juris, ubi Decius
„ haec omnia illustrat auctoritatibus et vide lib. 1. cap. 10. Quo vero ad
„ limitationes notarii vid. lib. 1. cap. 10. „ Ivi si trovano le seguenti li-

esporre consigli saggi, e conducenti al loro vantaggio (1).

2. Nell' occasione, che trovansi i notarj come mediatori ed intermediarj ne' contratti, e transazioni, specialmente in affari di pupilli e di donne, esporre imparzialmente il tenore e conseguenza delle leggi in proposito, dimostrare l' aspetto contrario e favorevole della cosa, poi consigliare la conciliazione a ragion veduta, senza però sollecitare alcuna parte per proprio vantaggio (2).

3. Nell' esser chiamati per li testamenti, prestarsi con la massima prontezza, intelligenza, e religione (3): *prontezza*, per non recar danno al testatore od interessati con soverchio ritardo: *intelligeuza*, con livellar l' atto a termini delle leggi, togliendo ogni sorgente

---

mitazioni, che possono esentare il notaro. 1. Se l'una delle parti lo ritenga sospetto. 2. Se si domandino cose illecite o contrarie alla legge. 3. Se una moltiplicità reale di affari più serj, tolgano l'occupazione. 4. Se ritenga il notariato insieme con un altro officio, con l'esercizio di un quinquennio. 5. Se fu dimesso dal notariato. 6. Se si chiama di notte senza necessità e per atti indifferenti. 7. Se s'invita a rogare – *in locum non tutum* – 8. Se si chiami in luogo infame o disonesto.

(1) Aeneas Silvius *De Friderico imp.* „ *Ut consiliarii de rebus propositis consultaturi, in vestibulo curiae deponant simulationem, et dissimulationem. Sic enim ipsi recte consulerent* „ Lips. *polit. lib.* 2. „ *Improbi sunt qui ut* Tacitus *loquitur, veri copiam non faciunt, sed suspensa, et quo ducnntur inclinatura, respondent* „ Casmanno *de vita politicn p.* 91. „ *Et quid boni consulet ille cui bos in lingua, aut qui argentangina laborat? veritatem non vendat auro: manus nullas habeat consiliarius liber, oculos omnes clausos* „.

(2) Ant. Tassara *de peccatis notar. in praef.* Hontaemio *de arte notariatus p.* 120. *seq.* Ved. la citata collezzione del Wenckkao *p.* 615. *seg.*

(3) Honthem. *op. cit. p.* 142. *Ex natura officii debet notarius, ut quoties requisitus fuerit, instrumentum conficiat rogantibus, quia serviunt ut supra dixi cap.* 10. *ubi vid. textum. Item quod omnes actus sive judiciales, sive extrajudiciales ex officio sibi incumbente scribendos, legendos*

di controversia (1), *religione*, per indurre i testatori a far giustizia agli eredi immediati protetti dall' ordine di natura, e della legge (2), facendo perdonare i trascorsi, se avessero prodotto l' indignazione del testatore (3), nè lusingare la smania di lasciare ad estere persone per capriccio od amicizia viziosa, nè favorire una malintesa pietà o religiosa vanità, come quelli, che lasciano intieramente erede l'anima propria, o impiegano tutto il loro patrimonio in pie istituzioni, accordandò poco o nulla ai parenti poveri, dimenticando ancora i creditori, od altri degni di compenso, di meriti, o che furono anche lusingati in vita con buone speranze (4).

---

*faciendos, atque dictandos, fideliter scribat, legat, faciat, ac dictet : arg. cap. ad audientiam* 13. *de praescript. et L. jubemus in fin. cod. de test. ubi inquit imperator „ scituris, et tabellionibus, et his qui testamenta conficienda procurant, quod si aliter facere ausi fuerint, poenam falsitatis non evitabunt ,, quasi dolose in tam necessaria causa versati ,,*.

(1) Hontheim. *op. cit. p.* 508. „ *Si notarius ignoret vim clausularum, utrum nocere debeat partibus ex.gr. si notarius instrumentum conficiens dicit aliquem de beneficiis juris certiorasse, et deinceps de istis interrogatus dicat se ignorare, et nescire quae sint beneficia? Respondeo hujusmodi instrumentum subsistere non posse, tradit* Masc. *concl.* 1200. *n.* 2. *et* Mantuan. *singul.* 220. *Item notariorum ignorantia , qui ignorant vim clausularum , non debet esse testatoribus damnosa* ,, Ved. Tassara *de pecc. notar. cap.* 4. *n.* 8 *p.* 6. *per tot.*

(2) S. Pier Dam. *opusc.* 8. *cap.* 4. „ *Cui competit jus hereditatis, competit etiam propinquitas generis* ,, E s. Gio. Crisostomo *hom.* 15. *tom.* 4. *p.* 439. ,, *Qui injustam accipit hereditatem, et si ipse eam non rapuit , aliena tamen possidet, et hoc certe persuasum habeat, et propterea dignus est qui puniatur* ,,.

(3) S. Gio. Crisostomo *hom.* 33. *tom.* 1. *p.* 274. ,, *Qui prohibere potest eum qui injuriam facit, et non prohibet, is non minorem luet poenam, quam ejus qui injuriam fecit* ,, Sopra l'indignazione de' testatori veggasi Plin. *ep.* 4. *e* Cujacio *tom.* 9. *p.* 106.

(4) ,, *Abominationes testatorum* ,, chiamansi da Cujacio *tom.* 6. tutte le disposizioni, che si fanno contro il diritto positivo naturale e divino.

4. Nell' esiggenza de' proprj emolumenti usar discrezione e disinteresse, non mescolando incompetenti percezioni, in specie verso i poveri, ai quali i buoni notarj sogliono condonare in tutto o in parte le loro mercedi (1).

---

Insegna la natura di non anteporre le proprie passioni, i semplici capricci, o gli esteri, ai proprj congiunti ed al proprio sangue, come insegna il diritto divino positivo di non far elemosina a stabilimenti pii, lasciar totalmente all'anima propria (nel qual caso è anche dichiarata nulla la disposizione come di legato incerto) ed anche a poveri, a spese de' creditori, in pregiudizio di persone degne di compenso, e con somma confusione, ed abandono di parenti anche poveri. La carità non sarebbe in tal caso ordinata nella bilancia della religione, la quale grida ,, *Diliges proximum tuum sicut te ipsum* ,, non già ,, *Diliges te ipsum sive animam tuam absolute, sine respectu proximi tui* ,, Per tener ferma la bilancia della religione in tali trascorsi, suole ricorrersi all' autorità del sommo pontefice, che ha il diritto di commutare le volontà, di modificarle ed anche di scioglierle, ricorrendosi anche in certi casi alle podestà secolari. A tal diritto spetta il vasto ed erudito trattato del giureconsulto teatino Gio. Pietro Moneta *De commutatione ultimarum voluntatum Lugduni* 1624. ,, *dedicato al card. Maurizio di Savoja.* Tutta l'opera voluminosa ricerca il livello della giustizia nelle ultime volontà, esamina gli errori e trascorsi de' testatori, e somministra le più sicure basi, civili, e teologiche per conciliare, o livellare la volontà con la religione, accogliere le lagrime degli abandonati, e fino a togliere ingiuste oblazioni all'altare: sopra tutto sono degne di considerazione, tutte le rubriche del capo 3. ,, *Quo jure introducta sit commutatio ultimarum voluntatum* ,, in cui sono quattro questioni, come del capo 4. ,, *Quaenam ultimae voluntates commutari possunt* ,, a sono sette questioni. Giovi ciò, poichè un saggio notaro avverta, che ,, *licentia testatorum non est effraenis, sed intra juris ac rationis cancellos contineri potest* ,, come dice Cujacio l. c. vale a dire, che anche l' ingiustizia de' testatori non resta impunita nel mondo, onde è meglio fare le cose lecite, e giuste, lasciando una lodata memoria, di quel che parmettere le grida degli interessati, e la censura della suprema potestà.

(1) Hontheim *op cit. p.* 144. ,, *Notarius conficiens instrumentum vel alias scripturas inter pauperes, nihil ab eis debet petere pro salario, ut probat* Nevizan. *Sylvae nuptial. l.* 62.31. *Quae autem dicantur miserabiles personae vid. apud eumd. n.* 27. E prosiegue lo stesso *p.* 708. ,, *Etsi laudabilis con-*

Li precedenti articoli 420, al 423. sono applicabili, non solo agli amministratori, e successori degli officj di notajo, ma ben anche ai segretarj delle comuni ed archivisti, in ciò che li riguarda, ai notaj criminali, a quei di seconda classe ossia istituiti per alcuni atti, ai sostituti, commessi o sopranumeri, che in loro vece esercitano la custodia, o il rogito degl' atti e dei testamenti (1).

§. 5.

*Doveri dei spedizionieri ed ufficiali di dataria e cancelleria, ed individui annessi.*

424. Sotto la rubrica dei notarj e cancellieri, si contengono i doveri dei spedizionieri ed ufficiali di dataria e cancelleria, notarj e protonotari apostolici con esercizio, poichè nei loro atti e transunti, riposa quella stessa fede publica che si ac-

---

*suetudo foret nihil accipiendi pro salario, praesertim si ex publico salarium habent, prohibetur tamen notarius aliquid accipere pro omni illicito et punibili instrumento, pro instrumento furiosi, pro collatione ordinum etiam tonsurae, pro litteris dimissoriis aut testimonialibus, nec pro sigillo, nec pro alia quacumque causa etiam sponte oblatum* „ L' autore usa qui un massimo rigore eitendo il Conc. di Trento *sess.* 21. *c.* 1., ed estende l'officio gretuito a tutti gli atti spirituali compresi l' istromenti di professione, e le concessioni ed istituzioni di cappelle, e prelature dicendo che – *in his recipere pretium, simoniacum est – cap. non satis* 8. *de simon.* Per eltro – *moribus hodiernis* – prevale une interpretazione più benigna, ed une diverse osservanza. Giovi per altro tale avvertenza per richiamare i notarj al più lodevole sistema di discrezione, e consultando la propria coscienze, ed il sentimento delicato dell' età precedente.

Dei Sostituti.

(1) Nell' antichità troviamo i sostituti de' noteri chiamati *adjuvae*, li commessi *subadjuvae*, i sopranumeri, novizj, o semplici giovani *mello-proximi* dal greco μέλλων *futurus vel venturus*. Veggasi il Cujacio ad *tit. cod. de proximis sacror. scrinior. lib.* 12. e *tit. de magistris scrinior.* *eod.* Ved. anche il Chassaneo *in catalog. gloriae mundi p.* 7. *consid.* 16. In esse leggi

corda ai notarj, e che rimonta alla prima origine di questi stabilimenti (1).

I doveri di quest' individui differiscono alquanto negl' officiali, e nei spedizionieri.

Quanto agl' officiali che possono anche cumulare l' ufficio di notarj e protonotari apostolici.

1. Non è permesso ai medesimi nè direttamente, nè per

---

ed in questi autori si trovano questi inservienti caricati d'una responsabilità anche personale, allorchè esercitano l'officio notarile in rappresentanza del loro capo.

ORIGINE DELLA DATARIA E CANCELLERIA APOSTOLICA.

(1) L'autore dell' opera ,, *Caeremoniae ac mores religiosi omnium populorum orbis, cum explanationibus historicis et aliquibus dissertationibus vol.* 2 *supplem. p.* 172. dimostra che la dataria e cancelleria, erano in principio una medesima cosa, ma con l' andar del tempo, la moltitudine degl' affari separò i due dicasterj. Nella dataria si ottengono e passano le concessioni. La cancelleria attende soltanto alla spedizione delle medesime concessioni. Quindi la dataria ha la sua etimologia nella data, annotamento, e registro degl' atti: la cancelleria nella custodia e spedizioni: tali etimologie sono analoghe all' ufficio de' notari e cancellieri. Veggasi il DU-FRESNE *Gloss. latinitatis v. Datarius*, HENAICOURT *de legibus eccles. Franciae cap.* 8. *Card.* DE LUCA *relat. Rom. cur. disc.*9. AMORT. *de jure canonico vol.* 3. *part.* 6. *De Dataria.*

I scrittori più noti e famigerati sulla cancelleria e dataria, sono il RIGANTI *ad regulas cancelleriae vol.* 3. *edis.* di Roma. La migliore edizione è quella di Colonia in vol. 4., *apud fratres de Tournes* 1751, e quanto alla dataria, AMYDENIO *de stylo datariae Coloniae* 1701., che per varie inesattezze è stato posto nell' Indice espurgatorio.

Mancava in vero un chiaro dettaglio sulla teorica, sulla prattica, e sull' esercizio e storia di ciascun ufficio di dataria, al che non sodisfa punto l'Amidenio, per cui PAMFILO PERSICO soleva dire nel suo trattato *del Segretario* ,, *Ars datariae, negotia gerendi apud ejusdem, et cancelleriae etiam officiales, fere per traditionem asservatur, prout olim haruspicina apud Hetruscos* ,, La qual mancanza imprese a sodisfare un dottissimo autore anonimo in una grand' opera intitolata: *de Datariae apostolicae jure universo*; di cui fu pubblicato il tom. 1. lib. 1. c. 4. fino al §. 13., non altro io possedendo nell' esemplare senza frontespizio che si trova presso di

interposta persona di esercitare l' ufficio di spedizioniere (1).

2. Non devono ritardare il disimpegno delle suppliche, dei transunti e degl' atti, col fine di percepire i *straordinarj* (2).
3. Non devono trattenere il corso degl' affari per propria negligenza, allorchè omettono di esaurire a tempo debito le difficoltà che s' incontrano nelle istanze (3).

---

me in foglio grande. Io non posso abbastanza lodare l'ordine, la chiarezza, l'erudizione del grande autore. V'ha in principio il prospetto di tutta l'opera che va al compimento di tomi 5. Ma infelicemente quest' opera non si vede proseguita per morte dell' autore o per altra contingenza. Ivi si dà l'elenco storico de' datarj e prodatarj, da *Martino* V. fino a *Clemente* XIII. che si dice *felicemente regnante*, e dei sottodatarj, da *Paolo* IV. fino allo stesso Pontefice. Pare che di quest' opera l' autore sia Nicola Rioanti che narrasi sottodatario nel pontificato di Benedetto XIV. e di tanto credito presso il medesimo, che in una sua malattia il pontefice gli accordò il *concessum*, e tutte le sue facoltà con raro esempio. Vi sarà luogo di allegare alcun squarcio di tal opera, che sembra da tutti ignorata.

(1) Il lodato autore „ *de Datariae apostolicae jure universo* „ pag. 67. „ Ex edicto Joannis Jacobi Millo datarii Benedicti XIV. evulgato, sub die „ 25. januarii 1748. praevio ejusdem pontificis oraculo, ad occurrendum „ abusibus qui irrepere possunt in tribunali datariae, quod cum sit gra- „ tiae tribunal, merito absque ulla contaminatione regendum est, habe- „ tur, electionem officialium datariae, a datariis et pro-datariis ea lege fa- „ ciendam esse, ut nullus in officialem eligatur, nisi prius spondeat di- „ mittere expeditoris munus, et illius exercitium sub nomine alterius, eo- „ que magis sub nomine proprio. Qui vero a data fide deflectunt, non „ promovendi ad alia officia vacatura, et melioris conditionis „.

(2) Lo stesso loc. cit. „ Eodem edicto cautum fuit, quod cuncti da- „ tariae officiales exerceant eorum munus omni diligentia, fide, ac celeri- „ tate, neque audeant remorari supplicationes ad eum finem, ut possint „ aliquam summam exigere, titulo *extraordinariorum*, hoc est alicujus „ emolumenti, in solita taxa non comprehensi.

(3) Lo stesso pag. 69. „ *Datariae officiales diligentes in agendo esse debeant: ita ut nullo umquam pacto sint morosi. Secus enim id eveniet, quum propter difficultates, quas excitant ipsi officiales, et notant in calce supplicationum, aliquando respondent adeo tarde, ut gratia non obveniat*

4. Ad evitare le frodi, sono vietati di consegnar suppliche, transunti, o conti, ad individui che non siano spedizionieri attergati, ò non siano giovani cogniti degli atterganti (1).

I doveri dei spedizionieri sono:

1. Eseguire strettamente le prescrizioni ed istruzioni che gli sono comunicate dagli agenti o committenti (2).
2. Possedere una cognizione sufficiente della pratica del loro esercizio (3).
3. Devono incorrottamente esercitar il loro ufficio, ed aver

---

*tempore habili. Ex quo praejudicium irrogatur Papae, detrimentum datariae, et damnum supplicanti* „ Questa disposizione può esser applicata a tutti gli ufficiali ed impiegati delle segreterie, congregazioni, e dicasterj ecclesiastici.

(1) Lo stesso loc. cit. „ Injunctum quoque reperitur edicto saepius „ laudato *Joannis Jacobi Millo* datarii, omnibus datariae officialibus, ne „ tradant supplicationes, transumpta, et computa aliis, quam iis expedi- „ toribus qui easdem supplicationes attergaverunt, vel eorum adjutori- „ bus qui sint eisdem officialibus noti, neve ab aliis, quam a praedictis „ exigant quascumque solutiones, pro expediendis dictis supplicationi- „ bus debitas „.

(2) Lo stesso pag. 126. nella rubrica „ *In simplici expeditionis praxi sint versati expeditores: gratiae substantiam moderentur juxta agentium mandata* „. È un danno che in questa pagina termini ciò che si è pubblicato dal dotto autore. In questa pagina si dà soltanto la rubrica delle materie da svilupparsi nel §. XIII. „ *De agentibus et expeditoribus, eorumque munere et qualitatibus* „ Si propone di sviluppare la storia degli agenti, la loro prassi, le loro mercedi, le loro qualità, le tasse approvate dalle corti, l'editto o regolamento su di essi del card. Millo, le pene contro le supposte largizioni nella costituzione di *Gregorio XIII.* intitolata: *de datis et promissis pro justitia et gratia obtinendis:* quindi propone la storia, ed il dettaglio dell' esercizio de' spedizionieri, ma la stessa rubrica non termina, poichè giunge fino al n. 64. e si scorge una continuazione interrotta con l' iniziativa del num. 65.

(3) Ciò si ricava dalla sudetta rubrica num. 50. al 52., dove si annuncia l' esame da farsi ai spedizionieri, e che niuno dee presentarsi, se non può in coscienza contare sulla propria abilità.

ragione all' occorrenza di tutte le cause, e relative formole che sogliono apporsi nelle suppliche (1).

4. Usar la massima fedeltà ed esattezza in quei transunti di bolle che sogliono fare, ai quali vi resta annessa la fede pubblica (2).

### Sezione 5.

### *Del Ramo istruttivo.*

#### §. 1.

#### *Nozioni generali.*

425. La publica istruzione o riguarda l' educazione religiosa, o la civile, o la letteraria, e forma un ramo dell' ammiuistrazione publica (3).

426. L'educazione religiosa dipende principalmente da quello, cui il divin Redentore ha affidato il magistero della chiesa cattolica, e secondariamente dai vescovi, nelle porzioni del gregge di G. Cristo alla loro cura affidate: spetta poi ai magistrati secolari, di assistere in questo rapporto, non già di correggere o impedire le istituzioni approvate dal capo della chiesa (4).

---

(1) In essa rubrica num. 62. si dice „ *Monitum Benedicti XIV. ad expeditores, ut recte et incorrupte suum munus exerceant, et ne causas omnes supplicationibus apponi solitas, parvi faciant atque contemnant* „ Per tal motivo è necessario che lo spedizioniere abbia percorso una carriera pratica per ben conoscere in specie la sostanza e valore delle regole di cancelleria „ *et ad cognoscendas notas* „ vale a dire „ *breviandi formulas* „ che diede l' etimologia agli antichi notarj, e che può darla anche ai spedizionieri come notaj apostolici, posciachè l'abbreviazione di formole si richiede per il disbrigo nell' immense preci alla sede apostolica.

(2) Ved. la stessa rubrica n. 63. 64.

(3) Παιδαγωγικὴ *sive cura puerilis institutionis, pars est administrandae reip. Ea enim tales olim habebit cives, quales nunc habet juvenes* „ Aristoteles *polit. lib.* 8. Ved Gellio *XI.* 2.

(4) Paralip. II. 17. *v.* 8. 9. „ *Misit rex Josaphat sacerdotes et levitas, qui docerent populum in Juda, habentes librum legis Domini, et cir-*

427. L' educazione civile, la quale consiste nel fare apprendere alla gioventù professioni o mestieri, con l'arte elementare di leggere, scrivere, ed aritmetica, come anche l' educazione letteraria e delle facoltà scientifiche ove sia luogo, deve procurarsi dai respettivi parenti, e con premura sorvegliarsi dai sovrani territoriali e magistrati che presiedono all' istruzione pubblica, cui deve interessare di avere cittadini industriosi, intelligenti, e che possano con le loro cognizioni giovare alla cosa pubblica (1).

---

*cuibant omnes urbes Judae et erudiebant populum* „ MATTH. 18. „ *Qui ecclesiam audire noluerit* (s'intende ancora di chi impedisce) *sit tibi ethnicus et publicanus* „ *Can.* 6. *conc. Constantinop. VI. generalis* „ *Presbyteri per villas et vicos scholas habeant, fidelium parvulos suscipiant, utque cum docent eos, nil ab eis precii exigant neque accipiant , excepto quod eis parentes eorum, charitatis studio sua voluntate obtulerint* „ Ne' capitolari de' re francesi „ *Addit.* 7. *dell'ediz. di* GEORGISCH *pag.* 1742. si trova scritto „ *Unusquisque episcoporum in scholis habendis et ad utilitatem ecclesiae militibus Christi praeparandis et educandis, ab hinc majus studium adhibeat* „ Non si dà veruna restrizione ai vescovi sopra i piccoli o sopra i grandi seminarj.

(1) „ Oportet ( diceva SOCRATE ) vel non gignere filios, vel si eos genuerimus, de recta eorum institutione maxime esse sollicitos. Inaniter „ enim colitur terra, jaciunturque semina, seruntur plantae , si demum „ ortae, sine cura et cultu pereunt, et pervertuntur „ PLATONE *lib.* 4. *de rep* „ Si institutio liberorum fuerit bona, evadunt ipsi boni etiam tacentibus reliquis, rebus honestis se dedunt facile, inter honestum ac turpe, „ bonum, et malum discernunt „ Ed il filosofo CRATE così diceva „ Si „ possem exaudiri ab omnibus, conscenderem altissimam turrim et exclamarem: quo ruitis o homines , qui nummos corraditis et interim educationem liberorum negligitis? „ Ed il SIMANOA *lib.* 9. *de rep.* „ Ex „ institutione mala, pravi pueri, pejores adolescentes, pessimi pro republica viri „ Con energia inculcò il CASMANNO *de vita polit. p.* 113. „ Scholae sunt fontes a quibus omnis in terra felicitas, non secus, ac ab „ apollinis capillis destillat, et publice privatimque confirmatur. Hae sunt „ religionis et virtutis seminaria, sunt linguarum, et artium officinae, „ sunt thecae repositoriae et cellulae promptuariae, quae nobilissima illa „ Κειμήλια asservant, et custodiunt: sunt illud Amaltheae cornu, ex quo „ necessaria, ecclesia depromit, respublica desumit. Arteriae spiritum vi-

428. Gl' istitutori o maestri di qualunque rapporto, e di ogni sesso, compongono il così detto *corpo insegnante*, ma dipendono dalla rispettiva autorità ecclesiastica o secolare. Quelli per altro del dipartimento morale od ecclesiastico non possono in verun caso dipartirsi dalle istruzioni del capo della religione: ma quelli del dipartimento secolare, possono dipartirsi dalle istruzioni de' loro superiori, quando la lesione della morale, o la coscienza li pone in collisione con i proprj doveri (1).

§. 2.

*Doveri comuni del corpo insegnante.*

429. Tutti i maestri, lettori, professori, ed ogni sorta d' istitutori, hanno una responsabilità del profitto de' loro allievi, presso Dio (2), presso i parenti (3) e presso il sovrano (4).

430. Per liberarsi da questa responsabilità devono osservare i seguenti doveri:

1. Usare un metodo chiaro, onesto, e comunicabile co' loro discepoli (5).

---

„ talem adeoque vigorem omnem ad totius humani corporis partes defe- „ runt: scholae in ecclesiam, orthodoxam religionem, in remp. pacem et „ concordiam diffundunt: giganteam audaciam confundunt, cyclopicam „ immanitatem compescunt: vitiorum fibras in quantum fieri potest eli- „ dunt „.

(1) Prov. 17. v. 4. „ *Malus obedit linguae iniquae, et fallax obtemperat labiis mendacibus* „ Act. 3. v. 29. „ *Obedire oportet Deo magis, quam hominibus* „ Galat. 3. v. 1. „ *O insensati qui vos fascinavit non obedire veritati?* „

(2) Is. 8. v. 16. „ *Liga testimonium, signa legem in discipulis meis* „

(3) Hier. 13. v. 20. „ *Ubi est grex qui datus est tibi, pecus inclytum tuum?* „

(4) Ved. la nota dell'art. 427.

(5) Tit. 1. v. 10. 11. „ *Sunt multi vaniloqui et seductores, docentes quae non oportet, turpis lucri causa* „ 2. Esdr. 7. v. 23. „ *Imperitos docete libere* „.

2. Esercitare un qualche rigore coll' età puerile (1).
3. Contenere i giovani sotto una severa disciplina (2).
4. Prestarsi con somma pazienza alle ricerche e desiderj de' scolari nelle materie insegnate (3).
5. Condurre una vita incriticabile, e che sia d' esempio ai proprj allievi (4).

§. 3.

*Doveri dei studenti o discepoli.*

431. Non devono i discepoli pretender di sapere di più de' loro maestri, nè contender co' medesimi con ostinati raziocinj (5).

---

(1) Prov. 23. 14. „ *Tu virga percuties puerum, et animam ejus de inferno liberabis* „ Prov. 20. 11. „ *Ex studiis suis intelligitur puer, si munda et recta sint opera ejus* „ Ibid. 29. 15. „ *Virga atque correptio tribuit sapientiam* „.

(2) Bar. 3. v. 10. „ *Juvenes viderunt lumen, viam autem disciplinae ignoraverunt* „ Ib. v. 27. „ *Viam disciplinae non invenerunt, propterea perierunt* „ Prov. 5. v. 23. „ *Ipse morietur quia non habuit disciplinam, et in multitudine stultitiae suae decipietur* „ Ib. 6. v. 23. „ *Via vitae, increpatio disciplinae* „.

(3) Prov. 19. v. 11 „ *Doctrina viri, per patientiam noscitur* „ Hebr. 10. v. 36. „ *Patientia vobis necessaria est, ut voluntatem Dei facientes, reportetis promissionem* „.

(4) Prov. 24. v. 32. „ *Exemplo didici disciplinam* „ Ruth. 4. 11. „ *Sit exemplum virtutis, et habeat celebre nomen* „ 2. Macc. 6. v. 28. „ *Adolescentibus exemplum forte relinquam* „ S. Girolamo *lib. 4. comm. ad Matth.* „ *Omnis magister, qui scandalizat malis operibus discipulos suos, claudit ante eos regnum coelorum* „ Lattanzio *l. 3. c. 16.* „ *Qui docent tantum nec faciunt, ipsi praeceptis suis detrahunt pondus. Quis enim obtemperet eum ipsi praeceptores doceant non obtemperare? bonum est, recta et honesta praecipere, sed nisi et facias, mendacium est, et incongruum et ineptum est, non in pectore, sed in labiis habere bonitatem* „.

(5) Matth. 10. v. 21. „ *Sufficit discipulo, ut sit sicut magister* „ S. Gio. Crisostomo *hom. 1. in 1. ad Tim.* „ *Qui discere cupit, obtemperare debet: non corrixari, credere, non ratiocinari* „.

432. Nè gli è lecito di riprenderli o correggerli in verun modo (1).

433. Devono i studenti rispettare i professori, e non azzardar stolti ragionamenti davanti a persone provette (2).

434. Devono pertanto apprender gl' insegnamenti col massimo silenzio e docilità (3).

435. La condotta dei discepoli dev' essere edificante nel discorso e ne' circoli, e devono aver lodevoli sentimenti di carità, di fede, e di castità (4), cooperando essi stessi a divenir istruiti, con la propria continua applicazione (5).

---

(1) Is. v. 24. „ *Non est discipulus supra magistrum* „ Senof. *in Cyrop. L.* 1. „ *Disciputi officium est, bene erga praeceptorem affectum atque animatum esse, beneque vel potius optime, de eo sentire* „.

(2) Job. 34. 35. „ *Stulte locutus est, et verba illius non sonant disciplinam* „ 1. Petri 5. v. 5. „ *Adolescentes subditi estote senioribus* „.

(3) Eccl. 32. 9. 10. 11. 12. „ *Audi tacens et pro reverentia accedet tibi bona gratia. Adolescens loquere in tua causa vix. Si bis interrogatus fueris, habeat caput responsum tuum : in multis esto quasi inscius, et audi tacens simul et quaerens, et ubi sunt senes, non multum loquaris* „ Il silenzio rispettoso che osservavano i scolari di Pittagora, diede motivo alla statua di *Sigalione*, che si vedeva ne' templi, quale con un dito comprimeva la bocca e le labbra. Quindi Apulejo, Filone, e s. Gio. Crisostomo portavano ad esempio questo silenzio, e dicea quest'ultimo l. c. „ *Si homini tantum tribuerunt, et quidem praestigiatori et mago, Pythagorae, inquam, ut ejus dogmatis simpliciter, et sine inquisitione acquiescerent, usurpantes loco rationis suum illud* – ipse dixit –; *quanto magis idem faciendum est nobis?* „

(4) 1. Tim. 4. v. 12. „ *Nemo adolescentiam tuam contemnat, sed exemplum esto fidelium in verbo, in conversatione, in charitate, in fide, in castitate* „.

(5) Ritterhusius *sacr. lect. lib.* 6. *Noribergae* 1643. *p.* 469. „ Discipuli officium est, non omnia a doctore expectare, sed ipsum quoque a se praestare quae oportet. Longe enim errant si qui ita existimant, se sine suo labore doctrinae compotes futuros, sibique dormientibus omnia confecturos Deos, ut ait Plautus in comaedia: quasi vero illud per infundibulum, ipsis magister omnia infundere possit otiosis ac spernentibus. Oportet igitur etiam seipsum aedificare ut inquit Crisost. *hom.* 10. *in* 1. *ad thess. ubi ait* „ Non in universum pendet a doctoribus, sed si non maxima pars, certe dimidia est discipulorum. Illorum est officium sementem facere: horum vero facere, quae dicuntur „.

436. Perciò non devono distrarsi in cose politiche, non intrigarsi di adunamenti sediziosi, non mescolarsi in affari del governo, non essere insubordinati, non promulgare, nè credere a false ed ideali voci di libertà, per evitare le giuste pene, che gli ha comminato la legge (1).

### Sezione 6.

### *Del ramo militare.*

437. Il ramo militare si divide nel comandante in capo, nello stato maggiore, e nell' esercito.

#### §. 1.

#### *Doveri del comandante in capo.*

438. Il comandante in capo chiamato altrimenti generale o capitano generale; deve riguardar lo stato maggiore e l'esercito,

---

(1) Boarius *de seditiosis cap.* 3. *n.* 4. „ Seditio habet locum in exer„ citu, in classe, in campo, in schola, et ubicumque est multitudo homi„ num „ Tacito *lib.* 2. *ann.* 25. „ Falso libertatis vocabulum obtenditur „ ab iis, qui privatim degeneres in publicum exitiosi, nihil spei, nisi per „ discordiam habent „ Nicola Maccaiavallo *lib.* 1. *disc. c.* 4. portando l'esempio delle sedizioni Veneta, e Pistojese giunge a concludere, che la gioventù fazziosa, e sediziosa, è tante volte proficua: ma questo falso principio viene combattuto vittoriosamente da Rodolfo Gottofredo Knichen nella sue opera politica *lib.* 3. *c.* 1. *thes.* 7. E con successo vi replicarono Bodino *de rep. lib.* 4. *c.* 7. Il Tolosano *de rep. lib.* 23. *c.* 2. Scaoockio *de seditiosis lib.* 1. c. 15. Bauno *de seditionibus lib.* 2. *c.* 1. Giusto Lipsio *doct. civ. lib.* 6. *c.* 2. Forstnaro *hypom. polit.* 25. Guglielmo Barclajo *de regno et regali potestate adversus Buchananum*, *Brutum*, *Boucherium et reliquos Monarchomachos*, Achilla Augusto Lebsnero *dis. de seditionibus* c. 8., ed altri molti publicisti che tralascio. Quento alla severità della legge contro l'inesperienza de' giovani sediziosi, é celebre la diss. di Gudlingio „ *De universitate delinquente ejusque poenis* §. 13. *seq.* „ E lo stesso auto-

come individui, che gli sono soggetti precariamente per titolo di superiorità, e non di dominio (1).

439. Pertanto sono applicabili al comandante gli articoli 135, e 136. con li respettivi membri.

440. Oltre li doveri d'arte, che sono dipendenti dall' alta disci-

---

re nella *Gundlingiana p.* 30. *n.* 7. riferisce la pena degli antichi Franchi detta *Harmiscara* richiamata in vigore a tempo di Federico Barbarossa, con cui il giovane sedizioso, s'era di stirpe nobile „ Portabat humeris ca- „ nem utpote symbolum fidelitatis proditae, si ministerialis, sellam, si de „ rustica stirpe rotam aratri „. Ma questa pena de' secoli di mezzo, essendo troppo mite per frenare la gioventù licenziosa, ne furono sostituite più severe, e ne parla il Gailio *de pace publica lib.* 2. *c.* 9. *n.* 33. *seq.* „ Do- „ ctorum caterva consentientium stipatus, advertam auctores seditionis, „ ducesque factionum, pro diversitate circumstantiarum vel decollari vel „ exilio, publicatione bonorum, privilegiorum amissione puniri, subinde „ ad triremes aut ad operas publicas, modo in perpetuum, modo ad cer- „ tum tempus solummodo condemnari, et si crimen lesae majestatis gravius „ subsit, memoriam quoque gladio punitorum damnari, aedificia solo „ aequari, insignia gentilitia passim ad splendorem gentis suspensa, per- „ petui obbrobrii causa tolli „. Deve ancor qui sottoporsi la bella legge di Callistrato, che potrebbe applicarsi alli *charivaris* de' nostri tempi, cioè la *L.* 23. §. 3. *ff. de poenis* „ Solent quidam qui vulgo se Juvenes „ appellant, in quibusdam civitatibus, turbolentis se exclamationibus po „ pularium accomodare, qui si amplius nihil admiserint, nec ante sint a „ praeside admoniti, fustibus caesi dimittantur, aut etiam spectaculis eis „ interdicatur: quod si ita correcti in iisdem deprendantur, exilio pu- „ niendi sunt, nonnumquam capite plectendi, scilicet cum saepius seditio- „ se et turbolente se gesseriot, et aliquoties deprehensi, tractati clemen- „ tius, in eadem temeritate praepositi perseveraverint „. I tempi di Callistrato sono perfettamente simili ai tempi nostri, poichè la libertà della carne ossia il libertinaggio, si confonde con la libertà dello spirito che fu prodotta dalla redenzione, quale ci emancipò dalla schiavitù delle tenebre, secondo ciò che disse s. Paolo *Gal.* 5. 13. „ *Vos in libertatem vocati estis fratres, tantum, ne libertatem in occasionem detis carnis* „ Ved. l'art. 217. con la sua nota.

(1) Ved. il trattato di Girolamo Garimberti „ *Il capitano generale* „ *Venezia* 1556, in 8. Questo trattato ha molta filosofia ed istruzione.

plina a forma dell' artic. 254., è tenuto ai seguenti doveri *personali* cioè:

1. Di non accettare il comando, se non possiede estesamente la scienza militare, onde da lui stesso possa formarsi, e diriggersi il piano di difesa (1).
2. Di conoscere esattamente le disposizioni, ed il valore delle differenti truppe, che comanda, per potersene servire con successo, adattando ancora o temperando il piano di difesa, ed il piano di attacco, all'indole e merito delle sue truppe (2).
3. Di tener presso di se probi e veterani consiglieri per apprender dalle consultazioni il miglior modo di pro-

---

(1) Claudio Coterzo nel suo egregio e rarissimo trattato *De officio imperatoris Lugd.* 1537. *p.* 220. „ Officia scientiae imperatoriae in eo ver- „ santur, ut exacte illum scire oporteat quaecumque ad militiam spe- „ clant, neque praeterea rem aliter se habere posse , quam secundum „ suam scientiam. Ergo omnia principia illi sic nota esse debent , ut exi- „ tum negocii necessario ita sequi oporteat. Haec autem ut plane adipi- „ scantur, non parum proderit ab ineunte aetate bellis maximis cum acer- „ rimis hostibus interfuisse, saepius conflixisse, sed et addas cum rei milita- „ ris peritia, scientiam conjunctam: et primum aritbmeticam, et numero- „ rum proportiones, si velis aciem struere, milites ordinare etc. Caveat au- „ tem noster imperator, ne illa se scire putet, quae penitus ignorat „. Veggasi il di più in questo autore. Per la parte erudita ed anche istruttiva: Ved. Nic. Upton *De studio militari*, Joannes de Bado aureo *de armis*, Henr. Spelmannus *Aspilogia* opere rare ed eccellenti stampate in Londra 1654. in fol. fig., ed il Savorognano *L'arte militare terrestre* Venezia 1614. parimenti in fol. fig. Quanto alla cavalleria: Ved. Melzo *Regole militari sopra il governo ed esercizio militare della cavelleria*, in fol. Anversa 1611. fig. Giova molto di conciliare con l'arte moderna, le venerande massime degli antichi, che in molti rapporti furono superiori ai nostri lumi, e forse ci sono sempre maestri.

(2) Id. *p.* 224. „ Officium imperatoris est, non solum scire quot la- „ giones quotve cohortes habeat, quantum illae valeant, sed etiam quid „ quisque miles seorsim possit, tum quidque idem cum alio , tum quid- „ quid insit in qualibet militiae particula „.

cedere, sia negli attacchi, sia ne' ripieghi, sia nel proporre armistizj (1).

4. Animare i più fedeli e virtuosi senza accettazione di persone, e di grado, con la raccomandazione per le ricompense e per gli onori (2).
5. Esercitare una popolarità tra gli ufficiali e tra i soldati (3).
6. Nei casi in cui uno stato, una provincia od una piazza trovasi sotto il governo militare o stato d' assedio, non devesi giammai autorizzare un governo assoluto di forza o di rigore, ma siccome questa riunione di comando nel capo o comandante militare, non accade ordinariamente che per un principio d' alta polizia e di sicurezza, e non già per un castigo o vessazione

---

(1) Id. *p.* 223. „ Prudentis officium imperatoris latissime patet in bo„ oa rectaque consultatione adhibenda . . . Est autem hona consultatio „ quaedam rectitudo consilii, qua quispiam ratione duce, id assequitur „ quod oportet, et nt oportet, et cum oportet. Neque item da iis consul„ temus, quae nobis prorsus sunt cognita. Is namque qui coosilium insti„ tuit, res ipsas dubias in primis perscrutatur, simul et rationes suhducit. „ Io quo istud vulgo jactari solet: quae deliberata sunt, celeriter pera„ genda esse, consultandum vero cum mora „.

(2) Id. *l. c. p.* 227. „ Nihil est cuivis homini nedum imperatori ma„ gis necessarium, quam multorum benevoleotiam colligere, quorum fre„ quentia et assiduitate in expeditiooibus uti possit. Ita fiet ut robur fir„ missimum constituat, alienis auxiliis noo indigeat, et tot amicos sui stu„ diosos habens, a militibus alienata voluntate noo destituatur. Et triplici „ ratione imperator heoevolentiam colligere potest aut amicitia, aut spe, „ aut beneficiis animos hominum captando „.

(3) Id. *l. c. p.* 228. „ Imperator milites suos tam studiose cognoscat, „ ut neminem invitum in amicitiam vocat . . . Officium itaque impera„ toris erit in primis magistros militum, tribunos, centuriones, priocipes „ unice complectari: nam si illorum amicitiam contrahat, reliquam mul„ titudinem suis in officiis retinebit: is quoque per legiones et cohortes, „ plurimos ex infimo ordine in familiaritatem suam vocare non negliget, „ ac necessitudine devincire, et confirmare in amicitia „.

contro la massa pacifica de' cittadini; così appartiene in tal caso al comandante supremo di adottare li doveri prescritti nell'art. 185, al 205, inclusive, per conciliare la quiete ed impedire ogni disorganizzazione di governo civile, che indurrebbe fatali assurdi indiffidenza, e rivalità tra l'esercito, ed il popolo.

7. Deve in fine conoscere e tenere a calcolo tutti i doveri enunciati dall' art. 247, fino all' art. 262, inclusive.

§. 2.

*Doveri dello stato maggiore.*

441. Lo stato maggiore si suddivide nel militante e nell'amministrativo dell' esercito (1).

442. Lo stato maggiore militante, e quello amministrativo, devono ritenere applicabile in ciò che può riguardarli gli art. 135, al 145, inclusive.

443. Oltre poi li doveri d'arte e di disciplina menzionati negli art. 254, e 256, appartiene ancora allo stato maggiore militante l'osservanza di alcuni personali doveri, cioè:
1. Di sorvegliare i soldati, perchè non disertino dal campo.
2. Di ricevere le chiavi delle piazze conquistate a disposizione del comandante in capo.
3. Di vigilare in fazione anche di notte sopra le sentinelle, e posti militari.
4. Di punire le infrazioni, fino dove giungono le facoltà comunicate.
5. Di vegliare sugl' infermi.

(1) Si rileva questa distinzione nella *L.* 2. §. *Tribuni C. de iis*, *qui latro. occult.*, *L.* 1. e 2. *cod. de comit. rei milit. L. officium ff. de re milit.* Da esse rilevasi, che i magistrati militari aventi l'amministrazione dell' esercito, chiamavansi *praefecti militum*, e quelli che militavano con i soldati chiamavansi *tribuni*. Veggasi l'erudito d'Aquino nel suo *Lessico militare*.

6. Di non permettere ai soldati alcun garzonaggio in arti private, ed inibirgli ancora la caccia e la pesca (1).

444. Appartiene allo stato maggiore e corpo amministrativo:
   1. Presiedere alla provista e foraggi dell' esercito.
   2. Impedire le frodi dei provvisionieri.
   3. Non iscoraggire i coloni ed agricoltori, ma incoraggirli con tratti di buona fede, a proseguire i loro lavori (2).

### §. 3.

### *Doveri dell' esercito.*

445. Li soldati a piedi ed a cavallo, li pontonieri, i zappatori, i guastatori, ed altri addetti formano l' esercito, e sono gli amministrati militari, li quali tutti hanno una diversità di servizio, ma un comune scopo, ed una comune milizia, restando sotto il regime della disciplina ordinaria ch' è prevista nell' art. 255.

446. Essi sono inoltre *personalmente* tenuti ai seguenti doveri:
   1. Di avere una soggezione ed obedienza così cieca ed e-

---

(1) Cotzeko *p.* 87. ,, Officium autem tribunorum, vel eorum qui exer-,, citui praesunt, istud est: milites in castris continere: ad exercitationem ,, producere, claves portarum recipere, vigilias interdum circuire, deli-,, cta secundum suae auctoritatis modum castigare, quaerelas commilito-,, num audire, valetudinarios inspicere. Etenim officium regentis exerci-,, tum, et in danda, et in observanda disciplina consistit: ad opus pri-,, vatum, piscatum, venatum, militem non mittere: nam in disciplina Au-,, gusti ita cavetur ,, .

(2) Lo stesso autore l. c. ,, *Officium praefectorum est frumentationibus commilitonum interesse, frumentum probare, fraudem mensorum coercere*, principiis, *frequenter interesse* ,, (principia) sono i bivacchi del comandante, e del capo dell'esercito, ove si tiene proposito in consiglio degl' affari militari ,, *eos tamen cavere oportet summa cum diligentia, ne coloni et agricolae a labore suo arcessantur: ita a perfecta militia, ne latum quidem unguem discedere videbuntur* ,,.

stesa verso i loro capi, che non debbano mai ricercare alcun motivo, delle posizioni, delle marcie, o contromarcie, delle veglie, de' motti d'ordine, e di altre operazioni militari (1).

2. Di non aver la minima querela o contesa con i commilitanti (2).
3. Di custodire il posto affidato con la massima fedeltà, e senza farsi sorprendere dal tedio e dal sonno (3).
4. Di non mantenere colpevoli intelligenze col nemico, o con persone sospette, non dar ascolto a consigli di prevaricazione, nè passare proditoriamente dalla par-

---

(1) Cotarro nella sua opera stimata *De jure militum lib.* 3. *pag.* 157. „ Primum illud praeceptum esse oportet, in jussu ducis, nihil omnino agi „ debere, sive eques sive pedes sit. Debent enim in eum semper oculos „ dirigere, cum insequi, ad ejus nutum vitam suam instituere, nunc sta- „ re, nunc proficisci, ut ut praecipit dare signa, vicissim se accingere in „ praelio, neque cedere, neque insequi, nisi pro ducis arbitrio, quibus „ rebus nihil melius, nihil praestantius ad victoriam compertum est „.

(2) L'istorico Saxo, o Sassius *lib.* 10. *hist. Danor.* narra a questo proposito una bella legge del re Canuto „ *Ut si quis militum, quempiam ex commilitaribus manu, ferro, vel fuste laesisset, aut si quidquam violenter ab ejus manibus extorsisset, tamquam capitalis criminis reus a militia dejiceretur* „ poichè prosiegue l'istorico „ *volebat inter milites mutuum illum amorem tam stricte coli et observari, ut nulla subinde lis, nulla quaestio, nullum dissidium suboriretur* „ E narra, che il re Canuto castigava con l'ignominia que' soldati di cavalleria, che avendo raccolto delle spighe, davano ai proprj cavalli la parte granosa, e conservavano la paglia per i loro compagni.

(3) Ved. la *L. qui excubias ff. de re milit. L. decurionibus cod. de Silentiariis* „ Cotarro *op. cit. p.* 64. „ *Tam grave crimen est excubias deserere, ut qui dereliquerint capite puniantur. Nam memoriae est conservatum (ait* Appianus *in Illyrico), Caesarem cum cohorti commisisset custodiendas portas civitatis Promonae in Dalmatia, illaque timore portas reliquisset, sequenti die decimum quemque ejus cohortis morte mulctasse. Neque tantum excubias deserere grave crimen est, sed etiam in illis obdormiscere* „ Ed a ciò allude il fatto che narra Plutarco nella vita di Epaminonda, vale a dire, che girando questo capitano ne' posti militari, e trovando una senti-

te del nemico, nè indossare e distribuire coccarde nemiche o straniere (1).

5. Di non assentarsi, nè disertare dal corpo (2).
6. Di non rimanere presso il nemico delittuosamente, quan-

---

nella sopita, la trafisse con la sua spada: di che venendo rimproverato rispose ,, *qualem inveni, talem reliqui* ,, Giovi osservare, che giusta la *L.* 2. *cod. de offic. praef. praet. Africae*, e *L. fin. cod. de fund. limitr. et ter.*, e secondo il sentimento di Aristot. *vol.* 6. viene saggiamente avvertito, che certi posti militari, quali più interessano, sia al di fuori, che nell'interno della città, non si facciano guardare da soldati esteri, ma da soldati nazionali, che si trovano sicuramente più vincolati verso la patria, e le loro relazioni.

(1) Il giureconsulto Tarunteno Paterno nella *L.* 7. *ff. de re militari.* ,, Proditores plerumque capite puniuntur et exauctorati torquentur: nam ,, pro hoste, non pro milite habentur ,, Cotezzo *op. cit. p.* 145. ,, Ego ,, quoqne in hostium numerum referendos censeo, cum et malo consilio ,, et animo proditorio patriam relinquunt. His cum a jure nullam poe- ,, nam certam infligi reperiam, imperatoris arbitrio puniendos reliquam... ,, Nec solum eos qui maligno animo ad hostes desciscunt, puniri valim; ,, sed et eos praeterea, qui partes hostiles fovent mulctandos censeo, qui ,, nempe juvant hostem opibus, consilio, munitionibus ,,. Narra Ammiano Marcellino *lib.* 14., che se talun militare di Costanzo avesse tentato in qualche modo di prevaricare, o corrompere i compagni ,, *injecto onere catenarum, in modum belluae trahebatur, neque unquam vinculis erat exsolutus* ,,. È osservabile, che nella *L. fin. cod. de delator.*, si avvertono i giudici militari di tardare la pena capitale ai traditori, onde con la tortura ed interrogatorj, si possa giungere a scuoprire i complici, e la tela tutta dell'ordita congiura.

Dei Disertori.

(2) La legge pone molta differenza tra gli emansori ed i disertori. ,, *Emansor est* (dice la *L. Desertorem ff. de mil.*) *qui die vagatus, ad castra regreditur: desertor vero, qui per prolixum tempus evagatus reducitur. Hic longo tempore absens est: ille vero modico tempore, veluti die uno abfuit* ,,. Ma per l'editto di Cesare Germanico riferito nella *L. Qui cum* §. *qui post ff.* eod. *tit.*, non si fa distinzione tra gli *emansori* e *disertori*. Tuttavia nel §. *finale* si porta la seguente eccezione ,, *Sed sive quis die uno, aut parvo tempore absens redeat, et offerat se, sive deprehensus,*

do cioè potesse il militare esser reduce al proprio corpo, senza essere impedito da forza maggiore (1).

7. Di non far vociferazioni d' imprudenza ed insubordinazione, ne impiegare alcun mezzo per eccitare una rivolta (2).

---

*offeratur, is desertorum poenas evitabit, est enim tantum emansor* ,,. Perciò nella *L. qui commeatus ff. eod.* si lascia al prudente arbitrio del giudice militare di esaminare le particolari circostanze. In conseguenza l'emansore può paragonarsi al servo erratico detto *erronem*, ed il disertore al servo fuggitivo.

DEI FUGGIASCHI.

(1) Questi delinquenti sono chiamati *transfugae* nel diritto romano come osserva ARRIO MENANDRO nella *L. non omnes* §. *qui captus ff. de re mil.* ove dicesi ,, *Transfugam esse qui captus cum poterat redire, non rediit. Item eum qui in praesidiis captus est et redire poterat, non tamen si ex improviso capiatur, veluti dum fert epistolam, aut dum iter facit* ,,. Ma PAOLO nella *L. postliminium* §. *transfugae de capt. et post.* estende alquanto la definizione dicendo ,, *Transfugam non eum solum accipiendum, qui aut ad hostes, aut in bello transfugit, sed et qui per induciarum tempus ad eos, quibuscum nulla amicitia est, fide suscepta transfugit* ,, Lo stesso giureconsulto nella *L. si quis* §. 1. *ff. de poenis*, ascrive ,, *inter transfugas, qui sunt consiliorum nostrorum renuntiatores* ,, quelli cioè, che rilevano al nemico le mosse, ed i consigli del proprio corpo, e questi li considera più inescusabili e più rei delli stessi fuggiaschi, poichè osserva ULPIANO nella *L. quis sit fugitivus* §. *idem apud ff. de aedil. edicto*, che non sempre bisogna condannare sull'apparenza di fuga, e quindi ,, *Fugitivum ab affectu animi intelligendum esse, non utique a fuga* ,, Sulle pene poi dei veri fuggiaschi e rivelatori al nemico, vi è disparere tra i giureconsulti PAOLO, ULPIANO ed EMILIO MACRO, perchè il primo vuole il vivi-comburio, e la forca, il secondo non vuole nè le verghe, nè la forca, ma il solo vivi-comburio, il terzo la degradazione publica, ed il taglio della testa. Ma MODESTINO nella *L. desertorem* §. *is qui dig. de re milit.* cercando di conciliare i pareri, dice che colui, che è sorpreso in atto di fuga, deve ad esempio altrui decapitarsi, ma quello che dopo esser fuggito si fa reduce, o deve castigarsi con le bacchette o condannarsi alla forca, secondo la gravità del delitto.

DEI RIVOLTOSI.

(2) MODESTINO nella *L.* 3. §. *qui seditionem ff. de re militari* ,, *Qui seditionem atrocem militum concitavit, capite punitur. Si intra vociferatio-*

8. Di custodir nette e servibili le proprie armi ed insegne, non perderle, non alienarle, non gettarle vilmente in faccia al nemico (1).
9. D'esser alieni dal minimo tentativo di soperchieria, e di furti sia con i commilitanti, sia nel paese amico, che nel paese inimico (2).

---

*nem, aut levem querelam, seditio mota est; tunc gradu militiae dejicitur. Et cum multi milites in aliquod flagitium conspirent, vel si legio deficiat, avocari militia solet. Qui praepositum suum protegere noluerunt, vel deseruerunt, occiso eo, capite puniuntur*,, E Giuliano nella *L.* 16. *in fine* ,, *Miles turbator pacis, capite punitur*,, La legge ritiene per una rivolta anche la disubbidienza ai capi militari, e l'affronti, che si facciano ai compagni, *L.* 6. *eod.* ,, *Contumacia omnis adversus ducem vel praesidem militis, capite punienda est, augetur autem petulantiae crimen dignitate praepositi ... Si quis commilitonem vulneravit, si quidem lapide, militia reijcitur, si gladio, capital admittitor* ,, Ved. l'art. 217. e 436.

Dei Vili e Negligenti.

(1) Veggasi la citata legge *Desertorem* §. *miles ff. de re milit.* Quanto poi alla perdita od alienazione delle proprie armi, risulta dalla stessa legge, che ,, *Qui arma amiserit, vel alienaverit, capite puniendum* ,, e che deve il giudice ,, *poenam arbitrari pro modo et qualitate delicti* ,, Anzi il giureconsulto Paolo nella *L. qui commeatus* §. *arma ff. eod.* dice, che l'alienazione delle armi è un delitto eguale alla deserzione. Quelli poi, che gettano le armi incontro al nemico, per comprare una vita turpe ed ingloriosa, si chiamano infami da Platone *lib.* 12. *de legibus*, e presso gli antichi romani non godevano di alcun diritto di postliminio, come dalla *L.* 2. *ff. de capt. et post.*, ed inoltre erano publicamente frustati ,, *fustuarium merebantur* ,, come dice Cic. *philipp.* 3. e Livio *lib.* 5. della prima Decade. Anzi Dioodoro d'Alicarnasso *lib.* 9. *antiqnit.* narra, che se si abbandonavano vilmente le bandiere, v'era la pena capitale, e la decimazione della coorte: se si gettavano le armi, v'erano le bacchette o fastigazione a morte.

Dei Prepotenti.

(2) Erano presso i romani tanto in odio le soperchierie, prepotenze, e furti che solevano commetter i soldati nelle provincie amiche o nemiche, dove si trovavano, che gl'imperatori Valentiniano e Teodosio nella

10. Di non intrigarsi in negozj ed affari di commercio, o di altre aziende civili (1).
11. Di rispettare e proteggere i ministri del culto (2).

SEZIONE 7.

*Del ramo di corte.*

§. 1.

*Nozioni generali.*

447. La maestà e decoro del principe sovrano, e gradatamente dei grandi, ha originato il ministero con i magistrati di corte, come insegna l' antichità (3).

---

*L.* 1. *cod. quando liceat unicuique sine judice se vindicare*, e nella *L. fin. cod. de pascuis publicis*, come nella *L. tribuni cod. de re mil.* autorizzarono i contadini, li particolari, e le persone assalite, offese, e derubate, di potere impunemente uccidere, e ferire questi soldati, anzi ordinarono, che gli si desse la caccia, come se fossero lupi, o belve feroci. SVETONIO *in Tib.* narra che TIBERIO fece mozzar la testa ad un soldato pretoriano che rubò un pavone in un giardino. AVIDIO CASSIO (narra VOLCAZIO GALLICANO nella sua vita) faceva appender in croce nel luogo della colpa i soldati che in qualunque modo abusavano nelle provincie. Ed ADRIANO BARLANO il celebre storico del Brabante lib. 2. narra che PESCENNIO NEGRO fece morire dieci soldati per aver fatto un pranzo con pochi polli rubati ad una povera donna.

(1) L'imperatore LEONE nella *L. milites*, e *L. fin. cod. locati*, ordina „ *Milites nec alienarum rerum conductores, aut procuratores, aut fidejussores, aut mandatores fieri prohibemus, ne omisso armorum usu, in aliud opus se conferant. Illi quidem armis tantum, non privatis negotiis sunt occupandi, ut numeris et signis inhaerentes, Rempublicam qua aluntur ab omni bellorum calamitate defendant* „.

(2) S. BERNARDO *de inter. domo in prologo* „ *Ille recte militat, qui per militiam quam exercet in corpore, domum aedificat conscientiae* „ Ved. diffusamente PIETRO BLESENSE *epist.* 94. *ad archidiac. nella biblioteca de' Padri.*

CENNI SULL' ORDINE DELLE CORTI ANTICHE.

(3) Ne' palazzi degl'imperatori, dopo aver percorso molte camere di una superba magnificenza, si vedeva una cancellata, e poscia un gran ve-

448. Sotto questo rapporto per altro si comprendono, quei ministri od ufficiali introduttori, che si trovano nel palazzo del principe o dei grandi, chiamati altrimenti maggiordomi di palazzo, maestri di camera, camerieri segreti, segretarj d'ambasciata, bussolanti, e simili introduttori: talvolta ancora si

---

lo, che cuopriva l'ingresso, per conciliare venerazione alla maestà del principe. Lampridio nella vita d'Elagabalo c. 14. „ *Qui subito militum strepitu exterritus, in angulum se condidit, objectuque veli cubicularii quod in introitu erat, cubiculis se texit* „ Ancor Caligola atterrito dalle grida sediziose (dice Sveton. c. 10.) „ *inter praetexta foribus vela se abdidit* „ Chi giungeva tra la cancellata ed il velo aveva ottenuto „ *interiorem admissionem* „ Il ministro primo dell'antica corte era il maestro delle udienze, o delle ammissioni, equivalente al maestro di camera, e chiamavasi *Magister admissionum*. Di esso fa menzione il cod. Teod. *lib.* 12. *de senatoribus*, e presso Vopisco *in Aureliano cap.* 12. *in fin.* Rileva il dotto Arrigo Valesio nel commento ad Ammiano Marcellino *lib.* 15. *cap.* 5., che l'officio di questo primo magistrato di corte si era d' introdurre le persone più grandi, e più degne, come i legati di estere nazioni „ *Ursicinum vocatum fuisse per admissionum magistrum, qui mos est honoratior*„ Leggo poi in Cassiodoro *lib.* 6. *form.* 6., che tal magistrato risplendea come la più lucida stella tra le persone di corte „ *gloriosus donator aulici consistorii, quasi quidam lucifer* „ ed il poeta Corippo *de laud. Justini lib.* 3. così dice „

„ Ut laetus princeps solium conscendit in altum:
„ Membraque, purpurea, praecelsus veste locavit
„ Legatos Avarum jussus intrare magister „.

Dal maestro delle ammissioni dipendevano i diversi ufficiali ammissionali ossia introduttori, che cominciavano dal primo ingresso del palazzo fino al velo. Era questo un collegio che avea gerarchia nelle respettive anticamere, e componeva nulla meno che quattro decurie, come prova il Salmasio ad Vopiscum *in Aureliano cap.* 12. *in fine.* Di questi ufficiali d'udienza ossia d'ammissioni, parlano le *Leggi* 3. *e* 7. *cod. Theodos. de privilegiis eor. qui in sacr. palat.* Dopo di questi, che potevano chiamarsi ufficiali introduttori, venivano gli ufficiali, che guardavano la cancellata, detti anche *ministri cancellarii*, e questi sono diffusamente descritti dal Salmasio nelle note a Lampridio *pag.* 483. *a* 486. *dell' edizione di Parigi* 1620. Potrebbero mai somigliarsi questi ministri cancellarii ai così detti *bussolanti, camerieri segreti, e ministri di portiera?* In seguito venivano i velarj, ossia *ministri ad fores*, ed erano

comprendono quelli sia tra ministri, sia tra particolari, che si trovano spesso in corte, e godono il favore del principe (1).

---

una specie di guardie d'onore, che custodivano il velo, dov'era l'ingresso per l' imperatore. Questi velarj, avevano ancor essi un capo chiamato preposto o sopraintendente, come vedesi nella collezione Gruteriana *p.* 599. *num.* 7. „ *Thalius praepositus velariorum domus augustae* „ e sotto il *n.* 8. „ *L. Flavius supra velarios de domo aug.* „ Nè qui sono di avviso come pensava il celebre monsig. Filippo della Torre *de inscript. M. Aquilii cap.* 3. *p.* 41. che questi ministri *ad fores* o ministri velarj „ *puto observasse vela, eaque diduxisse, ut pateret aditus introeuntibus, quod hodie dicitur – alzar la portiera – ideoque appellatos fuisse velarios* „ giacchè troppo vile sarebbe stato quest'ufficio, e non conveniente a persone che avvicinavano il corpo del principe, anzi di somma bassezza, dovendo alzar la portiera anche a persone inferiori, che avessero ottenuta l'udienza. E difatti Tertulliano *in Scorpiaca*, chiama questi ministri velarj „ *potestates janitrices* „ paragonandoli alla dea *Carna*, al dio *Forculo* e *Limentino*, quali essendo divinità tutelari e custodi delle porte, si riputavano star ivi per difesa, non già *per alzar la portiera*. Difatti v'erano talvolta de' sovrani assai popolari, che rimuovendo l'impedimento dei ministri introduttori, ammettevano i sudditi al saluto, che in oggi chiamasi *baciamano*, e facevano restare i soli velarj come di Alessandro Severo, narra Lampridio „ *quod salutaretur quasi unus de senatoribus patente velo, admissionalibus remotis, et solis relictis, qui ministri ad fores erant* „ ond'è possibile il credere, che „ *solis relictis* „ i ministri velarj, non fossero i medesimi quali custodi e guardie costituite del corpo del loro principe? Seneca ancora li considera come io penso *De clem. lib.* 1. *cap.* 13. in fine „ *Ministri aulici et* corporis *custodes non tantum praesidii, verum etiam ornamenti causa habentur* „ Finalmente v'erano nell'antica corte gli ufficiali detti *accensi* o *accensi velarii* „ Così chiamavansi „ *quod ad necessarias res saepius acciantur veluti accersiti, quos nunc dicimus deputati* „ sono parole di Nonio Marcello *de propriet. verbor.*, e di Varrone *lib.* 20. *rethor.* Avevano questi l'incarico di eseguir le chiamate, le ambasciate, e voleri del principe, come fanno in oggi i segretarj d'ambasciata, i maggiordomi di bocca, e gli ufficiali d'immediazione. Questa è la descrizione dell'antica corte romana, di cui vediamo una specie di conservazione nelle corti attuali.

(1) Ved. la nota antecedente: Ved. Tacit. *Hist. lib.* 2., dove tesse l'elogio di Giulio Agricola, e lo dà per esempio del più degno, e benefico favorito di corte.

Il vocabolo corte preso in un senso più largo indica il gabinetto o la politica, anzi rappresenta senza distinzione tutti i ministri di uno stato, o di una casa magnatizia, ma nel senso proprio si limita a forma del presente articolo (1).

449. Sotto la presente rubrica, si contengono li cerimonieri, liturgisti, o maestri di ceremonie tanto ecclesiastici, che secolari, li quali con l' osservanza del respettivo cerimoniale (2), provedono al decoro della corte ecclesiastica o secolare.

---

(1) Curia, e corte in latino *aula* presa in largo senso s'intende tante volte la politica od il gabinetto, tante volte il ministero universale dello Stato: e difatti in tal modo si ricevono questi voeaboli nel linguaggio diplomatico, come volle Cic. 15. *fam.* 4. „ *Perfeci, ut e regno ille discederet, rexque sine tumultu ac sine armis, omni auctoritate* aulae, *communita, regnum cum dignitate obtineret* „. Ma nel senso proprio, ed in cui si ritiene in questa sezzione, non può indicare, che il ministero introduttore nella reggia del principe, e le persone, che spesso frequentano il principe, come persone da lui ben vedute e favorite, escluse anche le guardie di onore, ehe fanno un servizio di fatto, e silenzioso, senza alcun altra attribuzione. Celio Rodio. *lib.* 12. *c.* 5. „ *Aulas nunc pro regiis usurpamus, quod ante se loca habeant subdialia, et ampla* „ In questo senso ancor s'intendeva la corte ne' tempi di Omero sotto nome d'*Hypaethra*.

Del Ceremoniale e de' Ceremonieri.

(2) L'etimologia e l'origine del ceremoniale e de' cerimonieri, dottamente si espongono nelle esercitazioni accademiche di Giorgio Cristiano Gebavero con le note di Gio. Giustino Weissmantel *Erfordiae* 1777. *in* 4. *op.* 33. *p.* 743. *De natura et jure caeremoniarum.*

La definizione e l'idea sufficiente si ritrova nel *Dizionario universale per l'intelligenza degli affari di stato, Basilea* 1766. *tom.* 1. *pag.* 542. „ *Il ceremoniale* (ivi dicesi) *che si osserva nelle corti de' principi, e particolarmente in quella di Spagna, chiamasi* etichetta, *corrispondente al latino – ritus aulae solemnes* „ E lo stesso autore pag. 318. „ *Evvi un libro ceremoniale in tutte le corti ben regolate, che contiene il metodo di tutte le ceremonie da osservarsi tra i potentati, ed i loro ministri, secondo la dignità e rango di ciascuno, nelle occasioni di ricevimenti, visite, udienze, assemblee, sessioni, ed altre publiche funzioni* „.

Il famoso Gregorio Leti, publicò un' opera sul ceremoniale delle corti ch'è molto ricercata, ma merita non poca censura. Il cerimoniale cardi-

## §. 2.

*Doveri dei ministri introduttori, liturgisti, cerimonieri, o maestri di ceremonie.*

450. Tutti quei ministri ed ufficiali, che con diversa gerarchia, e diverse denominazioni, si ritrovano per ricevere ed intro-

---

nalizio è ben indicato nel trattato di Francesco Sestini, cioè *Il maestro di camera,* con la giunta di Michele Lonigo *sull' abito cardinalizio.* Roma 1613. in 12. Quanto al ceremoniale de' sovrani, veggasi il Bielfeld nelle sue *istituzioni politiche,* ed il Franquesnay sopra citato.

In quanto poi alla corte ecclesiastica, vi sono propriamente li cerimonieri o maestri di ceremonie, che possiedono il rituale pontificale, e ceremoniale romano, che si applica non solo in Roma, quanto nelle diverse chiese particolari, con qualche variazione di usi o riti approvati, secondo l'ultima costituzione *Cum novissime* la LXIX. di Clemente VIII. Codesti ufficiali sono addetti a quel ramo di scienza che si appella liturgia sagra od ecclesiastica, di cui ampiamente parla il card. Bona nella sue opere liturgiche, il P. le Brun *dans son explication de la messe tom.* 2. 3. 4., il Renaudot *dissert. de liturg. orient. orig. et auctorit.*, il Masillon *sur la liturgie gallicane, le* Nourry *in apparatu ad bibliothec. maximam patrum,* M. Grancolas *des anciennes liturgies etc.* Bocquillot *traite historique de la liturgie sacree:* Cave *dissertation sur les liturgies, et les offices ecclesiastiques des grecs:* Moleon *voyages liturgiques de France:* il P. Onorato da s. Maria *dissertat. sur les liturgies:* li Bollanoisti nel tomo VI. mese di luglio, di cui in principio trovasi un dotto trattato storico e cronologico sulle antiche liturgie: il trattato di Domenico Giorgi *sulla liturgia pontificia:* l'altro del Muratori sull'antica liturgia romana, comparata con le liturgie delle altre nazioni: il Gattico, *acta caeremonialia:* e il Gavanto, finalmente *il codice liturgico della chiesa universale dell' esimio* monsig. Assermanni diviso in quindici libri col riporto delle lingue originali, e la versione latina con dotti commentarj.

A questa classe appartengono tutti i scritti publicati o inediti dei particolari ceremonieri pontificj, li quali sono avidamente ricercati anche dagl'esteri, perchè hanno molto rapporto all'istoria, cronologia e polizia ecclesiastica. Fu molto benemerito in questo rapporto Cristoforo Gotofredo Hottomanno, che in data di *Lipsia* 1731. publicò due volumi in 4. intitolati „ *Nova scriptorum ac monumentorum partim rarissimorum, par-*

durre nella reggia del principe, o ne' palazzi de' grandi (1),
come pure per assistere e dirigere il pubblico cerimoniale
sagro o profano, sono tenuti ai seguenti promiscui doveri:

1. Di parlar bene, e con ossequio del loro principe, padrone, o superiore (2).
2. Non essere malintenzionati, nè infingardi nel movimento del loro esercizio (3).
3. Che mostrino una fermezza, ma con modestia, e con proprietà, e qual si conviene a chi deve sostenere il decoro del proprio principe (4).

---

*tim ineditorum collectio ad illustrandam historiam ecclesiasticam etc.* ove nel volume primo si ritrova „ Paridis Crassi Bononiensis apostolicarum „ sub Leone PP. X. caeremoniarum magistri, diarium curiae romanae, cum „ dissertatione de diariis, et libris caeremoniarum curiae romanae prima „ vice ex manuscripto editum „ Nel volume secondo si trova „ 1. Dis„ sertatio de libris caeremoniarum et rituum ecclesiae et curiae roma„ nae, illorumque usu et auctoritate, nec non utilitate ex illorum lectione „ capienda. 2. Liber diurnus romanorum pontificum cum notis et dissert. „ Jo Garnerii S. I. 3. Rituum ecclesiasticorum sive sacrarum caeremo„ niarum libri tres non antea impressi „.

Fu anche molto benemerito l'ab. Cancellieri *polistore* delle cose pontificie e liturgiche, il quale nelle sue opere dotte ed in specie nell' opera grande *De secretariis*, e nell'altra *de' possessi solenni de' sommi pontefici* ha prodotto molti diarj inediti di maestri di ceremonie come di Paolo Alaleona, di Stefano Infessura, di Gio. Mucanzio, di Francesco Albertonio, di Giacinto Gioli, di Gio. Briccio, di Francesco Valesio, di Fulvio Servanzio, dei cerimonieri Bona e Fanti, e di altri molti, con analoghe notizie.

(1) Giusto Lipsio *doctr. civ. lib.* 18. *cap.* 10. così definisce gli ufficiali di corte „ *Sunt ii, qui ad aulae saltem usum aut splendorem adhibentur, quos suo, proprioque verbo, dicimus* palatinos „.

(2) Id. *l. c. lib.* 11. „ *Vos qui vivitis in palatio, obsequiosi estote. Nam quanto quis apud principem obsequio promptior, honoribus, et opibus extolletur* „ *ut ait* Tacit. 1. *annal.*

(3) Id. *l. c.* „ *Estote utibiles, ne sitis dicto veteri, tineae et sorices palatii: imperatoris* Costantini *dictum.*

(4) Id. *l. c.* „ *Estote audaculi: nam profecto malus est minister, regii imperii pudor* „ Senec. *Trag. Hyppol.*

4. Che non abbiano la minima jattanza ed ostentazione nel loro esercizio, spregiando i postulanti, ancorchè siano onorati d' importanti commissioni ma ripetendo tutto dal principe, e nulla da se stessi (1): inoltre non dimentichino una bontà ed umanità di tratto, per ottener un partito dai postulanti (2).
5. Che non si facciano sorprender dall' invidia o gelosia, poichè facilmente scuoprendosi, verranno esposti ai più gravi pericoli (3).
6. Quanto agl' introduttori, non esternino al principe atti di emulazione o accettazione di persone nell' introdurre i postulanti; poichè con la prima rovinano il prossimo e distruggono la carità, con la seconda tradiscono la giustizia, e lo stesso principe (4).

---

(1) Id. *l. c.* „ *Cavete* „ *ne vestra vos, non principis fortuna metiamini* „ Plin. paneg. „ *Quod agitis, sine jactantia agite, placent illi, qui* „ *actu ociosis simillimi* „ Vellei. IX. „ *Qualis ille* Piso „ *quo nemo aut validius ocium dilexit, aut facilius sufficit negocio: magisque quae agenda sunt agit, sine ulla ostentatione agendi* „ Vellejus eod. lib. „ Qui sapis cape etiam illud, ut nihil tibi adscribas, nec „ *ad famam tuam, gestis, exsultes, sed ad auctorem et ducem, ut minister, fortunam referas* „ Tac. in Agricola „ Luna inquam esto, et omne lumen refunde illi solo „ *Haec est conditio regum, ut casus tantum adversos, hominibus tribuant, secundos, fortunae suae* „ Aemi. Probus iu *Datame*. „ Bene Agrippa „ *Duorum admonebat virum in aula salvum futurum: unius ut difficultatem rerum ipse amoliretur: ulterius ut gloriam impositae summae manus, illi relinqueret* „ Diodorus *lib.* 49.

(2) Eccles. 6. *v.* 5. „ Verbum dulce multiplicat amicos „.

(3) Qualora taluno non curi la jattanza, e l' ostentazione (prosiegue Lipsio l. c.) „ *Invidia sic vitabitur* „ portando l' esempio di *Mecenate*, e l' altro del nipote di *Crispo*, che „ *somnum et iuertiam magis ostentabant* „ Ved. il *Trattato sull' invidia cap.* 3. §. 1. *della corte*.

(4) S. Bonav. *serm.* 1. *dom.* 24. *post Pentec.* „ Respice curias regum, „ comitum, baronum, dominorum, praelatorum: omnes modo corrupti sunt „ pecuniis et muneribus. Pauper ibi non auditur, et si auditur non exau- „ ditur, sed depredantur eum: at judaei, divites et balatrones ibi adsi- „ stunt, et exaudiuntur „.

7. Che adoprino una pazienza ammirabile, nel soffrire ingiurie e mortificazioni (1).
8. Che usino la massima cautela nel parlare, poichè nell' ozio di corte alligna molta malignità, molta fallacia, e taluno critica i detti per sorprendere, o per deprimere chi si abandona alla sua buona fede (2).
9. Quanto poi alli liturgisti, cerimonieri, o maestri di ceremonie, è osservabile che il principale dovere è quello di conoscere, studiare, ed applicare esattamente il rispettivo ceremoniale, poichè se l'imperizia o l'ignoranza del proprio mestiere in qualunque rapporto anche indifferente, rende inescusabile e colpevole un uomo qualunque, e lo fà responsabile dei danni e di una pena; tanto più pesa questa inescusabilità, e responsabilità a carico dei sudetti, poichè i loro errori o la loro imperizia offendono non solo la respettiva corte, ma possono compromettere il decoro, la dignità e l' interesse publico dei rappresentati di essa corte (3), per cui devono attendere alla maggior scienza, e scrupolosa esattezza del loro esercizio.

---

(1) Lipsio *l. c.* „ Vultis in aula perennare ? Adsumite patientiam: il- „ lius veterani exemplo, qui interrogatus quomodo rarissimam rem, nem- „ pe senectutem in aula consecutus esset: Injurias inquit ferendo, et gra- „ tias agendo „ Senec. *c.* 2. *de ira.*

(2) Id. *l. c.* „ Item adsumite cautelam, quia multis vobis laquei, et „ fraus sublimi regnat in aula „ Senec. *Hyppol.* „ Illic ad reprehenden- „ da aliena dicta et facta ardet omnibus animus: vix satis apertum os, „ aut lingua prompta videtur „ Salust. *ad Caesarem* „ Illic insidiatores „ et hostes, qui secretis criminationibus infament ignarum, et quo incau- „ tior decipiare, palam laudatum „ Jul. *hist.*

(3) „ Imperitia culpae adnumeratur „ *L.* 132. *dig. de reg. jur.* Innocent. *in cap. tua nos extrav. de homicid. L. si quod fundum* §. *Celsus dig. locat.*, Instit. *ad L. aquil.* §. *imperitia*, Cajus *in L.* 8. *dig. ad. L. aquil.* „ Nec videtur iniquum, si imperitia vel infirmitas, culpae adnume- „ retur: cum adfectare quisque non debeat, in quo vel intelligit, vel in- „ telligera debet, infirmitatem vel imperitiam suam, aliis periculosam fu-

§. 3.

*Doveri delle persone favorite.*

451. Qualunque ministro di stato, benchè eserciti con lode il suo officio, non può contarsi tra le persone favorite, le quali sono quelle soltanto di qualunque ceto, che frequentano la corte del principe, perchè godono di un suo deciso favore (1).

452. Le persone favorite hanno le loro fasi, e durante il loro splendore e la difficile loro posizione, sono tenute ai seguenti doveri:

1. Di comportarsi nello stato presentaneo, con la possibile cortesia ed umanità verso i postulanti, per ottenere tranquillità ed onore nell' epoca, in cui dovranno tornare alla vita privata, e sottostare alla pubblica censura (2).

---

„ turam „ Guglielmo Mayner *de reg. juris. Lugduni* 1571. *pag.* 36. „ Si „ quis assumit officium cujusque artis, eo ipso quod assumit, videtur asse„ rere ad illud se peritum, ut in *L.* 2. *dig. quod quisque de accusat:* et „ propter hanc tacite assertam peritiam, lata culpa in talibus videtur „ aequiparari *dolo*, etiam *quoad poenam corporalem* „ S. Gregorio Nazianzeno *orat. de laud. Athanasii* „ *Nulla lex extat, quae erroribus per ignorantiam commissis, opem ferat* „.

Dei Favoriti.

(1) Per giustificare che persone di qualunque ceto possono ascendere al favore de' principi, basta leggere la storia de' più illustri favoriti antichi, e moderni stampati in *Leida* 1659., ove si dà la vita di quaranta e più favoriti, tra quali alcune donne, cominciando da Apelle favorito di Filippo il macedone, fino al maresciallo d'Ancre ossia Concino Concini figlio di un notajo fiorentino, che visse sotto Luigi XIII. e la regina sua madre. È osservabile anche in questo trattato, che niuno de' favoriti ivi descritti, è stato esente da un tragico fine per l'imprudenza ed ingiustizia non solo, ma per il sommo pericolo di contenersi in una posizione la più esposta alla gelosia ed invidia.

Dei loro Pericoli.

(2) Ved. l'istoria delle prosperità infelici di Elio Sejano publicata da Pietro Mattei istoriografo del re cristianissimo *Venezia* 1621. *pag.* 1.

2. Non perseguitare i gelosi ed invidiosi, neppur dispregiarli (1), ma placarli con tratti di benignità, ancorchè siano cattive, ed infime persone, ed edificarli con l' esercizio delle virtù morali e sociali (2).

3. Formarsi una riputazione ed un partito con tratti di beneficenza, e di carità (3).

---

„ Quando la favola è finita, viene tolto loro di sotto il zoccolo, che l'inalzava sopra gli altri, sono spogliati degl'abiti di quei personaggi, ch'essi rappresentavano, e ritornano nella loro forma primiera, venendosi a conoscere, che non si deve far giudizio della statua per la base, che la sostiene, e neppur dell'uomo per la sua dignità, o per la sua fortuna „. Difatti avverte Senec. *de ira* sopra gli uomini di gran favore, che „ *Excalceantur, et ad staturam suam redeunt* „ Quindi il favorito deve presentire il futuro, e regolarsi, come si è esposto.

(1) Ved. il trattato dell'*Invidia cap.* 2. §. 3. „ *Della persecuzione e simulazione* „.

Continuazione.

(2) È natura della gelosia ed invidia di accrescere il veleno se s' investe di fronte, o si dispregia, come avviene nell'irritare le belve. Ved. il *trattato dell' Invidia cap.* 4. Con diverso sistema e con l'esercizio delle virtù, anche gli uomini elevati all'apice del favore, mostrar possono dei veri eroi, la cui memoria è benedetta. Tal fu Elvidio Prisco uomo al narrar di Tacito *hist.* 4. il più favorito de' suoi tempi, ed il più amato. Così dicesi di Marco Lepido uomo di aperto candore presso *Tiberio* (Tac. *ann.* 4.): così Memmio Regolo presso Nerone (*ann.* 14.): e di L. Pisone infiniti elogj si fanno da Vellejo Paterc. *lib.* 2. Ma basti per tutti l'esempio di Mecenate e di Agrippa i più grandi favoriti dell' antichità, e nel tempo stesso gli esemplari più dignitosi di bontà e di benignità verso il publico; perciò disse con verità il publicista prussiano Reinoldo Condit *specul. fid. polit. Bremae* 1663. *cap.* 13. *num.* 23. „ Sunt multi viri aulici, summa dexteritate conspicui, sermonibus faciles, alioquin benigni et prompti, pii, boni, veri, honesti, probi, humani, comites, benevoli, gratiosi, justi, sinceri, ingenui, principum ministri, viri cordati, nec non animosi, utroque pollice laudandi, et quanto magis honoribus, et loco praevalent, tanto superiores virtutibus habendi, et ut nubc depulsa sol et serenitas, homines reficiunt, exoptandi „.

(3) Luc. 16. *v.* 9. „ *Facite vobis amicos de mammona iniquitatis, et cum defeceritis recipiant vos* „.

Sezione 8.

## *Del ramo di polizia.*

§. 1.

### *Nozioni generali.*

453. Il ramo di polizia conosciuto ancora dagli antichi (1) richiama tutti i mezzi di vigilanza per la sicurezza dello stato, e si suddivide in alta, e bassa polizia a forma dell' art. 187. a 197. inclusive.

---

Ritrovamento della polizia nell'antichità e nel medio evo.

(1) È cosa sorprendente come autori stimati gravissimi a giorni nostri (e tra questi un vivente e lodato autore toscano che ha fatto notissime istituzioni criminali, e per cui nutro ancor' io una rispettosa stima) non solo abbiano dato alla polizia una partizione arbitraria e capricciosa, ma abbiano asserito di buona fede, che niuna forma istitutiva di polizia, si possa rintracciare nell'antichità e nel medio evo. Io scelgo soltanto a provare il contrario in quanto all'antichità la celebre *L.* 1. *cod. Theod. de studiis litteralibus urbis Romae et Constantinopoleos*, diretta per l'esecuzione ad Oliario prefetto o governatore di Roma dagl' imperatori Valentiniano, Valente, e Graziano. Nelle capitali dell'oriente e dell'occidente si manteneva lo stesso sistema di polizia, ed è conforme a dì nostri, che questo sistema mirava principalmente i *giovani* esteri che accorrevano nelle università delle due capitali. Ma giovi sviluppare brevemente la stessa legge, e confrontarla co' nostri usi.

Comincia ,, *Ut quicumque ad urbem discendi cupiditate veniunt, primitus ad* magistrum census , provincialium judicum , *a quibus copia est danda veniundi*, ejusmodi litteras *proferant, ut oppida hominum, et natales, et merita expressa teneantur* ,, Il maestro del censo era il supremo direttore di polizia, li giudici provinciali erano i magistrati locali, il loro permesso e le di loro lettere, erano il passaporto, in cui si spiegava il luogo della partenza , si dava una completa informazione della persona, e si diceva tanto di più, che non si dice ne' nostri più estrinseci passaporti. Nè ciò fia meraviglia, poichè fin dai tampi di Giulio Cesare dittatore, vi fu severissima legge che senza *permesso* del prefetto del pretorio (oggi

La polizia, sì presso i romani che presso i greci, e presso tutti i popoli, è stata riconosciuta come il cardine reggitore di ogni governo, avendo la proprietà di vigilare contro i perturbatori interni, e contro i cospiratori al di fuori: senza la

---

chiamato *carta di via*, o *passaporto*) niun cittadino romano maggiore di 20. anni, neppure eccettuato alcun figlio di senatore o magistrato, potessero per tre anni viaggiare per la republica. Difatti il prefetto del pretorio sorvegliava allora alla polizia, come risulta dalla *L.* 1. *dig. de offic. praef. praet.*, dal Rosini nelle antichità, e da altri dotti archeologi. Tacerò degl'Eforî, che presso i greci avvicinavano i magistrati di polizia, come prova il Potter, e John Robison nelle sue antichità greche.

Tornando alla nostra legge, ella è la più grande lezione ne' tempi nostri, che venuti i giovani nelle capitali, e recate le loro carte in regola, non si abbandonavano in balìa di se stessi, ma ecco la sorveglianza mirabile di polizia che si aveva sopra i medesimi, e di cui non abbiamo neppur l'idea. In primo luogo il maestro del censo esiggeva da ciascuno la dichiarazione „ *quibus potissimum studiis operam navare velint* „ In secondo luogo la polizia si notava i loro domicilj per ogni occorrenza „ *Ut hospitia eorum sollicite censualium norit officium, quo, ei rei impertiant curam, quam se adseruerint expetisse* „ In terzo luogo si sorvegliava severamente, che i giovani non si unissero in congreghe, ed associazioni criminose di cattivi compagni: gli si faceva persino divieto di adire *certi spettacoli*, come anche *conviti intempestivi*, che noi chiamiamo *bagordi pericolosi* „ *Iidem* immineant censuales (erano questi l'impiegati di polizia) *ut singuli eorum, tales se in conventibus praebeant, quales esse debent, qui turpem inhonestamque famam, et* consociationes *(quas proximas putamus esse criminibus) aestiment fugiendas*, *neve* spectacula *frequentius adeant, aut adpetant vulgo* intempestiva convivia „.

Bisogna rimontare a quei tempi, per conoscere quali erano quei spettacoli da cui la polizia allontanava la gioventù. Erano questi alcuni spettacoli che incrudelivano gl' animi de' giovani, e che duravano ancora ai tempi di Salviano, come descrive nel *lib.* 6. *de gub. Dei* „ Nihil fere vel „ criminum vel flagitiorum est, quod in spectaculis non sit: ubi summum „ deliciorum genus est mori homines, aut quod est morte gravius acer„ biusque, lacerari, expleri ferarum alvos humanis carnibus, comedi ho„ mines cum circumstantium letitia, conspicientium voluptate. Atque ut „ hoc fiat, orbis impendium est. Magna enim cura id agitur et elabora„ tur: peragrantur sylvae inexplicabiles, consceduntur nubiferae alpes, „ et ut devorari possint a feris viscera hominum, non licet naturam rerum

vigilanza interna sarebbe compromessa la quiete de' pacifici cittadini, senza la vigilanza al di fuori, sarebbe lo stato compromesso e tradito: perciò la polizia non è altrimenti una nuova invenzione, ma nacque col diritto delle genti, e col principio di ogni civilizzazione umana.

---

„ aliquod habere secretum „. E benchè Costantino abolisse i spettacoli gladiatorj, non fu possibile di abolire la lotta degli arenarj con le fiere fino al terminare dell'impero d'occidente. Noi abbiamo una languida idea di queste lotte nelle giostre co' tori, che nella Spagna (ove continua questo trasporto), si estendevano ancora ad altre fiere.

Li spettacoli circensi erano pieni d'infamia e di vanità, come descrive lo stesso santo Prete di Marsiglia „ *quidquid immoderationum in circis* „ Nè può parlarsi de' spettacoli teatrali, poichè era vere scuole di libidine „ *quidquid immunditiarum est, hoc exercetur in theatris* „ come dice il lodato Salviano. Perciò saggiamente la polizia allontanava da tutti questi spettacoli la gioventù estera, poichè quanto ai giovani indigeni, spettava di sorvegliare ai propri genitori, ai censori, o magistrati interni.

Onde poi si conosca con qual fondamento morale si prendevano tali misure di vigilanza; si sappia che fino dai primordj del cristianesimo furono tali spettacoli a tutti vietati, e d'indi nacque la formola introdotta nel battesimo della chiesa „ *Abrenuncio Satanae et* pompis *ejus* „ subentrando qul Tertulliano, s. Cipriano, il Crisostomo, s. Agostino, Salviano, ed altri interpreti, che sotto il vocabolo *pompis diaboli*, la chiesa intendeva codesti spettacoli. Lo che si rileva ancora chiaramente da s. Isidoro di Siviglia *Originum lib.* 18. *c.* 59. „ Haec spectacula (esso dice) crude-„ litatis, et inspectio vanitatum, non solum hominum vitiis, sed et daemo-„ num jussis instituta sunt. Proinde nihil esse debet christiano cum cir-„ censi insania, cum impudentia theatri, cum anphitheatri crudelitate, „ cum luxuria ludi. Deum enim negat, qui talia praesumit, fidei chri-„ stianae praevaricator effectus, qui id denuo appetit, cui in lavacro jam-„ pridem renunciavit idest „ *Diabulo et pompis et operibus ejus* „.

Quanto poi a quei conviti, detti *intempestivi*, cui sorvegliava ancora la polizia, erano e sono quelle unioni, quelle congreghe improvise ed appuntamenti che si danno i giovani tra di loro per trovarsi in una taverna ed osteria, onde abandonarsi alla crapula, alla libidine, ed alla vinolenza. Tal'è l'interpretazione giustissima che fa di questo luogo il dotto Ermanno Conringio. Troppo difatti interessava alla polizia di rimnovere il dannoso scandalo che da questi esteri, sarebbe passato ai giovani delle due capitali

## §. 2.

### *Doveri de' Magistrati ed impiegati di polizia.*

454. Sono comuni ai sudetti magistrati ed impiegati li seguenti doveri:

1. Una rigida fedeltà (1).

---

„ *Nam vinolentia ac vitia pedissequa* (dice il lodato Conainoio) *adolescentibus ad virtutem instituendis, cane pejus et angue quod ajunt vitanda sunt* „.

Avendo conosciuto i mezzi di sorvegliaoza, vediamo, quali erano le pene contro i trasgressori. Nè vollero deviare gl'imperatori dall'officio censuale, a cui diedero ancora i segueoti mezzi energiei di repressione; cioè „ Si quis non ita in urbe se gesserit, quemadmodum liberalium rernm di- „ gnitas postulat: *primum* publice verberibus adficiatur: *secundum* na- „ vigio superimpositus abjiciatur urbe: *tertio* domum redire compella- „ tur „ Le publiche battiture illustraoo qui l'aotichità del così nomato *Cavalletto*, che perciò non rimane più una invenzione de' tempi nostri, e che sarebbe utilissimo per toglier di pianta l'insolenza ed impertinenza di varj giovaoi odierni incorrigibili, poichè il giovane ha sempre un principio di ooore e di vanità, e la publicità di questo castigo, lo spaventerebbe assai più dei colpi di battiture. L'esser poi scortato ai confini o per mare o per terra, l'esser cacciato o esiliato, sono mezzi coercitivi, tuttora in uso presso la nostra polizia.

Se questa legge forma un bel monumento della polizia antica, noo differente, ma forse più circospetta e più sorvegliante della nostra: simili monumenti ancora si possono trovare nel medio evo e ne' tempi di Carlo Magno, non essendo allora ignoto il ramo di polizia, ma confidato a quei supremi officiali, che chiamavansi *Missi Dominici*, come prova il Bielfeld nelle sue istituzioni politiche, e prima di lui il Baluzio ne' prolegomeni „ *De Missis Dominicis ad disciplinam publicam* „ ove dice, che „ *Respondebant ad eos hodie dictos* „ Intendants de la police „ Ma basti su ciò.

(1) Diz. Filosof. *Venezia* 1795. *p.* 83. „ La fedeltà è la costante os- „ servanza de' doveri, che ci siamo imposti con nostro impegno, sia que- „ sta con giuramento, o con scrittura, sia verbalmente, come tacitamen- „ te. La fedeltà non ammette sorpresa, pretesto, o transazione „ Ved. *Lexicon philosophicum secundis curis* Stephani Chauvini *Leovardiae* 1713. *verb. fidelitas.*

2. Un' invincibile segreto (1).
3. Una vigilanza retta, ed unicamente intenta al ben pubblico, vale a dire scevra da qualunque pensiero di emulazione, o da ogni sforzo di vendetta privata (2).

### Sezione 9.

*Doveri comuni degli amministrati.*

455. Tutti gli amministrati, dipendenti dai rami politici sopra espressi; devono sostanzialmente osservare i doveri prescritti nelle respettive rubriche: così nell' art. 137. a 146, inclusive, come nell' art. 215. e 217.

Sotto nome di amministrati in ordine ai sudetti rami, s' intendono i sudditi in quanto al ramo *legislativo*, gl' impiegati in quanto al ramo *amministrativo*, li difensori, litiganti e

---

(1) ,, *Qui ambulat fraudolenter, revelat arcana* ,, Prov. 11. v. 3. ,, *Secretum extraneo ne reveles* ,, Id. 25. v. 9. Dice il sig. De Chauvin che la virtù della segretezza chiamasi in filosofia *Taciturnitas*, e la definisce ,, *Virtus linguam refraenans, ne loquatur, cum silendum est* ,, ed appella l'uomo d'affari, che deve custodire il segreto ,, *Taciturnus qui secreta studio se celat, tum sua, tum aliena potissimum, qui utilia tantum loquitur, sed accomodate ad personas, loca, tempora, et quidem quantum auditorum fert ingenium desideriumque. Lingua enim non debet mentem praecurrere, et prius cogitandum quid loquaris, antequam lingua prorumpat in verba* ,, Ved. il Bielfeld vol. 1. *De la police p.* 104.

(2) *Vindicatio publica* chiamasi da Lipsio il fine della vigilanza di polizia. E niun meglio a tal proposito può spiegarsi dello Chauvin *Lexic. philosoph.* p. 690. ,, *Non intendas partialiter malum alterius: hoc enim pacto vindicatio quae extrinsecus justa est, quod fiat secundum leges, reversa vel intrinsecus, sit injusta: quippe in malo alterius delectari, pertinet ad odium, quod est contra charitatem. Finis publici vindicantis, non debet esse malum alicujus particulariter, sed bonum publicum, nempe poena culpae, peccatoris correctio, aut saltem reprehensio, justitiae conservatio, quies bonorum, et Dei gloria. Nec enim pugnat cum dilectione proximi, poenam de flagitioso exigere. Nam tota hominum societas, majoris debet haberi, quam salus unius nebulonis incorrigibilis; melius est ut unus pereat, quam unitas* ,,.

cancellieri, in quanto al ramo *giudiziario*, i studenti in quanto al ramo *istruttivo*, gl' uomini d' ogn' arma, in quanto al ramo *militare*, gl' individui che si presentano, o che sono ammessi alle udienze, per il ramo *di corte*, in quanto al *ministero introduttore*, e gl' individui ammessi o assistenti allo spettacolo delle pubbliche funzioni sagre o profane, in quanto al *ministero cerimoniale*, o de' cerimonieri: finalmente gl' inquisiti in quanto al ramo *di polizia*.

## CAPO XI.

### *Doveri degli agenti del potere esecutivo, e degl' individui soggetti al loro ministero.*

#### Sezione 1.

#### *Nozioni generali.*

456. Qualunque magistrato ha una giurisdizione, ma qualunque giurisdizione non si sostiene senza il potere esecutivo (1).

457. Questo potere è amministrato e diretto da particolari agenti, che esercitano o tolgono ad imprestito la forza esecutiva ossia la forza pubblica materiale.

Sotto vocabolo di forza materiale, s' intendono i soldati di ogni arma, e talvolta una specie destinata, che dee prestarsi, presso la verificazione della qualità indossata dagli agenti sudetti.

#### Sezione 2.

#### *Degli agenti in materia civile.*

458. Gli agenti in materia civile sono gli araldi, gli uscieri, i cursori.

---

(1) „ *Jurisdictio non est sine potestate gladii* „ Ulpian. *L.* 3. *de jurisd. omn. jud.* „ *Est enim gladii potestas jus animadvertendi gladio in facinorosos homines* „ *L.* 3. *ff. de jurisdict. L.* 6. §. *qui universas ff. de offic. praesid.*

459. Gli araldi sono in oggi que' ministri *della verga nera*, che portano i comandi del governo, disciolgono le camere, ed esercitano i suoi comandi (1).

460. Gli uscieri ed i cursori sono riconosciuti in oggi quegli ufficiali che servono l' esercizio contenzioso, sia per chiamare i litiganti al giudizio, sia per eseguire le sentenze de' tribunali (2).

Appartengono alla stessa rubrica li custodi giudiziali, li guardiani, la gente d' armi, ed altri che s' impegnano per l' esecuzione degli ordini giudiziali.

---

Degli Araldi.

(1) Gli araldi si conoscevano nell'antichità, e fra i greci stessi. Erano questi militari o civili. Li militari erano in sostanza i feciali, i quali minacciavano la spada ossia la guerra in segno di un diritto o giurisdizione, che si pretendeva da un popolo, o da un re. I civili erano ufficiali, che stavano agl' ordini degl' arconti, o dei re, o dei consoli per far eseguire i loro comandi nelle pubbliche adunanze, ne' comizj, e ne' pubblici spettacoli Si narra di *Agamennone* che spedì i suoi araldi nella tenda d'*Achille* per fargli torre *Briseide*, che i greci gli avevano data in ricompensa de' suoi servigj, e che Achille trattò con rispetto gli araldi come inviati dei Numi, sull' esempio di *Mercurio*, che era l' araldo del cielo. Ved. il *dizionario d'antichità dell'enciclopedia metodica di Padova* 1794. *tom.* 3. *pag.* 137. v. *Herault*.

Degli Uscieri e dei Cursori.

(2) Gli uscieri furono detti *ab eundo*, et *introeundo*, perchè *eundo* chiamavano i litiganti al giudizio, o si prestavano per servizio del tribunale, *introeundo* stavano presso l' uscio e nella periferia del tribunale per assister le udienze. I veri uscieri antichi, addetti soltanto a chiamare in giudizio ed assistere il tribunale, chiamavansi *liburni* et *praecones*, de' quali parla Marziale nella sat. 4.

*Primus, clamante liburno, currite, jam sedit.* ,, E nella L. 7. *ff. de in integr. rest.*, si riporta una decisione dell' imperatore Antonino, che venga inteso un uomo chiamato in giudizio, sebbene sia emanata la sentenza in contumacia, e sebbene sia la fine dell' udienza, purchè il tribunale si trovi in seduta ,, *quia existimari potest non sua culpa, sed parum exaudita voce* praeconis *defuisse* (il Gotofredo porta nelle varianti, *liburni*) *ideoque restitui potest* ,,.

Sezione 3.

*Degli agenti in materia criminale.*

461. Questi sono gli esecutori della giustizia, che comprendono 1. Gli uomini, o gente d'armi che arrestano. 2. I carcerieri, che custodiscono. 3. I carnefici, che puniscono (1).

Sezione 4.

*Doveri comuni agli agenti della forza pubblica.*

462. Sono tenuti gli agenti della forza pubblica ai seguenti doveri:
1. Non dare nè latitudine, nè restrizzione agl' ordini ingiunti.

---

Quegl' uscieri per altro, ch' erano veri agenti della forza pubblica, a che furono a tal oggetto istituiti da Romolo, erano i littori, che facevano eseguir gl' ordini da' giudici, e de' magistrati. Essi arrestavano i debitori falliti, toglievano i pegni, piantavano l' asta pubblica, ed esercitavano ogni comandata giurisdizione. Dopo cessati i littori, la forza pubbliaa è stata sempre rappresentata da altri consimili agenti, come gli arcieri, i birri, la gente d'armi, e talvolta ogni sorta di soldati, con l'assistenza per altro dall' usciere giudiziale.

Ma in quanto ai cursori, la loro etimologia nacque in Italia poco prima dei tempi di Costantino, in cui cessando lo stile delle citazioni orali, o delle denunzie verbali, e sostituite le formole scritte per comparire in giudizio, *liburni et praecones* (dire Sifilino) *per urbem cursitantes in tradendis formulis*, presero l'etimologia di corridori, e di cursori pubblici, che conservano fino a' dì nostri. In varie città d' Italia per altro, coma nelle curie ecclesiastiche, gli uscieri ed i cursori non antrano in tribunale, ma ivi fanno il servizio li notarj, e loro sostituti, ovvero i cancallieri.

Dai Carcerieri e dei Carnefici.

(1) Aristotele *polit. lib. 6. cap. ult.* chiamava tanto utili gli esecutori della giustizia, che li considerava per li principali ufficiali dello stato. Ne' tempi romani li littori eseguivano le giustizia correzionali colle verghe, a le capitali con la scure. Cicerone *Verrina VII.* narra, che per la pena capitale s'impiegava ancora „ *Janitor carceris*, *carnifex praeto-*

2. Non tardare, nè accelerare l'esecuzione.

3. Non irritare il popolo, con una cattiva condotta.

---

*ris, mors terrorque sociorum* ,, Da questo testo si conosce che gli antichi avevano il portinajo delle carceri, e perciò vi doveano essere li carcerieri, che tal volta si chiamarono *satelliti*, ed andavano armati come i littori.

Quanto ai carnefici, ciò che vediamo a dì nostri, d'esser segregati in un angolo della città; lo stesso avveniva nell'antica republica romana, in cui il carnefice era confinato fuori della porta Mezia, nè poteva esser cittadino romano, come prova il Rosini *antiq. rom. lib.* 7 *c.* 40. Eppure sebbene a tutti sia nota la necessità de' carnefici, non così pensò Witaldo principe di Lituania che stimando una cosa inumana di commettere ad un uomo, l'uccisione d'un altr'uomo a sangue freddo, ordinò che li condannati a morte, dovessero uccidarsi da se stessi; cosa ancora alquanto più crudele come riflette il sig. De Montagne ne' suoi saggi *lib.* 3. *cap.* 1.

Il celebre Alessandro Tassoni ne' suoi eruditi pensieri, esamina magistralmente, *se li carnefici possono dirsi di un mestiere infame*, e decide *negativamente* dicendo, che un tal mestiere potrà dirsi ben vile, ma non infame. ,, *E come* (dic'egli) *potrà dirsi infame un mestiere, ch'è indispensabile per il buon reggimento della republica?* ,, Dello stesso parere è il Co. Pompei *lib.* 1. *cap.* 16. *pag.* 87. Anche l'antichità non credette infame questo mestiere, poichè quando alcuno de' generali romani entrava in trionfo nella dominante (narra Pietro Camerario *cent.* 1. *orat.* 12. *subsec.*) il carnefice avea posto nel carro trionfale, e sostenendo una corona d'oro giojellata, gli andava dicendo, che non si abbagliasse della gloria, e si ricordasse, che anch'esso era uomo. Questo rito ha molta somiglianza all'incendio della stoppa nel giorno della coronazione de' papi. Fu anco esercitato tal mestiere dai custodi de' principi e de' magistrati. Banaca una delle guardie di Salomone eseguì la sentenza contro Gioab. Uno de' satelliti di Erode fu quello che troncò la testa di s. Gio. Battista. Lo stesso nostro Salvatore, fu crocefisso con l'assistenza de' soldati pretoriani. Plauto Laterano fu fatto morire per le mani di un tribuno, e Popilio Lena cavalier romano, voll'essere destinato a decapitar Cicerone. Ben è vero peraltro che il tempo successivo della mansueta religione di G. C., fece aborrire tal mestiere, e lo fece circoscrivere per la pura necessità in uno o più individui di vil condizione segregati in un angolo della città, ne' quali si richiese ancora una buona condotta, e cui s'ingiunse nell'atto dall'esecuzione l'amplesso, ed un bacio di pace, per indicare esclusa ogni crudele tendenza, e che l'operazione era suggerita dalla sola obedienza e necessità.

4. Non mescolare alcun privato favore, nè alcuna emulazione nella prestazione del proprio ufficio.
5. Operare per obedienza effettiva, e senza verun esame (1).

SEZIONE 5.

*Doveri degl'individui soggetti alla forza pubblica.*

463. Le persone, che hanno sofferto una condanna, come sono i debitori, i soccombenti, gl' inquisiti, ed i prevenuti di delitti, sia in materia civile che criminale, devono uniformarsi alle misure, che adotta l'agente della forza pubblica, poichè agisce il medesimo in nome della giustizia, ed è suo ministero (2).

464. Nel solo caso ch'esso non verifichi la sua commissione, e proceda iniquamente e senza mandato, si può resistere apertamente alla sua prepotenza (3).

---

(1) *L. Quod reip.* 33., *L. Injuriam* 13. §. 15 *de injur.*, *L. executorem* 8., *L. si ut proponis* 6. *cod. de execut. rei jud.*, *L. ab executore* 4. *ff. de app.*, *L. ab executore* 5. *cod. quor. appell. non recip.* CAP. *qui malos*, *et* CAP. *quicumque percutit* 23. *quaest.* 1. BALDO nella *L.* 1. *num.* 15. *vers. quaero an talis occisor dicatur executor justitiae cod. si a non compet. jud. L.* 1. *cod. de off. mil. Iud.*, *L. fin. cod. de apparit. proconsulis*, PEREZIO *in cod. de cohortal. et princip. num.* 6., ROSENBERO *in thesauro locorum communium jurisprudentiae*, *cum Strykio cap.* 39. *de executione et executore pag.* 416. *Lipsiae* 1739. *in fol.* Sono inoltre tenuti i cursori e gli agenti della forza pubblica, di conformarsi ai doveri previsti nella celebre costituzione di PAOLO V. *num.* 71. *tit. de cursoribus.*

(2) *L. neminem* 4. *cod. de susceptoribus, praepositis, et arcariis.* Il giureconsulto RUINO nel *cons.* 4. *vers. et qualibet : secundum eum intelligitur electus et deputatus executor et minister justitiae*, *et num.* 8. *vers. si id faciat ut minister justitiae vol.* 5.

(3) *L.* 29. §. *penult. ff. ad l. aquil*, *L. contra* 5. *cod. de execut. et exact.*, *L. prohibitum* 5. *cod. de jure fisci*, *L. finali* §. *neque cod. de discuss.*, *L.* 5. *cod. qui milites poss.*, *Nov.* 8. *cap.* 10., STRYKIO *disp. de fact. jud.* FABER *in cod. lib.* 7. *tit.* 10. *def.* 14.

## CAPO XII.

*Doveri degl' industrianti, e degli avventori.*

### Sezione 1.

*Nozioni generali.*

465. L'esercizio ed andamento di qualunque governo anche florido e vasto, le diverse relazioni degli affari politici ed ecclesiastici, le largizioni stesse di un governo benefico, gl'impieghi dello stato, dal primo ministro fino agli agenti della forza pubblica, non possono impiegare e provedere che una scarsa parte di sudditi.
466. In conseguenza la gran macchina sociale, deve per suo reggimento ricorrere alla necessaria molla dell'industria.
467. L'industria poggia sopra tre basi, l'agricoltura, la pastorizia, ed il commercio (1).

### §. 1.

*Dell'agricoltura.*

468. Ne' primordj del mondo si conobbe l' industria fondamentale dei grani (2) e delle vigne (3).
469. Questo mezzo d' industria ha di poi occupato la maggior

---

(1) Ved. Everardi Ottonis *Notitia rerum publ. in prolegom. pag.* 16. Traj. ad Rhen. 1739.

(2) Gen. 3. 19. „ *In sudore vultus tui vesceris panem* „.

(3) Gen. 8. 20. „ *Caepitque Noe vir agricola exercere terram et plantare vineam* „ Secondo Sanconiatone la parola *heres*, da cui discende *herus* deriva da *her*, che significa terra. Così *herus* significa padrone della terra, ed *her-cules* significa coltivatore della terra *herae cultor*. Ved. Gosellin *l'antiquitè devoilée au moyen de la Genese p.* 99. *Paris* 1817. precisamente dove tratta della costellazione di *Ercole*, di *Bacco*, di *Orfeo*, e di altre, che riduce tutte all'origine primitiva dell'agricoltura.

parte degl'uomini, ed ha stabilito l'agricoltura, come l'arte la più utile, e la più nobile (1).

470. Gli agricoltori sono di tre classi 1. Proprietarj, se coltivano terre proprie. 2. Coloni, se coltivano terre altrui. 3. Mercenarj o lavoratori col soldo.

## Classe 1.

### *De' proprietarj.*

471. Il coltivatore proprietario non è tenuto ad altri doveri, che

---

Dell' Agricoltura.

(1) Cicerone *lib.* 1. *de offic. c.* 42. „ *Omnium rerum ex quibus aliquid adquirimus, nihil est agricultura dulcius, nihil homine, nihil libero dignius* „ Lo stesso *III. Verr. XI.* „ *Aratores genus hominum optimum justissimum, et honestissimum* „ È interessante l'orazione di Massimo Tirio „ *Qui reip. utiliores, milites an Aratores?* „ Il Gossalin. *op. cit p.* 184. *seq.* dimostra l'agricoltura come l'arte più utile, perchè attribuisce alla medesima l'origine del calendario zodiacale, secondo anche il sistema del sig. Dupuis. Provano questi autori, che il bisogno essendo il padre di tutte le arti, perciò li primi inventori del calendario zodiacale, non furono astronomi consumati, ma degl'agricoltori, e pastori che non avevano se non il giudizio de' proprj occhi, e per osservatorio i campi aperti, e per tipi tutto ciò, di cui facevano uso, ad i tempi, in cui nascevano gli agnelli, si mieteva il grano, o si facevano le vendemmie. Veggasi l'agronoma spiegaziona del calendario zodiacale al l c.

Coma arte nobile si dice da Senofonte *in oeconom.* il quale prova, che Ciro di sua mano piantava gli alberi, e Lisandro ne lodò il nobil genio, dicendo „ *Recte quidem Cyre beatum te esse omnes opinantur: amplissime enim fortunae tuae virtutem etiam conjunctam habes* „ Ma niun popolo più de' romani portò al più alto grado la nobiltà di quell'arte „ Plin. *hist. nat. lib.* 17. *c.* 13. „ *Quaenam ergo tantae ubertatis causa erat? Ipsorum tunc manibus imperatorum colebantur agri, ut fas est credere, gaudente terra vomere laureato, et triumphali aratore: sive illi, eadem cura, semina tractabant, qua bella, eademque diligentia, arva disponebant, qua castra* „ Niuno però ha parlato meglio del pregio dell' agricoltura presso gli antichi, di Adamo Dicason nella sua opera „ *De l'agricolture des anciens* „ *vol.* 2. *in* 8. di cui v'ha un' egregia traduzione francese (essendo l'originale inglese) *a Paris chez Samson quai des augustins n.* 69. 1804. 2. *vol. en* 8. con rami interessanti di monumanti antichi ed inediti.

a quelli riguardanti il vantaggio della propria famiglia, e l'aumento ed economia del proprio patrimonio (1).

472. Per conseguire questo scopo è necessario, che il padrone o proprietario sorvegli personalmente alla cultura, giacchè la sola presenza fa eseguire il sistema di una ben regolata agricoltura (2).

## Classe 2.

### *Dei coloni.*

473. Sono nella classe de' coloni o coltivatori tutti quelli, che tengono in affitto o società le terre altrui per coltivarle, e farvi profitto. Tali sono 1. Li mercanti di campagna, ed altri affittuarj delle terre altrui. 2. I coloni parziali nelle tenute, che devono contribuire ai padroni una quota de' prodotti, variabile a seconda delle convenzioni. 3. I mezzaroli degli orti, terre, giardini e vigne, secondo le quote stabilite (3).

---

(1) Bicchi: saggi d'agricoltura Firenze 1810. p. 87.

(2) Columella *lib.* 3. *cap.* 21. „ Quod de sacro numine poeta dicit – et „ quocumque Deus circum caput agit honestum –; ita quocumque Domi- „ ni praesentis oculi frequenter accessere, in ea parte majorem in modum „ fructus exuberat „ E nel *lib.* 1. *c.* 1. „ Ac ne ista quidem, ut diximus, „ non assiduus labor et experientia villici, non facultates ac voluntas im- „ pendendi, tantum pollent, quantum vel una praesentia Domini, quae „ nisi frequens operibus intervenerit, ut in exercitu cum abest imperator, „ cuncta cessant officia, maximeque, reor hoc significantem Poenum Ma- „ gonem, suorum scriptorum primordium, talibus auspicatum sententiis „. „ Qui agrum paravit domum vendat, ne malit urbanum, quam rusticum „ larem colere, cui magis cordi fuerit urbanum domicilium, rustico prae- „ dio non erit opus „ quod ego praeceptum si posset his temporibus ob- „ servari, non immutarem „.

(3) Ved. lo statuto dell'agricoltura cap. 72. al cap. 82. È interessante sù tali rapporti il trattato di Gotofredo Cristiano Leisero „ *Jus georgicum, sive tractatus de praediis, in quo universum jus praediorum cum eorum constitutione, differentiis et pertinentiis ex jure gentium, romano, feudali, et usu moderno, nec non scriptoribus, historicis, politicis, et oeconomicis deductum est. Lipsiae et Francfurti* 1713. *in fol* „ Per un manuale

474. Sono comuni ai sudetti coloni li seguenti doveri

1. Di non deteriorare le terre, non isfruttare le viti e gli alberi, non ingannare con lavori apparenti, ma di continuare almeno quella cultura, che si è mantenuta per lunga osservanza, ed è stabilita per contratto (1).
2. Di non defraudare il padrone di quelle risposte in natura, che sono proporzionali alla raccolta, celando, vendendo, o sottraendo una porzione di frutti o di cereali dalla massa della raccolta, senza veruna intesa del padrone (2).
3. Di non permettere usi, servitù, e passaggi nelle terre in danno del proprietario, poichè tal connivenza deve ascriversi a colpa, o negligenza colpevole (3).

### Classe 3.

### *De' mercenarj.*

475. Gli agricoltori mercenarj sono di due specie cioè 1. Li preposti alla coltura delle tenute, delle terre, o delle vigne, che chiamansi ministri, fattori, capocci, caporali, vignaroli, o con altre simili denominazioni. 2. Li lavoratori semplici detti altrimenti uomini giornatarj, o giornalieri (4).

---

pratico, è utilissimo il trattato publicato in Roma 1830. presso *Angelo Ajani*, ed intitolato „ *Principj pratici di agricoltura e di economia rurale, necessarj ai possidenti, ai fittajuoli, ai coltivatori, ed agli economi di campagna* „.

(1) *L. si merus* §. *conductor ff. locati*, *L. haec distinctio* §. *fin. ff. locat.* Ved. lo statuto latino dell'agricoltura cap. 78. con le annesse note.

(2) Ved. i testi della nota precedente.

(3) *Statuto dell'agric. cap.* 46. *e cap.* 86. „ *L.* 36. *L.* 50. *L.* 60. *L.* 74. *L.* 133. *ff. de reg. jur.*

(4) Ved. Pratica dell'agricoltura manoscritto inedito presso il giudice de' mercenarj di Roma. Ved. il Leissa o op. citata cap. *de colonis*. Ved. il sudetto manuale, ossia *Principj pratici di agricoltura ec.*

476. Li mercenarj della prima specie sono obbligati

1. Di mantenere, e custodire gl' istromenti, semi, ed arnesi campestri con la massima diligenza.
2. Di non appropriarsi con dolo nè frutti in natura, nè alcun prezzo parziale di essi, defraudando l'interesse del padrone.
3. Di non perdere, di non deteriorare, non prestare, nè permutare gli oggetti loro consegnati.
4. Di non permettere usi, servitù, e passaggi in danno del padrone.
5. Di promuovere tutti i vantaggi del padrone nella coltivazione delle terre, e molto più di non derubarlo con tratti d' infedeltà nel conteggio delle opere e delle giornate de' lavoratori, nè consigliare lavorazioni di poco vantaggio, col solo fine della propria speculazione.
6. Di non mormorare, nè screditare la condotta del proprio padrone.
7. D' avere una scienza sufficiente per la coltivazione respettiva al proprio impiego.
8. Di usare la possibile umanità e discretezza co' lavoranti.
9. Di professar una condotta religiosa e morale nell' esercizio del proprio impiego, e farla osservare alla propria famiglia, ciò che molto si trascura dai preposti di campagna, o per la distanza dalle chiese, o per maggior difficoltà dei mezzi di cristiana esortazione (1).

477. Li mercenarj *di seconda specie*, ossia *li giornalieri*, considerati come veri locatori d' opere sono regolati per i loro doveri.

In *quanto al lavoro*: dalla disposizione di ragione, e dalle leggi agrarie: *in quanto al padrone* peraltro

---

(1) Salvini istruzioni al suo fattore di campagna, 8. Osimo 1775. p. 8. e seq.: Pontas *diction. casuum conscientiae. Venet.* 1745. nell'indice *passim* ,, Leiserus *Jus Georgicum* cap. *De colonis, de vinitoribus, de partiariis, de exercitoribus etc.*

1. Non devono ammutinarsi contro il medesimo.
2. Non defraudarlo del tempo, in presenza o in assenza del medesimo, o di chi lo rappresenta, con trascurare il lavoro e l'occupazione.
3. Non derubare nè frutti, nè legna od altri oggetti, che siano riguardati dal medesimo padrone (1).

### Sezione 2.

### *Della Pastorizia.*

478. Li primi re del mondo furono pastori (2), e la vita pastorizia precedette la vita civile monarchica, e ne diede la prima idea per la formazione delle tende, e delle capanne pastorali, per il reggimento di un vasto gregge, la destinazione di preposti per governarlo, le istruzioni necessarie per i medesimi, la sollecitudine, il giudizio, e la difesa di tutto il gregge che assumevano i re pastori.

479. La vita pastorizia era la stessa vita patriarcale (3), poichè il

---

(1) Ved. ne' soprascritti autori, e nei „*Principj pratici d' agricoltura*„ sopra mantovati.

(2) La storia sagra convince di queste verità dal principio del mondo, fino ai primi re unti da' profeti, cioè Saulle, a Davidde. Saulle custodiva la mandre di asina, e dopo creato re custodiva i buoi. Reg. 1. c. 11. *Davidde* era figlio d'Isai pastore di pecore, e non abandonò la vita pastoriaia durante le sue traversie. Abele vuolsi l'aùtore della vita pastorizia.

Dei Re Pastori.

(3) I re pastori furono i patriarchi, cominciando da Adamo. Nell'epoca di Giusappe figlio di Giacobbe entrò la pastorizia nell'Egitto, ed ebbero origine li re pastori, per l'apice di grandezza, a cui fu elevato *Giuseppe*. Mr. Guerin de Rocher altrove lodato, nella sua *istoria del tempo favoloso*, conduce tra le folta tenebre dell'antichità, e la aberrazioni delle favole, la vera storia de' re pastori, che termina appunto dopo il passaggio del mar rosso, e l'emigrazione degli ebrei. Ivi si prova, che molti re agizziani, tra quali il gran Sesostri, sono tratti dagli attributi e gesta di personaggi ebrei. Sesostri, dal derivativo Sesos pastore, non fu che un parsonaggio tratto da Giacobbe, e Proteo da Giuseppe, il quale secondo

patriarca era il re pastore, e le sue generazioni si dividevano le mandre ed il territorio, secondo la volontà e con la benedizione del patriarca, che n'era il capo.

480. Dopo l'epoca della vita sociale e civile, e la fabrica delle

---

questo dotto orientalista *(vol. 1. pag. 135. e seg.)* fu la famosa FENICE degl'egizziani.

DELLA FENICE.

E poichè si fa qui menzione della *fenice* che ha cagionato tanti sistemi, cade in acconcio di ricordare l'opera d'altro celebre orientalista, intitolata „ PETRI TEXALII *Phoenix visus et auditus* „ *Rotterodami* 1703. *ap. Adr. Wan-dyh. in* 4. „ Quest'opera può dirsi un capo-lavoro d'erudizione specialmeote orientale, di medaglie e di monumenti antichi che si portano a corredo, ma non credo d'esser io competente a spargervi alcuna critica, che spetterebbe piuttosto ad un *Prelato insigne* cha oggi adorna la vaticana biblioteca con la sua virtù, e con la sua modestia, e che è il più grand'uomo in materie di lingue dotte e orientali, e di letteratura de' popoli.

Io mi limiterò solo a trascrivere la conclusione che fa quest'autora sulla *fenice,* dopo aver percorso tutto l'oriente e tutti i mari, dopo d'aver esaurito tutta la storia mitica e naturale della medesima fenice, nella qual conclusione si avvicina molto a Mr. GUERIN DE ROCHER, sebbene non costi cha l'uno abbia conosciuto le fatiche dell'altro. Questa conclusione si trova nel *lib.* 2. *pag.* 164. §. 17. ove si dice „ Decantatus ille phoenix, est „ JACOB, qui in *Phoenicia,* seu *Canaan* natus, denatus in Aegypto *Helio-* „ *poli,* ibidamque aromatibus conditus est, et a filiis in *Canaan* sepultus. „ Phoenix est *populus Isdrael* in quo excelluit JOSEPH, MOSES, AARON, JOSUA. „ Illa JACOBI progenies, semper revixit in sua posteritate, quae nulla vi, „ nulla fraude deleri potuit: in extremo periculo in Aegypto superstes „ remansit, et post revolutionem certorum quorumdam annorum rediit „ in terram patribus promissam, quod MOSES minans gregem in Arabia in „ monte Dai *Horeb* ipsissimo phoenicis adyto, cum *Israel* jam esset in „ extremis, suavissimo modulamine precando Deum exoraverat, quem in „ finem ei Deus ostenderat *rubrum* ardentem, sad qui non consumebatur. „ Quibus tandem supervenit JESUS CHRISTUS unigenitus Patris primogeni- „ tus, ex mortuis, tertio die resurgens, pignus gloriosae nostrae resurre- „ ctionis „.

Ciò che si dice in questa conclusione, è interamente sviluppato nel lib. 1. 2. e 3. di questo autore, con straordinario apparato di erudizione, e di numismatica.

città, la pastorizia rimase un gran ramo d' industria, come l' agricoltura (1).

481. L' industria pastorizia ammette in oggi le stesse divisioni dell' agricoltura, cioè di proprietarj non esercenti, di fittajuoli, socj o pastori esercenti, e di mercenarj (2).

482. I doveri d' arte per gli uomini addetti alla pastorizia sono determinati dalle leggi locali, e dai statuti d' agricoltura, che compredono la pastorizia (3).

483. Nel resto sono applicabili sostanzialmente gli articoli 471. fino all' art. 477. inclusive.

## Sezione 3.

## *Del Commercio.*

### §. 1.

### *Nozioni generali.*

484. La fabrica delle città presso i lidi del mare, e la comparsa dei battelli stranieri, fece determinare i porti, e diede luogo al commercio marittimo (4).

485. L' unione di uomini dentro i luoghi fabricati, ed il bisogno reciproco dei comodi, e delle sussistenze, fece determinare le

---

(1) *Histoire de l'homme consideré dans ses loix, dans ses arts, dans ses sciences, dans ses moeurs, dans ses usages, et dans sa vie privée, tom.* 1. *Yverdon* 1781. *pag.* 38. 58. È osservabile però, che le città furono antiche quanto il mondo. Caino fabricò la città di Enochia: onde la pastorizia può credersi anche contemporanea alla vita sociale, alternando i bisogni. Dell'origine poi sincrona della pastorizia con l'agricoltura, e de' pregi della pastorizia parlano Senofonte *in Oeconomico*, Catone, Varrone, Columella e Palladio scrittori di cose rustiche.

(2) Fontana lezioni agrarie 8. Spoleto 1806. tom. 2.

(3) In Roma ved. lo statuto dell'agricoltura cap. 57. 58. 59. 60.

(4) *Histoire de l'homme etc. pag.* 50. Li Fenicj furono negozianti della più remota antichità. Il Dio del commercio si disse Mercurio, e che lo adorassero i Tirj, lo attesta Ezechiele 26. 27. Ved. anche Eliano 4. 20.

arti e mestieri, stabilì le officine per lo spaccio dei generi, ed inculcò ai mercisj ed artisti rispettivi di attendere alla negoziazione e commercio dell' arte e generi di loro propria sfera (1).

486. Allorchè l' abondanza delle merci, e dei generi commestibili sorpassava il bisogno degli abitanti, nacque l' idea di permutare all' estero le cose indigene col danaro, o con altri generi commerciabili (2).

487. Ma il commercio di tali oggetti, non essendo confacente a tutti e d' altronde la vigilanza del governo, non sostenendo uomini disoccupati; l' umano criterio immaginò di accrescere i comodi della vita, e nacquero il commercio delle manifatture, dei generi di moda, e d' industria, con le arti belle, e di lusso (3).

488. Con l' aumento delle relazioni, si permutavano o si consegnavano somme rilevanti con molta fatica, molta responsabilità, e molto impiego di tempo. Per facilitare il commercio e la circolazione di esso, come nelle vene la circolazione del sangue, la necessità introdusse le lettere di cambio, il comodo le propagò, e nacquero le ditte, li banchi, e le case di commercio, qual' altro genere di lucrosa negoziazione, presso la quale si produssero gl' intermediarj ed i sensali (4).

---

(1) *Ibid.* Ved. la *L.* 3. *cod. de commerc.* ed ivi il Gotofredo *tom.* 1. *cod. Theod. p.* 251. E diffusamente Gregorio Tolosano *Syntagma* 25. *c.* 3.

(2) *Histoire de l'homme etc. tom.* 2. 105. *seq.* ,, Ed inoltre ,, *Quidquid opifices in mille formas mutarunt, et artificiose elaborarunt, id mercatores deinde vendunt, permutant, et pro exportatis, quaevis sub alio sole nata, in civitatem suam deducunt* ,, Everardo Ottone *op. cit. in proleg. p.* 17.

(3) *Histoire de l'homme tom.* 3. *p.* 68. *seq.*

(4) Bode *disp. de cambiis pag.* 16. Ramburgero *de cambiis aliisque negotiis mercantilibus c.* 2. §. 2. Hedlero *positiones de origine cambiorum*, presso Gio. Melch. Gottl. Beseke *in thesauro juris cambialis Berolini* 1783. *part.* 1. *p.* 64. ,, ivi ,, *Sentiat hac in re quidquid velit, quisque. Ego ut quam in sententiam discedam, scias, usum cambiorum necessitatem, quandocumque sit, introduxisse, comoditatem propagasse, lucri vero cupiditatem auxisse, certum habeo, ac statuo. Sunt fere in commerciis cambia, il-*

489. Presso questi principj, il commercio si suddivise in più rami:
1. Commercio marittimo.
2. Commercio interno delle arti e generi commestibili, e di necessità.
3. Commercio all' estero dei generi soprabondanti, o di cui è permessa l' esportazione.
4. Commercio delle manifatture di moda, d' industria, e d' arti belle e di lusso.
5. Commercio di banco, e di ragione.

### §. 2.

### *Del Commercio marittimo.*

490. Le leggi del commercio marittimo riguardano, tanto le persone de' negozianti, che li conduttori delle navi (1).

---

*lud, quod circulatio sanguinis in corpore humano. Sicut corpus per circulationem substinetur, et ea interrupta languet atque corrumpitur, ita nec commercia, si circulationem cambiorum demas, florere poterunt* ,,.

DELLE ANTICHE LEGGI MARITTIME.

(1) Nacquero queste leggi dalle celebri leggi RODIE, formatesi nell'isola di Rodi in Asia, la quale tanto si distinse per li suoi saggi regolamenti, per la perizia delle cose nautiche, e per la soggezione ai corsari, che secondo AULO GELLIO *lib. 7. cap.* 3. tutte le nazioni del mondo adottarono questa leggi, dove non si opponevano ai loro usi marittimi, come pure afferma il testo in CAP. *Rhodiae leges 2. distinct. e L. 16. dig. ad L. Rhodiam de jactu.* Un giorno fu presentata all'imperatore ANTONINO la seguenta istanza ,, *Deprecatio Eudemonis Nicomediensis ad Antoninum imperatorem* ,, *Domine imperator Antonine naufragium in Italia facientes, direpti sumus a publicanis Cyclades insulas habitantibus* ,, *Respondit Antoninus Eudemoni* ,, *Ego quidem mundi Dominus, lex vero (domina) maris. Lege id Rhodia quae de rebus nauticis praescripta est judicetur, quatenus nulla ei nostrarum legum adversetur. Hoc idem divus quoque Augustus, judicavit* ,, Queste sono le parole della *L. 9. ff. ad L. Rhodium de jactu*, da cui si arguisce, che le leggi Rodie emanate nel testo greco, formavano allora il codice marittimo del mondo. È anche osservabile in quasta legge il fastoso titole di *Padrone del mondo*, cha si arrogavano gl'imperatori romani.

491. È permesso ai negozianti marittimi di percepire un maggior lucro a confronto dei contratti terrestri, atteso il maggior pericolo, che s' incorre e la varietà di usi delle nazioni commercianti (1).

492. Ciò non ostante, questo principio, non deve urtare la buona fede di non garantire la bontà, e qualità delle mercanzie, secondo il senso dei luoghi da cui sono esportate (2).

493. Quanto ai conduttori non devono essi abusare del principio, che le navi onerarie e mercantili sono sempre in pericolo, giacchè il pericolo, che non devono prestare è la tempesta impensata ed immediata, che sopravenga, purchè non sia prevista nel contratto di assicurazione (3).

494. Devono per altro avere tutta la responsabilità:

1. Se tragittano in luoghi vicini a corsari, che potevano evitarsi, e tanto più, se ciò avviene per malizia ed appensamento colpevole (4).
2. Se per oscitanza o sonno de' conduttori si è urtato qualche scoglio o banco di sabbia od altro pericolo (5).

495. Ciò, che riguarda la giustizia delle avarie, delle assicurazioni, de' gettiti di merci, delle piegerie, de' sinistri o per colpa altrui, o per colpa de' venti, delle tempeste, e dei pi-

---

(1) Ved. il Tolosano *lib.* 29. *cap.* 10. „*Ad legem Rhodiam de jactu, et de quibusdam aliis legibus nauticis* „ D'indi nacquero gli *assicuratori* e le leggi a loro relative.

(2) Domat *droit public. libr. II.* Tholosanus *loc. cit. p.* 732. „*In negotiis nauticis, conventiones excutiuntur juxta stylum locorum* „.

(3) Ad *L.* 3. *Rhod. ff. de jactu.*

(4) Tra le leggi Rodie vi è la L. 4., in cui si dice „ *Si navicularius in locum furtis obnoxium aut latronibus infestum applicuerit, ad rerum ablatarum restitutionem adstringitur* „.

(5) La L. 26. tra le leggi Rodie „*Si qua, nauclero extra navim dormiente navigii jactura, noctu aut interdiu acciderit, damnum nauta ac nauclerus extra navim dormientes praestanto. Qui vero in navigio remanserint, indemnes sunto. Qui autem negligentes aut obscitantes inventi fuerint, omne quod per negligentiam illorum damnum illatum est, magistro navis pendunto* „.

rati, così delle rappresaglie, delle modalità di contrattazioni di mare, come pure ciò, che riguarda la sorveglianza de' consoli, la giurisdizione dell' ammiraglio, e dell' ammiragliato tanto in civile che in criminale, la fedeltà de' conduttori marittimi, e la pratica di quest' arte e mercatura, viene previsto ne' rispettivi codici e raccolta di leggi marittime, codici delle prese, decisioni de' tribunali delle prese, e negli usi, e consuetudini, che sono in vigore ne' luoghi d'importazione, o ne' luoghi, a cui sono destinate le merci (1).

## §. 3.

### *Del commercio interno, e relativi industrianti, per mezzo delle arti, che riguardano generi commestibili o di necessità.*

496. L' origine ed andamento di tali arti, nascono da un bisogno respettivo dei generi di sussistenza, e dei generi d'uso necessario alla vita (2).

---

(1) Tra i libri più famigerati per tali usi marittimi, si citano il così detto Consolato del mare „ Targa della contrattazione marittima, e Gio. da Lucca de jure marittimo „ Ved. i titoli del codice Giustinianeo „ *De naufragiis, de navibus non excusandis, de navicularriis seu naucleris, de nautico foenore, de nautis tyberinis* „ Ved. il celebre publicista Francesco Risicato *De statu hominum in rep. tom.* 2. *De nautica arte et nautarum statu p.* 152. *edit. Panormi* 1673. *in fol.*

Circa i doveri degli ammiragli quali supremi giudici e magistrati navali, come pure dei ministri della marina e uomini di mare, oltre la raccolta delle leggi inglesi, ed olandesi, tratte in gran parte dalle leggi rodie; vi sono importanti cognizioni nel Mastrillo *De magistr. lib.* 5. *cap.* 13. e nelle prammatiche del regno delle due Sicilie, specialmente nella *Pramm.* 1. *De officio portulani*, come pure nel *capitolare* 91. *del re Giovanni*, ed in Mario Muta dotto commentatore tom. 6. ediz. di Napoli e Palermo, nel commento di detto cap. 91. Ved. inoltre il *Codice* per la veneta mercantile marina in 4. Venezia 1786., con l'*Editto politico* di navigazione mercantile austriaca in 8. Venezia 1816.

(2) Platone *lib. de rep.* „ Origo et caussa civitatis, ab indigentia mutua: Exinde artes necessariae „

V'ha distinzione peraltro tra il negoziante *all' ingrosso*, e quello che l'esercita *in dettaglio*. Il primo dicesi esercitare la *mercatura*: il secondo entra nel catalogo di *artista*, e di *padrone di mestiere*.

L'esercizio della mercatura, oltre i doveri generici dell' onestà ed integrità, deve uniformarsi ai doveri indicati nell'art. 497. 498. 505. e 517. e tanto più dee sostenersi in credito e riputazione nello *stato ecclesiastico*, per essere in tal modo favorita ed incoraggita la mercatura, onde promuovere l'industria, che per concessione sovrana, un tal esercizio, non pregiudica neppure alla nobiltà (1).

---

INCORAGGIMENTO PER LA MERCATURA.

(1) Piaccia al colto lettore che qui riferisca la pietà di CLEMENTE X., il quale commiserando i bisogni de' sudditi, e non iscorgendo molte risorse nel suo stato, tolse ogni ostacolo che potesse impedire non solo a civili persone, ma ancora ai nobili l'esercizio della mercatura, per mezzo di questo traffico e commercio interno, favorevole ancora per i consumatori, al qual fine pubblicò per incoraggimento la bolla del seguente tenore. ,, CLEMENS PP. X. Ad perpetuam rei memoriam. Decet romanum pontifi- ,, cem omnium Christi fidelium patrem et pastorem, non solum spiritua- ,, liter dominici gregis sibi divinitus commissi utilitatibus, jugi vigilantia ,, consulere, sed etiam temporalibus suorum et apostolicae sedis, etiam ,, quoad temporalia, subditorum comodis, paterno studio providere, sicut ,, reipublicae conducibile fore in Domino arbitramur. Cum itaque *com- ,, merciis* et *negotiationibus*, honestarumque artium exercitio respublicae ,, floreant, industria vigeat, segne otium, ex quo plurima mali seges sur- ,, gere solet, exterminetur, omniumque rerum ad vitam necessariarum ,, copia paretur, horumque comodorum intuitu in plerisque Italiae aliis- ,, que florentissimis christiani orbis ditionibus lege cautum, sive landa- ,, bili consuetudine introductum sit, ut nullum *per commercia*, nobilitati ,, praejudicium inferatur: Nos dignam muneri nostro, congruentem rem ,, facturi nobis videmur, si romanae quoque, quam peculiari dilectione ,, prosequimur, ceterarumque civitatum et locorum, temporalis S. R. E. ,, ditionis NOBILITATI, operam ac industriam honeste utiliterque exercendi, ,, ac patrimonium sine cujusquam injuria augendi, parem tribuamus po- ,, testatem. Motu itaque proprio, non ad cujusquam nobis super hoc obla- ,, tae petitionis instantiam, sed ex certa scientia et matura deliberatione,

497. Quanto a qualunque artista e padrone di mestiere: deve usare agli avventori quella stessa facilitazione e discrezione,

---

„ nostri, deque apostolicae potestatis plenitudine omnibus et singulis, tam „ *Romanis*, quam *Bononiensibus*, *Ferrariensibus*, *Avenionensibus*, *Anconitanis* et *Beneventanis*, ceterarumque civitatum provinciarum, oppidorum „ terrarum et locorum quorumcumque nobis et dictae sedi, tam media- „ te, quam immediate subjectorum NOBILIBUS *praesentibus* et *futuris*, cujus- „ cumque gradus, status, praeeminentiae et dignitatis existant, ut *lanificii* „ et *serici* artes, ac *argentariam* sive *nummulariam*, nec non *mercaturas*, „ *negociationes* et *commercia* quaecumque, terra, mari, vel flumine exer- „ cere, nostraque et sedis praefatae, ac almae urbis nostrae, et provin- „ ciarum, civitatum, oppidorum, terrarum et locorum praedictorum *vectigalia conducere*, omniaque et singula in praemissis, et circa ea quomo- „ dolibet necessaria et opportuna facere et exequi libere et licite possint „ et valeant, dummodo tamen merces *minutatim* per se ipsos minime ven- „ dant: ita ut propterea nullum omnino, eorum nobilitati, dignitati, gra- „ dui, conditioni, titulis, praeeminentiaeque et praerogativis praejudi- „ cium inferatur, aut illatum quoquo modo dici ac intelligi possit, eo- „ rumque filii, posteri, et descendentes quicumque in eodem omnino „ nobilitatis et dignitatis gradu sint et remaneant etc. non secus ac si ni- „ hil praedictorum umquam exercuissent, tenore praesentium perpetuo „ concedimus et indulgemus.

„ Decernentes etc.

„ Datum Romae apud s. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris „ die XV. maii 1671. pontificatus nostri anno secundo „.

J. G. SLUSIUS.

Peraltro l'interpretazione di questa bolla, non deve estendersi fino a permettere una specie di monopolio e d'incetto, poichè secondo AGOSTINO PARADISI nell'*Ateneo dell'uomo nobile part.* 4. *p.* 333., la mercatura si divide in tre specie: *La prima* di quelli che trafficano i propri frutti e prodotti, o questo traffico è il più lecito, poichè „ *non maculat manus*, *qui sua facta gerit* „: *La seconda* di quelli che acquistano dai padroni i generi o derrate, e nella congiuntura favorevole, ne fanno introduzione e smercio in qualche città o provincia, ove sopravviene un bisogno; a questi appartiene la bolla, purchè concorra „ *finis honestus*, *scilicet ad suae familiae substentationem vel communitatis*, *et justis contractibus* „ come vuole s. TOMASSO *qu.* 77. *art.* 4. Sono di *terza specie* poi quelli, che comprando le altrui mercanzie, le vendono dappoi vilmente e sordidamente nelle pro-

che desidererebbe esso stesso, se si trovasse nel bisogno di aver quei generi, che sono necessarj alla vita (1).

498. Da tal principio nasce:

1. L'integrità di dare il giusto peso, o la giusta quantità dei generi.
2. Di sorvegliare i garzoni o fattori, che scandagliano, o pesano con misure, e bilancie fallaci, o se profittano a proprio vantaggio sulli scandagli, pesi e misure (2).
3. Di non vender generi o mercanzie che abbiano un vizio occulto, o siano di scadente qualità, ma volendosi esitare, si debba avvertire il loro difetto e convenire sul prezzo (3).

499. Rapporto agli artisti che procedono a tara, come i muratori falegnami, ferrari, sartori, e simili, sono tenuti ai seguenti doveri:

1. Di non adoperare materia scadente, e pretenderne il prezzo, come di buona qualità.
2. Di non esaggerare la quantità della materia, come di aver adoperato tanta calce, tanto legname, tanto ferro, tante canne di panno, quando per verità se n'è adoperata una minor quantità, oppure se vi è un residuo di quantità avanzata, codesta non si debba

---

prie case, a cui non può applicarsi la bolla, poichè la sua vera mente non è di favorire uno spaccio umiliante *a domicilio*, o per interposta persona, non dissimile da quello de' bottegaj, con una specie d'incetto o di monopolio; ma un commercio interno, col mezzo d'un onesto traffico ed industria.

(1) Rimonta ciò al principio generale „ *Quod tibi non vis, alteri ne feceris* „ E Cic. *oraz.* 26. *pro Archia poeta* „ *Omnes artes, quae ad humanitatem pertinent, habent quoddam commune vinculum, et quasi cognatione quadam inter se continentur* „.

(2) *Ved.* l'Eccl. *cap.* 38. *v.* 26. *seq.*, dove si parla degli artisti, che meritano lode „ *in operatione artis accomodantes animam suam, et conquirentes in lege altissimi* „.

(3) L'azione redibitoria e varie leggi civili auche penali, appartengono a questa rubrica.

appropriare, ma farne il giusto defalco, e darne conto (1).

3. Nelle misure de' lavori non ingannare gli esperti con l'estensione apparente formata da imbiancatura, da stucco, da stagnatura, colore, ed altri simili mezzi, ma indicare le vere misure, e le oneste detrazioni, che si devono fare, quando non sono chiaramente scoperte (2).

500. I misuratori, i consoli d'arte, gli architetti, gli agronomi, e gli esperti, a cui spetta di sanzionare i conti degli artisti soggetti alla loro professione, sono responsabili de' seguenti doveri:

1. Di verificare le partite de' conti o per se stessi, o per mezzo di persone integre, esperte, e non capaci di corruzione.
2. Di procurare in favore dei debitori tutto il risparmio ed economia: e pertanto non accettare donativi, e tanto meno mangiare e bere con gli artisti, pesando in questa parte la stessa responsabilità ch' è prevista nella rubrica dei giudici, verso i litiganti.
3. In mancanza di prezzi di tariffa determinati da una legge del principe, o da una inviolabile osservanza, stabilire i prezzi non mai a senso degl' artisti, ed in modo sempre uniforme, ma considerate le circostanze, il paese, il decremento de' materiali, le qualità di essi, le nuove fabriche stabilite, ed il tempo, in cui affluiscono i lavoranti.

---

(1) Pontas *dict. cas. consc. v. Opifices, merces, alibique* „ S. Agost. *sup. ps.* 70. *tom.* 8. „ *Omnes artifices mali, Deum non timentes, pro lucro, vel pro timore damni et egestatis metiuntur* „ Glossa *ordin. in ps.* 70. §. *Quoniam non cognovi litteraturam tom.* 3. „ *In omnibus artibus male agitur, non ex eis, sed ex hominibus: Ars enim, nescit vitium* „.

(2) Horat. 1. *serm. n.* 83. „ *Gestat mercem sine fucis* „ Cic. *Pro Rabirio* „ *Auditae visaeque merces fallaces quidem et fucosae, chartis et linteis, et vitro delatae* „ Eccl. 37. *v.* 10. „ *Ante omnia opera, verbum verax praecedat te, et ante omnem actum, consilium stabile* „.

4. Di non farsi mai sedurre dall' uso pernicioso di esiggere il diritto di tara in proporzione del maggiore aumento del conto: ossia esiggere secondo la giustizia, non per condiscendenza, o per propria speculazione (1).

§. 4.

*Del Commercio all' estero.*

501. Allorchè dalla legittima autorità, si permette l'esportazione dei generi indigeni, nasce il commercio esterno che si divide in marittimo, e terrestre.

502. I doveri del commercio marittimo sono previsti nel §. 2.

503. Sono applicabili al commercio terrestre, e respettivi conduttori per terra gli art. 492. 493. 495. 498. 499. 500.

504. La buona fede delle contrattazioni è regolata dagli usi commerciali e dalla disposizione di ragione (2).

§. 5.

*Del Commercio di manifatture, di mode, d' industria, e di arti belle e di lusso.*

505. Il negoziante di manifatture in drappi, metalli, *bijouteries*, legni, carta, od altra materia, gl' inventori di mode, e quelli di nuovi ritrovati, devono osservare i seguenti doveri:

---

(1) Rom. 4. v. 4. „ *Ei qui operatur, merces non imputatur secundum gratiam, sed secundum debitum* „ Tholosanus *de republica lib.* 4. *cap.* 9. *de artificibus p.* 99. „*Magistratus hic erit sollicitudo, ut opera et artificia sint sine dolo, sine fuco, sine fraude, perfecta, solida, juxta artis cujusque leges, ideoque curabit, et esse* praefectos *singulis artificiis , quibus imponatur onus speculandi, ut secundum bonam fidem fiant opera* „ Veggasi un opuscolo utilissimo stampato in Roma 1830. presso *Ajani*, dopo il trattato *Principj pratici di agricoltura* „ che s'intitola „ Compendio *di cognizioni utili ai bottegaj , ed a chi intraprende la mercatura* p. 118. „ Ivi trovasi art. 1. *Regole economiche* §. 3. *Birbanterie da sfuggirsi:* art. 3. *Bontà delle materie prime:* art. 7. *Inganni tesi dai bottegaj e dalli artisti:* art. 8. *Inganni orditi dai negozianti:* art. 9. *Misure e pesi* „.

(2) Ved. il Domat *le droit publique lib.* 1. 2. e nel *Legum delectus.*

1. Non ingannare il pubblico, ossia pretender un prezzo di mano d' opera troppo sproporzionato alla materia primitiva che resta come alterata, e nascosta sotto i colori dell' arte, e dell' invenzione (1).
2. Non negoziare nè inventare soggetti dannosi alla religione, al costume, alla salute pubblica, ed al governo (2).

506. Le arti belle sono propriamente la *pittura*, la *scultura*, con tutte le arti accessorie cioè *l' incisione*, *l' intaglio*, *l'ornato*, *il disegno*, *la miniatura*, *il mosaicismo*, *la litografia* ed altre annesse, poichè l' architettura, che dirigge le fabriche, e le costruzioni, rientra nella classe delle arti necessarie.

507. Diconsi arti belle, perchè sono di ornamento e diletto nella repubblica, non già di necessità, potendo sussistere la medesima senza di esse.

508. Queste arti belle, possono non ostante giovare, o pregiudicare al pubblico.

509. Quindi sono tenuti gli artisti ai seguenti doveri:
1. Di attenersi a temi mitologici, istorici, sagri o profani, senza urtare il pubblico costume, e l' interesse della religione.
2. Di fare ogni sforzo lodevole per inculcare nelle loro opere un disprezzo per l' immoralità, ed uno stimolo per la virtù (3).

---

(1) Ved. le due note dell'art. 499., e la nota dell' art. 500. Tuttavia dee qui ricordarsi la tremenda avvertenza divina, che *difficilmente un negoziante potrà esimersi dalle sue negligenze e da' suoi inganni verso il pubblico* „ *Difficile eximitur negotians a negligentia, sive a deceptione* „ Eccles. *cap.* 26. *v.* 28. Ciò serva per usare vigilanza.

(2) Domat *l. c.* Alstedio *Encyclop. v. Mechanologia.*

(3) Alstedius *Encyclop. lib.* 30. *p.* 683. „ Pictor debet habere virtu„ tem viri, et officii. Virtus viri in eo est, ut pictor sit vir bonus, ne pin„ gat ea, quae sunt contra pietatem, et bonos mores. Virtus officii posi„ ta est in iis requisitis quae diximus in praeceptis. Quare quod de ora„ tore ait Tullius: illum esse virum bonum dicendi peritum: hoc de pi-

3. Di sfuggire ogni esercizio ed ogni studio, che sia inconciliabile con la pubblica onestà, e con le massime della religione, come la pittura e scultura di uomini e donne ignude ed immodeste, e la scuola antimorale estesa specialmente alla vista muliebre sotto specie di studio, che si chiama l' *accademia del nudo* (1).

510. Spetta alla prudenza e moralità de' magistrati, e de' professori dell' arte, di ovviare gli esagerati reclami degli apprendisti, sostituendo mezzi equivalenti e più leciti, sia per la scienza del rapporto anatomico, che per la cognizione sufficiente delle muscolature, e delle mosse (2).

---

„ ctore liceat nobis usurpare, ipsum esse virum bonum pingendi peritum . . . Sculptura, statuaria, anaglyptica, plastica et similes, tantam „ cum scenographice affinitatem et cognationem habent, ut a quibusdam „ statuantur partes picturae „.

(1) Is. 58. v. 7. „ Cum videris nudum, operi eum „ Habacuc. 2. v. 15. „ Vae qui potum dat amico suo inebrians, ut aspiciat nuditatem ejus „ Rom. 1. v. 27 „ Exarserunt in desideriis suis in invicem. „ 1. Petr. 2. „ v. 4. „ Charissimi obsecro vos abstinere a carnalibus desideriis, quae „ militant adversus animam „ Ps. 68. v. 28. „ Obscurentur oculi eorum ne „ videant, et dorsum eorum semper incurva „ Eccl. 27. n. 25. „ Annuens „ oculo fabricat iniqua, et nemo eum abijciet „ Id. 31. v. 14. „ Nequius „ oculo, quid creatum est? „ Ezech. 20. v. 7. „ Unusquisque offensiones „ oculorum suorum abijciat „ Sap. 15. v. 15. „ Aspectus insensato dat „ concupiscentiam „ Eccl. 9. v. 5. „ Speciem mulieris alienae, multi ad- „ mirati, reprobi facti sunt „ Matth. 5. v. 28. „ Omnis, qui viderit mu- „ lierem ad concupiscendam eam, jam moechatus est eam in corde suo „ Origenes hom. 9. in Levit. „ Cum lasciviunt oculi per illicitas concupi- „ scentias, et per spectacula diabolica, quid aliud nisi ignem sibi congre- „ gant? „ S. Ephraem Syrus adv. mulieres tom. 1. p. 120. „ Quid est mu- „ lier? caminus succensus, oculorum pernicies, cordis spiculum, juvenum „ pernicies, sceptrum inferni „ S. Hyeronim. tom. 1. ep. 8. ad Deme- „ triad. „ David secundum cor Domini electus, deambulans super tectum „ domus suae, Bersabee captus est nuditate, et adulterio junxit homici- „ dium „ S. Bonav. serm. 2. de invent. crucis „ Nihil est in nudo cor- „ pore mulieris, quod intuitu non sagittet cor hominis „.

(2) Prov. 5. v. 13. Exod. 25. *in fin.* 1. Tim. 4. v. 12.

511. Le arti di lusso che si tollerano nella società (1), propriamente sono:

1. La musica teatrale (2).
2. La mimica che comprende il teatro comico e tragico (3).
3. La coreografia o l'arte de' balli (4).
4. Le giostre, l' evoluzioni del circo, e li tornei (5).

---

(1) Le arti di lusso si *tollerano soltanto*, poichè nè sono necessarie, nè giovevoli alla religione ed all'economia pubbliea. La loro tolleranza nasce dall'umana inclinazione e natura, che tende a ciò che la sorprende, la diverte, e lusinga i sensi, dimodochè le stesse leggi non valgono talvolta a frenare siffatta inclinazione. Dicea CICERONE *ep. fam. lib.* 7. *ep.* 26. „*Luxus exitium gentibus adfert, nec tamen leges sumptuariae, Romae diu steterunt*„ Veggasi GELLIO 11. 24. MACROBIO 11. *Saturnal.* 13., ed il PUFFENDORFIO *dissert. de legibus sumptuariis.*

(2) MARTINI *Storia della musica tom.* 2. per *Lelio della Volpe. Bologna* 1770. *in fol.* Quest'opera è completa, erudita, e classica in questo genere.

(3) ALSTEDIO *Encyclop. tom.* 3. *De arte mimica vel mimetica.*

(4) Ved. la lettera pastorale di s. CARLO BORROMEO sulli balli riportata negli atti della chiesa di Milano „ LANOIO *in polyantaea V. Choreae.* Ved. TOMASSO GARZONI nella sua *piazza universale.* POLYDOR. VIRGIL. *de rerum inventoribus* „ CRESPETIUS *in summa cath. fidei v. saltatio.*

DELLE GIOSTRE, E TORNEI.

(5) Gli antichi stabilirono otto specie di giostre, e tornei, come riferisce il RODIGINO *lect. antiq. lib.* 13. *c* 30. *p.* 714. „ *Sunt apud graecos qui octo statuunt certamina:* Stadium, Diaulum, Dolichum, Hoplitem, Pygmen idest Pugillatum, Pancratium, Palen idest Luctam, et Halma idest Saltnm „ Appartennero a questa classe li giuochi olimpici, istmici, e pizj con tutti i ludi e spettacoli dell'antica Roma. Nel medio evo furono in gran voga i tornei, gli astiludj, e le sfide di equitazione, poichè i cavalieri detti erranti avevano una grande passione per li cavalli. In questo rapporto è molto interessante di leggere „ *Les memoires sur l'ancienne chevalerie, par Mr. de la Curne* SAINTE-PALAYE *Paris* 1781. „ Oggidì durano le giostre di equitazione con belli addestramenti, e quelle di tori: e si sono riprodotte con remota imagine le corse del circo, nelle corse de' fanti o fantini, a cui si pongono le divise di diverse fazzioni. A questa classe può appartenere lo

5. Le forze teatrali (1).

6. Li spettacoli, e giuochi de' ciarlatani (2),

512. Sono applicabili sostanzialmente agli esercenti di quet' arti, gli art. 509. 510.

Quanto ai teatri, essendo questi il veicolo, ed in alcune regioni, potendo esser il termometro della pubblica moralità e sicurezza, come del pessimo costume e della cospirazione; spetta una rigorosa sorveglianza all' alta polizia dello stato, in unione ed armonia dell' ecclesiastica autorità (3).

---

spettacolo de' fuochetti e globi areostatici incogniti agli antichi, e per mezzo de' quali si fanno delle rappresentanze comiche o istoriche.

(1) All'atletica e ginnastica degli antichi, ed al salto detto *Halma*, sono succedute le così dette forze e balli in corda, ed usurpatori delle forze d'Ercole, si sono riprodotti alcuni Alcidi ne' nostri tempi, che affettano d'imitare le sue forze e le sue fatiche. Ved. Meursio *tom.* 3. *de ludis graecorum lib. singular. e tom.* 5. *de luxu romanorum lib. sing.,et ad eum mantissa etc.*

(2) *Ved. il vol.* 5. *della* mia Collezione Classica *opuscolo* 5. „ *De' ciarlatani e saltimbanchi antichi e moderni con appendice* „ *Roma Boulzaler* 1828. *in* 8.

Dell'abuso e pericoli de' Teatri.

(3) È inutile di esporre qui li reclami de' Padri dell' antichità, sull' abuso de' teatri, che le tante volte, e specialmente se vi manca una severa censura, sia sulla *composizione*, sia sul *personale* seducente degli attori; corrompe l'indole ed il genio delle nazioni. Sebbene questa verità possa comprendersi col solo senso comune, veggasi tuttavia l' opuscolo di Armando di Bossone „ *Trattato intorno la comedia secondo la chiesa* „ Chanteresme „ *Trattato della comedia* „ Bosdalue „ *Riflessioni se sia lecito ai cristiani il teatro* „ S. Francesco di Sales, e S. Filippo Nesi „ *Veri sentimenti intorno al teatro* „ *Consultazioni teologiche morali, se chi deve intervenire ai teatri, ed in qual maniera si possa intervenire* „. Questi preziosi opuscoli si trovano spesso riuniti, e sono dell'edizione di Roma presso il *Fulgoni* e *Pagliarini* 1752. al 1754. in 18. È anche molto dotto ed interessante un articolo dell'utilissima Gazzetta della Voce della Verità *dei* 28. *marzo* 1833. *n.* 257. Veggasi anche di sopra la nota 1. dell' art. 453., da cui si comprende che l'abuso e pericolo de' spettacoli e de'

§. 6.

## *Del Commercio di banco e di ragione.*

513. Li banchieri, le ditte, le case di ragione, il commercio del danaro di piazza in piazza, sono mezzi di facilitazione per l'andamento della società, per cui seppur ritennero nomi diversi presso l'antichità, adempivano in sostanza il medesimo oggetto (1) e ritenevano un metodo nella scrittura, consimile

---

teatri, diede motivo alla rinuncia che si fà nel battesimo ,, *Diabulo et pompis ejus* ,, rinuncia che ciascuno ha prestato in mani della chiesa. Già s'intende, che l'ABUSO *soltanto* è interdetto, ed il caso in cui vi sia PERICOLO sulla *massima*, e sul *costume*, ciò che pesa gravemente a carico dei *superiori*, e degli *esercenti* in essi spettacoli, e teatrali rappresentazioni.

ANTICHITA' DE' BANCHI E CASE DI RAGIONE

(1) Giovi di conoscer i nomi de' banchieri, ditte, e case di ragione, secondo l'antichità. Si chiamavano ,, ARGENTARII ,, *tot. tit. ff. de edendo L.* 52 *pro socio* ,, ARGENTARII COACTORES ,, *L. Stycho* 4. *de statu lib.* ,, ARGENTI DISTRACTORES ,, *L. receptitia* 2. §. *his cod. de const. pac. L. unic. cod. negotiat. ne milit.* ,, ARGENTARIÆ MENSÆ EXERCITORES ,, *L. Praetor* 4. *in pr. ff. de edendo* ,, AROIROPRATÆ ed AROIROONOMONÆ ,, secondo GIULIO POLLUCE *lib.* 3. *onomast. c.* 9. li quali peraltro erano piuttosto saggiatori di moneta secondo il WESEMB. *in parat. ad tit. cod. de eden.* ,, BANCARII ,, *L si hominem* 7. §. *quoties* 2. *ff. depositi*, PETR. GREG. *de usuris lib.* 2. ,, CERMATISTAE ,, JOHANN. 2. *v.* 15. CUJAC. *lib.* 4. *obs. c.* 14. ,, COACTORES ,, HORAT. I. *serm. satyr.* 6. *v.* 86. ,, COLLECTARII ,, *L. quisquis* 16. ed ivi GOTOFR. *cod. si certum petatur* ,, COLLYRISTÆ ,, MATTH. 21. *v.* 12. MARC. II. *v.* 15. ,, DANISTÆ ,, PLAUTUS *in epidic.* ,, MENSARII ,, SVETONIUS *in vita Augusti c.* 4. LIV. *lib.* 7. *c.* 21. ,, MENSULARII ,, *L. emptor* 4. §. *Lucius* 1. *ff. de pactis L. si ventri* 24. *ff. de reb. auct. Jud-poss* ,, NUMMULARII ,, *L. quaedam* 9. *de edendo. L. emptor* 4. *ff. de pactis. L. si soluturus* 39. *ff. de solut.* ,, TRAPEZITÆ ,, MATTH. 25. *v.* 27. *L. si cohortalis* 12. *cod. de cohort.*

Il celebre ULRICO HUBER *Praelect. ad dig. lib.* 17. *tit.* 1. §. 12. dimostra con le stesse parole di CICERONE, che l'oggetto bancario era ben cognito a tempi suoi, mentre cercava il medesimo di far pagare delle somme al suo figlio, che per cagione dei studj si ritrovava in Atene ,, *Quaesivit supra Cicero ab Attico, filius ne pecuniam ipse secum athenas ferre debeat, an occasio permutandi sit aliqua, ut quam Romae solverent, ab alio,*

ai tempi nostri: come pure i fallimenti de' banchieri o commercianti, che accadevano nell'antichità (1) si registravano nel

---

*filio suo Athenis reddatur: Hic autem (lib. 15. ep. 15.) Cicero scripsit ad Tironem „ Sibi post Kalendas Aprilis (sic enim annuum tempus) confici ni-„ hil datum esse, quare velim cures ut permutetur Athenis, quid sit in an-„ nuum sumptum: ei scilicet Eros numerabit: ejus rei causa Tironem misi. „ Curabis igitur, ut ad me si quid tibi de eo videbitur scribas „. Volebat autem Cicero pater Romae solvere, quod filio per permutationem Athenis redderetur, adeoque nil verius est, quam ut ex his ipsis, cambium, quod Budaeus indicat, non ignotum fuisse romanis colligamus „.*

Non devo qui defraudare di giusta lode il ch. ed erudito sig. Avv. Giuseppe Vannutelli che in una vertenza giudiziale di sua famiglia, pubblicò con le stampe camerali nel 1830. un dottissimo scritto, in cui provò che gli antichi nummularj, avevano una piena conformità co' nostri banchieri, ciò dimostrando con ogni sorte d'autorità, e perfino con monumenti i più convincenti dell'antichità. Io ammirai con rispetto questo scritto erudito, come una pianta esotica nel nostro foro, ove sarebbe desiderabile che il precario ed umiliante studio degli esempj o delle *decisioni*, riprovato da Giustiniano; venisse almeno accoppiato, ad una più estesa cognizione delli *fonti positivi*, ossia *del* testo, come del diritto di ogni specie, oltre la cognizione de' classici, e dell'antiquaria che inalza la sua face, per illustrare qualunque rapporto pubblico o privato.

Antichità sulli Fallimenti e Scrittura di cambio.

(1) Quanto ai fallimenti, ecco una bella iscrizione che ha publicato il Reinesio Syntagma Inscrip. *clas.* 4. *inscript.* 4. *p.* 340.

*III . K . Aprileis .*
*Fasces . Penes . Aemilium .*
*Q . Aufidius . Mensarius . Tabernae .*
*Argentariae . Ad . Scutum . Cimbricum .*
*Cessit . Foro . Retractus .*
*Ex . Itinere . Caussam . Dixit . Apud . P .*
*Fontejum . Baldum . Praetor .*
*Et . Cum . Liquidum . Factum . Esset . Eum .*
*Nulla . Dedisse . Detrimenta . Jus . Est . In .*
*Solidum . Aes . Totum .*

Quanto alla scrittura antica, Cornelio Hoffmanno nella *dissert. de commerciis, et de cambiis veterum*: *Regiomonti* 1726. ha ricavato dalla più

diario antico romano, insieme al giudizio proferito dal tribunale, precisamente come si usa con l' odierno costume.

---

veneranda antichità alcune tabelle di scrittura, che poco differiscono dall' odierno *conto mio*, *conto suo*, *conto comune*, che sogliono tenere i banchieri. Gradirà il lettore, che ne riporti qui un saggio.

CAJUS SATURNINUS CAPITO

CONSULIBUS MAXIMO ET AELIANO

| DEBET | NUMMI | H S | CREDIT | NUMMI | H S |
|---|---|---|---|---|---|
| Prid. Non. Februar. Alexandriae dare pro ipso promisi *A. Fulvio Tyrreno* „ | XXX | CCCLX | XV. Kal. Junii stipulatus sum *ab Furio Nolano* „ | L | OOOO |
| VI. Kal. Martii „ constitui pro ipso *Cn. Murcio Rufo*„ | IX | DCXX | III. Kal. August. Ex venditis lanis recepi „ | XXX | CCIX |
| Idibus Augusti numeravi ipsi *Capitoni*„ | XX | CCC | Ex venditis vestibus Tyriis„ | XL | CCVII |
| | | | Nonis Sept. Dispensator meus Carthagini recepit nummos afros qui valent „ | XXIX | CCCXXI |
| | LIX | CCIXXX | | CXLIX | DCCXXVII |
| Restat | Capitoni | | ad mensam meam | NUMMI LXXXIX | H S CCCCXLVII |
| | | | | CXLIX | DCCXXVII |

Dal che si vede che *Capitone* rimaneva in credito di quel banchiere di vistosa somma, da estenuarsi con altre tratte.

514. **Secondo l'indole e natura del cambio-giro, è ammessa una onesta proviggione (1).**

515. Questa peraltro, siccome si accorda in ragione delle spese d'ufficio, de' pericoli di fallimento, e per un' equa indennità, non può nè deve oltrepassare questi rapporti, e può variare secondo le circostanze di essi (2).

516. Ne' luoghi, dove non esistono borse di commercio (3), o non

---

E prosiegue lo stesso Hoffmanno l. c. „ *Hoc vel simili modo rationes in codicibus argentariorum fuisse mihi persuadeo, ex methodo nostra hodierna, quam suppono ab illis mensariis ad nos manasse, et latinae voces* debet *et* credit, *quae adhuc in usu sunt, accurate conveniunt rei quae agitur* „

(1) Nella preziosa raccolta di Gio. Melchiorre Gobelies Beseke, intitolata *Thesaurus juris cambialis: stampata in Berlino* 1783. trovasi nella pag. 1225 l'*opuscolo di* Giorgio Adamo Struwen „ *De spinosissima difficilimaque cambiorum materia* „ e quivi nella pag. 1231. si trova la vera definizione del cambio giro „ *Cambium hoc innominatis accensere contractibus, et modo sequenti describere potius, quam definire non vereor, nimirum* „ *Cambium est contractus innominatus, in permutatione pecuniae unius loci, cum pecunia alterius loci aequivalente, justo quodam interveniente praemio consistens* „.

(2) Id. cit. *ibid.* „ *Justum pretium dicitur, ne usurae naturam inducat, sed justum pretium judicio prudentum illud censetur, quando quis non amplius capit quam sit illud officium, quod alteri praestat* „ Id. l. c. p. 1235. „ *Pro cambio, si aliquid accipitur, non fit propter commutationem unius rei cum alia, sed potius propter laborem, industriam, periculum, atque impensas* „ Ed Enrigo Feltz presso lo stesso tesoro *juris cambialis p.* 1218. „ *Quodnam autem speciatim licitum aut illicitum lucrum sit, id ex diversis circumstantiis loci, temporis etc. quibus cambia contrahuntur aestimandum est* „ Ved. Mantic. *de tac. et ambig. conv. lib.* 25. *tit.* 3. *n.* 14. *versu* „ *Nam multis modis* „ ed il Fabro *quaest.* 2. *disp.* 47. *n.* 271.

Delle Borse.

(3) Giusta il parere de' redattori del Dizionario „ *Historique-Geographique-universel pour l'intelligence des affaires d'etat, des nouvelles publiques et des conversations du tems qui s'y rapportent* „ *Basilea* 1776. *p.* 228.: la denominazione della borsa si originò in *Bruges* città nella Fiandra, in cui essendovi una grande e magnifica casa fabricata dalla famiglia

giungono le tabelle di corso (1) e dove la provisione è arbitraria, o convenzionale, non lice domandare un' esorbitante proviggione, ma rimettersi alla decisione del magistrato, ovvero al parere di onesti sensali, secondo l' uso, e corso delle piazze più vicine (2).

517. Devono i Banchieri tanto per stimolo di commercio, quanto per impulso morale di religione, usare la più grande fedeltà e puntualità con i corrispondenti, e non far mai tratte ed assegne, se non hanno i fondi da soddisfarle (3).

---

nobile de *Bourse* o de *Boerse*, dinanzi la quale esisteva la piazza della stessa denominazione, in cui si affollavano i negozianti a parlare d' affari di commercio; pertanto passò questo nome dovunque per significare li ridotti, e le case di commercio.

DELLE TABELLE DI CORSO.

(1) Le vere tabelle di corso devono stabilirsi dai sensali publici, come esploratori del commercio, e perciò le loro informazioni devono esser *dirette*, non prese dalla bocca degl'interessati. Così SAM. STRYKIO *de litter. cambialibus earumque cursu* presso il suddetto Tesoro p. 353. „ Proxenetae „ ut plurimum uti aliis negotiis, ita et cambiis vere intervenientes omnium „ optime currentia pretia rescire debent, quippe alias in plurimis quo„ que plateis singulis septimanis vel diebus quibus tabellarii ablegantur, „ illa pretia, ut eo comodius ad omnium praesertim peregrinantium no„ titiam perveniant, schedulis solent imprimi, subscriptis eorum nomini„ bus: quae schedulae appellantur cursus negotiationum et cambiorum „.

(2) CARPZOVIUS *de cambio generatim in thes. jur. cambialis pag.* 120. „ Aestimatio pretii vel determinatur a magistratu, vel a partibus con„ trahentibus secundum temporum et indigentiae circumstantias, et re„ quiritur opera proxenetarum pro uso in platea, ac locis vicinioribus „.

(3) GOTH. SIEBERUS *diss. de argentariis ap. thes. jur. camb. pag.* 35. „ Tanta fuit romanorum fiducia in argentarios suos, ut solutionum pacta „ ad eorum mensam factarum, coram iis celebrarentur ad L. 9. ff. de eden„ do: et illae rationes quas pro singulis in quolibet contractu conficie„ bant, si res in controversiam deducebantur fidem habebant, quia non „ videbatur verisimile, argentarium in alterius gratiam, falsi quippiam in „ tabulas referre voluisse, quum ejus negociatio publicam causam habe„ ret „ CICERONE *nell'oraz. pro Q. Roscio* (ed ivi HOTOMAN. nell'*ediz. di*

518. Appartiene alle leggi e codici di commercio, di regolare l'andamento de' banchi, delle ditte, e case di ragione, e castigare severamente le violazioni di buona fede, e le bancherotte dolose (1).

## §. 7.

### *De' sensali.*

519. Esistono i sensali, come intermediarj del commercio cambiario, e dei negozj leciti e onesti della società (2).

520. Vi sono dei sensali pubblici, regolati da saggi regolamenti del governo, e vi sono sensali privati (3).

---

*Verburgo p.* 961.) non solo prova, cbe la fede è l'anima del commercio, ma la somma moralità de' banchieri del suo tempo, cbe si chiamavano per antonomasia „ Homines honesti „ *Solent fere dicere qui per tabulas* hominis honesti *(idest argentarii) pecuniam expensam tulerunt: egonee talem virum corrumpere potui, ut mei caussa, falsum in codicem referret?* „

(1) Fin dai tempi di Plauto si deplorava l'iniquità dei bancarotti dolosi, li quali si pongono in ridicolo in *Plauto Curcul. act.* 3. *sc.* 1. *vers.* 1. 2. 3. 4.

(2) Stracch. *Tract. pec. de Proxenetis in pr. p.* 2. *et seq.* „ Est igitur „ sensalis seu proxeneta, persona intermedia seu tertia, quae in causis acti- „ busque societatis et negotiis bonestis ac licitis ad conciliandum seu com- „ ponendum inter se paciscentes et contrahentes, accepto honorario, vel „ gratis intervenit, officiumque aut ministerium suum interponit, ac- „ comodatque „ Gustavo Silberradio *de sensalibus ap. thesaur. Jur. cambialis p.* 1244. „ Sensalis est interventor seu mediator, duobus contractu- „ ris operam suam, voluntatem partinm aliasque circumstantias explo- „ rando et componendo, exbibens „.

(3) Silberradio *l. c. p.* 1245. „ Sunt publici, alii privati. Publicos „ appello quos magistratus assumit et constituit, illosque albo proxeneta- „ rum inserit jurisjurandique religione ad fidem adstringit. Privati sunt, „ qui ipsi sponte ad boc munus accedunt absque certa forma et lege, nec „ non illi, quos non publica anctoritas, sed contrabentium libera electio „ et voluntas suscipit „ Veggasi il Savary *le perfait negotiant*, circa i sensali pubblici *P.* 2. *cap.* 61. *p.* 349. „ e circa i sensali privati p. 150., e Giu- „ sto Mejero in Colleg. jur. Argentorati ad tit. de proxenetis §. 5 „

521. La legge riconosce i sensali anche nell' oggetto lecito delle nozze, considerato in linea di civile contratto (1).

522. A questa classe possono appartenere impropriamente li conciliatori, li pacieri, li mediatori, gl' intervenienti, gl' interpreti, le interposte persone, gli agenti, gli amici, gl' intercessori, gl' internunzj, gli arbitratori, ed altri, che possono tendere allo scopo di riunire il consenso e l' idee di più persone, presenti od assenti, tra' di loro (2).

---

De' mediatori pronubi.

(1) Ulpiano nella *L. 18. ff. de sponsalibus* „ *In sponsalibus constituendis, conditiones futuri matrimonii, plerumque interpositis personis expediri* „, V. ancora la *L. 1. Cod. Theod. lib.* 3. *tit.* 7. Quest'intermediarj di matrimonj rimontano all'antichità più rispettabile. Eliezero servo d'Abramo, trattò il matrimonio d' Isacco *Gen. cap.* 24. *v.* 1. Davidde s' indusse con la mediazione de' servi a sposare Abigail 1. Sam. 25. E nell'antichità profana Dareta stabilì il matrimonio di Achille con Polissena figlia di Priamo: e Claudiano riferisce con tal mezzo combinato il matrimonio di Arcadio con Maria figlia di Stilicone. Veggasi per la parte storica antica Senofonte lib. 21. *memorabilium*, e per la parte erudita e giuridica di tali mediatori il Seldeno *de jure nat. lib.* 5. *cap.* 4. Nella mitologia e storia romana sono celebri i pronubi dei, e pronubi uomini, e le donne pronube e conciliatrici di matrimonj dette *Proxenetriae*, e *Promnestriae*. Giunone era la prima della divinità pronube, come ricorda Ovidio *epist.* 6.

Non ego sum furtim tibi cognita? pronuba Juno
Adfuit . . . . .

E delle altre veggasi Greg. Tolosano *Syntagm. jur. univ. lib.* 8. *cap.* 8. ed Alciato *lib.* 1. *Disp. cap.* 22.

Delle varie specie di sensali.

(2) De' conciliatori parlasi nel decreto di Graziano *cap.* 8. *e cap. fin.* 1. *qu.* 3. *e nella L. fin. Cod. de spons.*

Dei Pacieri detti anche *prolocutores* et *amicabiles tractatores*: Ved. Bald. *vol.* 2. *cons.* 1. ove cita la *L. Pomponius* 13. §. *recepisse* 2. *de recept. arbitris.*

Dei Mediatori *v. la* Nov. 90. *c.* 8, Nov. 123. *C. l.* §. 1. Can. 16. C. 8. *si quid episcopus* caus. 1. *quaest.* l. c. 1. *de testibus in sexto, C.* 1. *extrav. comun. de simonia.*

523. Ciò non ostante in quanto ai sensali e mediatori addetti al commercio e negoziazione, debbono astenersi da tal' impiego:

1. Li nobili.
2. Li militari.
3. Li palatini ossia le persone addette alla corte del principe.
4. I notaj pubblici a forma dell' art. 421.
5. Li governatori delle provincie.
6. Li direttori del debito dello stato, ed i loro impiegati (1).

---

Degl' Interveninti detti anche *interventores*, quia *stant inter venditores et emptores* V. *la L. fin. Cod. de sponsalibus*, e detti anche *interemptores* quia *stant inter emptores* v. il can. 4. *distinc.* 91.

Degl' Interpreti detti anche *sequestres*, quia *sequestrum faciunt alienae spei* v. il Gotofredo nel *Cod. Teod. L.* 1. *de nupt.* v. anche la L. 3. *de proxenet.*, *e la L. fin. cod. e L. fin. ff. de verb. obl.* Cujacio *Paratitl. de proxenet. obs.* 18. Delle *interposta persone* v. il Gotofredo nel l. c. e *L. fin. Cod. de spons.*

Degli Aganti *di cambio e di affari di commercio* v. il Savary *passim* nel suo trattato *le perfait negotiant*, ed Hahn *ad Wesembachium tit. de proxenetis.*

Degli Amici ved. la L. 21. dig. *de usuris*, e Baldo *nella L.* 4. *cons.* 370. *n.* 3. Si prova con la L. 3. *de proxenet: L.* 10. §. 7. *mandati L.* 21. *ff. de usur. che* „ *Proxenetae aliquando vocitantur amici* „.

Degl' Intercessori v. Seneca *ep.* 120.: e Cujacio *lib.* 11. *ob.* 18. li chiama *pararios*, *a parandis precibus.*

Degl'Internunzi v. Cipreo *De spons. c.* 9. §. 14. *n.* 2. È tanto volgare quel proverbio – *l' ambasciatore non porta pena* – con cui si cominciano tante volte i trattati e le conciliazioni. Perciò si chiamano questi anche *incaricati mezzani* nella Nov. 134. *c.* 10. *in princ.*, nella *L.* 15. §. 2. *ad Municip.* e nella *L.* 1. *e* 13. *ad Sc. Turpill.* E dal Pauermann. *cons.* 50. *n.* 249. si chiamano *Mercurj comuni*, ad esempio del *Mercurio* alato nunzio del cielo, e che augurava la pace col suo caduceo.

Degli Arbitratori, considerati come *amichevoli compositori*, Ved. il Baldo *lib.* 2. *cons.* 50. *n.* 1. Bartolo nella *L. ult. ff. de extraord. cognit.* e specialmente Calvino *in lexico*, *v. arbiter.*

(1) Silberradio *De sensalibus l. c. p.* 1254. „ *Lege prohibentur proxeneticam exercere* 1. Nobiles *quibus mercaturae exercitium specialiter*

524. Quanto ai publici impiegati, compresi li direttori del debito dello stato, amministratori della banca, e degli effetti publici, non solo sono vietati d'esercitare l'ufficio de' sensali, ma di commerciare e di acquistare, sia direttamente che per interposte persone qualunque credito, consolidato, cartella e simili effetti, che per la loro liquidazione, creazione, ed amministrazione, sono in qualunque modo soggetti alla loro firma, al loro voto, ed alla loro influenza (1).

525. Sono comunemente appartenenti tanto ai sensali propriamente detti, che all'altra classe di persone indicate nel precedente articolo 522. li seguenti doveri:

1. Il fine, per cui prestano il loro ufficio non deve tendere soltanto per acquistare un lucro, una relazione, un vantaggio personale, lo che può accordarsi appena per un fine secondario, ma dev' essere primariamente per il nobile fine di vantaggiare il prossimo in onesti rapporti, di conciliarlo, di beneficare le famiglie, incoraggire l'industria, esercitare in somma uno sviluppo di carità verso il prossimo, dal che dipende,

---

*interdictum, L.* 3. *cod. de commerc. et mercat., ne plebeiis facultas commerciorum, et ex illis vitam substentandi laxior occasio coarctetur ad L.* 3. *cod. de comm. et mercat.* 2. Milites *armata militia stipendia moerentes. L. unic. cod. negot. ne milit. L.* 15. *cod. de re militari.* 3. Palatini *et qui in aula principis versantur. L. fin. cod. de resc. vend.: de quorum officio privilegio, et honore. Vid.* Perezium *in tit.* 24. *cod. lib.* 12. 4. Provinciarum rectores horumque officiales. *L.* 33. *ff. de rebus creditis. L.* 46. 62. *de contract. empt.* 5. *Adde commerciorum et rei publicae debitae* administratores V. Bartholum *in L. aufertur* 46. §. *quod a praeside* 2. *de jure fisci* ,,.

(1) È nota la Costituzione Benedettina che contro l'impiegati li quali fanno un tal abuso, minaccia l'espulsione e le censure, quale fu susseguita dal chirografo dei 27. marzo 1748. registrato per gli atti del *Mariotti.* E richiamansi in vigore tali saggie disposizioni preordinate da Innocenzo XI. nella Costituzione delli 6. luglio 1689. cap. 12. Anche la legislazione francese e dirò di tutte le nazioni proibisce agl'impiegati, e direttori de' beni nazionali, di far il minimo acquisto di essi o direttamente o per interposte persone.

che l' ufficio sia nobile, o vile, secondo il fine, a cui viene diretto (1),

2. In conseguenzà siano o no giurati li sensali, e le altre classi indicate, devono usare con ambe le parti tutto il candore, la fede, e la verità, tendendo a rimuovere le difficoltà per ravviciuare le parti (2),
3. Non devono intrigarsi in affari illeciti e disonesti (3).
4. Non devono lodare o esaggerare la condizione, ricchezza, ed altre qualità di alcuno, per trarre in inganno l' altra parte (4).
5. Ne' loro libri e nelle loro disposizioni, che talvolta hanno fede in giudizio, non devono avere accettazione

---

(1) Joann. 3. *v.* 18. „ *Filioli mei non diligamus verbo neque lingua, sed opere, et veritate* „ 1. *ad* Cor. 13. *v.* 14. „ *Charitas benigna est . . . non cogitat malum, non gaudet super iniquitate, congaudet veritati* „ 1. *ad* Tim. 1. *v.* 5. „ *Finis praecepti est eharitas de corde puro, conscientia bona, et fide non fracta* „ Ibid. 3. *v.* 10. 11. „ *Sunt multi vaniloqui, et seductores quos oportet redargui, qui universas domos subvertunt, turpis lucri gratia* „ Iac. 4. *v.* 13. 14. „ *Ecce nunc qui dieitis: Hodie aut crastino ibimus in illam civitatem et faciemus ibi quidem annum, et mercabimur, et lucrum faciemus; qui ignoratis quid erit in erastino* „ Deut. 15. *v.* 10. „ *Nec ages quidpiam callide in ejus necessitatibus sublevandis, et benedicet tibi Dominus Deus tuus in omni tempore* „.

(2) Silberradio *l. c. p.* 1247. „ *Sensales ceterique sint eandidi, sinceri, aperti, justitiae aequitatisque amantes et studiosi, utrique parti, quarum negotia tractant aeque bene eupientes Ex quibus apparet munus illorum non esse jam sordidum et vile, eeu jam supra monui* „.

(3) Id. *p.* 1268. „ *Sensales nonnisi honesta et licita negotia expedire possunt et debent . . . non tamen desunt qui illicitis et turpibus quoque se immisceant, ministerium suum praebendo . . . . In his enim si interveniunt aeque ac ipsi criminum auctores obligantur ex* Nov. 134. c. 10. *in princ.* „

(4) Id. *l. c.* „ *Si scientes, aliquem tamquam locupletem et idoneum laudaverint, qui talis non est, ideo quod alterum ad credendum ita induxerint, omnino conveniri poterunt, quia falsae ejusmodi adsertioni dolum important* „ *L.* 43. §. 1. *de adm. et peric. tut. L.* 12. *ff. de dolo. L.* 2. *cod. si minor. se maj. dixerit* „ *Non obstat L.* 2. *de proxenetis in qua asseritur, proxenetam non teneri, etsi laudet nomen: Resp. enim, laudationem non fieri ibidem dolose ad alterum inducendum* „.

di persona, ma registrare la pura e nuda verità, nè dar motivo a veruno di lagnarsi de' loro consigli (1).

6. Ne' casi, in cui possono ritirare un lucro, e che non sia stabilito dalla pubblica autorità, contentarsi modestamente di un premio discreto, che si esibisca dalle parti, e proporzionato alla condizione di esse, ed al merito dell' affare (2).

### Sezione 4.

### *Degli Avventori.*

### §. 1.

### *Nozioni generali.*

526. Li consumatori ed i compratori, compresi anche quelli che trafficano, sono gli avventori in confronto degl' industrianti

(1) Id. *l. c.* „ *Quotiescumque dolose in officio suo versati fuerint, aut conventiones contrahentium, non veraciter et bona fide, codice suo, inscripserint, omittendo, delendo, addendo, vel falsificando aliquid; obligationi et poenis fiunt obnoxii* „ *L.* 1. §. 4. *ad L. Corn. de falsis L.* 23. *cod. eod.* „ *Simili modo obligantur, si fraudolenta consilia mercatoribus jam decocturis in necem aut damnum creditorum suggerant* „ *arg. L.* 1. §. *ult. de serv. corrupt. L.* 21. *ff. de peculio* „.

(2) Li sensali propriamente detti possono ottare un premio. L' altra classe indicata, come non mercenaria, riceve un premio o nella propria generosità, o nella propria amicizia, o nella riputazione, che acquista, o nel piacere di giovare al prossimo, o nella gratitudine delle persone conciliate e riunite. In ordine ai soli conciliatori di nozze la legge stabilisce un premio sulla dote di un cinque per cento, *L. fin. cod. de sponsalibus, arrhis, sponsalitiis, et proxenetico.* Per gli altri sensali, o vi è qualche tariffa approvata dalla publica autorità, come in *Amburgo*, o v'è l'osservanza o convenzione delle parti. In ogni rapporto però, dev'esser ristretto e discreto il loro premio, perchè il giureconsulto nella *L.* 2. *e* 3. *cod. de proxenet.* chiama il loro ufficio „ *operula* „ opera cioè di poco rimarco, ed osserva il Silberradio l. c. che „ *Pretiosior est opera eorum qui ratiocinantur, et in jure respondent, non horum qui perfunctorie loquuntur inter partes, ac solum discursitant per plateas, eunt, redeuntque* „.

di prima mano, perchè *avventiziamente* si determinano di comprare ed acquistare, dove credono stabilito il loro risparmio (1).

527. Con gli avventori, si confondono li monopolisti, e gl' incettatori (2).

§. 2.

*Doveri degli Avventori.*

528. La legge ha dichiarato contratto di buona fede tutto ciò che forma oggetto di compra e vendita, e regola l' economia ed equilibrio di questi contratti (3).

529. La buona fede che si deve mantenere, impedisce agli avventori di abusare d' un errore di quantità o di misura, che si commetta dall' industriante o venditore (4).

530. Non lice a qualunque avventore spargere detrazione sulla fama e riputazione di un' industriante, specialmente col fine di screditare il negozio, e sviare gli avventori (5).

531. Non lice ai monopolisti ed incettatori comprare le derrate e commestibili diretti alla sussistenza del paese, col fine di angariare i consumatori con un prezzo maggiore (6).

(1) Ved. il Tesoro latino di Roberto Stefano *tom.* 1. V. *Adventitius, Basileae* 1711.

(2) *Medulla moralis ad mentem Salmaticensium etc. Bononiae* 1750. *tract.* 7. *p.* 224. „ *Monopolium est quando unus, duo , vel plures coemunt merces omnes aut majorem partem, ut ipsi solum eas postea vendant magno pretio* „ .

(3) Ved. i titoli del Codice, Pandette, ed Istituzioni *de empt. vendit.*

(4) *Medulla Salmaticensis l. c. p.* 96. „ *Quia dolus et error aequo passu currunt, quod de uno dicitur, etiam de alio intelligendum est* „ .

(5) *Medulla moralis citat. in tract.* 8. *cap.* 2. *de judicio temerario, detractione, contumelia, irrisione, restitutione famae per tot.*

(6) Ibid. *Tract.* 7. *n.* 26. „ Populum paratum sibi necessaria emere, „ praevenire, merces in magna quantitate emendo, regulariter illicitum „ est, et tales mercatores tenentur arbitrio prudentum damna resarcire... „ De mercibus non necessariis, quibus tamen communiter cives utuntur,

532. Egualmente non è lecito di spargere falsi timori ed allarmi in piazza ed alla borsa, per costringere li venditori e commercianti a rilasciare gli effetti a vil prezzo, onde poi venderli a maggior prezzo (1).

533. Nè si permette di finger falsi oblatori all' asta pubblica, per abassare la stima, e prender la cosa ad un vil prezzo (2).

## CAPO XIII.

*Doveri de' Professori d' arti liberali e meccaniche, e degli individui che le riguardano.*

### Sezione 1.

*Nozioni generali.*

534. « *Arti liberali* sono quelle, che hanno per iscopo piuttosto la libera considerazione di una scienza, e la cultura dell' animo, di quel che il lucro manuale (3).

---

„ postquam cives emerint quae volebant, quod reliqnum est, poterunt „ dicti mercatores emere, ut ea pro opportunitate, minutatim cum mo- „ derato lucro vendant „.

(1) Ibid. *n.* 118. „ *Est etiam monopolium injustum, cum aliqui spargunt rumorem falsum, vel litteras confingunt dicentes, talium mercium naves esse submersas, ut pretio abutantur* „. È questa la speculazione delle borse d' oggidì, che fanno dipendere da nuove politiche vere o inventate, qualunque termometro degl' interessi del danaro.

(2) Ibid. „ *Non licet sub hasta supponere fictos licitatores, ut de pretio abutatur, et omnes isti cum fraude procedentes, ad restitutionem tenentur* „.

(3) Taluni più rigorosi, amano di appellare la teologia, la giurisprudenza, la filosofia e fino la medicina, quali *scienze*, e non arti liberali. Ma il teologo Fr. Domenico Brancaccino nel suo trattato *de jure doctoratus in fol. Romae* 1689. *lib.* 1. *cap.* 1. *e cap.* 20., osservando che le arti liberali „ *curam animi, non quaestum spectant* „ dimostra che le sudette scienze non differiscono per lo scopo, e che rigorosamente ogni scienza è un arte. Piuttosto conviene quest'autore di accordare alle *arti liberali*, il sinonimo di scienze, ma non già di far nascere una inopportuna gradazio-

535. « *Arti meccaniche* sono quelle, che hanno per fine, non tanto la promozione o cognizione di una scienza qualunque, quanto il solo guadagno manuale di spaccio, o di traffico (1).

536. Appartengono alla classe di arti liberali:

1. Li professori di scienze speculative, filosofiche, e filologiche, compresi li teologi, e li giureconsulti, sebbene li primi siano addetti all'amministrazione ed istruzione ecclesiastica, li secondi all'amministrazione civile.
2. I medici, chirurgi, farmacisti ed arti annesse, che ricevono una laurea o matricola o permesso in una Università.
3. Gli architetti ed ingegneri, con arti annesse, le quali esiggono un formale corso di studj.
4. Li professori di disegno, pittori, scultori, mosaicisti, incisori, restauratori, macchinisti, inventori, e simili arti annesse, qualora chi ne fa professione, tenga il suo studio aperto, e sia riconosciuto capo scuola con allievi respettivi, ossia capo del proprio studio.

---

ne per confondere le idee. E dice in coerenza il Pexenfeldaa *appar. eruditionis* ,, *Sultzbaci* 1704. *pag.* 252. ivi ,, *Artes liberales sic dicuntur, quod curam animi, non quaestum spectent* ,, Besombes *moralis christiana Aug. Vindelicorum*, *et Oeniponti* 1761. *tom.* 2. *p* 240. ,, *Artes liberales sunt illae, quae magis mente, quam corpore exercentur* ,, R. Stephanes *in Lexico* ,, Artes liberales dicuntur, quae ingenio coluntur et propterea di-
,, gnae sunt liberis hominibus ,, E Plinio *lib.* 14. ,, Pessum iere vitae pre-
,, tia, omnesque e maximo bono, *liberales dictae artes,* in contrarium ce-
,, cidere, ac senectute sola profici caeptum ,,. Io penso che tra i romani molte arti esercitandosi dai servi, perciò si chiamarono liberali le professioni esercitate dagl'uomini liberi ed ingenui. E di fatti Cicerone *lib.* 1. *de orat.* 73., le chiama ,, Ingenuas artes ,, Cessata la servitù, varie arti, come la filosofia e la rettorica, che pur si esercitavano dai servi, ambirono il titolo di *arti liberali*, che si è conservato.

(1) Pexenfelder l. c. ,, *Artes mechanicae etiam illiberales antiqui reputabant, quia quaestum spectant. Hodie tamen ex his sunt aliquae, etiam libero et ingenuo hominae dignae* ,, Besombes l. c. ,, *Artes mechanicae sunt illae, quae manum magis, quam mentem occupatam habent* ,,.

5. Gl' impiegati nei dicasteri publici o privati, qualora le loro occupazioni si riferiscano al perfezionamento o esercizio del ramo politico, amministrativo, economico, o di qualunque altro ramo che riguarda l'arte o scienza di regolare uno stato ed un'azienda (1).

537. Appartengono ad una prima specie di arti meccaniche tutti quelli, che per solo guadagno e senza diretta vista di scienza astratta, o cultura d'ingegno, fanno professione di un' arte relativa ai bisogni ed ornamenti della vita, sia manualmente, sia con traffico, sia con l'esercizio di un negozio aperto. Questi sono *meccanici negozianti-spacciatori* (2).

538. Sono altresì meccanici, ma di seconda specie, quelli, che individualmente tirano un lucro con la sola loro persona, come li servitori, li camerieri, li portieri, le ordinanze, gli esploratori, li messi, li garzoni, li facchini, e simili. Questi sono *meccanici personali*.

539. Li meccanici *negozianti-spacciatori*, ossia con negozio aperto, si suddividono in due classi:

Sono di prima classe, o di prim' ordine quelli, che riunendo la cognizione e perfezionamento di un' arte o di una scienza meccanica, con relazioni commerciali all' estero, si servono dell' esercizio del loro negozio all'ingrosso, per ottenere un guadagno, e possono chiamarsi ancora *commercianti*, come sono, li *fabbricatori*, e *padroni d'opificj*, di *panni*, di *drappi*, di *porcellana*, di *vetri* e *cristalli*, ed altre simili industrie, gli *orefici*, *argentieri*, *fonditori*, *orologiari*, li *droghieri*, li *cartolaj*, li *libraj*, li *stampatori*, li *commercianti* di *bijouteries*, li *mercanti* di *drappi*, di *stampe*, di *sete*, di *colori*, e di altri generi commerciabili.

Sono di seconda classe, o di second' ordine tutti i professori di arti manuali con spaccio o esercizio in dettaglio, sopra oggetti indigeni e che comunemente non esiggono corrispon-

(1) Veggasi il citato autore *Michele* Pexenfelder, che fu un erudito gesuita tedesco nel suo dotto apparato *Tit. de artibus p.* 155. *e seg.*

(2) Pexenfelder l. c., Chauvin Lexic. philos. verb. artes.

denze e commercio con l' estero, sia di generi commestibili, che di uso ed ornamento alla vita (1).

---

„ Nozioni sopra alcune arti manuali precipue di seconda classe. „

Fornari.

(1) I fornari si chiamano *pistores* in latino, dal verbo *pinsere* pistare, poichè pistavano il grano ne' mortaj, prima dell'uso delle mole „ *Presso i nostri maggiori* (dice Servio *nell'Eneide I.*182.) *non si usavano le mole, si bruscavano i grani, e posti entro pili di pietra si pestavano, ed era questa una specie di molitura*, *e perciò furon detti pestatori*, *quei chiamati odiernamente pistores* „ Il Mongez *dizion. univ. d'antichità* rammenta che tale operazione pistoria facevasi presso ciascun particolare fino all'an. 580. di Roma, in cui li fornari publici si stabilirono in Roma. Essi formarono un corpo sotto la direzione del *Prefetto dei viveri* incaricato di vegliare al buon ordine sul pane (come a dì nostri il prefetto o presidente dell'annona. V. il Nicolai nel suo trattato della presidenza dell'annona). Vi era anche un corpo particolare di quelli che chiamavansi *pistores siliginarii*, dai quali si trovava il pane più fino e più eccellente. Presso il Muratori difatti *iscriz.* 304. 3. si trova indicato *pistor candidarius*, forse *de genere siliginario*, ed esso crede che questo fornajo fabricava soltanto il pane bianco e manipolato meglio per i ricchi, quale appellasi da Quintiliano VI. c. 3. „ *panis candidarius* „ poichè il mondo è stato sempre lo stesso per l'agiatezza de' ricchi sopra i poveri, dicendo Plinio 19. 14. „ *alio pane proceres, alio vulgus vivebat* „ Veggasi anche il *lib.* 11. del cod. *tit. de pistoribus*. Il nome di *fornajo* si diede allo stesso Giove e gli si drizzò un tempio, allorchè Roma essendo assediata dai Galli, questo nume (dicesi) consigliò di ridurre in pane tutta quella farina che si ritrovavano gli assediati, e gittarlo nel campo nemico per mostrar abondanza. Li Galli difatti tolsero l'assedio.

Beccaj o Macellari.

Questi artisti chiamaronsi *lanii* o *lanienae* presso gli antichi „ *a laniandis carnibus* „ Ne parla Terenz. *Eun.* 2. 2. 26. Tertull. *de anima cap.* 33. Paolo giureconsulto *L.* 18 *pr. dig. de instruct.* E Marz. *lib.* 6. 64. dice fin da tempi suoi che i macellaj distribuivano le carni per tutti i vici e compiti di Roma. Il poeta Prudenzio v. 498. par che nobiliti li macellaj, dicendo che da essi ebbe origine l'anotomia, quale applicandola alla medicina, chiama „ *Laniena Hippocratica* „.

I principali artisti di questa seconda classe, siccome si trovano sempre a nostro contatto, richiedono perciò un maggiore sviluppo, ed illustrazione: possono questi ridursi ai seguenti, cioè:

1. Li fornari.
2. Li beccaj, o macellari.

---

PIZZICAGNOLI.

Ottavio Ferrari nelle sue origini della lingua italiana *Patavii* 1676. *p.* 237. decidesi per l'etimologia di tal parola dal motto „ *pizzigo* „ che in latino si rende „ *pugillus*, *pugillicus*, *puzsicus* „ Quindi egli dice che i pizzicagnoli, o fabricando *pugillatim* varie dello loro merci porcine, ova entrano degl'ingredienti diversi, o vendendo *minutatim*, assunsero questo nome.

Gli antichi conoscevano i salsamentari, ed i porcinarj. Alli primi succedono i salumari, e venditori di formaggio che si sala, ed anche i venditori dell'oglio, come si ricava da Terenzio, da Varrone, da Cicerone, da Columella, Plinio e Gellio: alli secondi succedono li pizzicagnoli propriamente detti. Fin dai tempi di Plauto, com'esso dice *Capt.* 4. 3. 5. erano addetti per lo sfamo della città con i macellaj, e si lagna l. c. „ *Quanta laniis lassitudo, quanta* porcinariis „.

CAFFETTIERI.

Prima della scoperta del thè e del caffè, v'erano i lattarj che vendevano il latte in piccoli vasi di vetro, e v'erano i dolciarj „ *qui panes et mellita concinnant edulia* „ Lamprid. *in Helag. c* 27. Li dolciarj chiamaronsi anche *conditores* da Marziale ed Apuleio, come da Giulio Firmico. Questi con i lattarj tenavano allora il luogo de' nostri caffettieri e pasticcieri, ed ivi si radunavano persone a discorrere di cose facete, avendo sparso i dolciarj e lattarj ch'essi erano protetti dall'abondanza „ *et erant sub sidere spicae, quae in virginis parte decima exoritur* „ come dice il citato Firmico *lib. 8. cap.* 11. Ved. anche il Pitisco *lexic. antiq.*

L'invenzione del caffè trasmigrò questi lattarj e dolciarj in caffettieri, ritenendo l'antico mestiere, con lo spaccio del *caffè*, e poi del *thè*.

L'uso del caffè, s'introdusse soltanto nel secolo XVI. L'albero che lo produce ha una gran somiglianza col gelsomino, e cresce in abondanza nel regno di *Yemen*. Gli olandesi lo portarono da *Moka* a *Batavia*, e di là in *Amsterdam*. Fu il priore d'un monastero d'Arabia, che scorgendo

3. Li pizzicagnoli.
4. Li caffettieri.

---

vigili quelle capre che mangiavano le foglie di quest' albero, ne fece la prova sopra i suoi religiosi, che nelle ore notturne si addormentavano nelle recite del coro.

L'uso del thè fu appreso dai cinesi, essendo la loro bevanda ordinaria, anche ne' loro pranzi, poichè la mescolanza del thè corregge ed addolcisce le acque salmastre e cattive che sono nella Cina. L'esperienza poi fece vedere, che il thè conteneva un principio dissolvente che purificava il sangue, fortificava la testa e lo stomaco, facilitava la digestione, la circolazione del sangue e la traspirazione, come pure le vie orinarie.

La prima foglia del thè fu recata dall'Olanda in Inghilterra da *Lord* Arlington nel 1666.

Calzolai.

Sebbene il dottissimo Balduino *De calceo antiquo Amstelod.* 1667. *in pr.* sostenga che l'origine de' calzolaj debba rimontare fino ad *Adamo* dopo la fatale sentenza, che „ *Terra, spinas et tribulos geminabit tibi* „ per cui bisognò immediatamente difendere i piedi da una terra spinosa: tuttavia l'altro dottissimo archeologo Antonio Byneo *De calceis haebreorum Dordraci* 1683. *in pr.* dimostra nel sudetto testo molta allegoria, per dar ad intendere che senza coltura, la terra non produceva che triboli e spine, come vediamo anche oggidì nelle terre incolte, ma non impediva ciò di camminare co' piedi nudi, come sappiamo di tanti popoli antichissimi. Quest' autore però fissa l'origine de' calzolari li più antichi ne' tempi di *Abramo*, allegando un testo indubitabile nella Genesi 14. 13., ove *Abramo* rifiutando qualunque offerta del re di Sodoma, si protesta di nulla accettare „ *a filo usque ad corrigiam calceamenti* „ Difatti li calzari, con le solce, li socci (detti abusivamente ciocie, che ancora conservano alcuni antichi popoli della campagna detti *ciociaj*), li coturni, li calzamenti, ed ogni copertura del piede che si raccomanda alla gamba con correggie, fettucce, o simile legame, rimontano alla più veneranda antichità.

L'etimologia di *Calzolajo* si riferisce da Plauto nel motto *calceolarius* ch'esso usava contro lo stile di *Plinio* ed *Agellio* che lo chiamavano *Sutor* cucitore, da cui il proverbio „ *Sutor, ne ultra crepidam* „ Orazio Forcellini nel suo „ *Nomenclator italicus latinus* „ giustifica il parere di Plauto, poichè la parola „ *Sutor* „ sta bene piuttosto al sarto *a suendo*. Anzi il *Forcellini* nel motto *Calzolajo* riferisce che Sosipatro Charisio antico gramatico, nelle sue istituzioni, lo chiamò „ *Caligarius artifex* „ dal la-

5. Li calzolaj.
6. Li barbieri.

tino *caliga* che vuol dire *calzatura*: e difatti in alcuue provincie d' Italia si chiama „ *il calegaro* „ .

Tutte le questioni poi relative a qu esto rapporto, e specialmeute sulle diverse forme, e materia, progresso e lusso de' calzari o calzamenti de' piedi, se e come calzavano i greci specialmente, ed i romani, quali fossero i *calceolarj* ne' tempi di *Plauto*, e se formavano collegio, come e dove si conciavano e si vendevano le suole, i cuoji, le pelli ed altri oggetti di quest'arte, se e quali popoli siano stati o siano tuttora nudipedi, e persino se ne' tempi di Cristo N. S. si andasse a piè nudi, e se il medesimo fosse o nò calzato insieme con gli apostoli ( ciò cbe sembra affermativamente da s. Marco 6. 9. e dagl'*atti degl'apostoli* 12. 3.); tutto questo apparato si tratta dottamente non solo ne' lessici del Pitisco e nel lessico d'antichità del Monoez, ed in quello ampliato dell'*Enciclopedia universale* edizione di *Padova* 1795 *in* 4. e nelle opere di Rubenio e Bayfio *de re vestiaria* ; ma con maggior specialità e precisione s'appren de dai dotti trattati sopra mentovati del Balduino, del Bynéo, e dall'altro di Giulio Negroni *de caliga veterum* impresso nella sudetta ediziooe del *Balduino*, con altri analoghi scrittori.

Fin quì non ho mai nominato le *scarpe* che travagliano i calzolaj, per erudire il lettore che seeondo Salmasio *ad Vopiscum in Aureliano*, ove si dice „ *Carpisculum genus calceamenti* „ si deduce *carpus* , e quindi l'etimologia di *scarpa*. E ciò persuade assai più di una forzata etimologia che suggerisce il Ferrari nel citato suo trattato dell'*origine della lingua italiana,* cioè da *caliza* corrotto in *scaliza*, *scalpa*, *scarpa*: ovvero dalla parola greca Κάρφια ch' erano quei chiodi o bollette cbe ponevansi i soldati sotto i loro calzari. Ma . . . *non ultra de crepidis.*

Barbieri.

Non devo quì dare i cenni della barba degl'antichi, ma solo de' barbieri, de' quali si sà, che non si conobhero in Roma , fino all' anno 455. di sua fondazione. Fu Ticinio Mena, secondo Varrone, che per il primo li menò dalla Sicilia, poichè li romani si occupavano da loro stessi a radersi, o coltivarsi la barba. Le botteghe de' barbieri, divennero subito la riunione de' disoccupati, de' curiosi, e de' novellisti, per cui Orazio pone tutte le publicità in bocca de' barbieri „ *Omnibus et lippis notum, et tonsoribus esse* „ D'indi nasce che anche oggidì si ricercano notizie dai barbieri.

Questi peraltro introdussero in Roma ogni mollezza e fomento de' sfaccendati, poichè la gioventù impiegava una gran parte della giornata ,

7. Li cucinieri, o cuochi.
8. Gli osti, trattori, ed albergatori.

---

nell'occupazione frivola di farsi pettinare, coltivare, ed inanellare i capelli. Se ne lagnò Seneca fortemente e con molta satira *de brevitate vitae cap.* 12., dicendo „ Quid? illos otiosos vocas, quibus apud *tonsorem* mul-„ tae horae trasmittuntur, dum decerpitur, si quid proxima nocte succre-„ vit, dum de singulis capillis in consilium itur, dum aut disjecta coma „ restituitur, aut deficiens hinc atque illinc in frontem compellitur. „ Quomodo irascuntur si *tonsor* paullo negligentior fuit? tamquam vi-„ rum tonderet. Quomodo excandescunt, si quid ex juba sua deci-„ sum est, si quid extra ordinem jacuit, nisi omnia in annulos suos „ reciderunt?„ Questo lusso e perditempo non esiste a tempi nostri neppure tra le donne, e la professione del barbiere si è resa in oggi necessaria per conservare la politezza o la nettezza personale. Le barbe ch' essi fanno, od altri atti di loro mestiere per una piccola moneta ch' esiggono da ciascuno, equivalgono allo smercio o spaccio in dettaglio degli altri artisti. Talvolta i barbieri spacciano ancora oggetti di profumi o di loro arte, ed essi come i *profumieri*, sono tanto più soggetti ai doveri degli artisti in dettaglio.

Cucinieri o Cuochi.

I cuochi o cucinieri non hanno origine nel primo stato naturale del mondo in cui il solo pane, e l'erbe, ed i frutti gustavansi con frugalità dai primi uomini, come pateticamente descrive *Ovidio fast. lib.* 4. ed Ausonio *in Mon.* il quale dice

„ Nec nostros reticebo cibos, quos primus habet mos
„ Irritamentum, quibus addatur aequoreum sal
„ Olim communis pecori cibus, atque homini, glans „.

Gl'uomini riuniti in società, e divenuti agiati cercarono per primo lusso, l'aumento del gusto e del palato: quindi i conviti, i cuochi ed i cucinieri.

Narra Ateneo *Deipnosoph. lib.* 12. *c.* 15. per bocca d'*Idomeneo, che* Ippa ed Ipparco furono i primi ad inventare i conviti, e stabilire i cucinieri. Questo lusso così favorito dal palato, fece immensi progressi per tutto il mondo, dimodochè come si contarono *sette savj* nella Grecia, così si tramandarono alla posterità sette insigni cuochi, cioè *Agete*, *Nereo*, *Chio*, *Caraide*, *Lamprio*, *Afotoneto*, *ed Eutimio*. Tra i romani fu celebre Apicio secondo Floro, poichè sembrò superare la sapienza di que' *sette* della Grecia, e da lui vollero chiamarsi *Apinici* coloro che si dedicavano all' arta

9. Li ferrari, falegnami e muratori.
10. Li scalpellini.

---

coquinaria, e che forse registravano la loro patente, presso il famoso collegio dei sette epuloni.

Fuvvi una volta questione, se i cuochi e cucinieri appartenessero ad un arte, o semplice ministero servile: ma Tito Livio definì, che i medesimi appartenevano ad un arte. Così lib. 39. „ *Tunc coquus vilissimum antiquis mancipium, extimatione et usu in pretio esse, et quod in ministerio fuerat, ars haberi caepta est* „ e così poi decise il testo nella *L. inter artifices ff. de solut.*, e nella *L. legatis* §. *ex officio dig. de leg.* 3.

Osti, Trattori, ed Albergatori.

Dopo i tempi di assoluta ospitalità, così celebri ed onorevoli all' umanità presso gli ebrei, li greci, e li romani specialmente, di cui ve n'ha qualche idea ancora in qualche regione d' oriente, di mano in mano degenerando il mondo per i tradimenti in specie che si facevano contro la stessa ospitalità, si esclusero i viandanti e passeggieri da sì grande vantaggio, e per necessità e speculazione d' interesse sorsero i così detti osti, albergatori, trattori o ristoratori „ *ab hospitando, tractando, restaurando* „ Il Ferrari nelle origini della lingua italiana sostiene che *oste* debba scriversi *hoste* „ *ab hospitando: et hosteria, hospitarium, hospiteria, hospitalaria, hostello* „ *albergo* „ gallice „ *hôtel* „ *alloggio* „ I trattori o ristoratori portano col loro nome, la propria origine. L'albergatore desume la sua etimologia dal motto tedesco „ *heriberga* „ castello, ospizio, e perciò si usò „ *heribergare* „ *pro hospitio excipere* „ Ne' capitolari di Carlo Magno L. III. 8. „ *Nec pro heribergare, nec pro alio banno heribannum comes exactare praesumat* „ Veggansi altri esempj che adduce il Ferrari nelle sue origini v. „ *albergo* „.

I libri santi, danno poco credito agli osti „ *Non justificabitur caupo a peccatis labiorum* „ Eccl. *cap.* 26. *v.* 28.

Leggi parziali regolarono in seguito i doveri di questi mestieri, verso i viandanti ed avventori, poichè Orazio *lib.* 1. *serm.* 1. *e* 5. li chiamava ai tempi suoi col titolo di *perfidi* e *maligni*, che non può applicarsi odiernamente a tutti. Anche una rubrica intera v' ha ne' digesti „ *Nautae caupones, stabularii ut recepta restituant* „ Veggasi anche la *L. tabernam dig. de fund. instr.* la *L. vinaria dig. de verb. significat.*, e la *L. palam in pr. digest. de ritu nupt.* e la *L.* 4. *dig. de his qui notantur infamia* „. Il contatto necessario che hanno quei che esercitano tali mestieri, con ogni sorta di

11. Li tabaccari.
12. Li regattieri, o recattieri.

---

persone e di forastieri, ha indotto, e nell'antica età ed a' tempi nostri, la sorveglianza della *polizia* sopra i medesimi.

Ferrari, Falegnami, e Muratori.

Queste tre arti manuali sono antiche quanto la razza di *Tubalcaino*, la città di *Enochia*, l'arca di *Noè*, e gli abituri o capanne de' pastori. Senza queste tre arti non potrebbe sussistere nè il formale della società, nè la stessa pubblica salute. Chiamaronsi tra i romani *fabri murarii*, *lignarii*, *clavicularii*, o *ferrarii*.

Gli artisti più pratici di questi mestieri, attesa la loro necessità, si onorano col titolo di *maestri d'arte* tanto nel sagro testo 1. *reg*. 13. quanto nella legge civile §. *certe Instit. de rer. divis. L.* 1. §. *item Julianus dig. de eo quod certo loco*. Chiamasi poi maestro falegname (che secondo Cicerone è il *faber tignarius lib.* 1. *de cl. orator.*) non solo quello che fabrica il mobiliare ed il corredo degli edificj, ma quello ancora che edifica case di legno secondo la *L. ferri in fin, dig. de verb. signif.* Veggasi inoltre circa alcune savie ordinazioni relative ai sudetti tre mestieri il testo di tutto il tit. dig. *de oper. libert.* Auth. 121 *Edictum de formula artificum:* ed il *tit. de excus. artificum* con la *L.* 13. *Cod. de aedificiis privat.*

Scalpellini.

Diconsi questi nell'antichità *quadratarii* et *latumi*, a *quadrandis et caedendis lapidibus*, in lingua di crusca *piccapietre* o *marmoraji*, de' quali parla il testo nella *L.* 1. *Cod. de excus. artif. L.* 8. §. *si vir. dig. sol. matr. L. quaesitum ff. de leg.* 3. Sono questi artisti egualmente necessarj per l'ornato e solidità delle fabriche.

Tabaccari.

Questi sicuramente non sono più antichi della scoperta del genere di loro spaccio, che li spagnuoli scoprirono nel 1520. in *Iucatan* Indie occidentali, e lo chiamarono *tabacco*. Gio. Nicot ambasciadore francese in Portogallo presentandolo al gran priore di Lisbona ed alla regina *Caterina de' Medicis* diede anche il suo nome a questa pianta, nome che si usa in medicina cioè *planta nicotiana*.

Anticamente chiamaronsi tabaccari, tanto i fabricatori, che li spacciatori di tal genere. Posciachè il tabacco, fu enumerato tra i diritti di regalia, li tabaccari sono spacciatori dipendenti da parziali convenzioni, ai

13. Li modisti.
14. Li sartori.
15. Li macchinisti manuali.

---

quali si associa altresì lo spaccio del sale, per analogia di essere il sale la più antica delle regalie.

Difatti la scoperta e l'uso del sale, si attribuisce dalla storia di Sanconiatona agli antichissimi fenicj Saleca e Misoa: da *Selech* sembra nata l'etimologia del sale: *Selech* pare corrotto da Mathusalem o da Melchisadeca re di Salem. Misoa si appella padre di Tauto o Tot e sormonta i tempi di Thare padre d'Abramo. Tutto prova peraltro, che il sale si conobbe nei primordj del mondo. La fabrica e l'uso si faceva anticamente per le famiglie particolari: ma fino dai tempi di Anco Marzo, quarto re di Roma, narra la storia che si tolse la fabrica e spaccio libero ai particolari, e se ne impadronì il governo. In Francia però non si ricorda la tassa sul sale che sotto Filippo di Valois nel 1344. per cui Odoardo III. lo chiamava burlescamente, *l'autore della legge salica.*

Li paesi del nord non hanno il calore necessario per fare il sale, e quelli oltre il quarantesimo secondo grado di latitudine come la Spagna, fanno un sale troppo corrosivo che mangia le carni, invece di conservarle. La Francia e l'Italia specialmente fabricano il sale migliore, atteso il loro clima: e dicea il card. di Richelieu, che in Francia il prodotto del sale, eguagliava il prodotto che arrecavano l'Indie, alla Spagna.

### Regattieri o Recattieri.

Così sono detti coloro da cui si *recattano* o si *riscattano* i pegni e robe per le quali hanno anticipato una somma o prestanza, detti tra i latini *propolae* e *linteones,* quasi *lintea tenentes*, per le biancherie, che frequentemente si portano ai regattieri dietro una prestanza, la cui condotta con diligente visita dee sorvegliarsi non solo dalla polizia, che dall'officio del vescovo, perchè non vengano oltremodo aggravati quei miseri, che ricorrono a questi mercenarj sovventori. Veggasi circa i regattieri un utile trattato di Tomasso Boninsegni „ *sulli monti di prestanze e loro giustizia, e se convengano a' privati* „ traduzione del Zuccoli in volgare, *Venezia* 1591. *in* 12.

### Modisti.

Chi voglia conoscere con maggior dettaglio li modisti e le modiste degli antichi, ne' *calamistriferi, frigj, indusiarii, flammearii, violarii, zonarii, semizonarii, filacisti, strofiarii, limbolarii*, con tutti gl'individui del

Non si escludono da questa classificazione altri simili mestieri, essendo impossibile di classificarsi universalmente, e perchè sonosi qui illustrati, e contemplati li soli principali.

---

mondo muliebre antico, meozionati nelle comedie di Plauto *in Poen. act.* 1. e nell'*Aulularia act.* 3., deve ricercare l'erudito libro delle ornatrici e de' lori uffici, pubblicato dall'archeologo Francesco Eugenio Guasco in Napoli 1775. in 4.

Oggidì le mode appartengono secondariamente al lusso ed al buon gusto, ma lo scopo prineipale riguarda un esteso commercio che interessa la speculazione di tanti diramatori detti modisti e modiste, li quali hanno posto tra gli artisti, e volontariamente si sono soggettati, quali sudditi e corrispoudeoti dello stabilimento centrale ch' esiste nella Francia, ed hanno tanti proseliti, quanti sono li loro seguaci, li loro avventori, e gli associati dei giornali di moda, figurini, almanacchi, disegni, ed altri simili articoli che gravemente interessano il mondo *fashionable*.

Li francesi ripetono nel secolo XVI. il primato o presidenza sulle mode che cominciò ad accordarsi dall'Ioghilterra, dalla Germania e dalla Italia. Sono assai adattati li fraocesi a questa presideoza, che non può sosteoersi senza un ingegno molto fervido, ed amante di varietà, e di cose nuove e sorprendenti, come lo sono persino nei belli cartonaggi de' profumieri, droghieri e farmacisti.

Il prodotto di questo commercio di lusso è tale, che Milord Bolimbrocke, il quale viveva in Ioghilterra sotto il ministero di M. Colbert, fece costare che *le futilitès* di Francia costavano all' Ioghilterra cinque in seicento mila lire sterline, ed in proporzione agl'altri regni.

Sartori.

Questo genere mercenario di artisti era poco conosciuto, anzi per nulla ne' tempi più semplici, e ne' tempi romani fino al basso impero. Nel cap. 3. della Genesi si scorge, che *Adamo ed Eva* con le proprie mani „ *consuerunt folia ficus, et fecerunt sibi perizomata* „ Quindi ciascuna madre di famiglia cuciva gli abiti necessari, e ciò ben si dimostra nell'apologo della Donna forte, e nella tunica cucita dalla madre del Salvatore. Se scorransi le dotte fatiche di Rubenio e di Bayfio *de re vestiaria*, si vedrà bene che costantemeote nell'antichità, la madre di famiglia e generalmeote le donne anche distinte, (come riferisee la storia, della moglie di *Carlo Magno*, e della *Regina Serena* di eui parla Claudiano) le donoe appunto col mezzo delle ancelle vestiarie e servi addetti, provedevano gli abiti alla propria famiglia. Gli abiti erano talari e semplici, e secondo l'età e la

Questa seconda classe di artisti manuali, si riconoscono d'assoluta necessità, tanto nel rapporto naturale, che nel rapporto civile della vita umana, a differenza di quelli di prima classe, che appartengono piuttosto al lusso, o più specialmente

---

classe ciascuna madre di famiglia conosceva il taglio, la forma, ed il colore eh'era sempre uniforme.

Nella dissoluzione dell' impero romano e nell' ingresso di esteri popoli ebe recarono i loro abiti sueeinti, con una mescolanza di varie forme e di varj colori, la gravità romana cedette al capriccio della gioventù, ed all'impegno di coloro ehe favorivano quegl'esteri invasori, ehe dianzi chiamavansi barbari, e si tolse la toga e la pretesta, per sostituirvi l'abito sueeinto alemanno e longobardo. Fu allora ehe le donne di famiglia perdendo ogn'uso, ed ignare delle nuove forme; s'introdussero dalla neeessità uomini e donne mercenarie ebe si appellarono sartori, o sartriei, a *sarciendo*, o *tailleurs* e *tailleuses* dal taglio degli abiti. Ved. Ferrari per l'etimologia italiana, ed il Menagio per l'etimologia franeese. Divenne allora un arte nuova, i di cui doveri si fissarono da varie leggi e statuti parziali, come da varj giureconsulti, tra quali il Sanchez *in opusc. tom.* 1. *lib.* 1. *cap.* 7. *dub.* 3. *num.* 4., ed il Diana *tract.* 4. *resol.* 176. *p.* 4.

Machinisti manuali od operatori.

Li machinisti operatori sono di classe inferiore ai machinisti inventori, che appartengono alla fisica mattematica, ed all' architettura. Li operatori sotto disegno altrui, formano un genere di artisti manuali meccaniei ehe figurano ne' teatri, nelle decorazioni delle camere, nelle feste specialmente, e nei spettacoli. Sono di questa rubrica li banderari, li festaroli, e simili. La loro arte è inseparabile tuttavia da un criterio meccanico e di buona imitazione ehe mette a profitto l'opera e le risorse degl' inventori. Pertanto essi appartengono alla meccanica più specialmente degl' altri artisti, perchè non devono soltanto seguire una cieca pratica ed una materiale imitazione, ma conviene ehe adoprino nell'esecuzione, varie teorie originali di meccanica, ch'è parte della fisica. Ved. la bell'opera del P. Regnault *L'origine ancienne de la phisique vol.* 1. *Paris* 1734. *in* 12. Li machinisti operatori, di cui qui si parla; entrano però nella categoria, e nell' applicazione de' doveri, ehe appartengono agli artisti di seconda classe, poichè dev'esservi una differenza tra gli operatori e gl' inventori, ed inoltre questi manuali ed operatori esiggono in dettaglio le loro mercedi, come tutti gli altri artisti.

al commercio, come si riconosce dall' origine e scopo delle precipue arti suddette di seconda classe, che sono state sviluppate nella nota del presente articolo.

### Sezione 2.

### *Doveri de' Professori di scienze, od' arti liberali.*

### §. 1.

### *De' Teologi, Giureconsulti, e Filosofi.*

540. Li doveri de' teologi sono sostanzialmente i seguenti:

1. Profondarsi nello studio de' libri santi, e dell a sana interpretazione de' medesimi, seguendo i migliori e più dotti interpreti gre ci e latini.
2. Attinger qualunque sistema nella scienza patristica, ossia ne' principj inconcussi de' SS. Padri, e Dottori della Chiesa, anzichè nelle argomentazioni proprie, o de' bassi e versatili controversisti (1).
3. Sfuggire non solo i partiti e le controversie di lassismo, di rigorismo, di probabilismo, e d'altri vocaboli scolastici, ma rimontare ai fonti, a ciò che in simili casi opinarono i SS. Padri e Dottori, o giudicò la Chiesa (2), ed in casi affatto dubbj ed indefiniti, ricorrere ad accreditati dizionarj teologici, o de' casi di coscienza,

---

(1) Eccles. *cap.* 8. „ Ne despicias narrationem presbyterorum sa„ pientum, et in proverbiis eorum conversare: ab ipsis enim disces sa„ pientiam et doctrinam intellectus „.

(2) Michel a s. Josepho „ De vetere ac nova critice *Matriti* 1745. *p.* 19. „ Non sint theologi sine caussa tumentes, nihil ex veterum doctri„ na recipientes, nisi quod proprio sensu probarint. Generalia concilia in „ Spiritu S. congregata sententiam non ferebant, nisi Patrum dogmata di„ ligentissime investigarint: Novit Ecclesia depositum salutaris doctrinae „ fideliter custodisse, posterisque comunicasse „ Difatti con tal mezzo trionfarono il Sommier *nella storia dogmatica della s. sede*, Cristiano Lupi in tutte le sue opere, il P. Bianchi nel suo trattato *sulla podestà e polizia della chiesa*, ed il gran card. Bellarmino nelle sue controversie, con altri molti. In queste opere immortali, a cui devono rinviarsi tutti i teologi, veggonsi le

cercando sempre di appoggiare il proprio parere, con qualche approvato sentimento di autorità (1).

4. Insegnare e promulgare liberamente e senza umano rispetto le verità riguardanti Dio, li suoi rapporti, li suoi attributi, e la sua chiesa, che si contengono nella scienza teologica: appoggiare però gl' insegnamenti ad una *illibata condotta*.
5. Conciliare il dogma ed i raziocinj con la venerabile autorità della storia, e de' monumenti ove sia luogo così sagri, come profani, e con l'erudizione biblica, e patristica, come si è detto, questo essendo il mezzo di persuadere non solo, ma di trionfare sopra il sedicente filosofismo.

541. Li doveri de' giureconsulti o considerati come giudici, o come difensori, o estensivamente come notari e cancellieri sono indicati nel Cap. X. Sezz. 4.

---

verità teologiche e dogmatiche, come tirate da uo superbo carro, le cui quattro ruote sono fabbricate con l' autorità della storia sagra e profana e de' monumeoti de padri e dottori. Qual differenza tra questi grandi scrittori, e quei teologastri che vanno mendicaodo le prove e gli argomenti, tra le inezie di una piccola logica artificiale, le risorse d'una ideologia sterile e limitata, o le aberrazioni de' probabilisti, de' rigoristi, de' sottilisti, e de' lassisti?

(1) Ottimi repertorj teologici, e che ampliamente dettagliano i doveri, sooo di Silvestro Beroiza celebre apologista religioso, nel dizionario teologico inserito ancora nell'eociclopedia metodica 3. vol. io 4. e ristampato a Liegi 1789. 8. vol. in 8.: iooltre il P. Richard nel suo diziooario uoiversale delle scienze ecclesiastiche, comprensivo della teologia dogmatica, morale, speculativa, e prattica, con la decisione de' casi di coscieoza ec. *vol.* 6. *in fol. mass. Parigi* 1760. Ved. aoche il Pontas opera famigerata oel diziooario de' casi di coscienza, di cui vi sono diverse edizioni: la migliore è quella di *Venezia vol.* 3. *in fol.* 1758. con la prefazione ed esame critico delle note, dell'edizione di Augusta a diligenza del P. Concina Vi è anche uo supplemeoto stampato io *Parigi nel* 1733. in due *vol. in fol.* L'ab Collet sacerdote della Missione diede un compendio di questo dizionario impresso in *Parigi nel* 1764. e 1770. in due vol. in 8.

542. Li doveri dei filosofi si aggirano sull' etimologia del loro titolo cioè:

1. Studiare la vera sapienza.
2. Insegnare i precetti della medesima (1).

543. V' ha la sapienza vera, che siegue l' ordine e la verità (2).

---

(1) Chauvin *lexic. philos. Leovardiae* 1713. *p.* 483. „ *Studium autem sapientiae, hic est, vehemens voluntatis ad veritatem inveniendam applicatae, occupatio* „. L' origine di tal etimologia è attribuita a Pittagora, e viene eruditamente spiegata dal citato autore col seguente aneddoto„ ivi „ *Pythagoras existimans hanc mentis humanae occupationem, studium potius esse quam intelligentiam, mutato nomine, illam* philosophiam, *seque ideo* philosophum *primum omnium appellavit. Cum enim apud* Leontium *regem Phliasiorum doete et copiose disseruisset, rogatus ab eo quidnam artis profiteretur, aut qua potissimum in re sapiens esset, respondisse fertur; se neque artem scire ullam, neque esse* σοφὸν, *sed* φιλόσοφον, *id est non esse sapientem, sed sapientiae studiosum* „. E ripiglia qui s. Agost. *De civ. Dei* „ *Quodquidem nomen ita deinde posteris placuit, ut quantumlibet de rebus ad sapientiam pertinentibus, doctrina quisque, vel sibi vel aliis videretur excellere, philosophus vocaretur* „.

Della vera Sapienza.

(2) Eccl. 37. v. 19. „ *In omnibus deprecare Altissimum, ut dirigat in veritate viam tuam* „ Id. 1. v. 1. „ *Omnis sapientia a Domino Deo est, et cum illo fuit semper et ante saecula* „ Jac. 3. v. 17. „ *Quae autem desursum est sapientia, primum quidem pudica est, deinde pacifica, modesta, suadibilis, bonis consentiens, plena misericordia et fructibus bonis, dijudicans sine simulatione* „.

La vera sapienza non consiste nel ragionare secondo le apparenze di questo mondo, ma nel sollevare la sua mente all'Ente supremo, e ricercare una eternità nella vita futura, ossia quello stato di permanenza felice che ci resta a sperare dopo aver figurato onestamente e piamente nella rapida carriera della vita mortale. È questa una verità così naturale ed ingenita nell'uomo, che la conobbero ancora i saggi del paganesimo. Veggasi il dotto opuscolo di Giacomo Gutherio *De coecitatis et sapientiae cognatione*, riportato dopo il trattato *De officiis domus augustae ediz. di Lipsia* 1672. ivi „ Vera enim sapientia non in caducis et mortalibus rebus posita est, sed ut ait Pindarus – *Prospicit illa, secundum ventum* „ *post triduum* – : Quod nihil aliud est, quam praesens quod videtur bo-

544. V' ha la sapienza falsa, che tende a distrugger l'ordine, e la stessa verità (1).

---

„ num, sapientem non adspicere, sed ad futurum properare. Quod in di- „ vinae mentis comprehensione repositum est; quam qui excelso animo „ contempletur, similis est iis, quos Pythagoras terrenos daemones appel- „ labat, natura sua ceteris praestantiores. *Sapientes ergo proprie sunt ii*, „ *qui nihil nisi aeternum spectant*, quae scientia *prima*, et *prima philoso-* „ *phia*, ab Aristotele nuncupatur „.

Della falsa Sapienza.

(1) Jon. 6. 11. „ *Ubi nullus ordo , sed sempiternus orror inhabitat* „ 2. Tim. 3. v. 8. „ *Resistunt veritati, homines corrupti mente* „ Jac. 3. 15. „ *Non est ista sapientia de sursum descendens, sed terrena, animalis, diabolica* „ 1. Cor. 3. v. 19. „ *Sapientia hujus mundi stultitia est apud Deum* Rom. 8. v. 7. „ *Sapientia carnis inimica est Deo , legi enim Dei non est subjecta, nec potest* „ 4. Esdr. 15. v. 7. „ *Propterea dicit Dominus – Jam non silebo de impietatibus eorum quae irreligiose agunt, nec substinebo in his quae inique exercent* – „. Tutta la filosofia e persino la fisica e la chimica, possono condurre alla vera ed alla falsa sapienza. Alla vera se abbiasi in vista di appoggiare la religione, i libri santi, e la morale. Alla falsa se abbiasi prurito e conato di smentire o sparger dubbj su questi grandi rapporti. Lo stesso dicasi nelle morali, e politiche facoltà. Bayle e Voltaire p. es. sono cattivi sapienti, a fronte di tanti degni scrittori nelle materie morali, fisiche, e politiche. All' incontro G. G. Scheuchzero che con la sua fisica sagra , e col museo antidiluviano , provò e sostenne la verità della Bibbia, è un vero sapiente a fronte dei sudetti, e di tanti altri, che fanno servire la chimica e la fisica non per iscoprire, ma per confondere la verità. Non devo qui tacere il celebre Parkinson inglese , che superò nella critica anche lo *Scheuchzero* , nella grand' opera geologica antidiluviana che pubblicò in Londra nel 1820. in 3. tomi in 4. Così ancora per dare un altro esempio, mentre Voltaire con superficiale erudizione sfoggia la sua falsa sapienza, nell'esagerare gli aneddoti indiani, e le storie remote de' cinesi, per ismentire com'esso crede la s. Bibbia , si oppone al medesimo con vera sapienza il sig. De Paravey, il quale avendo fatto importantissime scoperte sulla lingua e sulla storia cinese, smentisce col fatto li sogni , la superficialità, e la falsa sapienza di *Voltaire* e di tutti coloro che lo seguirono, poichè cominciando dal primo personaggio che indicano li cinesi, corrispondente nella loro lingua al vocabolo di *signore della terra rossa*, che fu l'Adamo della Bibbia , percorre tutti i personaggi cinesi , che

545. Dalla prima si producono i veri filosofi (1), dalla seconda i falsi o spurj filosofi (2).

546. È dovere perciò di ogni governo d'incoraggire i primi come sostenitori (3) e di punire li secondi come rei di stato, poichè per mezzo delle loro massime e de' loro libri (4), so-

---

per forza del vocabolo e delle operazioni applicate, corrispondono esattamente ai personaggi biblici, dimostrando l'autore che non v' ha nazione sopra la cinese, che con più evidenza confermi l' autorità de' libri santi, e che le pretese antichità, li pretesi calcoli remoti, nascevano da profonda ignoranza d'interpretazione. Veggasi la sua bell'opera „ *Essai sur l'origine unique et hieroglyphique des chiffres, et des lettres de tous les peuples etc. Paris* 1826. *in* 8. *avec planches* „ La stessa confutazione fecero sopr'altro tema, cioè sulli personaggi egizziani e l' antica mitologia Egiziana, ritratta intieramente dai libri santi, li già encomiati scrittori M. Guerin de Rocher e l'Ab. Chapelle, nell'opera intitolata „ *Histoire veritable du tems fabuleux etc.* „ Bastino questi esempli per tacere d'altri infiniti, in appoggio della sudetta distinzione di vera e di falsa sapienza.

(1) Jac. 3. v. 13. „ *Quis sapiens inter vos, ostendat ex bona conversatione operationem suam* „ Rom. 11. v. 20. „ *In fide stas: noli altum sapere, sed time* „. Ved. la nota dell' art. 543.

(2) Rom. 8 v. 5. „ *Qui secundum carnem sunt, quae carnis sunt, sapiunt* „ 2. Tim. 3. v. 13. „ *Mali homines et seductores proficiunt in pejus, errantes etiam in errorem mittentes* „.

(3) Eccl. 12. v. 2. „ *Benefac justo, et invenies retributionem magnam, et si non ab ipso, certe a Domino* „.

Dei falsi Filosofi.

(4) Tit. 1. v. 10. „ Sunt multi etiam inobedientes, vaniloqui, et seductores, quos oportet redargui „ L. 8. §. 5. cod. De haeret. et manich. „ Ultimo supplicio coerceantur, qui illicita docere tentaverint „ L. 3. §. 1. cod. de summa Trinit. „ Sancimus igitur ut omnia quaecumque Porphirius sua pulsus insania, contra religiosum christianorum cultum conscripsit, apud quemcumque inventa fuerint, igne mancipentur. Omnia enim provocantia Deum ad iracundiam scripta, et pias mentes offendentia, ne ad aures quidem hominum venire volumus... Nemo hujusmodi libros et sacrilega scriptorum audeat monumenta servare. Si qui in his criminibus fuerint deprehensi, perpetua deportatione damnen-

no sovvertitori di ogni ordine, di ogni disciplina, di ogni verità; posciachè il sistema di costoro, non è attinto dalla

---

„ tur. L. 8. §. 5. cod. de haeret. et manich. „ Omnes hujnscemodi libri, „ incendio concrementur, ut facinorosae perversitatis vestigia, flammis „ combusta depereant „ Ved. l'opera celebre „ *Les Loix criminelles de France dans leur ordre naturel. Paris* 1780. *in fol.* del sig. Muyart de Vouglans, il quale nella p. 98. tra li delitti contro la polizia dello Stato considera la falsa filosofia, e per conseguenza l'ateismo, il deismo, il tolerantismo, e liberalismo, come i delitti più perniciosi non solo sotto il rapporto della religione, che sotto il rapporto politico, poichè tali delinquenti possono insidiare uno stato, e racco glie tutte le leggi di Francia repressive di questi delitti, che classifica nella rubrica dei delitti di lesa maestà, dividendoli come delitti di lesa maestà divina, ed umana. Veggasi lo stesso autore p. 92. e seg. „ *Des crimes de lesé majesté* §. 4. *attentats contre la souvraineté, et la sureté de l'etat.* „ Ivi nella pag. 99. s'incontrano le seguenti espressioni, che traduco all'idioma italiano. „ Il loro sistema non „ ha altra sorgente, che nella depravazione del cuore, e nell' orgoglio „ dello spirito, e tende in conseguenza a turbare essenzialmente l'ordine „ publico, distruggendo ogni specie di subordinazione, ed introducendo „ la corruzzione ne' costumi: perciò fa d'uopo di soggettarli ad una folla di leggi, che sono state emanate in tutti i tempi contro i perturba„ tori del riposo publico, ed i corrompitori della gioventù, giacchè dice „ Cic. de off. L. 2. „ *Adhibenda est enim reipublicae causa severitas, si„ ne qua administrari civitas nulla non potest* „.

La filosofia del giorno, per evitare queste misure, cercò di tagliare il nodo gordiano, facendo diramare il noto „ *Trattato dei delitti e delle pene* „ in cui presupposta la massima erronea *che l'uomo è nato libero* (la qual cosa fu screditata fino dai tempi di Giobbe, il quale *cap.* 11. *v.* 12. deride coloro che spacciano tal massima *come figli dell'asino e del mulo*), volle sostenere e che la vita dell'uomo non dipendeva punto dal governo, ma dall'Autore della natura, e che alla pena di morte si dovessero sostituire l'esilio, la deportazione, e simili pene non capitali. I filosofi giuristi raccomandavano così la propria vita, e la propria causa: ma circolando questo trattato anche in Francia nel 1780., di cui comparvero molte ediz ioni dopo quella di Monaco 1764., vi ritrovò nel sig. Muyart de Vouglans (il gran collettore delle leggi criminali di Francia) un robu sto e dotto oppositore, che stampò la confutazione di questo trattato, e la publicò insieme alla gran collezione delle leggi criminali di Francia, ove si legge nella pag. 811. e seg.

felicità pubblica, ma solo dal vantaggio privato, che si promuove astutamente, mediante il sistema della *libertà* ed e-

---

Questa grand'opera è dedicata al re, ed è fregiata in fine d'una bella lettera d'elogio all'autore che gli rimise la s. m. di Pio VI.

Peraltro molto prima di quest'autore, cioè più di un secolo innanzi, altr'uomo dottissimo che fu Daniele Heinsio, scrivendo una lettera erudita ad altro impareggiabile letterato, cioè Giorgio Richtero, combattè la tesi „ *che l'uomo è nato libero* „ come l'altra „ *dell'uguaglianza umana civile* „ dimostrando con la stessa natura l'armonia che conserva la società per l'esistenza dei ricchi e dei poveri, e come la massima parte delle persone manuali e del volgo, e specialmente della campagna, sono dalla providenza create l'une per travagliare, l'altre per servire, e come le persone di condizione migliore, sembrano nate ed istituite per comandare ed amministrare. Quindi conclude che l'uomo nasce sotto la triplice dipendanza di Dio *Creatore*, dei Genitori che l'hanno generato, del Governo sotto cui nasce, e che tanto la libertà quanto l'eguaglianza naturale, o fu sempre una favola, o non è mai applicabile nel senso inteso da tali sistematici: quando che il servaggio naturale è un dogma d'esperienza, e che non si può contrastare. Ved. la bella collezzione „ Georgii Richterii *ejusque familiarium epistolae selectiores* „ *Norimbergae* 1662. *in* 4. *p.* 133. *e seg.* Epistola „ *De servitute naturali* „.

Filosofia Cinese e del Nord, sulla libertà ed eguaglianza.

La cosa più meravigliosa si è che li cinesi, stimati da Voltaire e da tutti i settarj, come più dotti dei profeti, ed i loro libri classici, come più autorevoli del vangelo, appunto in questi libri classici che formano il catechismo del popolo, apertamente deridono il dogma ridicolo dell'umana libertà ed eguaglianza, e quasi ripetono le parole del Heinsio sul servaggio naturale in cui nasce il volgo, gli artisti, e li contadini, come sulla natural gerarchia civile che la providenza ha sapientemente stabilito nell'ordine sociale. L'unico e stimato traduttore delli sei libri classici della Cina, fu il P. Noel gesuita, di cui abbiamo la rara edizione stampata in *Praga nel* 1711. *in* 4. e difficile a rinvenirsi. In quest'opera pag. 300. nel libro classico IV. detto Memcio, s'incontrano le seguenti rimarchevoli dottrine di natura, che sole bastano a disingannare ogni contrario sistematico e che per comodo degl'indotti traduco secondo la lettera, cioè: „ Gl' uo-„ mini nobili, (parla il filosofo cinese) e que' che nascono principi, non „ meno de' particolari e degli agricoltori, hanno i respettivi affari e ne-

*guaglianza*, col quale seducono la gioventù ed il popolo per distruggere la morale e l'autorità dominante, dopo di che

---

,, gozj, poichè questi non possono riunirsi in un solo, nè separarsi da ,, ciascuno: Ora è pur necessario che ciascun' uomo ritrovi già preordi- ,, nato ed eseguito tutto ciò che occorre per le necessità del suo indivi- ,, duo, come sono gli abiti, il vitto, le suppellettili, gli arnesi de' mestieri ,, e tutt' altro che si ritrova dai respettivi artefici. Tuttavia se si ammet- ,, tesse il curioso sistema dell'eguaglianza naturale, ciascun' nomo innan- ,, zi di operare o di occuparsi nelle sue cose, e sostenersi nelle sue ne- ,, cessità, dovrebbe agitarsi, e correre quà e là, senza riposo, e senza diver- ,, sorio. Per lo che noi ricordiamo un antico proverbio cinese ,, *V' ha nel* ,, *nostro mondo una duplice specie dell' uman genere. La prima che fatica* ,, *con la mente, la seconda che fatica con le mani. Chi fatica con la men-* ,, *te, governa gli uomini che faticano con le mani*, e *questi manuali, man-* ,, *tengono gl' uomini reggitori* ,, Questa di fatti è l'interrotta consuetu- ,, dine, e gerarchia che nacque con la specie umana. Ma questi settarj ,, (prosiegue Mencio) si ostinano a supporre l'eguagliauza perfetta in ,, tutti i gradi ed in tutte le cose: Che se tante e diverse nature voglian- ,, si in una sola confondere, ne avverrà necessariamente una sovversione ,, di tutto il creato. Fingi a cagion d'esempio che sia eguale il prezzo ,, della scarpa piccola e della scarpa grande, chi vorrà lavorare le scarpe ,, grandi? Egualmente se il prezzo della buona merce e della cattiva sia ,, lo stesso, qual mercante venderà buone merci, e qual' artista s'impe- ,, gnerà in lavori perfetti? Così pure qual nomo sarà stolto di servire? ,, Dunque saremo tutti re, tutti governatori, e dove sarà il nostro popo- ,, lo, il nostro governo per esercitarne l' ufficio? A ciò cosa rispondono li ,, proseliti, della setta liberale e versatile che chiamano niu-uim? Dessi ,, vi ragionano con frasi tutte nuove, con una logomachia tutta falsa, la ,, quale non serve, che per ingannare gl'incauti, per altercare, e per or- ,, dire delle frodi. Ma con i principj di costoro, che tendono al discio- ,, glimento dell'ordine, sarà mai possibile di governare uno stato? ,, Fin qui il libro Mencio della Cina, che sembra descrivere i nostri settarj, ed ed i nostri tempi: Veggasi l'elogio di questi libri classici tradotti dal Noel nella storia filosofica del Bruckero tom. 6. p. 993. e presso il sig. Abondnz-Melanges d'histoire et de literature tom. 1. p. 320.

Escursione al Settentrione.

E se il confine della nota me l' permettesse, io vorrei qui schierare dopo i cinesi tutti i filosofi del settentrione men' cogniti, e de' quali nep-

per la via del terrorismo, dell' apatia, e della dissimulazione, togliendo di mezzo i più validi avversarj, giungono a con-

---

pure ha parlato il Brucaro nella soa storia, presso i quali non era solo una favola, nè solo una *falsa filosofia*, ma una manifesta frode, il sistema di *libertà* e di *eguaglianza* che si voleva spargere nel popolo, essendo quento sistema (essi diceano) il veicolo d' ingannare, e d' arricchire que' sistematici. Ora qoesti filosofi del settentrione non attingevano la loro filosofia dal Vangelo che nou potevano conoscere; ma dal solo diritto naturale positivo, di cui solo pregiavasi Voltaire capo scoola de' filosofi meridionali, ond' è veramente un' onta ch' esso ed i suoi proseliti, vengano smeotiti da filosofi natnrali, che eglino protestavaoo perfino di adorare. Quindi noo potendo in una oota sviluppare i loro saggi sistemi, mi limiterò di nominare questi filosofi che regolarono il settentrione, e predicarono sempre l' ordine, ed il sistema di sobordinazione gerarchica, rioviaodo i curiosi lettori, ai loro storici. Codesti furono „ 1. li Boreadi „ discendeoti da Nioro o da Borea padre di Odino, su' quali veggasi Stiernhelmio *de hyperboreis cum anti-cluverio Holmiae* 1685. *in* 8. ed il Peringskioldio *ad vitam Theodor. p.* 625., oltre Aringrimo Giona *Crimogeae p.* 30. „ 2. li Arii, 3. li Arinfei, 4. gli Agrippei „ de' quali parla Strabone Geogr. lib. 8. p. 296. Curzio *lib.* 7. *c.* 6. *hist. Alex.*, Giornande p. 625. „ 5. li Druidi, 6. li Bardi, 7. i Vati Galli „ de' quali parla Cesare *lib.* 6. *c.* 13. *de bello Gall.* e per istituto Pietro Lagerlof *de gallorum veterum druidibus Upsal.* 1689. *in* 8, Pietro Ramo *de antiq. Gall. mòribus Francf.* 1584. *in* 8., Picardus *de antiqua Celtopaedia*, tralasciando altri molti „ 8. li Saronidi, 9. gl'Eubagi, 10. li Samnotei, 11. li Senacioni, „ de' quali ved. il Keysler *in antiq. celticis p.* 34. *e* Natale Taillepied *de reg. Druidum, Eubagum, Saronidarum etc. Paris.* 1586. *in* 8. „ 12. li Plisti, 13. li filosofi detti Pii, 14. li Tarabostei „ de' quali ved. Giuseppe Flavio antiq. lib. 18. c. 2., Bochart *in opp edit. Villemandi p.* 1052., Eliano *var. hist. lib.* 3. *c.* 10., Giornande *in Geticis c.* 5. „ 15. li Scaldi o Scaldri celebri filosofi iperborei „ dei quali pienamente parlano tra gli antichi Snorrone Sturlesonio, e Magno d' Olao presso Stefanio *ad Saxonem p.* 12., e tra i più moderni Olao Wormio de *litterat. Danica*, Bartolino *in antiquit. Danicis lib.* 1. *c* 10., Tormodo Torfeo *in serie regum Daniae part.* 1. *c.* 2., Edda *mytolog.* 62., Peringskioldio *ad vit. Theod. p.* 355. „ 16. Finalmente tra gli antichi Goti, si distinsero per le suddette massime li filosofi detti Spackinoi Filaadri „ *Doctrinae omnis liberalis experti, et qui reip. sapientia sua consulebant* „ come riferisce l' ioglese O. Flaherty *in Ogygia Londini* 1685. *in* 4. *par.* 3.

quistare le ricchezze ed i troni, ed allora soltanto tornano a rimettere in linea la gioventù ed il popolo, che avevano emancipato dapprima, e resi senza freno, mirando solo al suddetto loro vantaggio (1).

§. 2.

*De' Filologi.*

547. La filologia è nna specie di *polimatia* ossia di letteratura universale, che si esercita principalmente per mezzo di un esame, o di una censura sopra i monumenti, e sopra le opere impresse o manoscritte: La filologia sopra i monumenti, si chiama antiquaria, la quale si dirama in altre divisioni, come l' antiquaria delle medaglie, si chiama *numismatica* quella delle iscrizioni, *epigrafica*, e così in altri rapporti. La filologia sopra le opere si chiama *arte critica* (2). Vi sono dei doveri per ambedue le classi:

Classe 1.

*Doveri degl' Antiquarj.*

548. Non lice agl' antiquarj di abusare della buona fede di persone inesperte, o della credulità di alcuni forastieri, per far credere spiegazioni mendaci, inette, o che offendino qualche verità istorica o religiosa (3).

---

c. 30. Ved. anche il Buchanano nel priocipio della *sua storia lib.* 2. Ma.... ripartiamo oramai dal settentrione.

(1) Ved. anche l'art. 658. con la sua nota.

(2) *Dictionnaire litteraire* ,, *Extrait des meilleurs auteurs anciens et modernes a Liege* 1768. *p.* 283. *v. Philologie* ,, *Ved. il Tesoro critico del* Grutero *tom.* 1. *praef. e passim: Francf.* 1602. *et ann. seq*, ed il P. Onorato da s. Maria *Animadversiones in regulas et usum critices in proem. Venet.* 1738. *tom.* 1. ,, De Crousaz *Examen du Pyrronisme pag.* 262. *e seg.*

(3) Champollion Figeac ,, *Resumé complet d' archeologie tom.* 1. *Paris* 1825 *dans l'introduct.* ivi ,, L'archeologia ha il fine di mostrare il qoadro dello stato sociale antico per mezzo di monumenti . . . Ma non bisogna imaginare nel quadro un falso tema, o trattarlo con falsi colori . . . Riunendo l'insieme de' precetti, bisogna usare una gran fedeltà ,, Ved.

549. Tanto meno è permesso tal abuso, se qualche antiquario s' inviti come professore o come scrittore a dire il suo parere, poichè entrando allora nel corpo insegnante; un parere mendace, inetto, o scandaloso, tende a promulgare l' errore (1).

550. Se l' antiquario con i proprj mezzi, o per mancanza di cognizioni, non può in coscienza interpretare o spiegare un rapporto qualunque in archeologia, è tenuto a disimpegnarsi con onesti modi, ovvero proferire il suo parere in senso di semplice congettura, e non di decisione, che suol appoggiarsi talvolta a falsi elementi, poichè ciò tenderebbe ad abusare dell' altrui credulità (2),

## Classe 2.

### *Doveri dei Critici.*

551. L' arte critica, deve avere per iscopo una censura morale, politica, o letteraria, per ridurre al livello della verità, e della soda letteratura quelle opere, che se ne discostano, per cui l' arte critica non può esercitarsi che da un profondo professore di quella facoltà, cui appartiene l'opera da criticarsi (3).

---

Vermiglioli *Elementi d' archeologia*, *lezione* 1. *Notizie preliminari nel vol.* 1. *Perugia* 1822. „ Mongez *Dictionaire d'antiquitè art. monuments.*

(1) Coloss. 2. v. 8. „ *Videte ne quis vos decipiat per philosophiam et inanes fallacias.* „ Sap. 14. 16. „ *Interveniente tempore*, *convalescente iniqua consuetudine, error tamquam lex custoditus est* „.

(2) „ *Si est tibi intellectus*, *responde proximo*: *sin autem*, *sit manus tua super os tuum*, *ne capiaris in verbo indisciplinato* „ Eccl. v. 14.

(3) P. Onorato di s. Maria *op. cit.* „ *Animadversiones in regulas et usum critices* „ *passim* „ Ved. inoltre la bell' opera del P. Michele da s. Giuseppe „ *Chrisis de critices arte, sive tractatus de vetere et nova critice, in quo altera confertur*, *utriusque natura exponitur et fructus enucleantur* „ *Matriti* 1745. *in* 4. Ivi nella parte 1. p. 9. „ Critice nihil aliud „ est, quam quaedam vis judicii, mentisve sagacitas, quae ex idoneis in„ diciis, vera a falsis discernit, legitima ab illegitimis, probabilia ab im-

552. In conseguenza è dovere de' critici

1. Di non esporsi a criticare senza una profonda prudenza, e senza una estensione di cognizioni della relativa scienza (1).
2. Di non mescolare parzialità, o principj di emulazione nella critica, lo che peraltro non impedisce una giusta energia di espressioni (2).
3. Di ricordarsi del rispetto dovuto agl' autori de' libri santi ed ispirati, e della carità dovuta ad altri autori, considerandoli come prossimi e di umana natura, se hanno errato, per cui la critica non dev'esser in verun caso, nè intemperante, nè molto meno maligna e satirica (3).

---

„ probabilibus, autentica ab apocryphis, proprios denique et genuinos „ scriptorum sensus ab impropriis, minimeque eorumdem intentioni ac „ verbis congruentibus. Unde liquet, prudentiae opus esse criticem, virtuosae quidem prudentiae, si judicium circa moralia agibilia versetur: „ prudentiae vero late sumptae, quoties alias respicit materias „ Ved. in quest' opera le regole di sana critica. Questo è quel celebre letterato che publicò la *Bibliografia critica sagra e profana* in 4. vol. in fol. con le stampe di Madrid 1740. dedicata a Benedetto XIV. opera alquanto rara, e che mi sorprese per l'erudizione, ed il metodo di raziocinio, e quale infatti si trovò d' un merito così distinto per la letteratura sagra e profana, che quel pontefice avveduto, volle chiamare in Roma l'autore, e lo ricolmò d' onori.

(1) 1. Cor. 8. v. 1. 7. *Si quis existimat scire aliquid . . . cognoscat quomodo oporteat, eum scire . . . Omnes scientiam habemus, sed non omnibus est scientia* „. Ved. la nota precedente.

(2) Cor. 4. v. 6. „ *Sermo vester, semper in gratia, sale sit conditus, ut sciatis quomodo oportet vos unicuique respondere* „.

(3) Cor. 8. v. 2. „ *Scientia inflat; charitas vero aedificat* „ Is. 13. 2. „ *Et si habuero omnem scientiam, charitatem autem non habuero, nihil sum* „ Prov. 10. v. 18. „ *Qui profert contumeliam, insipiens est* „.

L'esempio d'un critico intemperante in quanto ai libri santi può allegarsi nella storia critica del nuovo testamento del P. Riccardo Simon, il quale meritò censorie risposte dalli stessi protestanti, tra' quali si distin-

§. 3.

## *Doveri dei Medici, Chirurgi, ed arti annesse.*

553. Li medici, e chirurgi di alta e bassa chirurgia, gli operatori, le levatrici, e simili individui, sono assolutamente necessarj in sollievo dell'umana specie (1), ma sono astretti a rigorosi doveri nell'esercizio di loro professione.

---

gue l'opera „ *Examen historiae criticae novi testamenti* „ del professore Gio. Enrico Majo „ *Hassia-Cassel* 1649. unitamente all'appendice intitolata „ *De inspiratione librorum sacrorum* „.

L'esempio di critica maligna, e satirica, si rileva in Voltaire specialmente nell'opera „ *La bibbia spiegata* „ contro cui scrisse tra gli altri il celebre Duclot arciprete di Ginevra nella sua Bibbia vendicata, di cui avvi una traduzione italiana in Firenze 1818., fatta però con poca esattezza, e di cui le note aggiunte hanno piuttosto pregiudicato all'originalità dell'opera. Ma prove migliori e positive contro Voltaire diede in favore della Bibbia la società letteraria di Calcutta in genere di monumenti biblici, da cui il Janssens ne trasse la sua „ *Hermeneutica sacra* „ *Leodii* 1818. *vol.* 2. *in* 8.

(1) Ved. la bell'opera di Nicola Gabriele Clerc „ *Histoire naturelle de l'homme ou la medicine rappellée a sa premiere simplicité* „ *Paris* 1767. *vol.* 1. *p.* 7. *e seq.* e l'altr'opera dello stesso autore „ *Medicus veri amator* „ stampata in Moscovia 1764. in 8., Gio. Bevesovicio „ *Idea medicinae veterum in proleg. Lugd. Batav.* 1674., Lancisi *Diss. de recta medicorum institutione* „ *Romae* 1715. „ Hippocrates *in epistola* 2. *ad Philopomenem* „ ivi „ *Medicina autem et raticinatio valde cognatae sunt: quandoquidem et pater ambarum artium, unus est Apollo progenitor noster, et praesentes et futuros morbos praedicens, et aegrotos, et aegrotaturos sanans* „ Ippocrate volle con questo testo dimostrare, che la medicina era necessaria nel mondo, quanto la religione. Ma con più dignità si spiegarono i sagri libri dicendo, che la beneficenza dell'Altissimo avea donato la medicina, come necessaria in sollievo della misera umanità „ Eccles. 38. 1. 4. 12. „ *Altissimus creavit de terra medicamina, et vir prudens non abhorrebit illa . . . Honora medicum* propter necessitatem, *etenim illum creavit Altissimus . . . . Et non discedat a te, quia opera ejus sunt necessaria* „.

554. Appartiene ai medici:

1. Di avere una decisa religione per implorare ajuto ed ispirazione da Dio, grande Autore della natura, in un'arte, che tutta dipende da un prudente criterio, da una retta percezzione d'idee, e dalle congetture (1).
2. Non lusingare li parenti in caso di pericolo, con danno della salute dell'infermo, e de' loro interessi (2): quanto agl' infermi consolarli con carità, nè far loro

---

(1) Eccl. 18. v. 8. „ *A Deo est omnis medela* „ Hippocrates *De Insomniis ediz. Neap.* 1757. *p.* 288. „ *Diis supplicare: in secundis quidem rebus Soli, Jovi coelesti, Jovi possessori, Minervae, Mercurio, Apollini: in contrariis Diis malorum aversoribus et terrae et herribus, quo mala ac gravia omnia avertant* „ In. *De morbo sacro tom.* 2. *p.* 144. „ *Deus itaque est, qui maxima et sceleratissima peccata purgat, et purificat, et ab eo liberatio nostra existit* „ Lo stesso *De decenti habitu* „ *Medicina multum Deos colere comperitur, tum vero medici, Diis plurimum concedunt* „ Ne giovi ricordare „ *La religione del medico* „ publicata da Tomasso Brown *Argentorati* 1665. L' autore di quest' empio libro, non può istituire che una scuola di carnefici e congiurati sistematici contro l'umana natura. Basti leggere la bella censura di Giorgio Girolamo Welschio *Gaudae* 1688. *in* 12. di che parla pure l'Almeloveen *bibl. promissa, et latens pag.* 116. Mentre che già disse il Settalio *animad. et curat. lib.* 1. „ *Medicus pietatis et religionis maxime sit cultor* „ Poichè se Dio non illumina „ *Vix ulla praecepta perpetua, medicinalis ars recipit* „ confessione di Celso *praefat. ad lib.* 1.

(2) Cap. *cum infirmitas* 13. *de poenit. et remiss.* „ Ved. li statuti de' Medici stampati in Roma, dove s'inculca codesto dovere a forma della Costituzione d'Innocenzo III. e di s. Pio V. sotto gravi comminatorie.

Leggi dei Medici.

Secondo il dottissimo Clerc *nella storia della medicina part.* 3. *lib.* 2. e Girolamo Mercuriale *de arte gimnast. lib.* 1. *cap.* 7. le prime leggi de' medici si trassero in Roma dalla scuola palatina ch' eresse Augusto nel tempio di Apollo, dove radunò una biblioteca, che diè in custodia ai medici. Peraltro gli *Archiatri*, non si riconoscono che dopo i tempi di Costantino, ed essi presero allora la direzione della scuola, e del buon regime del corpo medicale. Venendo ai tempi nostri, e da sapersi che Sisto IV. con un suo moto-proprio assegnò le giurisdizioni del collegio medico, anche sulli

conoscere in grave malattia, alcun futuro prognostico (1).

3. Non esaggerare con anfibologia di parole l'esercizio di loro professione, in malattie, che non possono avere alcuna sinistra conseguenza (2).

4. Non esporsi a curare infermi specialmente in malattie

concorsi, sulle tare de' conti, sulle levatrici, ed altri rapporti. Clemente VII. approvò i suoi statuti, e le giurisdizioni concessegli, quali furono confermate con diversi moti-proprj e lettere apostoliche di Paolo III., Giulio III. Paolo IV., Pio IV., Pio V. e Gregorio XIII. Apparisce dalla storia, che i statuti del collegio fossero ridotti in un sol volume sotto Clemente VIII., ma si pubblicarono sotto Urbano VIII, nel 1642. per i tipi della R. C. A. sotto Clemente X, si ristamparono i statuti più ampliati e riformati in qualche parte l'anno 1676. per li tipi stessi della R. C. A. Giovi anche sapere, che nell'anno antecedente 1675, fu stampato il Bollario del Collegio medico, da cui si può desumere una ordinata legislazione sull'esercizio e polizia di questo ramo importante. In oggi sono pienamente in vigore li statuti approvati da Clemente X.

Ne' stati delle due Sicilie, la legge obbliga li medici, prima di esercitare la professione di fare in mani dell' archiatro e del protomedico un solenne giuramento di quattordici articoli, e nel duodecimo si giura di avvisar l' infermo in tempo debito e prima del delirio, perchè compia gl'atti di religione e di giustizia. Questo giuramento che contiene in compendio li sostanziali doveri de' medici, anche nell'ipotesi ch' esercitino la chirurgia, sono dottamente commentati dal Risicato nell'opera lodata *Cap. De his a jurante medico agendis p.* 329. *tom.* 1. Sarebbe una legge eccellente che ciascun' arte, giurasse nella professione di fede, di osservare il compendio sostanziale de' proprj doveri che si riunisce nel presente codice. Ciascuno diverrebbe allora responsabile non solo nel suo interno, ma in faccia alla legge, e resterebbe emendato nelle contravenzioni. Allora il Codice de' doveri, diverrebbe il primo Codice dello stato.

(1) Hippocrat. *ediz. cit. tom.* 1. *p.* 26. „ *In tract. de decenti ornatu* §. *II.* „ *Pleraque aegroto occultes, et hilari ac sereno vultu illum consoleris .... non tamen ut quidquam futurorum aut praesentium ipsi indices* „.

(2) Ps. 11. v. 12. „ Vana locuti sunt unusquisque ad proximum suum„. Job. 16. v. 3. „Numquid habebunt finem verba ventosa? „ Hippocrates l. c. „ In ingressu vero, meminisse oportet, et sessionis, et habitus submissi, „ amictus compositi, auctoritatis, breviloquentiae „.

gravi, e complicate senza plausibili cognizioni, o senza la consultazione di altre persone consumate nell' arte, che possano con l'esperienza confermare le congetture relative (1).

5. Non ostinarsi a sostenere il proprio parere, contro l'evidenza e l' intimo proprio senso (2).
6. Non imaginare medicamenti, o troppo complicati, o mal propinati, o non approvati dall' esperienza (che deve preferirsi all' amor proprio), poichè possono aggravare la malattia, o cagionare la morte (3).

---

(1) Hippocrat. „ in Praeceptiones edit. cit. tom. 1. p. 29. „ Nec vero „ indecore se ille geret medicus, qui in rei praesentis angustia circa ae- „ grum aliquem, et imperitia tenebras offundente, alius quoque arces- „ sere jusserit, quo ex communi consideratione, res circa aegrum inqui- „ rantur et cognoscantur, et illico operatores fiant, ad auxilii ferendi fa- „ cultatem „.

(2) Prov. 28. v. 14. „ Qui mentis est durae, corruet in malum „ Eccl. 3. v. 27. „ Cor durum habebit male in novissimo „ Luduvico Vives „ celebre scrittore - de disciplinis lib. 4 tom. 2. Neap. 1764. p. 347. „ Me- „ dicinae est, in hominum corpora, vitae et necis potestas, nec ulli tan- „ tum vel imperatori, vel homini licuit . . . . Quanta et quam praesen- „ tanea pestis est, si huic potentiae adjungatur inscitia? „

(3) Hier. 46. v. 11. „ Frustra multiplicas medicamina, sanitas non „ non erit tibi „ Rictherus Epist. selectior. in Mantissa p. 631. Norimbergae 1662. „ Perperam faciunt medici, qui nimia medicamentorum mole, „ quosvis adoriuntur morbos „ Id. Vives *l. c.* „ Quid si ex inscitia rabies „ oriatur, et pertinacia non cedendi?.... Nam si quem per ignorantiam „ aut pervicaciam inflexibilem occiderit medicus, quomodo dehinc id „ damni sarciet? Quantam et quam exactam est Deo redditurus ratio- „ nem? Si quid ab uno theologo erratum sit, ab alio corrigitur, si a Ju- „ risconsulto, succurritur aequitate Judicis, restitutione in integrum, de- „ nique fit pecuniae jactura. Quod vero a medico, quis corriget? Homi- „ ne extincto quis afferet remedium?... Nam ea est in natura nostra im- „ becillitas, nempe, in morbis, impetus et pervicacia, in medicamentis in- „ firmum ac lentum remedium, in ingeniis hominum ignorantia, *ut mirer* „ *tam multos inveniri*, qui adeo periculosum munus, suscipere ac profite- „ ri non dubitent „.

7. Non perdersi in vane dispute o prognostici inutili, quando è necessario piuttosto il silenzio, ed una profonda meditazione (1).
8. Deve usare il medico una somma pudicizia nella relazione delle malattie, e nel tatto, od ispezione degl' ammalati (2).
9. Non deve suggerire e molto meno lodare una medicina, che offenda il costume o la coscienza, sebbene si dimostrasse proficua al corpo (3).
10. Nè deve procurare aborti a donne incinte, sia per interesse, sia per pretesto di salute, eccettuato il caso, che il feto non sia animato, e la salute della donna esigga imperiosamente questa misura (4).
11. Non attribuir giammai al proprio merito e cognizio-

---

(1) Eccl. 37. v. 23. „ Qui sophistice loquitur, odibilis, et in omni „ re defraudetur „ Id. 25. 17. „ Indisciplinatae loquelae ne assuescat os „ tuum: est enim illa, verbum peccati „. Io. Vives. l. c. „ Non hariolan„ di gloriam captabit. Graves patiuntur casus, qui ita se huic inanissimae, „ aurulaa concredunt medici, nam valetudines languentium affligunt, „ ipsosque etiam perimunt, dum medendi arte non contenti, divinatio„ nem quoqua gestiunt ostentare „.

(2) Io. Vives l. c. p. 312. „ Cogitet bonus et sapiens medicus, se ve„ lut salutare quoddam numen in terris versari, ut divos imitetur integri„ tate morum, et opum contemptu. Castas manus, castos oculos ab omni im„ pudicitia conservet „. Philipp. Rovenius Archiep. Philipp. in tractatu „ de rep. Christ. Antuerpiae 1668. Cap. 13. De Officio medicorum p. 360. „ et seq. „ Sunt etiam in medicis observandi pudici mores, non sint cupidi, „ non voluptuosi; nam si luxuriosi sunt; multum possunt ad corrumpen„ dam pudicitiam mulierum aut virorum, aut sui, aut alterius gratia, „ quae a lege divina prohibentur, ut turpe est vel dicere „.

(3) Io. l. c. „ Neque ad corporis curationem, ullum consilium dan„ dum, quod vergat in animae praejudicium „.

(4) Io. l. c. „ Nec praegnanti mulieri praebeant medicinam, quae „ abortum faciat, idque ne quidem propter sanitatem ejus, si credatur „ vel dubitetur, partum esse animatum: si autem probabiliter putent non „ esse animatum, potest matri pharmacum dari, ne pereat „ Ved. il celebre giuramento d'Ippocrate.

ni una guarigione qualunque, ma ripeterla da Dio conservatore della natura (1).

12. Non pretendano i giovani medici dileggiare i colleghi, più provetti, o disprezzare i loro sentimenti e prognostici (2).

---

(1) Ps. 15. v. 7. „ Benedicam Domino, qui tribuit mihi intelle- „ ctum „, Ps. 118. v. 125. „ Servus sum ego: da mihi intellectum, ut „ sciam testimonia tua „ Rovenius l. c. „ Nulla ars, medicina est incon- „ stantior: nam saepe vel morbus est incurabilis, vel pharmaca non effi- „ cacia, aut recte composita, vel aeger intemperans, et medico non obse- „ quens, vel morbus non perspectus, vel naturae patientis imbecillitas, „ vel subita aeris infectio, vel alius casus, morbi curam, potest impedire. „ Ideo nisi Dominus languorem curaverit, frustra medici laborant „.

(2) Rovenius l. c. „ Aliis medicis non detrahant, nec quod recte ab „ illis semel aegro praescriptum est, leviter immutent „. Lodovico Vives egregio autore e filosofo sopra lodato nell' op. cit. *de disciplinis p.* 347. *tom.* 2. così descrive un buon medico per istruzione dei giovani „ Dignus „ est medici professione ac nomine cui haec adsint omnia: natura inge- „ nium, institutio longa et diuturna, probitas morum, sedulitas, usus. In- „ genio est opus diligenti, attento, conjectori, optimo, prudenti, mode- „ rato, non ambitioso, non ostentatore, non pertinaci, quodque in sen- „ tentiam nolit transire melius dicentis „ Ma nella pag. 175. tom. 1. così inveisce contro i medici giovani, e deplora i loro trascorsi „ Juvenes ac „ adolescentes nulla peritia herbarum, animantium, elementorum deni- „ que naturae hujus, nullis experimentis et cognitione rerum adjuti, nul- „ la fulti prudentia, judicio, et consilio per quam imbecillo, plerumqua „ admittuntur ad honores, et continuo emittuntur ex academia in pro- „ xima oppida et vicos ad ponenda rudimenta artis, tamquam manus im „ mitium carnificum . . . Juvenes isti calidi et confidentes, omnia teme- „ ritati casuum commendant. Admonere se non ferunt hi tyronas a ve- „ teranis, quibus se adaequatos vident, honore nominis. Quod si illi mo- „ lesti esse pergant, aggrediuntur eos rixis et tendiculis scholasticis: hinc „ clamore et pervicacia asseverationis, convitiis, maledicantia, cogunt sibi „ cedere senes moderatos, et pugnis hujusmodi insuatos, victos affronti „ confidentia, importunitate, odio. Ad haec fastidivit, ostentatio, veterem „ et vulgatam medendi viam, novamque et insolitam quaesivit, quae ad- „ mirationem excitaret . . . Quae omnia proh dolor! utinam ut in aliis „ artem concupissent solam, non item vitam „.

13. Usare il massimo disinteresse nell' esercizio della professione, segnatamente per li poveri (1).
14. Ma non si accinga alcuno a quest' esercizio senza conoscere perfettamente l' applicazione della clinica, da farsi alla teoria dell'arte, e della bottanica (2).
15. Neppur lice di fare prescrizioni mediche, senza prima consultar seriamente la complessione dell' infermo, e la causa possibile della malattia (3).
16. Usare la massima accortezza nel prevenire il sistema purgativo, e profittare della fugace occasione, per le altre operazioni da farsi nell' intermittenza della febbre, o prima de' nuovi sintomi ed accessi (4).

---

(1) Hippocrat. *Praeceptiones op. cit. p.* 28. ,, Dedecet bonum medi- ,, cum, ut requirat suam comoditatem, sed ut magis existimationis suae ,, rationem habeat . . . . Qui enim bonus medicus est, is per Jovem, fide ,, magis, quam duritia medetur . . . Quandoque vero etiam gratis cures, ,, ita ut gratitudinis memoriam potiorem, quam praesentem aestimatio- ,, nem auferas. Si vero occasio ferendae opis se obtulerit, et peregrino ,, et egeno, maxime talibus opituleris. Si enim affuerit erga homines amor, ,, adest etiam amor per artem ,, Sublimi precetti in questo grand'uomo, cui mancavano i principj rivelati! Rovenius l. c. ,,Pauperibus gratis me- ,, deantur, imo libentius illis inserviant, ac visitare in illis se Christum ,, non dubitent ,, .

(2) Rovenius l. c. ,, Opus est ut medicus habeat notitiam exactam ,, clinices, tum herbarum, aliarumque rerum ad medicinam pertinentium: ,, ad quod opus est studio praesertim philosophiae naturalis, quae et ,, scientia omnino liberalis dicenda est ,,

(3) Id. l. c. ,, In praebenda medicina, complexionis personae noti- ,, tiam habere curet . . habeat etiam rationem temporis, ac regionis qua ,, versatur . . Boni medici est, considerare radicem morbi, eamque ex- ,, scindere. Frustra enim cicatricem curaveris, si serpant interiora conta- ,, gia: ima acerbatur vulnus, si foris clauditur, cum interius virus exae- ,, stuat, ait Ambros. *in Ps.* 61. ,,

(4) Id. l. c. ,, Non ante antidotum salubre exhibeant, quam corpus ,, noxiis humoribus purgaverint. Cito, tempestive occurrat morbo. Sero ,, enim medicina paratur, cum mala per longas invaluere moras. Ali- ,, quando tamen ratio aliquam moram postulat, ut si dolor fervat, fomen-

17. Non usare una carità malintesa, quando la cura esigga il sacrificio di un membro, o di una operazione dolorosa (1).
18. Ma non ordinare un taglio od operazione irretrattabile, senza le più grandi meditazioni, e la più profonda esperienza (2).
19. Dov' è rimesso alla coscienza de' medici l'indulto delle astinenze e digiuni religiosi, usare le più esatte ricerche, prima di permetter l' indulto, e non autorizzare gli abusi, che recano un indifferentismo nella chiesa di Gesù Cristo (3).

---

„ ta prios adhibeat, ut mitescat. Si febris exaestuat, remedii tempus expectet, ut cessaote paroxismo illud adhibeat. Non raro autem medicina adhibenda est aotc morbum, non quidem curativa, sed praeservativa, sicut tempore contagioso, contra pestem. Unde addit Ecclesiasticus c. 18. „ Aute languorem adhibe medicinam „ Nec minor gratia debetur medicis, qui morbum iogruentem arceot, quam qui jam praesentem pellunt „.

(1) S. Girol. *ep.* 147. „ Putridae carnes ferro indigent et cauterio, nec est medicioae culpa, sed vuloeris: cum clementi crudelitate non parcit medicus: ut parcat, saeviat, nec misereatur „ S. Cipriano *epist.* 14. „ Clamet aeger impatiens ad medelam: gratias aget cum receperit sanitatem „ S. Agost. *nel salmo* 33. „ Crudelis est medicus, qui exaudit hominem, et parcit vulneri et putredini „.

(2) Ugone da s. Vittore *De animae medicina tom.* 2. *cap.* 141. „ Oportet medicum quasi prophetam esse, ut non solum de praesentibus, sed etiam de praeteritis et futuris possit judicare „ Cicer. *lib.* 1. *de officiis* „ Nec medici, nec imperatores, nec oratores; quamvis artis praecepta perceperiot, quidquam laude digoum, sine usu et exercitatione consequi possuot „.

(3) Rovenio *l. c.* „ Non concedant medici cuiquam sine legitima causa facultatem feriis sextis vel sabbatiois, vel in quadragesima, vel aliis jejuniorum temporibus vescendi carnibus vel aliis cibis ab ecclesia prohibitis „ Ved. il trattato utile ed interessaote „ Istruzione medica di Paolo Manfredi Protomedico geoerale, con la quale s'insioua il modo di osservare il precetto quaresimale, anche da chi patisse qualche indisposizione, con l'indice de' cibi salubri „ *Roma* 1703. *nella stamperia della R. C. A. in* 4.

20. Non sia lecito protrarre in lungo tempo una cura per speculazione d' interesse, nè ordinare superflue medicine per altrui favore (1).
21 Non devesi risparmiare una frequenza di visite (2), nè uno studio assiduo (3) quando l' infermo si aggrava, e la malattia riveste un carattere imponente.
22. Ma non è lecito di moltiplicar visite in malattie leg-

---

(1) Id. *l. c.* ,, Nec quaestus causa, curationem morbi in longum tem- ,, pus protrahant medici, sed diligenter aegros, cum opus est visitent, ,, neque stipendium exigant injustum, neque superflua pharmaca, ad di- ,, tandos pharmacopolas praescribant. ,, Lud. Vives *de discipl. tom.* 2. *p.* 352. ,, Quid ergo de illis dicam, qui aviditate lucri, morbos differunt? ,, Quo nil cogitari potest inhumanius. Non autem privatim isti videntur ,, admonendi, sed publica severitate puniendi, haud aliter quam convi- ,, cti facinorum capitalium. Cur in eum animadvertitur qui hominem li- ,, berum cecidit, istis vero impune est, morbos cum certo valetudinis exitio ,, proferre? ,, Sono applicabili tali principj *a contrario sensu* a coloro, che per inumanità, per livore, o malintesa pietà, di cui si abusa talvolta in alcuni ospedali, somministrano medicamenti che possono abbreviar la vita, o risolvono la morte. Non è ciò in verun caso permesso, ed altrove il Vives chiama costoro eguali ai carnefici, agli assassini ed agl' omicidi, aggravati di appensamento.

(2) Il medico vien detto *artifex horarum*, perchè fa d' uopo, che osservi, quel che d'ura in ora ne' gravi infermi succede: onde Ippocrate *de decenti habit.* disse al medico ,, *Crebro aegrum invise* ,, e Celso lib. 9. c. 4. ,, *Eumque si artifex est, idoneum esse, qui non multum ab aegro recedit* ,, dice il Leclerc *hist. de la medicine liv.* 7. che in alcuna medaglia di Esculapio vi è a piè di lui un gallo, per significare che il medico deve esser vigilante: e lo disse già Dio ne' libri ispirati Eccl. 7. 39. ,, *Non te pigeat visitare infirmum: ex his enim in dilectione firmaberis* ,, consigliando il Codronch. *de chr. et tut. med. rat.* lib. 1. c. 4. ,, *In dubiis et gravibus morbis non te pigeat, ut ait* Spiritus Sanctus *crebro visitare infirmos et curam illorum gerere, ut omni cura tua explicata, tranquille recumbas* ,,.

(3) Hippocr. lib. praeceptor. ,, *Bonus medicus praesse debet cum assidua lectione* ,, E Galeno de fasciis ,, *Medicus adhibeat diligentiam tam in studendo et visitando, quam in dandis consiliis* ,,.

giere, per vanagloria o per speculazione (1), ne ordinar superflue medicine ove non sia luogo, ed uccider officiosamente l' infermo (2).

555. L' art. precedente con i suoi membri è applicabile ai chirurgi siano operatori, siano d'esercizio ordinario, siano d'esercizio addetto a particolari rapporti, come i dentisti, gli oculisti, gli ernisti, e simili, in ciò che li riguarda.

556. Nelle sezzioni anatomiche, non debbono avere giammai uno scopo d' illodevole curiosità, ma l' unico scopo di erudirsi della cagione di mali occulti, per giovamento dell' umanità, per cui la sola necessità deve determinare siffatte operazioni (3). Quanto poi alle sezzioni o visite ordinate dai tribunali per conoscere il pericolo delle ferite o il genere di morte sofferto dagli estinti, devono i chirurgi non aggravare nè attenuare la relazione. Con le regole dell' arte devono descrivere il risultato dell' ispezione, senza paralogismi o frasi equivoche (4). Spetta ad essi la pura descrizione del fatto, poichè il diritto applicabile, spetta ai giudici ed ai difensori, con i principj della medicina e chirurgia legale (5).

---

(1) Galeno *de praecogn.* disapprova altamente la frequenza delle visite nelle tenui indisposizioni, o presso persone non inferme, dicendo che i medici lo fanno „ *ut vulgi gratiam ineant, et a pluribus approbentur* „.

(2) Di tali medici disse Sidonio prefazione al tomo 6. delle opere del Redi „ *Parum docti, satis seduli, multos aegros officiosissime occidunt* „.

(3) Rovenius *op. cit. p.* 363. „ Circa anatomiam attendant medici, et „ chirurgi ne faciles sint ad ea quae crudelitatis aliquam speciem sapiunt „ in secandis et scrutandis defunctorum vel occisorum corporibus. Itaque raro admodum anatomiam instituant, et nonnisi urgente aliqua „ maxima necessitate, ad investigandas morborum radices, ut aliis possint „ juvare, non autem ut suae curiositati, ne dicam libidini, in scrutandis „ mulierum, vel virginum corporibus, satisfaciant „.

(4) Cap. *significasti* 2. *de homic. casual.* Bartolo inculca ciò energicamente nella *L. fin. ff. ad L. Corneliam de sicar.* e nel suo trattato *De percussionibus in princ.* Ved. il Guazzino nel trattato *ad defens. reor. def.* 4. *cap.* 12., ed il Farinaccio *de homic. qu.* 127. *p.* 4.

(5) Ved. la Glossa nella *L. cum aliter* §. *si dominus dig. ad S. C. Syllan.*, e nella *L. quod si nolit, de aedilitio edicto* : ed il testo nella *L. vul-*

557. Non è lecito ai chirurgi di cavar sangue, nè fare operazioni, senza il consenso e permesso del medico (1).

558. Le levatrici, che appartengono all' ostetricia, rientrano sotto la rubrica presente, sebbene nella parte dietetica e curativa semplice, suppliscono le veci de' medici (2).

559. Appartiene al governo d' istituire a questo delicato ufficio persone di buona condotta, e di cognizioni sufficienti (3).

560. L' Art. 554. con tutti i suoi membri è applicabile letteralmente, o sostanzialmente alle levatrici, in ciò che le riguarda. Quanto alle relazioni di loro arte, come al giudizio sulli aborti, sulla vitalità, sulle ispezioni de' parti, sulle ispezioni mulie-

---

*neris magnitudo ff. de injur.* Ved. il dotto e singolar trattato d'Antonio D'Odimini intitolato „ *Le arti e scienze tutte divisate nella giurisprudenza* „ *trattato* 12. *dell'arte medica*, *anatomica e chirurgica tom.* 1. *p.* 221. *e seg. Napoli* 1747. *in* 4. Ved. il Zacchia *quest. medico-legali lib.* 5. *tit.* 2. *quaest.* 2.

(1) Rovenius *l. c. p.* 363. „ Chirurgi sine consensu vel praescripto „ medici, non facile egrotis venam aperiant; nec ad ustionem vel praeci- „ sionem membrorum accedant, nisi medico praesente, et jubente „.

(2) *L. final.* 1. §. *sed et obstetrices* dig. *de variis et extraord. cognit. L.* 1. §. *sin autem aliqua arte* cod. *de communi servo manum.* Cap. *ad aures de aetate et qualit.* Ved. il Tiraquello *de nobilitate cap.* 31. *pag.* 310.

(3) „ *Obstetrix, antiquis opstetrix ab ope, vel obstando, in honore cum medicis conveniunt, si probatae* „ Th. Bartholinus *antiquitatum vet. puerperii synopsis* „ *Hafniae* 1646. *in* 12. Ved. anche l'opera grande di questo celebre medico antiquario „ *De puerperio veterum - Copenhaguae* 1675. *in* 4. In Roma sono le levatrici sotto una particolar direzione, e sotto la vigilanza del collegio de' professori medici, e chirurgi, e dell'università della Sapienza. È per altro espediente per custodia dell' umanità, e del buon costume, che la polizia invigili e non permetta alcun esercizio a persone, che assumano tal arte per viste mercenarie o per sorpresa, e senza gli opportuni esami e licenze, ciò che prescrive ancora il sig. G. P. Franck *Sistema compiuto di polizia medica tradotta dal tedesco nel vol.* 5. (opera interessante di vol. 19. in 8. fig.) *Milano* 1828. La legge aborrisce come omicida le levatrici ignoranti, incapaci, e prive di prontezza nell' arte.

bri e simili ingiunzioni, devono regolarsi secondo i princi-
pj dell' art. 556., ed inoltre atteso il loro sesso, domandar consiglio a probe persone imparziali e perite nell'ostetricia, specialmente sul valore dei termini, e sul modo di spiegarsi nella relazione, per non causare dubbj o questioni (1).

561. Non lice alle medesime di mescolare prattiche superstiziose e molto meno criminose, con l' ajuto che si deve implorare da Dio (2).

562. Non lice di prestar la propria casa a scandalosi congressi, nè autorizzare co' proprj consigli siffatti abusi (3).

563. Ciò non ostante venendo le levatrici a conoscere tali rapporti, e le mancanze commesse, devono usare la massima prudenza e circospezione, per non compromettere le parti, ma procedere a relative misure, col consiglio di probe per-

---

CAP. *Fraternitntis de frigid. et maleficiatis*: TESTO nella *L. si quis necandi* COD. *ad L. Corn. de sicariis.*

(1) CAP. *proposuisti, et* CAP. *causam matrimonii de probat.* E CAP. *nec aliqua* 27. *qu.* 1.

(2) ROVENIUS *op. cit. pag.* 361. ,, *Cavenda etiam superstitiosa vel magicn medicamenta, aut dinbolica, quae curiositas parit* ,, Sarebbe desiderabile, che le levatrici cristiane, non facessero il servizio ad ebrei, che sono pieni di superstizioni. Così anche ripetessero l'esito delle loro operazioni dal solo Dio o per mediazione de' Santi suoi, non dalle proprie forze, o da sciocchi medicamenti non approvati da medici. Le levatrici non devono assumer il nome di medichesse, ma di semplici operatrici, nè fare come quelli che ,, *medicinne nomine glorinntur, cum sint viles circumforanei, qui pecuninm, ut finem, quaerunt* ,, ROVENIUS *l. c.* Ved. il dotto, e curioso autore GASPARO A REJES FRANCO ,, *Elysius jucundarum quaestionum campus* ,, *Antuerpine* 1667. *in fol.* dove nella qu. 39. 52. 53. deride le superstizioni, la falsa scienza, e la debolezza delle levatrici.

(3) ULPIAN. *in L. Athletas ff. de his qui notantur infamia* ,, AUTH. *ut Jud. sine quoquo* §. *eos* ,, AUTH. *De lenonibus in fine et passim* ,, GOTOFREDO *ad L.* 2. §. 2. *ff. ad Leg. Jul. de adult.* ULPIANO *lib.* 1. *ad L. Jul. et Pap. L.* 43. §. 1. *dig. de ritu nupt. L.* 29. *in pr. et* §. *qui quaestum ff. ad L. Jul. de adult. L.* 2. *cod. eod. tit.*

sone, ed impiegare la propria mediazione in vantaggio delle parti medesime (1).

## §. 4.

### *Doveri comuni ad altri individui, relativi alla precedente rubrica.*

564. Sono soggetti ai sostanziali doveri previsti nelli precedenti art. 554. al 557. inclusive:

1. I professori di veterinaria, che fanno le veci dei medici, e gli esercenti pratici di mascalcia, che si prestano nelle operazioni chirurgiche e manuali, ai quali spetta di concertarsi col maggior impegno ed intelligenza per la salute o conservazione degl' animali, specialmente quando vi è il contatto colla salute pubblica, nei tifi ed epizootie di essi animali (2).
2. Li giovani di pertinenza medica, o chirurgica, che si chiamano assistenti negli ospedali, li sostituti, ed

---

(1) *Prudenza* si è di prevenire i disordini ,, *Prudentia docet, quomodo praesentia ordines, quomodo praeteritorum recorderis, et quomodo futura praevideas* ,, S. Basilio M. *serm.* 4. *ad Fr. in eremo* ,, *Consiglio*, per dipendere nei mezzi da saggie persone ,, *Qui agunt omnia cum consilio, reguntur sapientia.* Prov. 13. 10. ,, *Fili sine consilio nihil facias, et post factum non poenitebis* ,, Eccl. 32. 24. ,, La *mediazione* e l' intercessione sono in questo caso un'opera di carità ,, *Universa delicta operit charitas* ,, Prov. 10. v. 12.

(2) Gloss. *in L.* 1. *cod. de excus. artificum.* Ved. il *tit.* del cod. *de professoribus et medicis.* Ved. l' opera egregia ,, Hippocratis veterinaria, *latine ac italice reddidit*, *ac notis illustravit* P. A. Valentini *in* 8. *Romae* 1814. *graece*, *latine*, *italice*. La veterinaria si conosceva bene dagli egizziani e dai greci, e riconosce i migliori precetti dai classici antichi, ma non formava una professione a parte, ne aveva scuole e catedre come a dì nostri. L'economia pubblica si arrestò sulla necessaria conservazione degl'animali utili, e preservazione di loro epidemie: e fu nel 1762. ai 26. febrajo, che si aprì la prima scuola di veterinaria in Lione, a spese di *M. Bourgelat* scudiere del re.

altri impiegati in servizio dei malati, li quali devono regolarsi almeno sostanzialmente secondo i doveri prescritti nell' art. 554.

565. Quanto ai suddetti inservienti, il servizio diretto che sopra tutti devono essi prestare all' umanità languente, li riveste della più alta responsabilità, poichè l' esercizio di carità, non è per essi un consiglio, ma un obbligo positivo (1).

566. Spetta pertanto ai superiori, di punire il minimo strapazzo, e la minima omissione che si faccia nel servizio dei malati, sul semplice reclamo dei medesimi, o di persone interessate e di conosciuta probità (2).

## §. 5.

## *Doveri dei speziali, farmacisti, semplicisti, ed arti relative.*

567. Devono i speziali e farmacisti principalmente attendere la dose, che si è prescritta dai medici senza scemarla, od aumentarla menomamente (3).

---

(1) Apoc. 2. 4. „ Habeo adversum te, quod charitatem tuam primam „ reliquisti „ 2. Petr. 2. v. 12. 13. „ In corruptione sua peribunt, per- „ cipientes mercedem injustitiae. Infirmati sunt, nec fuit qui adjuvaret... „ Qui tribulant, ipsi infirmati sunt et ceciderunt „ Ps. 26. e 106. „ In- „ firmus eram, et in carcere, et non visitastis me „ Matth. 25. 43. „ Ho- „ spitales invicem, sine murmuratione „ Petr. 4. v. 9. „ Si oblitus fuero „ tui, oblivioni detur dextera mea „ Ps. 136. 6. „ Noli frater mi, noli „ opprimere me: neque enim hoc fas est: noli facere stultitiam hanc „. 2. Reg. 13. v. 12.

(2) 2. Mac. 1. v. 28. „ Affige opprimentes nos, et contumeliam fa- „ cientes in superbia „ Gen. 37. 14. „ Vade et vide si cuncta prospera „ sint ergo fratres tuos et pecora: et renuntia mihi quid agatur. Nec te „ pigeat visitare infirmum: ex his enim in dilectione firmaberis „ Eccl. 7 „ *in fine* „ Timeo ne forte cum venero, non quales volo inveniam vos: „ et ego inveniar a vobis, qualem non vultis „ 2. Cor. 12. v. 20.

(3) Rovenius *op. cit. p.* 302. „ Pharmacopolarum erit diligenter at- „ tendere, ut non plus vel minus tradant aegrotis, quam quod a medico

568. Devono sotto grave responsabilità li speziali, farmacisti, o semplicisti restar avvertiti di non dar mai un medicamento per l'altro (1).

569. Non è permesso ai medesimi di dar a qualsivoglia requirente l'erbe e semplici, o medicamenti, che siano velenosi, o malefici, ma devesi esaminar l'ordinazione, e l'uso che se ne voglia fare, come pure non vendere erbe, medicamenti rancidi, corrotti, incompleti, o inefficaci, che tradiscono le altrui speranze (2).

570. Non devono attribuirsi li speziali, farmacisti, li loro giovani, le levatrici, e molto meno i semplicisti alcuna medica attribuzione di conseguenza: sono essi semplici operatori, ed applicatarj delle ordinazioni de' medici (3). Soltanto è per-

---

„ praescriptum esse „ Galeno egregiamente insegna ai farmacisti li doveri d'arte che sono tenuti di eseguire nella composizione delle ricette, in tutto il cap. 5. lib. 1. „ *De medicamentorum secundum genera compositione* „, *

(1) Cajus *in L.* 132. *ff. de reg. juris* „ Imperitia culpae adnumeratur „ Calvinus in Lexic. jurisp. Colon. Allobrog. pag. 408. „ Culpa contigit „ bifariam: aut faciendo aliquid quod noceat, et haec retinet nomen cul- „ pae: aut non faciendo, et praetermittendo quidquam, unde damnum „ consequitur: ea vocatur negligentia: Ved. la Leo. magna negligentia „ ff. de verb. signif.

(2) Rovenius l. c. „ Neque pharmacopolae, quid pro quo, ut dici- „ tur, divendant. Herbas quoque et species aromaticas et medicinales „ habeant, nec nimis antiquas et divendant justo pretio. Caveant quoque „ diligenter ne aconita vel venenatas herbas, passim omnibus vendant „ vel tradant, ne rei fiant intoxicationis, vel maleficiorum, quae per illas „ procurantur: nec philtra vel amatoria medicamenta componant vel ex- „ hibeant „ La legge è molto severa in questi casi di colpevole negligenza come dal testo *L.* 1. *cod. de maleficis et mathem. L. si quis aliquid* §. *qui abortionis dig. de poenis. L.* 3. §. *alio sexto dig. ad L. Corn. de sicarios:* ne parla dottamente il Menocchio *de arbitr. jud. lib.* 2. *cons.* 4. *cas.* 382. *et casu* 659. e lo Sperello *decis. fori eccles. decis.* 22. 23. 30. oltre il Zacchia *quest. medico-legali.*

(3) Idem l. c. „ Nec praesumant etiam medicorum officia subire, tra- „ dendo quibusvis ea, quae aliquando aliis simili modo laborantibus sunt

messo ai farmacisti e semplicisti, di emulare i medici nella cognizione della fisica, della chimica e della bottanica (1), ed alle levatrici di regolarsi secondo l' art. 558.

§. 5.

*Doveri degl' infermi.*

571. Appartiene agl' infermi:

1. Di riporre l' interna fiducia della guarigione in Dio, anzichè nel medico, e ne' mezzi umani (2).
2. Di non avvilirsi per la malattia, ma armarsi di fortezza (3).

---

„ praescripta. Fieri enim posset ut quod uni salutare fuit, alteri noxium „ et lethale existat. Omnes enim qui injuste medicos se venditant, sunt „ tamquam latrones, qui multos audacter interficiunt, humanissime ta„ men et officiosissime se insinuantes „.

(1) Il grande Ippocrate non solo suppone tali cognizioni ne' farmacisti e semplicisti di professione, ma esigge una profonda cognizione de' tempi e dei luoghi, in cui devono ritrovarsi l'erbe ed i medicamenti „Tu „ vero (dice Ippocrate) quod fieri potest, nobis montanas maxime, et in „ altis collibus nascentes herbas, radicitus reseca: sunt enim aquatioribus „ solidiores, et acriores propter terrae densitatem, et aeris tenuitatem: „ nam quod attrahunt frigidius est: conare tamen, et ut etiam de illis „ quae circa stagna nascuntur, et de palustribus aut fontanis flores col„ ligas, quas sane debiles et exolutas, ac dulci succi, esse scio „ Ved. il Mattioli *ad Dioscorid. in praefat.* Erasto *parte* 1. *disp. contra Paracelsum fol.* 190, Galeno *lib.* 2. *de antid. cap.* 11. Sono d'accordo codesti ed altri insigni autori che la bottanica e la chimica in specie rientrano nel dovere dei farmacisti e semplicisti, potendo in ciò eguagliare e superare li stessi medici.

(2) „ In infirmitate sua quaesivit Dominum, sed magis in medico„ rum arte confisus est . . . Fili in tua infirmitate despicias te ipsum, sed „ ora Dominum et ipse curabit te, et ab omni delicto mundet cor tuum „ „ 2. Par. 16. 1, e l'Eccl. 38. 9. 10. „ Oratio fidei salvabit infirmum et al„ leviabit eum „ Jac. 3. v. 15. „ A Deo est omnis medela „ Eccl. 38. v 2.

(3) 2. Reg. 2. 4. „ *Infirmi accincti sint robore* „ Tob. 5. v 13. „ *Forti animo esto: in proximo est ut a Deo cureris* „ Matth. 25. 43. „ *Infirmus dicat: quia fortis ego sum* „.

3. Di prender la malattia con pazienza e rassegnazione (1).
4. Di usar docilità nel prender i medicamenti (2).
5. Di onorare il medico, ed obedire ciecamente alle sue prescrizioni (3).

572. Tutt' i feriti, e le persone soggette ad una cura chirurgica, rientrando nella categoria di persone inferme, devono osservare verso i chirurghi e le persone curanti li medesimi doveri (4).

573. È applicabile il presente artic. anche alle puerpere, verso le levatrici durante il puerperio ed incomodi relativi, sempre però con la limitazione dell' art. 570. (5)

---

(1) 2. Cor. 12. 9. „ *Virtus in infirmitate perficitur: libenter ego gloriabor in infirmitatibus meis, ut inhabitet in me virtus Christi* „.

(2) Eccl. 38. 4. „ Altissimus creavit de terra medicamenta et vir prudens non abhorrebit illa. In his curans mitigabit dolorem, et unguentarius faciet pigmenta suavitatis et unctiones conficiet sanitatis „.

(3) Ibid. v. 1. seq. „ Honora medicum propter necessitatem: etenim creavit illum Altissimus . . . Disciplina medici exaltabit caput illius et in conspectu magnatorum collaudabitur. Da locum medico, etenim illum creavit Dominus. Et non discedat a te, quia opera illius sunt necessaria „ Luc. 5. v. 31. „ Qui male habent, egent medico „ Ved. il singolare trattato di Cristof. Wallio *De honoribus medicorum apud veteres: Lipsiae* 1732. E per insinuare l'onoranza ed obedienza nelle mediche prescrizioni, narra Eliano *variar. hist. lib.* 2. che comandò il legislatore Zaleuco al popolo degli Epizefirj, che veruno bevesse vino senz'ordine del medico se veniva attaccato da un certo tifo epidemico, e se lo avesse bevuto, e tuttavia avesse superato la malattia, si dovesse nonostante condannare a morte. Ved. anche il Tolosano *de rep. lib. 6. cap.* 16.

(4) Veggasi li testi citati, ed i commentatori. Ved. la nota dell' articolo 554. membro 2. Ved. il bel trattato „ Thomae Actii *De infirmitate Venet.* 1603. *cap.* 42. „

(5) Ved. il citato autore Tomasso Azzio *De infirmitate cap.* 20. „ *De mulieribus praegnantibus p.* 42. Tuttavia il Menagа nell' etimologia – *sage femme* – mentre deduce, che le puerpere debbano avere onoranza alle levatrici; esigge, che ancora le medesime, sieno esempli di vera savieaza, a forse per tal motivo (narra Platone *in Theaetet.*) che *Diana* non permetteva tal esercizio a quelle donne che ancora concepivano, e non erano estranea alle lusingha ad alle passioni

### §. 7. (*)

*Doveri degl' architetti, ingegneri, macchinisti inventori, agrimensori, ed arti annesse.*

574. Gli architetti, ingegneri, macchinisti inventori, ed agrimensori, devono osservare i doveri parziali che nascono da ciascuna professione, e quest' osservanza non può sussistere esattamente, senza una perfetta scienza dei principj dell' arte; oltre la pratica, specialmente per gli architetti (1).
La *pratica* in queste classi è indispensabile, come la *clinica* nelle scienze mediche e chirurgiche, ed esigge uno studio indefesso, indipendente dalla teorica.
Vi sono inoltre dei doveri comuni a tutte le suddette professioni, quali sono:

---

(*) Il precedente paragrafo dee ritenersi per §. 6.

Dei diversi rapporti dell'arte Architettonica, e loro doveri parziali.

(1) Sei parti o sei rapporti comuni possono assegnarsi all'arte architettonica, quali sono sostanzialmente applicabili alla *geodesia* ed alla *geognosia*, cioè agli agrimensori ed ingegneri, cioè: l'*ingiunzione* o comando sulli artisti: *la disposizione: l'euritimia* ossia il pregio e positura dell' opera: *la simetria: il decoro: la distribuzione.*

*L'ingiunzione* o comando, nasce in seguito di un criterio bene applicato alla perceezione della cosa, da eseguirsi secondo il proprio o l'altrui disegno. Questo rapporto rassegna tutti gli artisti necessarj, sotto la disposizione dell'architetto, ed induce il dovere di economia, di comunicativa, e di sorveglianza sopra gli artisti, come si trattasse di fabrica, o di opera per proprio conto.

*La disposizione* induce la necessità di studiare lo scopo dell' impresa, affine di disporre tutte le parti in regola, e prevedere qualunque inconveniente *nell' insieme.*

*L'euritimia*, non riguarda solo il bello e la venustà della fabrica o dell' impresa, ma la sua posizione ed utilità. Questo rapporto rammenta agli architetti specialmente i precetti che insegna Aristotele *cap.* 9. *lib.* 7. *politic.*, circa i riguardi che bisogna avere nella fabrica de' luoghi pubblici o privati, vale a dire che si abbiano in primo luogo le necessarie fisi-

1. Da prestarsi con disinteresse, e con facilitazione alle richieste de' committenti, avendo per scopo non solo

che cognizioni per scegliere i luoghi di aria salubre, e di orizzontare la posizione per non soffrire l'influsso di venti nocivi: inoltre si consideri la miglior centralità nell'ingressi e sortite della fabrica, per vantaggiare il commercio e le viste de' committenti: in terzo luogo si abbia una cognizione idrografica de' luoghi per sfuggire i miasmi de' laghi e fossi, l'ablazione dell'acqua io caso di guerra, il pericolo de' torreoti e le inondazioni: così pure si conoscano dalla fisica le cognizioni per il ritrovamento de' pozzi, o altrimenti si facciano costruire le più depurate cisterne: finalmente le case di forza o di fortezza si facciano assai munite, ioespognabili e con le regole militari e d'economia politica: le case del popolo con una commoda semplicità, le case de' magnati con una magnificenza inferiore al principe, ma con alcun luogo segreto ed inaccessibile, ed aditi riservati, per garantire la sicurezza e per evadere in caso di persecuzione.

La *simetria* è la conveniente proporzione tra la parti, ed è quell'accordo che percepisce qualunque uomo di buon senso, nel che l'architetto, il machinista, l'ingegnere, l'agrimensore, deve consultare uomioi stimabili e di arte, senza ostinarsi nel proprio parere.

Il *decoro* consiste nell'emeodazione del prospetto o della facciata per iofluire all'ornato della fabrica o dell'impresa, e questo rapporto deve proporzionarsi con l'*insieme,* cioè col merito e pregio della cosa, nel modo stesso che il merito d'un quadro, esigge una cornice più o meno fastosa. Questo rapporto succede aocora nelle decorazioni che si fanno in occasione di feste, d'accademie e di spettacoli. L'architetto cristiano e di buon senso deve adattare la decorazione allo scopo, ma senza un fasto eccessivo che renda superiore l'accessorio, allo scopo principale, e senza urtare il pudore con simulacri, pitture ed emblemi, che alludino a satire od oscenità.

La *distribuzione* infine riguarda il comodò dell'opera e dell'impresa, per la convenienza, e proporzlooe delle parti. L'autore di ogni opera o di ogni impresa, non deve precipitare un disagno, non appagarsi di una lusinghiera apparenza, ma riunire il maggior vaotaggio e comodo de' committenti, con maturo esame sulla distribuzione della parti, e loro uso vantaggioso.

Gli architetti ed iogegneri inoltre, dovrebbero aver sott' occhio un libro assai istruttivo che s'intitola „*Discursus curiosi et fructuosi ad praecipuas totius litteraturae humanae scientias illustrandas*„ *authore* Joannes

un mercenario interesse, ma la loro dignità ed il desiderio di farsi onore e rinomanza (1).

2. Nei disegni architettonici, e nelle operazioni ed intraprese idrauliche, militari, navali e campestri, non devono gli architetti, ingegneri, li macchinisti, ed agrimensori sfoggiare nella sola esteriorità dell' arte, ma conciliar questa con la solidità, con giudiziosa e plausibile decenza, e con l' economia, facendo lo scandaglio con tale prudenza ed intelligenza, che dopo il lavoro eseguito, non ecceda all' incirca la spesa prevista con danno e rovina de' committenti (2).

---

Adamo Weber *pag*. 353. *disc*. 22. *de architectonica et arte aedificandi* ,,. Ivi sono classificate ed esposte 34. regole, che contengono con dettaglio tutti *i* doveri pratici dell'arte.

(1) Vitruvio *lib*. 1. *cap*. 1. *De archit. instit*. ,, *Philosophia vero perfecit architectum animo magno: et uti non sit arrogans, sed potius facilis, aequus, et fidelis, sine avaritia quod est maximum. Nullum enim opus vere, sine fide et castitate fieri potest: ne sit cupidus, neque in muneribus accipiendis habeat animum occupatum, sed cum gravitate suam tueatur dignitatem, bonam famam habendo* ,,.

(2) Il Redentore nel vangelo *cap*. 14. *num*. 28. presso s. Luca diede una bella lezzione tutta applicabile agl'architetti, che per intelligenza di essi traduco letteralmente ,, *Chi può trovarsi tra voi* (dice il Reden- ,, tore) *che volendo fabricare una torre non si ponga dapprima a tavoli- ,, no per far tutti quei conti che sono necessari, e calcolare se si trova o ,, nò in forza di perfezionare l'impresa? Poichè altrimenti dopo che avrà ,, gittato i fondamenti, senza poter proseguire; tutti coloro che osserve- ,, ranno, sicuramente cominceranno, a schernirlo dicendo* : e chi è quest' ,, uomo che ha cominciato a fabricare, senza aver mezzi di terminare la ,, fabrica? ,, Veggasi il Vitruvio *lib*. 7. *cap*. 5. E disse bene il D'Aquino *vocabularium arch. aedificatoriae pag*. 18. ,, *Non satis est quantumlibet doctrinae fundum exercitaeque diu artis peritiam possidere, nisi eidem, prudentia, et judicii vis exerta perpetuo associetur* ,, Vitruvio poi nella prefazione del lib. 10. inculca l'economia ne' scandagli con una maniera veramente nobile e filosofica citando la famosa legge di Efeso ,, Nobili ,, graecorum atque ampla civitate Ephesi lex vetusta, dicitur majoribus ,, dura conditione, sed jure non iniquo esse constituta. Nam architectus

575. Nelle odierne attribuzioni degl' architetti, agrimensori, ed ingegneri, vengono comprese le stime, le perizie, e le tare de' conti, siano ordinate dai tribunali, o dai privati (1).

576. In quanto alle stime e perizie, devono i medesimi attenersi ai principj Vitruviani, che consistono nell' esattezza, nell' intelligenza, nella giustizia e nell' economia de' scandagli (2)., come pure uniformarsi alla disposizione dell' art. 499. e 500. con li respettivi membri.

---

,, cum publicum opus curandum recipit, pollicitur quanto sumptu ,, id sit futurum; tradita aestimatione, bona ejus magistratui obligantur, ,, donec opus sit perfectum: eo autem absoluto, cum addictum impensae ,, respondet, decretis et honoribus ornatur: item si non amplius quam ,, quarta, in opere consumitur, ad aestimationem est adjicienda, et de publico praestatur, neque ulla poena tenetur. Cum vero amplius quam ,, quartam in opere consumitur, ex ejus bonis ad perficiendum pecunia ,, exigitur. Utinam Dii immortales fecissent, quod ea lex etiam populo romano non modo publicis, sed etiam privatis aedificiis esset constituta. ,, Namque non sine poena grassarentur imperiti ,, E conclude da valente economo ,, Ita nec patres familiarum inducerentur ad infinitas sumptuum profusiones, ut e bonis ejicerentur: ipsique architecti poene timore coacti diligentius modum impensarum ratiocinantes explicarent, ,, uti patres familias ad id quod praeparavissent seu paulo amplius adjicientes, aedificia expedirent. Nam qui quadraginta ad opus parare possunt: si adjicient centum, habendo spem perfectionis, delectationibus ,, tenentur: Qui autem adjectione dimidia, aut ampliore summa onerarentur, omissa spe et impensa abjecta, fractis rabus et animis desistere coguntur ,,.

(1) Ved. ne' codici di procedura il tit. *degli esperti e de' periti.*

(2) Vitruvio *lib.* 10. *l. c.* ed in fine ,, *In his vero opus est prudentia diligens et ingenii doctissimi cogitatio, quia nihil perficitur sine studiorum vario et solerti vigore* ,, Veggasi anche il Calvino *lexic. jurid. v. peritia.* In quanto ai testi di Vitruvio che si sono allegati, veggansi ancora li commentarj dottissimi della seguente edizione ,, *M. Vitruvii Pollionis architectura, ex textu recentiore codicum emendata, cum exercitationibus notisque novissimis Joannis Poleni et commentariis variorum, additis nunc primum studiis Simonis Stratico vol.* 4. *in fol. Utini apud fratres Matteuzzi anno* 1825. *in officina Poeciliana* ,, Nè debbo tacere l' altra egregia edi-

577. Quanto alle tare de' conti, non devono gli architetti, agrimensori, ed ingegneri deferire ai requirenti, ma soltanto alla giustizia, ne attribuire una mercede proporzionale in proprio favore, con danno immenso dei terzi aggravati, vale a dire con deferire ciecamente e senza verificazione ai conti. Nelle tare sono giudici gli architetti, non già li mercenarj: devono riguardare la tassa competente come una sportula, non come un lucro: e devono uniformarsi alla disposizione dell' artic. 409. 499. e 500, con i membri relativi.

578. Gli articoli 576. 577. sono applicabili agli aspiranti, assistenti, ispettori di lavori, verificatori, misuratori, loro giovani, e simili persone d' arte, che direttamente, o per le veci altrui sono incaricati delle stime, delle perizie, delle sorveglianze, e delle tare, come già si è previsto nell' artic. 499. e 500.

## §. 8.

### *Dei Professori di disegno, pittori, scultori, mosaicisti, incisori, restauratori, e simili arti annesse.*

579. Li professori di quest' arti belle, devono rispondere:
 1. Di una buona maniera d' arte che renda pregievole o almeno non disprezzabile il lavoro.
 2. Della materia buona e durevole sù cui travagliano.
 3. Non deludere in verun modo il committente con falsi apparecchi ed illusorj.
 4. Tenersi fedeli allo scopo della commissione, non trascenderla, e non variarla.
 5. Devono allora soltanto intraprender lavori, qualora pos-

zione del ch.cav. march. Marini in fol. con illustrazioni ed emendazioni, varie lezzioni, iscrizioni, con cento quaranta tavole, ed altri corredi di peregrina erudizione „ *Romae ex praelis ejusdem Marinii ad opus comparatis in Pompeii theatro* 1830. *in fol.* „

siedano bene la loro arte (1) e possano questa disimpegnare in coscienza secondo le regole (2).

580. Sono applicabili ai medesimi gli art. 505. 506. 507. 508. 509., come i loro membri.

§. 9.

*Degl' impiegati ne' Dicasteri pubblici e privati.*

581. Vi sono gl' impiegati di classe superiore, che riconoscono sopra di loro direttamente il capo del governo, ma conservano una giurisdizione estesa sopra i loro impiegati subalterni e diriggono il sistema d' amministrazione, di cui sono responsabili: Vi sono gl' impiegati di classe inferiore, che riconoscono direttamente in luogo del capo supremo, gl' impiegati a loro superiori.

---

(1) Si suol fare una distinzione circa li professori di quest' arti, ne' quali si distingue la mediocrità, dall'eccellenza. Que'che riescono mediocri, e vanno cercando commissioni per vivere, non conservano un riguardo pregievole, e non sortono dalla categoria de'semplici artisti, come disse Giulio Firmico *lib.* 9. *cap.* 9. „ *Videtur pictores, statuarios, marmorarios, et ejusmodi fabros viles esse, qui mediocritatem asseculi, quaestus tantum caussa, artem exercent* „ Lo stesso disse il Tiraquello *de nobilitate cap.* 34. e Mattia Stefani *de nobilitate cap.* 7. *n.* 32. All'incontro quei che la fama e le opere definiscono per uomini insigni nell'arte, e presso i quali le commissioni si allogano con impegno, ma non si cercano, dessi conseguiscono un titolo di nobiltà dal proprio mestiere: così il Crescenzio *de nobilitate lib.* 2 *cap.* 9. *n.* 16. „ *Pictores ac statuarios, quos ars sua celebres ac insignes reddit, recte nobiles dicemus* „.

(2) Busombes *op. cit. tom.* 2. *De statu laicali pag.* 245. „ *Peccant et ad restitutionem tenentur, sculptor, pictor, quorum alter in sculpenda statua, alter in pingenda imagine, parum duraturam exhibent materiam, aut si duraturam, eam non juxta regulas artis adornant* „ Ved. Alstedio *in encyclop. v. Mechanologia v. de pictura, sculptura, caelatura etc.* Veggasi l'enciclopedia metodica di Padova. V. *Peintre, sculpteur etc.* nella sezzione *Arts-métiers*. Ved. i noti trattati di Fr. Milizia e Leonardo da Vinci *sulla pittura*, con il Solza, Addisson e Winckelman *sull'allegoria, e sull' arte di vedere.*

582. Nel primo caso, si trovano gl' impiegati in mezzo al doppio esercizio di doveri e verso il loro capo supremo, e verso gl' inferiori: nel secondo caso sussiste l' esercizio de' doveri che devono gl' inferiori o subalterni, tanto verso i superiori, che fra di loro.

583. Sono applicabili al primo caso, gli artic. 135. e 136. con tutti i suoi membri, come pure l' artic. 211. 214. 215. 216. 217. 218. ed inoltre l' art. 372.

584. Sono applicabili nel secondo caso gli art. 137. al 140. inclusive.

## Sezione 3.

### *Doveri degli artisti, ossia di persone addette ad arti, e mestieri meccanici e manuali.*

#### §. 1.

#### *Doveri degl' individui addetti a mestieri personali.*

585. Li servitori di piazza, li domestici, e le serve, li camerieri, e cameriere, li cocchieri, li cavalcanti, e tutti gli addetti alla bassa corte, li portieri, e le ordinanze, gli esploratori, li messi, li garzoni, li facchini, ed altri che vivono con un servigio personale, sono persone, che si adattano ad una volontaria servitù (1).

586. Durante il loro servizio, devono osservare li doveri prescritti nell' artic. 112. con i respettivi membri.

Oltre poi l' osservanza del suddetto articolo, siccome l' ozio è il vizio dominante in specie per li servitori di piazza, per i servitori di sala, e di corte, per li camerieri, li portieri, le ordinanze, ed i facchini, deve ricercarsi ogni mezzo sia da questi, sia dai loro padroni o magistrati, per impedire con qualunque genere di occupazione lecita o manuale l' ozio

(1) Ved. Cajo nella *L.* 22. *ff. de operibus libertorum.*

permanente di queste classi, ch'è l'origine e la radice di di tutti i vizj ed i delitti, come dell'infedeltà e detrazioni contro i proprj padroni o contro il governo (1).

587. Tutti gli altri che esercitano, un servizio personale anche fuori di una corte, ma con stipendio, come i corrieri, li commissionati, gli agenti, li gestori, gl'institori, li ministri, li giovani e simili, differiscono nell'oggetto, ma non già nel-

---

(1) Noi escoltiemo i servitori nelle sale, i facchini per le piazze, ed i sudetti individui ne' luoghi loro assegnati, ridere, e garrire frequentemente, e far scommesse, ed inventarsi novelle, ed immergersi in futilità, e curiosità d'ogni genere. Questa è *la spuma dell'ozio*, dicee con molto buon senso Plinio nel *lib.* 9. *ep.* 32. *ad Titianum:* e Teodoeeto *tom.* 2. *p.* 132. *sull'ep.* 1. *ad Timot.* li descrive dicendo „ *Otiosorum praecipue sunt nugae, futilisque loquacitas*, *et inutilis curiositas* „ Non è qoi e descriversi che da quest'ozioso cicaleggio, come dall'ioerzia di quelli che sbedigliano, o non parlano, nasce ogni fomite di concupiscenza e di vizj „ *Otium malitiae causa est et radix: omnem quippe malitiam docuit otium* „ dicea s. Gio. Crisostomo *serm.* 16. *nell'ep. ad Ephes.*

Ne' bessi tempi dove v'erano minori lumi, me più principj religiosi, si era pur conosciuto il denoo dell'ozio cortigiano, e se leggansi il Marculfo, Gregorio di Tours, il Tolosano, il Chassaneo *catalog. glor. mundi*, il Navarino *Schediasmata sacro-profana*, e lo stesso Ducange *in gloss.* v. *famulus*, *famulitium, familiares etc.* Dopo ever deplorato le conseguenze dell'ozio che trasforma li stessi servi e cortigiani in nemici, narrano che ciascun servo ed uomo di besse corte, dovee possedere un mestiere non clamoroso, e risiedere *in parvis cellulis ligneis* disposte intorno la sala o l'anticamera, pronti sempre a sortire nelle chiamate ed ordini del padrone, diversamente doveano occuparsi nel mestiere anche con loro profitto, e sotto la sorveglienze di un mioistro destinato. Anche i facchini ed i servitori di piazza potrebbero ever dal governo e dalla polizie un luogo esclusivamente assegoato, dove ciascuno potesse esser chiemato, e si prestasse al suo mestiere, me mentre sono in vacanze, vi fosse il comodo sufficiente per esercitare un mestiere od une occupazione quelunque, sotto le sorveglianza della polizia.

Sarebbero incalcolabili li vaotaggi di siffatte misure per la moralità pubblica, giecchè non beste di deplorar l'ozio, ma bisogna studiarne il ripero.

lo scopo di un servizio volontario, a cui si dedicano, e devono attendere al maggior riguardo della persona, e degl'interessi di chi li mantiene (1).

§. 2.

Degli Artisti o eccanici *negozianti-spacciatori*.

CLASSE 1.

*De' negozianti, fabricatori, mercanti, e padroni di negozio all'ingrosso, e con commercio all'estero.*

588. Oltre ciò, che si è previsto nell' artic. 490. fino all' artic. 495. 497. 498. 505. 517. inclusive rapporto i commercianti, tra' quali rientrano li suddetti individui, sono ulteriormente tenuti ai seguenti parziali doveri, atteso il continuo contatto col pubblico, per lo stabilimento del loro spaccio o negozio.

589. Essi non devono esporsi al mestiere, senza conoscerne tutti i rapporti, e senza avere una naturale attitudine, onde non impegnarsi in qualche urto col pubblico (2).

590. Devono aver una sufficiente cognizione, tanto nella corrispondenza, che nei conteggi del negozio, per prevenire i di-

---

(1) CALVINO *lexic. jurid. v. operae. p.* 161. *tom.* 2. „ *Officiales operae dicuntur, qui non in arte ulla certa , sed in patrono, quibuscumque officiis adjuvando versantur, personam ejus, curam, ocium, quietem voluptatemque potissimum attingunt, veluti cum nullo suo detrimento negotia ejus gerendi pergere, cum eo proficiscendi, et similia „ ad L. hae demum* 38. *ff. de oper. libert* „.

(2) Ps. 103. „ Exibit homo ad opus suum et ad operationem suam „ usque ad vesperam „ DE BONIS de humanae vitae statibus Booon. 1620. p. 543. „ Prima mercaturae conditio est, naturalis aptitudo. Cum enim „ non omnes ad omnia facti sint, ne quis vim naturae suae faciat, vires „ suas, indolemque explorare debet ut noscat, an illi arti mercatoriae sit „ idoneus „.

sordini, allorchè si deve dipendere da altri, ò non si può render un conto diretto delle proprie operazioni (1).

591. È necessaria una prudente accortezza, di non trascurare una occasione, che si presenta e che fugge, per aumentare onestamente la propria industria, e riuscir negl' impegni col pubblico (2).

592. Bisogna usare una gran diligenza ed assiduità per accrescere, o mantenere la propria negoziazione, non già per riuscire in un guadagno ingiusto (3).

593. Conviene astenersi da qualunque frode ed ingiustizia nel prezzo, peso, e misura, nè occultare la qualità mediocre o scadente della mercanzia (4).

---

(1) Eccl. 34. 9. 10. „ Vir in multis expertus, cogitabit multa, et qui „ multa didicit, enarrabit intellectum. Qui non est expertus, pauca reco- „ gnoscit „ Aristot. lib. 1. Metereor. „ Experti certius quod intendunt „ consequuntur, quam illi rationem absque experientia tenet „ De Bonis op. cit. p. 545. „ Decet mercatorem literarum non ignarum, et naturali, „ moralique prudentia instructum esse debere: quae ex multarum rerum „ memoria constat, qnae in agendis ut plurimum valet „.

(2) Soleva dire il Card. Pietro Aldobrandini „ L'uomo accorto è si- „ mile ad un cane di buon odorato, che tutto esamina, e nulla gli sfugge „ che lo possa contentare „. E Pittaco, aveva sempre in bocca l'avviso „ „ Bada all'occasione che ha l'ali per fuggirti, e bada al tuo tempo „. E „ Demostene avvertiva i trafficanti ateniesi, dicendo „ Trafficate le oc- „ casioni: è questa la merce più ricca, e la cagione dei stabilimenti „ V. il De Bonis l. c.

(3) Sallust. in Catilin. „ Vigilando, agendo, bene consulendo pro- „ spere omnia cedunt „ Osorius lib. 4. de instit. regis „ Mercator igoa- „ vus magnum lucrum facere non potest „ Pineda in Job. c. 28. v. 8. „ „ Cavenda nimia diligentia, et aviditas, ne mercatorum mens, plus satis, „ lucris, inhians, suffocetur „.

(4) Prov. XI. v. 1. „ Statera dolosa, abominatio est super Dominum: „ et pondus aequum, voluntas ejus „ S. Bernardino da Siena tom. 2. serm. 30 „ Praerogativa foeminae est honestas, religiosi est obedientia, „ theologi, et militum, defensio, sed praerogativa mercatoris est legalitas „ et rectitudo, quam si non servat, non potest esse bonus mercator „ Ved.

594. L'onestà ed il galantomismo per li negozianti non formano soltanto la quiete della coscienza, quanto sono utili per aumentare il credito, e l'avviamento (1).

594. In conseguenza appartiene ai medesimi:

1. Di non proferire mendaci assertive o falsi giuramenti per sostenere le mercanzie (2).
2. Di usare la massima fede nella scritturazione e nei libri (3).
3. Di non imaginare fallimenti dolosi a solo fine di carpire ingiuste composizioni e ribassi dai creditori (4).

---

la L. semper in contractibus de reg. juris, ed i civili commentatori: oltre lo Stracca de mercatura tit. quomodo in causis mercatorum sit procedendum „E s. Tomasso sec. sec. qu. 77. art. 2. 3. „Caveant ab injustitia et fraude in pretio, pondere et mensura, et occulta venalium rerum vitia manifestent, in rebus praesertim, quae emptoribus detrimentum afferre possunt. „ Ved. anche li art. 497. 498.

(1) L. 1. ff. de const. pec. L. 1. ff. de pactis „ Baldo lasciò scritto nel „ cap. ai pro debilitate extr. de off. deleg. „ Bona fides in his valde requiritur qui plurimum negotiantur: Habent ex ea in commerciis et contractibus magnum comodum et utilitatem„.

(2) Lessius lib. 2. c. 42. dub. 9. „ Nec enim a mortali culpa et injustitiae labe excusantur negociatores, qui ut res suas conficiant, contra communem sensum et intelligendi modum mentiuntur, et juramento utuntur „.

(3) De Bonis Tract. de humanae vitae statibus p. 552. „ Ad hanc obligationem spectat ut bona ac recta fide, sine fraude, et mendacio rationum libros conficiant: ad eorum enim statum praecipue pertinet adversaria et codicem habere: sunt autem adversaria libelli, in quibus mercatores, rationes accepti et expensi sine ordine, et memoriae tantum causa negligenter conscribunt: codex vero liber est, in quem rationes exactionesque diligentissime praescriptae referuntur, et ad aeternam rei memoriam asservantur, de quibus meminit Cicero in orat. „ pro Rosc. Amer. „ quibus tabulis si juste ac rite confectae sint, plena habeatur fides. „ Vid. Nic. Genuam de script. priv. tit. de libris mercatorum.

(4) V'ha una costituzione della S. M. di Pio V. che comincia *Postquam eousque*, con cui si pronuncia contro i mercanti e negozianti, che fanno tali intrighi e bancarotte dolose, la pena dell'ultimo supplicio. V.

4. Di non esaggerare oltre il dovere la qualità delle proprie mercanzie e biasimare le merci altrui (1).
5. Negli oggetti, in cui la fattura, o il prezzo d' affezione è molto superiore alla materia, regolarsi a domandare un prezzo tale, che si chiami giusto, avuto riguardo alla pubblica estimazione, ed alla perdita che potrebbe fare il compratore nella rivendita (2).
6. Evitare ogni genere di monopolio, ma quello in specie che contiene una aperta congiura contro gl'interessi

---

il Naldi in *pract. qu. v. mercator*, e lo Straeca *tract. de decoctoribus* num. 3. Veggansi su ciò le leggi commerciali.

(1) Il poeta Orazio ne' tempi suoi criticava queste improbe esagerazioni, dicendo:

„ *Multa fidem promissa levant, ubi plenius aequo*
*Laudat venales, qui vult extrudere merces* „

E non lice esagerare le proprie al disopra delle merci altrui „ De Bonis op. cit. p. 552. „ Ad hoc idem officii genus, illa obligatio refertur, „ ne nimia vendendi et nummos comparandi cupiditate allecti, blandilo- „ quis verbis emungant, eblaudiantur, et plus justo merces commendent. „ Familiare enim est hoc vitium, et apud illos hoc malum invaluit, ut „ sua laudent, et aliena improbent „.

(2) S. Tomasso *sec. sec. qu.77. art.* 1. saggiamente osserva, che quando non v'è una tassa o tariffa approvata, ove si stabilisca un prezzo giusto che chiamasi naturale, non può il negoziante oltrepassare il prezzo, che chiamasi rigoroso. E questo lo deve misurare non dal capriccio, ma dal valor di piazza, che suole alzare, o ribassare secondo le circostanze. In tal modo si osserva possibilmente la giustizia, ne accaderà un gran danno all'acquirente in caso di rivendita. Ed il De Bonis *l. c.* „ Quando prae- „ tium a lege vel magistratibus non est taxatum (quod a doctoribus na- „ turale dicitur), rigidum excedere non debet. In rebus autem quae ad „ splendorem et luxum faciunt, nisi appareat aliquis communis valor, ut „ in lapillorum et statuarum venditione, justum pretium esse illud, quod „ remota fraude reperiri potest. Res enim tanti valet, quanti vendi po- „ test „. Veggasi su quest'articolo un trattato utilissimo intitolato „ *De traffichi giusti ed ordinarj, alla pag.* 16. *cap.* 6. „ *Quale sia il prezzo giusto delle merci?* „ di Tomasso Boninsegni, recato alla versione italiana da Vitale Zoccoli Venezia 1591. in 12. presso *L'Angelieri*.

del pubblico, vale a dire di concertarsi insieme con altri negozianti, per mantenere i generi ad un prezzo indoveroso, ed eccessivo, che non potrebbe sperarsi senza tal monopolio, come pure di andare incontro ai venditori per incettare l'intera mercanzia, o convenire una privativa d'incetto, col fine di angariare il pubblico, ed ottenere un eccessivo ed illecito guadagno, senza alcun ragionevole rischio o motivo (1).

7. Nè per crediti del negozio, nè per mercanzie levate pretendere usure, ed illecite estorsioni (2).
8. Trafficare con destrezza ed industria, ma non usar mezzi illeciti, per giungere allo scopo del guadagno (3).

---

(1) Prov. 11. v. 26. „ *Qui abscondit frumenta, maledicetur in populis: benedictio autem super caput vendentis* „ *L.* 1. *cod. de monopol. L. justissime* §. *proponitur ff. de aedil. edicto* „ Dottamente il Da Bonis *l. c.* ricordando tre generi di monopolio, così dice „ Ad monopolium autem „ primum spectat, primo ut cum v. g. aliqui mercatores merces asservant, et „ conveniunt, ut nonnisi eo pretio quod ipsis videtur, vendere nolint. „ Secundo cum duo vel tres mercatores, merces vel frumenta deferenti- „ bus obviam exeunt et emunt, ut carius deinde vendant. Tertio cum „ quis a principe privilegium impetrat, ne certi generis merces ab alio „ quam ab ipso, cum notabile populi detrimento vendatur. Proinde isti „ pubblica gravia damna invehunt, et gravissime peccant, et his a quibus „ extorserunt, restituere obligantur ait Lessius lib. 2. de just. et jure, ubi „ late agit de monopolio „ Ved. l'art. 531.

(2) Id. *p.* 555. „ Caveant mercatores ab usura manifesta et palliata, „ a cambiis siccis et iniquis abstinere: Et tanta quippe est hodie quo- „ rumdam mercatorum iniquitas, ut admodum difficile sit ad christianae „ legis praescriptum eorum fallacias et impias regulas, cambia, census, „ usuras, extorsiones, et involationes deducere „.

(3) Dicea il filosofo Chilone „ È sempre meglio soffrire un danno „ che godere un lucro mal acquistato. Del primo ti rattristerai una vol- „ ta sola: del secondo ne avrai sempre rimorso „ E l'Eccl. cap. 13. v. 30. „ Bona est substantia, cui non est peccatum in conscientia „ Il De Bonis l. c. „ Christianus mercator, propria aestimationis cupidus in omni actio- „ ne, praesertim negotiatione ineunda, non solum finem, qui ad illam mo-

Qualora i padroni e negozianti di questa classe, allo spaccio commerciale o mercantile che chiamasi *all' ingrosso*, uniscano ancora lo spaccio *in dettaglio*, sono tenuti ai doveri ulteriori della seguente classe.

Classe 2.

*Degl' artisti esercenti le arti manuali in dettaglio, sopra oggetti indigeni e necessarj alla vita, e che non esiggono comunemente corrispondenza commerciale.*

596. Gl'individui di questa rubrica detti ordinariamente artisti e manuali con bottega o negozio aperto, tanto cioè li venditori di generi commestibili, che li artisti manuali di mestieri inservienti alla vita, de' quali, i più precipui sono enunciati nella nota dell'art. 539., sono insieme tenuti all'adempimento degli articoli 497. 498. 499. 505. 517. come pure 589. 594. 595. 596. (1).

597. Siccome questi artisti più che quelli occupati al commercio, e regolati da leggi commerciali, hanno particolari forme regolamentarie, che si appellano *statuti* (2) e che pro-

---

,, vet animadvertere debet an justus sit', et divinae legi consonns, sed ,, etiam ad media et rationes, quibus negotinm conficitur, an legitima ,, sint, respicere oportet ,,.

(1) De Bonis l. c. p. 563. ,, Artificum conditiones eaedem esse po- ,, terunt, quae mercatoribus assignantur ,,.

De' statuti dei corpi d'arte.

(2) Le corporazioni di artisti, esistevano tra i greci, ed i romani. Ved. Joh. Ottonis Taboris *Tractatuum* vol. 2. *de collegiis artificum etc. Lipsiae* 1718. *in fol.*, lo Sponio *in miscell.*, e Bajero *de collegiis opificum*,, E siccome non v' ha ristretta corporazione che non abbisogni di leggi statutarie e di magistrati, come dei *fratelli arvali* prova dottamente il Marini ne'suoi *atti, e monumenti de' fratelli arvali tom.* 1. *p.* 568., e seguenti; così le iscrizioni molte del Gautero, del Muratori, ed il Ludwig *reliquiae mss. codicum*, il Fantuzzi ne' monumenti Ravennati, Desidario Spreti nelle sue

vedono in dettaglio anche ai loro doveri ed alla loro condotta morale, così sono tenuti all'osservanza esatta di tali disposizioni, nei rapporti d'arte e di condotta morale (1).

---

iscrizioni Ravennati diffusamente illustrate, ed altri insigni scrittori, rammentano i statuti degli artisti anche prima dell'epoca di Carlo Magno, e ricordati ne' suoi capitolari. Li statuti sono stati riformati a seconda delle circostanze, ma sempre hanno formato una legislazione parziale e rispettata dagli artisti, anche soggetta a comminazioni penali. Fin dal pontificato di Calisto III. si ricordano le sanzioni ossia approvazioni in forma specifica, perchè interessava ai pontefici d'incoraggire queste leggi statutarie. Una gran moralità non solo, ma un dettaglio di doveri, insieme ad un grande apparato di prudenza civile si scuopre in questi statuti, formati per lo più dall'unione degli uomini più stimati. Il ch. sig. marchese Luigi Manini nella sua biblioteca privata, possiede una raccolta insigne e preziosa di questi statuti. Ogn' arte anche oggidì ha il deposito e cognizione de' proprj statuti.

E qui non posso dimenticare come il co. Pietro Verri riverito economista, nel suo trattato *dell' Economia politica* Milano 1781. p. 220. parla con molto mal' umore de' statuti delle corporazioni, e discende a narrare gli abusi di tali corporazioni, le loro tasse, le loro liti, e talvolta (sono le sue parole) ,, *l' espilazione de' piccoli magistrati di quelle ridicole* ,, *repubbliche, rivalità, odj, guerre contro chiunque ardisca d' essere più* ,, *esperto, o più industrioso, un spirito di lega e monopolio che li anima* ,, *per stringere nel minor ceto che possono l' utile del loro commercio* ,,.

Io concedo che taluni membri di tali corporazioni siansi aggravati con una cattiva condotta, come accade in taluni membri delle confraternite. Ma lungi di esser ciò una colpa de' statuti, è piuttosto una conseguenza della loro inosservanza, e che si è trasandata nelle corporazioni quella disciplina e vigilanza ch' è l'unico sistema conservatore di ogni corporazione. Il co. Verri ch' è un egregio dipintore di costumi e di sentimenti, mai attingendo i suoi colori dagli altri autori, ma dalla sola forza del suo talento, ha talvolta trasceso nel colorito, cambiando con la verità, un semplice apparato della propria fervida ideologia. Pur troppo è questo il difetto della maggior parte degli *economisti,* che rientrano nella falange più eletta dei *progettisti*, i quali sono troppo amanti della propria ideologia.

(1) Prov. 7. v. 8. 9. ,, *Fili serva legem . . . Liga eam in digitis tuis, scribe illam in tabulis cordis tui* ,, Id. 28. 7. ,, *Qui custodit legem, filius*

598. Gli artisti e manuali sono vietati di prorogare il loro lavoro nell'ingresso delle feste comandate, ad onta di qualsivoglia pretesto, la qual disposizione comprende singolarmente quei mestieri, dove tal abuso intollerabile viene coonestato col pretesto di una malintesa consuetudine, come fanno molti sartori, sartrici, modiste, calzolaj, barbieri ed altri simili, che restano non ostante compresi sotto il divieto, altrimenti oltre la delinquenza morale in faccia alla religione, sono minacciati di subire la più umiliante degradazione di stato e di condizione. La responsabilità di quest'articolo riguarda in specie li padroni di bottega, molti de' quali non lasciano ai giovani, neppur il tempo sufficiente, per adempire il precetto (1).

---

*sapiens est* „. Per conoscere inoltre i difetti parziali di questi artisti dal che si ricava la distinta de' loro parziali doveri, giovi scorrere l'opuscolo intitolato „ *Compendio di cognizioni utili ai bottegaj* „ Roma 1830. presso *Ajani*, specialmente pag. 128. „ ivi „ *Bontà delle materie prime* „ p. 121. „ *Qualità delle buone droghe, tele, panni e tinture* „ pag. 139. „ *Inganni tesi dai negozianti, dagli artisti, e dai bottegaj* „ pag. 145. „ *Pesi e misure* „.

(1) Cap. 1. *extrav. de feriis* „ De Bonis *l. c. p.* 170. „ *Artificum obligatio est, ut dies festos ab ecclesia indictos colant, ut videlicet sacris intersint, et a servilibus operibus abstineant. . . Praeter enim lethalem noxam; diversis infortuniis saepius divexantur, ita ut misera paupertate sordescere cogantur, ut probat card.* Paleott. *in synodo Bonon. part.* 6. *tit. de dierum festorum observatione* „.

Vi sono non ostante alcuni teologi tolleranti che concedono molto ne' giorni festivi come il Laymanno *in theol. mor. lib.* 4. *tract.* 7. *cap.* 7. in cui concede ai sartori di lavorare „ *pro properis sponsalibus et pro aliquo funere* „ cioè per sposalizj o per qualche funerale. È più tollerante il Diana *part.* 4. *tract.* 4. *resol.* 62., ch'estende la concessione di poter talvolta lavorare nella mezzanotte del dì festivo „ *ut promissas perficiant vestes* „ cioè per esser puntuali di fare i promessi lavori, nè si rammarica quest'autore dei calzolaj che sostituiscono il *lunedì* alla *domenica* per la maggior parte.

È dovere de' confessori e teologi dotti e prudenti lo giudicare il sentimento di questi tolleranti, e giovi sottoporre la riflessione, che ne' dì festivi introdotti dalla chiesa posteriormente alla *domenica*, potrebb'esser

599. Tanto meno è lecito ai suddetti d' impiegare le feste, non in atti di religione, ma in ebbrezze, stravizj, libertinaggio ed altri disordini, sù di che spetta una rigorosa vigilanza alla polizia, poichè la *demoralizzazione* genera i delitti, e ridonda a carico dell' ordine politico (1).

---

dispensato *il caso d'urgenza* con minore esame, ma nelle domeniche succedute al sabato, e designate nelle tavole immutabili del decalogo, sogliono i prudenti ministri della chiesa con serio esame, e maturità maggiore dispensar l'osservanza, dovendo avere in considerazione l'esempio del vecchio testamento, in cui lo stesso Dio, vindice ed interpetre della sua legge, fece lapidare quel misero che recava il fascio di legna nel dì festivo, designato allora nel sabato. Poteva quel misero, anche nei tempi dell'*Esodo* allegare la necessità scritta nel diritto naturale positivo, ossia l'urgenza di cuocere il pranzo alla famiglia, o difendersi dal freddo, ma il sommo giudice non ammise questa difesa. Le superstizioni incredibili che usano oggidì gli ebrei per esentarsi nel sabato da ogni sospetto di opera servile; li rigori inauditi e minaccie de' tulmudisti e de' rabbini per impedir anche di accendere il fuoco nel sabato, sono tanti documenti del terrore che ispirò Dio alla nazione ebraica, nel condannare a morte l'uomo del fascio di legna, e sono vive tradizioni di questo giudizio dell' Altissimo. Ora tanti malfondati mezzi di scusa (che sogliono attendersi da molti senza esame e con soverchia benignità) potranno menarsi buoni oggidì dai ministri della chiesa, che giudicano in nome di quel medesimo Dio, ed in una materia che non può trasportarsi *al rapporto ceremoniale*, ma solo al *rapporto positivo?* Nè sembra dissentire da questa distinzione e da questi principj il dotto Benedetto XIV. nel suo trattato *De festis* ,,. E veggasi inoltre l' erudito Giornale Ecclesiastico *tom.* 3. *n.* 31. *tom.* 4. *n.* 4. *e seg. tom.* 7. *n.* 1. e *seg.* Roma *presso Zempel* 1788. *al* 1792. Il dotto ab. Cuccagni pubblicò l'indice generale a tutto il 1793. in fol. presso il suddetto.

(1) Deplorava Seneca negli artisti questi medesimi disordini nel *lib.* 1. *de benef.* ,, *Ecco* (dicea) *in costoro il furor de' conviti, ecco il loro concorso alla taverna, ch'è la sordida cloaca de' loro guadagni: ecco l'ebrietà, che si trasmuta in valore di bere assai: essi si rivestono e si puliscono per tal'impresa, non conoscendo d'aver un animo lordo e deturpato: ma spetti ai magistrati di spedir censori nelle taverne, per impedire siffatti disordini* ,, Giovi anche dedurre per istruzione altrui la viva descrizione, che fa il sullodato De Bonis *l. c. pag.* 571. in questi termini ,, *Quanto mai è deplorabile l' abuso degli artisti e manuali ne' giorni festivi di abandonarsi ad ogni sorte di eccessi, invece d'implorare dal cielo la benedizione del-*

600. Neppur è lecito profittare di un luogo sagro e molto meno della chiesa, per concertare interessi che riguardano il loro mestiere (1).

## CAPO XIV.

*Disposizioni eccezionali.*

601. Vi sono alcune classi *anomale* d' individui, che non possono entrare nella partizione e classificazione delle superiori rubriche per la varietà de' loro rapporti. Queste classi di eccezione sono 1. *Li stampatori, venditori di rami, libraj, litografi* ed arti annesse. 2. *Li giornalisti e redattori di giornali* 3. *Li cacciatori e pescatori*. 4. *Li forastieri* che

---

*la providenza. Lo che i vescovi, ed i civili magistrati sono tenuti d'impedire con tutt'i mezzi coercitivi: posciachè di troppo trionfò un tal abuso ne' miseri nostri tempi, in cui le taverne succedono ai luoghi sagri, che dovrebbero frequentare gli artisti. Ivi si ordinano pasti abondanti con sontuosità superiore alle loro forze. Tutta poi la loro divozione consiste nel rivestirsi con abiti nuovi e sfarzosi, talvolta prestati dagli ebrei, e pavoneggiarsi per le strade e per le piazze in foggia ridicola: di poi radunata la turba de' pessimi compagni, si rientra alla taverna, e quivi con sproporzionato vitto e quantità di vino, si distrugge tutto il prodotto guadagnato nella settimana . . . Ed intanto le disgraziate mogli, li sventurati figli ristretti nella misera casa, mangiano il pane del dolore ! ! !: le quali rimostranze sono dirette ai magistrati, se gl'interessa di conservar l'ordine, la moralità, e la pace domestica nel principato* „. Fin qui l' autore lodato.

(1) Cap. *decet de immun. eccles. lib.* 6. V'ha la costituzione di s. Pio V., che comincia „ *Cum primum apostolatus* „ che tende a reprimere tal abuso, dicendo „ *Non esser da tollerarsi l'abuso introdotto nelle chiese, e ne' cimiterj, ove nel tempo de' divini uffizj, li negoziatori si danno concerto per patteggiare, e discorrere dei loro traffichi ed interessi* „ Ed il cap. *error dist.* 83. respinge tutta la responsabilità di questi disordini sopra i vescovi, li parrochi, e li custodi delle chiese, che vivono in una colpevole incuria d'impedire tali abusi, e non si muovono all'esempio del Redentore, che usò la sferza, per espellere i rivenditori dal tempio.

percorrono il mondo e trovansi in esteri stati. 5. *Li custodi, e depositarj* pubblici e privati.

Sezione 1.

*De' stampatori, libraj, venditori di rami, litografi ed arti annesse.*

502. Il ceto degli stampatori, libraj, venditori di rami, e litografi si suddivide in classe di proprietarj, e classe d' inservienti, quali sono i compositori, li torcolieri, li ministri, e simili.

Sono compresi nella stessa rubrica quei *cartolaj-negozianti*, che specialmente commettono all' estero articoli di lusso in *rami, litografie, libri, almanacchi, costumi, cartonaggi, emblemi*, ed altri titoli di moda che provengono dall'estero.

Ambedue le classi, cioè li *proprietarj* e gl'*inservienti*, conservano nella società un *rapporto d'arte*, ed un *rapporto politico*, per cui i loro doveri sono complicati, e rientrano sotto una rubrica di eccezzione.

Nel *rapporto d' arte*, sono applicabili i doveri analoghi e previsti nell' art. 497. 498. 499. 505. 517. 589. 594. fino al 597. inclusive, con le respettive note. Sono inoltre tenuti gl' individui suddetti ad una stretta dipendenza dai loro particolari superiori o magistrati, a forma delle respettive leggi, regolamenti, e statuti, e sotto le pene già comminate nelle loro infrazioni.

Nel *rapporto politico*, collegati essendo li suddetti con la moralità e con l' ordine pubblico, sono tenuti ai seguenti doveri:

1. Non devono tradire nè violare l' interesse degl' autori, e de' committenti, communicando e propalando clandestinamente ad altri con speculazione d' interesse li così detti stamponi o prove di opera qualunque, prima della consueta pubblicazione, ma devono conservare scrupolosamente il segreto, e dipender dalle istruzioni dell' autore, poichè occasionando de' danni, per malizia o negligenza colpevole, e turbando in tal modo la pubblica fede, sono tenuti ai danni per di-

sposizione di ragione ad onta di qualsivoglia pretesto (1).

2. Non devono offendere in verun modo la religione, il costume, ed il governo, con la diretta stampa e propagazione di articoli osceni, illeciti, o sospetti, nè violare le leggi di stampa (ove sono stabilite, com'è in Roma presso il Magistero del S. P. Apostolico) ch' esiggono l'autorizzazione superiore tanto per la impressione, quanto per la pubblicazione di opere e di rami, poichè oltre le pene parziali, subentra la vigilanza di polizia ed il tribunale di correzzione per farli rientrare ne loro doveri (2).
3. La suddetta disposizione è applicabile inoltre in caso di connivenza, scienza colpevole, e contrafazione di data o di edizione, qualora si contenga in ciò un malizioso disegno (3).

Li legatori di libri, e di rami, compresi i cartolaj, sono nel rapporto d'arte soggetti alle citate disposizioni; ma sono nel rapporto politico considerati complici di tali infrazioni nel foro esterno, qualora si provi ne' medesimi d'aver spacciato con specula-

---

(1) Cap. ult. extrav. *de injur. et damno dato* „ *Si culpa tua datum est damnum, vel irrogata injuria, sive aliis irrogantibus, opem forte tulisti, aut haec imperitia tua, sive negligentia evenerunt : jure super his satisfacere te oportet : nec ignorantia te excusat, si scire debuisti ex facto tuo, injuriam verisimiliter posse contingere, vel jacturam* „ E nulla differisce una tal speculazione dal dolo, secondo Labeone *L. 1. de dolo malo*, altro non essendo il dolo, che *omnem calliditatem, fallaciam, machinationem ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum adhibitam* „.

(2) Ved. il sig. Muyart de Vouglans il gran collettore delle leggi criminali di Francia pag. 91. „ *Dei delitti contro la polizia dello stato* „ ed il medesimo *autore* nella confutazione al *Trattato sulli delitti e le pene*, che trovasi in fine della collezione. I principj e le leggi allegate da quest' autore sono applicabili in ogni stato.

(3) Il caso di connivenza, scienza colpevole, o data falsa, aggiunge la *machinazione* di un dolo, e rende sempre più responsabili gli agenti secondo i principj della nota all'art. precedente.

zione d'aver commesso articoli pericolosi o sospetti, o siavi almeno una scienza colpevole, non deuunciando il malfatto ai superiori immediati: sono responsabili nel foro interno, qualora sussista questa scienza, ma non possa costare alla publica autorità (1).

### Sezione 2.

### *De' giornalisti e redattori di giornali.*

603. Li giornalisti e redattori di giornali, benchè abbiano una speculazione mercenaria, tuttavia non appartengono alla classe degli artisti (2): ma essendo collegati con l'opinione pubblica, sono tenuti ai seguenti doveri:

1. Non offendere la religione dello stato.
2. Promulgare il costume, ed i principj costitutivi della forza morale:
3. Interpretare la libertà della stampa (ov' è permessa) con la clausola sott' intesa d'una condotta soggetta agl'interessi della religione, e del governo, usando ogni libertà di espressioni per favorire l' ordine pubblico stabilito, non per disciolglierlo, per fugare l' anarchia non per eccitarla, per combattere le associazioni viziose, non per sostenerle (3).

---

(1) Cap. *facientes dist.* 86. „ *Negligere, cum possis perturbare perversos, nihil aliud est, quam fovere: nec carent scrupulo consensionis occultae, qui manifesto facinori desint obviare* „ Ved. la legge *Quoniam multa facinora* Cod. *ad L Jul. de vi publica*, ove si dispone che tutti quelli i quali per loro ufficio, arte, o mestiere, possono impedire un publico male e non lo impediscono, sono soggetti alla complicità, ed alle pene.

(2) Ved. la mia lettera, *Sull'origine de' fogli pubblici*, Roma Salviucci 1825. È interessante su tal articolo l'opuscolo ossia *brochure* del celebre Ab. De Pradt „ *Sulla stampa e sul giornalismo* „ Parigi 1833. in 8. Può esser quest' opuscolo il manuale de' giornalisti.

(3) Così consigliava il memoriale cattolico di ordinare per bene del regno, nel *maggio* 1825, esponendo il rapporto del ministro dell'interno che dal 1817., a tutto il 1824., la libertà della stampa, avea drizzato con-

Le infrazioni di tali doveri spettano esclusivamente alla vigilanza ed alta polizia dello stato (1).

### Sezione 3.

### *De' cacciatori e pescatori.*

604. Li cacciatori e pescatori, di cui è necessario ed utile di rintracciare le primitive nozioni (2), rientrano parimenti sotto una disposizione eccezionale, poichè rimontano al primo

---

tro il trono e l'altare 3, 341, 400. volumi, con disfatta della morale e della politica, predicendo altrimenti, che il re di Francia, avrebbe veduto inghiottire il suo trono dalla *rivoluzione*. Mr. le Maistre nelle sue *veglie* di *Pietroburgo* fece lo stesso vaticinio.

(1) Ved. il citato Muyart de Vouglans sulli processi, abusi, o delitti in materia di *giornalismo*, di competenza *dell'alta polizia*. Ed è cosa troppo evidente, poichè la libertà della stampa nel senso *antimorale*, tende alla demoralizzazione dello stato, ossia a svellere la base più ferma ch' è la *forza morale*, senza la quale reagisce la stessa *forza materiale*: nel senso poi detto *del movimento*, la libertà della stampa è la molla organica della ribellione e della cospirazione contro il governo costituito, dimodochè se questo governo fosse pur nato da una rivoluzione, siccome per natura dee tendere al fine *della consolidazione*, non può ammetter giammai il principio sovversivo e reagente della libertà della stampa. Quindi dee contrariarsi nella politica ed alta polizia di qualunque governo, come fece Bonaparte che proibì la ristampa di Voltaire, e sequestrò la libertà della stampa.

Escursione sulla Caccia.

(2) Se noi rimontiamo all'origine del mondo secondo la Genesi, che rammenta i tempi di Nembrod, noi non vedremo nella caccia un arte o professione lodevole, ma una prepotenza che insidiava la sicurezza degl' uomini pacifici, quanto quella delle belve, e perciò *Nembrod* fu rigettato da Dio. Anche Ezechiele 32. 30. minaccia, che „ *universi venatores* „ siano eguagliati al *Principe dell'Aquilone*, per indicare la persecuzione e l'esterminio contro Isdraele. Tali erano le frasi de' libri santi. Questi cacciatori assuefatti alla carnificina, alle sorprese, alle insidie, all' abbrutimento di una vita errante, indipendente, armata, non potevano adattarsi al diverso genere di vita di pacifiche famiglie e città. Esau' dovette separarsi da Giacobbe, e chiamossi „ *pessimus, quia venator* „ Cap. *Esau distinc.* 86.

stato naturale dell' uomo, e si riconoscono di remoto rapporto con lo stato costitutivo della vita civile, per cui non

---

Un popolo intero di cacciatori poteva sussistere però con le stesse abitudini, con le stesse difese, ed ammaestrato con li stessi principj. Perciò sia che l'America e gran parte dell'Indie orientali, formassero un di col nostro, un sol continente, sia che l'isola *Atlantide*, di cui dopo Platone hanno tanto e poi tanto ragionato i dotti ed i dottissimi, senza conclusione positiva della sua stessa esistenza, abbia somministrato una comunicazione contioentale, sembra certamente che la razza di *Nembrod* e di *Esaù* trasmigrasse in quei remoti paesi, ed ivi formasse intieri popoli di cacciatori. Era per questi la caccia, quel ch'è per altri il commercio, gl' impieghi, l'agricoltura, la sussistenza, l'unica occupazione. Religione, divinità, premj o pene della vita futura, speranze e vicende della vita mortale: tutto si aggirava sul tema unico della caccia. L'arco e le freccie, la cognizione degli animali, de' boschi, delle sorprese, erano tutti i beni, tutti gli istromenti, tutta la letteratura di questi popoli. Tali furono trovati nelle prime scoperte i popoli dell'Indie e dell'America, non esclusi i popoli del Nord e dell' Islanda che veneravano Odino, e Freja come attestano il La Harpe e tutti li collettori generali de' viaggi, tra quali i più antichi e sinceri che riferiscono le prime scoperte, come *Beniamino di* Tudela, N. Ascelin, *Guglielmo de* Rubriquis, Marco Polo, Haitone, Gio. de Mandeville, Ambrogio Contarini che sono riuniti nella raccolta di *Bergeron* in due vol. in fol. a l'Aja 1735.: così la raccolta de' viaggi antichi stampata a Parigi 1674. in 4., la raccolta de' viaggi di Mendelslo redatta dal celebre *Oleario* e publicata dal sig. Wicquefort *Amsterdam* 1727.: il Nieuhovio nella sua legazione alla Cina e Tartaria: di poi tutti gl'istorici delle nuove scoperte, tra cui figurano i nomi di Las Casas, Garcilasso de la Vega, Marmontel, Robinson, Raynal, l'anonimo *Gazzettiere americano* e pel settentrione Snorrone Sturlesonio, Gio. Finnes, *Engelberto* Kempfero, *Gio. Pietro* Ancarrsen, Il Bayero, lo Scarffero, ed Ario Thoroilsæ con Arngrino polistori dell'Islanda, ed altri molti.

Tutti questi popoli non decamparono dallo stato di caccia, chè quando sortirono dallo stato naturale, per entrare nello stato civile. Fu allora che la prima occupazione restò quasi dimenticata e negletta.

Difatti la storia greca e la romana che descrive delle proprie nazioni uno stato di civilizzazione più perfetto, non dà sulla caccia antica veruna notizia interessante. Percorrendo curiosamente Senofonte *de instit. Cyri p.* 5. 6. 59. 60., Id. *de Venat. p.* 972. *e seq.*, il Rollin *Hist. anc. tom.* 3. *p.* 46. 47., Il Montfaucon *antiq. expliq. tom.* 3. *p.* 318. *e seq.*, Le Memorie d...

hanno una classificazione marcata tra gl' individui addetti a professioni, o mestieri.

---

*accademia d'iscrizioni e belle lettere, tom. 6. p. 743. 744. e tom. 9. p. 152.*; Noi vediamo rammentata la caccia con una vera indifferenza e forse con disprezzo. Appena possiamo contare uo qualche lusso sopra i cani da caccia, di cui la storia ci ha conservato qualche nome, e sull'uso di mantenere dei falchi, de' sparvieri, e degli avvoltoj, come più raramente rammentano Aristotele, Appiano, Marziale, e Firmico Paterno. Il solo Ctesia *di* Gnido narra che i Pigmei cacciavano per i lepri e le volpi, non già co' cani, ma con i corvi, con le cornacchie, e con le aquile, lo che merita un qualche esame.

Finalmente i romani (narra lo stesso Marziale e poi Sallustio) dimostrarono che la caccia lungi di albergare tra i mestieri, si aboliva nel suo uso, a misura d' una più estesa e complicata civilizzazione. I romani appunto coodaonarono la caccia al disprezzo, e caricarono i soli schiavi di esercitarla per loro servizio.

A misura poi che la civilizzazione retrocedeva, e la nazione abbrutiva, e si accostava alquanto allo stato naturale, succedeva all'ozio ed alla disoccupazione, la passione della caccia, come vediamo ne' bassi tempi della Francia che si segnano sotto la seconda razza, in cui la nobiltà francese oziosa, disoccupata, ed in epoca di abbrutimento per le scieoze, marciava *in equipaggio da caccia*, non avendo altro esercizio, e rendeva non poco incomodo ai luoghi abitati ed alle campagoe, sortendo aocora da questo pericoloso equipaggio non pochi cavalieri erranti, che davano caccia alle damigelle, o le contendevano assai più delle belle cerve. I costumi d'oggidì non conservano questi clamorosi apparati di caccia che per alcuni monarchi o persooaggi d'aotica graodezza, non taoto per geoio del secolo, quaoto per lusso o per retaggio di avita magoificenza. I privati cittadini (meno alcuni pochi speculatori che vi traggono un qualche profitto) non si occupano della caccia che per qualche ora, essendo quest' uso tornato in uoo stato d'indifferenza.

Bastino questi cenni al filosofo, per indicare l'iodole vera e la natura della caccia, in ordine allo stato naturale, e civile dell'uomo.

### Escursione sulla pesca.

L'oggetto della pesca differisce alquanto dalla caccia, perchè i pesci formano un principale alimento dell'uomo, e perchè i mezzi sono più facili, e perchè gl'istromenti della pesca sono più semplici ed innocenti, nè possono fornir verun espediente di prepotenza e di offesa. Quindi tutti i

605. Ciò non ostante, sopragiunto lo stato sociale, e potendo la licenza ed il numero degl' uni e degl' altri, recar un sover-

---

scrittori di scoperte, rilevano che molti popoli si dedicavano alla pesca, non per lusso, per fasto, o prepotenza, ma per necessità della vita.

Peraltro tra tutti i popoli conosciuti, non v'ha che i cinesi, presso i quali la pesca supplisca direttamente all'industria. Giovi per diletto di tradurre un articolo del dotto sig. F. D. Aynes nel suo nuovo dizionario geografico *tom.* 1. *a' Lyon chez Rusund art. Chine p.* 461 „ Un numero „ considerabile di cinesi e per così dire la popolazione, nasce, vive, e muore „ sopra le acque, senza mai aver posato il piè sulla terra ferma. Tutti i „ viaggiatori hanno veduto con la più grande sorpresa, l'immensa quantità d'*yachts* ossia battelli piatti, che cuoprono i laghi, le rive, ed i canali . . . La pesca supplisce alle produzioni della terra, e la natura ha „ creato in queste contrade un buon animale che fa le veci di cane da „ caccia, cioè il *leu-tsé* o *cosmorano pescatore*, che si avvezza a tuffarsi „ nell'acqua, ed attrappare con il becco il pesce più grosso. Allorchè la „ luna ritrovasi sull'orizzonte, s'impiega un'altra industria. Si adatta alla pesca dal *canot* una lastra bianca e verniciata. Il riflesso delle onde „ tremolanti, attira il pesce a sollevarsi verso la lastra, ed allora cade in „ gran quantità nelle reti industriosamente disposte „. Fin qui il signor Aynes. Ma sempre è vero che presso i cinesi e simili popoli pescatori, non è la pesca un arte per negoziare, ma l'è una industria suggerita dalla necessità, come la coltivazione della terra.

Perciò la pesca più facilmente potrebbe ascriversi tra le arti, se le capanne de' pescatori ne' nostri paesi potessero stabilirsi come le case delle città: ma l'incostanza dell'elemento, la contrarietà de' tempi, la scomparsa totale del pesce da una spiaggia, la necessità di stare in mezzo a mille pericoli con barche pescareccie come i popoli pescatori, non han mai stabilito tal mestiere siccome definitivo, ma soltanto eventuale, poichè di qui ebbe origine il proverbio „ *de alea et jactu retis* „.

Le sole pesche periodiche de' baccalari, tonni, anguille ed altri pesci che si salano, potrebbero formare una eccezzione per quei mesi soltanto in cui dura il passo ed il pericolo: ma oltre che questo pericolo è sempre incerto, si deve osservare che i pescatori o uomini di mare che si adoprano alla pesca, e di cui qui si ragiona soltanto, sono piuttosto in tali paesi mercenarj che artisti, e sono mantenuti come semplici servi e giornalieri dai negozianti e commercianti di questi generi, a proprio conto.

chio incomodo alla cosa pubblica, vennero soggetti a diverse leggi regolatrici che costantemente prescrissero alcuni necessarj doveri (1).

606. Appartiene ai cacciatori:

1. Di non trasgredire il divieto di cacciare in luoghi religiosi, pubblici, o privati dov' è interdetta la caccia per diritto d' immunità, e per rispetto delle altrui proprietà (2).

---

L'antichità riferisce assai poco sulla pesca, perchè gli antichi pescatori erano presso a poco, siccome a di nostri. Le barche pescareccie, e la pesca de' tonni era egualmente cognita ad Eliano, il quale aggiunge che il Pò venendo incrostato dal ghiaccio, si facevano dei buchi, e di lì si traevano i pesci con l' amo, come il secchio che si trae da un pozzo. Plinio parla del grande ajuto che davano i Delfini nella pesca che facevasi in un gran stagno di *Linguadoca* nella provincia di *Narbona* presso *Nimes*, e qualcha altra notizia fornisce il Montfaucon *antiq. expliquée tom.* 3. *pag.* 331. 331.

(1) L'antichità stessa conobbe la necessità di queste leggi in ordine alla caccia. Solone fu costretto di proibirla agli ateniesi, come fomite della dissipazione, e dell' abandono delle arti meccaniche. Il dotto Sabbatier nel suo dizionario per l'intelligenza degli autori classici *tom.* 10. *p.* 463. *Paris* 1781. *in* 8. dopo aver raccolto la necessità di queste leggi da tutte le nazioni, conclude „ Non vi è alcun popolo, che non sia stato costretto „ di reprimere con le leggi il furore della caccia: ora, la necessità di pro- „ mulgar leggi, è sempre una cosa fastidiosa, poichè suppone delle azio- „ ni cattive, o riguardate come tali, e dà luogo ad una quantità d'infra- „ zioni e di castighi „. Quindi è, che „ *Moribus hodiernis jus venandi inter regalia recensetur, et competit ex concessione* „ Ved. Gailius *lib.* 2. *obs.* 66., Jacobus de s. Georgio *tract. feudorum* §. *et cum in venationibus num.* 9., *Sebastianus* Medices *de venatione, aucupio et piscatione p.* 1. *qu.* 11., Ahaswarus Fritskius *Corpus juris venatorium p.* 1.

(2) *L. unica cod. de venat. ferarum. L. Qua vulgo dig. de aedilitio edicto.* Certamente tra i romani si estinse quasi l'uso della caccia con la stessa religione, poichè sebbene *Diana* fosse la dea della caccia, pure non permettea di cacciare a profani, ne' boschi sagri, o dove gli piacea di trovarsi, onde quasi tutti i boschi ebbero l'immunità, per l'incertezza d'incontrar la dea, e questo divieto era estremamente severo, come prova eruditamente l'Agretti *nella sua Lucografia manoscritta part.* 2. altrove lodata.

2. Di non riporre nella caccia una grande importanza, non essendo lecito di trasgredire per la medesima gli obblighi del proprio stato, nè li doveri della religione (1).
3. In conseguenza i vescovi, gli ecclesiastici, li monaci e religiosi, ai quali spetta di attendere alla mansuetudine, all' esempio, all' edificazione del popolo cristiano, ed allo studio delle sagre lettere, sono vietati d' intervenire in quelle caccie in specie che chiamansi clamorose (2), d' astenersi indistintamente da ogni uso di caccia ne' giorni di digiuno, di penitenza, e della quaresima (3), essendo innegabile, che l' uso generico della caccia è assolutamente opposto allo scopo ed intenzioni della chiesa (4).

---

(1) Nicol. *L. ad consulta bulgarorum cap.* 44.: Ruicatus *De statu hom. p.* 279. *tom.* 2. „ *Immoderata venatio, reipublicae saepe perniciem devolvit. Venatio enim ad animi recreationem conceditur, ut vegetiorem solita ad negotia et munia reddat animum: minime debet in abusum converti*„. Ved. anco il Suarez *tom.* 1. *de relig. lib.* 2. *de diebus festis cap.* 28. *n.* 5. Virgilio *Georg.* 1. deride colui che forma della caccia l'unica sua occupazione

„ Nunc captare feras laqueo, nunc fallere visco
„ Atque etiam magnos canibus circumdare saltus,
„ Insidias avibus moliri, incendere vepres „

La passione immoderata della caccia, chiamavasi dagl'antichi „ *Cynogeticomania* „.

(2) Cap. 1. e 2. *De clerico venatore:* Clementin. *in agro* §. *porro in venatoribus de statu monach.* Conc. Trident. *Sess.* 24. *de reform. cap.* 12. §. *vetita insuper.*

(3) Cap. *An putatis distinc.* 86. s. Ambrogio *hom.* 33. *de quadragesima.*

(4) Non può la chiesa meglio spiegar la sua mente sulla caccia allorchè dice, *che non si è annoverato giammai tra i santi verun cacciatore.* Cap. *quorumdam: distict.* 34. Ed il pontefice Nicolò I. *ad consulta Bulgarorum cap.* 44. rilevando tutta l'indignazione della sagra storia contro i cacciatori, osservò che i soli reprobi si abandonavano a quest'esercizio. „ *In talibus mundi nocivis oblectamentis longe recedendum, praesertim*

4. È vietato di cacciare in tempo di neve, tanto con le reti che con i cani, per motivi d' ordine pubblico (1).
5. Se il padrone del luogo ove si trovano i cacciatori invita li medesimi a desistere, e proibisce la caccia, non è permesso di violare il divieto sotto qualsivoglia pretesto, nè usare col padrone del luogo, nè con la famiglia, nè con verun passaggiere veruna insolenza, altrimenti dovranno trattarsi li cacciatori col rigore delle leggi (2).
6. Qualora i cacciatori o dimentichino le lacciuole, o lascino delle fosse, o facciano altre opere che rendano danno a uomini od animali, sono tenuti ad una rigorosa riparazione (3), purchè per altro non abbiano avvisato chi spetta, o non sia ciò avvenuto in luoghi di caccia soliti e consueti (4).

607. Appartiene ai pescatori:
1. Di non pescare in luoghi riservati o di privata proprietà (5).

---

*cum neminem, nisi,* reproborum, *venationes exercuisse, sacra designet historia* „ All' incontro la pesca è applaudita per gli ecclesiastici, poichè „ *Legimus in evangelio, Petrum piscatorem fuisse, quodque postquam fuit a Christo Domino vocatus, ad piscationem redivit, utpote licitum exercitium* „ Così il Nicolio *Praxis canonica. tom.* 1. *Aug. vindelicorum* 1732.

(1) Cap. 1. §. *Si quis rusticus de pace tenenda et ejus violatoribus.* Ved. il Cepolla *de servit. cap. de venatione num.* 21. La prammatica del regno delle due Sicilie *tit. de prohibitn venatione:* il Resurro nella *L. unica cod. de venatione ferarum lib.* 2.

(2) *L.* 3. §. 1. *dig. de acq. rer. dominio. L. divus dig. de servit. rustic. praediorum. L. injuriurum* §. *fin. dig. de injur.* §. *apum instit. de rer. divis. L. quemadmodum in princ. dig. ad L. Aquiliam.*

(3) *L. qui alius* §. *praeterea dig. quod vi aut clam* „ ivi „ Si fossam „ feceris in sylva publica, et bos meus in eam inciderit, agere possum hoc „ interdicto, quia io publico factum est „.

(4) *L. si foveas dig. ad L. Aquiliam : Cepolla de accusat. in tract. de servit. rust. praed. n.* 12.

(5) *L. injuriarum* §. *fin. dig. de injuriis. L.* 1. §. *si privata dig. ut in flumine publico navigari liceat.* Ved. Pietro Gregorio nel suo dotto trat-

2. È vietato di pescare di notte nel mare co' lumi accesi, per non ingannare i naviganti, e recar gravi danni a se stessi (1).
3. È parimenti vietato di pescare con paranze in alcuni tempi dell' anno per principj d' ordine pubblico (2).
4. Non è lecito di gettare nel mare, nel fiume, ne' stagni o laghi, o qualunque solita pescagione, dell' erbe velenose o cibi medicati profittando dello stordimento de' pesci, e facendo danno alla salute pubblica, ciò che spetta impedire ai magistrati sanitarj (3).
5. Finalmente non è lodevole di pescare nelle domeniche, e nelle maggiori solennità dell' anno (4).

---

tato *Syntagma juris lib.* 36. *n.* 14. ove prova in questo caso la competenza dell'azione di furto contro il pescatore.

(1) *L. Ne piscatores* 10. *dig. de incendio, ruina, naufragio*

(2) Cap. 1. *si quis rusticus de pace tenenda.* Arg. *L.* 8. §. 5. *dig. si serv. vind.* Questa disposizione è autorizzata dall'uso di tutte le nazioni. Le paranze sono piccole barche pescareccie unite, e con istromenti atti ad insinuarsi in modo dentro le acque, che in breve tempo distruggerebbero le ovaje e le generazioni de' pesci.

(3) Plutarco *in praeceptis connubialibus n.* 4. Celio Rhodioino *lect. antiq. lib.* 28. *cap.* 21. Plinio *lib.* 20. *cap.* 70. Bruyerino *de re cibaria lib.* 18. *cap.* 7. Ved. la prammatica marittima del regno delle due Sicilie *tit.* 65. *De flumina inficientium poena* „ Ricavasi da sudetti autori che sono nocivi ai pesci l'*elleboro*, la *lattuca selvatica*, l'*erba mora*, il *verbasco*, il *tasso*, le *bacche* o *pillole d'aristolochia* con la *calce*, ed altre cose riferite dal Bruyerino specialmente l. c.

(4) Veggasi la costituzione d'Alessandro III. *in cap. licet extrav. de feriis:* la quale dottamente si spiega da Silvestro Prierio *in summa, verb. piscatio:* ove osserva che gli ecclesiastici possono pescare in tutti gli altri giorni, ma „ *adhibita licentia superioris praelati, et pauperibus portione de captis facta* „. È da considerarsi questo articolo, anche *in estensione* per la caccia. Poichè essendo due occupazioni che assorbiscono il tempo e la fatica dell' impiegato, e lo trasportano assai lungi dalle chiese, e culto del Signore, come potrà negarsi il *servilismo* di tali opere, e conciliarsi col precetto della *santificazione* delle feste?

Sezione 4.

*De' forastieri che percorrono il mondo e trovansi in esteri stati* (1).

608. Lo scopo di chi ama percorrere il globo, o sia del forastiere dev' esser quello di studiar l' uomo in estere e diverse regioni, e di apprender le arti, e quelle nozioni che possono vantaggiare l' amministrazione pubblica, il proprio interesse, e la propria patria (2).

609. Innanzi di porsi in viaggio, dee il forastiere scandagliare la sua rotta e le sue forze, poichè mancandogli i mezzi, o potrebbe pericolare, o divenir delinquente (3).

610. Il forastiere d' onore, deve fissare il fine primitivo de' suoi viaggi, a cui poi diriggerà tutte le sue azioni e premure: ma prima di sceglier questo scopo, n' esaminerà la riuscita,

---

(1) Piaccia al colto lettore, che in questa sezzione produca non solo, ma venga a classificare ed applicare l'estratto d'un dottissimo e rarissimo opuscolo che può dirsi il *manuale de' forastieri* già publicato da Giorgio Lotsio della città di *Spira*, ed intitolato ,, Pervigilium Mercurii ,, *Francfurti impensis Christiani Kleinii* 1644. *in* 18. Il testo di quest' opuscolo essendo appoggiato alla più pura morale, e sobria politica, mi dispensa di ritornare ai primi fonti. I precetti sono ammirabili e di profonda scienza, e risentono interamente l'aureo stile di Giusto Lipsio, e possono esser utili nel particolare ad ogni classe di persone che si ritrovino nelle medesime circostanze ed incontri. L'autore appella il forastiero ,, *Peregrinans* ,, ed il suo stato ,, *Peregrinatio* ,,.

(2) L'autore lodato p. 10. ,, Est peregrinatio studium perlustrandi ,, terras exoticas et insulas ab homine idoneo suscipiendum, ad artem, ,, vel ea acquirenda, quae usui et emolumento patriae, proprio, vel rei ,, publicae esse possunt ,,.

(3) Id. l. c. ,, Omnes autem, peregrinans, circumstantias expendere, ,, suasque vires cunctas explorare debet, nec illas peregrinationes, qui- ,, bus se putat imparem, adfectare ,,.

le difficoltà, e le altre circostanze, dipendendo dal consiglio dei saggi (1).

611. Stabilito il suo scopo, deve il forastiere implorare da Dio la prosperità del suo viaggio, al medesimo slanciarsi col suo interno, per ottener la fortuna di ricever l'alta sua benedizione, come il principale auspicio di un buon viaggio (2).

612. Cominciando a fare il suo giro, deve in ciascuna città o paese idoneo, ricercare le sue prime relazioni con uomini scienziati, e professori, profittando degl' utili loro avvertimenti (3).

---

(1) Id. l. c. „ Cum autem omnis actio fieri debet propter certum finem, ideo peregrinans finem sibi eligat bonum, ad quem tamquam ad scopum certum collinans, omnes suas instituat actiones. In eligendo eo utatur consilio parentum, praeceptorum, amicorum, et quidquid consilio prospici potest, prospiciat. Melius enim ea curantur, quae consilio geruntur, quam quae sine consilio administrantur „.

(2) Id. p. 11. „ Fine hoc constituto, peregrinans felicem sibi itineris successum a Deo exoptet, eidem se, suaque omnia diligenter committat, et ex intimis cordis penetralibus roget, ut peregrinationem susceptam, et fortunare, et ad nominis sui potentissimi gloriam, patriae vero amplificationem et honorem, bonitate sua divina, dirigere velit „.

L'antichità, ben'anco ne' tempi della più cieca religione, consagrò il principio di non intraprendere viaggi e pellegrinaggi, senza i più caldi voti alla divinità, ed in questo principio furono conformi tutti i popoli, anche i più barbari, come prova il dottissimo Everardo Ottone, nel trattato *De tutela viarum publicarum: Trajecti ad Rhaenum* 1734. *in* 8. specialmente nella parte I. De Diis vialibus, di cui le rubriche sono degne di esser riferite, cioè

Cap. I. *De religione et superstitione veterum* peregrinantium p. 1.

Cap. II. *De statuis, aris et templis* Deorum vialium p. 22.

Cap. III. De Diis vialibus *Aegyptiorum, Judaeorum et Syrorum* p. 44.

Cap. IV. De Diis vialibus *Chaldaeorum, Arabum et Persarum* p. 63.

Cap. V. De Diis vialibus *Germanorum, Gallorum, Brittanorum, Hispanorum, Indorum, Turcarum et Russorum* p. 63.

Cap. VI. De Diis vialibus *Graecorum et Romanorum* p. 97. ad 254.

Ciascun forastiere può calcolare questa verità religiosa, nelle antichità della propria nazione.

(3) Idem Lorsius l. c. „ Patria ita egressus, iterque ingressus, pere-

615. Non dimentichi il forastiere di occuparsi nel viaggio, di buona lettura analoga per fuggir l'ozio, e specialmente sopra le belle arti e monumenti d' Italia ed altre illustri regioni (1).

644. La tolleranza è quella virtù che deve da vicino scortare qualunque forastiere, poichè deve prepararsi a soffrire derisioni, insolenze, insulti, non poche privazioni, e non pochi incommodi per l' intemperie delle stagioni (2).

615. La sobrietà del vitto ossia la temperanza, è l' altra virtù che deve adottare un forastiere per la conseguenza de' molti vantaggi che si ritraggono dall' osservanza di questa (3).

616. Deve il forastiere aborrire il libertinaggio ed il suo veicolo

---

„ grinantem decet in unaquaque urbe vel academia celebri inquirere, et „ indagare de doctis viris et professoribus. Si autem tales adsint, qui possunt studiis vel peregrinationi prodesse, hos etiam adeat, audiat, consulat, et e sacris istis pectoribus ore hianti bibat verae peregrinationis, „ et abditae doctrinae fontes „.

(1) Id. p. 12. „ Multos doctores diligenter legat, eos in primis qui „ de peregrinationibus scripsere: nec abs re erit inspexisse libro monumentorum Italiae, et observationes rerum memorabilium in Graecia, „ Asia, Aegypto, Arabia etc. „.

(2) Id. l. c. „ Rerum malarum sit tollerans. Iter enim ingressus, ne „ sibi fingat quasi cornu-copiae. Non enim in peregrinationibus domesticae ciborum lautitiae, non vini praestantis ubertas, non sybaritica convivia, non deliciae lectorum Persicae, non foci contra brumam. Quin „ contra frigora, sitis, fames, aliaque cogitanda . . . Fortem itaque peregrinantem, nec tempus immutat, nec rumpit necessitas, nec insolentia „ exulcerat, nec nequitia hominum improborum labefactat, sed cum Socrate sapientissimo semper idem manet „.

(3) Id. p. 14. „ Temperantiam enim exigit cum primis peregrinatio „ sobria. Haec enim facit abstinentem, sobrium, moderatum, pudicum, „ tacitum, venerandum, libidines fraenat, aestus temperat, desideria laudabilia multiplicat, vitiosa castigat, omnia intra nos confusa ordinat, „ cogitationes pravas removet, ignem libidinosae voluptatis extinguit, „ mentem tranquillitate placida componit, et totam ab omni semper tempestate vitiorum vitam, defendit „.

ch' è l'ozio, poichè d'indi può sorgere il suo disonore, e la sua irreparabile rovina (1).

617. Giammai il forastiere dee criticare i fatti e i detti del paese in cui si ritrova, nè magnificare giammai il proprio paese e la propria persona (2).

618. Tanto meno deve ostentare, o verbalmente, o con estremo fasto le proprie ricchezze, poichè in mezzo alla malignità di questo mondo, non può alcun forastiere fabricarsi un maggior pericolo contro la propria sicurezza (3).

619. Un forastiere benchè sia della più illustre prosapia, e della più generosa nobiltà, non dee disprezzare nè invidiare un inferiore, che abbia successo nello scopo de' suoi studj: la

---

(1) Id. p. 15. „ Luxus et luxuriae sit expers: siquidem ut ait SENECA.*traged.* 9. – *Totum per orbem, maximum est exortum malum:* luxuria *pestis blanda* – Et *trag.* 4. – *Vincit sanctos dira libido* – Laevus „ criminum stimulus libido, quae numquam manere quietum patitur, et „ teste BERNHARDO – *Currus luxuriae quadriga volvitur vitiorum; ingluvie* „ *videlicet ventris, libidine coitus, mollitie vestium, otii soporisque resolutione. Trahitur equis duobus, prosperitate vitae et rerum abundantia,* „ *et qui his praesident duo, ignavus torpor, et infida securitas* – Vitabit „ hoc pessimum vitium, si vitet otium. Nascitur enim ex vacantia et otio. „ Ea propter peregriuator aureum OVIDII praeceptum aute oculos habeat, „ *Otia si tollas, periere cupidinis artes* „.

(2) Id. p. 16. „ Nitatur peregrinans omnibus nervis eo, ut formet dicta et facta secundum hominum ingenia quibus cum versatur. De seipso „ suisque, quam parcissime loquatur – *Nihil est enim* (teste VALERIO MAXIMO) *quod magis minuat laudis praeconium, quam suos assidue jactare* „ *successus* – Deforme non modo est de seipso praedicare: sed et periculosum, praesertim inter ignotos. Sequatur itaque Ulyssem, qui non- „ nisi ab Alcinoo invitatus, errores suos aperuit „.

(3) Id. p. 16. „ Nec opes suas extollat . . . Stupidi enim illi, qui vel „ vestitu vel comitatu privatas opes ostentando, improborum hominum „ injuriae, se veluti escam obijciunt – *Opes enim* (ait ARISTOTELES *polit.* 2.) „ *injuriarum suspicione obnoxiae sunt, quae seditiones efficiunt et malignitates* – Et DIOGENES ajebat – *Ideo aurum pallere, quia multos habet insidiantes* – Unde PYTHAGORAS – *Nec equus sine fraeno, nec opes sine ratione retineri diu possunt* „.

vera nobiltà consiste nel professare umiltà, ed apprendere la sapienza (1).

620. I proprj disegni non deve manifestare, che a quelli soli che devono saperli: molti segreti poi, neppure ai famigliari: il forastiere deve guardare un morigerato silenzio (2).

621. La curiosità del forastiere non dev' essere affettata, ossia mal' applicata a cose insignificanti o indifferenti, nè dev' esser temeraria che possa offendere il governo: Non è illodevole peraltro che s'informi esattamente della pubblica economia, delle leggi, de' costumi, e della religione de' popoli, per vantaggio delle sue viste (3).

622. Il forastiere trovandosi in case di particolari, deve mostrare

---

(1) Id. l. c. „ Peregrinans generis splendore et nobilitate coruscans, „ nec invideat, nec contemnat inferiorem, ob similes in peregrinandi „ studio conatus, ob nobilem famam, quam unusquisque studiosorum, „ hac ratione sibi conciliare nititur. Si nobilis es, et fortuna te ad honoris culmen evexit, alto supercilio, alios inferioris conditionis studiosos „ ne despicias, sed illud consideres, de quo scite et prolixe Quazzus *lib.* 2. „ *de civili conversatione* disserit, affirmans – *Nobilitatem veram, scientiae* „ *filiam esse, scientiam autem possessores nobilitare* „.

(2) Id. p. 17. „ Consilia sua peregrinans celet, praeterquam eos, „ quos scire aequum est: Pittacus prudenter judicat – *Cave ne ab ore* „ *tuo, subeat proditio cordis tui* – Nec familiaribus omnia proferenda „ sunt: nec enim temere quidvis apud quosvis effutiendum. Peregrinans „ non minus parce loquendo, quam modeste tacendo, pro occasione et „ tempore, peregrinatur „.

(3) Id. p. 18. „ In rebus supervacaneis noli scrutari multipliciter, „ quin potius *Comicum* audi, qui dicit – *Tua quid refert? percontari desinas* –, et in rebus alienis cognoscendis, nimia vitanda erit curiositas.– „ *Haec namque* (ait Bernardus) *superbiae primus est gradus* – et Agesilaus ajebat – *Nihil refert, utrum pedes an oculos inferas in regiones* „ *alienas, requirens curiositatem rerum ad nos nihil attinentium* – Etenim „ quoad curiositatem cum temeritate conjunctam, rescripserunt Honorius „ et Theodosius imperatores – *prohibemus scrutari arcana regni, peregrinos* – Loquor autem de excessu, nam suadeo, ut peregrinus inquirat „ ea omnia, quae ad amplificationem reipublicae suae spectant, veluti in „ mores, leges, religionem, et id genus alia „.

di esser sordo, e muto nelle differenze ed affari che ivi si sentono e si vedono (1).

623. In materia di religione e di costumi delle nazioni, non deve il forastiere far travedere nè critica nè disprezzo: non si accinga imprudentemente e quasi per accademia d'interpretare i libri santi sull' uso de' biblici, nè dogmatizzare sulli articoli di fede. La vera pietà consiste tante volte in un virtuoso silenzio, per evitare ancora dispute pericolose, e danni irreparabili (2).

624. Sebbene il forastiere si vegga onorato di favori e relazioni con l'estero, deve tutto ascondere con un modesto contegno, si adatti all' umore di quei che trattano con lui, procurando di ben conoscerli, e nel tempo stesso si dimostri ossequioso, affabile, e cortese con tutti, ma specialmente verso quelli con cui convive, dimostrando anche qualche generosità nelle occasioni respettive (3).

---

(1) Id. p. 19. „ In alia domo surdum esse et mutum oportet, multo „ magis in alienis regionibus „.

(2) Id. l. c. „ Observabit peregrinator, non taxabit vel mores, vel „ religionem. Singulae enim nationes, religione moventur peculiari, et „ Deum colunt eo modo, uti a majoribus acceperunt . . . . Nihil addat „ s. Scripturae: nihil sua temeritate detrahat. Pietas enim incontaminata „ est in humilitate. Quicumque peregrinator vivat *ordinabiliter*, *sociabiliter*, et *humiliter*. Ordinabiliter tibi, sociabiliter proximo, humiliter „ Deo. Nam caveas de articulis fidei, secundum privatam opinionem statuere, zelum falsum praetendens – *Saepe scelus, coelum zeli velamine* „ *texit* – *Cui zelus coelum est, non facit ille scelus* – Vidi diversis in academiis pericula maxima, et nonnumquam damna irrecuperabilia, ex „ istis immaturis disceptationibus, tum studiosis, tum clarissimis viris, „ contigisse – Hinc habeas *linguam parcam*, *frontem apertam*, *mentem* „ *clausam*, ut ait Justus Lipsius „.

(3) Id. p. 21. „ Peregrinans qui flagrat favore et benevolentia exoticorum, ante omnia ingenium civile et urbanitatem praeseferat, cauteque laboret, ut acquirat cognitionem hominum quibuscum versatur. „ Praeterea obsequiosus esse debet. Polite enim Tacitus judicat – *Quanto quisque promptior obsequio, tanto citius honoribus et opibus extolletur* – Humanus et officiosus sit peregrinans moribus et alloquio, er-

625. Quando il forastiere s' imbatte con individui conterranei o della propria patria, gli si dimostri pronto per diriggerli, e fedele ne' suoi racconti, poichè quei che sono cittadini o connazionali in patria e nel proprio stato, devono al di fuori considerarsi come fratelli, e come amici del cuore (1).

626. Il forastiere non sia nè affettato, nè ridicolo, nè singolare nel portamento o nell' abito: da tali estrinseci gl' uomini savj riconoscono la leggerezza o la saviezza della mente: con ciò peraltro non si esclude nè la convenienza del vestire, nè la politezza del tratto (2).

---

„ ga omnes eos, in quos honeste debet ac potest: cum primis vero affa-
„ bilis erit erga hospitem, hospitam, liberos ejusdem, servos, famulas, nihil
„ imperiose vel morose postulabit. Secus si fecerit, cum damno sentiet,
„ non facere officia, nec culinam, nec cubiculum. Igitur – *sic vive tibi*,
„ *sic aliis, ut dicere possis: Te pacem homini, te vitio indicere bellum* – Per
„ xenia et munuscula, multa offendicula amovere a se, cautus peregri-
„ nans potest: quin contra magnam benevolentiam sibi conciliare apud
„ hospitem. Attendat Antonini imperatoris rescriptum de dandis mune-
„ ribus – *Neque omnia, neque quovis tempore, neque omnibus* „.

(1) Id. p. 23. „ Erga conterraneos proprios, sit fidus et promptus.
„ Qui enim in patria tibi civis erat, foris, fratris loco complectendus est –
„ *Vera autem fraternitas est* (inquit philosophus) *quae fratrem et com-*
„ *militonem diligentem veneratur, dissolutum corrigit, praesenti obsequi-*
„ *tur, absentem non odit, sano applaudit, infirmum non deserit, placatum*
„ *non provocat, iratum, ut majorem metuit* – Et ut omnia inter fratres
„ sunt communia, ita quoque inter hos, par erit amicitiae benevolentia
„ juxta Euripidem – *Inter amicos omnia sunt cummunia: communis omnis est*
„ *amicorum dolor* „.

(2) Id. p. 24. „ Modestiam liberalem peregrinans praeseferat in ipso
„ motu, gestu, incessu. Nam – *Forma viros, neglecta, decet* – Habitus
„ enim mentis, in statu corporis cognoscitur. Hinc homo frustra abscon-
„ ditur: nam aut levior, aut jactantior, aut turbidior: aut contra gravior,
„ constantior, purior, et maturior, a doctis viris aestimatur. Peregrinans
„ itaque vivendi pulchritudinem et civilitatem decentem teneat: conve-
„ nientiam cuique sexui, personae reddat: Est Hyppoliti sententia – *Heu*
„ *heu! modestia, quomodo ubique pulchrum quid: et gloriam bonam inter*
„ *mortales adfert* „.

627. All' incontro la rusticità coperta con un malinteso pudore e nel parlare e nell' agire, può compromettere un forastiere (1).

528. Egualmente deve evitarsi la pusillanimità nell' intraprese, e la pigrizia nelle operazioni (2).

529. La verecondia, è la più amabile virtù del giovane forastiere (3).

630. Qualsivoglia forastiere, nè deve deridere alcuno, nè imporre a chiunque, nè deve calcolare i frizzi e le derisioni altrui: altrimenti subentrando i pretesti di vendicarsi o di alcuna disfida, si perderà la pace e lo scopo del viaggio, oltre l' incontro di pericoli maggiori (4).

---

(1) Id. p. 20. „ Pudorem subrusticum abjiciat, tam in factis quam „ in verbis - *Pudor enim* (ait philosophus) *ut laudabilis est in malo, ita* „ *reprehensibilis in bono. Erubescere enim malum, sapientiae est, bonum* „ *erubescere, stultitiae* „

(2) Id l. c. „ Voluit Thucydides gravissimus author - *Hoc prae caeteris primarium habemus, ut deponamus pudorem, et audeamus ipsi maxime, et deliberemus de his quae aggressuri sumus. Nam caeteris imperitia audaciam, consultatio autem pigritiam adfert* - Praestantes vero „ censeri debent, qui cum dura, sed jucunda liquido cognoverint: tamen „ propter illa a periculis non declinant „.

(3) Id. l. c. „ Verecundiae togam assumat. Hanc enim virtutem Aristoteles *ethic.* 10. non communem, sed propriam facit juvenum - *Verecundia non convenit omni aetati, sed tantum juvenili* - Ecquid amabilius verecundo juveni? quam pulchra et splendida gemma morum est „ verecundia, in vita et vultu juvenis, quam vera et minime dubia bonae „ spei nuncia, index bonae indolis, virga disciplinae, expugnatrix malorum, propugnatrix innatae puritatis, famae custos, vitae decus, virtutis fides, naturae laus, insigne omnis honesti? „

(4) Id. p. 25. „ Parcus sit peregrinans in videndis aliis: Neque risum petulantem amet, neque sermonem cum audacia. Hoc stultum, illud furiosum, judicat Isocrates. Nam - *risus intempestivus inter mortales grave malum* - scimus ex Menandro. Dicteria et scommata aliorum aequo et mansueto ferat animo. Mansuetudinis enim officium est „ criminationes, calumnias, contemptus, moderate ferre, non ad vindictam „ celeriter contendere, non ad iram esse praecipitem „ Aristippus - *Penes*

631. Tutte le volte che il forastiere si avvede, che i fatti di quello o quelli, con cui deve conversare, non si accordano affatto, con le loro buone parole e proposte; deve prudentemente diffidare, e discostarsi da essi (1).

632. Pur troppo il forastiere ne' suoi viaggi, può incontrare degl' emoli e degli amici. Non lasci di apprezzare gli amici tanto assenti che presenti ove si trova, per riunir in loro il più tranquillo rifuggio: ma in quanto agli emoli ossia i nemici non giova dissimulare il loro rancore, ma riandando il motivo, cercare la possibile riconciliazione, e vederli placati, studiando il mezzo retrosimile per giungere all' intento (2).

633. Un forastiere prudente, non sia nè troppo credulo, nè troppo scettico, sopra ciò che vede e che sente (3).

634. Ne' giuochi anche onesti, conosca bene con chi dee conversare, poichè il giuoco pone troppo in pericolo di fare scnoprire i proprj difetti, e far cadere in discredito la propria persona (4).

---

„ *te est maledicere, penes me etiam bene audire* – Scaligra – *Tu contra* „ *ensiferum noli certare tyrannum* „.

(1) Id. p. 27. „ In conversando, cujus facta discrepant dictis, huic „ numquam fidat peregrinans – *Nam* (ait Senaca) *qui semper est prudens,* „ *debet agere quid loquatur* „.

(2) Id. l. c. „ Amicos praesentes et probatos, auro praestantiores ha- „ beat: illis ut amantiores fiant, benefacere studeat... absentibus amicis „ valedicat, et salutem crebram literis, vel nunciis mittat. Inimicos prae- „ sertim potentiores, reconciliare nitatur, ne absenti vel possint, vel ve- „ lint nocere – *Nulla pestis* (ait Boetius) *ad nocendum, quam familiaris* „ *inimicus* – Offendisti cogitatu, cogitatu reconciliare: si verbis, verbis, „ factis, factis: non enim quem factis laesisti, sine factis placaveris „.

(3) Id. p. 29. „ Prudens peregrinator, semper se gravem in credendo „ et sperando exhibeat. Non omnia pro veris, non omnia pro falsis ha- „ beat, sed aliquid minus istorum credat, quae adseverantur in regionibus „ exoticis „.

(4) Id. l. c. „ Animi causa ludere si vult, utatur lusu honesto, et eo „ quidem cum notis: cum ignotis non aeque, ne per ludum, vel inge- „ nium, vel pecuniam, improbis speculatoribus edere, cogatur „.

635. Se il forastiere venga malignamente tentato in fatto di religione, e sia ancora sottoposto a vessazioni, deve riporre il punto d'onore nella costanza e nella fermezza di sostenere la vera fede e la vera religione, ad onta di qualsivoglia persecuzione (1).

636. Il mondo essendo composto di vecchi, di giovani, di uomini, di donne, di nobili, di plebei, di dotti, d'ignoranti, di savj e di discoli, bisogna considerare questi ceti, come tante nazioni diverse, a cui bisogna adattare le operazioni ed i detti: è questa la cautela principale, il più importante criterio ed il cardine d'ogni politica per chi viaggia nel mondo (2).

637. Per ottener in ciò una facilitazione, giova molto che i forastieri giovani si avvezzino a parlar con grande riservatezza, e professar un sistema di umiltà, astenendosi di comparir quel che sono, e scandagliare intanto il genio, la moralità, e l' inclinazione dei ceti diversi, per proprio regolamento (3).

---

(1) Id. p. 30. „ At si forsan contingeret, ut peregrinans propter religionem aliquid pati cogeretur, non est quod ob id animum statim abjiciat et desperet, quin imo cum Psalte canat – *Vera fides facit ut loquar, et pia dogmata spargam: hinc premor et plagas, probraque multa fero* „.

(2) Id. p. 31. „ Magnum judicium in peregrinante, teste Cominaeo requiritur, non tam ut cognoscat et apprehendat mores sibi convenientes, sed etiam ut discat modorum diversitatem, quibus erga alios pro diversitate sit utendum. Aliter enim se praestare debet juvenibus, aliter senibus, aliter nobilibus, aliter ignobilibus, aliter principibus, aliter privatis, aliter doctis, aliter indoctis · in hoc itaque, cardo peregrinationis omnis, versatur „.

(3) Id. p. 32. „ Juvenis officium est, praecipitantem linguam fraenare, et silentio pro medicamine uti. Quazzus dicebat – *insignem repraehensionem mereri juvenem, qui uti senex, ac foeminam quae uti vir, loqui velit. Juvenis proinde peregrinans, senes, tamquam duces sequatur* – Nam origo virtutum in nobis humilitas, quae asserente Gregorio – *veraciter pullulat, si in radice propria, hoc est in submissione perdurat, a qua si abscindatur, arescit* – Hinc peregrinans debet contemplari

638. Riconosca il forastiere in tutti i stati la gerarchia dei magistrati e dei grandi, a cui deve prestarsi un ordinato rispetto: aborrisca perciò ogni falsa idea d' indipendenza, poichè non può sussistere in natura, e tanto meno nello stato sociale (1).

639. La liberalità verso i poveri, è la prima e più nobile generosità per un forastiere: questa virtù dopo l' autorità della religione, ha meritato il più degno elogio nell' antichità e nella società (2).

640. L' ossequio inoltre e la venerazione verso i ministri del culto, devono con edificazione osservarsi da un forastiere prudente ed onesto, per esser esso stesso accreditato presso le nazioni (3).

641. Se per caso, o per malizia altrui, viene obbligato il forastiere di ritrovarsi in luoghi sospetti o di dissolutezza, deve invocare in primo luogo tutto il suo onore onde conservare la propria virtù e la propria riputazione, cercando sopratutto ogni mezzo di evadere, per non seppellirsi in luo-

---

„ quid ipse sit, quid intra se, quid extra, quid supra, quid infra, quid „ contra, quid post, sit „.

(1) Id. p. 33. „ Erga nobiliores, et illustres personas ac magistratus „ praeceptum hoc Periandri notabis – *ἄρχουσιν εἶκε* – Est enim ordo na„ turalis adstipulante Augusto in hominibus – *ut serviant foeminae viris,* „ *filii parentibus, majori et nobiliori, minor et ignobilior* – Hinc Maro – *Tu* „ *major: tibi me, est aequum parere, Menalcha* – Et Scaliger – *Reveren*„ *ter habe, quos superi dant superiores,*

*In se spuit is, qui spuit adversus Olympum.* –

(2) Id. p. 34. „ Erga pauperes liberalitatem exercens: rivulos ex pe„ regrinationis tuae fontibus, ubivis terrarum derivari in egenos permit„ tas. Demosthenes – *Ne quisquam pauperes flocci faciat: aeque sunt ho*„ *mines, ac divites* „.

(3) Id. l. c. „ Sacris hominibus debitam reverentiam peregrinans „ exhibeat, vel ob hoc unum, quod Deo sint dicati: Seneca ait – Si ho„ minem videris vere religiosum, periculis interritum, cupiditatibus in„ tactum, inter adversa felicem, in mediis tempestatibus placidum, non „ subibit te veneratio hujus? „

ghi cotanto immondi: in secondo luogo, se ciò non possa ottenersi, deve resistere ad ogni lusinga e tentazione, diffidando dei falsi amici, e delle loro arti seduttrici (1).

642. Sia cauto il forastiere di non tradirsi da se stesso con inclinare alla crapula, in specie ai liquori ed all' ebrietà: è una volontaria pazzia di ottenebrare con tali vizj il proprio intelletto, ed esporsi ai più tremendi pericoli (2).

643. La bussola più fedele nel viaggio sia la presenza di Dio, e la vera pietà: a tal confronto siano sottoposte le più gravi, come le più indifferenti operazioni (3).

644. Finalmente finito il viaggio, e ritornando in patria il forastiere, non abandoni mai la modestia, deponga ogni affettazione, si ricordi degli antichi amici, riassuma la propria lingua, i proprj costumi, e ben anco l' usanze patrie, senza vantare

---

(1) Id. p. 39. „ Si autem accideret, ut difficultate itineris, spurca „ loca ipsi essent petenda, cum Democrito cogites – *Ne locus iste mihi* „ *auferat virtutem et animi praestantiam* – Diogenes aliquando objurga„ tus, quare intraret loca spurca ac parum honesta, respondit – *Et sol* „ *subit latrinas, neç tamen inquinatur* – Ni liceat evadere, numquam ta„ men sine suspicione degas in ejuscemodi diversoriis. Non credas facile „ cuiquam etsi sub specie amici, nec arridenti, nec amplexanti, nec etiam „ dejeranti. Affabre Scaliger – *Clarissima sententia confidere paucis: sed* „ *clarior est altera, confidere nulli* – Nam rara est avis, fides, in terris. „ Quapropter – *Fide parum, multumque vide, nam fidere multum: et vi-* „ *disse parum, maxima damna parit* „.

(2) Id. p. 59. „ A voluntaria insania gulae et ebrietatis peregrinans „ caveat – *Est flagitiorum omnium mater ebrietas, culparum materia, ra-* „ *dix criminum, origo vitiorum, turbatio capitis, subversio sensus, tempe-* „ *stas linguae, procella corporis, naufragium castitatis, amissio temporis,* „ *ignominiosus languor, turpitudo morum, vitae dedecus, honestatis infa-* „ *mia, animi corruptela* „.

(3) Id. p. 60. „ Nulla vis major est vera pietate, qua sublata, fides „ etiam et societas humani generis omnis, et virtus excellens, justitia, tol„ latur necesse est. Fundamentum enim omnium virtutum, pietatem es„ se, ethnicus homo quidem, et summae eloquentiae parens M. Tullius „ non ignoravit „ Ved. la nota dell'art. 611.

quell' estere od oltramontane, per non essere tacciato e preso a sinistra parte nel proprio paese (1).

645. Tutta la presente rubrica del CAP. XIV. Sezzione 4. con li relativi articoli, costituiscono utilissimi precetti di prudenza civile, applicabili ad ognuno che trovisi nelle medesime circostanze, ma in modo speciale applicabili ai giovani, che sono forasticri all' esperienza, e pellegrinanti nel cammino scabroso della vita umana (2).

### Sezione 5.

*De' depositarj, e custodi pubblici e privati.*

646. Vi sono in questa classe eccezionale li pubblici depositarj di danari, di pegni ed oggetti movibili (3).

647. Vi sono i pubblici custodi, prefetti di biblioteche, ossia bibliotecari, come i custodi di carte pubbliche, detti anche archivisti, tra le quali si contengono i diplomi, i manoscritti, i palimsesti, ed i codici papiracei o membranacei (4).

---

(1) Id. p. 77. „ Peregrinans peracto itineris cursu, feliciter in pa-„ triam reversus, priscas amicitias repetat, mores patrios resumat, linguam „ vernaculam imitetur, vestitu non magis φιλόξενον, quam φιλοπάτριδα se „ praebeat. Hoc modo qui peregrinati sunt, ab omnibus magni fiunt, prae „ ceteris suscipiuntur, honorantur, coluntur, ac quasi de coelo dimissi „ putantur „.

(2) „ Juvenes in itinere vitae peregrinantes „ Seneca epist 71. „ *Secreto Dei consilio agitur, ut hujus peregrinationis tempore, electorum vita turbetur. Via quippe est vita praesens, qua ad patriam tendimus. Quot dies vitae peragimus, quasi in itinere ad locum propositum, tot passibus propinquamus: Praesentem vitam, quasi viam subigendo, transimus* „ S Gregorio moral. lib. 3.

(3) I depositarj, detti anche *sequestres*, rimontano alla più alta antichità e sono di un diritto anomalo, cioè dipendenti da una necessità naturale, e dal bisogno della società. Ved. il Nicolai *della Depositeria Urbana* nel proemio, Roma 1786. in fol., ed il cap. *final. de deposito.*

(4) Sono della stessa antichità e dello stesso diritto i custodi o prefetti di biblioteche, e carte pubbliche. Fu già un impiego sacerdotale tra

648. Spetta ai pubblici depositarj:

1. Sorvegliare con somma diligenza e responsabilità alla conservazione degli oggetti depositati (1).
2. Non servirsi sotto verun pretesto, non iscambiare, non profittare in verun modo dei danari ed oggetti che sono in deposito (2).

649. La legge provede agli emolumenti, alle indennità, alle azioni reciproche tra i depositarj ed i deponenti (3).

650. Spetta ai pubblici custodi di biblioteche e carte pubbliche:

1. Antivedere i mezzi che possono impedire il guasto e corrodimento, non che qualunque danno e deperimento dei libri, delle carte o de' codici, con diligente e frequente visita degli armadj o repositorj in cui si ritrovano, e con una sorveglianza continua sugl' inservienti (4).
2. Non imprestare, e tanto meno distrarre, permutare, mutilare, sopprimere, ed abusare in qualunque senso dei libri, carte pubbliche, diplomi, manoscritti, palimsesti, codici e simili oggetti che si tengono in custodia (5).

---

gli ebrei, e se ne trova menzione in Malachia 2. 7. 8. Era Demetrio Falereo, il gran prefetto della biblioteca Alessandrina d'Egitto.

(1) Ved. *la Costituzione* 5. *di* Clemente VIII. *Inter ceteras* §. 6.

(2) Veggasi l'altra Costituzione decima di Clemente VIII. *Pro commissa* §. 18., ed il cap. *fin. de deposito*, che comincia „ *Bona fides* „.

(3) Veggasi il titolo *Depositi vel contra* nelle *istituzioni*, nel *codice*, e nelle *pandette*, ed il citato trattato di Nicolai sulla *depositaria*.

(4) Cap. *Custos de officio custodis*: Concil. Mediolanense 1. *part.* 2. *tit. de officio custodum*. Giovanni Lomeiero *de bibliothecis liber singularis cap.* 13. *De bibliothecarum praefectis p.* 301. *seq.*, ove sono riportate le leggi relative, e doveri de' bibliotecarj, con scelta erudizione, dell'edizione *Zutphaniae* apud *Henricum Beerren* 1669. *in* 12. opera di sommo pregio e rarità. Anche il Lipsio *Syntagma de bibliothecis*, e Tomasso Garzoni *nella piazza universale*, hanno parlato delle biblioteche e de' bibliotecarj, e loro doveri.

(5) Ved. le leggi ed autori sopra citati.

3. Facendosi importanti scoperte ne' codici o ne' manoscritti, debbesi denunciare il merito della scoperta al respettivo proprietario, sia il principe, che il particolare, tanto per dovere e fedeltà di un custode, quanto per godere con buona fede di quelle concessioni, che si vorranno accordare (1).

551. I due precedenti articoli, sono applicabili ai depositarj e custodi privati di ogni specie, verso i quali possono concorrere i medesimi obblighi e doveri.

## CAPO XV.

### *Disposizioni generali.*

652. Tutte le classi d' individui che si trovassero non dettagliate nel presente codice, sono riferibili ed applicabili alle rubriche generali o particolari, indicate nell' art. 12. e 14. e dettagliate nello sviluppo di esso codice (2).

---

(1) La scoperta di cose utili e interessanti ne' codici e manoscritti, giova somigliarla all'invenzione di un tesoro, ov'è l'obligo della denuncia per godere con buona fede delle concessioni della legge. Ved. la *L. unica de thesauris*, ed ivi gli interpreti ed i dottori.

(2) Sarebbe stato impossibile e quasi ineseguibile il dettaglio rigoroso di tutti i ceti, e di tutte le classi degl'uomini, e nel riferire i doveri, sarebbesi di sovente urtato ne' medesimi principj. A cagion di esempio li doveri de' garzoni, dei cocchieri, delle serve, dei portieri, sono riferibili alla rubrica dei doveri de'servi verso i padroni, poichè quest'individui effettivamente servono, e sono in quella classe mercenaria. Così li doveri di tutti gl'impiegati subalterni, degl'alunni, de'laici e terziari, degli addetti o mantenuti ne'conservatorj, orfanotrofi o luoghi pii, li doveri dell'educande, pensionati, accademici, convittori, e simili, che non hanno un famulato, ma una dipendenza immediata, sono riferibili alla rubrica de' doveri degl'inferiori, verso i superiori. In tal modo confrontando le rubriche generali, si trova subito l' analogia di qualunque classe: dicasi lo stesso delle diverse sorta di artisti manuali, che non era possibile di enumerare, essendosi ricordati li principali e più famigerati.

653. Il presente codice dispone nella parte economica che riguarda la giustizia di società, e riferisce li doveri che vi hanno contatto, poichè il dettaglio esclusivamente morale, dogmatico, e teologico degli uffici e doveri cristiani, spetta alla teologia, e si deve spiegare dai ministri del Vangelo (1), come il dettaglio ulteriore e legislativo dei doveri civili e politici, spetta all' amministrazione pubblica d' ogni stato, e si deve spiegare dal capo del governo (2).

654. Ciascun popolo e ciascuna nazione della terra, e specialmente tutti quelli che adottano la professione di fede cristiana, o cattolica-apostolica-romana, sono suscettibili di adottare il presente codice in tutta la sua estensione, per li motivi previsti nell' artic. 6. 7. 8. (3).

655. La sua sanzione benchè nasca da Dio ch'è la legge eterna, e da fonti di legislazione divina ed umana, ciò non ostante può rivestirsi della sanzione del Principe, con l'inserzione nel corpo o *bollettino delle leggi*, ond' evitare nelle leggi parziali la frequente ripetizione di molti doveri (4).

---

(1) Realmente questo codice presenta l'etica ridotta a precetti, con tutti i rami di diritto publico, naturale, di amministrazione, ed economia publica, lavoro a cui sembrava mirare Bacone da Verulamio, ma che non ridusse ad effetto. Quanto poi alla riunione de' precetti della religione o teologia, non che della prudenza civile, sono lodevoli il Pouget *Institutiones catholicae*, Merbesio *summa christiana*, l' inglese Giodoco Coccio *Thesaurus catholicus*, Giusto Lipsio negl' aurei libri della politica e prudenza civile, e tra gli Eterodossi il Burnet *De fide et officiis christianorum* alrove indicato, tacendo una biblioteca d'autori su questi varj rapporti.

(2) Veggasi inoltre il Domat nelle sue leggi civili secondo il loro ordine naturale cap. 1.

(3) Ps. 118. v. 140. „ *Justitia tua justitia in aeternum, et lex tua verita* „ Is. 7. v. 2. „ *Audite me qui scitis justum: populus meus, lex mea in corde eorum* „.

(4) Rom. 2. v. 12. „ *Non enim auditores legis, justi sunt apud Deum, sed factores legis, justificabuntur* „.

656. In questo caso spetta al legislatore ove sia d'uopo, di aggiungere alla sanzione, una appendice penale sia generale, sia particolare, per le rispettive contravenzioni ed infrazioni di molti casi, alli quali non abbiano proveduto le leggi divine, ecclesiastiche, politiche, criminali, civili o statutarie, fidandosi della sola forza morale (1).

657. Il codice presente vincola principalmente la coscienza, l'onore e la parte interiore dell' nomo (2).

658. In conseguenza non spetta ehe al legislatore di vincolare con la suddetta sanzione la natura corrotta dell'uomo, anche nel foro esterno, per conservare nella società una ordinata armonia, mirando con una penale comminatoria di correggere o punire l'indifferentismo, e la falsa ideologia di libertà nel contraventore delli articoli previsti nel presente codice, specialmente in tutti i casi, in cui manca l'azione delle leggi civili, o punitive (3).

---

(1) Galat. 3. v. 19. „ *Quid igitur lex? Propter transgressiones posita est* „ Rom. 2. v. 11. „ *Quicumque in legem peccaverunt, per legem judicabuntur* „ .

(2) Ps. 17. v. 48. „ *Populus quem non cognovi, servivit mihi, in auditu auris obedivit mihi* „.

Delle contravenzioni originate da princips d'Apatia, e di Liberta'

(3) L'apatia non solo, ma l'idea falsa di libertà che pretende ogni contraventore nel senso *filosofico-ultra* tende a disciogliere l'ordine sociale, interpretando l'idea di libertà per tutto ciò, ch'è anarchismo, concupiscenza, e contravenzione di tutti i doveri. Questa libertà, liberalismo o libertinaggio si professò fin dal principio del mondo, dalle vane associazioni degli antimorali, e dei sovvertitori de' governi, di cui parla espressamente il libro di Giobbe 11. v. 12. più volte mentovato „ *Vir vanus in superbiam erigitur, et tamquam pullum onagri, se liberum natum putat* „ e Paolo, *ad Galat.* 5. *v.* 13. „ *Vos in libertatem vocati estis, tantum, ne libertatem in occasionem detis carni, sed per charitatem Spiritus Sancti servite invicem* „. Ved. la nota dell'art. 140., e la nota dell'art. 546. All'incontro la vera libertà è quella condotta *ordinata*, che garantisce la carta del Vangelo, e la legge di Dio „ *cui servire, regnare est* „ E dice l' apostolo S. Giovanni cap. 8. v. 38. „ *Si vos filius liberaverit, vere liberi estis* „ E Rom. 8. v. 31. „ *Ipsa creatura liberabitur a servitute corruptionis, in libertatem*

659. Ogni contraventore difatti, che abjura i proprj doveri, pecca non solamente contro le leggi divine ed umane, che hanno consagrato l' adempimento de' doveri, per regola ed armonia della giustizia di società, ma commette un delitto

---

*gloriae filiorum Dei* „ Così 2. Cor. 3. v. 17. „ *Ubi Spiritus Domini, ibi libertas* „.

Il feroce Hobbes nel suo libro *de cive*, ed il seducente Rousseau nel suo *contratto sociale*, e Voltaire osarono opporsi a questi saggi principj: furono essi che proclamarono la scoperta dell'*uomo libero*, e dissero di aver trovato il pregio della libertà naturale, che recava l'emancipazione da tutti i doveri, sistema così deriso dai cinesi, cioè dai filosofi i più amici di Voltaire, e dalli stessi sapienti del settentrione, come abbiamo osservato pag. 488. a 493. Ma poichè dopo i principj indicati, non mi giova di battermi in una nota con adorati visionarj, e con genj di mal'umore, che fecero più danni al mondo, che *Tifone* malefico agli egizziani, rinvierò il lettore ad un pregievole libro anonimo, intitolato „ *L'uomo libero ossia ragionamento sulla libertà naturale e civile dell'uomo* „ *Venezia* 1780. *presso Gatti di pag.* 192. *in* 8., ed inoltre „ *Ragionamenti filosofici sull'uomo nello stato di natura e di società del cardin.* Gerdil „ di cui v'ha una buona versione italiana del ch. sig. *Maggiore* Luigi Bivari con la giunta dell' *uomo sotto l'impero della legge*, opuscolo dello stesso card. Gerdil: *Perugia presso Baduel* 1830. *in* 8. In queste opere si confutano le aberrazioni di *Hobbes*, di *Rousseau* e di *Voltaire*.

Passando poi dalle parole ai fatti, ed usando un linguaggio politico, è da gran tempo scoperta la radice di questa pietra filosofale, vale a dire si grida alla libertà, all'apatia, e contravenzione d'ogni dovere, per ottenere il supremo comando, si fabrica una teorica strana, per piantarvi la pratica, ma ottenuto l'intento, si abjura la libertà, e si torna a ricercare l'osservanza de' doveri. Lo disse autor gravissimo „ *Ut imperium evertant, libertatem praeferunt: si perverterint, ipsam aggredientur* „ Tacito. E non v'ha conato di usurpazione, disse altro insigne scrittore che non sia cominciato col pretesto e con la bandiera della libertà ed eguaglianza, poichè sono questi i preliminari dello scopo altrui, ossia le divise etimologiche „ a liberò patre „ cioè dalle sedicenti e furenti orde di *Bacco*, che per il solito si accompagnavano e si precedevano dai *Galli*, e dall'*Archigallo*, addetti al sacerdozio di Cibele. Difatti ad imitazione di tali orde, s'invoca la libertà per occupare il dominio altrui, e s'illude il malintenzionato, e lo stolto, con promulgare la dispensa di ogni dovere: dicendo un grave istorico „ *Caeterum* libertatem *ac* speciosa nomina *praetexerunt, nec quisquam alienum*

contro l' ordine publico, e contro lo stato, per cui può e dev'esser castigato come un vero delinquente (1).

660. Qualsivoglia addizzione, rettificazione, o supplemento, che fosse necessario di aggiungere al presente Codice, potrà formare un appendice o parte supplementaria più o meno classificata, secondo le occorrenze, poichè un'opera perfetta non può presumersi, nè da uomo *legislatore*, nè da *redattore* qualunque (2).

---

*servitium et dominationem sibi concupivit, ut non* ista vocabula usurparit,, Justin. *hist.* ,,.

Il mondo fu, e sarà sempre di una tempra eguale. Tutte le associazioni politiche di *mille nomi*, presenti e future, cominciando dai *Gnostici* e dai *Manichei*, avranno sempre lo stesso scopo. Ma questo scopo si asconde sotto fantasmagorie di più colori, sotto l'apparato di misteri, di segreti, di giuramenti, di farse, di pratiche strane, e sotto una terminologia sempre mobile, e sempre in cifra. Talvolta si rappresenta un dramma, talvolta una farsa, ed oggidì ancora qualche atroce tragedia, ma lo sviluppo si nasconde, sino all'acquisto del supremo potere. Allora il *protagonista dell'opera*, cerca disfarsi della sua compagnia, perchè l'abborre, o la sottopone al suo despotismo, associando in subalterno grado, taluno degli interlocutori, se gli giuri però una vile e cieca obedienza. Ved. in quanto alla storia antica delle sette politiche la Collezione classica vol. 3. pag. 219. a 230. Roma 1825.

(1) ,, Idolatra, haereticus, *propriorum officiorum* contemptor, ac novorum dogmatum disseminator, non minus turbat civilem societatem ,, (praecipue institutam ad hunc finem, ut in ea Deus celebretur), quam ,, vel adulter, vel latro, vel fur, vel homicida. Cur igitur politicus magistratus, pacis ac disciplinae, et honestatis externae a Deo constitutus custos, nihil in eum juris haberet?,, Simon Schardius *in proemio ad Syntagma tractatuum de ecclesiastica et imperiali authoritate Argentorati* 1609. *in fol.*

(2) Ps. 38. v. 8. ,, *Universa vanitas, omnis homo vivens* ,, Job. 12. v. 2. ,, *Numquid Deo potest comparari homo, etiam cum perfectae fuerit scientiae?* ,, 1. Cor. 3. v. 18. ,, *Nemo se seducat: si quis videtur inter vos sapiens esse in hoc saeculo: stultus fiat, ut sit sapiens: sapientia enim hujus mundi, stultitia est apud Deum* ,,.

IL FINE.

## GIUNTE E CORREZZIONI

§. 1. L'art. 1. si legga in tal modo. „ L'Uomo nasce in questo mondo sen-
„ za diritti, poichè nasce in quanto all'anima servo della pena, per
„ la colpa originale, e nasce in quanto al corpo, e nel rapporto di na-
„ tura, sotto una triplice soggezzione, cioè 1. a Dio Creatore, ed ai
„ doveri da lui prescritti. 2. Ai Genitori, poichè presupposta la vo-
„ lontà di Dio, nasce con il loro mezzo, nè può vantarsi alcuno di
„ prodursi da se stesso, e co' proprj mezzi. 3. Al Capo politico *del*
„ *Governo* in cui si nasce o si dimora, per una tutela, o delegazione
„ eminente, comandata dallo stesso Dio ch'è l'autore dell'ordine, e
„ delle gerarchie del mondo, a forma dell'art. 107. seg. e 214.

„ Il libero arbitrio non è un diritto, ma una concessione di Dio
„ subordinata alle divine sue leggi. Quindi l'esistenza dell'uomo, es-
„ sendo collegata in tutti i rapporti con Dio, per cause mediate, o
„ immediate, nasce l'uomo pertanto vincolato da obligazioni eterne
„ con Dio Creatore e Redentore „.

§. 2. – Nella Nota (1) dell'art. 151. invece di leggere – *È cosa mirabile*, *come avendo allora* Geremia *il primato sacerdotale* – si legga – *È cosa mirabile come avendo allora* Geremia *la prerogativa di Profeta in Isdraello* ».

§. 3. – All'art. 135. si ritenga la segnente nota – *Li prelati della romana curia detti* prelati secolari *siano in carica, o senza carica, sono considerati come superiori ecclesiastici, e sono ad essi applicabili li doveri prescritti nella presente rubrica. Varj doveri particolari sono compresi in quanto ai* prelati domestici nella *Costituzione VII.* d'Innocenzo X. *che principia* Etsi ea, *come nella Costituzione* d'Alessandro VII. *che principia* In sublimi, *de' 22. Agosto* 1656. : *in quanto ai* prelati assistenti in corte, e nella cappella pontificia, *detti anche* di mantellone, *nella Costituzione XII. di* Giulio III. *che principia* Romanorum, *e nella Costituzione XXXII. di* Gregorio XV. *che principia* Circumspecta, *dove trovansi molti privilegi e prerogative concesse. Bisogna però avere in vista le Costituzioni limitative di tali privilegi, cioè la XLV. di* Pio IV. *e la LX. di* s. Pio V.

*Quanto poi ai prelati in genere*, tra cui si comprendono *estensivamente* anco i Cardinali; *bisogna aggiungere alla rubrica de' loro doveri il testo canonico nel* cap. *Clemens 8. qu.* 1. – ivi – Clemens,
„ tamquam qui omnibus praeesse te noveris, singulos, prout po-
„ tueris juva, et singulos releva, qui et singulorum onus, et solli-
„ citudinem portas „ *Veggasi anche la Costituzione XI di* Paolo V.

*che comincia* In maximis §. 12., *e che si riferisce a tutti li prelati della romana curia.*

Io ricordo qul un oltraggio fatto alla corte, e prelatura romana da Voltaire nelle sue *Melanges*, e da un anonimo *Calvinista-zwingliano* in una *brochure* con la data *Norimb.* 1789. in 8., dicendo che *la gerarchia di corte in cui si contiene* la prelatura romana, *è una invensione suggerita dal solo fasto , e non dalla necessità , o dal rispetto che si deve al sommo pontefice, poichè ogni religione ha sempre avuto un capo , ma non v'ha esempio di simile gerarchia numerosa, in qualunque storia delle nazioni.*

É uno sbaglio primamente il dire , che una gerarchia nasca dal fasto, e non già da una necessità rispettosa, poichè tal assertiva è smentita nell'ordine ecclesiastico, e politico di ogni nazione. Mi piace solo di estendermi alquanto a smentire la sostanza di tal impostura cou un esempio d'istoria remotissima , senza riandare le diverse diramazioni tra gli ebrei, dei pontefici *vicarj* o *secondarj* , e la gerarchia del *corpo de' Leviti*, come provai nella Collezione Classica tom. 3. p. 53. a seg. Tal esempio ritrovo nella storia antica di Prussia della bella collezione di Cristoforo Hartknoch in data di *Jena* 1679. *in* 4. Ivi nella *Dissert. IX* , parlandosi da' tempi, in cui la Prussia era ancora nalla cecità del paganesimo, cioè dal primo al terzo secolo, si parla di una città antica detta *Romow*, quasi *Roma nova*, dove risiedeva il sommo pontefice chiamato Kaiva. Ivi *pag.* 146. „ In „ sacerdotum collegio supremum obtinebat locum summus pontifex „ sive summus sacrorum praeses , quem sua lingua vocarunt Kaive. „ Fuit in medio nationis hujus, scilicet in *Nadrovia* locus quidem dictus *Romow*, trahens nomen suum a *Roma* , in quo habitabat quidam dictus Kaiva, quem colebant pro Papa: quia sicut *Dominus* Papa regit universalem ecclesiam fidelium, ita ad istius nutum seu mandatum, gentes praedictae regebantur,,. Narra lo stesso autore, che la devozione di quei popoli i quali oltrepassavano la Lituania, e l'onoranza che gli professavano, avean formato una sorprendente gerarchia di corte a tal pontefice. V'era il collegio (p. 150.) dei Waidalotti e Sigonotti sacerdoti o prelati superiori, i quali avevano l'amministrazione dei popoli, e giudicavano tra i medesimi. Dopo di questi, altri sette gradi si enumeravano nella gerarchia di corte (p. 153.), ai quali era distribuito il servizio di questo sommo pontefice, e la delegazione degl'affari da esso commessi, vale a dire il collegio dei Swalgoni, Pustoni, Wejoni, Pustoni, Seitoni, Swakoni, Burtoni, de' quali l'attribuzioni non posso enumerare nell'angustia di una nota. L'onoranza per i parenti del sommo sacerdote era immensa, e persino de'suoi messag-

gieri o parafrenieri, come narra lo stesso autore pag. 148. „ Tantae „ fuit authoritatis, quod non solum ipse, vel aliquis de sanguine suo, „ verum et nuncius cum baculo suo, vel alio signo noto, transiens „ terminos populorum; a regibus et nobilibus, et communi populo, „ in magna reverentia haberetur „. Lo stesso confessa il Dusburgio *Chron. Pruten. part. II.*, lo Starkovio in *Sarmatia Europea*, il Kojalowicz *hist. Lithuan. p. I. lib.* 1. *pag.* 21. e l'Hennebergero *de Prussia veteri pag.* 51. *e seg,*

Ecco dal primo al terzo secolo, in cui la chiesa appena nasceva, ed i pontefici abitavano nelle catacombe, un generoso esempio de' popoli, verso un capo di religione, sebben falsa, a cui decretarono una gerarchia così illustre, ed a cui s' inchinavano i re. Che se ciò venne accordato al Krive, che comandava dalla Prussia alla Lituania, qual' ingiustizia di negar la necessità di una illustre prelatura, e gerarchia di corte, per decoro del sommo Pontefice romano, capo della religion vera, e che comanda dall' uno all' altro emisfero ?..

§. 4. – All'art. 206. in fine, si aggiunga. „ Il popolo per se stesso non „ ha diritti, poichè decomponendosi ciascun individuo, non è che *un* „ *uomo:* e l'uomo non ha diritti proprj a forma dell'art. 1. Il libero „ arbitrio è sempre una concessione, e non un diritto, e può esercitarsi nella periferia prescritta dalle leggi di Dio, poichè sortendo „ da queste, il libero arbitrio diviene un abuso, e ribellione della natura corrotta, ed il popolo diviene colpevole e contraventore de' „ suoi doveri in faccia a Dio, ed al proprio governo, che ha la luogotenenza o delegazione dallo stesso Dio „.

§. 5. – L'art. 218. si legga così – *Sono applicabili a questa Sezione li Cap. XV. e XVI. del Lib. I. Parte I.*

§. 6. – In fine della nota (1) dell'art. 560. si aggiunga „ *Ho inteso in varie occasioni i sospiri di caste donne*, e *le pene di sante vergini*, *cui facea d'uopo l'operazione materiale della* siringa, o della punzione nell' idrope, *senza poterla sperare dalle levatrici. Codeste devono istituirsi ed obligarsi assolutamente anche a tali inette operazioni, ed altre cure materiali con le persone di loro sesso*, *tanto per evitar* continui scandali, *quanto per sollevar le pazienti*, *molte delle quali*, *preferiscono piuttosto d'esser* vittime del pudore, *(ad onta delle sconsigliate disapprovazioni di molti)*, che soggettarsi alla mano ed ispeziono di un chirurgo. *Io ne avanzo rispettosa preghiera ai vescovi*, *ed alle autorità competenti*. „

§. 7. – Nella nota dell'artic. 590. così leggasi il testo d'Aristotele „ Ex„ perti certius quod intendunt consequuntur, quam illi, qui rationem „ absque experientia, teneut „.

§. 8. – Il principio dell'articolo 653., si legga così „ Il presente Codi-
„ ce dispone nella parte *etonomica* che riguarda la giustizia di so-
„ cietà ec. „.

N. B. Alcuni errori di pura inesattezza di lettere, si raccomandano all'intelligenza del cortese lettore.

# AVVERTIMENTO

## SUGL' INDICI DEL PRESENTE CODICE

### E LORO USO

Il Codice ha due libri. Il primo è formato dai prolegomeni: il secondo dal dettaglio de' doveri, che risguardano *personalmente* tutte le classi.

Il primo libro avea bisogno d'un indice reale che rimarcasse le cose notabili.

Il secondo libro avea bisogno d' un indice personale, cioè che rimarcasse le persone subordinate ai doveri, onde ciascuno avesse una chiave, per rintracciare ciò che personalmente gli spetta, o ciò che gl'interessa di conoscere, ed ivi considerare i testi, gli aneddoti, e l'erudizioni relative. Ricavare inoltre l'indice reale anche dal Libro II. saria stata cosa di molto volume e fastidio, per la quantità de' rapporti, e forse sarebbe stata una fatica superflua, perchè tutte le materie ed erudizioni sono *relative*, e come legate alla nomenclatura personale de' doveri.

Inoltre la vastità delle materie, e la moltiplice loro partizione, esiggeva di schierare con altr'indice al lettore il prospetto *sciografico*, vale a dire descrittivo delle materie, per guidarlo nelle ricerche di suo interesse.

Tali sono li tre indici che sieguono. Precede l'Indice sciografico: quindi l'Indice *reale* del primo libro, ed in fine l'Indice *personale* del secondo libro.

I.

# INDICE SCIOGRAFICO

OSSIA DESCRITTIVO

## DEL CODICE DE' DOVERI.

*Testimonianze d'uomini illustri sul presente Codice* . pag. VII
*Avviso al Lettore* . . . . . . . . . XI
*Protesta del Redattore* . . . . . . . . XVI
*Prefazione* . . . . . . . . . 1

LIBRO I.

*Prolegomeni sulla Teoria de' doveri* . . . pag. 5
TITOLO I. *Del diritto di natura* . . . . . ivi
TIT. II. *Del diritto delle genti* . . . . . 9
TIT. III. *Del diritto publico.* . . . . . . 15
TIT. IV. *Del diritto ecclesiastico* . . . . . 20
TIT. V. *Del diritto publico ecclesiastico* . . . 23
TIT. VI. *Del diritto civile* . . . . . . 30
TIT. VII. *Delle leggi criminali* . . . . . 49
TIT. VIII. *Del diritto consuetudinario* . . . . 74
TIT. IX. *Dell'etica o filosofia morale* . . . . 77

LIBRO II.

*Idea preliminare del Codice* . . . . . 83
TIT. I. *Divisione generale, ossia massime preliminari* . 86
TIT. II. *Origine e classificazione de' doveri* . . . 87

PARTE I.

*De' doveri assegnati al rapporto naturale dell'uomo* . 89
CAPO I. *Doveri de' genitori, verso i figliuoli* . . . ivi
CAPO II. *Doveri dei figliuoli, verso i genitori* . . . 96

CAPO III. *Doveri de' mariti, verso le mogli* . . pag. 99
CAPO IV. *Doveri delle mogli, verso i mariti* . . . 101
CAPO V. *Doveri comuni ad ambedue i conjugi* . . 105
CAPO VI. *Doveri de' fratelli, sorelle, parenti, ed affini tra di loro* . . . . . . . 106
CAPO VII. *Doveri tra gli amici* . . . . . . 114
CAPO VIII. *Doveri de' vecchi, verso i giovani* . . 123
CAPO IX. *Doveri de' giovani, verso i vecchi* . . . 129
CAPO X. *Doveri de' padroni, verso i servi* . . . 135
CAPO XI. *Doveri de' servi, verso i padroni* . . . 140
CAPO XII. *Doveri de' ricchi, verso i poveri* . . . 142
CAPO XIII. *Doveri de' poveri, verso i ricchi* . . . 146
CAPO XIV. *Doveri de' superiori, verso gl'inferiori* . . 148
Sezz. 1. *Nozioni generali* . . . . . . . ivi
Sezz. 2. *Dettaglio de' doveri de' superiori* . . 152
CAPO XV. *Doveri degl'inferiori, verso i superiori* . . 174
CAPO XVI. *Doveri degl'inferiori tra di loro* , . . 176

PARTE II.

*De' doveri assegnati al rapporto sociale dell'uomo, originati da principj di diritto publico, e delle genti* . . . . . . . . . . 177
CAPO I. *Doveri del capo della religione, verso il capo del governo* . . . . . . . . ivi
Sezz. 1. *Nozioni generali* . . . . . . . ivi
Sezz. 2. *Nozioni sostanziali di tali doveri* . . 194
CAPO II. *Doveri del capo del governo, verso il capo della religione* . . . . . . . . 206
Sezz. 1. *Nozioni generali* . . . . . . , ivi
Sezz. 2. *Nozioni sostanziali di tali doveri* . . 219
CAPO III. *Doveri del capo della religione, verso le sue membra* . . . . . . . . 223
CAPO IV. *Doveri delle membra, verso il capo della religione* . . . . . . . . . 226
CAPO V. *Doveri del capo del governo, verso i sudditi* . 229

CAPO VI. *Doveri de' sudditi, verso il capo del governo* pag. 244
Sezz. 1. *Nozioni generali* . . . . . . . ivi
Sezz. 2. *Nozioni speciali de' doveri de' sudditi* . . 250
CAPO VII. *Doveri del capo del governo, verso gli altri popoli* . . . . . . . . . 253
Sezz. 1. *Doveri dello stato di alleanza* . . . ivi
Sezz. 2. *Doveri nello stato di neutralità* . . . 258
Sezz. 3. *Doveri nello stato di guerra* . . . 261
Sezz. 4. *Doveri nello stato di pace* . . . . . 275
CAPO VIII. *Doveri del clero e del popolo* . . . 280
Sezz. 1. *Nozioni generali* . . . . . . . ivi
Sezz. 2. *Del clero regolare* . . . . . . 287
§. 1. *Doveri de' religiosi in generale* . . . ivi
§. 2. *Delle monache* . . . . . . . 294
§. 3. *Delle confraternite* . . . . . 298
Sezz. 3. *Del clero secolare in genere* . . . 303
Sezz. 4. *Doveri dell'ordine episcopale* . . . 305
Sezz. 5. *Doveri dell'ordine clericale* . . . 308
Sezz. 6. *Doveri degl'impiegati ed officiali annessi all' ordine clericale* . . . . . . . 311
§. 1. *De' vicarj generali* . . . . . . ivi
§. 2. *De' vicarj capitolari* . . . . . 314
§. 3. *De' vicarj foranei* . . . . . . 316
§. 4. *De' parrochi* . . . . . . . . 317
§. 5. *De' canonici, beneficiati di coro, impiegati, o dignitarj di una chiesa, corporazione, o dicastero ecclesiastico* . . . . . . 320
§. 6. *De' rettori de' seminarj, orfanotrofj, e pii conservatorj, e reclusorj d'ogni sesso* . . 323
§. 7. *Degl'amministratori ed economi* . . . 324
§. 8. *Degl'abati commendatarj, beneficiati, e prebendati di ogni specie* . . . . . 325
CAPO IX. *Doveri del popolo, verso il clero* . . . 327
Sezz. 1. *Doveri di giustizia* . . . . . . ivi
Sezz. 2. *Doveri di convenienza* . . . . . 328
Sezz. 3. *Doveri di carità* . . . . . . 329

CAPO X. *Doveri tra i magistrati, e gli amministrati* pag. 330
Sezz. 1. *Nozioni generali* . . . . . . ivi
Sezz. 2. *Divisione e natura de' magistrati* . . 331
Sezz. 3. *Classificazione e dettaglio de' doveri de' magistrati* . . . . . . . . . 333
§. 1. *Doveri del ramo legislativo* . . . ivi
§. 2. *Doveri del ramo amministrativo* . . 334
§. 3. *Principj d'economia publica* . . . 335
§. 4. *Principj di diplomatica* . . . . 342
§. 5. *Principj di politica* . . . . . 347
Sezz. 4. *Del ramo giudiziario* . . . . . 354
§. 1. *Doveri dei giudici* . . . . . 355
§. 2. *Doveri de' litiganti* . . . . . 368
§. 3. *Doveri de' difensori* . . . . . 371
§. 4. *Doveri de' notari e cancellieri* . . . 386
§. 5. *Doveri de' spedizionieri ed ufficiali di dataria e cancelleria, ed individui annessi* . . 399
Sezz. 5. *Del ramo istruttivo* . . . . . . 403
§. 1. *Nozioni generali* . . . . . . ivi
§. 2. *Doveri comuni del corpo insegnante* . . 405
§. 3. *Doveri de' studenti e discepoli* . . . 406
Sezz. 6. *Del ramo militare* . . . . . . 408
§. 1. *Doveri del comandante in capo* . . . ivi
§. 2. *Doveri dello stato maggiore* . . . 412
§. 3. *Doveri dell'esercito* . . . . . 413
Sezz. 7. *Del ramo di corte* . . . . . . 418
§. 1. *Nozioni generali* . . . . . . ivi
§. 2. *Doveri dei ministri introduttori, liturgisti, cerimonieri o maestri di ceremonie* . . 422
§. 3. *Doveri delle persone favorite* . . . 426
Sezz. 8. *Del ramo di polizia* . . . . . 428
§. 1. *Nozioni generali* . . . . . . ivi
§. 2. *Doveri de' magistrati ed impiegati di polizia.* 431
Sezz. 9. *Doveri comuni degli amministrati* . . 432
CAPO XI. *Doveri degli agenti del potere esecutivo, e degl' individui soggetti al loro ministero* . . 433

Sezz. 1. *Nozioni generali* . . . . . pag. 433
Sezz. 2. *Degli agenti in materia civile* . . . ivi
Sezz. 3. *Degli agenti in materia criminale* . . 435
Sezz. 4. *Doveri comuni degli agenti della forza publica* . . . . . . . . . . ivi
Sezz. 5. *Degl'individui soggetti alla forza publica* . 437
CAPO XII. *Doveri degl'industrianti, ed avventori* . 438
Sezz. 1. *Nozioni generali* . . . . . . ivi
§. 1. *Dell'agricoltura* . . . . . . 438
Clas. 1. *De' proprietarj* . . . . . . 439
Clas. 2. *De' coloni* . . . . . . 440
Clas. 3. *De' mercenarj* . . . . . . 442
Sezz. 2. *Della pastorizia* . . . . . . . 443
Sezz. 3. *Del commercio* . . . . . . . ivi
§. 1. *Nozioni generali* . . . . . . ivi
§. 2. *Del commercio marittimo* . . . . 447
§. 3. *Del commercio interno e relativi industrianti per mezzo delle arti che riguardano generi commestibili e di necessità* . . . . 449
§. 4. *Del commercio all'estero* . . . . 454
§. 5. *Del commercio di manifatture, di mode, d'industria, e d'arti belle e di lusso* . . . ivi
§. 6. *Del commercio di banco e di ragione* . 459
§. 7. *De' sensali* . . . . . . . . 464
Sezz. 4. *Degli avventori* . . . . . . . 469
§. 1. *Nozioni generali* . . . . . . ivi
§. 2. *Doveri degli avventori* . . . . . 470
CAPO XIII. *Doveri de' professori d'arti liberali e meccaniche, e degl'individui, che le risguardano* . 471
Sezz. 1. *Nozioni generali* . . . . . . . ivi
Sezz. 2. *Doveri de' professori di scienze, od arti liberali* . . . . . . . . . 484
§. 1. *De' teologi, giureconsulti, e filosofi* . . ivi
§. 2. *De' filologi* . . . . . . . . 493
Clas. 1. *Degl'antiquarj* . . . . . . ivi
Clas. 2. *De' critici* . . . . . . . 494

§. 3. *Doveri de' medici, chirurgi, ed arti annesse* pag. 496
§. 4. *Doveri comuni ad altri individui, relativi alla precedente rubrica* . . . . . 503
§. 5. *Doveri de' speziali, farmacisti, semplicisti, ed arti relative* . . . . . . 509
§. 6. *Doveri degl'infermi* . . . . . . 511
§. 7. *Doveri degl'architetti, ingegneri, machinisti inventori, agrimensori, ed arti annesse* . 513
§. 8. *De' professori di disegno, pittori, scultori, mosaicisti, incisori, restauratori, e simili arti annesse* . . . . . . . . 517
§. 9. *Degl'impiegati ne' dicasterj publici e privati*. 518
Sezz. 3. *Doveri degl'artisti, ossia di persone addette ad arti e mestieri meccanici e manuali*. . 519
§. 1. *Doveri degl'individui addetti a mestieri personali* . . . . . . . . ivi
§. 2. *Degli artisti o meccanici negozianti-spacciatori* . . . . . . . . . 521
Clas. 1. *De' negozianti, fabricatori, mercanti, e padroni di negozio all'ingrosso, e con commercio all'estero* . . . . . . . ivi
Clas. 2. *Degli artisti esercenti le arti manuali in dettaglio, sopra oggetti indigeni e necessarj alla vita, e che non esiggono comunemente corrispondenza commerciale* . . 526
CAPO XIV. *Disposizioni eccezzionali* . . . . . 530
Sezz. 1. *De' stampatori, libraj, venditori di rami, litografi, ed arti annesse* . . . . . 531
Sezz. 2. *De' giornalisti e redattori de' giornali*. . 533
Sezz. 3. *De' cacciatori e pescatori* . . . . . 534
Sezz. 4. *De' forastieri che percorrono il mondo, e trovansi in esteri stati* . . . . . . 542
Sezz. 5. *De' custodi e depositarj publici e privati* . 554
CAPO XV. *Disposizioni generali* . . . . . . 556
*Giunte e correzzioni* . . . . . . . . . 561
*Avvertimento sull'Indici che sieguono* . . . . 565 a 584

# II.

# INDICE DE' PROLEGOMENI

## OSSIA DELLE COSE NOTABILI

IVI CONTENUTE

## CHE FORMANO IL LIBRO PRIMO DEL PRESENTE CODICE.

### A

*Alessandro III.* sue vicende e persecuzioni . . pag. 67
*Antiquaria* ed araldica fraternizzano con la diplomatica . 13
*Arte* ritmica ridotta al morale . . . . . . . 34

### B

*Barbari* che inondarono l'Italia e loro leggi . . . 86
*Berencinzia* . . . . . . . . . . . 37
*Beruth* chi fosse? . . . . . . . . . ivi

### C

*Caprimulgo,* perchè tipo della consuetudine . . . 74
*Codice* de' doveri, suo progetto giustificato . . XI. e 84
*Consuetudine,* suoi requisiti . . . . . . . 75
*Coscienza* in che differisce della legge di natura . . 6

### D

*Demagomania* . . . . . . . . . . . 82
*Diplomatica* e Diplomazia . . . . . . . 12
*Dizionarj* e loro sistema . . . . . . . . 84
*Diritto* di natura, suo sviluppo . . . . . . 5
*Diritto* delle genti id. . . . . . . . . . 9
*Diritto* publico id. . . . . . . . . . . 15

*Diritto* ecclesiastico id. . . . . . pag. 20
*Diritto* publico ecclesiastico id. . . . . . . 23
*Diritto* civile id. . . . . . . . . . . 30
*Diritto* criminale o leggi criminali id. . . . . . 49
*Diritto* consuetudinario id. . . . . . . . 74

## E

*Economica*, parte dell'etica . . . . . . . 80
*Elion* chi fosse ? . . . . . . . . . 37
*Emblemi* ossia opere emblematiche e loro sistema . . 84
*Etica* e suo sistema . . . . . . . . . . 77
*Etica* sagra . . . . . . . . . . . 81
*Etonomia*, sua definizione . . . . . . . 1
*Spiegazione* della litografia allegorica . . . . . XIII

## F

*Falaride*, suo paragone a Robespierre . . . . . 72
*Fanatici*, loro etimologia . . . . . . . . 68
*Feciali* antichi . . . . . . . . . . 13
*Federico I.* Barbarossa e sue persecuzioni alla chiesa. . 67
*Filosofia* morale, suo scopo . . . . . . . 77
» sue parti . . . . . . . . . . . 79
» sua origine . . . . . . . . . , 80
» suo sviluppo ne' libri santi . . . . . . 81
*Forza* morale, sua storia . . . . . . . . 67

## G

*Genesi* mal'interpretata da *Sanconiatone* . . . . 37
*Giustizia*, sua divisione nuova . . . . . . 1
*Giovanna* d'Arco detta la Pucelle d'Orleans, sue notizie . 66

## I

*Illuminismo* e suoi proseliti . . . . . . . 69

## L

*Legislatori* antichi, imitarono Mosè, per frapporre un Dio. 41

*Leggi* delle XII. tavole e loro migliori commentatori. pag. 42
*Leggi* romane, loro vicende e detrattori . . . . . ivi
*Leggi* criminali de' barbari dettagliate . . . . . 56
» degli Ebrei . . . . . . . . . . 49
» Egizziani . . . . . . . . . . 50
» Franchi orientali . . . . . . . . 60
» Germani . . . . . . . . . . . 57
» Greci . . . . . . . . . . . . 52
» Inglesi . . . . . . . . . . . 60
» Moravi . . . . . . . . . . . 61
» Polacchi . . . . . . . . . . . 62
» Romani . . . . . . . . . . . 53
» Russi . . . . . . . . . . . . 65
» Spagnoli . . . . . . . . . . . 61

## M

*Mauclero* Michele: notizie della sua grand'opera . . 25
*Metodo* legislativo, ridotto a precetti articolati . . 84
*Moneta* e sua circolazione . . . . . . . . 30
*Monete* trenta di G. C. e loro storia . . . . . 31
*Moravia,* suoi re ed istoria infelice . . . . . 61

## N

*Nembrod* primo monarca . . . . . . . . 9
*Numismatica* fraternizza con la diplomatica . . . . 13

## O

*Ogige,* diluvio, pareri sul medesimo . . . . . 39
*Olimpiodoro* quanto benemerito dell'etica tratta da libri santi. 81
*Omeliarj,* sistema d'istruzione de' secoli di mezzo . . 83
*Ordine* publico, suo simulacro . . . . . . . 2
*Origine* dell'idolatria . . . . . . . . . 38
» della mitologia . . . . . . . . . 36

## P

*Pacificazioni* germaniche religiose . . . . . . 19

*Pena* di morte esclusa nel medio evo, e perchè? . pag. 71
*Pena* di morte perchè derisa e soppressa dai rivoluzionarj? . 72
*Poeti* greci antichi, perchè soppressi e perduti? . . 40
*Pucelle* d'Orleans *V.* Giovanna d'Arco.

# Q

*Quale* sia la rovina degl'imperi? . . . . . . 67
*Quale* sia l'effetto della forza morale? . . . . . 36

# R

*Recessi* imperiali cosa siano? . . . . . . 19
*Robespierre,* suo paragone a *Falaride* . . . . . 72

# S

*Sostanze,* e loro divisione . . . . . . . 30
*Sentimentale,* parte dell'etica . . . . . . . 89

# T

*Teoria* de' doveri, e sue parti . . . . . . . 5

# V

*Voltaire,* suoi disegni . . . . . . . 2 52

# Z

*Zallinger,* critica sul suo sistema di diritto publico ecclesiastico . . . . . . . . . . . 23

# INDICE ANALITICO
## OSSIA TAVOLA ALFABETICA
## SUL PERSONALE
### DE' DOVERI INDICATI NEL PRESENTE CODICE
### LIBRO II.


A

Abati commendatarj, pag. 325. seg.
- mitrati, pag. 306. 307.
Accademici, pag. 556. V. Filologi.
Affini, pag. 106. seg.
Agenti di affari, p. 465. 520. e seg.
- diplomatici, pag. 345.
- del potere esecutivo pag. 433. e seg.
- legali, pag. 384.
Agricoltori, pag. 438. e seg.
Agrimensori, pag. 353. 513. e seg.
Aji ed Aje, pag. 94.
Ajutanti di studio, pag. 384.
Albergatori, pag. 479. e seg.
Alunni, pag. 556.
Ambasciadori, pag. 345.
Amici, pag. 114. e seg.
Amministratori, pag. 324. 325.
- degl'effetti publici, pag. 467. e seg.
Amministrati, pag. 432. 433.
Ammiragli, pag. 449.
Antiquarj, pag. 493. e seg.
Apprendisti, pag. 136. e seg.
Araldi, pag. 433.
Arbitratori, pag. 465.
Arcivescovi, pag. 306. 307.
Arcidiaconi, pag. 322.
Arcipreti, pag. 322.
Archimandriti, pag. 306. 307.
Archivisti, pag. 399. e 554.
Artisti in genere, pag. 450. e seg. 519. e seg.
- negozianti-spacciatori, p. *ivi.*
- personali, pag. *ivi.*
Argentieri, pag. 473. e seg.
Architetti, pag. 453. 472. 513. e seg.
- aspiranti, pag. *ivi.*
- assistenti, pag. *ivi.*
Ascendenti, pag. 94.
Assessori V. Giudici.
Avi ed Ave, pag. 94. e 109.
Avventori, p. 438. e seg. 489. seg.
Avvocati in genere V. Difensori, e pag. 375. e seg.
- concistoriali, pag. 379.
- de' poveri, *ivi.*
- del Fisco, pag. 338. e 379.
- promotori della fede, p. 379.

B

Ballèrini, pag. 456 e seg.

B

Banchieri, pag. 459. e seg.
Banderari, pag. 483.
Barbieri, pag. 477. seg. e 528.
Beccaj, V. Macellari.
Beneficiati semplici, p. 325. seg.
- di coro, pag. 320. seg.
- curati, pag. 317. seg.
Bibliotecarj, pag. 554. seg.

C

Cacciatori, pag. 534. seg.
Caffettieri, pag. 475. seg.
Calzolaj, pag. 476. seg. 528.
Camere alte e basse, p. 207. 208.
Camerieri-Cameriere, p. 519. seg.
Cancelleria V. Officiali.
Cancellieri, pag. 386. a 399.
Canonici, pag. 320. seg.
- curati, pag. 317. seg.
Capitoli, pag. 320. seg.
Capo della religione. V. Sommo Pontefice Romano.
Capo del governo, p. 177. e pag. 206. fino a 223. p. 229. fino a 244. e p. 253. a 279.
Capo supremo dell'esercito V. Generale.
Cardinali, pag. 303. 304. 305. e 561.
Carcerieri, pag. 435. seg.
Carnefici, pag. 435. seg.
Cartolaj, p. 473. 476. seg. 528.
Castellani, pag. 271. 272.
Cavalcanti, pag. 519. seg.
Ceremonieri, pag. 418. a 425.
Chiavari V. Ferrari.
Chierici, p. 308. a 310. e 329.
- beneficiati, pag. 320. a 322.
Chirurgi, p. 472. 496. seg. 505. seg.

C

- assistenti, pag. 508.
- sostituti, pag. ivi.
Ciarlatani, pag. 458. seg.
Clero in genere, p. 280. 281.
- regolare, pag. 282. a 294.
- secolare, pag. 303. a 329.
Cocchieri, pag. 519. seg.
Coloni, pag. 439. seg.
Cognati-Cognate, pag. 110.
Comari, pag. 94. 95.
Comandanti in capo V. Generali.
Commendatarj V. Abati.
Commercianti, pag. 445. seg.
- di mare, pag. 447. a 449.
- interni, pag. 449. seg.
- all'estero, pag. 454.
- di manifatture, pag. 474. seg.
- di mode, pag. ivi.
- d'industrie, pag ivi.
- d'arti belle e di lusso, p. ivi.
- di bijouteries, pag. 473. seg.
Comici, pag. 457. seg
Commissarj diplomatici, pag. 354.
Commissionati, pag. 420. seg.
Compari, pag 94. 95.
Compositori di stampe, p. 531. seg.
Conduttori per mare, p. 448. seg.
- per terra, pag. 454.
Conciliatori, pag. 465.
Confraternite, pag. 298. a 302.
Confratelli o Confrati, pag. ivi.
Consoli diplomatici, pag. 345.
- d'arti, p. 453.
- di mare, pag. 449.
Conjugi, pag. 99. a 106.
Consulenti legali, pag. 384.
Convittori, pag. 556.
Contraventori de' doveri pag. 558. seg. e p. 563.

C

Copisti, pag. 388.
Corpo amministrativo, p. 334. seg.
– diplomatico, pag. 342. a 347.
– legislativo V. legislatori.
– insegnante, p. 403. seg.
– militare, pag. 408. seg.
– di corte V. Cortigiani.
– di polizia V. Magistrati.
Corrieri, pag. 520. seg.
Cortigiani V. Magistrati di Corte.
– di bassa corte, pag. 519. seg.
Cristiani V. Fedeli.
Critici, pag. 494. seg.
Cucinieri o Cuochi, p. 478. seg.
Curati V. Parrochi.
Curatori-Curatrici, pag. 94.
Curiali V. Difensori.
Cursori, pag. 433. seg.
Custodi publici, pag. 554. seg.
– privati, pag. *ivi*.
– di biblioteche V. Bibliotecarj.

D

Dataria V. Officiali.
Debitori, pag. 437.
Decani capitolari, pag. 322.
Depositarj publici, pag. 555. seg.
– privati, *ivi*.
Deputati legislativi, p. 331. a 333.
Diaconi, pag. 310. 311.
Difensori *in genere*, p. 371. a 384.
– criminali, pag. 385.
Dignitarj, pag. 142. a 146.
– ecclesiastici, pag. 322.
Diplomatici V. Corpo diplomatico.
Direttori del debito publico, p. 466. seg.
Discepoli V. Scuolari.
Disegnatori, p. 455. seg. 472. 517. seg.
Ditte V. Banchieri.
Domestici V. Servitori.
Dottori di legge, pag. 384.
Droghieri, pag. 473. seg.
Donna o Donne *in genere*, p. 87.

E

Educatori-Educatrici, pag. 89. 90. 92. seg.
Economi curati, pag. 317. a 320.
– delle chiese, pag. 324. 325.
– delle prebende, pag. *ivi*.
– delle oblazioni, pag. *ivi*.
– de' convitti, pag. *ivi*.
– de' seminarj, pag. *ivi*.
– de' redditi sagri, pag. *ivi*.
– degl'ospedali, pag. *ivi*.
Economisti, pag. 335. a 342.
Educande, pag. 556.
Esercenti in teatro V. Comici-Giuocolieri.
Esercito V. Soldati-Inservienti.
Esperti, pag. 453. e 563.
Esploratori, pag. 519. seg.

F

Fabricatori, p. 121. seg. V. Artisti.
– di opifiej, pag 473. seg.
– di panni, pag. *ivi*.
– di porcellana, pag. *ivi*.
– di vetri e cristalli, p. *ivi*.
Facchini, pag. 519. seg.
Falegnami, pag. 479. seg.
Farmacisti, pag. 509. seg.
Fattori, pag. 441.
Favoriti, pag. 426. 427.

F

Fedeli, p. 223. 226. a 229.
Feriti, pag. 512.
Ferrari, pag. 479. seg.
Filologi, pag. 493. seg.
Filosofi, pag. 486. seg.
– *veri* con principj di vera sapienza, pag. 486. seg.
– *falsi* con principj d'apatia, di libertà e d'egnaglianza, p. 487. a 493. 558. 559.
Figliani-Figliane, pag. 92.
Figliastri-Figliastre, pag. 111. 112. 113. 114.
Figlinoli, pag. 89. seg.
Fonditori, pag. 473. seg.
Forastieri, pag. 542. seg.
Fornari, pag. 474. seg.
Fratelli, pag. 160. seg.
– maggiori, pag. 94. 108.
– minori, pag. *ivi*.

G

Garzoni, pag. 519. seg.
Generali in eapo, pag. 264. a 266. 272. a 274. 408. a 412.
– di divisione, pag. *ivi*.
– di brigata, pag. *ivi*.
Generi, pag. 110. 111.
Genitori, pag. 89. seg.
Gestori di affari, pag. 520. seg.
Giostratori, pag. 457. seg.
Giornalisti, pag. 533. seg.
Giornalieri, pag. 441.
Giovani, pag. 129. a 135. e 645.
– di negozio, pag. 520. seg.
– di prattiea, pag. 384.
– di studio, pag. *ivi*.
– di lavori, pag. 517.
Giudiei, pag. 354. a 368.

G

– eriminali, pag. 384.
– istruttori, pag. *ivi*.
– assessori, pag. *ivi*.
– colleggiali, pag. *ivi*.
– singolari, pag. *ivi*.
– arbitri, pag. *ivi*.
– uditori, pag. *ivi*.
– supplenti, pag. *ivi*.
– eonsiglieri, pag. *ivi*.
– aggiunti, pag. *ivi*.
Ginsdieenti, pag. 384.
Giuocolieri in teatro, p. 458. seg.
Giureconsulti, pag. 472. a 484.
Governatori, pag. 200. seg. e 384.

I

Impiegati pnblici, p. 472. 518. seg.
– eeelesiastiei, pag. 322.
Inearieati diplomatiei, pag. 345.
Incettatori, p. 470. seg. 524. 525.
Ineisori, pag. 455. seg. 472. 517. seg.
Industrianti, pag. 438. seg. V. Artisti.
Infermi, pag. 511. seg.
Inferiori o subalterni, pag. 174. a 176.
Ingegneri, pag. 472. 513. seg.
Inquisiti, pag. 473.
Inservienti dell'esercito, pag. 267. a 271.
Institori, pag. 520. seg.
Introduttori V. Magistrati di eorte.
Intercessori, pag. 565.
Internunzj diplomatiei, pag. 345.
Interpreti, pag. 465.
Ispettori di lavori, pag. 517.
Istituti religiosi V. Clero regolare.

L

Lavoranti V. Mercenarj.
Legatori di libri, pag. 532. seg.
– di rami, pag. *ivi*.
Legislatori, pag. 331. 333. 334.
Lettori V. Professori.
Levatrici, pag. 496. seg. 506. seg. 510. e 562.
Libraj, pag. 473. 532. seg.
Litiganti, pag. 368. a 371.
Litografi, pag. 455. 472. 531. 517. seg.
Liturgisti V. Ceremonieri.

M

Macellari, pag. 474. seg.
Machinisti inventori, p. 472. 517. seg.
– operatori, pag. 453. seg.
Madri, pag. 89. seg.
– adottive, pag. 94.
Madrigne, pag. 93. 111. a 114.
Maestri V. Professori.
– di ceremonie V. Ceremonieri.
– del S. P. A. Ved. Superiori e pag. 532.
Magistrati *in genere*, pag. 330. seg.
– di polizia, pag 428. a 432.
– di corte, pag. 418. a 425.
Mammane V. Levatrici.
Manuali V. Artisti.
Mariti, pag. 99. 100. 105. 106.
Meccanici artisti, pag. 473. seg.
– negozianti-spacciatori, p. *ivi*.
– personali, pag. *ivi*.
Mediatori, pag. 465. seg.
– de' matrimonj, *ivi*. e p. 469.
Medici *in genere*, p. 472. seg. 496. seg.
– assistenti, pag. 508.
– sostituti, pag. *ivi*.
Membra della chiesa V. Fedeli.
Mercenarj, pag. 439. seg. V. Artisti personali.
Mercanti *in genere*, pag. 450. seg. 521. seg. V. Artisti.
– di campagna, p. 440.
– di drappi, pag. 473. seg.
– di stampe, pag. *ivi*.
– di sete, pag. *ivi*.
– di colori, pag. *ivi*.
Messi o Messaggieri, pag. 519. seg.
Metropolitani, pag. 306. 307.
Mezzani, pag. 489.
Mezzaroli, p. 440.
Ministri publici, pag. 331. seg.
– di negozio, pag. 520. seg.
– di campagna, p. 441.
Ministero ceremoniale V. Ceremonieri.
Ministero introduttore V. Introduttori
Miniatori, pag. 455. seg. 517. seg.
Misuratori, pag. 453. 517.
– giovani, pag. *ivi*.
Modisti-Modiste, pag. 484. seg. 528.
Mogli, pag. 101. 102. 105. 106.
Monache, pag. 294. a 298.
Monarca V. Capo del governo.
Monopolisti, pag. 470. seg.
Mosaicisti, pag. 455. 472. 517. seg.
Muratori, pag. 480. seg.
Musici, pag. 457. seg.

N

Negozianti, pag. 450. seg. 521. seg. V. Artisti.
Nipoti, pag. 109.
Nobili, pag. 142. a 146.
Notabili, pag. 331. 333. 334.

N

Notari publici, pag. 386. a 399.
- amministratori, pag. *ivi*.
- apostolici, pag. 399. a 403.
- criminali, pag. 386. e seg.
- commessi, pag. *ivi*.
- sopranumeri, pag. *ivi*.
- sostituti, pag. *ivi*.
- di seconda classe, pag. *ivi*.
Nunzi apostolici, pag. 344.

O

Officiali civili. V. Corpo amministrativo, Impiegati.
- militari V. Stato maggiore.
- ministeriali V. agenti della forza publica.
- di dataria e cancelleria, pag. 399. seg.
Ordinanze, pag. 519. seg.
Ordine episcopale V. Vescovi.
- clericale V. Chierici, Clero secolare.
Orefici, pag. 473. seg.
Ornatisti, pag. 455. seg.
Orologiaj, pag. 473. seg.
Osti, pag. 478. 479. seg.
Ostetrici V. Levatrici.
Ottimati V. Rappresentanti.

P

Pacieri, pag. 465.
Padri, pag. 89. seg.
- adottivi, pag. 94.
Padrigni, pag. 95. 111. a 114.
Padroni, pag. 135. a 140.
- di negozio, pag. 521. seg.
Papa V. Sommo Pontefice.

P

Parenti, pag. 106. seg.
Pari, pag. 331. 333. 334.
Parrochi, pag. 317. a 320.
Pastori o esercenti la pastorizia p 444. seg.
Patriarchi, pag. 306. 307.
Pensionati, pag. 556.
Pescatori, pag. 534. seg.
Pievano V. Parroco.
Pittori, pag. 455. 472. 517. seg.
Pizzicagnoli, pag. 474. seg.
Plenipotenziarj, pag. 227. a 229. e 345.
Politici, pag. 327. a 329.
Popolo, p. 215. 216. 244. 252. e 563.
- verso il sovrano, p. 206. seg. 244. seg.
- verso il clero, p. 327. a 329.
- se ha diritti, p. 574.
Portieri, pag. 519. seg.
Potenti, pag. 142. a 146.
Poveri, pag. 146. a 148.
Prebendati di ogni specie, p. 325. a 327.
Prelati *in genere* V. Dignitarj. Cardinali, e pag. 562.
Preposto curato V. Parroco.
- capitolare, pag. 322.
Preti, pag. 310. 311.
Priore capitolare, pag. 322.
Procuratori della legge, pag. 384.
Professori d'università, p. 403 405. 406.
- d'arti liberali, pag. 471. seg.
- di mestieri, pag. *ivi*
Profumieri, pag. 418.
Proprietarj, pag. 439 seg.
Protonotarj V. Notarj.
Puerpere, pag 512.

Q

Qualunque denominazione d' artista, industriante, negoziante mercante o commerciante: V. *Artisti*, *negozianti*, *industrianti*, *commercianti*, *mercanti*.
Qualunque denominazione di persona che dirigge, amministra, o comanda ad altri V. *Superiori*, *Ricchi*, *Capo del governo*, *Potenti*, *Dignitarj*, Prelati, Cardinali, Capo della religione.
Qualunque denominazione di persona che obedisce ad altri per famulato, garzonaggio, apprendistato, alunnato, impiego, sudditanza, od altro titolo V. *Inferiori*, *Servi*, *Poveri*, *Rettori*, *Popolo*, *Impiegati*.

R

Rappresentanti legislativi, p. 331. 333. 334.
Regattieri o Recattieri, pag. 481. seg.
Religionarj dissidenti, p. 177. a 179.
Religiosi V. Clero regolare.
Residenti diplomatici, pag. 345.
Restauratori de' quadri, pag. 472. 517. seg.
Rettori di seminarj, pag. 323. 324.
– d'orfanotrofj, pag. *ivi*.
– di conservatorj, pag. *ivi*.
– di reclusorj, pag. *ivi*.
– d'ospedali, pag. *ivi*.
Ricchi, pag. 142. a 146.

S

Sacerdoti V. Preti.
Salumari, pag. 475.

S

Sartori-Sartrici, pag. 482. seg. 528.
Scalpellini, pag. 480. seg.
Scuolari, pag. 406. a 408.
Scultori, pag. 455. 472. e 517. seg.
Segretarj d'ambasciata, pag. 345.
– comunali, pag. 399.
Segreti di Rota, pag. 384.
Semplicisti, pag. 509. seg.
Sensali, pag. 464. seg.
Servi-Serve, pag. 135. a 142. e 519. seg.
Servitori di piazza, pag. 519. seg.
– di sala, pag. *ivi*.
Soccombenti, pag. 437.
Soldati, pag. 267. a 271. 413. a 418.
Sollecitatori, pag. 384.
Sommo Pontefice Romano, p. 177. a 206. e 223. a 226.
Sorelle, pag. 106. seg.
– maggiori, pag. 94. 108.
– minori, pag. *ivi*.
Sostituti giudici, pag. 384.
– notari, pag. 386. seg.
– medici-chirurgi, pag. 508.
Specie umana, pag. 67.
Spedizionieri, pag. 399. a 403.
Speziali, pag. 509 seg.
Stampatori, pag. 473. 531. seg.
– ministri, pag. *ivi*.
– di rami, pag. *ivi*.
Stato maggiore militare, pag. 264. a 266. 272.
Studenti V. Scuolari.
Suddiaconi, pag. 310. 311.
Sudditi V. Popolo, e 223. a 253.
Suffraganei, pag. 306. 307.
Suoceri-Suocere, pag. 110. a 114.
Superiori, pag. 148. a 175.

T

Tabaccari, pag. 480. seg.
Teologi, pag. 472. e 484. seg.
Terziarj-laici, pag. 556.
Torcolieri, pag. 531. seg.
Trasversali, pag. 94.
Tutori-Tutrici, pag. 49.

V

Vecchi, pag. 123. a 129.
Venditori di rami, pag. 131. seg.
Verificatori di lavori, pag. 517.
Vescovi, pag. 303. a 308.
Vicarj apostolici, pag. 306. 307.
- capitolari, pag. 311. 314.
- foranei, pag. 316. a 319.
- generali, 311. a 314.
- curati, pag. 317. a 320.
Vice-curati, pag. 317. a 320.
Vignaroli, p. 441.
Veterinarj, pag. 508.
Volgo, pag. 247. seg.

U

Uditori privati, pag. 384.
Uomo e Uomini *in genere*, p. 86.
- loro pretesi diritti, pag. 86. e 562.
Unioni pie di donne, pag. 294. a 298.
Uscieri, pag. 433. seg.

Z

Zii-Zie, pag. 94. 109.

*Fine degl'Indici.*